

copia per valutazione



copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione



copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione



*Incontri di esperienza e di cultura giuridica*



*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

## *Incontri di esperienza e di cultura giuridica*

Direzione scientifica  
MARIO MONTORZI, ITALO BIROCCHI

1. MARIO MONTORZI, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, 2006, pp. 180
2. *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal Dottore Lorenzo Cantini - Firenze, 1800-1808*, a cura di MARIO MONTORZI, 2006, pp. 342
3. DANIELE EDIGATI, *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, 2005, pp. 130
6. DANIELE EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, 2009, pp. 410
7. DANIELE EDIGATI, LORENZO TANZINI, *Ad statutum florentinum. Egesi statutaria e cultura giuridica nella Toscana medievale e moderna*, 2009, pp. 232
8. CHIARA GALLIGANI, *L'Ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura*. (Con notizie prosopografiche e critiche sulla scuola giuridica lucchese), 2009, pp. 162
9. JODY GUETTA, *Fueros de Vizcaya. Privilegi di foro e giurisdizione nella normativa biscaglina di Antico Regime. Un'indagine di storia giuridica basca*, 2009, pp. 178
10. MARIO MONTORZI, *Moleskine storico-giuridico. Appunti e schede tra storia, diritto e politica*, 2009, pp. 170
11. GIUSEPPINA DE GIUDICI, *Interessi e usure. Tra dirigismo ed equità nella Sardegna di Carlo Emanuele III*, 2010, pp. 270
12. MARCO PAOLO GERI, *Dal texus all'ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale*, 2011, pp. 306

### *Cerchie parentali e professionali*

4. CATERINA DEL VIVO, *La «Bella Vaccà», Leopoldo e Andrea. Sophie Cau-deiron e i Vaccà Berlinghieri*, 2009, pp. 220
5. CATERINA DEL VIVO, RITA PANATTONI, *Andrea Vaccà e Ridolfo Castinelli. La costruzione del Tempio di Minerva Medica a Montefoscoli*, 2009, pp. 182

MARCO PAOLO GERI

DAL TEXTUS  
ALL'ORDINE SANZIONATORIO

LA CLASSIFICAZIONE DEI CRIMINI TRA TECNICA GIURIDICA  
E LOGICA DI EDIFICAZIONE ISTITUZIONALE



Edizioni ETS



www.edizioniets.com



*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

*copia per valutazione*

© Copyright 2011

EDIZIONI ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

PDE, Via Tevere 54, I-50019 Sesto Fiorentino [Firenze]

ISBN-978-884673053-4

copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione

«... e studiavamo chiusi in una stanza, la luce fioca di candele e lampade a petrolio; e quando si trattava di parlare, aspettavamo sempre con piacere. E il mio maestro m'insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro l'imbrunire...».

F. BATTIATO, *Prospettiva Nevskij*, 1980

copia per valutazione

«... perché sei un essere umano, e gli umani hanno questo profondo desiderio di classificare ...»

«Ma perché dobbiamo dar nomi a cose del genere?»

«Perché in questo modo rivendichiamo il possesso su ciò a cui abbiamo dato il nome...».

F. HERBERT, *Chapterhouse Dune*, 1985

(trad. it. G. Cossato, S. Sandrelli, Milano, Editrice Nord, 1986, p. 18)

copia per valutazione

«Per le sue strade passeggiano innumerevoli legulei malaticci, dalla pelle gialla, testimoni viventi della decadenza: dottori che un tempo usavano occhiali con il nastro nero, e tutto il resto».

E. GALEANO, *Las venas abiertas de América Latina*, 1971

(trad. it. G. Lapasini, I Bajni, E. Liverani, Milano, Sperling & Kupfer, 1997, p. 42)

copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione

copia per valutazione





## Indice del volume

<i>Abbreviazioni</i>	11
<i>Prefazione</i> Mario Montorzi	13
<i>Introduzione</i>	17
Capitolo I « <i>Divisio criminum</i> »: dal varo all'uso	25
1. Le prime testimonianze	25
2. "Diritto penale in trasformazione"	33
Capitolo II "Quid sit publicum crimen"	41
1. Sostanza e declino di una categoria	41
2. "... et ita dicunt canonistae"	46
3. Dal " <i>de privatis delictis</i> " ai delitti privati e oltre	49
4. Riflessioni verso una nuova sostanza del <i>crimen publicum</i>	58
a. Istituzione pubblica e pena capitale	59
b. Il modello bartoliano	62
c. Il ruolo della <i>publica utilitas</i>	65
d. Verso "nuovi" contenuti "sostanziali"	67
e. L'inversione della regolarità	71
5. Dibattiti e prospettive d'età moderna	74
a. I grandi criminalisti	76
b. Approdi	86
6. Ai confini del penalmente illecito	91
a. <i>crimina extraordinaria</i>	91
b. <i>crimina innominata</i>	97
7. Istituzione politica, Chiesa, <i>crimina</i>	104
a. <i>Ecclesiastica, saecularia, mixta</i>	106
b. Delitti comuni e privilegiati	119
c. Il crimine del chierico come "reato proprio"	125

## Capitolo III

<i>"Leve crimen, et grave pluribus modis dicitur"</i>	129
1. Avvio	129
2. <i>Crimen</i> eccezionale	133
3. <i>Crimina capitalia</i> e <i>non capitalia</i>	136
4. Dalle proposte distintive all'edificio della gravità	147
a. Presenza del dolo	148
b. Gravità e pena	150
c. Da un <i>consilium</i> di Bartolomeo Socini	153
d. Il ruolo dell' <i>arbitrium iudicis</i> e l'emersione delle qualità in concreto	161
5. La <i>gravitas</i> nella letteratura canonistica e penitenziale	173
a. <i>Crimen enorme</i>	173
b. La <i>gravitas</i> nelle <i>Practicae</i> degli ordini regolari	183
6. Gravità relativa, comparazione e scala della gravità	189

## Capitolo IV

<i>Multiplicem delictorum divisionem statuunt criminalistae</i>	201
1. Suddivisioni tecniche: uno sguardo	201
2. Organizzazione del penale e <i>divisio criminum</i>	210
a. Ancora su Tiberio Deciani	211
b. Le <i>Institutiones</i> di Alessandro Brugiotti	216
c. La <i>divisio</i> nella letteratura canonistica d'età moderna	219
d. L'impianto di Sinistrari	226
3. Fra nuove e vecchie classificazioni	228
4. <i>Multiplicem delictorum divisionem statuunt criminalistae</i>	236


<i>Fonti consultate</i>	239
-------------------------	-----

<i>Bibliografia critica</i>	269
-----------------------------	-----


<i>Indice dei luoghi delle fonti citati e commentati</i>	287
--	-----

<i>Indice dei nomi</i>	297
------------------------	-----

## Abbreviazioni



All.	<i>allegatio/allegationes</i>
ASFi	Archivio di Stato di Firenze
ASLu	Archivio di Stato di Lucca
ASPi	Archivio di Stato di Pisa
Auth.	<i>Authenticum/Authentica</i>
BUPi	Biblioteca Universitaria di Pisa
c.	canone
C.	Causa
ca.	carta
cap.	capitolo
cfr.	confronta
concl.	<i>Conclusio, conclusiones</i>
cons.	<i>consilium, consilia</i>
D.	<i>Digesta imperatoris iustiniani augusti</i>
D. disc. pen.	Digesto di Discipline penalistiche
DBI	<i>Dizionario Biografico degli Italiani</i>
DDC	<i>Dictionnaire de droit canonique</i>
DHJF	<i>Dictionnaire historique des juristes français</i>
diss.	<i>dissertatio/dissertationes</i>
dist.	<i>distinctio/distinctiones</i>
ed.	edizione
EdD	<i>Enciclopedia del diritto</i>
fasc.	fascicolo
fo.	foglio
Ind. Pen.	L'indice penale
l.	<i>lege, lex</i>



lib.	Libro
MSCG	<i>Materiali per una storia della cultura giuridica</i>
Nss. Di	<i>Nuovissimo Digesto italiano</i>
p./pp.	<i>pagina/pagine</i>
QF	<i>Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno</i>
qu.	<i>Quaestio/quaestiones</i>
RIDC	<i>Rivista internazionale di diritto comune</i>
rist. an.	<i>ristampa anastatica</i>
RSDI	<i>Rivista di Storia del Diritto Italiano</i>
rubr.	rubrica
SBN	Servizio Bibliotecario Nazionale
v.	<i>voce</i>
X	<i>Liber Extravagantium, o Extra o Decretales Gregorii IX</i>
6	<i>Liber sextus decretalium domini Bonifacii Papae VIII</i>
ZSS	<i>Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte</i>

## Prefazione

A scorrere le fitte e folte pagine della vasta indagine che Marco P. Geri – sotto l'evocativo titolo «*Dal textus all'ordine sanzionatorio*» – dedica oggi all'investigazione della classificazione dei crimini nell'età del Diritto Comune, verrebbe istintivo di pensare esclusivamente ad una dotta ricerca bibliografica, densa soltanto di dati editoriali e di prodotti d'erudizione prosopografica.

Non che il tributo a simili faticose e meticolose regole d'indagine non sia stato da Geri rigorosamente adempiuto e puntualmente pagato: a renderne conto basterebbero il solo indice dei nomi ed il repertorio bibliografico di questo volume, sufficienti di per sé a testimoniare di quanto l'Autore si sia speso nell'impegno, senz'altro defatigante, delle colte minuzie dell'indagine di biblioteca.

Ma non è questo il problema di cui si vorrebbe ora parlare, per introdurre alla lettura della ricerca di Geri, perché c'è senz'altro qualcosa di più consistente e di più importante da dire.

È che l'Autore – perdendosi apparentemente in un'analisi formale veramente ostica, fatta di definizioni e di classificazioni generali, a prima vista soprattutto arida, ed attenta soltanto ai modi strutturali della catalogazione positiva degli illeciti e dei reati – in realtà ha tentato di cogliere un punto di passaggio importante e decisivo nella storia stessa della moderna istituzione politica: quello che porta, lungo un sentiero di storia dello Stato, fino a cogliere – come confida Geri stesso – il «punto nel quale la capacità di attribuzione della qualifica di illecito ad un comportamento comincia ad esser attribuita alla legge e, poi, considerata imprescindibilmente propria dell'istituzione pubblica»<sup>1</sup>.

L'Autore ha inteso, cioè, di trasformare un cammino in apparenza destinato a svolgersi soltanto per itinerari eruditi di *storia esterna* delle fonti, in una rigorosa ricognizione critica di *storia interna* dello Stato.

Di simile distinzione tra i due diversi tipi di storia giuridica (la *innere Rechtsgeschichte* e la *äußere*), ci sarebbe, in realtà, fin troppo da dire, ed il problema così individuato potrebbe facilmente diventare anch'esso argomento di un'espressa indagine monografica.

È andato di recente in tal senso, con perspicua intelligenza ricostruttiva e raffinato acume interpretativo, Emanuele Conte, che ne ha tratto l'occasione per produrre un illuminante capitolo di «storiografia della storiografia del diritto»<sup>2</sup>, quasi un opportuno moto

<sup>1</sup> Vedi, oltre, a p. 103.

<sup>2</sup> E. CONTE, *Storia interna e storia esterna. Il diritto medievale da Francesco Calasso alla fine del XX secolo*, in RIDC, 17 (2006), pp. 299-322.

di complessiva riflessione autocritica, utile in primo luogo agli stessi storici del diritto, ed alla ricostruzione – lucida, serrata, critica – del loro complessivo statuto disciplinare.

Se qui si invoca, tuttavia, una simile distinzione metodica, è soprattutto per illustrare la qualità anche tecnica del lavoro svolto da Geri.

Di *storia esterna ed interna*, come è noto, aveva parlato per primo Leibniz nella sua «*Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae*»<sup>3</sup>, quando egli aveva accennato al divario necessariamente intercorrente tra una storiografia esclusivamente addetta a recensire e studiare *ab intus* «*variarum rerumpublicarum iura*»<sup>4</sup>, ed una storiografia giuridica invece quasi strumentale e di contorno, addetta per converso alla funzione di collocare e connotare nei rispettivi ambiti cronologici e disciplinari i singoli capitoli della *iurisprudentia*, della sistemazione pratica del diritto<sup>5</sup>.

Gli avrebbe quasi subito fatto eco Johann Gottlieb Heineccius, operando una vera e propria discriminazione, nel complessivo ambito storico-giuridico, tra *Historia* ed *Antiquitates iuris*: cioè tra la speculazione critica sulla storia (interna) del diritto, e la riflessione erudita sulle antichità giuridiche, sul panorama ambientale della storia dei singoli, concreti ordinamenti giuridici<sup>6</sup>. Egli avrebbe addirittura spinto oltre la metafora leibniziana, fino a parlare di una «*interior iurisprudentia*», su cui avrebbe poggiato il *syntagma* illustrativo del Diritto Romano da lui così offerto<sup>7</sup>.

La coppia retorica (*interior/exterior*) in tal modo evocata, poi, avrebbe incontrato ben presto il favore degli interpreti più autorevoli (e non solo in campo giuridico, a dire il vero)<sup>8</sup>, sino a sedurre l'attenzione di personaggi del mondo della pratica giudiziaria del calibro del bonnese *Oberappellationsgerichtsraht* Georg Christian Burchardi: il quale esplicitamente intitolò come un vero e proprio prodotto di *innere Geschichte* il suo *System ... des Römischen Privatrechts*<sup>9</sup>, con ciò implicitamente presentandolo come storia (*i.e.* esposizione) sintetica, organica e razionale dei fatti del diritto.

E, soprattutto, avrebbe indotto anche un Georg Friedrich Puchta a parlare di *innere Geschichte* come di una storia condotta attraverso la «*successive Begegnung des Rechts in den Punkten, welche Momente des Ganzen sind*»: una storia che era «*interna*», appunto perché ripercorreva gli *intimi* punti nodali dell'oggetto osservato, ben consapevole del fatto che la storia invece meramente esterna, «*die antiquarische Untersuchung*», non fosse già la storia in sé, ma soltanto un suo strumento ausiliario<sup>10</sup>.

<sup>3</sup> G.W. LEIBNIZ, *Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae*, Leipzig und Halle, Krüger, 1748, pars II, §§ 29-30, pp. 53 ss.

<sup>4</sup> Ivi, § 29, pp. 53 ss.

<sup>5</sup> Cfr., per tutto, F. TARANOVSKI, *Leibniz und die sogenannte äußere Rechtsgeschichte*, ZRG, GA, Bd. 27, 40, 1906, pp. 190-233.

<sup>6</sup> O. KARLOWA, *Roömische Rechtsgeschichte*, Leipzig, Verlag von Veit & Comp., 1885, I, p. 13 in particolare.

<sup>7</sup> J.G. HEINECKE (HEINECCIUS), *Antiquitatum Romanarum Jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum*, per Chr. Gottl. Haubold et Chr. Frid. Mühlenbruch, Francofurti ad Moenum, H.L. Broenner, 1841, p. xxvi.

<sup>8</sup> Secondo le indicazioni di L. SERIANNI, *Storia esterna delle lingue romanze: italiano*, in *Romanische Sprachgeschichte*, ed. by G. Ernst, M.-D. Gleßgen, Ch. Schmitt, W. Schweickard, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 2003, pp. 774-791 (p. 774 in particolare).

<sup>9</sup> G. CH. BURCHARDI, *Das System und die innere Geschichte des Römischen Privatrechts*, Stuttgart, A. Liesching & C., 1843 ss., *Dritte Abtheilung*, *ibid.*, pp. iii-iv.

<sup>10</sup> G.F. PUCHTA, *Cursus der Institutionen*, I, *Geschichte des Rechts bei dem römischen Volk: mit einer*

Ed infatti il lavoro di Geri non pratica tali prospettive d'indagine erudita: al modo, per intendersi, delle rassegne diacroniche di norme e di istituti che, soprattutto nello scorso secolo ed in quello ancora precedente, alimentarono il rigoroso positivismo d'indagine (ed anche, talvolta, alcune estenuanti litanie di mera elencazione bibliografica e normativa) di molti, pur illustri storiografi, da Bartolomeo Capasso<sup>11</sup>, a Francesco Scaduto<sup>12</sup>, a Isidoro del Lungo<sup>13</sup>.

La via seguita da Marco P. Geri è piuttosto un'altra: è un'accurata disamina della vicenda dei *segni* del potere legittimo di coazione e sanzione, il significativo tentativo di effettuare una personale e meditata *Begegnung* con il *τόπος* della connotazione formale, nell'evolversi del tempo, del *ius terreni* della macchina statale.

Se lo Stato è inteso come il frutto di una rappresentazione comune a tutti i soggetti politici, che in esso vedono il compimento e la definitiva sistemazione dei fini e degli strumenti generali della loro convivenza sociale, allora un'indagine che sia condotta *per puncta* tematici e qualificanti, come quella di Marco P. Geri, può divenire agevolmente un capitolo di storia dello Stato: un capitolo forse suscettibile di parere a prima vista particolare e meramente di dettaglio, nel campo complessivo della storia degli attributi statali, ma certamente capace di dimostrare d'essere il frutto di un lavoro lungo e profondo di elaborazione critica; soprattutto di essere capace di ricostruire, con perizia ricognitiva e dovizia di informazione, i faticosi contorni di un processo di formazione istituzionale, di cui ancora si percepisce la tensione ed il critico sviluppo.

Pontedera, il 3 Gennaio 2011

MARIO MONTORZI

*Einleitung in die Rechtswissenschaft und Geschichte des römischen Civilprocesses*, neunte Aufl. nach dem Tode des Verfassers besorgt von Paul Krüger, Leipzig, Breitkopf und Hartel, 1881, pp. 56-59 (in particolare).

<sup>11</sup> B. CAPASSO, *Sulla storia esterna delle costituzioni del Regno di Sicilia promulgate da Federico II.: memoria*, Napoli, Stamperia della Regia Università, 1869 [estr. da: Atti dell'Accademia Pontaniana, v. 9].

<sup>12</sup> Si vedano, ad es., le diligenti, e grigie, pagine di bibliografia normativa di F. SCADUTO, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-90)*, Firenze, Ademollo, 1885.

<sup>13</sup> Per la verità, suona piuttosto come un volutamente dimesso *titulus modestiae* quello che reca in frontespizio la poderosa *Storia esterna, vicende, avventure d'un piccol libro de' tempi di Dante*, in due tomi, che Isidoro del Lungo dedica alla *Cronica* di Dino Compagni (Milano-Roma-Napoli: Soc. Ed. Dante Alighieri, di Albrighi, Segati e C., 1917): ovè l'autore, tra erudizione e lucida e profonda dottrina storiografica, si produce, tra l'altro (I, 6 ss.), in una raffinata rassegna di letteratura fiorentina, per illustrare gli spessori semantici assunti dal termine *Cronica*, nell'uso storiografico di quella città. Ove s'illustrano anche, senza dubbio, la bellezza e l'utilità scientifica dell'erudizione letteraria che sia anche assistita da un adeguato senso di razionalità critica.





Questa ricerca<sup>1</sup> rappresenta perlopiù un viaggio nelle pagine dei giuristi medievali e moderni. Nel periodo preso in esame (che dalle prime testimonianze medievali di riflessione penalistica si sporge fino alla piena età moderna e a volte, per semplici sondaggi, anche oltre) ci si trova di fronte senza dubbio ad un “diritto dei giuristi”<sup>2</sup>, ma tale considerazione non ci ha indotto a dimenticare che gli operatori del diritto non hanno mai vissuto entro mura impermeabili alla realtà esterna. Allora (e sempre) «*iurisconsulti [...] tripliciter tractarunt de iure, aut ponendo suas opiniones, aut respondendo, aut interpretando*»<sup>3</sup>. Le opinioni, i pareri, le interpretazioni fornite dai giuristi sono il frutto di un lavoro compiuto entro realtà politiche, istituzionali e culturali molteplici. Anche se spesso, per il ruolo che assumono tutti i testi giuridici nell’età di Diritto Comune, questi prodotti finiscono per prescindere dalla realtà nella quale sono nati, specie se oggetto di citazione e riargomentazione e dunque di trapianto in altri contesti<sup>4</sup>. Anche per questi motivi, dai testi dei giuristi affiora un continuo operare che sta entro molteplici logiche (di commento alla normativa positiva, di soluzione forense, di setaccio degli elementi acquisiti e acquisibili, di riflessione concettuale e astratta) e apporta alla causa della materia penalistica differenti materiali (innovativi, concettuali, pratico-forensi, compilativi). Nel lungo periodo gli acuti possono smussarsi, in prossimità delle fratture (che a una iniziale occhiata oscurano “il prima”) spiccano i «*traghettatori*»<sup>5</sup>; e tutto alla fine appare come il formarsi, storico e da storicizzare, del diritto penale che oggi conosciamo: originatosi, “*lentamente e*

<sup>1</sup> Nelle pagine che seguono i testi consultati sono presentati, salvo quando è stato reputato necessario, in forma sintetica e abbreviata. I riferimenti mancanti potranno essere consultati nelle sezioni bibliografiche presenti alla fine del volume.

<sup>2</sup> Che con la loro attività qualificano tutto l’ordine giuridico penale, anche quando questo viene a essere sempre più integrato dalla legislazione: M. SBRICCOLI, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano, 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88), vol. II, p. 1146.

<sup>3</sup> Così impostava la soluzione ad un problema fra quelli che verranno affrontati nelle pagine seguenti MARCO ANTONIO BIANCHI (*Practica criminalis M. Antonii Bianci Patavini I.U.D. clariss. Aurea et perutilis cum singularibus cautelis pro reorum defensionibus, nunc primum in lucem panditur. Adiectis summaris, ac indice alphabetico per Ioannem Baptistam Zilletum Venetum*, Venezia, 1583, § *iudicia*, n. 1, p. 64v.).

<sup>4</sup> Su questo profilo, sono estremamente istruttive le considerazioni di A.M. HESPANHA, *Una historia de textos*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, 1990, pp. 188-193.

<sup>5</sup> Per il caso del trapasso dall’età del Diritto Comune a quella dei Codici, cfr. A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005, pp. 220-222.

*graniticamente*” come ha detto di recente Alberto Cadoppi<sup>6</sup>, dalle molteplici esperienze giuridiche che lo hanno caratterizzato<sup>7</sup>.

Ognuna di tali esperienze gode di «*caratteri originari e tratti permanenti*»<sup>8</sup>, di categorie concettuali ed interpretative o, più semplicemente, di strumenti generali di lavoro, modi di operare che, vuoi per effettivo valore, vuoi per vischiosità, resistono o si adeguano evolvendosi<sup>9</sup> al mutare dei tempi e dei contesti politici e giuridici<sup>10</sup>. Relativamente all'epoca del Diritto Comune, sono impensabili categorie ed astrazioni tipiche del diritto penale contemporaneo, ma se si osserva la produzione giuridica da certi punti di vista, senza sopravvalutare la portata dei dati individuati e senza essere fuorviati dalla ricerca delle origini di qualcosa, la presenza di alcuni degli elementi sopra indicati si nota distintamente. Magari, le tracce di quanto detto si trovano fra le righe, a volte sono celate addirittura dalle stesse righe, ma si tratta pur sempre di materiali propri del giurista, giacché reperibili in testi che formano la sua biblioteca (ideale o materiale che sia) e vengono da lui maneggiati con differenti intenti e competenze.

È il caso, ci è parso, delle riflessioni e dei materiali attinenti alle proposte di suddivisione dei comportamenti criminosi. Per questo motivo, le pagine che seguono intenderebbero proporre una lettura (o rilettura, in alcuni casi) delle problematiche ad essa attinenti e dei frutti che la stessa può aver apportato alla causa penalistica<sup>11</sup>.

Se si osservano le riflessioni relative al tema delle “*differentiae delictorum*” e delle varie categorie di illeciti penali contenute negli *Elementa juris criminalis* di Filippo Maria Renazzi e nelle *Institutiones* di Jacopo Maria Paoletti, opere maturate in quello che si ha l'abitudine di individuare come il crepuscolo dell'esperienza giuridica di Diritto Comune, si nota che i due giuristi, nello stesso momento in cui propongono (e usano, poi, per l'esposizione dei comportamenti criminosi) canoni di classificazione in parte in linea con quelli ancora oggi individuabili nei manuali e testi codicistici, avvertono anche l'esigenza

<sup>6</sup> A. CADOPPI, *Introduzione a Francesco Carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale*, Bologna, 2007, p. 37.

<sup>7</sup> Ha avuto modo di dire Mario Sbriccoli, relativamente ad un aspetto specifico della materia penalistica e con riferimento all'età medievale e moderna, che il diritto penale “*si forma [...] al di fuori di ogni partizione disciplinare e per vie complesse, scaturendo da cavità insospettite o mettendo radici negli interstizi del discorso di fondo...*”: M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, p. 226.

<sup>8</sup> Prendo a prestito una parte di un titolo di Mario Sbriccoli, relativo peraltro alla realtà dell'Italia Unita: M. SBRICCOLI, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1900)*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, pp. 590-670.

<sup>9</sup> Sul senso di tale “continuità” nell'età del Diritto Comune, credo sia sufficiente il rimando alla recente messa a punto di ROBERTO ISÖTTON, *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal Diritto Comune alle Codificazioni penali*, Napoli, 2006 (Università Cattolica “Sacro Cuore” - Milano, Istituto giuridico, Monografie e studi, 9), pp. 4-5.

<sup>10</sup> Sulla “politicità” del diritto penale e sulla sua sensibilità alle esigenze e alle caratteristiche delle istituzioni pubbliche: M. SBRICCOLI, *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, 1973 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 2), p. 5. Sul legame tra diritto penale e politica si possono consultare gli spunti offerti dai vari saggi contenuti in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli* a cura di L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, Macerata, 2007.

<sup>11</sup> Nel caso dell'età del Diritto Comune, tra l'altro [faccio miei i rilievi di Mario Sbriccoli (*Crimen laesae maiestatis*, pp. 37-41), relativi alle possibili perplessità che il lettore potrebbe avanzare circa l'ampiezza dell'arco di tempo che si sceglie come oggetto dell'indagine], l'impianto della materia penalistica rimase stabile, anche se diversamente maneggiato, per un lungo periodo di tempo e permise (e permette oggi) di accomunare testi e riflessioni svoltisi anche a centinaia di anni di distanza.

di prendere posizione sulle metodologie classificatorie tipiche dei secoli precedenti. Impostando la suddivisione dei reati delle sue *Institutiones theorico-practicae criminales*, Jacopo Maria Paoletti<sup>12</sup> avvia il discorso con la seguente precisazione: “*Omissis delictorum divisionibus, quae a jurisconsultis fieri solet...*”. Tale affermazione è fatta, per ammissione dello stesso Paoletti, sulla base delle riflessioni di Renazzi<sup>13</sup>, che aveva dedicato un intero capitolo dei suoi *Elementa* al tema in questione<sup>14</sup>. Renazzi, infatti, prima di avventurarsi verso nuovi lidi, aveva compiuto una messa a punto delle suddivisioni frutto delle riflessioni della scienza giuridica medievale e moderna. Leggendo le loro pagine, entrambi i giuristi sembrano testimoniare la fecondità delle suddivisioni proprie dell’esperienza giuridica di Diritto Comune e la loro appartenenza (nel caso di Paoletti per mezzo di quel *fieri solet* che si concede<sup>15</sup>) al patrimonio “culturale” e scientifico dei giuristi dediti al diritto criminale. Tutti aspetti che questa ricerca intende indagare.

Effettivamente, com’è già stato notato<sup>16</sup>, la scienza giuridica, in modo differente a seconda del rango, dei gusti, dei generi della letteratura giuridica e delle contingenze storiche e politiche, si pose problemi, se non di ordine espositivo, almeno di orientamento, piuttosto per tempo. Non c’era nella maggioranza dei casi il tentativo di organizzare l’esposizione del penale tramite questi elementi ordinatori; né c’era il clima culturale e scientifico che ne avrebbe dettato l’esigenza. Eppure, sin dalle prime testimonianze della trattatistica penale e poi (sotto diversa forma e sostanza) per tutta l’età del Diritto Comune, si nota l’uso e la riproposizione, quindi lo studio, di criteri potenzialmente organizzatori (sia a livello concettuale, sia a livello pratico) dei comportamenti criminosi, che pian piano entrano nel discorso penalistico, fino a diventarne elementi essenziali e a testimoniare l’evoluzione (magari programmatica) in senso pubblicistico.

Usati in un primo momento con portata principalmente tecnica<sup>17</sup>, gli elementi della

<sup>12</sup> J.M. PAOLETTI, *Institutiones theorico-practicae criminales*, vol. I, *In universum jus criminale notiones theorico practicae*, p. 12, circa fin. (cito dalla terza edizione curata a Firenze dal Pezzati nel 1820, della quale conservo una copia presso di me. La prima edizione risale al 1790-91). Sul Paoletti [1728-1816], oltre alle indicazioni già fornite dal sottoscritto in *L’epistolario di Giovanni Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali, in Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo* a cura di M. MONTORZI, Pisa, 2003, p. 281, nt. 35, si consulti la scheda biografica redatta da A. Marrucci in *Dizionario di Volterra. Storia e descrizione della città, personaggi e bibliografia*, a cura di L. LAGORIO, vol. III, Pisa, 1997, p. 1148.

<sup>13</sup> J.M. PAOLETTI, *Institutiones theorico-practicae criminales*, vol. I, p. 11.

<sup>14</sup> F.M. RENAZZA, *Elementa juris criminalis. Editio tertia romana et septima Italica recensita aucta et emendata*, vol. I, Roma, 1820, capp. XIV-XV, pp. 286-321.

<sup>15</sup> Quella di Paoletti non è un’affermazione isolata. Per fare un unico esempio, una indicazione simile è possibile individuarla, in maniera più significativa perché fatta oltre sessant’anni dopo, nelle pagine di Giuseppe Giuliani, *Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione Gregoriana, seconda edizione riveduta e accresciuta*, Macerata, 1840, tomo I, cap. X, § I, p. 256: “*sorsero varie divisioni assai conosciute presso i Prammatici*”. Nonostante questo, tale appartenenza è apparsa a studiosi quali il Calisse (*Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie a cura di Enrico Pessina*, vol. I, Milano, 1909, p. 273), che le dedicò forse un esame un po’ troppo superficiale, del tutto sterile.

<sup>16</sup> G. MINNUCCI, *Diritto e processo nella prima trattatistica del XII secolo: qualche riflessione*, in *Il secolo XII: la “renovatio” dell’Europa cristiana*, a cura di G. CONSTABLE et al., Bologna, 2003 (Annali ISIG, Quaderni, 62), pp. 302-311; G.P. MASSETTO, *I reati nell’opera di Claro*, ora in ID., *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 1994, pp. 61-227.

<sup>17</sup> Orientativo o didattico che fosse, infatti, l’uso di tali materiali non aveva nessun ulteriore intento rispetto a quello di carattere meramente tecnico.

*divisio criminum*, di fronte ad un penale che tra XIII e XIV secolo viene sempre più a qualificarsi in senso “pubblico” e che tramite i primi trattati di Gandino, Antelmi e poi Gambiglioni mostra con chiarezza il suo trovarsi al centro dell’attenzione politica e la sua capacità di rappresentare una delle componenti primarie della edificazione dell’istituzione pubblica<sup>18</sup>, compiono e fanno compiere al penale una considerevole maturazione. Tali effetti, poi, si notano anche quando i profili penalistici del diritto, fatti i primi passi entro le realtà dei trattati di cui si diceva poc’anzi, si trovano a svolgere una funzione di asseverazione delle nuove realtà politiche (signorili e principesche, prima, statuali d’età moderna, poi<sup>19</sup>) e finiscono per esser distillati dentro le (e rappresentati dalle) pratiche criminali cinquecentesche e seicentesche<sup>20</sup>. Queste opere, almeno a una prima occhiata, paiono parlare solo dei modi nei quali i governi mantenevano la giustizia nei casi concreti (ricependo magari nella legislazione i canoni enucleati dalla scienza giuridica per la prassi). Ma se questo non può essere negato, si è dovuto anche tener conto del fatto che tutto ciò era possibile anche perché queste ultime facevano propri i cardini del modo di vedere l’istituzione e la repressione penale, espressi sovente proprio attraverso la *divisio criminum*<sup>21</sup>. Tenuto conto, inoltre, della stabilità che tali pratiche garantirono al penale in punto di assetti generali anche nel periodo successivo alla stagione tardo-cinquecentesca<sup>22</sup>, è stato possibile alla fine del percorso, per mezzo di alcuni sondaggi alle soglie del diritto penale dell’età contemporanea, tentare una prima valutazione dei frutti e dei lasciti delle riflessioni effettuate intorno alla divisione dei comportamenti criminosi.

Le pagine che seguono si presentano al lettore suddivise in più parti legate tra loro. Dopo il dettaglio dei primi interventi sul materiale idoneo alle suddivisioni, un secondo settore d’indagine ruota intorno alla suddivisione in *crimina publica* e *privata* e ad altre partizioni che si legano ad essa più o meno strettamente nella logica della crescita e della maturazione del “diritto penale pubblico” e del ruolo dell’istituzione pubblica quale depositaria della repressione penalistica<sup>23</sup>. Forti della scelta/intuizione di Mario Sbriccoli di trattare tra i temi cardine della sua “storia del diritto penale” anche di crimini pubblici e

<sup>18</sup> Sottolinea MARIO SBRICCOLI (*La benda della Giustizia: iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all’età moderna*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, p. 170) che dal secondo Duecento “il diritto viene afferrato dalla politica”.

<sup>19</sup> M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, pp. 226-230.

<sup>20</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 13-17.

<sup>21</sup> M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, pp. 236-240; I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, pp. 196-198.

<sup>22</sup> A.M. HESPANHA ha parlato, giustamente, di “*larga continuidad de corpus doctrinal del derecho penal clásico, que se extiende por lo menos del siglo XIII al XVIII, perpetuando referencias textuales, tópicos, modos de clasificación, esquemas de valorización, thesauri de ejemplos y de casos típicos*”: *Una historia de textos*, p. 194.

<sup>23</sup> Può essere ritenuto un azzardo dire che dentro le sezioni e i brani concernenti la *divisio criminum* di questa epoca si trovi (magari per accenni, frammenti o spunti) l’essenza del modo di essere del diritto penale. Tuttavia, indagando sulla coppia *crimina publica/crimina privata*, si sono trovate le tracce lasciate dai mutamenti occorsi all’istituzione politica e il deposito degli strumenti concettuali approntati dalla scienza giuridica per legittimare (e legittimarsi a volte di fronte a) tali mutamenti. Se da giurista Renazzi poteva dunque dire che, ai suoi tempi, qualsiasi crimine era stimato come pubblico, tale affermazione gli era possibile perché le vecchie categorie, le vecchie “*summae divisiones*” erano rimaste in uso per tutto il periodo medievale “*seppur con significati e conseguenze applicative ormai profondamente mutate*”: M. PIFFERI, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la “parte generale” di diritto penale*, Milano, 2006 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 66), p. 70; A.M. HESPANHA, *Una historia de textos*, p. 190.

privati<sup>24</sup>, aggiungiamo che entro le indagini dedicate a questa coppia suddivisoria acquisiscono il ruolo di snodi chiave altre suddivisioni (*crimina nominata* e *innominata*, *crimina ordinaria* e *extraordinaria*), che risultano basilari per la messa a fuoco delle modalità di configurazione dei precetti penali e di individuazione del penalmente rilevante. Con lo stesso modo di vedere, si è inteso anche chiarire come un certo tipo di suddivisione dei crimini fosse destinata a variare al mutare dei rapporti politici e giuridici che una certa realtà istituzionale aveva con la Chiesa e, dunque, a testimoniare il differente modo di concepire le cose penali in presenza di comportamenti illeciti dei chierici e dei fedeli in generale<sup>25</sup>.

Una terza parte fa riferimento alla costruzione di un ordine della gravità dei reati edificato su base giurisprudenziale e maturato in forza di continue annessioni e stratificazioni, fino a presentarsi, da una parte, composto in una specifica tipologia suddivisoria con griglie apparentemente ben definite, dall'altra, consistente nei criteri idonei a risolvere i vari profili problematici della gravità, che non possono dirsi limitati alla gravità "in sé" di un illecito. La questione della gravità degli illeciti penali ci è parsa legata ad un'altra serie di suddivisioni in uso fra i giuristi di Diritto Comune (*crimina excepta* e non e *capitalia* e non *capitalia*), che finiscono col tempo per essere in consonanza tale con tale tema da omologarvisi per ampi tratti. L'attività di edificazione di un ordine penalistico è risultata, poi, evidente da una serie di sondaggi volti ad evidenziare, oltre che le varie proposte distintive, l'atteggiamento della canonistica intorno al tema della *gravitas* e le riflessioni sulla graduazione dei comportamenti criminosi sulla base della loro gravità.

Un ultimo approfondimento, infine, anche tramite l'esame dei prodotti più tardi, ha permesso di cogliere suddivisioni non comuni, se non innovative (a volte applicate al materiale penalistico esposto) e una sempre maggiore maturazione di autonomi profili di natura sostanziale del diritto penale, tramite la ricerca costante di requisiti e significati, per così dire, "non processuali" per l'individuazione e per l'uso delle singole categorie.

Stimate dalla lezione umanistica<sup>26</sup>, dall'impulso derivante dell'insegnamento del diritto criminale che si cominciò a tenere nelle Università<sup>27</sup>, dalle pressanti esigenze determinate dall'aumento corposo di norme penali promulgate e dalla conseguente proliferazione dei comportamenti perseguibili, le cose penali a partire dal '500 testimoniano un'impennata qualitativa. Un aspetto di tale maturazione qualitativa è anche quello della ricerca di distinzioni e classificazioni capaci di ordinare in categorie maggiormente generali le diverse *species delicti*<sup>28</sup>. Dall'esigenza di ordine, di fissazione di un diritto penale che fosse

<sup>24</sup> M. SBRICCOLI, *Indice parziale del libro Storia del diritto penale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, p. 1298; ID., *Categorie e idee per introduzione*, ivi, p. 1303.

<sup>25</sup> Per via della maturazione di suddivisioni dei comportamenti illeciti in dipendenza del differente rapporto che si veniva a instaurare in età moderna fra istituzione politica e Chiesa, è stato possibile andare oltre la semplice posizione della classica distinzione dei delitti in ecclesiastici, secolari e misti (anch'essa, peraltro, bisognosa di precisazioni) e tentare di verificare quanto il diritto penale abbia dovuto fare i conti con la "politica" e con le esigenze di impianto istituzionale.

<sup>26</sup> Sull'importanza della lezione umanistica in punto di maturazione scientifica della disciplina "diritto penale" quanto a ordine, chiarezza, razionalizzazione e sistematizzazione, che si incontra con il bisogno politico di certezza repressiva, di forza intimidatoria e di semplificazione ordinante: M. PIFFERI, *Generalia Delictorum*, pp. 29-64.

<sup>27</sup> Sul punto, almeno, M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 65-90 e M. SBRICCOLI, *Lex delictum fecit*, p. 227.

<sup>28</sup> Sulla maturazione qualitativa del diritto penale in questo periodo: M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, pp. 16-17.

testimone dell'effettività del potere delle nuove organizzazioni politiche, escono in tema di suddivisione dei reati una serie di messe a punto di diverso rango e fattura che gli storici del diritto sanno essere presenti nelle opere di molti giuristi. Tali quadri, ognuno a suo modo, fissano nuovi e vecchi confini, definiscono l'assunzione a categoria di concetti maturati nel tempo e la messa al margine di categorie classificatorie ormai non più funzionali alle esigenze alle quali doveva far fronte la scienza penalistica. Oltre alla fissazione d'impianti più stabili, in taluni casi si può notare l'introduzione di nuovi (o rinnovati) elementi per la suddivisione dei reati e, soprattutto, appaiono evidenti i primi tentativi di suddividere il *textus* penalistico sulla base degli elementi enucleati. Sono rappresentativi di quest'ultima esigenza, oltre al caso del *Tractatus* di Tiberio Deciani (sul quale siamo tornati a soffermarci dopo e sulla scorta dei risultati ottenuti di recente da Michele Pifferi<sup>29</sup>), quello, in parte legato a Deciani, di Alessandro Brugiotti e delle sue *Institutiones*, quello delle proposte distintive rielaborate sulla scorta del materiale rinvenibile nelle fonti romanistiche da Denis Godefroy, quello della messa su carta di ordini dei comportamenti illeciti (posseduti da tempo ed ora rielaborati) facenti riferimento alla letteratura canonistica avviata da Paolo Lancellotti<sup>30</sup> e, infine, quello della originale struttura, influenzata nella selezione e nella organizzazione degli illeciti dai canoni dell'obbedienza alla *Regula* religiosa, presente nel *De delictis et poenis* di Ludovico Maria Sinistrari.

A parte questi tentativi, l'immagine che ci restituiscono le messe a punto di cui si diceva poc'anzi è quella di sezioni dei (alle volte) più ampi *generalia*, che divengono sempre più parte imprescindibile dei testi penalistici. Esse testimoniano sforzi di ordinamento della materia che contribuiscono alla comprensione del modo di essere del diritto penale. Del loro uso, del resto, si trova traccia anche nelle espressioni più pratiche della criminalistica d'età moderna; ivi compresi, almeno per il caso dello Studio pisano, i corsi privati di istituzioni criminali affiancati nella seconda metà del Settecento alle letture ufficiali sui *textus*. A parte tali *generalia*, però, il metodo di esposizione delle figure criminose, salvo gli isolati ma significativi casi ai quali si è appena accennato, ai quali si possono aggiungere quello di Claro (che assolve alle esigenze di assetto e di compendio che gli si prospettano con l'ordinazione alfabetica dei crimini, ma non usa per l'organizzazione del testo i *generalia* dettagliati) e di Gasparri e Ursaya (che impostano i loro volumi criminalistici sulla scorta della suddivisione in crimini ecclesiastici, secolari e misti), non subisce mutamenti. Le prime sistemazioni e quelle successive mostrano un complesso di reati e pene a cui sono anteposti i parametri generali di riferimento del penale in atto. Chi più, chi meno, chi in forma espressa, chi lasciando intendere tra le righe che ha fatto proprio un certo ventaglio di elaborazioni, dimostra l'adesione a questi cardini, senza andare molto più lontano dalla mera enunciazione degli elementi. Si dovrà attendere la rifondazione del diritto penale sulla base di concetti e principi differenti per notare un mutamento nell'esposizione delle cose penali. Quando ciò avverrà, però, gli elementi della *divisio criminum* continueranno per un certo periodo a essere proposti nei testi penalistici come messa a punto

<sup>29</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 355-451.

<sup>30</sup> Un primo attento censimento ed una serie di riflessioni intorno alle varie opere sono ora disponibili in L. SINISI, *Oltre il Corpus iuris canonici: iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, 2009 (Collana della Facoltà di Giurisprudenza della Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro, 1). È onesto rilevare che proprio la lettura di questo volume ha consentito al sottoscritto di volgere lo sguardo alla letteratura di cui esso tratta.

di una sapienza da vagliare, recuperare, “traghetare”, per un’utilità di carattere principalmente tecnico. Sarà questo il tipo di tramonto che spetterà, come vedremo, al materiale sul quale si è indagato.


In definitiva, la presente indagine ha le sue origini in una correzione di rotta. In partenza si era inteso riprendere il filo di alcune ricerche condotte per la dissertazione di dottorato di ricerca, discussa presso l’Università di Siena nel 2001 e dedicata a Giovanni Carmignani. L’idea originaria era stata, infatti, quella di indagare sul problema della classificazione dei reati nell’esperienza giuridica toscana tra ’700 e ’800, per via della peculiarità dell’assenza di un Codice penale (salvo la brevissima esperienza della vigenza del *Code Napoléon* del 1810) che potesse aver avuto la forza di “costringere”, limitare, tutto o quasi tutto dentro le sue maglie classificatorie. Si era pensato, poi, di proseguire il percorso nel primo trentennio dell’Italia unita, quando gli stessi problemi e le stesse opportunità si erano presentate alla scienza giuridica per via del fenomeno quantitativamente opposto della vigenza di due codici penali (oltre alle modifiche apportate a quello Sardo per i territori del meridione d’Italia).

Dopo le prime letture, però, è maturata la necessità di fare preventiva chiarezza in un settore della dottrina dell’età del Diritto Comune con il quale di norma sul finire del XVIII secolo ci si confrontava in avvio delle riflessioni sul tema della classificazione dei reati (accomunando, così, su un piano squisitamente tecnico, *divisio criminum* e classificazione dei reati quali strumenti di lavoro del giurista). Ci è parso, così, di poter dire, anche sulla scorta delle indagini di Gian Paolo Massetto e Giovanni Minnucci<sup>31</sup>, concentrate (principalmente) su Giulio Claro e sul *Tractatus criminum*, che le suddivisioni divengono anche in questa esperienza, non solo strumenti meramente tecnici, ma anche elementi dotati di potenzialità ordinali che andavano al di là, pur non rinnegandolo, del semplice strumentario operativo.

La vastità degli argomenti affrontati e il fascio di problematiche che si legano alla *divisio criminum* e alla classificazione dei reati hanno così consigliato di dedicarsi in prima battuta a una serie di approfondimenti entro la dottrina dell’età medievale e moderna, rinviando a una seconda parte l’indagine dei temi originari del progetto di ricerca. Forti di questa scelta, però, occorre precisare che l’obiettivo delle pagine che seguono non sarà quello di fornire una rassegna completa di tutti gli autori che si occuparono direttamente e indirettamente della *divisio criminum* e della classificazione dei reati (magari separati l’uno dall’altro o legati a braccetto per specifici apparentamenti), bensì quello più proficuo di mostrare la valenza storica e concettuale dei problemi che emergevano dalle pagine dei giuristi, lungo il percorso di edificazione del diritto penale pubblico che va dall’età basso-medievale a quella moderna, per connettersi, poi, col penale tipico dell’esperienza giurica contemporanea.

<sup>31</sup> Non si dimenticano le note, comprese in un discorso più ampio, di A. GOURON, *L'apport des juristes français à l'essor du droit pénal savant*, in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines europäischen Forschungsproblems*, a cura di D. WILLOWEIT, Köln, Wien, Weimar, 1999 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas, 1), pp. 345-348. Da non ignorare, anche se meno utili perché viziate da una lettura incentrata sulla classica tripartizione degli illeciti in crimini, delitti e contravvenzioni e dalla proposta di esemplificazioni afferenti agli oggetti lesi, sono le considerazioni di A. LANGUI, *Crimes et délits*, in *Dictionnaire de la culture juridique*, sous la direction de D. Alland et S. Rials, Paris, 2003, pp. 338-340.

*Il lavoro di ultimazione di questa ricerca è stato piuttosto faticoso (perché rallentato e a volte interrotto dai tempi che gli imponevano le esigenze professionali) e si deve al differente contributo di molte persone. Ho cercato di ringraziare personalmente tutti coloro che hanno contribuito in qualche modo a queste pagine in ambito accademico. Fuori dell'ambito accademico, durante la scrittura di queste pagine alcune persone sono passate vicino al sottoscritto (neanche, magari, sapendo che essa era in corso). È per dimostrare quanto le sento vicine che voglio dedicare queste pagine anche a Odeo, a Varo, a Lorenzaccio (o, meglio, al «maestro Passetti»), alla «mia maestra Mariarosa», a Francesco («u' zu cicu pa'»), a Don Ridge (ricordando la pagina 275), a Gigi, a Ciana, a Gra. e a Gio. e alla «mia Pippi calzelunghe» e alla nostra attesa in giro per il mondo. Anche per via di tutte queste cose, quelle che capisco e quelle che mi sono oggi oscure, vorrei dire: «Gracias a la Vida, ... me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto: los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de todos es mi propio canto, y el canto de ustedes, que es mi propio canto...».*





## “Divisio criminum”: dal varo all’uso

SOMMARIO: 1. Le prime testimonianze – 2. “Diritto penale in trasformazione”.

### 1. Le prime testimonianze

Già dalle prime testimonianze dedicate al penale che si conservano<sup>1</sup>, si possono individuare i segni del recupero e della rielaborazione<sup>2</sup> di categorie ordinatorie della materia penalistica e della coniugazione del termine “*crimen*” con determinati “aggettivi” capaci di qualificarlo e distinguerlo singolarmente o come parte di un gruppo, secondo l’occasione o i problemi che le fonti offrivano. Si tratta nel caso dei civilisti di elementi ricavati con modalità differenti dalle fonti giustiniane, che consentivano al giurista di fornire e rifornirsi di chiavi sicure di comprensione ed uso dei due *libri terribiles* e delle altre parti della compilazione dedicate alla materia penalistica<sup>3</sup>. Alle origini, in ogni modo, il livello della riflessione sul punto non fu così elevato come lo si può individuare nel caso delle *actiones* e della loro organizzazione secondo la tecnica delle *arbores*<sup>4</sup>. Al massimo, ove queste ultime, come nel caso del *Tractatus criminum*, assumono un taglio maggiormente sistematico, non si va al di là, come è stato rilevato dal Minnucci, di premesse ordinatorie destinate a supportare l’utente nell’avvio del suo percorso dentro le cose penali. Ma è evidente che ciò dipese da vari fattori, fra i quali, non ultimo, oltre agli interessi dei singoli giuristi, vi è anche quello della qualità e soprattutto della quantità del materiale a disposizione<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Anni addietro Antonio Pertile vide l’enunciazione di termini e problemi inerenti alla suddivisione dei reati anche nelle legislazioni tardo-antiche e altomedievali: A. PERTILE, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell’Impero Romano alla Codificazione*, seconda edizione riveduta e corretta, vol. V (*Storia del diritto penale*), Torino, 1892, pp. 423-426.

<sup>2</sup> Sul significato dell’espressione usata, che poi riassume in sé il senso del rapporto fra i giuristi medievali e le fonti giustiniane (“laboratorio per costruirvi sopra in libertà, non secondo quanto pretendeva l’esegesi fedele dei testi, ma la realtà effettiva che li circondava”) ha scritto in maniera estremamente efficace PAOLO GROSSI, *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva “Introduzione allo studio del diritto romano” di Riccardo Orestano)*, in *QF*, XVII (1988), pp. 547-549.

<sup>3</sup> Sulla vocazione pratica e/o didattica dei primi testi della trattatistica penale, si veda G. MINNUCCI, *Diritto e processo penale*, p. 293; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, Roma, 1995, pp. 274-276.

<sup>4</sup> A. ERRERA, *Arbor actionum. Genere letterario e forma di classificazione delle azioni nella dottrina dei glossatori*, Bologna, 1995 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno. Studi e testi raccolti da F. Liotta, 1). Per l’uso più tardo delle *arbores* in ambito feudistico: M. MONTORZI, *Diritto feudale nel Basso Medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l’esegesi della glossa ordinaria ai Libri Feudorum*, Torino, 1991, pp. 17-19.

<sup>5</sup> La romanistica ha avuto modo di sottolineare che il dato quantitativamente minoritario delle sezioni dedi-

Tra i testi che assumono rilievo in quest'ottica, pur non potendo ignorare la *Summa Tubigenensis* e la *Summa Vindobonensis*, spicca il *Tractatus criminum*<sup>6</sup>, per via della collocazione dei materiali della *divisio criminum* in un omonimo capitoletto premesso alla trattazione di alcuni comportamenti illeciti. E così pure, volgendo lo sguardo alla canonistica, specifiche testimonianze possono essere rinvenute in alcuni *ordines iudicarij*<sup>7</sup> dello stesso periodo e nei primi interventi interpretativi effettuati sopra il *Decretum*.

La *Summa Tubigenensis*<sup>8</sup>, nel trattare del *crimen laesae maiestatis*, introduce il problema cogliendolo dal lato dell'esistenza di *crimina ordinaria* ed *extraordinaria* e ne propone i connotati, mettendo in luce che i primi sono quelli relativamente ai quali la "*accusatio certa lege ac certa pena [...] prodita est*". Qualche nota interessante è rinvenibile anche nello *Iuris civilis instrumentum* attribuito a Anselmo dall'Orto ed edito dallo Scialoja. Nel capitolo *de actionibus*<sup>10</sup>, l'autore si confronta con la validità di categorie che recupera dal Digesto (*crimina publica* e *crimina extraordinaria*) e tramanda un tema, ripreso alla lettera da D. 48.1.1, che ritroveremo nelle pagine seguenti quando si dovrà discutere dei criteri qualificanti i *crimina publica* rispetto ai *privata*: "*non ... omnia iudicia in quibus vertitur (i crimina, s'intende) publica sunt*", ma solo quelli che sono ricompresi nelle *leges publicorum iudiciorum*. L'autore, insomma, prende atto della realtà delle *leges* e fissa già con chiarezza, traendoli dalle stesse, i criteri distintivi del *crimen publicum*: appartenenza alle *leges publicorum iudiciorum* e attribuzione della facoltà di persecuzione a qualunque soggetto "*de populo*".

La *Summa Vindobonensis*<sup>11</sup>, invece, da una parte, non presenta i temi della *divisio criminum* in una sezione autonoma come fa il *Tractatus criminum*, dall'altra, certamente per via degli apparentamenti col *Tractatus* messi in luce di recente dal Minnucci, affronta gli stessi in maniera omologa a quest'ultimo, sia pure con qualche significativa differenza. Nel § XVIII (*de publicis iudiciis*) imposta il discorso dal lato dei giudizi e della molteplicità delle giurisdizioni e dei riti<sup>12</sup>, ignorando, però, poi, la tipologia dei reati "*privata et extraor-*

cate ai temi oggi riconducibili all'ambito penale rispetto al complesso della compilazione testimonia la vocazione "civilistica" della giurisprudenza romana (P. GAMBARINO, *La repressione criminale*, in *Storia del diritto romano*, a cura di A. SCHIAVONE, II ed., Torino, 2005, pp. 282-283 e p. 288; V. GIUFFRÉ, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli, 1998, pp. 172-179). Il dato problematico era già stato evidenziato da F. CALASSO (almeno in), *Diritto (le basi storiche delle partizioni)*, in *EdD*, vol. XII, p. 834.

<sup>6</sup> *Tractatus criminum saeculi XII editionem criticam congescit Giovanni Minnucci*, Roma, 1997 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno. Studi e testi raccolti da Filippo Liotta, 2), p. XXX.

<sup>7</sup> Su tale letteratura giuridica, dopo molti contributi che hanno prodotto censimenti, edizioni e riflessioni sulle singole opere e sul fenomeno in generale, si può ora partire dalle note di A. ERRERA, *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione*, in *Studi di Storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, 1999, pp. 100-103.

<sup>8</sup> *Rogeri Summa codicis* (a cura di J.B. PALMIERI), in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, a cura di A. Gaudenzi (*Scripta anecdota glossatorum*, I), Bologna, 1880, lib. VIII, § I, p. 161 (ed.), col. I e lib. VIII, § XXXIX, p. 171 (ed.). Su quanto e come quest'opera tratti della *divisio criminum* già G. MINNUCCI, *Accusatio e Divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in *MSCG*, XXX (2/2000), p. 300.

<sup>9</sup> *Rogeri Summa codicis*, lib. VIII, § VII, p. 163 (ed.).

<sup>10</sup> *Anselmi de Orto iuris civilis instrumentum* (a cura di V. SCIALOJA), in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, a cura di A. Gaudenzi (*Scripta anecdota glossatorum*, vol. II, Bologna, 1914), cap. I, p. 88 (ed.). Subito appresso, viene recuperata dal Digesto e dalle Istituzioni la suddivisione dei *publica iudicia*, in *capitalia* e *non capitalia*.

<sup>11</sup> Consultata in *Wernerii Summa Institutionum cum glossis Martini, Bulgari, Alberici aliorumve* (a cura di G.B. PALMIERI), in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, 1. Additiones (*Scripta Anecdota Glossatorum*), Bologna, 1914.

<sup>12</sup> *Summa vindobonensis*, § XVIII, n. 1, p. 203: "*iudicium aliud civile, aliud criminale, aliud publicum, aliud privatum...*".

dinaria”<sup>13</sup>. Mentre, infatti, il *Tractatus criminum*, distinguendo fra crimini ordinari e straordinari, annovera fra questi ultimi la gran parte di quelli contenuti negli ultimi titoli del libro XLVII del Digesto (“*crimen iniuriarum, concussionis, abigeatus, praevaricationis, interdum receptatorum furti, et effractionis, expilationis expilate haereditatis*”<sup>14</sup>), la *Summa Vindobonensis* pone come esempi di *crimina privata* quelli rientranti nei *privata et ordinaria* del *Tractatus criminum*<sup>15</sup>, mentre più semplicemente segnala i *privata et extraordinaria* previsti dal testo edito di recente dal Minnucci fra quelli per i quali si procede *extra ordinem*<sup>16</sup>. Si potrebbe, insomma, sostenere che la presenza delle categorie dà ordine all’*extra ordinem*. Tale questione, tra l’altro, non è priva di rilevanza, giacché avremo modo di vedere che questo progressivo “dare ordine”, passando prima per la rilevazione dell’*extra ordinem*, avrà in futuro un senso quanto ad acquisizione di spazio d’intervento nelle cose penali da parte dell’istituzione politica.

Infine, merita di esser segnalato quello che (almeno riguardo al problema della *divisio criminum*) è l’elemento più interessante ricavabile dalla *Summa Vindobonensis*. Pur con riferimento ancora ai pubblici giudizi, allontanandosi dalla semplice riproposizione del criterio dell’accusa, il testo viennese fornisce un inquadramento dei *publica iudicia* che pare orientato, come vedremo meglio nel prossimo capitolo, a individuare l’oggetto sul quale questi ultimi vertono<sup>17</sup>.

Come detto, è col *Tractatus criminum*<sup>18</sup> che la suddivisione dei comportamenti criminali acquisisce maggiore sostanza, perché ad essa è tributato rango tale da meritare una collocazione autonoma entro il discorso penalistico. In un capitoletto di apertura già analizzato da Giovanni Minnucci<sup>19</sup>, infatti, il diritto penale viene ordinato in delitti pubblici e privati. Anche se, come è già stato notato, l’anonimo estensore del *Tractatus* si rende conto, da una parte, che secondo la sapienza romanistica vi erano degli *iudicia* volti alla persecuzione di crimini che non erano né privati, né pubblici<sup>20</sup> e rispondevano ai profili dello *stellionato*<sup>21</sup>, dall’altra, che le tematiche e i problemi dell’istituto dell’accusa, ancora

<sup>13</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), p. XXXVI.

<sup>14</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), p. 16, ll. 72-74.

<sup>15</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), p. 16, ll. 70-71. Identico contenuto è reperibile nella *Summa Vindobonensis* (a cura di PALMIERI), p. 205, circa fin., n. 4.

<sup>16</sup> *Summa Vindobonensis* (a cura di J.B. PALMIERI), § XVIII, n. 2, p. 205 circa fin.

<sup>17</sup> *Summa Vindobonensis* (a cura di J.B. PALMIERI), § XVIII, n. 1, p. 203, col. I.

<sup>18</sup> Sull’opera, composta fra il 1162 e il 1164, destinata a una rilevante fortuna, determinata anche dalle stampe che se ne fecero nel ’500 sotto il nome di *Placentinus* e oggetto di un rinnovato dibattito seguito alla nuova edizione curata dal Minnucci, oltre ai già citati, si vedano: G. MINNUCCI, *Il “Tractatus criminum”. Sulla genesi di un’opera di diritto e procedura penale nell’età dei glossatori*, in ZSS, *Kanonistische Abteilung*, LXXXII (1996), pp. 52-81 (un quadro dei legami fra *Summa vindobonensis* e *Tractatus* in tema di classificazione dei reati alle pp. 60-63). L’ultimo capitolo della discussione, seguita alla nuova edizione curata dal Minnucci, con l’indicazione bibliografica dei precedenti episodi, in G. MINNUCCI, *Sull’edizione del Tractatus criminum*, in RSDI, LXXVIII (2005), pp. 233-270.

<sup>19</sup> G. MINNUCCI, *Diritto e processo*, pp. 311-322.

<sup>20</sup> Non conformi alla legge li chiamerà Matthes (*Commentarius ad Lib. XLVII et XLVIII Dig. De criminibus adiecta est brevis, et succincta iuris municipalis interpretatio, editio prima florentina in sex voluminibus distributa et adnotationibus aucta Thomae Nani Jurisconsulti in Ticinensi Archigymnasio iuris criminalis antecessoris*, vol. I, Firenze, 1824, *Prolegomena*, vol. I, cap. IV, n. 7, p. 63: “*vocatur etiam crimen non legitimum: quia nec legem, nec formulam, nec poenam certam habet*”), ma vedremo che ciò avverrà in un contesto politico-istituzionale e giuridico del tutto diverso.

<sup>21</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), p. 12, ll. 19-20: “*Quod nec publicis nec privatis iuditiis connumeratur*”.

al momento predominante, si adattavano con qualche difficoltà al quadro schematico proposto<sup>22</sup>. È anche per questo, probabilmente, che restano nel titolo primo (*De accusationibus*), si potrebbe dire, come aggettivi qualificativi e non come categorie divisorie, le qualifiche di *crimen notorio*<sup>23</sup> e di *crimen eccettuato*<sup>24</sup>. All'interno dei crimini pubblici e privati, poi, il *Tractatus* cala la suddivisione in *delicta ordinaria* e *delicta extraordinaria* e individua perciò sia delitti pubblici, sia delitti privati "ordinari" o "straordinari", in ragione della predeterminazione della pena e del procedimento<sup>25</sup>.

Il modello ben strutturato del *Tractatus criminum*, però, non è l'unico che oggi conserviamo e altri testi d'ambito canonistico, estranei alla realtà italiana, come la *Summa Parisiensis*, pur enucleando i medesimi dati, presentano anziché due categorie (*crimina publica* e *privata*), a loro volta suddivise nelle sottocategorie *publica ordinaria* e *extraordinaria* e *privata ordinaria* e *extraordinaria*, quattro gruppi separati<sup>26</sup>.

Anche nei vari *ordines iudicarij*, pur limitandoci a quelli editi nella raccolta di Linda Fowler-Magerl<sup>27</sup> e a pochi altri, si incontrano le medesime testimonianze. L'*Ordo Duo sunt iudicarij ordines (de duobus iudicarij ordinibus)*<sup>28</sup>, ad esempio, accenna nell'ottica processuale che contraddistingue questo tipo di letteratura giuridica, al *crimen publicum* (anche

<sup>22</sup> Problemi creavano e creeranno per molto tempo (cfr. G.P. MASSETTO, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, p. 64) l'adulterio – qualificato come *publicum* nella parte concernente la *divisio* dall'autore del *Tractatus [Tractatus criminum]* (a cura di G. MINNUCCI), tit. III, *ad legem iuliam de adulterio et stupro*, pp. 21 ss.), ma capace di prevedere l'accusa solo da parte del marito o dei parenti dello stesso e dell'adultera [*Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), pp. XC-XCI] – e i reati ricomprendibili nella *lex fabia de plagiariis*: G. MINNUCCI, *Diritto e processo*, p. 314. Si dice adulterio ma, naturalmente, in questa prima fase s'intendono le ipotesi ricadenti sotto i vari capi della *l. iulia de adulteriis coercendis*: BALDO DEGLI UBALDI, in *l. publica, § lex Iulia, Inst. De publicis iudiciis* (Inst. IV. 18.1), in *In quatuor Institutionum libros nunc postremo nonnullorum vetustissimorum codicum ope diligentium quam antea emendatae*, Venezia, 1586, n. 1, p. 52v., col. I. Indicazioni sulla qualificazione dell'adulterio come *crimen publicum* in E. CAPELATRO (*Decisionum novissimarum Sacri Regi Consilii Neapolitani ac supremi collateralis Consilij, liber secundus*, Napoli 1650, dec. CXXI, n. 7, p. 3); J. FAURE (*In quatuor Institutionum libros commentaria doctissimorum virorum adnotationibus illustrata*, Venezia, 1582, p.186, col. I, annot. al versic. *Item lex: «Lex iulia de adulterijs, in omnibus capitulis, est crimen publicum»*); T. GRAMATICO, *Decisiones quas ex causis potissimum per eum in Sacro Regio Neapolitano consilio relatis selegit*, Venezia, 1551, dec. XXXI, pp. 34-36. Quanto a bibliografia critica: L. GARLANTI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, pp. 55-56; A. ESPOSITO, *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianza dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secc. XIII-XVI)*, in *Trasgressioni. Seduzioni, concubinato adulterio, bigamia (XVI-XVII secolo)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, Bologna, 2004 (Annali ISIG. Quaderni, 64), pp. 21-42; A. MARCHISELLO, "Alieni Thori violatio": l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618), ivi, pp. 133-183; G. MINNUCCI, *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'inedito commentario ad legem iuliam de adulteriis*, Bologna, 2002 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno. Studi e testi raccolti da Filippo Liotta, 6).

<sup>23</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), p. 10, ll. 77-79: "Sunt crimina quae notoria appellantur...".

<sup>24</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), p. 10, ll. 80-85. Se ne tratta con riferimento al tema della prescrivibilità dell'azione.

<sup>25</sup> Dei reati appartenenti a queste categorie, il capitoletto fornisce un catalogo dettagliato, orientandosi in parte sulle *legis actiones* romanistiche e, in parte, elencando specifici *crimina* [*Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), pp. 11-16, tit. II, nn. 1-74]. Rilevante spazio viene dato, infine, a quello che alcuni giuristi successivi tenderanno a valutare (venute meno le altre differenze) come l'unico residuale motivo di distinzione fra i delitti privati e quelli pubblici: l'irrogazione dell'infamia [*Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), pp. 16-20, tit. II: *De divisione criminum*, nn. 75-124].

<sup>26</sup> T.P. MC LAUGHLIN (a cura di), *The Summa Parisiensis on the Decretum gratiani*, Toronto, 1952, p. 101.

<sup>27</sup> L. FOWLER-MAGERL, *Ordo iudiciorum vel ordo iudicarij. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt a. M., 1984 (*Ius Commune Sonderhefte*, 19).

<sup>28</sup> L. FOWLER-MAGERL, *Ordo iudiciorum vel ordo iudicarij*, p. 255.

se nel senso di commesso in pubblico) e tratta diffusamente del rito concernente i *crimina manifesta*, contrapponendoli agli *occulta*. Più interessanti per le nostre cose, però, appaiono l’*Ordo Iudicandi formam* e l’*Ordo Videndum est, quid sit ordo*<sup>29</sup>. Il primo, perché, posta la distinzione dei giudizi in ecclesiastici e civili<sup>30</sup>, chiarisce con precisione quali siano i *crimina notoria* e i *crimina manifesta*, contrapposti agli occulti<sup>31</sup>. Il secondo, perché ci mostra un articolato più sistematico (“...*delictorum autem quaedam sunt...*”). Infine, maggiormente “romanistici” sono l’*Ordo* di Tancredi (1214-1216)<sup>32</sup> e l’*Ordo Hactenus magister* edito dalla Fowler-Magerl<sup>33</sup>. In quest’ultimo, compaiono tutte le suddivisioni ricavabili con immediatezza dalle fonti romanistiche<sup>34</sup>, l’idea di un “*crimen notorium*” e, si noti, “*non notorium*”; o meglio, per quel che ci riguarda, non semplicemente occulto oppure manifesto.

Identiche conferme di letture indirizzate anche a fare ordine, sempre in ambito canonistico<sup>35</sup>, si rinvengono nelle principali *Summae* al *Decretum*. Stefano Tornacense (oltre a trattare del *crimen manifestum*<sup>36</sup>) pone la questione della duplicità dei giudizi (ecclesiastici e civili<sup>37</sup>), ma con la precisazione della esistenza di crimini civili ed ecclesiastici che si perseguono negli stessi. Sul tema della duplice giurisdizione, potenzialmente capace poi nel tempo di produrre una duplice, e poi triplice, categoria di reati, s’incardina anche un altro passo del Tornacense, che mette in parallelo l’azione criminale ecclesiastica e il delitto ecclesiastico e l’azione secolare e il *crimen* “forense”, per poi proiettarli sulle rispettive tipologie di pene: dispensa dagli ordini e pena *corporis*<sup>38</sup>. Detto questo, il Tornacense dimostra quanto la materia fosse in evoluzione e come la netta suddivisione fra *crimen* ecclesiastico

<sup>29</sup> L. FOWLER-MAGERL, *ivi*, pp. 295-296.

<sup>30</sup> L. FOWLER-MAGERL, *ivi*, p. 275.

<sup>31</sup> L. FOWLER-MAGERL, *ivi*, p. 281.

<sup>32</sup> TANCREDI DA BOLOGNA, *Ordines iudicarii*, in PILLIUS, TANCREDUS, GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, a cura di F. CH. BERGMANN, Göttingen, 1842 (rist. an., Aalen, 1965), parte II, tit. VII, § 6, p. 158: “*sequitur videre, quis potest accusare. Ad quod sciendum est, quod criminum quaedam sunt privata [...] quaedam verò sunt publica [...]*”. Nel proporre un criterio discreto, si forniscono anche alcuni esempi senza sorprese (furto, *iniuriae*, abigeato fra i privati e adulterio, omicidio e lesa maestà fra i delitti pubblici). Poi, dentro la precisazione in merito alla capacità accusatoria degli “*infami*”, si specifica quali siano i *crimina excepta*, che ammettono l’accusa anche da parte dell’«*infame*».

<sup>33</sup> L. FOWLER-MAGERL, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius*, pp. 290-293.

<sup>34</sup> L. FOWLER-MAGERL, *ivi*, p. 291. Fra i delitti privati si annoverano l’*iniuria*, la *concusio*, il *plagio* “*et huiusmodi*”. Si noti, infine, che i *crimina ordinaria* e quelli *extraordinaria*, in questo caso, sono distinti solo *ratione poenae*.

<sup>35</sup> Sugli aspetti penalistici del diritto canonico e della scienza canonistica dalle origini al *Liber Extra*, si veda ora L. KÉRY, *Gottesfurcht und irdische Strafe. Der Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechts zur Entstehung des öffentlichen Strafrecht*, Köln-Weimar-Wien, 2006 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen, 10).

<sup>36</sup> ÉTIENNE DE TOURNAI (STEPHAN VON DOORNICK), *Die Summa über das Decretum Gratiani*, a cura di J.F. VON SCHULTE, Giessen, 1891 (rist. an. Aalen, 1965), pp. 158, 197.

<sup>37</sup> ÉTIENNE DE TOURNAI, *Die Summa*, p. 178: “*Ecclesiastica negotia dicuntur, quae tantum sunt clericorum, vel quorum cognitio et iudicium tantum spectat ad ecclesiasticum iudicem; saecularia quae laicorum, vel de quibus cognoscit saecularis iudex*”.

<sup>38</sup> ÉTIENNE DE TOURNAI, *Die Summa*, p. 121; ID., *Die Summa*, pp. 211-212. A tali elementi si aggiunge un paragone in tema di gravità dei reati fra *ius civile* e ambito canonistico, rappresentato dall’indicazione dei crimini più gravi nei due mondi: la simonia secondo il diritto canonico e la lesa maestà per quanto riguarda l’ambito non ecclesiastico.

e *crimen* secolare avesse bisogno di momenti di coordinamento derivanti dal corretto uso del potere sanzionatorio. Tali esigenze, tuttavia, non conducono ancora all'enucleazione dell'idea e della categoria dei delitti *mixti fori*, poiché il testo del Tornacense (ed anche gli altri del periodo) presentano una rigida bipartizione senza aree di confine o comuni.

Anche Rufino da Bologna<sup>39</sup>, non dimenticando il contributo della *Summa* di Paucapalea<sup>40</sup>, presta particolare attenzione alla giurisdizione civile ed ecclesiastica e alla natura *manifesta, occulta* e *notoria* dei *crimina*<sup>41</sup>. La *summa* dedicata alla *quaestio* I della *causa* XI fornisce, infatti, un quadro preciso ed esaustivo delle giurisdizioni ("*causarum alia est ecclesiastica, alia est forensis*"<sup>42</sup>) e delle loro partizioni interne: le cause ecclesiastiche si suddividono in criminali (nelle quali si perseguono i crimini ecclesiastici), spirituali<sup>43</sup> e "*pecuniaria vel patrimonialis*"<sup>44</sup>, mentre quelle "forensi" si apprezzano nei due profili civilistici e penalistici ("*forensis bifario dividitur: alia est civilis, alia criminalis*"). Infine, dopo aver coordinato il piano processuale col versante sostanziale («*forensis criminalis, ubi crimen forense intenditur*»), Rufino chiarisce le problematiche di attribuzione giurisdizionale relativamente alle pene irrogabili e in particolare a quelle che comportano effusione di sangue<sup>45</sup>.

Vedremo nelle pagine che seguiranno che alcune glosse al *Decretum* e al *Liber extra* continueranno per lungo tempo a fungere da caposaldo del discorso dei canonisti e dei civilisti sulla pubblicità dei crimini e sulla loro gravità. Qui mette conto segnalare che anche i primi civilisti, "leggendo" determinate parti della compilazione giustiniana, contribuirono a tramandare materiale che, successivamente, sarà usato per ulteriori speculazioni. Già Azzone nelle sue letture sul Codice, pur non affrontando le problematiche degli *iudicia/crimina publica* e *privata*, ci testimonia la consapevolezza del problema della *levitas* e della *gravitas* dei reati, proponendo il più tradizionale criterio qualificante la *gravitas* individuato nella quantità della pena<sup>46</sup>. Dello stesso autore merita, poi, notare la precisazione riguardante la necessità o meno del rispetto dell'*ordo* (del libello accusatorio e della

<sup>39</sup> RUFINUS VON BOLOGNA (MAGISTER RUFINUS), *Summa decretorum*, a cura di H. SINGER, Paderborn, 1902 (rist. an. Aalen, 1963).

<sup>40</sup> PAUCAPALEA [*Summa über das Decretum gratiani* a cura di J.F. v. SCHULTE, Giessen 1890 (rist. an. Aalen, 1965), p. 58] tratta dei crimini manifesti, notori e occulti e, successivamente, della controversia avente natura capitale, individuandola in presenza di specifiche sanzioni (*deportatio in insulam* e *capitis deminutio*).

<sup>41</sup> RUFINUS VON BOLOGNA, *Summa Decretorum*, pp. 311, 314-315.

<sup>42</sup> RUFINUS VON BOLOGNA, *ivi*, pp. 306-307.

<sup>43</sup> RUFINUS VON BOLOGNA, *ivi*, p. 307: «*ubi agitur de spiritualibus rebus ecclesiae vel sacramentis vel ecclesiasticarum personarum officiis, ut de decimis, de oblationibus, de matrimoniis, de excommunicationibus et similibus*».

<sup>44</sup> RUFINUS VON BOLOGNA, *ivi*, p. 307: «*in qua agitur de secularibus et temporalibus rebus ecclesiarum, ut de prediis, iumentis et similibus*».

<sup>45</sup> RUFINUS VON BOLOGNA, *ivi*, p. 307: «*... est autem crimen forense illud, cuius examinatio et condemnatio ad secularem iudicem pertinet, ut crimen laesae maiestatis et incendiorum et alia, quorum exempla sunt infinita [...] Itaque in criminali ecclesiastica causa et clericus et laicus a clerico vel a laico convenienter pulsari potest, sed non nisi apud ecclesiasticum iudicem [...]*».

<sup>46</sup> AZZONE, in *l. reos capitalium, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9. 2. 3), *Ad singulas leges XII librorum Codicis Iustinianei, commentarius et magnus apparatus nunquam antea in lucem editus*, Parigi, 1577 (rist. an. Torino 1966 - *Corpus glossatorum juris civilis*, III, a cura dell'Istituto di Storia del diritto dell'Università di Torino sotto la direzione di M.E. VIORA), p. 682. Un'altra segnalazione concernente Azzone si trova in G.P. MASSETTO, *I reati*, p. 65. Per i vari criteri proposti dalla scienza giuridica in ordine alla maggiore o minore gravità dei reati si veda il capitolo III.

*inscriptio* in particolare) nel caso di *crimen grave*<sup>47</sup> e di *crimen notorium*. Si tratta, effettivamente, di regole operative per specifici illeciti, che, tuttavia, nel momento stesso in cui si affastellano intorno alle qualificazioni aggettive, contribuiscono alla costruzione di schemi mentali preordinati alla posizione delle categorie vere e proprie. In questo senso possono esser lette le testimonianze di riflessione offerte da Odofredo nella “lettura” sopra il *Digestum novum* o quelle rinvenibili nella *Summa Institutionum* di Piacentino<sup>48</sup>. Nel caso di Odofredo, oltre a richiamare (per via della rispondenza rinvenuta nelle Pandette) l’idea del *crimen capitale* e dei suoi riflessi di natura privatistica in ordine alla capacità contrattuale e a quella di disporre per donazione<sup>49</sup>, il glossatore bolognese tratta sia dei delitti privati<sup>50</sup>, sia di quelli pubblici<sup>51</sup>. Infine, si segnala per la proposta di un altro criterio (rispetto a quello di Azzone) capace di dirimere la questione della gravità dei reati<sup>52</sup>.

Piacentino, invece, indicando in dettaglio i relativi casi<sup>53</sup>, ha occasione di sottolineare che per i *crimina publica* è riconosciuta la possibilità della punibilità “*per leges etiam extraordinarias*” e di mostrarci il non ancora avvenuto sopravvento dei *crimina publica* sui *privata*, nel momento in cui apre il discorso (seguendo lo sviluppo dei *libri terribiles*) con i secondi anziché con i primi<sup>54</sup>. Indicazioni in linea con le precedenti, infine, si traggono anche dalla *Summula de reorum exceptionibus precibus et instantia* di Pillio edita da Hans Hoehne<sup>55</sup>. Il testo, infatti, ci dimostra come l’autore maneggi i luoghi tipici delle riflessioni sui delitti lievi e gravi<sup>56</sup> e faccia suoi concetti come l’ineludibile duplicità della giurisdizione civile e ecclesiastica<sup>57</sup>. Maggiore perizia tecnica, infine, è possibile cogliere, a parte

<sup>47</sup> AZZONE, in *l. ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9. 2. 7), *Ad singulas leges XII librorum codicis iustinianei commentarius et magnum apparatus nunquam antea in lucem editus*, Parigi, 1577, p. 683.

<sup>48</sup> PIACENTINO, *Summa Institutionum, Liber quartum institutionum*, p. 77 (rist. an. Torino, 1973 - *Corpus glossatorum juris civilis* a cura dell’Istituto di Storia del diritto dell’Università di Torino sotto la direzione di M.E. VIORA).

<sup>49</sup> ODOFREDO DENARI, in *l. post contractum, ff. de donationibus* (D. 39.5.15), *Lectura super Digesto novo*, Lione, 1552 (rist. an. Bologna, 1968 - *Opera iuridica rariora*, IV), p. 33, n. 3.

<sup>50</sup> ODOFREDO DENARI, *super rubr. De privatis delictis, ff. de privatis delictis* (D. 47.1.1), *Lectura super Digesto novo*, n. 1, p. 165.

<sup>51</sup> Dalla pagina di Odofredo [in *rubr. De publicis iudicijs, ff. De publicis iudicijs* (D. 48.1), *Lectura super Digesto novo*, p. 171v, col. 2, n. 1] ci pervengono anche il predominio (Odofredo muore nel 1265) delle procedure accusatorie («*et ista publica iudicia habent moveri principaliter per modum accusationis*») e una serie di riflessioni concernenti la natura di pubblico giudizio/*crimen* della *lex Cornelia de falsis* e soprattutto dei crimini che fanno riferimento a due *leges* delle quali egli non trova riscontro (“*de quibus non sit mentio*”) nella *l. non omnia* che sta commentando: la *flavia de plagiaris* (G. ROTONDI, *Leges publicae populi romani*, Milano, 1912, pp. 258-259) e la *visceglia (visellia) de libertinis* (G. ROTONDI, *Leges publicae*, pp. 464-465): ODOFREDO DENARI, in *l. non omnia, ff. de publicis iudicijs* (D.48.1.1), *Lectura super Digesto novo*, p. 171v, col. 2, n. 1.

<sup>52</sup> ODOFREDO DENARI, in *l. velle non creditur, ff. de regulis iuris* (D. 50. 17.4), in *Lectura super Digesto novo*, p. 185, col. II, n. 2. In questo passo Odofredo tratta del criterio concernente la gravità dei crimini facente riferimento alla presenza del dolo.

<sup>53</sup> PIACENTINO, *Summa Institutionum*, p. 77, ll. 25-29.

<sup>54</sup> PIACENTINO, *ivi*, p. 77, ll. 16-20: “...*crimina alias privata, ut furtum, alia extraordinaria ut stellionatus, alias publica ut homicidium*”. Si noti che Piacentino parla già (o, pensando a D. 47.12.2 e D. 47.20, ancora) dello stellionato come *crimen* “straordinario” e non semplicemente come *crimen* “né pubblico, né privato” alla maniera del *Tractatus criminum*.

<sup>55</sup> H. HOEHNE, *Pillii Medicinensis Summula de reorum exceptionibus precibus et instantia*, in *Ius commune*, IX (1980), pp. 139-209.

<sup>56</sup> H. HOEHNE, *ivi*, n. 76, p. 174.

<sup>57</sup> H. HOEHNE, *ivi*, nn. 70-73, p. 174.

le indicazioni ricavabili dall'apparato della *magna glossa accursiana*<sup>58</sup> e dalla *margarita* del Galeotti<sup>59</sup>, nello *Speculum iudiciale* di Guillaume Durand<sup>60</sup>. In questa opera, dopo l'impostazione delle quattro categorie generali (*crimina publica, privata*<sup>61</sup>, *ordinaria* e *extraordinaria*)<sup>62</sup> riproposte in forma quasi paradigmatica<sup>63</sup>, si nota il recupero con efficacia sostanziale, di una categoria suddivisoria già conosciuta quanto a tipologie di *iudicia*: «*crimina sunt capitalia [...] alia non capitalia*»<sup>64</sup>. Nel Digesto (D. 48. 1. 2) e nelle Istituzioni

<sup>58</sup> Al solo fine esemplificativo, si tenga conto della glossa *repetundarum* [gl. *Repetundarum*, in ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1.1)] dove si attesta l'esistenza (o meglio il recupero) di *crimina publica et ordinaria* e *publica et extraordinaria* entro le *leges* romanistiche elencate nel testo. Nella stessa direzione s'incammina la glossa *annona* [gl. *Annona*, in ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1)] che tratta della qualifica di pubblico giudizio della *lex flavia de plagiariis* (discussione che non sarà dimenticata secoli dopo: Joachim Mynsinger [1514-1588], *In quatuor libros, institutionum iuris civilis, scholia*, Venezia, 1618, lib. IV, tit. XVIII, p. 659, § *est et inter publica*, n. 1: «*crimen plagij quod lex flavia coercuit, quodque inter publica iudicia referendum est, ut cunq[ue] in pandectis inter titulos publicorum iudiciorum sit omissum*»). Altre glosse, poi, come di norma legate filologicamente al testo, trattano di quali siano le pene capitali [es. gl. *publicorum*, in ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.2)]. Ancora. Nelle Istituzioni il *Casus* relativo all'avvio del diciottesimo titolo del libro quarto [F. ACCURSIO, *Casus gl. ad l. publica iudicia*, Inst. De publicis iudiciis (Inst. 4. 18. 1)] riprende il tema degli *iudicia publica* e *crimina publica* e fissa l'idea che l'*accusatio* dovesse esser limitata alle sole persone abili ad esercitarla e, successivamente, riferisce della divisione dei reati in *capitalia* e *non capitalia*. Nella glossa *plerumque* [gl. *Plerumque*, in Inst. De publicis iudiciis (Inst. 4. 18., 7)], poi, si trova la specifica di casi, come il parto "suppositus" e l'adulterio, nei quali la *publica accusatio* spetta in primo luogo a specifici soggetti: "primo defertur certis personis". Infine, relativamente ai *crimina ecclesiastica* e *saecularia*, si segnala la gl. *sed in iuris crimine*, in *Auth. Clericus quoque, post legem Omnes. C. de episcopis, et clericis, l. omnes* [C. 1. 3. 32 (33)].

<sup>59</sup> A. GALEOTTI, *Tractatus sive aurea margarita, seu quaestionum summula*, cap. XXXI, n. 38, p. 170 (consultata in JOAO DE DEUS, *Clarissimum utriusque censurae doctorum [...] libri qui vocatur doctrina advocatorum, partium, et assessorum, in quo continentur, omnia fere quae spectant ad forum iudiciale domini alberti Galleotti parmensis tractatus, sive aurea margarita, seu quaestionum summula, in qua omnes pene quaestiones in foro frequentatae proponuntur, et magistraliter declarantur. Summo studio ad diligentia domini Brunone a sole iuris utriusque doctor veneti*, Venezia, 1567). Vi si accenna, in un panorama complesso in cui si rinvencono riferimenti anche alle "leges langobardorum", alla gravità dei reati come orientata dalla pena comminata ("dicitur grave scelus de quo patitur ultimum supplicium [...] vel si membrum amittat"). Sul genere letterario *margarita* e la sua rilevanza nella scienza giuridica medievale, si veda ora M. MONTORZI, *Processi di "standardizzazione" testuale: Margarite, gemmae, tabulae: un primo approccio di studio*, ora in *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo: saggi e documenti*, Padova, 2005, pp. 51-69.

<sup>60</sup> Come si sa la prima "pubblicazione" dell'opera si attesta nei primi anni del settimo decennio del Duecento e la seconda, aggiornata, fra la fine degli anni ottanta e l'inizio dei novanta dello stesso secolo (J. GAUDEMET, *Guillame Durand*, in DBI, vol. XLII, p. 85; F. ROUMY, *Durand Guillaume*, in DHJF, pp. 290-292).

<sup>61</sup> G. DURAND, *Speculi clarissimi viri Guilielmi Durandi*, Lione, 1547, lib. IV, partic. IV, n. 6, p. 181: «*Alia vero crimina sunt privata: ut furtum, iniuria, et his similia*»; G. DURAND, *ivi*, lib. III, partic. I, n. 3, p. 4 (dove fra i *privata* annovera, oltre al furto e al *crimen iniuriarum*, anche l'*abigeatus* "et huiusmodi").

<sup>62</sup> E anche dopo la proposizione del canone sul quale dovremo insistere più avanti secondo il quale «*Reipublicae utile est, ne maleficia remanent impunita*»: G. DURAND, *Speculum iudiciale*, lib. III, partic. I, n. 1, p. 4.

<sup>63</sup> G. DURAND, *Speculum Iudiciale*, lib. III, partic. I, p. 4, n. 1: «... *Publica et ordinaria sunt, ut crimen laesae majestatis, haeresis, simoniae, adulterii, homicidii, falsi et huiusmodi. Publica vero et extraordinaria sunt: ut in lex iulia repetundarum et in lex iulia de plagiariis, et huiusmodi*»; G. DURAND, *ivi*, lib. III, partic. I, p. 4, n. 2: «*Circa hoc ... notandum est, quod crimina alia sunt publica, alia privata. Item publica, alia sunt publica et ordinaria, alia publica et extraordinaria*»; G. DURAND, *ivi*, lib. IV, partic. III, n. 6, p. 181: «*scias ergo, quod quaedam sunt publica et extraordinaria*»; G. DURAND, *ivi*, n. 5: «*sunt et alia crimina quae publica et extraordinaria sunt ut crimen laesae majestatis [...] haeresis, simonia, homicidium, et adulterium, et similia*»; G. DURAND, *ivi*, lib. IV, partic. IV, n. 6, p. 181: «*Ordinaria [...] quia certa poena in eis statuitur; ideo vero extraordinaria quia non est certa poena statuta sed arbitrio imponitur iudicantis*».

<sup>64</sup> G. DURAND, *Speculum Iudiciale*, lib. III, part. I, n. 3, p. 4.



(Inst. 4. 18. 1), infatti, si trovava la suddivisione dei giudizi pubblici in capitali e non capitali e un accenno (non alla suddivisione ma) alla qualificazione aggettiva si scopre anche in un passo del *Tractatus criminum*<sup>65</sup>. Dalle pagine del Durand, però, pare di capire che ai *crimina capitalia* è attribuito un ruolo sganciato dall'alveo dei *crimina publica*; ruolo non riconosciuto loro (conformemente al dettato del Digesto) dal *Tractatus criminum*. Vedremo che anche l'idea della pertinenza dei *crimina capitalia* ai soli *crimina publica* sarà revocata in dubbio quando per via dell'acquisizione di rilevanza pubblica di quelli che tradizionalmente erano *crimina privata* (come ad esempio i vari profili di furto) se ne stimerà legittima la punizione con pene capitali. Ora, occorre precisare che la definizione della *poena sanguinis* offerta dal Durand è piuttosto stringata se non riduttiva rispetto al dettato del Digesto e delle Istituzioni. Durand, però, in questo punto non ha interesse a specificare i contenuti, ma solo ad impostare e utilizzare una già esistente tecnica di premessa ordinatoria, che gli serve ai fini di un discorso più complesso relativo alle tipologie di pene rinvenibili nei testi canonistici e alla impossibilità di comminare pene corporali (*sanguinis*) in quell'ordinamento. L'assenza di legame glossatorio col *textus*, non impedisce al giurista di dimostrare come proprie e usare in un contesto introduttivo di impianto argomentativo certe categorie divisorie. La natura pratica dello *Speculum*, anzi, non solo non riesce a nascondere l'avvenuta maturazione di categorie ermeneutiche che marciano l'approccio del giurista e segnano il modo di essere delle cose penali, ma ne sottolinea anche l'utilità.

## 2. "Diritto penale in trasformazione"

Non solo per come sono state lette, però, quelle che abbiamo visto fino ad ora sono state solo operazioni tecniche. Scollinata la metà del XIII secolo, le cose penali si avviano verso un cambiamento radicale e, dal canto nostro, le testimonianze del recupero e del riutilizzo degli elementi suddivisori si rafforzano entro ragionamenti più complessi.

Indicazioni di questo mutamento in atto, al quale il giurista sceglie di far fronte anche con lo strumentario della *divisio criminum*, sono ricavabili dal *Tractatus* che oggi è ormai attribuito pacificamente a Bonifacio Antelmi<sup>66</sup>, che è governato dal rispetto dello sviluppo dei *libri terribiles* e, per questo, senza dimenticare i vari accenni ai *crimina excepta*<sup>67</sup>,

<sup>65</sup> G. MINNUCCI (a cura di), *Tractatus criminum saeculi XII*, tit. I, p. 8, ll. 56-58.

<sup>66</sup> L'ho consultato nell'edizione annessa al *De Maleficiis* di Gambiglioni edita a Lione nel 1551, posseduta dal Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, Sezione di Storia del Diritto Medievale e Moderno dell'Università di Milano [G. SAPORI, *Antichi testi giuridici (secoli XV-XVIII) dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano*, con Introduzione di Giulio Vismara, Milano, 1977 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 7), vol. I, n. 1312, p. 273]: *Bonifacij de Vitalinis Mantuano iuri utriusque doctoris clarissimi Tractatus super maleficijs, cum additionibus antea positis, nec non cum apostillis domini Hieronymi Chuchalon Hispani [...]*, in *Angelus Aretinus de maleficiis. Angeli Aretini de inquirendis animadvertendisque criminibus opus non minus utile quam necessarius omnibus, maxime ijs, qui in hominum emendationem constituti sunt. Cui contractus nonnulli tum Alberti de Gandino, tum Bonifacij de Vitalinjs, una cum apostillis Augustini Ariminensis et Hieronymi Chuchalon ut apendiceo subiecinus*, Lione, 1551. Sull'Antelmi e su quest'opera: D. MAFFEI, *Profilo di Bonifacio Ammannati giurista e cardinale*, in *Genèse et débuts du grand schisme d'Occident*. Atti del convegno tenutosi ad Avignone, 25-28 Settembre 1978 a cura di J. FAVIER, Parigi, 1980, pp. 240-241 e note relative; ID., *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento*, Frankfurt a.M., 1979 (Ius commune Sonderhefte, 10), p. 2.

<sup>67</sup> B. ANTELMi, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *de his qui accusare non possunt*, n. 3, p. 225v, col. I, circa fin.

*notoria*<sup>68</sup> e alla differente spendibilità del procuratore nei procedimenti riguardanti i crimini pubblici e privati<sup>69</sup>, propone l'esposizione della materia suddivisa in giudizi pubblici<sup>70</sup>, delitti privati<sup>71</sup> e crimini *extraordinarijs*<sup>72</sup>.

La suddivisione in queste tre parti, specie per il tramite di rubriche a connotazione introduttiva premesse alle prime due, dota il testo di maggior ordine che, diversamente, il susseguirsi delle rubriche dell'edizione a stampa consultata non trasmetterebbe<sup>73</sup>. Nella rubrica dedicata ai giudizi/delitti pubblici si ripropone, conformemente alla tradizione, il criterio distintivo orientato dalla facoltà di accusa, oltre ad una serie di esempi ricorrenti nella dottrina. L'impianto di Antelmi sembra così dotato di un'armonia che riposa nelle maglie dell'ancora predominante modello accusatorio ed è retto da una "regularitas" della natura privata dei crimini che deriva dalla non inclusione degli stessi in D. 48.1.174. Questi ultimi, infatti, secondo Antelmi, possono dirsi tali se non sono contemplati nel luogo appena citato delle fonti e sulla base della presenza di un interesse del privato ad azionare gli strumenti di tutela<sup>75</sup>.

Eppure, se si osserva bene il testo, si nota che l'autore ha ben presente, da una parte, che i crimini pubblici "*maiora sunt quam privatis delictis*"<sup>76</sup>, dall'altra, che c'è un punto di attrito all'accostamento tra la valutazione di attribuzione all'istituzione pubblica e la qualifica di pertinenza privata. Inoltre, ad Antelmi non giova più di tanto la similitudine che

<sup>68</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De notorijs criminibus cum forma accusationis et probationis filiationis et consanguineis*: pp. 242 ss.

<sup>69</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De procuratore defensore excusato, quando admittatur in criminalibus*, n. 16, p. 227 e n. 26, p. 227v.

<sup>70</sup> Ai quali è dedicata l'omonima rubrica (pp. 229-241v.) del secondo libro nell'edizione sopra rammentata e tutte le seguenti, ognuna per reato (*ad legem iuliam maiestatis, de adulterio, incestu et sodomia, de homicidio, et qui dicantur homicidae, de insultu percussione, defensione et qui excusantur a delicto, de parricidijs et eorum poenis, ad legem iuliam peculatus, de falsis, de poena falsantis monetam, de poena falsantis mensuras et pondera, de poena mutantis sibi nomen, de poena adscribentis sibi aliquid in testamento vel aliter, ad legem iuliam de vi privata, ad legem iuliam de vi publica, ad legem iuliam de ambitu, ad legem iuliam repetundarum*). Salta all'occhio che non vi è molta diffomità con il novero dei reati contemplati nel *Tractatus criminum*, ma anche che i titoli di alcune rubriche sembrano presi direttamente dalla letteratura statutaria (es. «*de poena falsantis monetam*»).

<sup>71</sup> Esposti e investigati allo stesso modo dei pubblici, dopo una rubrica introduttiva in avvio del terzo libro (p. 241v.) e una serie di questioni attinenti al processo (indizi, tortura, forma dell'atto introduttivo, ecc...), in una serie di rubriche riguardanti specifiche figure (pp. 270-277): *de furibus, latronibus et robatoribus, de raptoribus, de receptatoribus furum et aliorum malefactorum, de furtis adversos nautas; vi bonorum raptorum, si quid raptum est occasione incendij, ruinae, vel naufragij; de incendiarijs; de iniurijs; de damno dato; de abigeis; de crimine concussionis; de famosis libellis; de residuis*.

<sup>72</sup> Secondo le rubriche del testo (pp. 277-280): *de termino moto; de arboribus furtive caesis; de ludo azardi et alearum; de aggeribus Nilij vel alterius fluminis non rumpendis; de carceribus privatis vel fractis, et custodibus earum; de poena desistentis ab accusatione et qui puniantur poena turpiliani, de collusione*.

<sup>73</sup> Per inciso, l'Antelmi recupera anche la distinzione dei crimini in *capitalia* e non *capitalia* (B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De publicis iudicijs*, p. 229, n. 2): "... *et dicuntur capitalia pro quibus imponitur poena mortis aut exilij perpetui*". Se, invece, l'allontanamento dalla patria è solo a tempo, non ci si trova di fronte ad un esilio, bensì ad una «*relegatio*» e, allora, il *crimen* non è capitale. Ancora, in maniera per molti versi coincidente col testo giustiniano, sono non capitali quei crimini per i quali è prevista una pena pecuniaria, oppure una qualsiasi altra pena corporale purché di modica entità.

<sup>74</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De publicis iudicijs*, p. 229, n. 2: "*Alia vero omnia regulariter dicuntur privata*".

<sup>75</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De publicis iudicijs*, p. 229, n. 2, col. I, circa fin.).

<sup>76</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, lib. III, in rub. *De privatis delictis*, n. 1, p. 241v., col. I. Sul tema, tra l'altro, Antelmi cita sia il Digesto, sia il *liber extra* (n. 3, p. 229, col. II).

da un punto di vista squisitamente tecnico egli propone fra crimini e contratti. Nel testo di Antelmi si afferma che possono ritenersi crimini privati tutti quelli che non sono pubblici, così come devono ritenersi contratti *stricti iuris*, tutti quelli che "non connumerantur inter bonae fidei"<sup>77</sup>. L'introduzione di una similitudine siffatta tra il settore penalistico (povero di concetti) e quello privatistico (che ne era invece più prodigo) gli consente maggiore rigosità sistematica. Tuttavia, egli in altro luogo del testo, recuperando verosimilmente adagi di marca canonistica, aveva puntualizzato che i modi di procedere in *criminalibus* erano ormai molteplici<sup>78</sup>. Inoltre, nel *Tractatus antelmiano* s'incontra una prima testimonianza dell'angustia della *l. I ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.1) quale contenitore dei *crimina publica*. Ammessa in questo modo la possibilità di superare i confini del testo giustiniano, il canone generale della natura privata dei *crimina*, sorretto dal paragone fatto con la disciplina dei contratti, finisce per essere ridimensionato. Quando Antelmi, sulla scorta verosimilmente di opinioni che abbiamo già visto esprimere da Odofredo, avverte il lettore che vi sono casi nelle fonti che pur non compresi nella legge appena citata ammettono l'accusa e la denuncia<sup>79</sup> di chiunque (facendo gli esempi, con l'associazione dei relativi luoghi civilistici e canonistici, delle simonia<sup>80</sup>, del sacrilegio<sup>81</sup> e dell'eresia<sup>82</sup>) apre nella sostanza, per effetto delle altre forme di conduzione del processo, la porta alla campagna di conquista del "pubblico". Per Antelmi, in definitiva, l'idea dell'accusa assolve ad un ruolo ancora determinante e sostiene l'impostazione tradizionale ricavabile dalle fonti, ma nel muro appaiono evidenti breccie di non poco conto.

Le cose penali (e, in specifico, quelle attinenti alla *divisio criminum*) si mostrano, invece, ben incamminate al di là dell'impianto tradizionale se si osserva quanto Alberto Gandino<sup>83</sup>

<sup>77</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De privatis delictis*, n. 1, circa fin., p. 241. Su questi profili contrattuali romanistici si veda: G. PUGLIESE (con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca), *Istituzioni di diritto romano*, seconda edizione, Torino, 1990, pp. 303-306.

<sup>78</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *Quot modis super maleficis procedatur*, p. 256: *denunciatio, accusatio, inquisitione, exceptio, et extraordinarijs, ac in notorijs*.

<sup>79</sup> B. ANTELMI, *Tractatus super maleficijs*, in rubr. *De privatis delictis*, n. 2, p. 241, col. II.

<sup>80</sup> La gravità della simonia fece sì che non sorgessero mai problemi circa la sua natura di *publicum crimen*. Circa due secoli dopo Antelmi, Bertachini nel suo repertorio la annovera fra i delitti pubblici: G. BERTACHINI (ca. 1448-1497), *Repertorium Domni Ioannis Bertachini Firmani, iuris utriusque doctoris*, Venezia, 1570, *pars I*, p. 531v, col. II. La simonia del resto era già attestata da Alberico da Rosciate [*Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, Venezia, 1573 (rist. an. Torino, 1971), p. 152, § VI e VII] fra i *crimina enormia* di cui dovremo trattare più avanti e quasi due secoli dopo sarà considerata oltre che *crimen* atrocissimo anche *exceptum et enormissimum*: I. MARSILI, *Consilia. In quibus omnia fere continentur quae ad reorum defensiones, hominumque a calumnijs innocentiam tuendam necessaria sunt*, Venezia, 1573, cons. CV, n. 15, p. 749, col. I.

<sup>81</sup> Quanto si è detto per la simonia, può essere ritenuto valido anche per il sacrilegio, per il quale abbiamo l'attestazione tarda di FARINACCI: *Praxis, et theoricæ criminalis*, lib. I, tit. III, qu. CLXXII, n. 30, p. 45. Per la qualifica di *crimen atrox*, oltre a Farinacci (ivi, n. 1, p. 42), si tenga conto anche di MENOCHIO (*De arbitrariis iudicium questionibus et causis centuriae sex*, Ginevra, 1672, lib. I, qu. LXXXVI, n. 21) e B. DIAZ DE LUGO (*Practica criminalis canonica*, Venezia, 1581, cap. LXXXI, p. 94).

<sup>82</sup> Anche per l'eresia le testimonianze della sua natura pubblica saranno molteplici. Ci limitiamo a segnalare quella più tarda di L. CARERI, *Tractatus de haereticis*, in *Practica causarum criminalium*, Lione, 1562, p. 268v, nn. 10-11. Per la presa d'atto della qualifica di *crimen ecclesiasticum*: ROLANDINO DELLA VALLE, *Consiliorum seu mavis responsorum*, lib. III, Pesaro, 1571, cons. XX, n. 10, pp. 51v-52.

<sup>83</sup> D. QUAGLIONI, *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in MSCG, XXIX (1/1999), pp. 49-63 ed in DBI, vol. LII, pp. 145-152; V; E. DEZZA, *Accusa e inquisizione. Dal diritto comune ai codici moderni*, I, Milano 1989 (Università di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 13), pp. 11-20; L. KÉRY, *Albertus Gandinus und das kirchliche Strafrecht*, in *Proceedings of the Eleventh*

poteva “vedere comunemente osservato”<sup>84</sup> nelle realtà comunali nelle quali operava come assessore. Per via del profondo mutamento del modo di essere del “penale”, determinato dal progressivo ingresso della cosa “pubblica” nella sua gestione, l’uso di certe categorie logiche aveva bisogno rispetto a quanto si trovava nelle fonti romanistiche di “aggiustamenti” alle nuove esigenze politiche e giuridiche. La cosa si nota con chiarezza per quanto riguarda la distinzione fra delitti pubblici e privati<sup>85</sup> ed altrettanto avviene, dentro il tema delle facoltà di aumento e diminuzione delle pene e dei più generali poteri del giudice<sup>86</sup>, per la divisione fra delitti ordinari e straordinari. In un passo dedicato alla diminuzione e all’aumento delle pene, Gandino afferma in partenza che i delitti sono “*publica et ordinaria*” e di essi tratta rinviano espressamente, allo stesso modo di Durand, alle note parti del Digesto e delle Istituzioni. In particolare, conferma, si dicono “*ordinaria crimina, quia pena certa imponitur, et ideo publica, quia cuilibet de populo executio eorum plerumque datur*”. Ma è a questo punto che Gandino si differenzia sensibilmente da Durand e anche dai modelli espressi dal *Tractatus criminum*. Egli introduce come categoria immediatamente successiva quella dei delitti “*privata et extraordinaria*”, individuandoli come quelli nei quali “*certa pena non est determinata, sed eorum criminum pena committitur arbitrio iudicis, ut poenam imponat secundum qualitatem delicti et personae*”<sup>87</sup>. La straordinarietà sembra dunque legata alla sola natura privata del crimine, non comparando una categoria di *crimina publica et extraordinaria*. Non siamo di fronte ad un’architettura concettuale ben scolpita ovviamente<sup>88</sup>, ma se pensiamo ad un Gandino impegnato a legittimare ideologicamente o anche solo a certificare per i giudici (egli compreso) e per le autorità politiche cittadine<sup>89</sup> prassi giudiziarie normalmente concretizzate nelle città comunali<sup>90</sup>, il dato da lui offerto non è così sorprendente. In definitiva, pare che il giudice di Crema, aperte le pagine del *Digestum novum*, abbia preso atto che i *crimina extraordinaria* stavano al di fuori dei crimini pubblici e seguivano i delitti privati nel libro XLVII del Digesto

*International Canon Law*, Catania, 30 Luglio - 6 Agosto 2000, a cura di M. BELLOMO, O. CONDORELLI, Città del Vaticano, 2006 (*Monumenta Iuris Canonici*, serie C: *Subsidia*, 12), pp. 245-261; G. MINNUCCI, *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in *Rechtsgeschichte*, 14 (2009), pp. 40-61. Riscontri su Gandino (e Antelmi) e la prassi senese in E. MECACCI, *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi*, Siena, 2000 (Università degli Studi di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali. Documenti di storia, 33), pp. 43-51.

<sup>84</sup> M. SBRICCOLI, “*Vidi communiter observari*”. *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, pp. 71-110.

<sup>85</sup> A. GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, § *Quid sit accusatio et quando accusator est necessario* (a cura di H. KANTOROWICZ, *Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik*, vol. II, Berlino e Lipsia, 1926, p. 3).

<sup>86</sup> Questione piuttosto dibattuta e capace di dare a certi passi delle fonti una fortuna prolungata: E. CORTESE, *La norma giuridica*, vol. I, Milano, 1962 (*Ius nostrum*, 6), pp. 171-172.

<sup>87</sup> A. GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, § *Utrum pena possit augeri vel minui* (a cura di H. KANTOROWICZ, p. 347).

<sup>88</sup> Della “testimonianza diretta di un’incertezza strutturale”, parla anche in questo senso, ci pare di capire, M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti*, p. 41.

<sup>89</sup> Italo Birocchi ha chiarito che Gandino e la sua opera vanno visti non come precursori di qualcosa, bensì come protagonisti “*di una vicenda corale personalmente interpretata*”: I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale, giustizia, potere*, p. 183.

<sup>90</sup> Alle volte anche “*contra ius civile*”: A. GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, § *Quomodo de maleficiis cognoscatur per inquisitionem* (a cura di H. KANTOROWICZ, p. 39). Sul punto M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all’Età Moderna*, ora in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, p. 173; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 211-213.

e ne abbia dedotto la totale conformità con quanto egli sperimentava di giorno in giorno. Alberto da Gandino, insomma, non coglie, pur focalizzando la straordinarietà sulla commisurazione della pena, l’esistenza di profili di *crimina publica* per i quali era prevista dalle fonti romanistiche la punibilità attribuita all’*arbitrium* del giudice. Per lui sono solo i crimini privati a poter essere *extraordinaria* (diversamente dal *Tractatus criminum* e da Durand), perché è per questi ultimi che ha bisogno di far scattare meccanismi arbitrari non limitati alla determinazione della pena attribuibili al giudice. Quelli che erano reati pubblici e straordinari per l’autore del *Tractatus criminum*, per quello della *Summa Vindobonensis* e per Durand (si noti che c’è coincidenza nei due casi accennati dal Durand della *lex iulia repetundarum* e della *lex flavia de plagariis*) sembrano, invece, essersi concentrati dentro un alveo più indistinto, semplicemente individuato con la qualifica di *crimina publica*. Insomma, è come se, in una prospettiva differente rispetto a quella del *Tractatus criminum*, ma per converso attenta allo sviluppo del *Digestum novum*, Gandino volesse dire che i delitti se sono pubblici sono ordinari, perché le fonti hanno fissato una pena (ordinaria o straordinaria che sia) e una specifica procedura per loro (comunque indicata nella sua straordinarietà). Se sono privati, invece, debbono essere qualificati come *extraordinaria*, perché non è possibile rinvenire nelle fonti né una pena certa, né una procedura di marca penalistica, o che comunque si attagli alle novelle esigenze repressive. Ciò avviene perché la logica dello *iudicium* privato romanistico comincia a esser superata e i giudici che ampliano sempre più il loro spazio d’intervento nelle cose penali lo fanno, per l’appunto, *extra ordinem* e, prima di tutto, relativamente ai delitti privati. Se un percorso di evoluzione può dirsi avviato con Gandino, esso avrà il suo approdo in quei giuristi che preciseranno che il titolo del Digesto dedicato ai delitti privati non è più in uso. La *glossa ordinaria* su questo punto, se è vero che non ci siamo spinti troppo in là, conferma quanto detto. Trattando, infatti, dei modi di agire relativamente ai delitti privati, ne individua due e precisa che si agisce «*civiliter, quando ad bursam meam ago [...] et pone exemplum in actio furti, quae datur ad duplum, vel quadruplum. Criminaliter, quando ago ut puniatur ex furto extra ordinem [...]*»<sup>91</sup>.

Quello che abbiamo visto fare a Gandino sembra corrispondere a un uso delle categorie divisorie destinato all’aggiornamento del sistema romanistico di fronte alla realtà dei tempi. Le strutture portanti dell’edificio penalistico, così, si conservano modificandosi nelle mani di un giurista che avverte fortemente la tensione fra vecchio e nuovo ordine, ma che riesce ad incanalare tale tensione dentro schemi recuperati proprio da quello *ius civile contra* il quale vedeva esercitata (ed esercitava egli stesso) la giustizia criminale.

Durand, Antelmi e Gandino segnano con le loro opere la fine del XIII secolo ed un momento particolare della esperienza giuridica penalistica<sup>92</sup>. Senza caricare di soverchia importanza la presenza di uno spartiacque che pure c’è, sembra sia possibile cominciare a registrare l’uso della *divisio criminum* nella logica del penale pubblico che andava nascendo.

<sup>91</sup> F. ACCURSIO, *casus gl. ad l. Si quis, ff. de privatis delictis* (D. 47. 1. 3), ed. Venezia, 1574. Anche Antelmi, del resto, avrà modo di sottolineare la duplicità dei profili della «*actio furti*»: quello civile, per il doppio o il quadruplo secondo i casi, e quello criminale destinato a sfociare nell’irrogazione di una pena corporale: B. ANTELMI, *Tractatus super Maleficijs, liber III*, in rub. *De furtis robarijs et latrocinijs*, p. 241v, n. 2.

<sup>92</sup> Cfr. quanto rilevato da G. MINNUCCI, *Accusatio e divisio criminum*, pp. 291-303 e dal classico A. GOURON, *Zur den Ursprungen des Strafrechts: die ersten Strafrechtstraktate*, ora in *Études sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, Londra, 1987, n. IX (con i relativi *addenda et corrigenda*).

Ci sembra evidente che l'enucleazione di specifiche categorie (es. *crimina publica/crimina privata*) e l'uso della coniugazione dei reati con aggettivi ancora non del tutto capaci di assurgere a categorie divisorie, da una parte, è presente sin dai primi momenti dell'esperienza giuridica medievale, dall'altra, è permeata dalle esigenze (politiche e pratiche al tempo stesso) che stimolavano le riflessioni dei giuristi intorno alla necessità di coniugare le *leges* con ciò che comunemente si praticava. Così, il tema dei delitti pubblici e privati s'intreccia con quello dell'ingresso del pubblico nel penale, e la stessa cosa si può dire dei delitti ordinari e straordinari, il cui uso non rimane confinato alle mere problematiche inerenti i poteri del giudice relativi alla determinazione della pena.

Il civilista e il canonista usano materiale giustiniano (o tratto dallo *ius novum* statutario o canonico) e, lungi perlopiù dal voler dare ai risultati delle loro speculazioni un taglio sistematico, si dotano, però, di categorie concettuali, di ripartizioni logiche che già applicano alle cose pratiche e che fanno parte dei loro ragionamenti e del loro patrimonio culturale. Il lavoro con certi specifici strumenti e l'uso di certe categorie è già evidente (e in evoluzione), dunque, nella prima penalistica e comporta un deposito di conoscenza su cui poter strutturare più agilmente una logica sanzionatoria complessiva. Così, secondo quanto appena detto, possiamo incontrare Ranieri Arsendi discutere della natura pubblica o meno dei reati compresi nella *lex flavia de plagiaris*<sup>93</sup> o Iacopo dell'Arena trattare della necessità della pubblica *accusatio* per il *crimen famosi libelli*; comportamento illecito che nel *Tractatus criminum*, poco meno di cento anni prima, era stato collocato pacificamente entro i *crimina privata*<sup>94</sup>. E, allo stesso modo, incontriamo giuristi come Iacopo Bottrigari riflettere sulla differenza tra delitto civile ed ecclesiastico<sup>95</sup>, approfondire le questioni concernenti il *crimen capitale* e le relative pene<sup>96</sup> (precisando che è capitale quel reato per cui s'impone la pena "*ademptionis iuri civilis et naturalis*") ed interrogarsi sulla natura capitale della "*membri abscissio*"<sup>97</sup>, questione quest'ultima che interesserà a lungo i giuristi<sup>98</sup>. E, ancora, possiamo osservare Alberico da Rosciate riaffrontare, sia nelle letture, sia nel "dizionario"<sup>99</sup>, i temi dei *publica delicta* e dei *crimina capitalia*<sup>100</sup> e impostare altri dibattiti,

<sup>93</sup> RANIERI ARSENDI, *super Rubr. De popularibus actionibus*, in *ff. de privatis delictis* (D. 47. 23), *Super secundam partem ff. novi*, Lione, 1523, p. 118, col. I, circa fin. (rist. an. Bologna, 1968 - *Opera iuridica rariora*, IX).

<sup>94</sup> IACOPO DELL'ARENA, in *l. non omnia, ff. de publicis iudiciis* (D. 48. 1. 1), *Commentarij in universum ius civile*, Lione, 1541, p. 216, col. II. (rist. an. Bologna, 1971 - *Opera iuridica rariora*, XVI).

<sup>95</sup> I. BOTTRIGARI, in *Auth. Clericus quoque, § sed in civili, C. de Episcopis et Clericis* (C. 1. 3. 32), *Lectura super codice*, Parigi, 1516 (rist. an. Bologna, 1975 - *Opera iuridica rariora selecta cura et studio*, D. MAFFEI, E. CORTESE, G. ROSSI, XIII), pars I, fo. XXII, col. I. Bottrigari individua due requisiti per la qualificazione del *crimen civile*: la possibilità del giudice civile di sottoporre a giudizio e imporre una pena e la previsione di una pena di natura non ecclesiastica. Non era un *crimen civile*, allora, secondo Bottrigari, quello per il quale veniva comminata la sola "*degradatio*", perché per il settore secolare essa non assumeva la sostanza di pena vera e propria, ma quella di presupposto per la esecuzione di un'altra pena, essendo la "*degradatio*" finalizzata "*ad preparatiorem poenae*".

<sup>96</sup> I. BOTTRIGARI, in *l. transigere, C. de transactionibus* (C. 2.4.18), in *Lectura super codice*, pars I, fo. LVI.

<sup>97</sup> I. BOTTRIGARI, *ivi, versic. Item*, fo. LVI.

<sup>98</sup> Cfr. più avanti pp. 136-147.

<sup>99</sup> Di alcuni di questi faremo uso nelle pagine seguenti. Il lettore che si volesse fermare a questo punto, potrà consultare la voce *crimen* alle pp. 153-154 dell'edizione del *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici* stampata a Venezia nel 1573.

<sup>100</sup> Piuttosto corpose sono le tracce lasciateci da Alberico da Rosciate sul tema dei delitti pubblici e privati. Solo per fare alcuni esempi, si tenga conto di ALBERICO DA ROSCIATE, in *Rubr. De popularibus actionibus, ff. de privatis delictis* (D. 47. 23), *In secundam Digesti Novi partem commentarij*, Venezia, 1585 (rist. an. Bologna, 1967 -

come quello relativo al criterio capace di distinguere la qualità e la gravità dei reati, riferendosi alle casistiche che si verificavano all’interno delle compagini cittadine<sup>101</sup>. Conviene, allora, a questo punto, riannodare il filo delle questioni e far ordine nei vari strumenti operativi ideati e nelle varie categorie scolpite durante tutta l’esperienza giuridica medievale e moderna.

*Opera iuridica rariora selecta cura et studio, D. MAFFEI, E. CORTESE, G. ROSSI, XXVI*, p. 167, n. 2 (in merito all’accusa e alla natura di *crimen publicum* sia dal lato civilistico, sia dal lato canonistico). Denso di considerazioni è, poi, il commento alla *l. non omnia [l. non omnia, in ff. de publicis iudiciis (D. 48. 1. 1)]*, in *secundam Digesti Novi partem commentarij*, Venezia, 1585, p. 167, col. I], dove, oltre ad impostare i canoni generali di riferimento, Alberico s’interroga sulla pubblicità di alcuni specifici profili criminosi (nn. 2-3).

<sup>101</sup> Es. in *l. publicorum, ff. de publicis iudiciis (D. 48. 1. 2)*, in *secundam Digesti Novi partem commentarij*, Venezia, 1585, p. 167, nn. 1-2 e 6.





## CAPITOLO II

### “*Quid sit publicum crimen*”

SOMMARIO: 1. Sostanza e declino di un modello – 2. “... *et ita dicunt canonistae*” – 3. Dal “*de privatis delictis*” ai delitti privati. Appunti – 4. Riflessioni verso una nuova sostanza del *crimen publicum* (Istituzione pubblica e pena; Il modello bartoliano; Il ruolo della *publica utilitas*; Verso nuovi contenuti “sostanziali”; L’inversione della regolarità) – 5. Dibattiti e prospettive d’età moderna (I grandi criminalisti; Approdi) – 6. Ai confini del penale lecito (*Crimina extraordinaria; Crimina nominata e innominata*) – 7. Istituzione politica, Chiesa, *crimina* (*Ecclesiastica, saecularia, mixta*; Delitti comuni, delitti privilegiati; Il crimine del chierico come “reato proprio”).

#### 1. *Sostanza e declino di un modello*

Come si è accennato nelle pagine precedenti, la distinzione romanistica fra azione e *iudicium* privato e azione e *iudicium* pubblico<sup>1</sup>, si trasferisce nella (o meglio viene recuperata dalla) scienza giuridica del primo Basso Medioevo nella distinzione fra *crimina/iudicia publica* e *crimina/iudicia privata*. Il rispetto del tenore delle fonti romanistiche, la logica dell’aggancio di partenza al testo glossato o commentato, ma soprattutto la difficoltà (per non dire l’impossibilità) per lunga parte dell’età del Diritto Comune di distinguere profili sostanziali e profili processuali obbligheranno molti giuristi (e fra essi anche Bartolo) a trattare quasi indistintamente di *iudicia publica* e *crimina publica*. Oltre alle tracce di trasposizione sul piano sostanziale che abbiamo visto in un accenno del canonista Rufino<sup>2</sup>, si trova conferma di ciò in uno dei *casus* che Accursio stese per la compilazione giustiniana, dove si notano i due termini accostati e identificati come sinonimi: «...*publica iudicia, id est, publica crimina*»<sup>3</sup>.

Entro una vasta bibliografia, un inquadramento sulle tutele concesse relativamente ai delitti privati nel periodo “preclassico” e “classico” dell’esperienza giuridica romana è consultabile in G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, pp. 596-612; ID., *Processo privato e processo pubblico*, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, 1985, pp. 5-51; ID., *Figure processuali ai confini tra “iudicia privata” e “iudicia publica”*, ivi, vol. I, pp. 55-81; ID., *Linee generali dell’evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, ivi, vol. II, pp. 653-720. Contributi più recenti sono consultabili in J.-M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, II édition, Paris, 2006 (Droit fondamental, Collection dirigée par S. Rials), pp. 63-69 e L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità: processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, 1999 (Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del Diritto Italiano della Facoltà di Giurisprudenza di Milano, 24), pp. 48-49.

<sup>2</sup> Cfr. sopra, p. 30.

<sup>3</sup> F. ACCURSIO, *Casus gl.*, in *l. publica iudicia, Inst. De publicis iudiciis* (Inst. 4. 18.1). Dopo tale testimonian-

Dalle fonti i giuristi estrassero naturalmente anche i criteri distintivi. I testi giustinianeî avevano consentito, infatti, come abbiamo visto nel capitolo precedente, di agganciarsi in partenza ai riscontri topografici relativi alla struttura dei due *libri terribiles* e di ritenere *crimina publica* quelli introdotti “*ex legibus publicorum iudiciorum*”. Inoltre, con riferimento a tali testi, i giuristi avevano potuto fornire l’indicazione del pi pertinente riferimento, per i *crimina publica*, alle modalit  di avvio e conduzione dei giudizi<sup>4</sup>, per i *crimina* privata, a qualcosa di simile all’interesse bursale derivante dalla lesione che legittimava la reazione a tutela<sup>5</sup>. Ci  fu possibile, come si capir , anche per la vocazione “civilistica” della quale erano dotati romanisticamente i delitti privati.

Nonostante vi siano ben presto testimonianze dell’angustia del requisito topografico (lo abbiamo visto in Odofredo e Antelmi<sup>6</sup>), questo   il rimando alle *leges publicorum iudiciorum* come riferimenti di partenza (con un significato, magari, via via differente) non verranno mai meno<sup>7</sup> e, pur non ritenuti pi da soli sufficienti ad individuare un *crimen publicum*, verranno riproposti almeno come formula di apertura o chiusura (specie da parte di quei giuristi che nel tempo e per motivi differenti dimostrano una maggiore difficolt  a liberarsi dai vincoli imposti dai *textus* giustinianeî). Tutto ci  nonostante che, gi  a partire dal *Tractatus criminum*, il cardine di riferimento principale sar  individuato nell’aspetto dell’azionabilit  dello *iudicium* relativo al *crimen*.

Anche se molti non se ne avvidero, per , il semplice riferimento all’azionabilit  dello *iudicium*, sia pur tenendo conto della sua fortuna, rischiava di far crollare l’edificio della suddivisione, per via della ricca casistica di situazioni nelle quali determinate persone erano private della facolt  di condurre innanzi un procedimento accusatorio<sup>8</sup>. Questo fu

za, si tenga conto di Baldo: “*Iudicia ex delictis publicis descendunt...*” (BALDO DEGLI UBALDI, in l. *publica iudicia*, *Inst. De publicis iudiciis* (Inst. 4.18.1), in *Praelectioniones in quatuor Institutionum libros nunc postremo nonnullorum vetustissimorum codicum ope diligentium quam antea emendatae*, Venezia, 1586, n. 1, p. 52, col. I. Infine, il problema sar  oggetto di rinnovata precisazione, per esigenze del tutto differenti, da parte di Tiberio Deciani: cfr. G.P. MASSETTO, *I reati nell’opera di Giulio Claro*, p. 69; M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 118-119.

<sup>4</sup> In effetti, dal *Tractatus criminum* in poi [*Tractatus de accusationibus publicorum iudiciorum auctore Placentino antiquissimo iuris civilis interprete*, in *Volumen praeclarissimum ac in primis omnibus iurisperiti per necessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium* (a cura e con indice di G.B. ZILETTI), Venezia, 1563, n. 2, p. 2 (ma anche in nota all’edizione curata dal Minnucci (p. 11)], passando per lo *Speculum* del Durand (lib. III, partic. I, p. 4, n. 1), tutti per lungo tempo richiameranno (se per vischiosit  o scelta concettuale andrebbe indagato caso per caso) questi cardini di riferimento testuale.

<sup>5</sup> Si tenga conto di quanto affermato da Bonifacio Antelmi (cfr. sopra, pp. 10-12) e dell’impostazione classica ancora offerta dalla pratica del Damhouder [*Praxis rerum criminalium*, Anversa, 1601 (rist. an.: Aalen, 1968), cap. I, nn. 1-2; 9-10, p. 3]. Com’  noto il testo del giurista nato a Bruges (1507-1581) consiste nella traduzione e nell’aggiornamento della *Practycke criminele* di Filips Wielant (1441-1520), originariamente rimasta manoscritta [sul Damhouder: E.-I. STRUBBE, *Joos de Damhouder als Criminalist*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XXXVIII (1970), pp. 1-65].

<sup>6</sup> Vedi sopra p. 000.

<sup>7</sup> Se ne trova traccia, per fare solo alcuni esempi, come formula di chiusura del catalogo dei *delicta publica* offerto da DAMHOUDER (*Praxis rerum criminalium*, cap. I, n. 1, p. 3), in LANCELLOTTO CORRADI (*Praetorium et curiale brevium*, Venezia, 1563, lib. I, cap. IX, § III, p. 227, col. I, n. 9-10) e nel pi tardo CLAUDE COLOMBET [f. 1617], *Paratitla in quinquaginta libros pandectarum*, Parigi, 1668, p. 754.

<sup>8</sup> Al solo fine orientativo, bastino gli esempi dislocati in un ampio arco di tempo di Bonifacio Antelmi, *Tractatus super maleficiis*, in rubr. *de his qui accusare non possunt*, pp. 225-226, di Bartolomeo da Saliceto [sul Saliceto “criminalista”, in particolare, il recente L. GARLATI GIUGNI, *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto: alle radici di un problema*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di ORAZIO CONDORELLI, Roma, 2004, vol. II, pp. 387-419], che concentra le facolt  d’accusa sul

uno dei motivi per cui i piani del rapporto fra *crimina publica* e *crimina privata* vissero in un continuo assestamento e, soprattutto, perchè nella sostanza originaria di questa opportunità suddivisoria e argomentativa risiedevano anche le ragioni del declino della sua importanza; che, tutto sommato, giunse ben presto, nonostante per ragioni principalmente culturali la sua riproposizione possa essere osservata ancora per lungo tempo. Su tale declino, però, una lettura affrettata rischia di confondere le idee; da una parte, perchè l'intervento del giurista era d'occasione (d'occasione testuale, s'intende, non pratica) e dunque il problema trovava spesso trattazione nelle pagine concernenti la facoltà d'accusa<sup>9</sup>, dall'altra, perchè il diritto penale continuerà per molto tempo a doversi dire “processualizzato”<sup>10</sup>. A ben vedere, infatti, la crisi della coppia suddivisoria *crimina publica/crimina privata* prese le mosse dal mutamento progressivo del modo di intendere il diritto penale<sup>11</sup>, che fu causa anche dello svilimento delle logiche accusatorie e della progressiva limitazione (per approssimazioni successive e differenziate a seconda delle singole realtà istituzionali) dei meccanismi di giustizia negoziata.

Questi tre mutamenti ebbero un'identica origine e non dipesero l'uno dall'altro se non indirettamente. Dunque, lo spostamento principale del piano di equilibrio tra delitti pubblici e delitti privati avvenne sul primo profilo della loro distinzione, non sul secondo (relativo alle modalità dell'accusa). Si può dire, infatti, che pian piano la maggioranza dei crimini divennero pubblici, ma pubblici in maniera differente da come era stato possibile identificarli in partenza agganciando il problema alla loro derivazione *ex leges iudiciorum publicorum*. Relativamente a tutti i profili criminosi, anche a quelli rientranti nei delitti privati di marca romanistica, si cominciò ad avviare l'azione penale da parte pubblica. Ciò

*cives habilis* [BARTOLOMEO DA SALICETO, in *l. quamvis*, in *C. ad legem iuliam de adulteriis* (C. 9. 9. 19), *In primum, et secundum codicis libros commentaria doctissimorum quamplurium iuris consulti adnotationibus illustrata*, Venezia, *Societas aquilae se renovantis*, pars IV, Venezia, 1586, n. 1, pp. 221-222], di SINIBALDO FIESCHI [c. *cum oporteat*, X. *De accusationibus, inquisitionibus, et denunciationibus* (X. 5. 1. 19)], in *Super quantum Decretalium librum*, Venezia, 1570, p. 291], che precisa che il condannato in *poenalibus* non poteva essere ammesso all'accusa o a testimoniare se non in caso di *crimina excepta*, e di ORTENSIO CAVALCANI [*Tractatus de brachio Regio sive de libera, ampla, et absoluta potestate iudicis supremi in prosequendo, iudicando et exequendo*, Venezia, 1608, parte V, n. 228, p. 249], che fra coloro sui quali gravava un impedimento all'accusa, recuperando un'esperienza secolare, inseriva anche i rei di omicidio, sacrilegio, i *raptores*, i falsari, i rei di concubinato, i fautori di sortilegi “*et aliis, et similes*” (anche se limitatamente all'accusa dell'ufficiale sottoposto a sindacato). Infine, merita menzione CARLO PELLEGRINO [*Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iudicentium quatuor partibus comprehensa: potestatem, in causis, in gradu appellationis, practica Criminalis*, Venezia, 1706, nn. 38-39, parte VI, sect. III, p. 308, col. II. Su di lui: D. TARANTINO, *Un canonista calabrese del Seicento: Carlo Pellegrino e la sua Praxis Vicariorum, in Apollinaris*, LXXIX (2006), pp. 679-718], che riferisce della preclusione all'accusa esistente in caso di adulterio in capo al lenone e della privazione dei poteri di accusare in giudizio gravante sulla persona vile. Tratta dei soggetti privati della facoltà d'accusa relativamente al *De maleficis* di Gambiglioni G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficis di Angelo Gambiglioni*, Padova, 1976 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, LXXVII), pp. 99-106.

<sup>9</sup> Per tutti si tenga conto dell'*Ordo* di Tancredi (p. 158 ed., § 6, p. 2: “... *Sequitur videre, quis potest accusare. Ad quod sciendum est...*”) e di Baldo, che tratta dell'argomento commentando il titolo I del libro IX del Codice dedicato, come si sa, a coloro che possono o non possono accusare.

<sup>10</sup> Sul punto, si vedano i rilievi di M. MECCARELLI, *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo, in Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident a la fin du Moyen Age*, a cura di J. CHIFFOLEAU, C. GAUVARD, A. ZORZI, Roma, 2007, p. 580. Indicazioni anche in L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, p. 29, n. 40.

<sup>11</sup> Sul senso e sulla dimensione spaziale di tale maturazione, si veda M. SBRICCOLI, “*Vidi Communiter*”, pp. 231-232.

avvenne, a seconda dei casi, dopo una sorta di preventiva escussione della volontà privata<sup>12</sup>, in difetto dell'azione privata<sup>13</sup>, ritenendo inopponibile all'istituzione pubblica<sup>14</sup> l'avvenuta transazione fra le parti<sup>15</sup>, rivestendo la stessa di rilevanza pubblica<sup>16</sup>, o, infine, limitandola ad una efficacia minuziente della pena da applicare<sup>17</sup>. Il problema, dunque, non sta nell'avvento del rito inquisitorio (anch'esso in definitiva conseguenza del mutamento di cui si diceva<sup>18</sup>), bensì nel diverso modo di vedere il diritto penale<sup>19</sup>. Perché, al di là dell'interesse del privato a promuovere il procedimento accusatorio, si cominciò a sostenere (o registrare, a seconda della prontezza e dell'attitudine pratica del giurista) un interesse a far sì che *"nulla crimina remaneant impunita"*<sup>20</sup>. La consunzione del valore del criterio

<sup>12</sup> P. FIORELLI, *Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)*, in *EdD*, vol. I, pp. 332-333. Testimone per vischiosità di tali pratiche è JO. CERAMIUS (*Enchiridion cautelarum criminalium ad ordinem iudicij criminalis digestarum* in *Synopsis methodus cautelarum iuriconsulti omnium veterum atque recentiorum quatuor in partes distributa*, Basilea, 1600, cautela XIII, tit. II, p. 13), il quale tra le sue schede annota ancora che l'ufficiale pubblico, prima di aprire una *inquisito*, era obbligato a verificare l'esistenza della volontà di accusare da parte della persona offesa, poichè in presenza di tale volontà gli era precluso ogni potere di condurre una *inquisito*.

<sup>13</sup> Ad esempio, GIOVANNI D'ANAGNI [in *c. qualiter et quando, § ad corrigendos*, X. *De collusione detegenda* (X. 5.1.17)], in *quinto Decretalium cum apostillis*, Lione, 1553, n. 4, p. 223v.] rileva che nei crimini nei quali entra in gioco la *"publica utilitas"*, il giudice è legittimato a intervenire anche in assenza di qualsiasi istanza proveniente dalla parte direttamente offesa.

<sup>14</sup> Inopponibilità che col tempo diverrà addirittura divieto [PARIDE DEL POZZO, *Singularis tractatu in materia syndicatus [...] nuperrime in ordinem digestus, ac innumerabilibus erroribus repurgatus a Gabriele Sarayna Iuriconsulti Veronensis*, in *Tractatus de formatione libelli in syndicatam quamplurium auctorum nempe Baldi de Perusio, Angeli de Perusio, Cataldini de Boncompagnis, Amedei Iustini, Paridis de Puteo, Augustini Dulceti qui antea sparsim vagabantur, novae vero a Domini Gabriele Sarayna iuris consulti Veronensis in unum congesti*, Venezia, 1586, cap. III, p. 203v.], oppure nullità del patto transattivo e qualifica delle dichiarazioni del reo fatte nello stesso come confessorie [S. FIESCHI, in *c. crimina*, X. *de collusione detegenda* (X. 5.22.2), *In quinque libros Decretalium commentaria*, Venezia, 1570, n. 1, p. 620].

<sup>15</sup> Pur con tutte le difficoltà di coordinare con questa realtà il dettato delle fonti ed in particolare della notissima *l. transigere* del Codice giustiniano (C. 2. 4. 18): M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, p. 110. Maggiori informazioni sulle riflessioni dei civilisti in A. PADOA-SCHIOPPA, *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, ora in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2007, pp. 209-227.

<sup>16</sup> Esempi in M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005, pp. 25-28.

<sup>17</sup> Mi limito a segnalare, dentro un parco di situazioni diffusissime negli statuti, l'esempio fornito da A. PADOA-SCHIOPPA (*Delitto e pace privata*, p. 237) e quello della realtà toscana recentemente investigata da D. EDIGATI, *La pace privata e suoi effetti nel processo criminale. Il caso toscano d'età moderna*, in *Annali ISIG*, XXXIV (2008), pp. 11-65.

<sup>18</sup> G. MINNUCCI, *Accusatio e divisio criminum*, pp. 298-303; M. VALLERANI, *La giustizia pubblica medievale*, pp. 25-27; P.V. AIMONE, *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in *Apollinaris. Commentarius instituti utriusque iuris*, LXVII (1994), pp. 591-634; K.B. SCHOEMAKER, *Criminal procedure in Medieval european law. A comparison between english and roman-canonical developments after IV Lateran Council*, in *ZSS, Kanonistische Abteilung*, LXXXV (1999), pp. 174-202; W. TRUSEN, *Der Inquisitionprozess. Seine historische Grundlagen und frühen Formen*, in *ZSS, Kanonistische Abteilung*, LXXIV (1988), pp. 163-230; R. FRAHER, *IV Lateran's revolution and criminal procedure: the birth of inquisition, the end of ordeals, and Innocent III's vision of ecclesiastics politics*, in *Studia in honorem eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler* a cura di R.I. CASTILLO LARA, Roma, 1992, pp. 96-111; E. COHEN, *Inquiring once more after the inquisitorial process*, in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts* hrsg. v. D. Willoweit, Köln, Weimar, Wien, 1999 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen, 1), pp. 41-59.

<sup>19</sup> M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia*, pp. 170-172.

<sup>20</sup> Sull'adagio: R. FRAHER, *The theoretical justification for the new criminal law of the high middle age: "Rei publice interest ne crimina remaneant impunita"*, in *The University of Illinois law review*, 1984, pp. 577-595. L'affermazione con varie sfumature è ricorrente a partire, per quanto riguarda i civilisti (abbiamo già accennato al Durand e il Fraher indica anche l'Ostiense: pp. 582-584), almeno da ALBERTO GANDINO (*De maleficiis, §*

identificativo dei *crimina publica* basato sulla tipologia dell'azione avvenne, quindi, perché l'azione privata pian piano diventò secondaria e perfezionò i suoi connotati privatistico-aquiliani, non perché non fu più ammessa<sup>21</sup>. Le procedure per i delitti (ormai non più, o solo formalmente con riferimento alle fonti) privati divennero duplici e, dopo esser state, vuoi, esercitate e accettate *extra ordinem*, vuoi, previste negli statuti e nei *brevia* dei magistrati cittadini e nei trattati criminali, divennero, così, pubbliche, o meglio a “rilevanza pubblica”<sup>22</sup>.

Alla fine del percorso la cosa suonerà come una resa e anche questo può rischiare di trarre in inganno. Si trattò di una resa in ordine ad un modo di concepire il penale, non altro: Claro, Deciani, Farinacci<sup>23</sup> e altri<sup>24</sup> non potranno far altro che attestare che il giudizio su che cosa poteva dirsi *crimen publicum* era da ritenersi rimesso alla valutazione “politica” delle singole realtà istituzionali e non solo a questioni relative all'avvio e alla conduzione del procedimento. Dirà, ad esempio, Maranta: “... *Crimen publicum in Regno hodie non differt a privato quo ad accusationem*” e “...*hodie in Regno quo ad accusationem, non sit differentia*”

*Quid sit accusatio et quando accusator sit necessarius* (ed. H. KANTOROWICZ, p. 5, circa fin.) e BONIFACIO ANTELMI (*Tractatus de maleficiis*, in rubr. *De inquisitionibus et earum formis*, p. 266, nn. 2-3). Da quel momento, le testimonianze si incontrano per tutta l'età del Diritto Comune. Esempi in A. FAVRE (1557-1624), *Rationalia in Pandectas. Editio novissima a mendis expurgata*, Lione, 1654, t. II, p. 356, col. I e t. I, p. 100, col. I; J. DAMHOUDER, *Praxis rerum criminalium, Proemium*, n. 1, p. 2; B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, Venezia, 1555, cons. LVI, n. 13, fo. 120r.; I. MARSILI, *Practica criminalis [...]* *Averolda nuncupata iudicibus caeterisque in foro versantibus, mirum in modum utilis, ac necessaria*, Venezia, 1574, § diligenter, n. 127, p. 86; J. MILLES DE SOUVIGNY, *Practica criminalis [...]* *in qua tractatus de homicidio, inquisitionibus, iuditiis, notoriis, praesumptionibus, probationibus, defensionibus, poenis, et poenarum mortis continentur*, Venezia, 1549, p. 32, n. 36; G.B. DE TORO, *Vota decisiva civilia, criminalia, et mixta usui practico satis accomodata omnibusque iudicentibus, ac in foro versantibus apprime utilia, et necessaria [...]*, pars I, Napoli, 1650, voto XXI, n. 23, p. 74 e voto XXX, n. 1, p. 111; ID., *Codex casuum selectorum rerum iudicatarum criminalium, civilium, et mixtorum actui practico apprime conferentium*, Napoli, 1650, n. XVII, n. 1; GIOVANNI D'ANAGNI, in c. *qualiter et quando, § ad corrigendos, X. De accusationibus et inscriptionibus* (X. 5.17.1), *Super quinto Decretalium*, Lione, 1553, n. 4, p. 223v.; T. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum ad interpretationem regiarum legum Regni Castellae, et illis simulum, tam ex iure Neapolitano, quam ex utroque communi civili, et canonico*, Venezia, 1666, lib. I, t. posterior, tit. II, disput. VI, p. 43, n. 12; G.B. SCANAROLI, *De visitatione carceratorum libri tres. Quibus omnia ad visitationem, patrocinium et liberationem carceratorum spectantia explanantur*, Roma, 1655, p. 394, n. 34. Di recente MASSIMO VALLERANI (*Il giudice e le sue fonti*, p. 41) ha notato l'uso dell'adagio anche in un provvedimento dei Consoli di Pisa del 1153 (richiamando *Brevi dei Consoli del Comune di Pisa dagli anni 1162 e 1164* a cura di O. BANTI, Roma, 1997, p. 118).

<sup>21</sup> Solo col tempo, in virtù di tale connotazione, si può registrare una continua erosione nella prassi, che contribui a rendere residuale o addirittura inutile l'accusa, limitandola alle infrazioni di minore rilevanza (M. SBRICCOLI, “*Vidi communiter*”, p. 234), o, magari, declassandola da modo di conduzione a modo d'avvio del processo, in un lento transito dall'idea di “farsi” giustizia a quella di “reclamare” giustizia o di “promuovere” l'intervento della giustizia.

<sup>22</sup> In merito alla impossibilità di affiancare la coppia concettuale *crimina privata/publica* con quella accusa/inquisizione, trattano il problema da differenti angoli visuali: M. SBRICCOLI, *Vidi communiter*, pp. 86-110; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione: teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, 1990, pp. 574-575; E. DEZZA, *Accusa e inquisizione dal Diritto Comune all'età dei Codici*, vol. I, Milano, 1989 (Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 13), pp. 6-8.

<sup>23</sup> Per i primi due cfr. G.P. MASSETTO, *I reati*, p. 70. La presa di posizione di Farinacci si trova in *Praxis, et theoricæ criminalis*, pars I, lib. I, tit. III, qu. XVIII, pp. 252-253, n. 17.

<sup>24</sup> GEOFFREY DE BAVOUX, *Tractatus reatum iuxta forensium ac pragmaticorum usum*, Cambery, 1607, qu. II, pp. 17-18, nn. 3-4 e 15: “*Et certe, haec delictorum materia, statutis et locorum consuetudinibus adeo mutata est [...] in isto Sabaudiae Ducato (ut quotidiana docet experientia)...*”.

*inter crimina publica, et privata*<sup>25</sup>. Già Arnold Vinnen<sup>26</sup>, del resto, che poi sarà ripreso dal Rapolla<sup>27</sup>, aveva dimostrato, al di là delle prassi delle singole esperienze istituzionali, il cambiamento del modo di intendere il penale: “*Hodie haec libertas accusandi sublata est, neque amplius quilibet de populo ad accusationem admittitur, sed soli advocati procuratosve fisci aut balivi ius accusandi et crimina persequendi habet [...]*”<sup>28</sup>.

Non si limitava, invece, a fornire solo un epitaffio su questo profilo De Luca<sup>29</sup>, il quale, critico con gli “interpreti scolastici” che si affaticavano a discutere in merito a quali fossero “*i iudizij, o veramente i delitti pubblici, e quali siano i privati [...]* non badando alla pratica”, prima sosteneva che “*con i termini della ragion civile, cade la distinzione tra quei iudizij*” (pubblici e privati), poi aggiungeva che questi ultimi “*si dicono pubblici per la qualità dei delitti*”. Ma di questo dovremo trattare più avanti.

## 2. “...et ita dicunt canonistae”

Per il processo di pubblicizzazione che si era avviato sarebbe stato disponibile il modello del diritto canonico, relativamente al quale dai tempi della glossa al *Decretum* si era detto che tutti i crimini dovevano essere considerati pubblici.

Come già ricordato dal Massetto<sup>30</sup>, una specifica glossa al *Decretum* di Graziano funzionò, infatti, da caposaldo sapienziale di tale considerazione; oggetto di rimando come fu per tutta l’età medievale e moderna. Si tratta della *glossa fures*<sup>31</sup>, la quale lega tutta la questione della pubblicità non ai modi di avvio e conduzione del procedimento, ma, in ragione del testo del *Decretum* a cui si lega<sup>32</sup>, alle questioni attinenti all’infamia. La *gl. fures* in verità è costituita da due membri separati. Il primo afferma che secondo il diritto canonico “*omne crimen infamat*”, il secondo, sempre sulla scorta del medesimo passo del *Decretum* (“*item...*”) fissa la natura pubblica di ogni crimine “*secundum canones*”. A vederla bene, insomma, la questione si presenta ordinata nel senso che è tramite l’infamia che il *crimen* diviene pubblico, con, a ruota, tutte le conseguenze di tale qualificazione, prime fra tutte la possibilità di agire *ex officio* e l’impossibilità di *transigere*<sup>33</sup>. S’intendono

<sup>25</sup> R. MARANTA, *Speculum aureum, et lume advocatorum in practica civili nouissime recognitum*, Venezia, 1605, pars VI, *vers. inquisitio*, n. 59, p. 278, col. II. Sulla prassi processuale “napoletana”, si veda anche il più tardo N. ALFANI [1703-1776], *Juris criminalis liber secundus*, Napoli, s.d., n. VII, p. 8.

<sup>26</sup> A. VINNEN [1588-1657], *In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis cum notis ad textum*, Napoli, 1754 [I ed.: Leida, 1642], vol. II, p. 406.

<sup>27</sup> F. RAPOLLA [1701-1762], *Juris criminalis libri quatuor*, Napoli, 1771, lib. II, cap. I, nn. II-IV, pp. 92-93.

<sup>28</sup> E tutto ciò, precisa, anche con riferimento ai reati “romanisticamente” *privati*, come il furto e l’illecito che si tutelava con l’*actio “vi bonorum raptorum”*.

<sup>29</sup> G.B. DE LUCA, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Firenze, 1843, vol. IV, cap. I, n. 7, p. 316.

<sup>30</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 72-73.

<sup>31</sup> *Gl. fures*, in *c. Infames*, C. VI, qu. I.

<sup>32</sup> Il cap. XVII, qu. I, causa VI della pars II del *Decretum*, come si sa, è dedicato ai temi dell’infamia e della sua attribuzione.

<sup>33</sup> Per tutti, oltre la già citata opinione di Sinibaldo Fieschi, la più tarda testimonianza, anche se in verità agganciata ad un “perché” più pratico, di C. PELLEGRINO, *Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iusdicentium*, n. 41, parte IV, sectio III, p. 373: «*De iure vero canonico in nullo crimine fieri potest transactio, quia secundum illud, nullum crimen ingerit poenam sanguinis*».

senza difficoltà anche i motivi di tale affermazione. La Chiesa vedeva nel reato anziché una questione di ordine pubblico, un problema di ordine trascendentale, di salute delle anime. Qualunque comportamento criminoso meritava dunque l'attenzione dell'organismo politico-religioso e qualunque lesione comportava sicuramente una infamia che discendeva dalla natura peccaminosa del comportamento<sup>34</sup>. Nulla di così chiaro come la glossa in questione verrà proposto successivamente. Anche la glossa *gratiam*<sup>35</sup> ad un passo del *Liber extra*, che alcuni giuristi citano<sup>36</sup>, si inserisce nel più ampio contesto dell'abbandono della lite e della transazione e, in un inciso, si limita ad accennare alla pubblicità dei crimini in diritto canonico. Niente di più.

I civilisti, stando a quanto riferito da Agostino Bonfranceschi da Rimini in una delle *additiones* al Gambiglioni, si dovettero, però, rendere conto a cose fatte della disponibilità di un modello siffatto, perché a suo dire la gl. *fures* fu “rivelata” per la prima volta ai *legisti* da Baldo nella lettura al nono libro del Codice<sup>37</sup>. A voler essere più precisi tale “rivelazione” era già disponibile nella pagina di Alberico da Rosciate, che dimostrava di averla recuperata da Guido da Baisio<sup>38</sup>. Comunque, una volta reperito, il materiale fu usato mettendolo a raffronto con la realtà dello *ius civile*<sup>39</sup> e ricomponendo così i due membri nei quali era suddivisa la glossa. Il Milles de Souvigny, ad esempio, fonte diretta di Claro, sintetizzerà la questione<sup>40</sup> nel senso civilistico secondo il quale i crimini per il

<sup>34</sup> In pieno '500 rammenterà la questione con nitidezza Tiberio Deciani, sottolineando che la differenza quanto a pubblicità dei reati fra *ius civile* e diritto canonico dipendeva dal fatto che il fine ultimo del diritto canonico era la salute delle anime (DECLIANI, *Tractatus criminalis utramque continens censuram, duobusque tomis distinctus*, Venezia, 1614, t. I, cap. IV, n. 4, p. 317). La questione, nella sua ovvietà, si trova puntualizzata anche da NICOLA ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, Napoli, 1753, p. 6, n. III.

<sup>35</sup> Gl. *gratiam ad c. scripta, X. De collusione Detegenda* (X. 5. 21.1).

<sup>36</sup> La trovo, ad esempio, rammentata dall'annotatore dell'edizione posseduta dall'Università di Torino e disponibile in anastatica della *Summa super Instituta* di AZZONE [*Summa super codicem, Instituta, extraordinaria, in Corpus glossatorum juris civilis*, II, a cura dell'Istituto di Storia del diritto dell'Università di Torino sotto la direzione di Mario E. Viora, Torino 1966, p. 383], dal FOLLERIO (*Canonica criminalis praxis miro ordine faecundissimo, in unum congesta; in qua de ordine procedendi in urbe, aliisque ecclesiasticis curiis, pertractatur; qualiterve iudices ecclesiastici, ethice, economice, et politice, se habere debeant, Marcellina nuncupata*, Venezia, 1683, § *Accusatio porrectae*, p. 48, pars II, n. 68), da C. PELLEGRINO (*Praxis Vicariorum et omnium in utroque foro iudicentium*, p. IV, sect. III, n. 41, pp. 308-309) e da LUDOVICO MARIA SINISTRARI, *De delictis, et poenis tractatus absolutissimus*, in ID., *Opera omnia in tres partes distributa, cum additionibus nunc primum in lucem editis*, Roma, 1754, vol. III, tit. I, § II, p. 12, n. 49.

<sup>37</sup> A. BONFRANCESCHI, *additio Tu autem*, in A. GAMBIGLIONI, *De maleficis*, in rubr. *Et ad querela Titij infra scripti*, p. 17, col. II, n. 47. Per il luogo di Baldo si consulti la successiva n. 144. Sul Bonfranceschi e sulla sua attenzione verso la tradizione testuale [che nel caso di specie gli consente di fornire ulteriori luoghi autoritativi rispetto a quelli allegati da Baldo e precisare che il criterio alla base della suddivisione in crimini pubblici e privati proposto dal Durand doveva ritenersi limitato allo *ius civile*]: A.I. PINI, *Angelo Gambiglioni*, in *DBI*, vol. XII, pp. 32-34 e D. MAFFEI, P. MAFFEI, *Angelo Gambiglioni, giureconsulto aretino del Quattrocento: la vita, i libri, le opere*, Roma, 1994 (Biblioteca della Rivista di Storia del diritto italiano, 34), Appendice I, pp. 142-145.

<sup>38</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, in *l. sed si ex eadem, ff. de popularibus actionibus* (D. 47. 23. 3), in *In secundam Digesti novi partem commentarii*, Venezia, 1585, n. I, p. 167, col. I e *Dictionary, v. crimen*, p. 152 (della rist. an.). L'indicazione dell'Arcidiacono è reperibile in GUIDO DA BAISSIO, in *c. non est*, 6 *De consuetudine* (6. 1.4.3), in *In sextum Decretalium commentaria nonnullorum doctissimorum hominum adnotationibus illustrata*, Venezia, 1577, n. 5, p. 14v., col. II.

<sup>39</sup> Es. BALDO DEGLI UBALDI, in rub. *De iis qui accusare non possunt*, in *C. de iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1. 1), in *Baldi Ubaldi commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, Lione, 1585, p. 217v., col. II, n. 9 ca. fin.

<sup>40</sup> JEAN MILLES DE SOUVIGNY, *Practica Criminalis, versic. quaerendum*, p. 147, nn. 32-33.

diritto canonico erano pubblici e perciò, essendo tali, facevano scattare la conseguenza dell'infamia. Ma nella pratica rovescerà i fattori.

Integrati i due diritti, dunque, i civilisti ne ricavarono solo elementi per l'impostazione di modelli di pubblicità dei crimini giustificati da esigenze "politiche" differenti e perciò posti a fianco in una logica di rappresentazione congiunta di tutto lo *ius*<sup>41</sup>.

Comunque, dalla glossa *fures* alla *gratiam*, dal Baldo del Digesto<sup>42</sup> e della lettura al Codice<sup>43</sup> fino a Deciani<sup>44</sup>, citazione dopo citazione<sup>45</sup>, rimando dopo rimando, ci fu tempo e spazio per far maturare come "*opinio magis communiter*" l'idea che i crimini in diritto canonico, come aveva "rivelato" Baldo, dovessero esser considerati tutti pubblici, perché così, dirà fra i molti Claro<sup>46</sup>, "...dicunt canonistae...".

Gli unici elementi che meritano di esser segnalati sono, oltre ad una puntualizzazione offerta da Pietro Follerio<sup>47</sup> e un inciso del Bonfranceschi in merito all'opinione di Sinibaldo Fieschi sul punto<sup>48</sup>, gli approfondimenti a riguardo delle conseguenze infaman-

<sup>41</sup> Con ciò non si intende negare la intrinseca natura di peccati di tutti i crimini (che ha qualificato larga parte dell'esperienza giuridica penalistica medievale e moderna: G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Absolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 384), ma solo la coerenza dei riscontri ricavabili dal testo giustiniano di fronte alle istanze provenienti dal *Corpus juris canonici*.

<sup>42</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, p. 73, n. 52.

<sup>43</sup> Cfr. più sopra n. 140.

<sup>44</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. IV, n. 4, p. 317.

<sup>45</sup> Molte le ha già proposte GIAN PAOLO MASSETTO (*I reati*, p. 73, nt. 52). Altre, di completamento, sono: BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Tractatus de differentia iuris canonici et civilis*, in *Opera omnia*, Basilea, 1562, vol. V, p. 167, n. 12 (su questa rara edizione dell'*opera omnia* di Bartolo posseduta dalla Biblioteca del Dipartimento di Diritto Privato dell'Università di Pisa si vedano le note di A. LANDI, *A proposito del restauro di alcuni libri antichi*, in *BSPi*, LXIX [2000], pp. 229-230); M. SOGINI, in *c. veniens*, X. *De accusationibus et inscriptionibus* (X. 5.1.15), *Admirabilia commentaria super prima parte libri quinti Decretalium*, Parma, 1575, n. 43, p. 30v.; M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *postquam vidimus*, n. 3, p. 64v.; F.G. DE ANGELIS, *Tractatus criminalis de delictis in tre partes divisus*, Venezia, 1722, n. 3, p. 2; P. FARINACCI, *Praxis et theoria criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 16, p. 165v.; C.A. DE LUCA, *Praxis criminalis*, cap. XVIII, n. 1, p. 347; A. DE AZEVEDO [1518-1598], *Commentarium iuris civilis in hispaniae regiae constitutiones octavum nunc librum novae ac regiae recopilationes complectens*, tomo V, Madrid, 1602, tit. I, n. 34, p. 6; J.S.F. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, Modena, 1769, sectio I, cap. II, § XXX, p. 17; L.M. SINISTRARI, *De delictis, et poenis tractatus absolutissimus*, tit. I, § II, p. 12-13, col. II, n. 49; A. BONIFAZI, *Nuova succinta pratica civile, e criminale utile, e necessaria a' giudici, procuratori, attuari, e cancellieri criminali*, parte III, cap. I, Venezia, 1774, n. 28, p. 213; F. SALERNO, *Consiliorum sive responsorum iuris*, lib. I, Palermo, 1640, cons. XXXXIII, n. 2, p. 490; N. ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, p. 6, n. III. Conferme anche in J.U. PREGITZER, *Exercitatio XXIX (de delictis privatis in genere)*, in *Conclusiones theoretico-practicae ad XXV poster. ff. libros in Academia Tubingensis ventilatae sub praesidio Burckhardi Bardili*, Tubingen, 1683, p. 3; G. SARAYNA, *Singularia omnium clarissimorum doctorum, qui bactenus de iure responderunt, omnibus iurisprudentiae studiosis pernecessaria*, Lione, 1560, DCCXXXVIII (Ludovico Pontano), n. 3, p. 157, col. I; JOHAN KHAL (CALVINUS), *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul, et canonici, feudalis item, civilis, criminalis, theoretici, ac pratici, et schola et in foro usitatorum, v. crimina*, col. II (parlando, naturalmente, di "ius pontificium").

<sup>46</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus, Practica criminalis*, § *primus*, n. 6, p. 1.

<sup>47</sup> P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis*, pars II, cap. VI, § *aut inquisitione formata*, n. 25, p. 72. Follerio consiglia al lettore di aggiungere alcune autorità sapienziali (e fra queste Panormitano, Antonio da Budrio, l'Ostiense, Giovanni di Anagni e Diaz de Lugo) e, sulla scorta di queste ultime, conclude legando abilmente modalità di apertura del procedimento, natura pubblica e privata di un *crimen* e esigenze e conseguenze derivanti dalle particolari sanzioni d'ambito canonistico.

<sup>48</sup> Nella medesima annotazione di cui s'è detto poco fa, il Bonfranceschi ha occasione di avvertire il lettore che l'opinione interlocutoria di Sinibaldo Fieschi sul punto della natura pubblica dei reati in diritto canonico [S. Fieschi (Innocenzo IV), in *c. crimina*, X. *De collusione detegenda* (X. 5.22.2), *In quinque libros Decretalium com-*



ti della condanna per un *crimen publicum* offerti dal canonista spagnolo Rodriguez Fermosino, i rimandi del quale ci portano persino alle *Siete partidas*. Il giurista spagnolo<sup>49</sup>, infatti, sulla scorta di Anton Pichardo Vinuesa<sup>50</sup> e della glossa ad un lemma delle *Siete Partidas* stesa da Gregorius Lopez<sup>51</sup>, ha modo di precisare che il già citato *c. infames* (in cui è contenuto il lemma *fures*) tratta “*de infamia canonica, quae ex quolibet peccato inducitur [...] non vero de civili*” aprendo le porte a necessari chiarimenti circa gli effetti delle due tipologie di infamia e tenendo in definitiva distinto ciò che la scienza giuridica civilistica aveva nel tempo apparentato<sup>52</sup>. Del resto, non mancherà chi, non curante degli sviluppi in tema di *crimen publicum*, memore dei contenuti del Digesto e conscio della perdita di rilevanza del criterio dell'accusa (e con essa degli altri effetti distintivi), rileverà che il vero *discrimen* tra i crimini pubblici e quelli privati doveva esser considerato proprio quello dell'attribuzione dell'infamia. In conseguenza di ciò, allora, cogliendo l'essenza originaria della *gl. fures*, si concluderà che siccome in diritto canonico tutti i crimini determinavano l'irrogazione dell'infamia, tutti dovevano essere considerati pubblici<sup>53</sup>.

### 3. Dal “*de privatis delictis*” ai delitti privati. Appunti

Il mutamento al quale abbiamo accennato nelle pagine precedenti investe direttamente anche la classe dei delitti privati. Relativamente ad essi, infatti, occorre intanto sottolineare un'apparentamento lessicale: i “*privati delicti*” tendono sempre più ad essere individuati, non si può dire quanto coscientemente per ogni singolo autore, come “*crimina privata*”. Scema, insomma, se non si perde, anche per via della maturazione in ambito pena-

*mentaria*, Venezia, 1570, p. 620, n. 2: “*secundum canones autem fere omne crimen esse publicum puto, nec ab alioquo per transactionem descendere licet*”] non poteva esser considerata valida, poiché già prima di lui la glossa *fures* aveva chiarito senza possibilità di smentite tale natura: A. BONFRANCESCHI, *additio Tu autem*, p. 17, col. II, n. 47, *versic. Sed advertte*. Non è nostra intenzione ricostruire la storia delle opinioni dei canonisti in merito alla pubblicità dei crimini in diritto canonico, tuttavia ci pare utile segnalare che le ricerche di Giuliana D'Amelio per il contiguo argomento della transazione ci consentono almeno di segnalare l'identità di vedute fra il più risalente Alano Anglico e Innocenzo IV (G. D'AMELIO, *Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia (con un'appendice sulla scuola di Napoli)*, Milano, 1972 (Università di Cagliari. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, serie I, 13), pp. 88, 64.

<sup>49</sup> N. RODRIGUEZ FERMOSSINO [1605-1669], *Tractatus primus criminalium ad titulos de accusationibus, de calumniatoribus, de simonia, ne prelati vices suas, etc... et de magistris, libri V Decretalium*, Lione, 1670, tomo I, qu. I, n. 20, p. 4.

<sup>50</sup> A. PICHARDO VINUESA [1565-1631], *Commentariorum in quatuor institutionum Iustinianearum libros*, Salamanca, 1620 (e poi altre fino al 1671 almeno), vol. II, n. 20, p. 27. Su questo giurista, si veda JU. G. SÁNCHEZ, *Antonio Pichardo de Vinuesa y la enseñanza del Derecho Romano a través de la Instituciones de Justiniano*, in *Revista Internacional de Derecho Romano*, n. 1 (Ottobre, 2008), pp. 90-265 (disponibile all'indirizzo: [ridrom.uclm.es/documnetos/Justo\\_imp.pdf](http://ridrom.uclm.es/documnetos/Justo_imp.pdf)).

<sup>51</sup> G. LOPEZ, *gl. in verbo sententia*, in *Las siete partidas glosadas por el licenciado Gregorio Lopez, Setena Partida*, Salamanca, 1555 (rist. an. Madrid, 1974), VII part., tit. VI, ley IV (*De las infamias de derecho*), p. 24, col. I, circa fin. (la citazione del Fermosino non è esatta perché rimanda al titolo IX che tratta di altro argomento).

<sup>52</sup> Solo per intendersi, alcune puntualizzazioni sull'infamia relativa allo *ius canonicum* sono consultabili in A. BERÒ, in *c. primum*, X: *de accusationibus* (X. 5. 1.1), in *Librum quintum Decretalium commentarij*, Venezia, 1580, nn. 26-28, p. 6.

<sup>53</sup> F.M. GASPARRI [1680-1735], *Institutiones criminales tribus partibus distributae*, Roma, 1741, tit. II, nn. 1-3, pp. 5-6. Per qualche nota in più sull'infamia, si veda più avanti nt. 64.

listico di queste figure, la differenza sostanziale tipica della tradizione romanistica fra *crimina* e *delicta*.

Quanto a criteri identificativi, i primi tentativi di ricostruzione catalogica come quello del *Tractatus criminum*, pur restituendoci elenchi piuttosto corposi<sup>54</sup>, non forniscono indicazioni precise, perché si limitano ad attestare semplicemente la natura residuale degli stessi rispetto ai *crimina publica* (“*caetera vero sunt privata*”<sup>55</sup>). Pure nei grandi commentatori (e per mezzo di loro persino oltre<sup>56</sup>) l’idea di delitto privato continua ad essere associata anche ad una definizione “per esclusione”, quasi rappresentasse un “fronte di opposizione” ai *crimina publica* e alla loro potenziale o reale espansione. E si tratta di un fronte che non dipende solo dal fatto incontestabile che il libro XLVIII del Digesto nell’avviare il discorso precisava che non tutto ciò che verteva sulla persecuzione dei crimini doveva ritenersi pubblico<sup>57</sup>, bensì, anche dall’esigenza di riaffermare il rilievo di un penale «privato», rimesso all’iniziativa della vittima, che prescindeva dal sistema di potere che si andava strutturando<sup>58</sup>. Era per questo che, proprio trattando dei delitti e giudizi pubblici, giuristi del rango di Alberico da Rosciate o Bartolo, che pure vedremo all’opera per tentare di fornire una sintesi della più vasta dimensione che stava acquisendo l’idea di delitto pubblico, avviavano la discussione con precisazioni del tipo: “*Omnia delicta sunt privata, exceptis quibusdam hic enumeratis*”<sup>59</sup>. Si rendeva così palese nel medesimo passo commentato (cosa non sorprendente per una scienza che procedeva per accumulazione, più che per innovazione) il potenziale attrito tra due modi di intendere il diritto penale. Quando poi il canone topografico espresso dalle fonti difettava, ci si agganciava di norma ad un passo del Digesto, commentato anche da Bartolo, tramite il quale si poteva sostenere che “*publicum crimen non dicitur nisi aliqua lege caveatur*”<sup>60</sup>, oppure, leggendo la questione da un altro angolo di osservazione: se non c’è una disposizione che lo qualifica come pubblico, un crimine deve esser ritenuto privato<sup>61</sup>.

Oltre che in forza del motivo di rango “politico” indicato poche righe fa, tale caposal-

<sup>54</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), tit. II, ll. 70-74, p. 16: “*Privata et ordinaria crimina sunt ... famosi libelli et seditionis, illiciti collegii et suppositi partus. Privata et extraordinaria sunt: crimen iniuriarum, concussionis, abigeatus, praevencionis, interdum receptorum furtum, et effractionis, expilationis expilate hereditatis*”.

<sup>55</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), tit. II, l. 19, p. 12. Una posizione del genere è individuabile, evidentemente per via della schedatura di opere più antiche, in repertori più moderni come quello del DAOYZ (*Juris civilis summa, seu index copiosus, non solum ea quae in glossis sed et textuum omnium veros sensus continens, maxima distinctione contextus ad facile inveniendum cujusque legalis materiae fontem utilissimus*, Milano, 1742, p. 270, col. I, n. 4).

<sup>56</sup> Es. M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *postquam vidimus*, n. 1, p. 64v.

<sup>57</sup> Cfr. *l. non omnia, ff. de publicis iudiciis*, D. 48.1.

<sup>58</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, pp. 1236-1240.

<sup>59</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non omnia, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.1.), *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*In secundam Digesti noui partem*), Venezia, 1602, p. 138, n. 1, col. I.

<sup>60</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. praevencionis, § si ideo quis accusetur, ff. de praevencionibus* (D. 47.15.3), ivi, p. 135, col. I.

<sup>61</sup> Fra i meno consueti a rammentarsi [di norma si citano su questo punto i soliti BALDO (in *Rub. de iis qui accusare non possunt* (C. 9: 1.1), in *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, p. 217, n. 7) e GAMBIGLIONI (*De maleficis, § Et ad querelam titij infrascripti*, n. 14, p. 12r.)], l’argomento viene documentato ad esempio da F. MARC, *Decisiones aureae in Sacro Delphinatus Senatu iampridem discussa ac promulgata*, pars I, Lione, 1584, qu. DCCLXXVI, n. 2, p. 265.

do avrà una fortuna duratura<sup>62</sup> anche per via dell'utilità pratica, per non dire forense, di consentire la determinazione dei crimini per i quali scattava, secondo l'imprescindibile dettato delle fonti<sup>63</sup>, l'applicazione dell'infamia<sup>64</sup>; che rimarrà l'unica a marciare la differenza originaria tra le due forme di delitti<sup>65</sup>. Ma, parallelamente a questo blocco, le cose cambieranno non poco, anche se di binari se ne potranno scorgere sempre molteplici<sup>66</sup>.

<sup>62</sup> Un esempio per tutti: BALDO, in *Rub. de iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1. 1), *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, p. 217, n. 8.

<sup>63</sup> Cfr. *l. infamem, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.7).

<sup>64</sup> Riferimento imprescindibili in F. MIGLIORINO, *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, 1984, pp. 85-19; M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti*, pp. 48-60 (centrato su Gandino); P. EDWARD, *Wounded names: the medieval Doctrine on infamy*, in *Law in medieval life and thought*, a cura di E.B. KINGS, S.J. RIDYARD, Sewanee, 1990 (che non ho potuto consultare) e il recentissimo A. BETTONI, *Fama, shame punishment and metamorphoses in criminal justice (Fourteenth-Seventeenth centuries)*, in *Forum historiae iuris. Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte* ([www.forhistiur.de/zitat/1003bettoni.htm](http://www.forhistiur.de/zitat/1003bettoni.htm)). Prodigo di suddivisioni come si dimostra, il settecentesco Banniza rammenta la suddivisione dei crimini (mai proposta prima, anche se applicata per forza di cose) in *famosa* e non *famosa*, a seconda del fatto che l'infamia scattasse in maniera automatica alla mera commissione dell'illecito (JOHANN PETER BANNIZA, *Systema jurisprudentiae criminalis*, Vienna, 1763, §§ CXIV-CXV, p. 53).

<sup>65</sup> Delle differenze tra delitti pubblici e privati fornisce un elenco dettagliato Tiberio Deciani (T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. V, pp. 324-325), aggiungendo, però, che tali distinzioni erano ormai venute meno per lo strutturarsi dell'unico processo inquisitorio (vedi anche M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 375). A quelle indicate da Deciani si possono aggiungere, perché segnalate da molti autori, quelle relative alla prescrizione dell'azione penale (es. ODOFREDO DENARI, in *l. Querela falsi, C. ad legem cornelianam de falsis* (C. 9. 22.12), p. 201v., n. 3 e P. CARAVITA, *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis bis adiunximus commentaria dominorum Annibalis Troysij Cavensis et Ioannis Francisci Scaglioni, super eisdem ritibus*, Venezia, 1572, ritus CXCII, n. 12, p. 208r; (Annibale Troisi)] alla spendibilità del procuratore nel giudizio penale [G.A. DE ROSSI, *Tractatus de potestate procuratoris et defensoris in causis criminalibus ad interpretationem § ad crimen l. penultima ff. de publicis iudiciis et § publice l. servum quoque ff. de procuratoribus*, in G.B. ZILETTI (a cura di), *Volumen praeclearissimum ac in primis omnibus iuris peritis pernecessarium, ac utilissimum. Omnium tractatum criminalium*, Venezia, 1580, n. 10, p. 20v.; GEOFFREY DE BAVOUX, *Tractatus reatum iuxta forensium ac pragmaticorum usum, in gratiam iurisprudentiae candidatorum*, Cambery, 1607, qu. II, pp. 17-18, nn. 3-4; H. DONEAU, *De iure civili*, lib. XVIII, cap. X, pp. 178-180, in *Opera Omnia commentariorum de iure civili tomus quintus cum notis Osualdi Hillingeri*, Lucca, 1764], alla trasferibilità agli eredi delle conseguenze dei crimina publica [ODOFREDO DENARI, in *l. eorum patrimonium, C. de iure fisci* (C. 9. 1. 10), in *Super tribus libris codicis praelectione quae lecturae appellantur*, Lione, 1550, nn. 1-3, p. 10r.] e alla possibilità della confisca dei beni limitata ai soli crimina publica (G. SORGE, *Jurisprudentia forensis universis propemodum juris materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales, et maxime feudales, quae frequentissime ad forum deducuntur, tum ex romanorum legibus, et pontificiis, patriisque constitutionibus, tum ex melioris notae doctoribus depromptas, ac decisiones etiam recentiores complectens*, Napoli, 1743, vol. IX, cap. I, n. 54, p. 24).

<sup>66</sup> Il rispetto delle collocazioni originarie e l'evoluzione del delitto pubblico e di quello privato avranno momenti di sintesi non privi di significato, che possono essere ben rappresentati dalla discussione in merito al problema della applicabilità dell'infamia anche nel caso di azione per *inquisitionem* (cioè, secondo la pagina di Claro, al condannato “*de publico iudicio*” per via *extraordinaria*) o solo nel caso di azione per *accusationem*, cioè per via *ordinaria* (G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus, Practica criminalis*, Venezia, 1601, § *finalis*, qu. LXXII, *versic. Damnatus*, n. 3). La *communis opinio* è attestata da Claro nel senso dell'estensione dell'applicazione dell'infamia al di là del tipo di procedimento, rilevando che la cessazione delle solennità ordinarie non determinava il venir meno dell'esigenza di irrogare le sanzioni penali fissate. La cosa si era, infatti, assestata già dai tempi di Alberico da Rosciate [in *l. infamem, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.7), in *In secundam Digesti Novi partem commentaria*, Venezia, 1585 (*Opera iuridica rariora selecta cura et studio*, D. MAFFEI, E. CORTESE, G. ROSSI, XXVI, Bologna 1979), n. 1, p. 168, col. II] e Angelo degli Ubaldi [in *l. ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9. 2. 7), in *Angeli de Perusio super codice*, Lione, 1561, p. 25, n. 28]. Si veda anche JO. BRUNNEMAN, *Commentarius in quinquaginta libros pandectarum opus theoretico-practicum, editio novissima*, t. II, Ginevra, 1762, lib. XLVIII, tit. I, ad *l. infamem*, p. 396.

Intanto, l'idea che ogni crimine doveva dirsi privato se non c'era una "legge" che lo definiva pubblico, associata alla (ormai pacifica) limitata capacità individuatoria della *l. non omnia*<sup>67</sup> e di quanto sancito nelle Istituzioni consentivano non ardue operazioni di pubblicizzazione.

Sotto un diverso aspetto, il ridimensionamento tecnico (di quello ideologico abbiamo già espresso i motivi) dei *delicta privata* ci pare passare anche per un accostamento sistematico. Su quello legato ai risultati ricavabili delle fonti romanistiche, prevalse, infatti, ben presto l'enunciazione del criterio che tutti conoscono, concernente la facoltà di accusa: generalizzata per i crimini pubblici, limitata solo a colui che intendesse far valere un suo "vel suorum" (familiare, insomma<sup>68</sup>) interesse per i crimini privati<sup>69</sup>. Questo comportò una duplice riunione ad effetto sistematico: quella di tutti i delitti presenti entro l'alveo del libro XLVII del Digesto (in modo da qualificare come crimini privati ordinari *furtum, rapina, damnum iniuria datum* e *iniuria* e come crimini privati straordinari quelli presenti nella parte finale del libro XLVII<sup>70</sup>) e quella dei delitti pubblici e privati nella zona di afferenza del procedimento accusatorio o comunque delle modalità di conduzione dell'azione penale, del "diritto a fare un processo" insomma. Così facendo, se da una parte il ruolo dei crimini privati prendeva una direzione differente da quella tradizionale, quest'ultima categoria non poté che vedere accelerato il suo declino. Perché una cosa era la collocazione nelle fonti romanistiche dotate di indubbia autorevolezza e valore logico-razionale, altra cosa era il (contestabile e avocabile in capo ai poteri pubblici) "diritto al processo".

Come detto, però, il modello informato alle modalità d'accusa, certamente più apparante di quello "topografico", verrà riproposto nel tempo, al di là dei mutamenti occorsi al diritto penale, quasi come segno di coerenza dell'esposizione del giurista con la logica del sistema romanistico. Lo ritroviamo, così, nei più tardi trattati criminalistici inserito per una sorta di necessità espositiva, sistematica ed antiquaria al tempo stesso, che, come si nota bene in Claro, Farinacci e Deciani, i giuristi si affrettavano a smentire (o complicare, sminuzzare) alla riga immediatamente successiva<sup>71</sup>. Tanto fu che solo alle soglie dell'età contemporanea i giuristi, trattando della suddivisione in crimini privati e pubblici, indicheranno questo criterio come effettivamente superato e come forma del giudizio tipica dell'età romana<sup>72</sup>.

<sup>67</sup> Abbiamo visto che Antelmi (ma anche Bartolo) ammetteva che esistevano altri «pubblici giudizi» che non erano compresi nell'elenco del passo di Macro e apriva così la strada per una differente e più ampia considerazione dello *iudicium* e del *crimen publicum*.

<sup>68</sup> Per una tarda puntualizzazione su chi poteva ritenersi titolare di tale interesse "familiare" secondo i gradi di parentela: A. GÓMEZ, *Variae resolutiones juris civilis, communis et regii, tomis tribus distinctae*, Venezia, 1747, vol. III, cap. I, n. 34, pp. 14-15.

<sup>69</sup> Per esempi non consueti: A. BARBOSA, *Thesaurus communium iurisprudentiae*, lib. IV, cap. XVII, nn. I-II; J. FAURE, *In quatuor Institutionum libros commentaria doctissimorum virorum adnotationibus illustrata*, Venezia, 1582, lib. IV, tit. XVIII, p.185, col. I; G. NOVELLI, *Practica et theorica causarum criminalium novissime in lucem edita*, Venezia, 1552, p. 13, n. 1.

<sup>70</sup> Fra i molti: C. COLOMBET, *Paratitla*, pp. 718-719; G. ZUFFI, *Institutiones criminales, quibus delictorum materia, iudiciali ac practica methodo libris quatuor comprehenditur*, Roma, 1667, lib. II, tit. II, p. 37.

<sup>71</sup> Cfr. più avanti a pp. 76-86.

<sup>72</sup> G. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, vol. I, cap. VI, n. 1, 294-295; D. JOUSSE, *Traité de la justice criminelle de France, ou l'on examine tout ce qui concerne les crimes et les peines en général et en particulier; les juges établis pour décider les affaires criminelles; les parties publiques et privées; les accuses; les ministres de la justice criminelle; les experts, les témoins; et les autres personnes nécessaires pour l'instruction des procès-criminels; et aussi*

L'accantonamento dei modelli tradizionali non fu però, nè poteva essere, agile. E ciò anche se la legislazione statutaria, smaniosa di occupazione di spazi d'intervento e poco attenta alle esigenze concettuali, contribuì in maniera considerevole alla maturazione delle cose penali, creando peraltro problemi interpretativi di non poco conto. Dentro di essa, infatti, erano molto frequenti disposizioni che, almeno a livello lessicale, prefiguravano nuovi comportamenti criminosi (un “*novum nomen delicti, et novam speciem*” *criminis*, come ad esempio la *baratteria*<sup>73</sup>, il pressochè equivalente *mogubellum*<sup>74</sup> o altri comportamenti criminosi<sup>75</sup>), modificavano le pene sancite per certi crimini dallo *ius civile*<sup>76</sup>, o prevedevano la limitazione o l'estensione della facoltà d'accusa<sup>77</sup>, oppure, infine, stabilivano per un *crimen* notoriamente privato una pena da applicarsi a favore del *fiscus*<sup>78</sup>, senza, in

*tout ce qui regarde la manière de procéder dans la poursuite des crimes*, Parigi, 1771, t. I, parte I, tit. I, art. I, n. 2, p. 2; G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles, suivant l'ordonnance du mois d'aout 1670 et les édits, déclarations du Roi, arrêts et réglemens intervenus jusq'à présent divisé en quatre parties*, Paris, 1762 (sesta edizione), parte I, cap. I, p. 2, n. 3.

<sup>73</sup> Cfr. BARTOLO DA SASSOFERRATO, in I. *non omnia*, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria in secundam digesti novi partem*), Venezia, 1602, n. 15, p. 138v. Per la *baratteria* (“*turpe baratto, che con questo delitto si fa, della giustizia col denaro*”): G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale*, vol. II, parte I, trattato I, cap. IV, § IV, p. 114; G. REZASCO, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, 1881 (rist. an. Bologna, 1966), v. *baratteria*, pp. 92-93.

<sup>74</sup> Il termine, rammentato da Bartolo nei suoi commentari al *Digestum novum* [I. *non omnia*, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1)], è registrato, con l'efficiacia di individuare un comportamento criminoso attribuibile all'ufficiale pubblico dal Rezasco (*Dizionario*, v. *Mocobello*, pp. 641-642) e da altri [S. PIERI, *Fonetica e morfologia del dialetto pisano*, in *Archivio glottologico italiano*, vol. XII (1890-1892), pp. 154-160 (appunti lessicali); G. MALAGOLI, *Vocabolario pisano*, Firenze, 1939, p. 240, v. *mocobello* (che segnala anche l'uso lucchese del termine “*mòcca*”, col significato di “denaro in genere” o con quello più specifico della moneta da cinque lire d'argento)], come avente origine araba e come contenuto negli Statuti pisani [*Breve del popolo e delle campagne del Comune di Pisa corretto nel 1313 con le aggiunte degli anni 1321 e 1323 traslato di latino in volgare nel 1330 secondo il testo dell'archivio municipale*, in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo raccolti ed illustrati per cura del professor Francesco Bonaini*, vol. II, Firenze 1870, p. 456; p. 459; p. 486]. Per le nostre questioni, sappiamo che Bartolo lesse a Pisa il *Digesto Novo* nell'anno 1341-42, quindi, forse, l'indicazione di questo comportamento criminoso statutario rappresenta una scoria dei corsi pisani. Sulla responsabilità dell'ufficiale pubblico nella pagina bartoliana, si veda D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice e dell'ufficiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, ora in “*Civilis Sapientia*”. *Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, 1989, pp. 87-97.

<sup>75</sup> Baldo fa gli esempi della “*percussio cum alapa*” (punita con una sanzione pecuniaria attribuita in parte al “denunciante” e in parte al fisco), giudicandola, però, riconducibile, al profilo della *iniuria* [BALDO DEGLI UBALDI, in *Rub. de iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), in *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, Lione, 1585, n. 9, p. 218] e dello Statuto che punisca l'andare di notte per le strade della città (n. 11, § *item quaero*, p. 218, col. I).

<sup>76</sup> Si prospettò, ad esempio, il problema di uno Statuto che prevedesse una pena arbitraria o aumentasse la pena prevista dallo *ius commune*. Ci si interrogò anche in merito alla natura del crimine per il quale lo Statuto che prevedesse come sanzione la morte “civile” o “naturale”, ma non puntualizzasse che lo stesso dovesse ritenersi pubblico; o, infine, ma su questo dovremo tornare perché oggetto di risvolti di un certo interesse in ordine alla qualificazione del *crimen publicum*, sul caso di uno Statuto che prevedesse pene quali l'amputazione della lingua o di un altro membro.

<sup>77</sup> In questo caso, allora, il delitto per il quale non poteva più dirsi secondo lo *ius proprium* prevista l'accusa in capo a chiunque, diventava privato o restava pubblico? Su questo profilo si veda almeno l'opinione di BALDO [in *Rub. de iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), in *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, Lione, 1585, n. 13, p. 218] e le schede di DOMENICO TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, t. III, Roma, 1605, concl. MLXXXVI, p. 387, nn. 6-7.

<sup>78</sup> Facendolo, così, approdare sulla scena delle tematiche attinenti alla divisione dei reati. Le coordinate del

tutti casi, interessarsi alle esigenze concettuali, o specificare alcunché sulla natura pubblica o meno del comportamento su cui intervenivano.

Al di là dell'intreccio casistico che si venne a creare, si può osservare che il problema di fondo dei giuristi era quello di legittimare di fronte agli schemi classificatori originari (che potevano in taluni essere anche schemi mentali) quello che succedeva nella prassi. Il criterio dell'accusa finì, così, di fronte al logoramento della categoria, per essere in realtà persino ingombrante.

Tuttavia, una volta politicamente concepita la *respublica civitatis* quale titolare di posizioni degne di tutela<sup>79</sup>, ci si trovò di fronte ad un altro possibile accostamento in ragione dell'interesse da tutelare<sup>80</sup>. Il predominio della scena fu conquistato dall'elemento della "presenza di un interesse specifico" che nelle descrizioni del *crimen* privato era stato presente sin da subito, ma che era restato in un primo momento in secondo piano per via di quella sorta di accostamento sistematico in ragione delle facoltà d'accusa di cui si diceva poc'anzi. Riacquisito, poi, pian piano, sempre più spazio, tale elemento finirà di nuovo per segnare il vero e rinnovato senso sostanziale da attribuire alla categoria dei crimini privati. Saranno, così, detti privati quei comportamenti criminosi i quali ledono l'utilità dei privati individui<sup>81</sup>, oppure afferiscono al privato interesse<sup>82</sup>, "... *ad rem familiarem, et privatam*" (come dirà, ad esempio, basando le sue costruzioni su Gómez, Claro e altri, lo spagnolo Rodriguez Fermosino in pieno '600<sup>83</sup>). L'ordine espositivo potrà rimanere identico, ma la sostanza sarà mutata. Tale maturazione, avvenuta fuori dai riferimenti individuativi di carattere processuale, determinerà due modi d'intendere l'interesse e il *crimen* privato: la capacità di raccogliere posizioni espunte dall'area d'interesse del penale pubblico<sup>84</sup>, ma

lungo dibattito, compendiate un tempo dallo ZEBALLOS (*Speculum aureum opinionum communium contra communes [...] tomi quatuor cum tractatu duplici de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis, et inter personas ecclesiasticas*, Colonia, 1664, t. I, qu. CCXVI, p. 175), sono offerte da MASSETTO (*I reati*, pp. 67-68), il quale richiama un lungo elenco di autorità, alle quali possiamo aggiungere le *additiones* del Baiardi a Claro [G.B. BAIARDI, *Additiones, et annotationes insignes, ac peritiles ad Iulii Clari receptorum sententiarum librum quantum, siue, practicam criminalem*, Parma, 1597, add. ad § *primus, versic. publica sunt*, n. 1, p. 1v. Sul Baiardi: A. ALIANI, *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovan Battista Baiardi*, in *Le Carte e la Storia, Rivista di storia delle istituzioni*, n. 2 (2004), pp. 149-171], l'opinione di Mariano Socini [in *c. ventiens, X. de accusationibus* (X. 5.1.15), *Admirabilia commentaria super prima parte libri quinti Decretalium*, n. 41, versic. *est tamen*, p. 30v.] e M.A. PELLEGRINI, *De privilegiis et iuribus fisci libro octo*, Vicenza, 1626, lib. IV, tit. VIII, nn. 6-8 e 10, p. 188. Sul fisco e sui modi di intenderlo legato alla *respublica*, al *populus* e all'istituzione politica in generale: E. CORTESE, *Fisco (diritto intermedio)*, in *EdD*, XVII, pp. 676-684; G.P. MASSETTO, *Avvocatura fiscale e giustizia nella Lombardia spagnola. Note su un manoscritto seicentesco*, ora in *Id.*, *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 1994, pp. 289-305; B. CLAVERO, *Hispanus fiscus, persona ficta. Concepción del sujeto político en el ius commune moderno*, *QF*, 11/12 (1982/83), vol. I, pp. 96-167.

<sup>79</sup> M. SBRICCOLL, *Justice négociée, justice hégémonique: l'émergence du pénal public dans les villes italiennes des XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècles*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires*, p. 420.

<sup>80</sup> Si intenda il termine in senso generico, non come "interesse leso".

<sup>81</sup> N. ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, n. XVIII, p. 14.

<sup>82</sup> A. BARBOSA, *Thesaurus communium iurisprudentiae*, lib. IV, cap. XVII, nn. I-II.

<sup>83</sup> N. RODRIGUEZ FERMOSSINO, *Tractatus primus criminalium*, vol. I, qu. I, n. 20, p. 4. Si veda anche G.B. DE TORO, *Iurium allegationes diversorum iuriconsultorum superadditae ad codicem rerum iudicatarum [...] criminalium materiam contentes*, Napoli, 1650, all. V, p. 17 e all. IV, p. 13v. (per la delimitazione del confine del penalmente rilevante "prima" dei furti domestici) e JO. MYNSINGER, *Scholia in Institutionibus*, lib. IV, II, n. 14.

<sup>84</sup> Cfr. M. WESENBEKE [1531-1586], *Oeconomia iuris edita*, Lipsia, 1571, p. 104. Sulla coercizione privata sono ora disponibili le ricerche di MARCO BOARI, *La coercizione privata nella Magna glossa: tracce tra diritto e violenza*, Milano, 2007 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, II serie, 127).

anche un nuovo modo di osservazione di quei comportamenti, rispondente alla tutela pubblica dell'interesse privato e a categorie di reati modellate per siffatte esigenze.

Anche per questi motivi, l'affermazione fatta almeno a partire dalla metà del '400 da alcuni giuristi<sup>85</sup> secondo la quale il titolo del Digesto “de privatis delictis” doveva dirsi non più in uso deve essere soppesata con attenzione. Tale formula non significa in alcun modo fine dell'idea di delitto privato. Nel patrimonio culturale dei giuristi permarrà l'immagine di reati che vedevano lesa un interesse privato, a fronte della quale, venute meno quasi del tutto le tecniche accusatorie di conduzione del processo da parte dei privati e con la necessità di ridimensionare il fronte dei casi di giustizia negoziata (che, peraltro, secondo recenti ricerche, sopravvissero più a lungo di quanto di tendeva a pensare<sup>86</sup>), l'istituzione pubblica garantiva il diritto a reclamare giustizia, mettendo in campo anche per questi il suo apparato repressivo, ma garantendo pure la tutela delle posizioni meramente privatistico-patrimoniali<sup>87</sup>. In questo modo, anche il crimine che ledeva l'interesse privato era perseguito dall'istituzione pubblica e si distingueva da un *crimen publicum* divenuto oramai *crimen* che, per il lederne gli interessi, era proprio dell'istituzione pubblica. In area continentale si giungerà così a sintesi felici, che ci risulteranno più chiare quando se ne parlerà alla fine di questo capitolo.

Quanto a cataloghi di reati, l'ampio ventaglio dei crimini privati offerto dal *Tractatus criminum* nella seconda metà del XII secolo<sup>88</sup> si assottiglierà fino a esser circoscritto a poche figure tipo, nelle quali effettivamente predominava l'interesse privato o, meglio, esso era più rilevante di quello pubblico. Nelle pagine di Giacomo Novelli, ad esempio, erano annoverati tra i crimini privati il furto, la *vis bonorum raptorum*, la *iniuria* e l'abigeato<sup>89</sup>. In quelle di Claro vi si aggiungeva il taglio di alberi a scopo furtivo<sup>90</sup>. In altri luoghi, invece,

<sup>85</sup> L'indicazione si rinvia almeno a partire dalle addizioni di Bonfranceschi a Gambiglioni (Agostino Bonfranceschi, *add. Tu autem* in ANGELO GAMBIGLIONI, *De maleficiis*, § *Et ad Querelam titij infrascripti*, Lione, 1551, p. 17, col. II, n. 47). Si tratta di un'affermazione, è bene notarlo, che in età più tarda molti recuperavano da CLARO (*Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus, versic. Haec tamen omnia*) il quale, tuttavia, l'aveva trovata nel *Tractatus* del MILLES DE SOUVIGNY (*Praxis Criminalis*, § *persequendi, versic. quærendum*, n. 32, p. 147). Da qui, per quegli effetti tipici della letteratura giuridica che si regge su un principio di autorità, il concetto divenne di comune uso, almeno fino al *Tractatus* di GIOVANNI ZUFFI (*Tractatus de criminalis processus legitimatione in libros tres distinctus*, Ginevra, 1722, lib. I, qu. XXV, p. 24, n. 11).

<sup>86</sup> Solo per fare alcuni esempi, si tenga conto di I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale, giustizia, potere*, pp. 187-188; G. ALESSI, *La giustizia pubblica come “risorsa”: un tentativo di riflessione storiografica*, ivi, pp. 232-233; A. ZORZI, *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo* (Atti del XIII convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia, Pistoia, 10-13 maggio 1991), Pistoia, 1993, pp. 419-474; A. ZORZI, *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine* (Actes du colloque organisé par le Centre d'études historiques sur la criminalité et les déviations de l'Université de Bourgogne, Dijon, 5-6 octobre 1995), a cura di B. GARNOT, Dijon, 1996, pp. 19-36.

<sup>87</sup> A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis*, § *Et ad querelam Titij infrascripti*, cpv. *si vero*, p. 12, col. I, n. 1: “*qui suam vel suorum iniuriam vel vindictam propriam, vel suorum prosequatur, potest in crimine privato accusare*”.

<sup>88</sup> *Tractatus criminum* (a cura di G. MINNUCCI), tit. II, nn. 70-76, p. 16.

<sup>89</sup> G. NOVELLI, *Causarum criminalium novissime in lucem edita admodum utilis et necessaria, tam iudicibus malefactorum, quam cancellarijs Domini rectorum terrae firmæ*, Venezia, 1552, § *Inditia*, p. 13v., n. 1) e (con l'identico catalogo proposto da Novelli); T.M. RICHERI (*Universa civilis et criminalis juxta seriem institutionum ex naturali et romano jure deprompta et ad usum fori perpetuo accomodata*, editio tertia, t. XII, Lodi, 1829, lib. IV, tit. XL, § 1032, p. 251).

<sup>90</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 5.

segno che la maturazione dei profili andava senza problemi a braccetto con la topografia tradizionale, si continuerà a proporre i crimini privati suddivisi secondo lo sviluppo del Digesto in ordinari e straordinari e, quindi, ad annoverare *furtum*, *damnum*, *iniurja* tra i primi e tutta la restante parte (dalla *sollicitatio alienarum nuptiarum* in poi) nei secondi<sup>91</sup>.

Ognuno di questi comportamenti criminosi ha una vicenda propria che qui non può essere delineata, ma certamente le considerazioni che si sono fatte, per un verso illuminano di aspetti più generali le riflessioni che Mario Montorzi, a margine di una sua ricerca sul *Jurisdiktionsstaat* toscano<sup>92</sup>, dedicò tempo fa al danno dato e alla acquisizione di rilevanza penale della quale questo profilo di illecito aveva fruito, per un altro, rendono più chiare alcune affermazioni che si possono rinvenire relativamente al furto. Quest'ultimo nelle fonti romanistiche è atto illecito di diritto privato, per il quale il giurista medievale aveva a disposizione la classica definizione di D. 47.2.1.3. L'*actio furti* era finalizzata al riottenimento della cosa sottratta, a cui andava annessa una conseguenza patrimoniale sfavorevole per il reo, misurata come multiplo del valore del bene sottratto<sup>93</sup>. Per quanto riguarda l'epoca medievale, già la glossa ordinaria configurava per il reato di furto una punibilità *extraordinem* di natura criminale. A livello di collocazione nelle fonti, però, esso era indubbiamente un *crimen* privato, come ci attesta la stessa glossa precisando il senso del lemma *maleficis* contenuto nel titolo primo del libro XLVII del Digesto: "*privatis: de quibus hic liber (il XLVII) tractat*"<sup>94</sup>. Le esigenze repressive maturate nelle città del Basso Medioevo, però, avevano condotto Statuti e magistrature cittadine a prevedere nuove forme repressive per questa figura di illecito, processi pubblici e sanzioni non più solo legate all'ottica sanzionatoria privatistica. A fronte di tale *punibilità extra ordinem* con sanzioni anche molto gravi (che in genere non si ritenevano previste dalle fonti<sup>95</sup>) e a fronte della maturazione di figure autonome legate al furto o di forme qualificate dalle circostanze commissive<sup>96</sup>, i giuristi cominciarono ad interrogarsi sulla correttezza dell'attribu-

<sup>91</sup> J.H. BERGER, *Oeconomia iuris ad usum hodiernum accomodati accurante filio* Cb. H. Berger, editio septima revisa, Lipsia, 1771 (I ed.: 1712), tit. X, lib. III, pp. 805-815.

<sup>92</sup> M. MONTORZI, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, 1997, pp. 75-77. Su questo comportamento illecito anche A. DANI, *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, 2006, (Archivio per la storia del Diritto Medievale e Moderno, 10).

<sup>93</sup> Riferimenti d'avvio in B. ALBANESE, *Furto (storia)*, in EdD, vol. XVIII, pp. 313-316; U. BRASIELLO, *Furto (diritto romano)*, in *Nss. Di*, vol. VII, pp. 691-692.

<sup>94</sup> *Gl. ex maleficis, ff. de privatis delictis* (D. 47.1.3). Compiendo un salto molto avanti nel tempo (che è preceduto, comunque, da una costanza di attestazioni identiche): J.H. BERGER, *Oeconomia iuris*, lib. III, tit. IX, § IV, p. 772.

<sup>95</sup> Correntemente si diceva che la sanzione "normale" prevista nelle fonti romanistiche era quella patrimoniale. Si veda, però, quanto riferito da LUDOVICO PONTANO (*Consilia sive responsa*, Venezia, 1568, Cons. CLII, p. 101v., n. 2), che revoca in dubbio l'idea che per il furto non si potesse agire *criminaliter* secondo gli *iura digestorum*. Richiamando la *l. finalis, ff. de furtis* (D. 47. 2. 93), Pontano mette in evidenza che doveva esser ritenuto indubbiamente un "*criminaliter agere*" quello che sfociava nella condanna pecuniaria a favore del fisco. Pontano, però, sembra confondere quale sia, tra la natura pecuniaria della pena e il suo beneficiario (il fisco), l'elemento che determina la natura criminale dell'azione.

<sup>96</sup> Ci riferiamo ad esempio al furto notturno, per il quale si rinvia ai riferimenti offerti da M.G. DI RENZO VILLATA, *Bartolomeo Cipolla criminalista. Un itinerario alla ricerca di un sistema*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*. Atti del convegno internazionale di studi (Verona, 14-16 Ottobre 2004) a cura di Giovanni Rossi, Padova, 2009 (Università degli Studi di Verona. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 4 - Raccolte XIV), p. 26, n. 59. Identiche indicazioni in G.B. DE



zione della natura di *crimen* privato al furto. È un tema che non troverà una soluzione concettuale del tutto appagante. Pesavano i riscontri delle fonti<sup>97</sup> e, crediamo, anche l'utilità defensionale di non veder applicata l'infamia al furto semplice, poichè, invece, nessun dubbio si ebbe per l'attribuzione della qualifica di pubblico crimine alle nuove figure di reato legate concettualmente al furto, quali il *latrocinium*<sup>98</sup>, la rapina, la “robaria”<sup>99</sup> e la rimozione di termini<sup>100</sup>.

Parlando genericamente di “furto”, però, si può andare incontro a dei fraintendimenti. Basta considerare un inciso di Giacomo Novelli, che ci fa capire dove si era originata la separazione tra ambito privatistico e penalistico, tra fonte romanistica e dettato sanzionatorio moderno. Il giurista veneto, infatti, mentre qualifica come *crimen* privato la romanistica *actio furti*, inserisce nei *crimina extraordinaria* il *crimen furti*<sup>101</sup>. Dalla soluzione prospettata dal Novelli, appare chiaro che l'intenzione dei giuristi di conservare la coerenza con le fonti, imponeva loro operazioni di «forzato sdoppiamento» delle tutele processuali (alle quali faceva capo la tutela di posizioni dalla natura differentemente pubblica e privata), oppure di mantenimento delle categorie tradizionali, ma con significati e giustificazioni del tutto differenti.

Nello stesso senso, si può sottolineare che l'interesse del fisco che qualificava la pubblicità dell'azione era un elemento pressante che mal si coordinava con le risultanze concettuali. È per questo che il Cardinal Volpini, sintetizzando Farinacci, aggiunge al testo una specifica che lo porta a chiudere, si potrebbe quasi dire con sollievo, il discorso sulla natura del furto, precisando che il sopravvento dell'iniziativa *ex officio* da parte dei tribunali aveva fatto superare tutti i problemi<sup>102</sup>. Del furto, infatti, Volpini dice:

“*Hoc crimen non publicum, sed privatum est; ideoque non potest in eo ex officio procedi; nisi furtum esset magnum, ratione publica utilitatis; et quando poena pecuniaria veniret fisco applicanda. Sed*

TORO, *Codex casuum selectorum rerum iudicatarum*, p. 15, n. 2; ID., *Iurium allegationes*, Napoli, 1650, all. V (“*Quod furti sit delictum privatum et non publicum, et quod in eo non possit procedi ex officio, sed ad partis querelam ostenditur*”), p. 16, nn. 7-9 (De Toro specifica che il furto semplice è un *crimen* privato e contro di esso non si può procedere *ex officio*, anche se per esso è prevista la sanzione della pena di morte. Mentre si procede *ex officio* per il caso del furto notorio, anche se la “*natura furti*” non muta in ragione della variazione della pena). Per il caso del furto *magno*, che si distingueva da quello *simplex* in ragione della quantità delle cose sottratte e del valore delle stesse: BARTOLO DA SASSOFERRATO, in l. *perspicendum*, ff. *de poenis* (D. 48.19.11), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secunda digesti novi partem*), Venezia, 1602, n. 2, p. 186: «*Furtum dicitur magnum, vel leve, secundum qualitatem rei subtractae*».

<sup>97</sup> E. BOSSI (*Tractatus varii qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur*, Lione, 1575, tit. *de furtis*, p. 75, n. 30) rileva, ad esempio, che per il furto s'impone “*sine dubio, secundum iura Codicis et novissimi poena criminalis*”, mentre “*secundum iura digestorum reperitur poena dupli vel quadrupli, quae non applicatur fisco, sed parti...*”.

<sup>98</sup> L. LACCHE, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano, 1988 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II serie, 55), pp. 184-185.

<sup>99</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *Auth. Sed novo iure, versic. Quero, post legem Si fugit, C. De fugitivis servis* (C. 6.1.3), *Baldi Ubaldi iuriconsulti clarissimi commentaria in sextum Codicis librum summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendic purgata*, Lione, 1585, p. 5, nn. 1-3; A. GAMBIGNONI, *De maleficus, § Etiam veste, coelestem foderatam*, nn. 1-2, p. 100.

<sup>100</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, qu. CLXV, n. 12, p. 249. Senza dimenticare che essa nelle fonti è annoverata tra i *crimina extraordinaria*: D. 47. 21.

<sup>101</sup> G. NOVELLI, *Practica et theorica causarum criminalium*, § *Inditia*, nn. 1 e 4, p. 13v.

<sup>102</sup> *Succus ex variis questionibus et communibus opinionibus criminalibus Prosperi Farinaccii*, pars XVIII, ex libro V, tit. XVIII, qu. CLXV (de furtis), n. 2, p. 352.

*hodie sublata est difficultas*<sup>103</sup>, *quia iudex de consuetudine in quocunque delicto ex officio procedit...*

Se tutto ciò era vero, la forma di tutela dei privati non consisteva più nel “fare un processo” con risvolti sanzionatori e afflittivi, o nell’ottenere soddisfazione magari in sedi non istituzionali, ma scoloriva nel giudizio civile e nelle sue conseguenze patrimoniali, anche quando tali comportamenti assumevano rilevanza penale. In un’ottica del genere, il senso del non uso del titolo “de privatis delictis” sarà così compiuto nel triplice profilo dell’appannaggio al potere pubblico di tutte le azioni penali, nell’insorgere di tutele risarcitorie in capo e a tutela degli interessi dei privati (da azionare eventualmente anche dentro il processo penale ma con strumenti del tutto nuovi) e nel considerare sotto una nuova luce l’idea di delitto privato. Ci si riferisce, lo vedremo meglio più avanti, al profilo di un crimine che aveva in comune con quello pubblico la potenzialità lesiva della *res publica*, ma che afferiva direttamente alla sfera dei privati, che cadeva cioè su ciò che ne faceva parte. Così, mentre il profilo lesivo della *res publica* potrà essere utilizzato per legittimare l’intervento repressivo dell’istituzione pubblica, quello dell’afferenza al privato, persa ormai ogni capacità di giustificazione di diritti d’agire per l’ottenimento di una soddisfazione in via privata, potrà maturare dal lato tecnico come connotato della materialità del crimine. Da questo angolo visuale, l’idea di delitto privato rilevante penalmente potrà essere qualificata in maniera interamente “sostanziale”<sup>104</sup> e fornire elementi e schemi mentali per la maturazione o la più agevole giustificazione tecnica di differenti modalità di classificazione, funzionali a differenti modi di vedere il diritto penale.

#### 4. Riflessioni verso una nuova sostanza del crimen publicum

In una continua circolarità tra certificazione e governo dei mutamenti che interessavano il modo di essere dell’edificio sanzionatorio di marca penalistica, le indagini dei giuristi medievali percorsero molteplici itinerari capaci di attribuire nuova sostanza all’idea di *crimen publicum* di fronte allo svilimento delle categorie tradizionali. Fra questi itinerari, oltre alla rilevanza da alcuni riconosciuta all’entrata in gioco del fisco (per la quale si sosteneva che la presenza di una sanzione a favore dello stesso fosse capace di mutare in pubblico qualsiasi *crimen*<sup>105</sup>), ve ne sono altri che necessitano di ulteriori approfondimenti e, fra questi, quello che vedeva legata la pubblicità del crimine alla pena capitale per esso comminata o irrogata.

<sup>103</sup> Prospero Farinacci, infatti, nel testo della *quaestio* sul furto (*Praxis, et theoriae criminalis*, pars III, t. II, qu. CLXV, p. 2, n. 9), pur essendo ovviamente del tutto omologo nei contenuti a Volpini, non affronta direttamente il tema delle difficoltà incontrate dal suo compendiatore.

<sup>104</sup> Si pensi ai tentativi ordinanti proposti da Johann Schilter (1632-1705) nella sua *Praxis juris romani, in foro germanico juxta ordinem edicti perpetui et Pandectarum justiniani opus theoretico practicum cum praefactione nova Christiani Thomasi [...] editio tertia emendata*, t. I, Francoforte e Lipsia, 1713, exercitatio XLIX, tit. X, § XXV, p. 135. In queste pagine il danno nei delitti privati è indicato come incidente e quindi analizzabile a seconda che cada sulle cose familiari, sulla buona fama e sulla *dignitas*.

<sup>105</sup> Cfr. sopra pp. 28-29.

#### 4a. Istituzione pubblica e pena

I giuristi non si erano fatti sfuggire l'opportunità di individuare il *crimen* pubblico come ancorato all'elemento esteriore rappresentato dal tipo di pena prevista nelle fonti e, in specifico, da quella capitale. Deciani in pieno '500, con l'intento preciso di rafforzare il legame tra potere pubblico e fissazione del penalmente illecito, criticherà tale pratica, sostenendo che la “*qualitas poenae*” non poteva essere considerata un elemento costitutivo della natura pubblica o privata di un *crimen*<sup>106</sup>. Ma tale idea continuò a esser riproposta (forse per vischiosità, forse per via dei riscontri incontestabili delle fonti<sup>107</sup>) anche più avanti nel tempo. All'origine un criterio del genere portava con sé dei connotati di estrema utilità, perché poteva rappresentare il caposaldo della volontà di uscita dalla logica della vendetta privata, dall'idea del diritto di infliggere un male identico a quello patito a chi direttamente l'aveva provocato o anche a uno qualsiasi dei membri della sua famiglia. Quando l'idea di *crimen publicum* cominciò a essere qualificata non solo dalla logica accusatoria, ma anche da quella della rilevanza per l'istituzione pubblica, il ritenere che in presenza della pena di morte e magari della altre pene capitali il *crimen* doveva ritenersi pubblico e appannaggio dell'istituzione pubblica, significò non solo conquista di spazio operativo, ma anche affermazione che essa era (tendeva a, intedeva “politicamente” essere<sup>108</sup>) la sola che potesse comminare certe pene. Non saranno infrequenti, del resto, nella letteratura giuridica affermazioni come quelle che si ritrovano nel vocabolario del Rosciate<sup>109</sup> o nel trattato sul furto del Bonifaci: “*Furca est signum iurisdictionis*”, con la puntualizzazione, nel caso del Bonifaci, che chi erige *sua sponte* delle forche realizza un *crimelaesae*<sup>110</sup>.

Tra l'altro, gli elementi utili all'inquadramento del *crimen publicum* (che potremo vedere più avanti) finivano per intrecciarsi con questo criterio e sostenersi a vicenda. Basta tener conto del richiamo fatto da un'annotazione presente nei *commentaria* bartoliani a firma Alessandro Tartagni<sup>111</sup>, nella quale si sottolinea che deve intendersi *crimen publicum* anche quello nel quale si offende “*ecclesiam, vel clericum*”. L'affermazione è fatta sulla scorta di un passo del Codice, la *l. si quis in hoc C. de Episcopis et clericis* (C.1.3.5), la quale non parla di qualifiche dei reati, ma stabilisce che chi offende la Chiesa e i chierici “...*capitali poena ferietur*”<sup>112</sup>. In prima battuta, insomma, la pubblicità del *crimen* che offendeva la Chiesa e i chierici era agganciata alla comminazione della sanzione capitale prevista

<sup>106</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 373.

<sup>107</sup> Si era vincolati da D. 48.1.2, dove si diceva chiaramente che i giudizi pubblici potevano essere capitali o meno; quindi se erano capitali, sicuramente erano pubblici.

<sup>108</sup> Non altrimenti, come ha evidenziato Mario Ascheri, l'esecuzione della pena capitale sarebbe stata dipinta fra gli “Effetti del buongoverno” da Ambrogio Lorenzetti [*La pena di morte a Siena (secc. XIII-XV): tra normativa e prassi*, in *Bollettino senese di storia patria*, CX (2003), p. 489].

<sup>109</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis, quam canonici*, Venezia, 1573 (rist. an. Torino, 1971), v. *furca*, p. 297.

<sup>110</sup> G. BONIFACI, *Liber de furtis in duodecim partes distinctus, in quo universa materia contractationum, alienarumque rerum occupationum diligenter examinatur*, Vicenza, 1599, § *furtum*, p. 6, n. 14.

<sup>111</sup> *Addito litt. b* in BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non omnia, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secundam digesti novi partem*), p. 138r.

<sup>112</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. si quis in hoc, C. de episcopis et clericis* (C. 1. 3. 10), *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VII (*In primam codicis partem commentaria*), n. 1, p. 22v: “*iniuria quae sit clericis vel ecclesiae potest tanquam publicum crimen ab omnibus deduci in iudicium*”.

nelle fonti, senza dar rilievo in questo luogo dei *commentaria* al soggetto offeso, elemento che pure restava a disposizione.

Pressoché tutti ritenevano senza grossi problemi che ci si trovasse di fronte ad un *crimen publicum* quando era comminata una pena capitale. Ben presto, però, molto prima di Deciani, questo criterio finirà per esser ridimensionato dall'idea di un *crimen* pubblico ormai generalizzato e non determinato dalle sanzioni penali che poteva far scattare. Se osserviamo le riflessioni di Baldo<sup>113</sup> e di Gambiglioni<sup>114</sup>, ci appare evidente e fuori discussione l'impossibilità di configurare il delitto pubblico solamente "*respectu poenae*", semplicemente perché "*lex et non poena facit publicum iudicium*". Da un punto di vista di carattere tecnico, poi, Bianchi<sup>115</sup> porrà l'accento sulla differenza tra *crimen publicum* e *crimen capitale*, precisando che il primo, tale "*dicitur respectu principii et originis*", mentre il secondo poteva essere così definito "*respectu finis et declinatione et poenae*"<sup>116</sup>. Ma Baldo e, dopo di lui pedissequamente Gambiglioni, nonostante quanto evidenziato poco fa, continuano a fare i conti con l'elemento qualificante la pubblicità del crimine agganciato alla pena attribuendo alla presenza della pena capitale la capacità di dotare di una presunzione di natura *publica* il *crimen* punito con essa<sup>117</sup> e cimentandosi in una serie di riflessioni su altre pene corporali di normale uso nell'esperienza giuridica bassomedievale.

Significativamente Baldo ci presenta le sue riflessioni nel commento d'avvio al libro decimo del Codice (*de iure fisci*)<sup>118</sup> e, in prima battuta, fissa il canone generale per cui ove sia comminata la morte "naturale" o "civile" ci si trova di fronte ad un profilo di *accusatio publica*, dunque ad un *crimen* pubblico. Posto tale caposaldo, si presentavano all'attenzione del giurista perusino una serie di questioni relative all'attribuzione della natura pubblica o privata, *ratione poenae*, a comportamenti criminosi per i quali fosse comminata l'amputazione della lingua o la mutilazione di qualsiasi altro membro. La risposta del maestro commentatore a tali problemi si articola su più piani. In primo luogo egli affronta il caso nel quale tale profilo punitivo fosse giustificato dalle XII tavole ("*per lege antiqua XII tabularum*"). In questo caso sostiene Baldo se la punibilità deriva dalle *leges publicorum iudiciorum* il *crimen* è *publicum*, se invece si punisce in forza di una differente previsione normativa deve considerarsi privato. Se, invece, l'esigenza repressiva aveva origine in una "*l. novam imperatoris, vel statutariam*" ("*ut si agatur de mutilatione membri*"<sup>119</sup>) occorre fare una ulteriore distinzione; cioè tener distinti i casi nei quali il delitto fosse stato commesso "*in rem inestimabilem*" ("*in corpus liberum, vel in rempublicam*") o in "*rem aestimabilem [...] puta in facultates tuas*"<sup>120</sup>; nel primo caso l'accusa e il *crimen* deb-

<sup>113</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *rubr. C. De iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, n. 9, p. 217v.

<sup>114</sup> A. GAMBIGLIONI, *Tractatus criminalis*, § *Et ad querelam titij infrascripti*, p. 17v., n. 45.

<sup>115</sup> Bianchi fu docente di materie penalistiche a Padova dal 1540 al 1549 [sul Bianchi (1498-1548), G. VEDOVA, *Biografia degli scrittori padovani*, vol. I, Padova, 1831, pp. 110-112; M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 72].

<sup>116</sup> M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *Verum quia*, p. 14v., n. 4.

<sup>117</sup> Secondo la quale dovevano essere considerati pubblici, a meno che la legge non li qualificasse espressamente come privati, i reati puniti con la pena di morte, naturale o civile che fosse.

<sup>118</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *rubr. C. de iure fisci* (C.10.1), in *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, n. 6, p. 269r.

<sup>119</sup> Pena che, puntualizza il perugino, era ignota al diritto canonico [BALDO DEGLI UBALDI, in *rubr. C. de iure fisci* (C. 10. 1), *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, n. 6, p. 269r., col. II, circa fin.].

<sup>120</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *rubr. C. de iure fisci* (C. 10. 1), *ivi*, p. 269v., n. 7, col. I.

bono essere considerati pubblici, nel secondo privati. Baldo, insomma, conferma le basi di partenza dei *textus*, ma da queste, poi, si allontana per impiantare un dibattito sull'idea di *crimen publicum* a lui contemporanea.

Lo Zordan<sup>121</sup>, leggendo l'identico contenuto nel *Tractatus* di Gambiglioni, volle vedere nelle parole del giurista aretino l'attenzione per l'interesse leso<sup>122</sup>. Al di là della difficile esportabilità di concetti propri di altre esperienze giuridiche, non si può negare che il passo in questione si allontana in maniera considerevole dall'idea di una pubblicità del crimine legata alla pena comminata o inferta perchè comunicata al lettore che Baldo e Gambiglioni, almeno al di fuori dell'ambito delle *leges publicorum iudiciorum*, tendono a far propria un'idea di diritto penale che giudica la legittimità della promozione di un procedimento penale in base al “luogo” di insistenza dell'offesa. Ciò è percepibile nel momento in cui i due giuristi puntualizzano che “*si statuto dicitur, quod qui vineam incidit alterius, amputetur manus eius*”, non si può pensare ad una *accusatio publica* perchè il comportamento criminoso ha aggredito un bene patrimoniale, al contrario, però, del caso nel quale si arreca un'offesa ad un singolo individuo: “*hodie propter cognationem quandam quae est inter homines commissum in aliquod corpus, ab omnibus potest vindicare*”. Lo stesso effetto si realizza, se a delinquere è un notaio, “*si notarius fecerit falsum instrumentum amputetur sibi manus, quod cuilibet competit accusatio, quia delinquit in officio quod est publicum*”. Perché delinque in un ufficio che è pubblico e quindi la sua attività illecita assume rilevanza pubblica al punto di giustificare un'accusa *cuilibet*<sup>123</sup>.

Prima di queste due ultime puntualizzazioni si sarebbe potuto anche ritenere che il ruolo del “luogo d'insistenza dell'offesa” fosse una conseguenza e non un presupposto delle conclusioni del giurista, che aveva trovato materiali nelle fonti, agendo senza cardini di riferimento maggiormente concettuali. In questi due ultimi casi, invece, il ruolo dirimente del bene offeso e dell'attività svolta, riescono a coniugare disposizioni statutarie ed esigenze di rango politico.

Quanto riferito da Baldo, però, potrebbe essere giudicato in contrasto col contesto nel quale s'inserisce. Ma, a ben vedere, non è così. Il ragionamento di Baldo è agganciato a quelle che le fonti chiamano *leges publicorum iudiciorum* (la “*legge dei pubblici giudizi*”, come tradurrà il Fois a inizio '800<sup>124</sup>), riferibili come proprie di tutti i soggetti presenti in origine sul territorio italiano. Tale assunto lo porta a precisare in altra sede che “*statuta non sunt leges publicorum iudiciorum, sed privatorum in suo populo tantum*”<sup>125</sup>. Per tali motivi, il giurista perusino, ancora in una logica “processualistica” che non riesce a togliersi di dosso, viene solitamente annoverato fra i sostenitori dell'incapacità di uno statuto di trasformare in pubblico un delitto che non lo era *ab origine*<sup>126</sup>. Ma tutto ciò non pregiu-

<sup>121</sup> G. ZORDAN, *Il diritto e la procedura penale*, pp. 96-98.

<sup>122</sup> A. GAMBIGLIONI, *Tractatus criminalis*, § *Et ad querelam titij infrascripti*, p. 17v, nn. 45-46.

<sup>123</sup> Sulla maturazione del rilievo pubblico in termini di *fides* del notaio diffamato, si veda M. MONTORZI, *Fides in rem publica. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, 1984 (Storia e diritto, 12), pp. 86-115.

<sup>124</sup> D. FOIS, *Dei delitti e delle pene e della processura criminale*, Genova, 1816, vol. I, parte I, capo V, p. 36.

<sup>125</sup> BALDO GLI UBALDI, in *Rubr. de hiis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, n. 11, p. 217v, col. II, versic. *Sed quero* e (in maniera identica) A. GAMBIGLIONI, *De maleficus, § et ad querelam titij infrascripti*, n. 44, p. 17v.

<sup>126</sup> BALDO GLI UBALDI, in *Rubr. de hiis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), n. 13, p. 218r, col. I; A. GAMBIGLIONI, *Tractatus criminalis*, § *Et ad querelam titij infrascripti*, nn. 45-46, p. 17v. Con l'ulteriore puntualizzazione di Gambiglioni secondo la quale tale meccanismo attributivo della natura pubblica valeva solo se per esso la *lex* non

dica il ragionamento fatto precedentemente sulla rilevanza pubblica di un certo illecito entro una specifica compagine sociale e sul fatto, come abbiamo accennato nelle pagine precedenti, che *crimen* privato e accusa privata sono ormai inseriti in un contesto differente, che tende ad andare oltre la logica della *leges publicorum iudiciorum*.

Non tutte le speculazioni di Baldo e Gambiglioni, in ogni modo, ebbero ugual fortuna. Le considerazioni sull'oggetto su cui cade l'offesa o sull'ambito nel quale essa è perpetrata, infatti, in autori che pure si richiamano ai due giuristi, sembrano non far presa. Pesava, forse, il fatto che esse erano legate a contesti politico-istituzionali ormai superati. Vi sarà, infatti, solo chi, prestando attenzione al mero ruolo della pena, si limiterà a testimoniare il semplice elemento con cui i maestri quattrocenteschi aprivano la discussione<sup>127</sup> e chi, da buon miscelatore di opinioni altrui<sup>128</sup>, rammenterà che i delitti pubblici si dovevano distinguere non *ratione poenae*, ma "*per respectum ad ordinationem iudicii*" (poiché la pena influisce sulla gravità e non sulla natura pubblica o meno del comportamento criminoso stesso).

#### 4b. Il modello bartoliano

Uno dei più importanti tentativi di sintesi, di ricomposizione del quadro, con l'intento di coordinare l'assetto delle fonti con quanto era maturato relativamente al *crimen publicum*, fu compiuto da Bartolo da Sassoferrato, che nel commento alla *l. non omnia* ebbe modo di fissare che il delitto (Bartolo parla di *iudicium* che persegue un delitto<sup>129</sup>) "*dicitur publicum tripliciter*". Di tale opinione aveva già parlato Massetto<sup>130</sup>, che, però, trattando di Claro, non aveva potuto notare l'intento di Bartolo di comporre le varie istanze che si presentavano alla sua osservazione<sup>131</sup>. Articolando la sua idea, infatti, Bartolo riesce a inserire in una costruzione unitaria tutti i profili dell'essere *publicum* di un *crimen* che egli rinviene nelle fonti e trae dalla realtà quotidiana dell'esercizio della giustizia penale. La precisazione e la messa a punto, dopo aver accennato al problema in avvio del commento, si rendono necessarie al maestro commentatore quando, trattando della "*accusatio suspecti tutoris*", si trova a sostenere l'invalidità del sillogismo "*quilibet potest accusare, ergo est publicum iudicium*". Secondo il maestro commentatore non esiste un automatico legame fra *crimen* pubblico e accusa, semplicemente perché il raggio d'azione del *crimen publicum* è più ampio di quello dell'accusa *cuilibet* perché, appunto, "*iudicium dicitur publicum tribus modis*"<sup>132</sup>.

si pronunciava espressamente per la natura pubblica e, al tempo stesso, taceva in merito a quella privata. Era il caso, ad esempio, sottolineava Gambiglioni, della *l. omnes, C. de delatoribus* (C. 10.11.5), dove si parlava di una particolare categoria di "delatori" per i quali era comminata la pena "del ferro" in un procedimento dove, senza qualificazioni relative alla natura del comportamento criminoso, si attribuiva la facoltà a tutti di ricorrere al giudice.

<sup>127</sup> N. RODRIGUEZ FERMOSSINO, *Tractatus primus criminalium*, qu. I, n. 19, pp. 4-5; A. PICHARDO Vinuesa, *Commentariorum in quatuor institutionum iustinianearum libros*, t. II, *appendicis loco manuductionum iuris civilis romanorum, et Regii hispani, pro iudicibus et advocatis tyronibus ad praxim, liber singularis commodioris*, Venezia, 1647, p. 489, n. 16; C.A. DE ROSA, *Criminalis decretorum praxim plurimis, ac recentissimis regionum tribunalium decisionibus illustrata et in tre libros distributa, quorum tertius criminales resolutiones*, Napoli, 1773, p. 14, nn. 2-3.

<sup>128</sup> F.G. DE ANGELIS, *Tractatus criminalis de delictis*, Venezia, 1722, n. 3, p. 2.

<sup>129</sup> Cfr. sopra p. 16.

<sup>130</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 68-69.

<sup>131</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non omnia*, in *ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.1), *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secundam digesti novi partem*), p. 138, nn. 7-8.

<sup>132</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non omnia*, n. 6, p. 138, col. II.

Sotto un primo aspetto il *crimen* è detto pubblico *largissime* e corrisponde a quell'intervento dell'istituzione pubblica posto in essere “*ad vindictam, seu ad utilitatem publicam*”. Questo modo di esprimere lo *iudicium/crimen publicum* viene giustificato con una serie di citazioni dalle fonti romanistiche che ci fanno intuire, da una parte, la smisurata conoscenza che Bartolo aveva delle stesse, dall'altra, la sua alacre ricerca di un aggancio testuale, di una giustificazione *a iure* delle costruzioni teoriche e politiche che gli si palesano come necessarie. Il primo rimando è fatto ad una *l. quod senatuscolum ff. de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.6), dove l'idea del “vindicare” per un caso specifico è legata alla *publica quaestio* e relativamente alla quale già la *magna* glossa dimostrava di aver colto le potenzialità che esprimeva in ordine alla legittimazione di un certo modo di intendere la persecuzione penale<sup>133</sup>. Senza indulgere in considerazioni etimologiche concernenti il verbo *vindico*, pare evidente che l'interesse di Bartolo sia quello di cercare una rispondenza nella quale la “*publica quaestio*” si associa al verbo “*vindicare*”, al di là del fatto che si parli di *rem vindicare* o di tutela penale. Anche la seconda citazione, collocata al di fuori dei *libri terribiles* non è priva d'interesse. Si tratta della *l. licitatio, § quod illicite, ff. de publicanis et vectigalibus* (D. 39. 4. 9)<sup>134</sup>. Questo frammento, che era già noto per le sue opportunità argomentative a Gandino<sup>135</sup>, contrappone la *utilitas privatorum* al *vigor publicae disciplinae*, che giustificano, da una parte, la punibilità nel triplo per un caso concreto, dall'altra, l'ulteriore punibilità *extraordinem*. Anche in questo caso il giurista marchigiano sfrutta con astuzia l'inciso di Paolo e lo recupera nella logica del suo discorso per sorreggere la legittimità dell'intervento pubblico (*publicae disciplinae*)<sup>136</sup> e per dire che c'è qualcosa di differente dalla *utilitas privatorum*<sup>137</sup>.

Esiste, poi, a modo di vedere di Bartolo, un secondo modo di intendere *publicum un crimen*, che il maestro commentatore qualifica come “*large dicto*”. Tale maniera prende le mosse dalla regola qualificatoria generale facente capo alle modalità d'accusa. È dunque *crimen publicum large* inteso quello relativamente al quale “*cuilibet de populo potest accusare*”<sup>138</sup>. Ma con la precisazione che per esso non scatta la conseguenza dell'infamia, che di norma operava in ragione della condanna per un *crimen publicum* secondo la *l. infamem*. Nella sostanza, insomma, questo requisito intende ricomprendere tra i pubblici tutti quei crimini giudicati a rilevanza pubblica, ma non ricompresi nella *l. non omnia*:

<sup>133</sup> Cfr. *gl. publica questione, ff. de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.6); *gl. iure communi ff. de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.6) e la successive *gl. privatam* (D. 47.10.6).

<sup>134</sup> Il rimando di Bartolo e di molti altri, verosimilmente fatto sulla scorta della *vulgata*, potrebbe trarre in inganno. Il lemma corretto, in realtà, è *locatio* (come compare in molte altre edizioni fino a quella critica del Mommsen), L'annotatore dell'edizione veneziana del 1574 (p. 98), del resto, a margine del testo annota il lemma della *vulgata*.

<sup>135</sup> Lo si nota da uno dei brani riportati in un suo saggio da MARIO SBRICCOLI (*Vidi communiter observari*, p. 102).

<sup>136</sup> *L. locatio (licitatio), § quod illicite, versic. Alterum* (D. 39.4.5): “*Alterum enim utilitas privatorum, alterum vigor publicae disciplinae*”.

<sup>137</sup> Più comprensibile, se si può usare il termine, è invece la terza citazione, la quale si limita a fornire un richiamo all'accusa generalizzata [*l. consequens, Inst. de suspectis tutoribus vel curatoribus* (Inst. 1.26.3)]. Il punto può dirsi sorretto anche dalla glossa ad un lemma dello stesso frammento: *gl. quasi publicam*, in *Inst. de suspectis tutoribus vel curatoribus* (Inst. 1.26.3).

<sup>138</sup> Su questo profilo, poi, Bartolo aggancia un'ulteriore considerazione in tema di *crimen publicum* della quale diremo nelle pagine successive.

quelli oggetto della “sconfinamento” dalla natura pubblica ancorata alla collocazione nelle fonti che avevamo visto certificare da Antelmi<sup>139</sup>.

È solo dopo aver esposto queste due modalità dell'essere *crimen publicum* che Bartolo indica il criterio originario (che diviene modo “*stricte dicto*”), quello ancorato alle fonti romanistiche e composto da tutti quei casi (contemplati in D. 48.1) per i quali è pensabile la conseguenza dell'infamia<sup>140</sup>.

Dopo Bartolo molti sosterranno (tramanderanno, forse è più opportuno, anche se ci si dovrebbe chiedere se meccanicamente o per interesse)<sup>141</sup> che il delitto pubblico poteva esser pensato in tre modi. Si ha l'impressione, però, che da un discorso del genere, per slittamenti successivi, sia derivata una conseguenza non del tutto voluta: l'emarginazione del modo “proprio” di dire delitto pubblico, la relegazione al margine del ruolo dell'area d'attingimento originario dei *crimina publica*<sup>142</sup>, che fini per servire solo per le questioni attinenti all'infamia. Tale conseguenza sanzionatoria non era certo di poco conto, ma, leggendo Bartolo, non si riesce a dargli la medesima forza delle istanze maturate per l'insorgere e il generalizzarsi di un interesse pubblico e che giustificavano una legislazione che configurava per certi crimini l'accusa in capo a tutti i *cives* portatori dello stesso interesse<sup>143</sup> e sostenevano al tempo stesso valutazioni di politica criminale legittimate “*ad vindictam, sive ad utilitatem publicam*”<sup>144</sup>. Si rendeva possibile, così, l'inserimento entro i *crimina publica* (intesi in maniera ampia ma comunque *publica*) di una serie di reati la cui qualificazione non dipendeva più dalla collocazione nelle fonti romanistiche, ma da una valutazione di rango politico. Per tale qualificazione, oltre alla legittimazione effettuata sulla scorta delle fonti, i giuristi ritennero necessario, approntare un diverso e più complesso strumentario che si adeguasse anche alle evenienze storiche e politiche che scorgevano “fuori dalle mura del loro studio”; come nel caso, per fare un esempio, di un qualsiasi *crimen* per il quale poteva esser prevista una pena da applicarsi al fisco e di coloro che da tale previsione sanzionatoria arguivano la natura pubblica dello stesso<sup>145</sup>.

<sup>139</sup> Cfr. sopra p. 11.

<sup>140</sup> BAROLO DA SASSOFERRATO, in *l. non omnia*, n. 8, *versic. tertio modo*, p. 138r., col. II.

<sup>141</sup> Ne fornisce una rassegna G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 69, nt. 35. Ai giuristi indicati dallo storico milanese si possono aggiungere: N. RODRIGUEZ FERMOSSINO, *Tractatus primus criminalium*, qu. I, n. 19, p. 4; J. FAURE, *In quatuor Institutionum libros commentaria*, in tit. *de publicis iudicijs*, p. 185, col. I; G. NOVELLI, *Practica et theoria causarum criminalium*, p. 21, n. 14, *versic. et non omnia*; B. TAEGIO, *Tractatus varii ad criminales causas pertinentes*, Milano, 1564, pars I, n. 10, p. 5; P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis*, pars II, cap. VI, § *Aut inquisitione formata*, p. 72, n. 25 (usando gli avverbi “*latissime*”, “*late*” e “*stricte*”); A. PICHARDO VINUESA, *Commentariorum in quatuor institutionum iustinianearum libros*, t. II, p. 489, nn. 8-13; M. SOCINI, in *c. veniens*, X. *de accusationibus* (X. 5.1.15), *Admirabilia commentaria super prima parte libri quinti Decretalium*, n. 43, p. 30v.; M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, nn. 4-5, p. 65; A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis*, § *Et ad querelam titij infrascripti*, nn. 41-42, pp. 16v. Echi anche in JUAN DE TORQUEMADA, in *c. quia episcopus*, C V, qu. 3, *In Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, tomo I, II pars, Venezia, 1578, p. 106r., n. 3.

<sup>142</sup> In effetti, più si rilegge il testo di Bartolo è più sembra di notare la scomodità di quel “*rigorosamente pubblico*”, che l'avverbio “*stricte*” dovrebbe trasmettere.

<sup>143</sup> Su questo punto, Bartolo faceva tornare i conti fissando che si trattava di giudizi pubblici “*large*” considerati.

<sup>144</sup> Nella logica di Bartolo si poteva, così, ordinare tutto il sistema, intendendo questi casi come giudizi/crimini “*largissime*” pubblici.

<sup>145</sup> Es. ALBERICO DA ROSCIATE, in *rubr. de popularibus actionibus, ff. de privatis delictis* (D. 47.23), *In secundam digesti novi partem commentaria*, Venezia, 1585, p. 167, n. 2, col. I.



#### 4c. *Il ruolo della publica utilitas*

Anche tenendo conto di quanto detto fin'ora, riteniamo che non sia possibile chiedersi che cosa sia un *crimen publicum* nel Basso Medioevo senza tener presente che cosa fosse considerato sotto un profilo più generale, “pubblico” in un'epoca caratterizzata dalla “*incompiutezza del potere politico*”<sup>146</sup> e comunque dall'assenza di una formazione pubblica-statale come quella che oggi siamo abituati ad avere sott'occhio.

La ricerca di materiali concettuali o il recepimento di prassi concrete non furono agevoli e furono compiuti per successive aggregazioni, verso un'unica (anche se non sempre lineare) direzione, non omettendo, peraltro, mai di indicare gli elementi della tradizione e dando così origine a costruzioni complesse, spesso incastonate in altri temi, contenenti molti dei criteri individuati.

Un primo ordine di sviluppo, che abbiamo visto accennare a Bartolo, può essere individuato nell'uso nel settore della classificazione dei reati dell'idea di *publica utilitas*, che giustificava concettualmente e politicamente (e allora, a volte, anche disinvoltamente), il fatto che nessun crimine dovesse restare impunito (*publica utilitate maleficia puniuntur*)<sup>147</sup>. A chi, poi, facesse capo tale *utilitas*, cioè se “pubblico” fosse nella sostanza l'interesse di tutti i *cives* (e già questo poteva escludere chi non poteva dirsi tale) o quello delle sole famiglie dominanti, può per un attimo essere messo da parte<sup>148</sup>. Certo è che quello della *utilitas publica* era un contenitore tutto sommato neutro (se non vuoto), per la legittimazione del quale il giurista, come ha già rilevato Mario Sbriccoli, poteva fruire della “*preventiva opera dell'ideologo*”, che in definitiva gli risparmiava l'onere di riargomentare politicamente le sue scelte repressive, dando per proprie e valide certe verità e usandole per la costruzione dell'edificio progettato<sup>149</sup>. Quali posizioni rispondenti ad un intervento in ragione della *publica utilitas*<sup>150</sup>, Mario Sbriccoli fece alcuni esempi estremamente significativi: certezza del dominio<sup>151</sup>, pericolo

<sup>146</sup> Cfr. P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, pp. 41-49.

<sup>147</sup> M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, 1969 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II serie, 1), p. 456; ID., *Legislation, justice and political power in italian cities, 1200-1400*, ora in ID., *Storia del diritto penale della giustizia*, vol. I, pp. 56-59.

<sup>148</sup> Non si dimentica, però, che tale *publica utilitas* poteva essere avvertita anche come operante contro i rappresentanti dell'istituzione pubblica, colti magari in fallo nel non aver perseguito un *crimen* e dunque nel non averla promossa: cfr. S. LEPSIUS, *Public responsibility for failure to prosecute crimen? An inquiry into an umbrian case by Bartolo da Sassoferrato*, in *A Renaissance of conflicts. Visions and revisions of law and society in Italy and Spain* a cura di J.A. MARINO, T. KUEHN, Toronto, 2004, pp. 131-170 (con l'edizione del *consilium* di Bartolo attinente alla questione).

<sup>149</sup> M. SBRICCOLI, *Crimen laesae Majestatis*, p. 34. Per la realtà francese: C. GAUVARD, *De la difficulté d'appliquer les principes théoriques du droit pénal en France à la fin du Moyen Age*, in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, pp. 91-92.

<sup>150</sup> È una formula che i giuristi avranno cara per lungo tempo. Ancora alla fine del '700 e in ambito canonico trabocca di richiami all'*utilitas publica* e privata il cap. II (*de variis iurisdictionis ecclesiasticae partitionibus*), dei *Commentaria in jus ecclesiasticum univversum* di Carlo Sebastiano Berardi, Venezia, 1788, t. I, diss. I, pp. 9-16.

<sup>151</sup> L'aver citato fra i profili contenutistici della *publica utilitas* la certezza del dominio e aver documentato le riflessioni che si fecero sulla natura di delitto privato del furto e delle altre figure ad esso legate (che sin da subito furono considerate ipotesi di *crimina publica*), ci permette di intendere con più facilità il senso del discorso. Utili indicazioni si possono trarre anche da S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, 2006 (*Ius nostrum*, 34), pp. 177-183 (relativamente a Perugia).

contro commerci azzardati<sup>152</sup> e *conservatio dignitas familiarum*. Tenendone conto si può capire quale formidabile ampiezza di potere d'intervento la *publica utilitas* potesse garantire, associata per di più all'interesse pubblico all'intervento relativamente a tutti i comportamenti criminosi<sup>153</sup>. Si disse, infatti, che “*ad publica utilitatem spectat ne maleficia remaneant impunita*”<sup>154</sup>, che l'accusa (e quindi la pubblicità del *crimen*) era estesa a tutti “*favore publicae utilitatis*”<sup>155</sup>, che si agiva “*pro interesse et vindicta publica*”<sup>156</sup> o “*pro interesse iustitiae*”<sup>157</sup>, ovvero, recuperando l'adagio della già citata *l. locatio*, a tutela della “*publica disciplina*”<sup>158</sup>.

Tali affermazioni avevano in sé la capacità di rappresentare nel mondo del penalmente rilevante la presenza dell'istituzione pubblica<sup>159</sup>, dando per presupposto ed incontestabile l'atto di creazione politica della *res publica civitatis* come soggetto portatore di interessi (anche solo astrattamente lesi) da proteggere con lo strumentario penalistico<sup>160</sup>. La pubblicità dei *crimina*, insomma, in questi casi si ancorava alla pubblicità dell'interesse da tutelare.

Ma il vero passo in avanti verso una differente visione del *crimen publicum* fu fatto quando si mise a punto l'idea, già collocata ad uno snodo decisivo della storia del diritto penale da Mario Sbriccoli, secondo la quale in ogni illecito, fosse esso pubblico o privato, si presentavano due profili di sindacabilità del comportamento e, dunque, due istanze di tutela: “*ex quolibet delicto publico, vel privato oritur duplex offensio, una parti, alia reipublicae*”, secondo lo spagnolo Fermosino<sup>161</sup>. Nei *crimina publica* l'idea di una offesa alla *res*

<sup>152</sup> Sotto il profilo dei commerci azzardati, che potevano condurre al fallimento e al disfavore e disvalore sociale che ne conseguiva: U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti*, Torino, 1998<sup>3</sup> (Il diritto nella storia, 1), pp. 65-110 (con i rimandi ivi indicati).

<sup>153</sup> Non a caso, del resto, come ha ricordato MASSIMO MECCARELLI (*Statuti, potestas statuendi e arbitrium: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno*, 8-9 Maggio 1998 a cura di E. Menestò, Spoleto, 1999, pp. 92-95), Bartolo annoverava tra le facoltà più ampie delle magistrature deputate alla stesura delle normative statutarie quelle volte alla conservazione dell'ordine cittadino.

<sup>154</sup> *Vocabularium utriusque iuris una cum tractatu admodum utili de ratione studii, accessit lexicon iuris civilis, in quo varii et insignes errores Accursij notantur*, Venezia, 1581, p. 89, v. *crimimum*; J. DAMHOUDER, *Praxis criminalis*, cap. I, n. 3, p. 3; G.B. DE TORO, *Vota decisiva civilia, criminalia*, p. I, voto XXI, n. 23, p. 74; voto XXX, n. 1, p. 111.

<sup>155</sup> P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis, § Aut inquisitione formata*, pars II, p. 72, n. 26. Follerio, in questo caso, trae anche materiale da LUCA DA PENNE [in *l. si vacantia, C. de bonis vacantibus et de incorporatione* (C. 10.10.5), *Commentaria Luca de penna iurisconsulti clarissimi in tres posteriores libros codicis iustiniani*, Lione, 1582, p. 47, n. 14], che accenna all'esistenza di un “pubblico interesse” in tema di transazioni.

<sup>156</sup> J. MILLES DE SOUVIGNY, *Praxis criminalis, § visis*, n. 35, p. 32.

<sup>157</sup> J. DAMHOUDER, *Praxis criminalis*, cap. I, n. 2, p. 3.

<sup>158</sup> J. MILLES DE SOUVIGNY, *Praxis Criminalis, § visis*, n. 33, p. 31v.

<sup>159</sup> È tornato su questo profilo recentemente GIORGIO CHITTOLINI, *Crisi e lunga durata delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti*, in *Penale, giustizia, potere*, pp. 134-135.

<sup>160</sup> Il rango dello spazio d'intervento si componeva, così, nella dialettica politica e al giurista spettava il compito di comporre tale dialettica con le fonti, in una non facile operazione di riduzione e coordinamento alla *littera legum*: M. VALLERANI, *Il giudice e le sue fonti*, 41, n. 8 e 9; M. SBRICCOLI, *Vidi communiter*, pp. 109-110. In epoca più tarda, lega accusatori pubblici e interesse pubblico con riferimento alla Francia il MILLES DE SOUVIGNY, *Praxis Criminalis, § visis*, n. 48, p. 32v.: “*Verum de consuetudine Regni Franciae nemo privatus admittitur ad accusandum criminaliter, sed istandum est procuratori fiscali...*”.

<sup>161</sup> M. SBRICCOLI, *Vidi communiter observari*, pp. 101-106. Riferimenti diretti anche nei più tardi N.R. FERMOSSINO, *Tractatus primum criminalium*, qu. I, n. 28, p. 5 (che sostiene la sua affermazione all'epoca non messa più in dubbio, sulla scorta di una lunga serie di rimandi che partono da Dino del Mugello) e J.S.F. BÖHMER (*Elementa juris criminalis*, sectio II, cap. XIII, p. 325).

*publica*, ad un qualcosa che non fosse il singolo individuo e il suo interesse bursale, una volta dato per presupposto quanto detto sopra, poteva anche essere agevolmente concepibile. Ma la vera innovazione fu ritenere che anche i delitti privati fossero dotati della capacità lesiva della cosa pubblica, di quella *iniuria rei publicae* che si era ritenuto non avessero<sup>162</sup>. In questa maniera, un’azione penale in mano ai privati a tutela di interessi privati non poteva sussistere; al massimo era pensabile una tutela anche di tali interessi da parte di chi agiva *ad vindictam publicam* nello stesso processo<sup>163</sup>.

Anche per questa via il *crimen publicum* si avviò definitivamente ad essere il *crimen* dell’istituzione pubblica e soprattutto l’unico *crimen* rilevante che potesse svolgere la sua efficacia fuori dalle mura domestiche e la coppia *publica crimina/privata crimina* poté cominciare, come si è in parte detto da un differente punto di vista nelle pagine precedenti, a connotare non dei *crimina* in sé, ma i profili lesivi sottostanti agli stessi. Con l’effetto di dare ampio respiro all’accostamento reperibile nelle fonti tra l’*utilitas privatorum* e il *vigor publicae disciplinae*<sup>164</sup>; doppia offesa, doppia conseguenza e, in ragione di ciò, lo vedremo, necessità di valutazione della differente gravità, rilevanza e collocazione delle due offese entro l’ordine penalistico.

#### 4d. Verso nuovi contenuti “sostanziali”

Ma i giuristi non si adagiarono sul recepimento delle opzioni politico-ideologiche. Una ulteriore salva di materiale per l’edificazione di un nuovo concetto di *crimen publicum* fu ripresa dagli stessi luoghi che avevano interessato la discussione su come distinguere *ius publicum* e *ius privatum*<sup>165</sup>. Già la *Summa Vindobonensis*, seppur ancora in merito ai giudizi penali, aveva fissato che gli stessi dovevano essere intesi come quelli che vertevano sul

<sup>162</sup> Il tutto è ben spiegato dal GAMBIGNONI, *De maleficiis*, § *Et ad querelam titij infrascripti*, p. 12, nn. 10-11: al di là di come le due istanze si componevano nelle forme processuali, poteva esser scolpito con precisione un “criminaliter agere” presente anche nei crimini privati (“*ad vindictam publicam [...] vel ad poenam applicanda fisco*”) e un “civiliter agere” (“*pecunialiter*”, “*bursaliter*”, “*ad poenam applicandam sibi*”). Già anche ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium*, v. *causa*, p. 98 (rist. an.): “... *causa criminalis est, cuius condemnatio fisco applicatur*”.

<sup>163</sup> Le seguenti puntualizzazioni di Milles De Souvigny dovrebbe chiarire quanto si intende dire (*Praxis criminalis*, § *visis*, nn. 36 e 39, p. 32): “*Persecutus vero iniuriae, sive damni competit homini privato pro interesse particulari et civili [...] si autem delator criminaliter agat ad vindictam scilicet poenam et vincat victoria erit fisci, non sua, nec poteris dicere reum accusatum sibi obnoxium, sed fisco*”.

<sup>164</sup> M. SBIRICOLI, *L’interpretazione*, pp. 263-265. Indicazioni dirette in J. MILLES DE SOUVIGNY, *Praxis criminalis*, p. 31v, n. 32 [usando proprio la citata *l. licitatio*, § *quod illicite, ff. de publicanis et vectigalibus* (D. 39,4,5)].

<sup>165</sup> F. CALASSO, *Ius publicum e ius privatum nel diritto comune classico*, in *Annali di Storia del diritto. Rassegna internazionale*, IX (1965), pp. 59-87; P. CAPPELLINI, *Privato e pubblico (diritto intermedio)*, in *EdD*, vol. XXXV, pp. 662-664; A. GOURON, *L’apport des juristes français*, pp. 342-345. Per l’epoca moderna: I. BIROCCHI, *La distinzione ius publicum/ius privatum nella dottrina della scuola culta* (François Connan, Hugues Doneau, Louis Charondas Le Caron), in *Ius Commune*, XXIII, 1996, pp. 139-176. Per le riflessioni d’ambito canonistico in età moderna, si può ora consultare C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, tomo I, *L’edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76), pp. 65-73. Infine, sono istruttive le riflessioni di G. CHITTOLINI, *Il “privato”, il “pubblico”, lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed età moderna* a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna, 1993 (Annali ISIG, Quaderno, 39), pp. 553-589.

“*publicum patrimonium, ad sacra sacerdotes, magistratus*<sup>166</sup>, *ad publicum civitatis status, ad publicam vindictam*”<sup>167</sup>.

Siamo di fronte ad un periodo di sintesi tutto sommato disordinata, che comprende in sé molti elementi. Se la seconda parte della definizione ricalca profili dei quali s'è appena parlato<sup>168</sup>, la prima ci offre, ricavandoli dalla lettura di ben determinate parti delle fonti romanistiche, elementi nuovi per l'ambito della *divisio criminum*. Il dibattito sulla distinzione tra *ius publicum* e *ius privatum* s'incentrò, come ha dimostrato a suo tempo Francesco Calasso, su due passi di Azzone e Piacentino che, secondo la *littera* del Digesto e delle Istituzioni, avevano avuto modo di fissare che lo *ius publicum* cadeva “*in sacris, sacerdotibus, in magistratibus*”. Nel brano della *Summa Vindobonensis* tale triade è applicata ai pubblici giudizi con la novità rappresentata dal “*publicum patrimonium*” e dal fatto che mentre Azzone<sup>169</sup> aveva negato la *diversitas rerum* fra *ius publicum* e *ius privatum*, nel nostro caso l'uso dello stesso materiale viene usato proprio per “dividere” i giudizi pubblici dai privati. Si rendevano disponibili, così, materiali dotati di connotati sostanziali, vertenti sull'oggetto offeso, che erano destinati ad una discreta fortuna e che si possono rinvenire rielaborati assieme all'idea della duplicità di offesa presente in ogni comportamento illecito in Baldo degli Ubaldi e, per suo tramite, in Gambiglioni<sup>170</sup> e successivamente in molti altri giuristi<sup>171</sup>.

Questi differenti “oggetti” capaci di qualificare il *crimen/iudicium publicum* indussero i giuristi anche ad operazioni di graduazione della loro rilevanza. Di fronte alla duplicità offensiva, si cominciò a puntualizzare quale dei due profili fosse quello principalmente e quale quello secondariamente aggredito. Così, non è difficile rinvenire valutazioni secondo le quali un certo comportamento che danneggi l'utilità del singoli, lo faccia “*principaliter, secundario, tamen et ad rem publicam pertinet*”. Siamo di fronte a modi di vedere le cose che erano ampiamente disponibili nella letteratura giuridica. Si tenga conto, ad esempio, delle opportunità offerte dalle fonti e dalla *Glossa* segnalate di recente da Marco Boari<sup>172</sup> e del fatto che la *Summa* di Raymond de Peñafort suddivideva i crimini-peccati in base al riferimento principale o secondario alla divinità<sup>173</sup>.

Parallelamente alla valutazione della maggiore o minore significatività dell'interesse privato, i giuristi cominciarono a riflettere su situazioni nelle quali un interesse privato

<sup>166</sup> Sulla interpretazione medievale di tali termini si vedano le note di O. GIERKE, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, Berlino, 1881, vol. III, p. 637, n. 330.

<sup>167</sup> *Summa Vindobonensis*, p. 203 (ed.), col. I, cap. XVIII.

<sup>168</sup> Si tenga conto della eco di trattatelli come quello edito tempo fa dal Soffietti. In esso si può leggere che “*ius publicum est in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus*” e “*ius privatum est quod ad singulorum utilitatem pertinet*” (I. SOFFIETTI, *Il tractatus de iure et eius speciebus del codice D V 19 della Biblioteca nazionale di Torino*, in *RSDI*, XLVII (1979), p. 107.

<sup>169</sup> AZONE, in *rubr. De iustitia et iure*, in Azonis *Summa super Codicem, Instituta, extraordinaria Summa super Codicem, Instituta, extraordinaria*, rist. an. Torino, 1966 (Corpus glossatorum juris civilis, II), *Summa Institutionum*, lib. I, cpv. XII, p. 348.

<sup>170</sup> A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis, § Et ad querelam Titij infrascripti, in verbo quaeritur*, p. 12, col. II, n. 14.

<sup>171</sup> J. MYNSINGER, *Scholias in Institutionibus*, lib. IV, tit. XIV, p. 615, n. 10; L. CARERI, *Tractatus de haereticis, in Practica causarum criminalium*, Lione, 1562, p. 268, n. 10; N. ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, Napoli, 1753, n. XVIII, p. 6.

<sup>172</sup> M. BOARI, *La coercizione privata nella Glossa Magna*, p. 77. Si tenga conto anche della *gl. ad singulorum, ff. de iustitia et iure* (D.1.1.2).

<sup>173</sup> Si tratta di un tema che dovremo riprendere più avanti nel cap. IV.

diretto non c'era. In questo caso, se sotto certi profili le cose si semplificavano (perché non c'era più da discutere di interessi primari e secondari), sotto altri esse richiedevano soluzioni più attente. Proprio per l'assenza di prerogative di tutela immediata, diretta, si rischiava di far sì che certi comportamenti, comunque dotati di evidente illiceità, finissero per restare impuniti perché non “portati” di fronte alla giustizia pubblica. Esigenze pratiche e teorico-politiche al tempo stesso, dunque, indussero i giuristi a qualificare come pubblico (perché oggetto dell'intervento dell'istituzione pubblica osservato e giudicato necessario) il *crimen* che non prevedeva l'offesa contro “*certae personae principaliter*”. Ne troviamo conferma in un inciso di Bartolo, contenuto nel commento alla l. *non omnia*<sup>174</sup> e alla precedente (ma legata a questa direttamente dallo stesso Bartolo: *dixi in ...*) l. *lex Cornelia*, § *si quis librum*, ff. *de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.5)<sup>175</sup>, fatto proprio successivamente da Baldo<sup>176</sup> ed in maniera più completa da Gambiglioni<sup>177</sup>. In questo passo si fissava con chiarezza che se non poteva dirsi certa la persona che aveva subito l'offesa e, in conseguenza di ciò, che vi potesse essere un accusatore, poiché l'azione materiale si dirigeva verso un soggetto non determinato<sup>178</sup>, l'illecito sottoposto all'attenzione scientifica o giudiziale doveva esser ritenuto pubblico. Si tratta, è evidente, di tentativi di contemperare la logica accusatoria delle fonti con la *publica utilitas*. Come si vede la pubblicità dei crimini s'inserisce pian piano negli interstizi vuoti e in questo caso comporta che ciò che è determinato, imputabile direttamente è privato (o principalmente privato) e l'offesa conseguente è un *crimen* privato, ciò che invece non cade su determinate persone si trasferisce in capo a tutti i *cives* ed è ritenuto pubblico.

È vero che la conseguenza diretta e immediata era l'accusa attribuita *cuilibet*, ma il discorso di Bartolo è condotto dentro il tema dell'indicazione dei tre modi di individuare il *crimen publicum* di cui abbiamo già parlato e in particolare di quello “large” inteso. L'operazione è dunque omologa alle precedenti. Ancora una volta, insomma, in un'epoca nella quale l'iniziativa dei poteri pubblici cominciava a proporsi come predominante, il gioco sull'accusa “*cuilibet*”, oltre a rappresentare il necessario impianto processualistico, funge da strumento per ottenere uno specifico risultato, garantendo la fermezza del quadro autoritativo delle fonti. Insomma, si diceva “chiunque” può accusare per permettere che fosse trasferito (o prendere atto del trasferimento) in capo all'istituzione pubblica e ai suoi ufficiali il potere di perseguire penalmente: si estendeva l'accusa a “*quelquiera persona del pueblo, porque el castigo y vindicta conviene a la republica*” per dirla con Castillo di Bobadilla<sup>179</sup>. E se il “castigo”

<sup>174</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in l. *non omnia*, n. 7, p. 138, col. II, versic. *circa quod do tibi regula unam*.

<sup>175</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in l. *Cornelia*, § *si quis librum*, ff. *de iniuriis, et famosis libellis*, D. 47.10.5, *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secunda Digesti novi partem*), p. 128v., n. 2.

<sup>176</sup> BALDO DEGLI UBALDI, super rubrica C. *De iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X, XI Cod. Lib.*, p. 217v., n. 6.

<sup>177</sup> A. GAMBIGLIONI, *De maleficiis*, § *Et ad querelam Titij infrascripti*, n. 10, p. 12.

<sup>178</sup> “*Principaliter*”, dice il testo, perché tramite questa operazione si legittimava l'offesa alla *res publica*.

<sup>179</sup> J. CASTILLO DEL BOBADILLA, *Política para corregidores y senores de vasallos en tiempo de paz y de guerra y para iuezes ecclesiasticos, y seglares, y de sacas, aduanas, y de residencias, y sus oficiales, y para regidores, y abogados, y del valor de los corregimientos, y gobiernos realengos, y de las ordenes*, Madrid, 1649 (I edizione: 1597), pars II, lib. III, cap. XV, n. 96-97, pp. 381-382. Sul giurista spagnolo: F. Tomás y Valiente, *Castillo de Bobadilla (c. 1547 - c. 1605). Semblanza personal y professional de un juez del Antiguo Régimen*, in *Anuario de Historia del Derecho Espanol*, 45 (1975), pp. 224-270.

era fra i compiti della *respublica*, i suoi ufficiali erano i primi a dover intervenire.

Gli esempi che Bartolo suggerisce, però, inducono anche ad altre riflessioni. Uno di essi è quello di una previsione statutaria secondo la quale doveva esser punito con una sanzione pecuniaria colui che avesse giurato “*per Corpus Christi*”. Tale situazione, dice il giurista marchigiano, merita la qualifica di *crimen publicum* “*large*” detto, perché pur non potendo individuare una persona direttamente offesa, ci si trova di fronte ad un comportamento lesivo dei “*boni mores*”<sup>180</sup>. E il maestro commentatore è ancora più chiaro nella *l. si quis librum*, dove precisa che si rientra nei casi trattati se da parte di uno statuto si persegue “*quicumque maledixerit Deo, vel portaverit cultellum, vel de nocte iverit, vel similia, quae non committuntur in certam personam*”<sup>181</sup>. Pare non privo d’interesse che Bartolo offra come tipici esempi di *crimina publica* comportamenti riprovevoli, ma non dotati della componente “civilistica” del danno ad un individuo determinato. Dall’esperienza giuridica cittadina e statutaria, Bartolo ha preso spunto per leggere un’istituzione politica che ha volto lo sguardo verso quelle minacce alla pacifica convivenza dei cittadini arrecate da comportamenti svincolati dalla logica civilistica aquiliana del danno ad una persona (o a una consorteria) e del male in sé di marca etico-religiosa. In questi casi il danno grava su tutto il popolo (e dunque sulla *res publica*<sup>182</sup>), perché mette in pericolo la convivenza civile dal lato dei buoni costumi, delle abitudini, dell’essere buoni *cives*. È giusto (e in definitiva è anche utile), dunque, che ognuno in questi casi possa accusare o portare la propria denuncia all’ufficiale pubblico o che lo stesso ufficiale possa intervenire direttamente denunciando al giudice il fatto e permettendo che quest’ultimo proceda contro il reo. Mentre pian piano lievita l’idea della pertinenza del *crimen publicum* alla *res publica*, colpisce la giustificazione di tutta l’operazione escogitata da Bartolo: l’offesa ai *boni mores*, riferimento che il giurista trovava con profusione nelle fonti romanistiche legato a quel Pretore che aveva con-

<sup>180</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. Cornelia, § si quis librum, ff. de iniurijs et famosis libellis* (D. 47.10.5): “*Exemplum dicit statutum, si quis iuravit per Corpus Christi, puniant in centum, et similia, ista non respiciunt offensam certae personae principaliter, sed malos mores, et quolibet potest accusare*”. Accenni all’idea di *boni mores* in Bartolo, sia pur in un altro contesto, in M. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, pp. 317-324.

<sup>181</sup> Poi la cosa passa anche in GAMBIGNONI (*De maleficijs, § Et ad querelam titij infrascripti*, p. 12, nn. 11-12).

<sup>182</sup> Il legame era già chiaro per via delle ricerche di CALASSO (*Ius publicum e ius privatum*, pp. 69-70): *rei publicae scilicet populi*. Per inciso, però, se la *respublica* era la sommatoria dei *cives*, allora l’accusa doveva esser ritenuta preclusa a chi non lo era con riferimento al luogo di commissione del crimine [BARTOLOMEO DA SALICETO, in *l. quamvis*, n. 1, in *C. ad legem iulia de adulterii* (C. 9. 9.19), *In primum, et secundum codicis libros commentaria doctissimorum quamplurium iuris consulti adnotationibus illustrata*, Venezia, 1586, pp. 221-222]; Baldo, in *rub. C. de iis qui accusare non possunt* (C. 9. 1), in Baldi Ubaldi *Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib.*, n. 11, cpv. *Sed quere*, p. 217v. [sulla possibilità di accusa da parte di uno straniero o, comunque, di chi non era membro del popolo, Baldo documenta la prassi pisana e perugina che prevedevano la facoltà di accusa anche i capo ai “*rusticis*” (cpv. licet, p. 217v.)]. Mentre per Gambiglioni deve ritenersi legittimato anche il forestiero (*De maleficijs, § Et ad querelam titij infrascripti*) n. 13), nelle schede del Bonacossa, invece, continuano ad essere tramandate espressioni consolidate secondo le quali “*quolibet*” doveva essere inteso come “*quolibet de civitate*” (I. BONACOSSA, *Quaestiones criminales in quibus ordine alphabetico fere omnia discutuntur dubia, quae in iudicijs statutorum causa suboriri solent cunctis in foro versantibus ac iuris utrusque studiosis admodum necessariae, pars I*, Venezia, 1582, v. *accusatio*, p. 6, circa fin.). Un secolo dopo, Gambiglioni, però, GÓMEZ (*Variae resolutiones juris communi, civilis, et regii tomis tribus distinctae*, t. III, Venezia, 1747, n. 28, p. 13), riepilogato lo stato della questione, conclude ritenendo legittimato all’accusa anche colui che non era *civem*, chiarendo che ciò doveva avvenire perché la facoltà di accusa era attribuita *ratione publicae utilitatis* e, quindi, deve ritenersi sussistente se non espressamente proibita). È evidente in questo profilo la proficuità dell’uso dell’idea di *publica utilitas*, ma è anche chiaro come il profilo istituzionale e culturale entro il quale opera Gómez è profondamente mutato.

tribuito in epoca romana all'ampliamento degli interventi di giustizia<sup>183</sup>. Gli ulteriori esempi proposti da Bartolo e poi rammentati fino a Gambiglioni (porto d'armi<sup>184</sup>, *ire de nocte*), infine, assumono la forma di profili di natura disciplinare che ci fanno capire quanto la nuova legislazione statutaria avesse inciso sulla materia e quanto fosse in evoluzione non solo l'idea di *crimen publicum*, ma soprattutto quella di *crimen tout court*<sup>185</sup>. Le esigenze di repressione che si manifestarono con chiarezza nel '300 nelle città italiane avevano esteso l'interesse repressivo delle autorità pubbliche. Portare armi, per insistere su uno degli esempi bartoliani, è comportamento pericoloso e non concretamente lesivo ma, in assenza di un sistema amministrativo di controllo, veniva perseguito e considerato *crimen publicum*, perché giudicato capace di attentare a quella *pax publica* che il potere politico intendeva garantire<sup>186</sup>. Le basi per giungere all'idea di un *crimen* come infrazione politica, come disobbedienza, anziché come male in sé sembrano gettate, ma il giurista ha ancora bisogno di un “aggancio concreto di lesione”; che nel caso di Bartolo è individuato abilmente nei *boni mores*, in un complesso di costumi della compagine sociale che se in linea teorica prescindono dall'istituzione pubblica, vengono, però, usati (e dunque annessi ad quest'ultima) dal giurista per legittimare l'intervento della stessa.

#### 4e. *L'inversione della regolarità*

Il materiale e gli elementi utili a livello argomentativo, non sempre furono usati in maniera unidirezionale. Ve ne fu uno, in particolare, che a partire dalla pagina di Baldo degli Ubaldi venne usato anche per sostenere la normale pubblicità dei crimini, rispetto ad un uso di partenza dedicato a beneficio dei *crimina privata*: l'idea della “regularitas” della natura, privata o pubblica che fosse, dei *crimina*. All'edificio del *crimen publicum* venne così col tempo ad essere annessa una presunzione di “regolarità”. Mentre di norma si diceva, come abbiamo visto nell'Antelmi, che a parte certe eccezioni “regulariter” il

<sup>183</sup> Solo per fare due esempi frequentemente citati, si confronti D. 47.11.1 (secondo il quale, “*fit iniuria contra bonos mores, veluti si quis fimo corrupto aliquem perfuderit, caeno luto oblinierit, aquas spurcaverit, fistulas, lacus, quidve aliud ad iniuriam publicam contaminaverit*”) e D. 47.10.15.5 (*Sed quod adicitur a praetore adversus bonos mores ostendit non omnem in unum collatam vociferationem praetorem notare, sed eam, quae bonis moribus improbat quaeque ad infamiam vel invidiam alicuius spectat*).

<sup>184</sup> Bartolo, relativamente al problema, parla di “coltellum” (BARTOLO DA SASSOFERRATO, in I. *non omnia*, p. 138, n. 8) ed è evidente che aveva rinvenuto la casistica in qualche disciplina statutaria.

<sup>185</sup> In maniera sintetica, ma bastante per noi: M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, p. 178.

<sup>186</sup> O. CAVALLAR, *Ledere rem publicam. Il trattato de portacione armorum attribuito a Bartolo da Sassoferrato e alcune questioni di Martino da Fano*, in *Ius Commune*, XXV (1998), pp. 1-38. Lo studioso statunitense mette in luce che nelle città medievali, come attesta la copiosa normativa statutaria sulle armi, il problema del porto d'armi era sentito come particolarmente rilevante (p. 2). Inoltre, è in grado di documentare per tali violazioni (pp. 17-18) il legame con la lesione della *res publica* e l'uso dello snodo argomentativo della *publica utilitas* (p. 17). Utile, anche se concentrato su un periodo successivo, è L. MONTAZEL, *La répression du port d'armes prohibés en France et en Allemagne (XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup>): un cas de «rupture» entre normes et doctrine*, in *Ius commune*, XXIX (1997), pp. 41-90. Non ho potuto consultare M. TOULET, *L'incrimination de port d'armes au bas Moyen Age*, in *Etudes d'histoire du droit médiévale en souvenir de Josette Matman*, Lione, 1988 (Mémoires de la société pour l'histoire du droit et des institutions des ancien pays bourguignons, comtois et romands, 45), pp. 435-448. Un accenno alla punibilità di tali comportamenti si trova anche in LANFRANCO DA ORIANO, *Repetitio in Clementina Saepe de verborum significatione in qua materie causarum summariarum et delegatarum et qualiter tractari debeant continentur*, in calce a *Aurea et excellens iudicibus advocatis notararis practicisque omnibus oppido quam necessaria iudiciaria practica*, Lione, 1534, § *de verbo simpliciter*, fo. CVI, n. 11.

*crimen* doveva esser ritenuto privato, più avanti nel tempo questo termine verrà usato per certificare la situazione di normale pubblicità di un illecito: “*regulariter*” in certe occasioni il *crimen* doveva esser ritenuto pubblico. Avrebbe pienamente ragione chi rilevasse che le situazioni elencate dai giuristi entro tale *regularitas* non rappresentano oggetti e interessi lesi, ma certamente non si può far a meno di notare che in questo modo la strada verso un obiettivo (che peraltro ancora nessuno si pone) viene non solo spianata, ma anche lastricata con apprezzabile cura. Si passa definitivamente, infatti, da un piano nel quale il requisito è, osservandolo oggi, meramente processuale o dove ci si chiede casisticamente se quel singolo comportamento sia un illecito pubblico o privato<sup>187</sup>, ad un altro nel quale qualunque comportamento in cui si individui una offesa ad un certo soggetto o ad un certo bene è comunque illecito pubblico<sup>188</sup>.

Per quel che ci consta, Baldo degli Ubaldi è il primo a impostare il discorso in tal modo. Ma la vera e propria inversione viene concretizzata da Gambiglioni. Mentre il giurista perusino indica tre casi nei quali *generaliter* il *crimen* è pubblico, Gambiglioni, riflettendo sul luogo di insistenza della *regularitas*<sup>189</sup>, giudica esplicitamente “*regulariter*” pubblici gli stessi casi indicati da Baldo.

Come detto, secondo il giurista perugino il reato è pubblico in tre modi<sup>190</sup>, ma non siamo di fronte alla sintesi bartoliana: il *crimen* è pubblico se è commesso, componendo materiale tutto sorretto da rimandi alle più disparate fonti giustiniane, “*in Deum vel in sanctos*”<sup>191</sup>, oppure “*in sacerdotes*”<sup>192</sup> e, infine, se è commesso in “*magistratibus*” usurpando la loro *iurisdictio*” o recando loro direttamente un’offesa<sup>193</sup>. È evidente che questi primi tre casi nei quali *regulariter* il *crimen* deve esser ritenuto *publicum*, echeggiano l’adagio delle fonti recuperato già dalla *Summa Vindobonensis*. Ma Baldo aggiunge che deve intendersi *publicum* il *crimen* quando in “*religionem divinam committitur*”<sup>194</sup> e nel caso in

<sup>187</sup> Per riflessioni in questo senso: P. CARAVITA, *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis his adiunximus commentaria dominorum Annibalis Troysij Cavensis et Ioannis Francisci Scaglioni, super eisdem ritibus*, Venezia, 1572, ritus CCLXX, n. 4-5, p. 159v. (sullo spergiuoro); C. PANIMOLLE, *Fori Ecclesiastici Decisiones morales, civiles, et criminales*, pars III, Roma 1727, decis. XVI, nn. 5-8, 21 e dec. CXLVII, n. 16 (sulla rimozione dei termini). Ma anche dietro talune di queste analisi si cela un impianto ormai mutato e la conseguente maturazione di profili criminosi volti alla tutela di attività pubbliche. Si tenga conto, ad esempio, di una puntualizzazione tramandata dallo schedario del Toschi secondo la quale riceveva la qualifica di crimine pubblico il comportamento corrispondente alla “*subtractio actorum iudicialium ad effectum occultandi veritatem*” (D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, t. II, Roma, 1605, concl. MLXXVI, p. 387, n. 2).

<sup>188</sup> Come ha rammentato di recente MICHELE PIFFERI, *Generalia Delictorum*, pp. 97-99.

<sup>189</sup> A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis, § et ad querelam Titij infrascripti*, n. 14, p. 12.

<sup>190</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *in rubr. De iis Qui accusare non possunt* (C. 9. 1), *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. lib.*, n. 8, p. 217v.

<sup>191</sup> L’aggancio con le fonti è qui individuato nella *l. ariani*, C. *De haereticis et manichaeis et samaritis* (C. 1.5. 5).

<sup>192</sup> Per quanto riguarda i “sacerdoti” il richiamo è fatto alla già citata *l. si quis in hoc genus*, C. *de episcopis et clericis* (C. 1. 3.10). Riscontri successivi in G. BERTACHINI, *Repertorium*, pars I, Venezia, 1590, v. *crimina*, p. 531, col. I; G. GRATI, *Responsorum liber primus*, Venezia, 1585, resp. I, n. 49, p. 3: “... defendere sacerdotes publici iuris est et principaliter spectat ad publicum [...] ergo tantomagis pontificem qui summus clericorum est”.

<sup>193</sup> Quanto ai magistrati la “giustificazione” è ancorata alla *l. iubemus*, C. *De privatis carceribus inbibendis* (C. 9.5.1.) e alla *l. omnibus per civitates*, C. *ad legem iuliam de vi publica seu privata* (C. 9.12.10), anche se il rimando pare relativo ad una violazione dei magistrati e non contro i magistrati.

<sup>194</sup> Il rinvio è fatto da Baldo alla *l. et licet neminem*, C. *ad legem iulia repetundarum* (C. 9.26.6. 1), che espresamente attribuisce la facoltà persecutoria “*tamquam in crimen publicum*”.



cui l'offesa non insista “*in singularem personam*”, ma contro “*omne omnium genus*”<sup>195</sup>. Dirle offese alla collettività è certamente improprio, tuttavia è evidente che in questo specifico e particolare caso il giurista ha volto lo sguardo a quel “qualcosa” su cui cade il reato e la presa d'atto della naturalezza dell'intervento dell'istituzione pubblica gli consente di andare al di là del rito, fino a prendere in considerazione comportamenti offensivi di tutte le persone: *rei publicae scilicet populi*, come abbiamo già notato. Tanto è che il giurista perusino attribuisce la qualifica di *crimen publicum* anche a quel reato che pur offendendo una persona determinata “*considerato actu, sed considerato potentia, iniuria potest cadere in quemcumque*”<sup>196</sup>. Va oltre, insomma, quello che oggi potrebbe esser individuato come disegno criminoso, intenzione del reo, per prendere in considerazione come rilevante la potenzialità offensiva della sua azione.

I giuristi delle generazioni successive, ripetono e tramandano le indicazioni di Gambiglioni e dell'Ubaldi<sup>197</sup>: “*in certis tamen casibus regulariter omne crimen est publicum*” come s'è detto. E la rottura degli schemi tradizionali pare rappresentata da quel “tuttavia”, “nonostante ciò” che introduce in buona sostanza una nuova regolarità, secondo la quale se il crimine cade su una certa cosa o se ha una certa potenzialità offensiva deve essere considerato pubblico.

E se Gambiglioni nella sostanza si attesta su quanto detto da Baldo<sup>198</sup> è, invece, Agostino Bonfranceschi da Rimini a compiere un ulteriore passo in avanti rispetto al maestro perusino. E che sia lui a farlo nelle *additiones* al Gambiglioni ci pare significativo nella logica di quanto premesso sul lavoro dei giuristi e sul progressivo affinamento della materia<sup>199</sup>. Bonfranceschi, infatti, opera in un contesto istituzionale<sup>200</sup> mutato rispetto a quello di Baldo, dalle riflessioni del quale non si distacca Gambiglioni. Compare, così, sulla scena un'ulteriore puntualizzazione: è vero che il reato è pubblico quando offende Dio e i Santi e nel caso di “*omnis iniuria quae sit ecclesiae, vel clericus*”<sup>201</sup>, o se è commesso

<sup>195</sup> In questo caso l'aggancio individuato da Baldo va alla *l. quicumque maleficiorum, C. De maleficiis et mathematicis et ceteris similibus* (C. 9.18.9). Tuttavia, il rimando non pare del tutto pertinente. Resta il fatto che in tutti questi casi ci si trova di fronte a violazioni di un codice disciplinare fatto proprio dall'istituzione pubblica (come nel caso del porto di armi o della bestemmia) non offensive di nessun “particolare”, ma giudicate lesive di entità superiori all'individuo (“*quia persona offensa non conqueritur, ut Deus et respublica*”, per usare le parole di Gambiglioni: *De Maleficiis, § Et ad querelam Titij infrascripti*, n. 10, p. 12, col. I); violazioni che, normali in qualsiasi legislazione dai tempi degli statuti in poi, erano bisognose di sistemazione entro l'edificio del *crimen publicum*.

<sup>196</sup> Nonostante il verosimile errore dello stampatore dell'edizione baldiana da me consultata (“*cum qui*” in luogo di “*eum, qui*”), la ripetizione della citazione nel testo di Gambiglioni mi ha permesso di individuare il rimando di Baldo ad una *l. eum, qui iuravit § in popularibus, ff. de iureiurando sive volontario, sive necessario, sive iudiciali* (D. 12.2.30.3).

<sup>197</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *Rub. De iis qui accusare non possunt, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9. 1), p. 217, n. 7.

<sup>198</sup> A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis, § Et ad querelam Titij infrascripti*, p. 12, n. 14, col. II. Profili già descritti con precisione, sia pure dal lato delle tipologie d'accusa, da Giorgio Zordan (*Il diritto*, pp. 95-98).

<sup>199</sup> A. BONFRANCESCHI, add. *tu in hac materia*, in A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis, § Et ad querelam titij infrascripti*, p. 12v., col. I.

<sup>200</sup> D. MAFFEI, P. MAFFEI, *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento*, pp. 142-145.

<sup>201</sup> Echi, ad esempio, in L. CARERI, *Tractatus de haereticis*, in *Practica causarum criminalium*, p. 268v., nn. 10-11. Assieme all'eresia è qualificato come pubblico anche qualsiasi reato nel quale l'offesa si direziona verso la Chiesa e le persone ecclesiastiche, «*ut dicitur* (appunto) *in lex si quis in hoc genus*».

“*in sacerdotes* o bestemmiando Dio<sup>202</sup>, ma lo è altrettanto, prima di parlare di magistrati e ufficiali pubblici come facevano Baldo e Gambiglioni, “*si crimen committitur in Deum terrenum, id est Caesarem, vel his qui sunt ad latus eius*”<sup>203</sup>. L’affermazione sempre più diffusa di poteri monocratici nelle realtà istituzionali italiane ha permesso al Bonfranceschi di trovare un termine metaforico di *res publica* nella figura del principe; l’istituzione pubblica è vista come un microcosmo del quale il principe è il massimo reggitore in un rapporto che è omologo a quello che la divinità ha con l’universo<sup>204</sup>. Sulla base di tali assunti, al giurista non è difficile porre sullo stesso piano quelli che qui cominciano ad assumere la forma di principi d’incriminazione generale. Questo inciso di Bonfranceschi, infatti, che potrebbe sfuggire fra le fitte righe del *Tractatus* di Gambiglioni, ci mostra in realtà come il lavoro dei giuristi tenda a sfociare verso la costruzione di una coppia di oggetti di aggressione che qualifica il *crimen* pubblico. Nonostante il peso della tradizione si faccia sentire in maniera non irrilevante<sup>205</sup>, si consolida, infatti, l’idea che sia comunque pubblico quel reato che offende la divinità e i suoi rappresentanti terreni e sia altrettanto pubblico quello che offende la potestà terrena e i suoi ministri<sup>206</sup>. A fronte, dunque, dell’uso tipico del giurista di Diritto Comune di portarsi dietro quanto utile e necessario alla pratica argomentativa, nuovi elementi cominciano ad assumere rilevanza quali cardini di riferimento.

### 5. Dibattiti e prospettive d’età moderna

Gli episodi che abbiamo visto fino ad ora conducono, come aveva a suo tempo già notato Pertile<sup>207</sup> e come in maniera più completa ha delineato di recente Michele Pifferi<sup>208</sup>, verso l’attribuzione al *crimen publicum* di fondamenti intrinseci, magari dotati di risvolti o segnali di politica criminale, ma comunque sempre più lontani dalle sue implicazioni processualistiche. Il fenomeno è naturalmente più ampio di quello della suddivisione dei reati ed investe l’idea di un penale sostanziale in via di edificazione, ma non si può negare che anche il settore della suddivisione dei reati ne sia investito. In linea con

<sup>202</sup> Per tutti: M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *Postquam vidimus*, n. 11, p. 66.

<sup>203</sup> In questo caso non sono riuscito a trovare il luogo esatto del rimando. Il giurista riminese tratta di una *l. spadonem*, § *si cum iter, ff. de excusationibus*, che dovrebbe corrispondere a D. 27.1.15. Ma il rimando non mi pare pertinente. Il criterio è già ripreso, comunque, dal BERTACHINI, *Repertorium*, pars II, Venezia, 1590 v. *delictum*, p. 50v.

<sup>204</sup> Su questa costruzione metaforica, si veda, intanto, M. SBRICCOLI, *Crimen laesae*, p. 80.

<sup>205</sup> Gambiglioni aveva aperto il discorso con la presunzione della natura privata dei crimini sorretta dall’avverbio “*regulariter*” (A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis*, § *Et ad querelam Titij infrascripti*, n. 14, p. 12r.). E lo stesso fa Bonfranceschi: i giudizi pubblici sono quelli che sono indicati nei luoghi classici delle fonti e se si volle farne un elenco, ciò significa in buona sostanza che gli altri non possono essere che privati (A. BONFRANCESCHI, *add. tu in hac materia*, in A. GAMBIGLIONI, *De maleficiis*, § *Et ad querelam titij infrascripti*, p. 12v., col. I). Il senso di tutto lo sviluppo è, però, riassunto dalla rubrica. Gambiglioni, infatti, deve muovere dagli assunti tradizionali, perché si prepara a rispondere alla domanda “*an regulariter crimen sit publicum, vel privatum*”.

<sup>206</sup> Occorre, naturalmente, prestare attenzione a non confondere queste affermazioni con il quadro di riferimento della lesa maestà: qui l’ambito di riferimento è più complessivo, generale, anche se i temi per forza di cose tendono a intrecciarsi.

<sup>207</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1892, pp. 427-428.

<sup>208</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 371-372.

quanto già detto, nei tempi successivi ai vari Ubaldi, Gambiglioni, Bonfranceschi, gli elementi della tradizione non perdono la loro rilevanza. Anzi a volte alcuni giuristi si attestano, o meglio s’incagliano, nell’asseverazione degli stessi, imboccando per disinteresse o incapacità strade senza uscita<sup>209</sup>. In altri casi, invece, sospinti dai mutamenti istituzionali occorsi, dallo stabilizzarsi delle dominazioni principesche e dalla definitiva assunzione del diritto penale a strumento di governo<sup>210</sup> (che imponeva loro atteggiamenti bifronte a metà strada tra legittimazione e contenimento delle istanze politiche), contribuiscono ulteriormente da questo specifico angolo visuale, alla edificazione dell’impianto pubblico. Quanto al disinteresse, Priori<sup>211</sup>, ad esempio, sostiene di non aver bisogno di fornire spiegazioni (“*explicationem ego libenter omitto*”), perché oramai la situazione ai suoi occhi si è semplificata e stabilizzata: “*hodie omnia delicta sint publica*”, tutti possono accusare, il fisco di norma procede da accusatore e l’attività accusatoria del privato serve semplicemente ad avviare l’attività dell’ufficiale pubblico.

L’angolo di osservazione del Priori<sup>212</sup> è quello dell’ormai affermato “processo pubblico”, che non ha bisogno, reggendosi “politicamente” sull’esistenza di una istituzione politica ritenuta “titolare” del potere di repressione criminale, di indagare sui contenuti della persecuzione penale stessa. Egli, infatti, da pratico quale è, trova già confezionate le risposte relative alle valutazioni di rango “politico-criminale”. Se, dunque, apparentemente, la sua soluzione può sembrare appagante, a ben vederla, invece, essa si mantiene ancorata alle evenienze processuali più tradizionali e, intendendo con i materiali tradizionali qualcosa di differente, prende atto di un avvenuto mutamento senza farsi domande e senza avanzare dubbi sulla rilevanza del *textus*.

Eppure, come abbiamo visto, il diritto penale e l’idea di *crimen publicum* e di *crimen privatum* avevano cominciato ad indossare vesti ulteriori rispetto a quelle, sempre conservate per le occasioni tradizionali. Recuperando anche le proposte degli autori di cui abbiamo trattato fino ad ora, alcuni fra i principali giuristi cinque-seicenteschi propongono il materiale della *divisio criminum* separato dalla congerie casistica della quale sono comunque permeate molte delle loro opere<sup>213</sup>. Non appena si apprestano a parlare di delitti, sentono infatti l’esigenza di rifornire il lettore di chiavi di accesso al loro mondo (“*pro intel-*

<sup>209</sup> J. CASTILLO DEL BOBADILLA, *Politica para corrigidores*, parte II, lib. III, cap. XV, nn. 96-97, pp. 381-382 e parte I, liv. V, cap. II, p. 645, n. 11.

<sup>210</sup> “*Gobernar castigando*” secondo una felice espressione di Francisco Tomás y Valiente, posta in evidenza da MARIO SBRICCOLI, *Gobernar castigando. Francisco Tomás y Valiente e la storia del diritto penale moderno*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, pp. 1195-1221. Si veda anche M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, pp. 238-240.

<sup>211</sup> Es. L. PRIORI, *Pratica criminale secondo il dritto delle leggi della Serenissima Republica di Venetia con nota delle parti, e deliberazioni pubbliche statuite sopra ciascun delitto*, Venezia, 1695, lib. I, cap. I, nn. 6-7, p. 1-2. Sul Priori sono ora disponibili, oltre all’edizione della *Pratica*, una serie di saggi di corredo che legano l’autore alla realtà veneziana del suo periodo. In particolare, si segnala: C. POVOLO, *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)* a cura di G. CHIODI, C. POVOLO, Verona, 2004, vol. II, pp. 19-170.

<sup>212</sup> Ma si tenga conto anche delle osservazioni di Michele Pifferi relative al Diritto Comune a Venezia (M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 77-84).

<sup>213</sup> Più dettagliatamente in M. PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della “parte generale” nel diritto penale*, in *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno*, Udine, 2004 (Strumenti di storia del Friuli, 1), pp. 180-181 e ID., *Generalia Delictorum*, pp. 95-98.

*ligentia terminorum*” dirà Claro, come mise in evidenza Massetto<sup>214</sup>), di dare delle coordinate di riferimento, di offrire l’idea di un impianto stabile del diritto penale, di fornire anche, in certi casi considerazioni generali. Si tratta, però, di scelte che non sono solo tecniche<sup>215</sup>, ma rispondono alla necessità di dominare un apparato penalistico in espansione e di presentare l’impianto “politico” del diritto penale “principesco” favorendone l’imposizione ai sudditi<sup>216</sup>. E tutto ciò, se in generale può esser notato per tutto il materiale della *divisio criminum*, assume un ruolo di maggior rilievo per quanto riguarda la categoria dei crimini pubblici e privati.

### 5a. I grandi criminalisti

Cent’anni dopo il *De maleficiis* di Gambiglioni, però, i materiali disponibili per il modo stesso nel quale erano venuti formandosi si presentavano alla rinfusa. Una testimonianza di prima mano di tale situazione c’è offerta da Anton Gómez<sup>217</sup>. Anche la discussione sulla divisione dei reati, mette in evidenza il giurista spagnolo, è “*valde utilis, et necessaria, in Regno nostro, et Republica, quia de iure communi non reperitur sic collecta, et ordinata*”<sup>218</sup>. Il penale principesco ha bisogno secondo il giurista castigliano di strumenti certi e per questo tali elementi devono essere messi a punto per poter essere usati praticamente e culturalmente. La sua messa a punto, insomma, risulta necessaria non tanto per un’utilità teorica, quanto per i risvolti positivi che da essa scaturiscono ed in particolare per le opportunità di istruzione dei magistrati che operavano “*in regno Castellae*”. È così che, per fornire loro un’introduzione e una chiara e “*perfecta declaratione materiae*”, Gómez dedica in apertura del libro terzo della sua opera principale un considerevole spazio alla distinzione tra i *crimina publica* e quelli privati.

Il ragionamento del giurista spagnolo muove dall’impostazione della regola distintiva tradizionale facente capo alle facoltà d’accusa e di avvio e conduzione del processo. Subito dopo, però, manifesta la necessità di rendere più chiara la distinzione proponendo alcune regole generali<sup>219</sup>. E sono regole generali, si può aggiungere, che valgono in assoluto, non

<sup>214</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 63-64.

<sup>215</sup> In queste scelte Pifferi ha visto dei “timidi segnali” dell’inversione di tendenza dal processuale al sostanziale (*Generalia delictorum*, p. 118).

<sup>216</sup> Di una visuale posta in alto parla Italo Birocchi relativamente a Claro e alle logiche del Senato milanese [*Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna*, Torino, 2002 (Il diritto nella storia, 9), p. 259].

<sup>217</sup> Anton Gómez [1501-1572], che fu docente a Salamanca, pubblicò le *Variarum resolutiones* per la prima volta nel 1552. Nel 1579, poi, quest’opera fu dotata delle annotazioni di Manuel Soarez de Ribera. Sul Gómez, oltre alle schede di M.F. GÁMEZ in *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latino americanos hasta 2005*, vol. I (a cura M.J. PELÁEZ), Saragozza-Barcellona, 2005, p. 383 e di N. REICHHARDT in *Juristen. Ein biographisches Lexicon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert* hrsg. M. Stolleis, München, pp. 244-245, si vedano anche i riferimenti offerti da I. BIROCCHI, *Causa e categoria generale del contratto: un problema dogmatico nella cultura privatistica dell’età moderna*, Torino, 1997, *ad nomen*. Il dibattito gomesiano è in parte ricostruito da M.P. ALONSO ROMERO, *El proceso penal en Castilla. Siglos XIII-XVIII* (Acta Salmanticensia, Derecho, 42), pp. 100-103 e, con considerazioni su Claro, Farinaccio e Diego Cantera, da F. GRUNERT, *Die Unterscheidung zwischen delictum publicum und delictum privatum in der Spanischen Spätscholastik*, in *Herrschaftliches Strafen seit dem Hochmittelalter. Formen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. SCHLOSSER, R. SPANDEL, D. WILLOWEIT, Köln, Bohlau, 200, pp. 425-436.

<sup>218</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones juris civilis, communis et regii, tomis tribus distinctae*, parte III, cap. I, *propositio*, p. 5.

<sup>219</sup> “*Quod declaro proponendo aliquas regulas generales*”: A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, lib. III, *De delictis*, cap. I, *propositio*, p. 5.

come nelle righe di Baldo e Gambiglioni dove rappresentavano un normale svolgersi delle cose. Nel breve giro di cento anni, insomma, ciò che accadeva *regulariter*, diventa per il giurista *regula* stabile. E, mentre Claro, che ben conosceva l'opera di Gómez, nella sostanza pare ignorare il tema, Farinacci, pochi decenni dopo, forte dei metodi scolastici che lo portano a avviare ognuna delle *quaestiones* delle quali è composta la sua *Praxis* con l' rinunciatazione di una regola generale, riesce<sup>220</sup>, invece, a fissarlo definitivamente<sup>221</sup>.

La prima regola fissata da Gómez è quella secondo la quale qualsiasi delitto “*quod principaliter respicit offensam Dei*” è pubblico. Tenendo in debito conto il materiale acquisito in ordine alla duplicità dell'offesa presente in un crimine che si pone a differenti livelli di evidenza (per questo Gómez usa il termine “*principaliter*”) e dunque articolando la sua regola sullo snodo di un reato che principalmente comporta un'offesa alla divinità, Gómez ricava la sua affermazione dalle fonti di Diritto Comune e la giustifica in un duplice modo (“*ratio potest esse duplex*”). Da un parte, sottolinea che si tratta di un'offesa contro tutti, dall'altra, rielaborando il criterio dell'offesa vertente in “*incertam personam*”, rileva che siccome “*nulla privata persona est offensa*”, allora è giusto che la facoltà di accusa sia attribuita a chiunque del popolo e dunque anche ai suoi rappresentanti. Altrimenti, si sarebbe corso il rischio dell'impunità. Sotto il profilo tecnico, il giurista usa il meccanismo dell'assenza di persona determinata che abbia subito l'offesa per giustificare la natura pubblica dell'offesa alla divinità. Politicamente, invece, s'è fatto strada e s'è affermato un principio d'incriminazione imputabile all'entità pubblica, che prescinde dall'offesa diretta ad una persona ed esprime, per com'è posto dal giurista spagnolo, un valore/disvalore di rango fondamentale.

Claro, largamente tributario di Gómez in questa sezione<sup>222</sup>, puntella le affermazioni del giurista castigliano aggiungendo che la validità del criterio è determinata anche dal fatto che Dio è padre e signore di tutti<sup>223</sup>, precisando che tale elemento è ritenuto valido da tutti i giuristi (“*tenent communiter doctores*”) e indicando alcuni esempi significativi, come la *blasphemia* e la deturpazione “*ecclesiarum vel imaginum*”. La regola viene, poi, ripresa pedissequamente anche da Farinacci, che, però, anziché dibattere come fa Gómez sulla *blasphemia* e sulla sua punibilità anche alla luce del diritto patrio, si limita ad indicarla come esempio assieme agli altri fatti da Claro<sup>224</sup>.

Quasi a ricomporre quel binomio che era venuto materializzandosi col trattato di Gambiglioni e con le *additiones* di Bonfranceschi, Gómez affianca alla offesa alla divinità quale crimine pubblico ogni reato che offenda il “principe”<sup>225</sup>. Quest'ultimo, infatti, evi-

<sup>220</sup> A. MAZZACANE, *Farinacci Prospero*, in DBI, vol. XLV, p. 3.

<sup>221</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 8, p. 252.

<sup>222</sup> Sulle aree di attingimento di Claro, si veda G.P. MASSETTO, *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, ora in ID., *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 1994, pp. 11-58. Sulla distinzione in questione nella pagina di Claro, si vedano anche i rilievi di I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, pp. 258-259.

<sup>223</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 2, p. 1.

<sup>224</sup> Con un “*et similibus*” finale che è cosa quotidiana in questo settore delle riflessioni dei giuristi (*Praxis, et theoriae criminalis*, pars III, qu. XVIII, n. 10, p. 12) e partendo dalla *l. manichaeis*, C. *De haereticis et manichaeis et samaritis* (C. 1.5.5.1) è da certi luoghi che erano già nelle corde di Bartolo da Sassoferrato come la *l. quod senatusconsultum ff. de iniuris et famosis libellis* (D. 47.10.6).

<sup>225</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, cap. I, n. 4, p. 6; G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 2, p. 1v.; P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, pars III, qu. XVIII, n. 11, p. 252.

denzia Gómez, è posto da Dio quale padre e signore dei sudditi<sup>226</sup>, per questo un crimine siffatto aggredendo il signore e il padre dei sudditi, come avviene per l'offesa a Dio, deve essere considerato pubblico.

Lo spazio di intervento del potere pubblico viene così presentato in maniera più ampia possibile, ma anche in modo certo e agganciato ai pilastri dei due profili del potere secolare e spirituale, connotati ormai da una imprescindibilità radicata nel tempo e riaffermati, almeno nell'Europa di Gómez e soprattutto di Claro e Farinacci, dai canoni tridentini<sup>227</sup>.

Una costruzione di tal genere è piuttosto salda e consente a Gómez di delineare al meglio anche la categoria dei delitti privati, opportunità che, invece, sembra sfuggire a Claro. Egli, infatti, per questi ultimi, si limita ad attestare il criterio dell'accusa, affiancato da alcuni esempi di *crimina privata*. Viene così ad esser minato, nel momento in cui Claro rinuncia a qualsiasi indicazione avente profilo maggiormente sostanziale, l'impianto generale abbozzato da Gómez.

L'ulteriore regola proposta da Gómez<sup>228</sup> e, poi, da Farinacci<sup>229</sup> e ignorata, invece, da Claro, ci mostra con chiarezza il ruolo differente che assumono gli elementi tradizionali, affiancati assieme ai nuovi in contesti mutati dal punto di vista giuridico e soprattutto politico-costituzionale. Dopo gli elementi appena visti, Gómez aggiunge che ogni offesa "*contra privata, et particularem personam*" si dice *crimen* privato se la legge non la individua come *crimen* pubblico. Questa affermazione, calata nell'impianto da lui proposto, determinava l'inserimento del vecchio elemento che imponeva la necessità di una *lex* per l'individuazione di un *crimen* pubblico in un contesto differente e con significati diversi: un crimine è privato se la "legge" non gli attribuisce, al di là dell'accusa, la pubblica rilevanza, se non vi individua in via principale una offesa al principe o alla divinità. Dei tre giuristi, però, Gómez è l'unico che insiste sulla presenza anche nei crimini privati di un profilo di *iniuria reipublicae* capace di legittimare i pubblici poteri ad intervenire quando e perché necessario ("*si offensus non accusat, vel desistat ab accusatione proposita*"<sup>230</sup>) "*pro pace et quietitudine*"<sup>231</sup>.

All'altezza di questo significativo snodo, soprattutto Claro<sup>232</sup> paga così un tributo allo sforzo di sintesi, nel momento in cui nei paragrafi successivi sostiene che in definitiva la valutazione in merito a che cosa sia *publicum* o *privatum crimen* doveva esser riservata alle consuetudini e agli statuti locali, perché la materia era stata largamente modificata dagli stessi<sup>233</sup>. Il riaffermare la presenza di un profilo lesivo della *respublica*, della totalità dei

<sup>226</sup> Su questa e sulla precedente metafora definitoria, si veda per un primo approccio M. SBRICCOLI, *Crimen laesae*, pp. 102-110.

<sup>227</sup> Coglie la questione in Deciani M. PIFFERI, *Tiberio Deciani e le origini della "parte generale" nel diritto penale*, in *Tiberio Deciani (1509-1582)*, p. 179.

<sup>228</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, cap. I, n. 9, p. 7.

<sup>229</sup> P. FARINACCI, *Practica, et theoricæ criminalis*, lib. I, pars III, qu. XVIII, n. 14, p. 252.

<sup>230</sup> A questo profilo Gómez annette una lunga sequela di autorità, che dimostrano quanto queste elaborazioni intendessero anche fare il punto su un percorso che veniva da lontano.

<sup>231</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, cap. I, n. 10, p. 7. Espressione poi recuperata nella logica della duplicità dell'offesa da Rodriguez Ferosino, *Tractatus primus criminalium*, qu. I, n. 28, p. 5.

<sup>232</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 6, versic. *Sed certe*, p. 1v. (facendo gli esempi del Regno di Napoli e di quello di Francia, Claro rimette tutta la questione alla forza delle specifiche disposizioni di ogni realtà istituzionale). Farinacci (*Praxis, et theoricæ criminalis*, lib. I, pars III, qu. XVIII, n. 17, regola VIII, p. 253), invece, attento a documentare tutte le possibili occasioni di argomentazione forense, torna solo alla fine del discorso sulle consuetudini locali.

<sup>233</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 6, p. 1v.

sudditi gli avrebbe consentito di giustificare con maggiori argomentazioni quel che invece dalle sue righe appare quasi arbitrario per com'è rimesso alla valutazione di rilevanza politica di un certo *crimen*<sup>234</sup>.

L'indagine di Gómez, in effetti, si presenta più densa di riflessioni e di spunti problematici rispetto a quelle successive di Claro e Farinacci. Proprio sfruttando la duplicità dei profili lesivi, egli si pone l'interrogativo in merito alla qualificazione di certi reati tradizionalmente privati, quali il furto e l'*iniuria*<sup>235</sup>. Non accettando *sic et simpliciter* gli elementi che gli pervengono dalla tradizione, si chiede perché certi reati che nelle fonti erano annoverati tra i privati, pur recando con sé un chiaro profilo lesivo della *respublica*<sup>236</sup>, non venivano qualificati pubblici al pari di delitti “storicamente” tali, come l'omicidio, l'adulterio<sup>237</sup> e il falso. Rispondere ad una domanda del genere significava dare un giudizio sulla rilevanza attuale della suddivisione e per farlo sarebbe stato sufficiente cogliere le fonti in chiave storicizzata e puntualizzare che l'idea della gradazione della duplicità dell'offesa trovava scarso riscontro nella logica degli *iudicia* romanistici. Gómez, invece, compie un itinerario più tortuoso che però, a ben vedere, sembra sorretto proprio dall'elemento non preso in considerazione. La logica accusatoria che coglieva nei *textus* romanistici, lo conduceva ad ipotizzare che tale distinzione si imponeva poiché un accusatore, se privato, doveva poter agire sia “*civiliter ad poenam applicanda sibi*”, sia “*criminaliter ad poena corporalem*” (o, aggiungiamo, da applicarsi a favore del fisco), in modo da far sì che tali azioni fossero cumulabili tra loro e una non pregiudicasse l'altra. Se fosse avvenuto il contrario, l'accusa criminale avrebbe reso inespugnabile il rimedio civile e, inoltre, senza tale distinzione, si sarebbero creati dei problemi nel caso d'accusa promossa da una persona terza ai fatti non interessata al rimedio civilistico. Un motivo esclusivamente tecnico pareva così collocarsi alla base della distinzione tra *crimina publica* e *privata*. Discutere in questa sede della validità dell'argomento addotto da Gómez non è però utile, anche perché lo stesso giurista spagnolo lo mette da parte immediatamente. Negato che vi sia incompatibilità tra le due azioni e quindi messa da parte la possibilità di giustificare con tale esigenza la distinzione tra crimini pubblici e privati, Gómez sostiene che l'unico motivo, l'unica soluzione possibile consiste nel rilevare che i reati “storicamente” pubblici<sup>238</sup> “*majora et graviora sunt*”<sup>239</sup> e per questo richiedono “*publicam accusationem et punishmentem*”. Sono maggiori e più gravi,

<sup>234</sup> Al di là di chi, nella logica degli Stati d'Antico Regime, poteva dirsi capace di esercitare valutazioni di carattere politico.

<sup>235</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, lib. III, cap. I, n. 11, p. 7.

<sup>236</sup> Puntualizzando che “*ex utroque offendantur pars principalis, et similiter respublica*” e non trascurando di tener conto del fatto che i *crimina* “privati” ai quali si riferisce “*magis sunt in usu et quotidiana*” (n. 11, p. 7).

<sup>237</sup> Sull'adulterio si veda, però, quanto già appuntato in precedenza: cfr. sopra p. 4.

<sup>238</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, lib. III, cap. I, n. 11, p. 7: “*certe in hoc consistit vera, et mentalis ratio huius articuli, ab aliquo non posita, nec inventa*”.

<sup>239</sup> Dopo Gómez, tale affermazione, fu ripresa da tutti i giuristi spagnoli (es. N. RODRIGUEZ FERMOSSINO, *Tractatus primum criminalium*, qu. I, n. 34, p. 6), ma essa era già presente in A. BERÒ [in c. *at si clerici*, X. *de iudiciis* (X. 2.1.4), *In primam partem libri secundi Decretalium Commentarij*, Lione, 1551, n. 47, 56 versic. *Gravius*, p. 126] e viene certificata in pieno '600 dallo SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici pars altera in praecipuis, quibus praefuit tribunalibus Romae item firmatae diligentique methodo ad theoreticam, et praxis dispositae*, Venezia, 1651, dec. CXVI, p. 126, n. 47. La gravità come cardine di misura dei crimini pubblici, oltre all'estensione della facoltà di accusa, al *ne crimina*, al rimando alla pubblica utilità e al maggior incomodo per la cosa pubblica, si ritrova anche nella pagina del salmantino PEDRO DE ARAGON [† 1592], *Commentaria in secundam secundae divi Thomae doctoris angelici De fide, spe, et charitate*, Venezia, 1646, qu. XI, art. III, p. 351, col. II.

aggiungiamo, perché in essi prevale anche agli occhi di Gómez, l'aggressione alla *respublica*, perché principalmente arrecano nocumento ad essa e solo secondariamente ai privati. Negli interstizi della distinzione tra *crimina publica* e *privata* si è conservato un rapporto di gravità relativa che pone su un gradino superiore i primi, rispetto ai secondi. L'edificio concettuale sembrerà abbozzato, ma non è progettato male. Si perviene, in questo modo, alla certificazione di un'effettiva differenza in ordine alla rilevanza "pubblica" dei delitti pubblici rispetto ai privati, che non tutti paiono percepire, o esprimere a chiare lettere. Perché se si volesse, ad esempio, forzare la mano a Benedetto Pasqualigo e fargli dire ciò che forse non sapeva di dire, si potrebbe trovare, duecento anni dopo Gómez, la conferma di quanto detto. Egli, infatti, chiarisce che i delitti privati sono tali "*non perché rendansi meno odiosi alle leggi, o non mertinsi tutto il vigore della pubblica vendetta, ma perché ne conviene ordinariamente l'azione di criminale querela a quelle particolari persone cui infieriscasi, con ingiuria comune anco al principe, privato danno nella vita, nella fama, e nelle sostanze*"<sup>240</sup>. Se a quel "conviene" si desse il senso di "conviene in punto di politica criminale", si potrebbe sostenere che Pasqualigo, pur annodandosi sul materiale a disposizione, ha ben presente il nodo della questione, sia quanto a rilevanza pubblica, sia quanto a gravità degli illeciti.

Mette conto porre anche l'accento sul fatto che il problema sollevato da Gómez trova eco fino alle pagine di Giuseppe Giuliani<sup>241</sup> in pieno '800, per via della critica mossa al giurista castigliano da Anton Matthes che, alla ricerca della *ratio* della suddivisione in crimini pubblici e privati, individua l'oggetto di uno dei suoi paragrafi in un reciso "*Contra Gomecius*". Anzi, ponendosi la stessa domanda di Gómez, ne affina il contenuto rilevando che la difficoltà della risposta gli appare evidente nel momento in cui osserva che certi crimini privati<sup>242</sup> non appaiono meno dannosi per la società civile<sup>243</sup> di quelli pubblici. Se la si osserva con attenzione, però, la lettura di Matthes sembra limitarsi a prendere in considerazione solo la parte relativa all'incompatibilità delle azioni delle riflessioni di Gómez, criticandolo come se si fosse fermato ad essa. E su tale base, la sua risposta è forse meno appagante perché, calibrata com'è da una maggiore attenzione alle fonti, rischia di confondere quel che era diventato lo *iudicium publicum* e quel che esso era stato *ab origine*.

Secondo Matthes, ripetendo adagi che se presi alla lettera erano del tutto ordinari, nel caso dei crimini privati non si celebrava un giudizio pubblico perché non esisteva alcuna legge che qualificasse tali reati come pubblici. In una prospettiva storica il giurista autore

<sup>240</sup> B. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica appartenente all'ufficio di Giudice, di notaio, di avvocato*, Venezia, 1731, lib. III, n. 1, p. 220. Su questo avvocato veneziano si vedano le considerazioni di G. COZZI, *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, ora in *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, 2000, pp. 175-186.

<sup>241</sup> Che il testo di Matthes fosse molto in auge fra '700 e '800 non è una novità (E. DEZZA, *Accusa e inquisizione*, pp. 106-108; I. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 266). È forse allora dal Matthes che Giuliani (G. GIULIANI, *Istituzioni di diritto criminale*, lib. I, cap. X, § II, pp. 260-261) trae spunto per riprendere la questione e, giocandola tutta nello stesso campo di Gómez, conclude per la diversità dei profili e per la maggior rilevanza di quei reati nei quali predomina l'allarme pubblico in rapporto al danno privato. Ma si capisce che la cultura giuridica di cui queste conclusioni e Giuliani stesso sono espressione, pur essendo profondamente imbevuta della tradizione di Diritto Comune, è ormai andata oltre.

<sup>242</sup> Matthes li vede tutti come crimini straordinari: A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 7, p. 64.

<sup>243</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, n. 8, p. 64: "*cum per ea non minus societas civilis violetur*".



del *De criminibus* precisa che all’origine, le leggi avevano qualificato come pubblici quei crimini che venivano commessi “*adversus rempublicam*” e quelli che il popolo romano riteneva che dovessero essere equiparati a questi ultimi. I reati di questa seconda specie, anche se non erano commessi contro la *respublica*, potevano essere direttamente assimilati ai primi, per il fatto che essi riguardavano la vita e la libertà dei cittadini<sup>244</sup>. Insomma Matthes, pur promettendo elementi nuovi, finisce per dire le medesime cose già dette da altri, attestando però anche che l’idea di *crimen publicum* che nel frattempo era maturata trovava rassicurante rispondenza nelle fonti. Non è un caso che subito dopo egli pare tornare sui passi di Gómez concludendo così<sup>245</sup>: “*furtum autem et contumelia etsi violent etiam civium inter se societatem, minor tamen in his iniuria deprehenditur*”. Le riflessioni di Matthes sul *crimen publicum*, oltre a testimoniare il lungo e, nel suo caso, più attento ragionare sulle fonti, permettono il radicamento dell’idea di un *crimen publicum* che è tale perché risponde a un giudizio di rilevanza per l’istituzione pubblica.

La questione di tale giudizio viene affrontata dal docente a Utrecht nel primo capitolo del commento al libro XLVIII del Digesto<sup>246</sup>, dove egli si chiede già nel titolo del paragrafo “*quid sit publicum crimen?*”<sup>247</sup>. Ricollegandosi a quanto già accennato, Matthes muove dal confutare l’opinione di Anton de Gouvea<sup>248</sup> sul rapporto tra pubblici giudizi e azioni popolari e sulla natura di pubblico giudizio delle stesse<sup>249</sup>. Tale sviluppo lo conduce celermente al vero snodo del problema; cioè a chiedersi come possono essere definiti crimini pubblici quei casi nei quali lo *ius accusandi* non è attribuito con la massima ampiezza: “*at quomodo publica, si ius accusandi populicum non est?*”<sup>250</sup>. A detta del docente a Utrecht, tale situazione si verifica perché, lo abbiamo già visto in linea generale, lo *ius accusandi* non influisce più sulla natura pubblica di un *crimen*: i giudizi/crimini pubblici sono tali “*quantum ad legem, poenam, et reliquum iudicii ordinem atque exitum*” non “*quantum ad accusandi facultatem*”. Con un’operazione di revisione delle fonti, accumulando materiale più che selezionandolo<sup>251</sup>, Matthes rende evidente che la vecchia distinzione, se pur utile, non solo non significava più due distinti modi di procedere, ma non aveva nemmeno la capacità di distinguere *crimina publica* e *privata*. Con una impostazione del suo discorso simile a quella già proposta da Baldo discutendo della pubblicità dei

<sup>244</sup> Matthes fa qui riferimento alle azioni popolari, delle quali si trova traccia al termine del libro XLVII del Digesto.

<sup>245</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, n. 8, p. 65, ult. cpv.

<sup>246</sup> A. MATTHES, *De criminibus, ad lib. XLVIII Digestorum*, tit. I, nn. 9-10, p. 123, vol. II.

<sup>247</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, tit. I, n. 1, p. 123, vol. II. Si trascrive il titolo così come compare sin dalla prima edizione.

<sup>248</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, n. 2, p. 123-124.

<sup>249</sup> A. DE GOUVEA (1505-1565), *Lectionum variarum iuris civilis libri duo, in Opera quae civilis disciplinae claustra continet et referant*, Lione, 1662, lib. I, cap. XXVII, p. 672. Sul Gouvea: D. MAFFEI, *Sulla fortuna dell’opera di Gouveia in Italia*, in *Frontiere d’Europa*, 5/1 (1999), pp. 5-11.

<sup>250</sup> A. MATTHES, *De criminibus, ad lib. XLVIII Digestorum*, tit. I n. 3, p. 124.

<sup>251</sup> Già M. BELLARBARA [*La représentation des délits entre droit public et droit privé. L’infrajustice dans les criminalistes italiens de l’époque moderne (XV<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècle)*], in *L’infrajudiciaire du Moyen Age à l’époque contemporaine*, p. 56] aveva notato nella scienza giuridica del Diritto Comune meccanismi di riproduzione delle conoscenze alimentati per accumulazione piuttosto che per esclusione. Di diritto che trova nella tecnica della riproduzione il meccanismo fondamentale della elaborazione e che si struttura come a formazione “madreporica”, ha parlato con estremo acume ROBERTO ISOTTON, *Crimen in itinere*, p. 5.

crimini per i quali era comminata la pena di morte<sup>252</sup>, Matthes riesce a sintetizzare i risultati fino ad allora raggiunti, contrapponendoli, poi, al requisito della facoltà d'accusa<sup>253</sup>. Solo dopo aver fatto tale precisazione, Matthes si allinea con la sapienza dell'epoca (a margine richiama espressamente Claro, Gómez, Farinacci<sup>254</sup>). Anche nella sua pagina, infatti, si trova l'indicazione secondo la quale deve esser ritenuto pubblico "*omne crimen, quo primario et principaliter maiestas divini numinis offenditur*"<sup>255</sup>. A tale elemento, poi, ne vengono aggiunti in ordine sparso altri tre già noti<sup>256</sup>: "*omne crimen publicum est, quod certa lege publicum esse iubetur*", "*omne crimen publicum est quod pertinet ad iniuriam principis*" e ugualmente tale è quello che "*principaliter respicit offensam Dei*".

Posti tali pilastri di riferimento, però, il giurista "olandese" nato a Frankenberg non si acquieta<sup>257</sup>. Passando al vaglio critico-filologico i passi giustinianeî con i quali la scienza giuridica aveva giustificato la qualità pubblica di certe tipologie di *crimina*, egli rimarca l'esigenza (di distaccarsi dalla quale non riesce a vedere motivi validi<sup>258</sup>) di rimanere agganciati per la qualifica di *crimen publicum* all'esistenza di una *lex* che qualifichi il comportamento criminoso come tale. È chiaro, infatti, che "*ubicumque lex deficit, ibi publicum crimen esse non posse*"<sup>259</sup>. Sembra di udire le parole di Deciani saggiamente analizzate da Mario Sbriccoli e Michele Pifferi<sup>260</sup>, pronunciate con lo stesso fine e nello stesso senso qualche decennio dopo. Lo snodo della pubblicità di un crimine diviene la *lex*, affermazione che, al di là del problema di che cosa possa esser ricompreso in questo termine, ha un indubbio significato di politica criminale.

Quanto detto, consente a Matthes di interrogarsi se "*omne crimen, quo primario et principaliter numen offenditur*" possa essere considerato pubblico e di ritenere<sup>261</sup> di non poter rinvenire "*in libris nostris*" alcuna disposizione normativa orientata in tal senso, che consenta che in questo caso qualunque membro del popolo possa accusare. La presa d'atto della carenza di riscontri nelle fonti non significa, però, che Matthes non abbia ben presenti le esigenze repressive ormai divenute "ordinarie". È, infatti, sulla scorta di queste considerazioni, che egli conclude il suo ragionamento precisando che:

<sup>252</sup> Cfr. sopra, pp. 35-36.

<sup>253</sup> E la formula non rimarrà confinata nelle pagine di Matthes, poiché se ne è trovata traccia almeno in N. ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, Napoli, 1753, n. III, p. 6.

<sup>254</sup> "Porro interpretes superiore definitione non contenti, eo amplius adiciunt...": A. MATTHES, *De criminibus, ad lib. XLVIII Digestorum*, tit. I, n. 4, p. 124.

<sup>255</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, n. 4, cap. I, p. 124. Con i motivi già esposti da Claro e dagli altri, ovvero il rappresentare una *iniuria* contro l'intera collettività e la difficoltà della sua repressione senza la previsione del massimo livello di possibilità di accusa (e denuncia).

<sup>256</sup> A. MATTHES, ivi, tit. I, n. 4, § *et in universum*, p. 125.

<sup>257</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, tit. I, n. 4, p. 125.

<sup>258</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, p. 126: "*Verum utcumque rationes hac speciosae videantur, non patior tamen me dimoveri a responso Macri [...] non omnia iudicia in quibus crimen vertitur, et publica sunt, sed ea tantum quae legibus publicorum iudiciorum veniunt*".

<sup>259</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, tit. I, n. 4, p. 125.

<sup>260</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, tit. I, nn. 2-3, pp. 123-124. Si veda anche M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 266-284.

<sup>261</sup> Dopo aver rilevato che "*iniuria Numini facta ad privatos proprie et peculiariter non pertinet, non certe ad Titium magis, quam ad Maevium; consequens ergo, ni velimus impunitam esse, tam Maevio, quam Titio, id est, cuius vis de populo accusationem dari*": ivi, tit. I, n. 4, pp. 123-124.

“Ad haec, quamquam accusare huiusmodi crimen quivis ex populo non possit, deferre tamen et nuntiare omnes possunt, ut qui iurisdictioni criminali praeest, ex officio in reum inquirat convictumque condemnet. Magnum igitur periculum, ne abeant impuniti, quicunque iniuriam Numini intulerint”<sup>262</sup>.

Secondo il modo classico di intendere il *crimen publicum* ricavabile dalle fonti non era possibile a chiunque accusare per una offesa arrecata alla divinità, mentre secondo quello praticato correntemente, quello che anche Matthes poteva vedere comunemente osservato, era conveniente che ciò fosse possibile per agganciarvi la persecuzione *ex officio* o su denuncia di terzi.

In definitiva, le perplessità di Matthes (che non rimarranno del tutto sepolte nelle sue pagine<sup>263</sup>) pur apparendoci come il segno di una maggiore attenzione al testo giustiniano e di un ritegno di marca “cultà” ad allontanarsi dallo stesso, in realtà, nel rinsaldare il valore degli elementi della tradizione, finiscono per sostenere con quest’ultimi i nuovi modi di intendere le cose<sup>264</sup>. Ed è in questo senso, ci pare, che Brunnehan, riagganciandosi al giurista autore del *De criminibus*, conferma la possibilità di prefigurare più modi di concepire un “*publicum iudicium*”<sup>265</sup>.

Un approccio identico alle fonti aveva dimostrato anche Tiberio Deciani. Sappiamo che alcuni decenni prima di Matthes il giurista udinese si era accostato alla materia in una maniera sotto certi aspetti originale e governata dalla sapienza umanistica. Nel libro quinto del *Tractatus* di Deciani la distinzione dei crimini in pubblici e privati è collocata assieme ad altre nella derivazione “*a causa formali*”<sup>266</sup>. A tale operazione segue una lunga digressione storico-antiquaria sui giudizi pubblici<sup>267</sup>, che permette di evidenziare i profili tradizionali del delitto pubblico e del privato incardinati intorno alla loro vita processuale<sup>268</sup>. Per questo e forse anche per l’esigenza di maggiore rispondenza delle sue argomentazioni e conclusioni con le fonti, Deciani torna a parlare di *iudicium* e non di *crimen publicum* o *privatum*. Nelle pagine precedenti abbiamo però cercato di documentare con maggior precisione i tentativi dei giuristi di individuare ragioni sostanziali a sostegno di tale suddivisione<sup>269</sup>. Fra questi giuristi, già Deciani annoverava François Hotman e Carlo Sigonio<sup>270</sup>.

<sup>262</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, cap. I, n. 4, pp. 126-127.

<sup>263</sup> JO. BRUNNEMAN [1608-1672], *Commentarios in quinquaginta libros pandectarum opus theoretico-practicum, editio novissima*, t. II, Ginevra, 1762, lib. XLVIII, tit. I, ad l. *non omnia*, n. 4, p. 395.

<sup>264</sup> Ha rilevato brillantemente Michele Pifferi che, all’altezza di snodi come questo, la volontà del legislatore e lo spessore del giurista tendono a comporsi diversamente, ma anche che l’occhio del secondo, in questi casi, si mostra attento a rilevare i mutamenti di questo rapporto (M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 89-91).

<sup>265</sup> JO. BRUNNEMAN, *Commentarius in quinquaginta libros pandectarum*, lib. XLVIII, tit. I, ad l. *non omnia*, nn. 1-3: “*Publica delicta dicuntur tum ratione causae principalis, quod per publicam legem a populo de iis iudicia primum sint constituta; tum ratione instrumenti, quod per quemvis ex populo regulariter expediantur; tum ratione finis, quod ad publicam vindictam tendant. Cur autem his hic enumeratis delictis iudicia publica sint constituta, ratio prima haec est; quod per haec delicta magis videatur laedi Respublica [...] quod solus populus olim de his cognosceret...*”.

<sup>266</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. I, n. 4, p. 311.

<sup>267</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. III, pp. 314-316.

<sup>268</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 119-120. Si veda anche M. BELLABARBA, *La représentation des délits*, p. 62.

<sup>269</sup> Già in qualche modo accennati da Pertile e Massetto: A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, Torino, 1892, pp. 428-429; G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 63-84.

<sup>270</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. III, p. 316, cpv. *legi* (per quanto riguarda Hotman) e *versic. cuius quidem viri* (relativamente a Sigonio). Di Hotman tratteremo tra breve, il rimando a Sigonio, fornito già

Questi due autori, l'uno giurista di vaglia, l'altro letterato in stretto rapporto di amicizia con Deciani, sostenevano da differenti punti di vista che il vero discrimine tra *iudicium publicum* e privato non era rappresentato dal soggetto legittimato ad accusare, ma dal profilo "sostanziale", rappresentato dal tipo di offesa rivolta, a seconda dei casi, ad un soggetto privato ("*iniuria quae homini privato illata est*") o alla *respublica*. In buona sostanza, al di là del rango scientifico e della disciplina professata, Sigonio e Hotman sintetizzano quanto messo in luce nelle pagine precedenti, anche in punto di valutazione politica della pubblicità di un *crimen* e della possibilità, condivisa peraltro anche da Deciani, da parte della *lex* di rendere pubblico un giudizio che prima non lo era. Tale substrato di valutazione "politica", come ha messo in luce Pifferi, diventa di non facile adesione dal punto di vista tecnico da parte di un Deciani ancorato per "*lealtà filologica*" ad una "*scelta di fondo a favore del modello accusatorio*"; scelta che, così, lo privava di molte *chances*<sup>271</sup>. L'interesse di Deciani intorno al *crimen publicum* era, però, un altro e si concretizzava nell'esigenza di legittimare le origini giustificative della perseguibilità penale al di là dei modi della stessa<sup>272</sup>. L'idea di fondo di quello che Deciani chiama "*crimen publici iudicii*" sembra essere, infatti, quella di un *crimen* a rilevanza pubblica, appannaggio totale e incontestato del potere statale. La sua costruzione basata sull'indagine storica e sul rifiuto per il modo tradizionale di suddividere i crimini pubblici e privati, non è che la presa d'atto, la certificazione (e, quindi, il sostegno) di un nuovo ordine penalistico. È anche in questo senso, crediamo, che Mario Sbriccoli e Italo Birocchi<sup>273</sup> hanno avuto modo di rilevare che in Deciani è ormai indubitabile che la giustizia punitiva appartiene alla politica, piuttosto che alla dialettica degli interessi che intercorrono tra i privati<sup>274</sup>. Deciani ci appare, in tal modo, come testimone e primo attore al tempo stesso dell'edificazione di un ordine penale che si mette in sincronia con l'ascesa dei poteri statali assoluti. Hanno, dunque, piena ragione tutti coloro che hanno visto nel giurista udinese, non tanto un precursore, bensì un tipico esponente di un diritto penale tecnicamente teso a emanciparsi dal processo, ma politicamente orientato a fare del momento repressivo uno snodo chiave dell'attività di governo, al punto da far sentire ai suoi esponenti più attenti l'esigenza della ricerca di attrezzature nuove.

Fra coloro che sembrano aver fatto fruttare la lezione deciana c'è Peter Dietrich, il quale secondo Pifferi riesce addirittura a fare un passo più avanti del giurista udinese. Nel suo *Judicium criminale practicum*<sup>275</sup>, Dietrich puntualizza che per *delictum publici iudicii* si deve intendere un giudizio di pertinenza pubblica che non ha la sua giustificazione nella pena o nella facoltà di accusa o in quelli che possono essere individuati come oggetti lesi o persone aggredite, ma in una norma, in una disposizione che lo annovera nel parco dei giu-

con sufficiente precisione da Deciani, deve essere inteso come fatto a C. SIGONIO, *De antiquo iure populi romani libri undecim*, Bologna, 1573, lib. II, cap. XVIII (*de iudiciis*), p. 134, cpv. *sint ergo iudicia*.

<sup>271</sup> Sulla opposizione dottrinale di ascendenza umanistica al modello inquisitorio, si veda E. DEZZA, *Sistematica processuale e recupero del principio accusatorio nel Tractatus criminalis di Tiberio Deciani*, in Tiberio Deciani (1509-1582), pp. 157-175 e, più in generale, ID., "*Pour pouvoir bien de nostre justice*". *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in *Diritto penale del XXI secolo*, I (2002), pp. 159-202.

<sup>272</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. II, cap. II, n. 4, p. 27.

<sup>273</sup> I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale, giustizia, potere*, p. 192.

<sup>274</sup> M. SBRICCOLI, *Lex delictum fecit*, pp. 93-96 e 104.

<sup>275</sup> P. DIETRICH, *Judicium criminale practicum*, Jena, 1671 (rist. an. Goldbach, 1966), c. I (*delictorum generalia continens*), Aphorismus, X, p. 30. Ne tratta in specie MICHELE PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 120-121.

dizi/crimini pubblici. Siamo verosimilmente all'origine di quanto abbiamo visto sostenere da Matthes e l'affermazione, nella logica di un diritto penale pubblico ormai radicato, è del tutto comprensibile e normale nel suo stabilizzarsi come affermazione ad elevata portata ideologica. Tuttavia, occorre anche sottolineare che, a ben vedere, alcuni degli elementi esclusi dai requisiti idonei alla qualifica in senso pubblico di un crimine (oggetti lesi, persone aggredite) non perdono la loro rilevanza se vengono considerati come strumenti tecnici utili a chi è “individuato” e/o “destinato” alla definizione del novero dei giudizi/crimini pubblici.

Si è detto<sup>276</sup> che Dietrich può essere posto più agevolmente in relazione con Farinacci che con Deciani. Lo si è fatto sulla base del *Criminale collegium*, consistente in una collezione di dissertazioni discusse sotto il suo presidio<sup>277</sup>. In una prima *disputatio* dedicata ai *Generalia delictorum*, dove Dietrich anticipa il contenuto dello *Judicium criminale practicum*, l'espresso rimando a Deciani e i contenuti proposti dal giurista tedesco rendono possibile ritenere che il giurista udinese fu tra le sue fonti di ispirazione. Ma, a dir la verità, dal nostro angolo visuale, al di là dell'approccio tecnico sicuramente differente, l'accostamento con l'uno o con l'altro finisce per avere scarsa rilevanza, perché in fondo anche Farinacci si inserisce nella logica di un nuovo (rinnovato) ordine penalistico del quale tutti questi giuristi sono espressione<sup>278</sup>.

Entro tale logica, l'aveva già notato anche Deciani, può essere letta pure la pagina di Hotman<sup>279</sup>, alla quale tempo fa Massetto<sup>280</sup> attribuì uno dei primi tentativi (se non il primo) di offrire un criterio discretivo di natura sostanziale, anziché meramente processuale e che, anche sotto la lente di Deciani, appare interessarsi maggiormente al profilo lesivo di un “qualcosa” o di un “chi”, piuttosto che agli altri aspetti del *crimen publicum*. Messa così, però, la questione dice troppo o troppo poco. Troppo, perché se questo è il vero tentativo di Hotmann, già altri avevano usato i termini e i materiali maneggiati dal giurista francese con l'identica intenzione di approfondire il significato del crimine pubblico. Troppo poco, perché semplifica eccessivamente l'idea d'interesse leso, privandola dei suoi presupposti concettuali e ideologici e la cala in un contesto relativamente al quale tali riflessioni erano del tutto estranee. Quello che ci pare di capire, insomma, è che anche Hotmann niente altro è che un esponente di quel gruppo di giuristi, quali Deciani e gli altri che abbiamo visto nelle pagine precedenti, che osservavano il penale come strumento di potere in mano all'istituzione pubblica. Egli, infatti, usando formule non certo nuove, tende a distinguere una pertinenza al pubblico e al privato in base al legame con una *res*

<sup>276</sup> H. SCHLOSSER, *Tiberio Deciani ed il suo influsso sulla scienza penalistica tedesca nel XVIII secolo*, in *Tiberio Deciani (1509-1582)*, pp. 129-130.

<sup>277</sup> P. DIETRICH, *Criminale collegium quo tota delictorum materia undecim disputationibus inclusa et enucleata nec non exacta methodo pertractata, practice observationibus et iuriconsultorum responsis subinde annexis, exhibitur*, Jena, 1618.

<sup>278</sup> Dietrich, tra l'altro, nelle annotazioni si lega inscindibilmente a tutta la dottrina precedente: cfr. *Criminale collegium*, disp. I (respondende G. Mylio Vitebergensi, n. X, litt. A-F).

<sup>279</sup> Il *Commentarius verborum juris* fu edito per la prima volta nel 1558. A questo seguì nel 1563 il *Novus commentarius*: D.R. KELLY, *François Hotman a revolutionary's ordeal*, Princeton, 1973, p. 354 e *ad nomen*. Su Hotman [1524-1590], oltre alla scheda di A. LECA, *François Hotman*, in *DHJF*, pp. 409-411, risultano ancora chiarificatrici le considerazioni di V. DE CAPRARIIS, *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione*, I (1559-1572), Napoli, 1959, pp. 224-245.

<sup>280</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, p. 69.

*publica* e con una *res pecuniaria*, “*aut privati hominis iniuria*”. Sulla base di tale pertinenza, dice Hotman: “*Respublica lege aliqua lata ad se pertinere statuit*”. Anche in questo caso, dunque, siamo di fronte ad elementi noti utilizzati proficuamente in un contesto differente. Il disagio di Deciani di fronte alla pagina di Hotman, allora, non è forse del tutto giustificato, perchè coglie solo uno dei profili delle schede di Hotman, quello volto a dar rilevanza alla lesione, all’offesa e non quello che marca il ruolo esclusivo della *lex*, del momento autoritativo (testuale o potestativo) nel processo di determinazione degli illeciti<sup>281</sup>.

### 5b. *Approdi*

Se al di là delle qualificazioni effettuate con elementi presenti nelle fonti e a lungo utilizzati, si assume come rilevante per l’individuazione del *crimen publicum* (anche in contrapposizione a quello privato) un giudizio di maggiore o minore rilevanza per l’istituzione pubblica<sup>282</sup>, si comprende con facilità come molte delle riflessioni sui *crimina publica* e sui *crimina privata* si avvicinino in età moderna a quelle relative alla determinazione di che cosa dovesse intendersi come *crimen tout court*. È stato più volte detto<sup>283</sup> che nel secolo XVI si impone una nuova concezione del penale che, come risultato di una lenta maturazione, finisce per inserire ogni illecito penalmente rilevante nello schema della offesa alla *respublica*. Tale elemento, come sintesi del modo di essere del crimine, pervade anche le discussioni sulla divisione dei reati<sup>284</sup>. Sempre più giuristi (spagnoli<sup>285</sup>, italiani<sup>286</sup>, tedeschi<sup>287</sup>, francesi<sup>288</sup>), in un generale panorama di ripetizione di concetti raccolti sovente in modo non

<sup>281</sup> F. HOTMAN, *Novus commentarius de verbis iuris francisci botomanni iuriconsulti antiquitatum romanarum elementis amplificatus*, Venezia, 1564, v. *iudicium*, p. 142.

<sup>282</sup> Dal quale, andando a ritroso, si può anche tentare una ricostruzione degli impliciti valori fondanti la società di Antico Regime. Indicazioni in questo senso in I. BIROCCHI, *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale, giustizia, potere*, pp. 201-202.

<sup>283</sup> Per tutti, si veda M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, pp. 18-21.

<sup>284</sup> A. MARONGIU, *Delitti (diritto intermedio)*, in *EdD*, XII, pp. 10-12 (sulle classificazioni dei delitti nella dottrina cinque-seicentesca); pp. 12-14 (sul Matthes).

<sup>285</sup> T. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum ad interpretationem regiarum legum Regni Castellae, et illis similium, tam ex iure Neapolitano, quam ex utroque communi civili, et canonico*, Venezia, 1666, lib. I tit. I, disp. II, qu. VII, sect. II, p. 166, n. 810; JUAN ACUÑA Y VELA, *Modus, seu ordo procedendi in causis criminalibus explicato a licentiatto Don Juan Vela año 1595*, in ID., *Tractatus de poenis delictorum in poenis imponendis pro singulis delictis à licentiatto Juan Vela año 1593*, Salamanca, 1603, cap. V, n. 30, p. 39; A. PICHARDO VINUESA, *Commentariorum in quatuor institutionum iustinianearum libros*, vol. II, nn. 20-25, pp. 27-28; A. PEREZ [1573-1673], *Institutiones imperiales erotematibus distinctae, editio undecima*, Vienna, 1753, p. 756.

<sup>286</sup> G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processus legitimatione libri tres*, lib. I, qu. XXIII e XXV, pp. 23-25; G. ZUFFI, *Institutiones criminales*: lib. II, tit. 15, p. 69, § *horum*; C.A. DE ROSA, *Criminalis decretorum praxis*, Napoli, 1773, p. 14, nn. 2-3; A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, Roma, 1667, lib. I, tit. III, p. 10; F.B. PORRO, *Fasciculus rerum criminalium Homeri Ilias nuce conclusa, ad usum fori mediolanensis et communem utilitatem*, Milano, 1621, § *delictum*, pp. 26-27: “*Et haec publica magis laedunt, et perturbant humanam societatem, et Republicanam, cum principaliter in Rempubicam dirigantur*”.

<sup>287</sup> R. BACHOFF VON ECHT [1575-1640], *Commentarii, in quatuor Institutionum juris divi Iustiniani libros theorici et practici quibus tum textus solide explicatur, editio novissima et correctior*, Francoforte sul Meno, 1661, n. 1, p. 898; J.H. VON BERGER, *Electa iurisprudentiae criminalis, variis consultationibus, quaesitis, responsis ac praeiudiciis illustrata*, editio III, Lipsia, 1737, cap. I, VI, p. 13; J.G. HEINECKE, *Elementa iuris germanici tum veteris, tum hodierni de iure personarum, et iure rerum commoda auditoribus methodo adornata*, in *Operum ad universam iuris prudentiam philosophiam et litteras humaniores pertinentium* (l’opera è scritta da Heinecke per la prima volta nel 1735), t. IV, pars I, lib. II, pars II, § XII, p. 345.

<sup>288</sup> F. HOTMAN, *Novus commentarius de verbis iuris francisci*, v. *iudicium*, p. 142, col. II.

lineare<sup>289</sup> e a volte frutto di un più attento accorpamento di schede di lettura e luoghi sempre buoni da citare, inseriscono nelle sezioni attinenti alla *divisio criminum* l'idea dell'offesa alla *respublica* come parametro di riferimento dei *crimina publica*. Ma il radicamento di tale concetto, dal nostro punto di vista, rappresenta in verità solo una specificazione, una “limatura” di quanto già acquisito: un adeguamento ai linguaggi politici allora in voga.

Per il resto, siccome in definitiva l'istituzione politica e il diritto penale non cambiano volto<sup>290</sup> e, a livello politico, la figura stessa del principe tende ad esser concepita in maniera identica al passato<sup>291</sup>, pressoché tutti gli elementi maturati restano utilmente a disposizione e vengono usati in svariati modi. Tuttavia, col tempo, mentre da un lato si continua a notare la semplice sottolineatura<sup>292</sup> o il più o meno pensoso compendio<sup>293</sup> delle costruzioni dei criminalisti tardo-cinquecenteschi, conditi a volte con la riemersione di singoli elementi più datati (come quelli della più volte citata *l. locatio*, capace di venire in soccorso

<sup>289</sup> L'impostazione volta ad ancorare lo spettro del *crimen publicum* alla tradizione delle fonti e al binomio offesa alla divinità/offesa al Principe (come modo di sostenere che tutti i crimini sono pubblici se l'istituzione politica vi vede una rilevanza differente dal mero interesse privato dei singoli), affiancata a quella di pesare le lesioni presenti in uno specifico comportamento ed individuare per ogni caso quale fosse l'offesa commessa “principaliter” e quale quella secondaria, viene proposta per tutti i secoli successivi. Non pochi giuristi considerano pubblico il delitto commesso *in offensam Dei* ed *in offensam principis* [es. N. RODRIGUEZ FERROSINO, *Tractatus primus criminalium*, qu. I, n. 19, p. 5; A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. I, tit. III, p. 10; B. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza teorica e pratica partenente all'uffizio di Giudice, di notaio, di avvocato*, nn. II e III, cap. I; D. ORSAIO, *Institutiones criminales usui etiam forensi accommodatae, quatuor libris absolutae*, Venezia, 1724, n. 25, p. 7, col. I, circa fin.; P.M. PASSERINI, *Regulare Tribunal seu Praxis formandi processus*, qu. IV, n. 3, p. 61 (in questo caso Passerini usa le nuove chiavi di lettura per leggere la pubblicità dei crimini in diritto canonico e precisa che in questo settore tutti i crimini sono pubblici, perché “*vere omnia offensam Dei principaliter respiciunt*”); C. FULGONI, *Summa criminalis in qua continentur quatuor elementa: practica, ordo iudicarius, tractatus, et summa omnium quasi rerum et causarum criminalium, iudicum, accusatorum, reorum et testium, iure Regni Neapolis, suis locis fideliter vallata, una cum argumentis, summarijs et repertorio*, Napoli, 1568 [altra edizione: Venezia, 1668], particula II, *De privatis delictis*, § II, n. 1, p. 105r.; G.B. CAVALLINI, *Actuarium practicae criminalis in quo telam iudicariam fori criminalis exorditur*, Milano, 1615, pars I, p. 1; F.M. GASPARRI, *Institutiones criminales tribus partibus distributae*, Roma, 1741, tit. II, nn. 1-4]. Sulla scorta di tali criteri di riferimento, poi, incontriamo molteplici puntualizzazioni sulla natura “pubblica” di reati che offendevano la Chiesa e ogni persona ecclesiastica [es. G. BERTACHINI, *Repertorium*, I pars, Venezia 1590, p. 531v., col. II; R. MARANTA, *Speculum aureum, et lume advocatorum in practica civili*, Venezia, 1621, p. VI, n. 63, p. 278, col. I] o su altri profili di maturazione della pubblicità di un *crimen* [il *crimen iniuriarum*, pur essendo “regulariter” privato, verrà considerato *publicum* in ragione della dovuta reverenza al culto divino nel caso in cui la *iniuria* sia diretta contro quest'ultimo (P. CARAVITA, *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis his adiunximus commentaria dominorum Annibalis Troysij Cavensis et Ioannis Francisci Scaglioni, super eisdem ritibus*, Venezia, 1572, Ritus CCLXX, n. 4-5, p. 159)]. E così lo saranno, riprendendo Baldo, gli illeciti commessi contro la “religione divina” (G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. 15, p. 69), o contro un qualsiasi ufficiale pubblico (G. BERTACHINI, *Repertorium*, pars II, p. 50, col. I; F. SALERNO, *Consiliorum sive responsarum iuris*, lib. I, Palermo, 1640, cons. XXXXIII, n. 2, p. 490).

<sup>290</sup> E la scienza giuridica penalistica, secondo Mario Sbriccoli, anche per questo, s'indirizza verso un generale inaridimento qualitativo: M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, pp. 256-259.

<sup>291</sup> Cfr. almeno il quadro offerto da D. FRIGO, *Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento*, in *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. BERLINGUER, F. COLAO, Milano, 1990 (La Leopoldina, Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo. Ricerche coordinate da L. Berlinguer, 10), pp. 3-39.

<sup>292</sup> Si vedano gli aggiornamenti bibliografici annessi alle *resolutiones* del Gómez dal Ribera: A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, lib. III, cap. I, nn. 1-12, pp. 44-46.

<sup>293</sup> P. DIETRICH, *Criminale collegium*, disp. I, n. X, litt. A-F; G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. XV, p. 69, § *Horum autem*.

di chi fosse intenzionato a ribadire la distinzione tra “pubblica disciplina” e utilità dei privati), da altre parti, si possono scorgere i segni dell’osservazione della questione, per dirla con Jousse, “*sous un autre rapport*”<sup>294</sup> rispetto a quello originario.

Se di tutti questi sviluppi e approdi si volessero fornire alcuni esempi, si potrebbe partire dagli elementi forniti da Christian Thomasius in una sua dissertazione accademica sull’abigeato<sup>295</sup>. In questo testo, il giurista tedesco, rinvigorito anche dall’attenzione “cultura” alle fonti e dagli apporti delle correnti scientifiche allora dominanti, rileva che “*in legibus romanis*” si possono rinvenire quattro tipologie di crimini: *publica, privata, popularia, extraordinaria* e concentra la sua attenzione in partenza sulla distinzione tra i crimini pubblici e i crimini privati. Per distinguere tali tipologie di crimini, pur non potendo negare che l’aggressione alla *respublica* è presente in ogni delitto, Thomasius individua come elemento idoneo l’esistenza o meno di un interesse di un privato che poteva esser soddisfatto (o riparato) dalla sanzione che conseguiva al crimine. I *crimina publica* sono poi divisi in *publica in specie* e in *extraordinaria*, in ragione della predeterminazione della pena<sup>296</sup>, mentre i privati sono suddivisi in *stricte dicta* (per i quali, da una parte, si specifica che la pena assolve alla soddisfazione privata, dall’altra, si segnala l’aggressione diretta alla sicurezza privata<sup>297</sup>) e in *popularia*<sup>298</sup>. È un quadro complessivamente appagante, che non ignora quel che era accaduto al diritto penale, ma non vuol staccarsi dagli impianti tradizionali e finisce così per avere una mera efficacia certificativa; che tuttavia, quale prima fondante premessa, torna utile a Thomasius per sciogliere il nodo della natura *publica* o meno dell’abigeato.

In terra di Francia, invece, si nota con chiarezza che l’«altro rapporto» di cui tratta Jousse si inserisce, nel suo caso e in quello di tutti gli altri giuristi francesi del ‘700, in un quadro almeno tecnicamente mutato, secondo il quale l’origine della natura pubblica e privata dei crimini è letta come conseguenza diretta della definizione (quindi della sua essenza) che si dà al crimine stesso: “*de-là vient [...] que le delit est public ou privé*”, dice chiaramente C.J. de la Ferrière<sup>299</sup>. L’essenza delle due categorie, invece, non è mutata: il

<sup>294</sup> La frase è tratta da D. JOUSSE, *Traité de la justice criminelle de France*, part I, tit. I, art. I, p. 4. Sul Jousse il volume *Daniel Jousse: un juriste au temps des lumières, 1704-1781*, a cura di CORINNE LEVELEUX-TEIXEIRA, Limoges, 2007.

<sup>295</sup> CH. THOMASIIUS, *Dissertatio de abigatu*, in *Dissertationes iuridicae, varii argumenti in academia lipsiensis ab ipso publice habitae, nunc conjunctim editae, et variis emendationibus ac additionibus locupletatae, una cum indice triplice*, Lipsia e Halle, 1695, diss. XIII, nn. 7-9, pp. 905-907. Sul Thomasius avvocato e giurista a Lipsia, come punto di partenza, si può vedere I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell’ordine*, pp. 65-66 e 221-232.

<sup>296</sup> Ma con una puntualizzazione su che cosa si deve intendere per “*certa poena*” (CH. THOMASIIUS, *Dissertatio de abigatu*, n. 8, p. 906).

<sup>297</sup> “*Privata sunt vel privata stricte sic dicta, vel popularia. Privata stricte sic dicta voco, ubi non solum poena interesse privatum respicit, sed et in delicto immediate securitas privati turbata erat unde et ipsa actio ex delicto, non nisi privato, qui laesus est, conceditur...*”: CH. THOMASIIUS, *Dissertatio de abigatu*, n. 9, p. 906.

<sup>298</sup> CH. THOMASIIUS, *Dissertatio de abigatu*, § 9, p. 906. Non è un caso che lo stesso Thomasius sarà fra gli aggiornatori del testo di Ulrich Huber [1636-1694], che denota un sviluppo tradizionale (determinato forse dalle esigenze didattiche), moderato, però, dagli *scholia* annessi e da una precisazione finale, che riconduce tutto ai lidi ai quali siamo arrivati (H. HUBER, *Praelectionum juris civilis tomus tres secundum Institutiones et Digesta Justiniani, accedunt Christiani Thomasi additiones et Luderi Menckenii jurisconsulti jus saxonicum editio novissima quam recensuit variisque annotationibus instruxit Jodocus Leplat jurisconsulto*, t. I, Lovanio, 1766, ad tit. XLVIII, p. 465, litt. a) e p. 466, litt. b).

<sup>299</sup> C.J. DE FERRIÈRE [1666-1747], *Nouvelle introduction à la pratique, contenant l’explication des termes de pratique, de droit et de coutumes. Avec la juridictions de France*, t. I, Parigi, 1724, v. *délit*, p. 494. Su questo autore, si veda J. MOREAU-DAVID, *Ferrière Claude-Joseph*, in DHJF, pp. 326-327.



crimine pubblico è commesso “*directement contre l’interêt public*”, quello privato “*est celui qui cause du dommage ou de la perte à quelqu’un, comme le vol*”. In questo caso, come in altri, materiali ben noti continuano a essere usati, anche se i mutamenti della struttura stessa del penale fanno loro acquisire un significato e una portata differente all’interno di logiche tecniche e politiche, espresse in sezioni che cominciano oramai ad esser significativamente denominate *dei delitti e delle pene in generale*<sup>300</sup>.

Il tema dell’inserimento di materiali ormai consolidati in nuovi contesti o viceversa della maturazione di nuove istanze entro categorie ormai tradizionali si nota, peraltro, anche in ambito continentale<sup>301</sup>. Appaiono così nella sede della distinzione tra delitti pubblici e privati espressioni non ordinarie fino a quel momento, eco di differenti modi di intendere le cose penalistiche, ovvero l’obiettivo della persecuzione dei crimini pubblici fissato nella tutela della “ordine pubblico”<sup>302</sup> e della “sicurezza pubblica” o nello “*status publicae tranquillitatis*”<sup>303</sup>. Joseph Leonard Bannitza, nel compiere alla fine del XVIII secolo una complessiva messa a punto entro una sezione di *generalia* denominata *de variis criminibus generibus*<sup>304</sup>, dopo aver “*cognito criminum natura ac indole*” e dopo aver rammentato al lettore le divisioni di partenza “*secundum jus romanum*”<sup>305</sup>, espone le suddivisioni dei crimini desunte “*a diversitate legum criminalium in Germania existentium*”<sup>306</sup>. Al termine di tale esposizione il giurista austriaco comunica che la divisione in *crimina publica* e *privata* mostra ancora la sua validità, “*sed alio plane sensu, ac apud romanos*”<sup>307</sup>. “*Jure enim germanico*” la differenza non si deduce dalla comminazione sanzionatoria, “*sed ab objecto circa quod crimina versantur*”. Ecco che i delitti privati sono quelli che direttamente o indirettamente concernono i privati, o meglio lo *statum civium privatum*, mentre quelli che offendono direttamente o immediatamente la *republicam* o lo *statum publicum* possono essere definiti pubblici<sup>308</sup>. È sulla scorta di tali considerazioni che Bannitza, da una parte, in una annotazione verosimilmente inserita “*ad usum auditorium*” (come recita il

<sup>300</sup> G. DU ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles, suivant l’ordonnance du mois d’aout 1670 et les édits, déclarations du Roi, arrêts et réglemens intervenus jusqu’à présent divisé en quatre parties*, Paris, 1762 (sesta edizione), parte I, cap. I, p. 2, n. 3 (in una logica che non è più quella della *divisio*, bensì quella “*des crimes et peines en général*”, oltre a trattare di altre suddivisioni, si dice che “*les crimes publics sont ceux qui nuisent au bon ordre et à la sûreté publique... les crimes ou délits privés sont ceux qui n’intéressent que les particuliers qui se trouvent offensés*”). Il Rousseaud de la Combe fu *Avocat au Parlement de Paris* nella prima metà del ’700. La prima edizione dell’opera risale al 1740.

<sup>301</sup> J.R. ENGAU [1708-1755], *Elementa iuris criminalis germanico-carolini ex genuinis fontibus deducta, [...]* quibus novas quasdam observationes addidit J.A. Hellfeld, editio VII, Jena, 1777, tit. III, p. 24ss. Su Engau, si può consultare la scheda della *Allgemeine Deutsche Biographie*, vol. VI, pp. 112-113.

<sup>302</sup> Cfr. G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 113-126 e 386.

<sup>303</sup> J.S.F. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, sect. I, cap. II, § XXX e XXXI: “*quae magis securitatem publicam, quam patrimonio privato laedunt*”; CA. TH. GRAUNIUS, *Dissertatio inauguralis iuridica de supervacua delictorum divisione in publica et privata moribus nostris*, Jena, 1756, p. 3, § 3, p. 2: “*Nata romanis haec differentia in publica et privata ex ipsa reipublicae forma. Etsi enim iuxta naturae legem forsitam non incommode publica definienda essent delicta, quae status publici tranquillitatem immediate privata autem quae civis laedunt*”.

<sup>304</sup> J.L. BANNITZA, *Delineatio juris criminalis secundum constitutionem thersianam ac carolinam in usum auditorium adornata*, pars I, Innsbruck, 1771, lib. I, cap. VI. Bannitza [1733-1800], figlio dell’altro giurista Johann Peter, si addottorò a Vienna e lì insegnò diritto, ricoprendo anche incarichi di governo.

<sup>305</sup> J.L. BANNITZA, *ivi*, lib. I, cap. VI, §§ XCV-XCVIII, pp. 42-43.

<sup>306</sup> J.L. BANNITZA, *ivi*, lib. I, cap. VI, § XCIV, p. 42.

<sup>307</sup> J.L. BANNITZA, *ivi*, lib. I, cap. VI, § CXI, p. 49.

<sup>308</sup> J.L. BANNITZA, *ivi*, lib. I, cap. V, XCV, p. 42. § CXI, p. 50.

titolo dell'opera) lega la questione alla disciplina contenuta nella *Constitutio Theresiana* del 1769<sup>309</sup>, da un'altra, per il modo di dar valore all'oggetto leso, apre la strada ad altri modi di classificazione che, con altri significati, ricomprendono non solo i crimini pubblici, ma pure i *crimina privata* diversamente intesi<sup>310</sup>.

Alla ricerca di conferme, il deposito dei nuovi modi di vedere le cose penali sul tappeto, sulle fondamenta dei vecchi modelli, si nota anche se si consultano le pagine di Franchino Rusca<sup>311</sup>, giurista lombardo della seconda metà del '700.

Rusca, se si osserva bene, avvia il discorso sulla base del danno arrecato alla società dal quale fa dipendere, son cose note, la gravità del delitto, ma poi propone come cardini di tutto l'edificio il *delictum in Deum* e il *delictum contra publicam auctoritatem*<sup>312</sup>. Su questi due cardini impianta la suddivisione dei delitti che violano la pubblica autorità direttamente o indirettamente e apre, poi, alle moderne tecniche classificatorie<sup>313</sup>. Esse, dunque, anche in questo caso, si impiantano nel ceppo del contesto tradizionale<sup>314</sup>. I cardini dai quali si era partiti nel tardo cinquecento sono ormai inadeguati a dettare classificazioni, ma quanto a ruolo tecnico per l'espressione dell'assetto costituzionale sono considerati ancora validi e usati. Tutto ciò avverrà fino a quando di un edificio siffatto non ci sarà più bisogno, perché saranno state fatte proprie dai giuristi in maniera completa e definitiva differenti fondamenta. A quel punto, le suddivisioni nuove potranno camminare da sole e alcuni dei risalenti elementi potranno al massimo tornare comodi, cercheremo di vederlo al termine di questa ricerca, solo in chiave meramente tecnica.

<sup>309</sup> Cercando di allineare la normativa di Maria Teresa con le questioni di impianto, Banniza riferisce che la normativa imperiale permette di individuare tre canoni di differenziazione tra delitti pubblici e privati: secondo l'oggetto, in ragione della soddisfazione (privata o pubblica) che il rito produce al suo termine e secondo il *modus procedendi*. Ma è evidente che quest'ultima differenziazione porta Banniza su una strada accidentata, quella che vede i crimini pubblici perseguiti nel processo criminale e quelli privati nel processo civile. Così, per sistemare il tutto, il giurista austriaco è costretto ad introdurre una categoria mista, rientrante, comunque, sotto l'ambito criminalistico.

<sup>310</sup> Sulla stessa linea si colloca Johann Heinrich Berger che, già ad inizio '700, sancisce che a suo modo di vedere la differenza tra i delitti pubblici e privati doveva essere individuata in ragione della "lesione", che, se legata principalmente alla *res publica* individuava un *crimen* pubblico, mentre nel caso essa fosse pertinente ad una *res privata* qualificava il *crimen* come privato: J.H. VON BERGER, *Oeconomia iuris ad usum hodiernum accommodati accurante filio Ch. H. Berger*, editio III, Lipsia, 1728 (I ed. 1712), III, tit. IX, pp. 769-770. Identici contenuti in ID., *Electa iurisprudentiae criminalis variis consultationibus, quaesitis responsis ac praeiudiciis illustrata*, editio III, Lipsia, 1737, vol. I, cap. I, n. VI, pp. 13-14. Berger [1657-1732] fu docente a Wittenberg e ricoprì vari incarichi di governo e giurisdizionali (per tutti TH. MÜLLER, *Berger Johann Heinrich*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, vol. II, pp. 374-375).

<sup>311</sup> F. RUSCA, *Specimen jurisprudentiae criminalis ad principia legis naturae*, Milano, 1775, cap. *De natura et indole delictorum*, § XL, p. 79.

<sup>312</sup> F. RUSCA, *Specimen jurisprudentiae*, §§ L-LI, pp. 90-91.

<sup>313</sup> F. RUSCA, *Specimen jurisprudentiae*, §§ LXXss., pp. 113-120.

<sup>314</sup> F. RUSCA, *Specimen jurisprudentiae*, § LXXI, p. 114: "... publicum civitatis totius statum, incolumitatemque attingunt; haec vero privatum civium bonum, commodumque aliquorum; unde etiam aliud in alterutris jus extitit accusandi".

## 6. Ai confini del penalmente lecito

### 6a. “*Crimina extraordinaria*”

La crescita e l'affermarsi del diritto penale pubblico contribuì dunque a modificare le coordinate di riferimento della suddivisione dei reati in pubblici e privati, dando una diversa sostanza al *crimen publicum* e limitando (o meglio ridefinendo) il raggio d'azione della categoria dei “delitti privati” entro una sede concorrenziale con l'azione pubblica (dato il concetto della duplicità dei profili di offesa presenti in ogni comportamento criminoso che aveva contribuito a far acquisire rilevanza pubblica a molti profili di delitti privati), o destinata ad individuare l'oggetto prevalente colpito dal reato (cose familiari, domestiche, di privato patrimonio; cioè in definitiva di differente o minore rilevanza pubblica). Se, dunque, è naturale pensare alla suddivisione dei crimini in pubblici e privati come posta allo snodo dell'affermarsi del “penale pubblico” che matura lentamente a partire dal Basso Medioevo, altrettanto si può dire con riferimento all'opportunità suddivisoria (anch'essa costruita sulla scorta dei dati presenti nelle fonti giustiniane<sup>315</sup>) che vedeva i comportamenti criminali ripartiti in ordinari e straordinari. La traccia storica resa disponibile da Tiberio Deciani e ripresa poi anche dall'Alfani<sup>316</sup>, arrivando ad individuare nel tempo tre modi di dire *crimen* straordinario<sup>317</sup>, ci mostra con chiarezza come le forme classiche della ordinarità e della straordinarietà in età moderna non erano oramai più tenute in considerazione, anche perchè legate al processo formulare romano<sup>318</sup>. Dal canto nostro, possiamo notare che l'idea di *crimen* ordinario e straordinario, mutando nel tempo, acquistò un ruolo differente rispetto al quadro di partenza del *Tractatus criminum*, nel quale, per comporre in un modello ordinato l'azionabilità *extra ordinem*, lo strumento suddivisorio era stato usato entro le maglie dei *crimina publica* e *privata*<sup>319</sup> in modo da far sfuggire al quadro così risultante solo lo stellionato<sup>320</sup>.

Ben presto, però, pur non disconoscendo l'idea di *crimen* ordinario ricavabile dalle fonti<sup>321</sup> e non perdendo di vista il senso della differenza tra *crimina extraordinaria* e *actio-*

<sup>315</sup> Il Digesto, per averlo qui presente, in coda al libro XLVII conteneva un titolo (XI) dedicato a crimini straordinari, seguito da una serie di titoli riguardanti comportamenti criminali della cui collocazione e natura nell'epoca del diritto comune si discusse a lungo: *de sepulchro violato* (tit. XII); *de concussione* (tit. XIII); *de abigeis* (tit. XIV); *de praevaricatione* (tit. XV); *de receptoribus* (tit. XVI); *De furibus balnearis* (tit. XVII); *expilatae hereditatis* (tit. XIX); *stellionatus* (Tit. XX); *de termino moto* (tit. XXI) e *de collegiis et corporibus illeciti* (tit. XXII).

<sup>316</sup> Che attinge a piene mani dal *Tractatus* deciano: N. ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, Napoli, 1753, n. XX, pp. 15-16.

<sup>317</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. II, pp. 311-314.

<sup>318</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. II, n. 7, versic. *Haec autem*, p. 313 e n. 8, p. 313.

<sup>319</sup> È una composizione che si ritrova solo, secoli dopo, in J.R. ENGAU (*Elementa iuris criminalis germanico-carolini*, tit. III, p. 25).

<sup>320</sup> Cfr. *supra*, pp. 3-4. Intendendo il *crimen* straordinario come alternativo ai delitti privati e a quelli pubblici, Deciani propone, appunto, una terza specie dello stesso: T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. II, nn. 10-11, p. 314. Lo stesso aveva fatto Pierrè Grégoire nel suo *Syntagma*, parlando, però, di *crimina neutralia* (*Syntagma iuris universi atque legum penè omnium gentium, et rerum publicarum praecipuarum, in tres partes digestum*, Lione, 1582, lib. III, p. 221, n. 9).

<sup>321</sup> Che rispondeva alla presenza di due elementi qualificatori: la fissazione di una conseguenza penale (“*poena certa est*”) e la presenza di un rito prefissato rispetto al momento del processo (G. MINNUCCI, *Accusatio*, pp. 300-301). Riscontri nelle fonti in ODOFREDO DENARI, in l. *questiones eorum*, C. *Ubi de criminibus agi oportet* (C. 3.15.1), *In primam Codicis partem complectentem I, I, II, IV, et V libro Praelectiones (quae lecturae appel-*

*nes criminales* condotte *extra ordinem*<sup>322</sup>, l'interesse dei giuristi si concentrerà sull'intervento *extra ordinem tout court*<sup>323</sup>, quale strumento idoneo a giustificare e dotare di portata sistematica aspetti che si dimostravano invece ai margini dell'*ordo* penalistico<sup>324</sup>. Anche per questo, limitando l'osservazione alla definizione della categoria si corre il rischio (non uscendo dalla logica dell'attività giudiziaria di conduzione del processo secondo un rito predeterminato o meno e capace di giungere all'irrogazione di una pena predeterminata o meno) di ignorare alcuni profili della categoria che i giuristi fecero maturare nel tempo.

Abbiamo visto che Gandino nel discutere delle attribuzioni dei giudici in punto di pena usa l'attributo della natura straordinaria per giustificare l'intervento per i delitti che erano originariamente considerati privati<sup>325</sup>, perché era per questi che gli risultava utile l'uso della categoria. Mentre i delitti pubblici, retti sulle *leges publicorum iudiciorum*, avevano per forza di cose una pena determinata, o determinabile (perché lasciata all'arbitrio del giudice) ed erano previsti da una certa *lex*, erano innanzitutto i delitti privati che potevano esser fatti rientrare dentro l'alveo di intervento del potere pubblico attraverso l'azione *extraordinem* e la punizione ad *arbitrium* e diventare, così, dal lato dell'inquadramento tecnico, *crimina extraordinaria*<sup>326</sup>.

Per questa via, il marchio dominante dell'azione *extra ordinem* ci appare legato a doppio filo alla prassi. Tanto che già dai tempi della *Summa Vindobonensis* e del *Tractatus cri-*

*lantur*, Lione, 1552 (rist. an. Bologna, 1968 - Opera iuridica rariora V1), n. 1, p. 148v., col. II; IACOPO DI BELVISO (pseud.), *Practica iudiciaria*, in rubr. *Quotuplex sint indicia*, n. 157, fo. 87; J. CUJAS, *Opera*, pars I, t. I, *Commentarios in libros quinquaginta Digestorum*, Venezia, 1758, ad lib. XLVII digestorum, tit. XI, p. 754, litt. D; G. NOVELLI, *Practica et Theorica causarum criminalium*, n. 15, p. 21; A. BARBOSA [1590-1649], *Thesaurus locorum communium jurisprudentiae*, Lipsia, 1707, lib. IV, cap. XVII, VI, n.21, p. 166; B. TAEGIO, *Tractatus varii*, pars. I, num. 17, p. 6; J. MILLE DE SOUVIGNY, *Practica Criminalis*, n. 37, p. 189e; B. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza teorica e pratica*, lib. I, n. 4, p. 3.

<sup>322</sup> Come ci ricorda Christian Thomasius nella sua dissertazione sull'abigeato: CH. THOMASIVS, *Dissertatio de abigatu*, § 25-26, pp. 918-921.

<sup>323</sup> Sfruttando anche il fatto che tale intervento straordinario era già previsto dalle fonti per alcuni profili di *crimina ordinaria*. Già Bartolo, infatti, aveva avvertito l'utente che "*non repugnat, quin sint publica [...]. Et quod extraordinaria poena per illas imponant*": BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non omnia, versio. Respondeo, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.1), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secundam digesti novi partem*), p. 138, col. I.

<sup>324</sup> Di strumento d'aggiornamento dell'ordinamento e di luogo di legittimazione di nuovi assetti e nuovi equilibri di potere, parla M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni storici*, n. 2 (2009), p. 500.

<sup>325</sup> E, in particolare, divenivano straordinari perché erano perseguiti in questo modo quelli che nelle fonti potevano essere individuati come *crimina privata ordinaria*. Ciò era fatto fino a prevedere, a chiusura del cerchio, la non applicabilità ai *privata et extraordinaria* del rimedio del Senatosconsulto Turpilliano e la punibilità *extraordinem ad arbitrium* al verificarsi delle fattispecie da esso protette in caso di *crimen* ordinario: T. FERRERI, *La temeritas degli accusatori nelle teoriche dei giuristi del XII secolo*, Viterbo, 2007, pp. 450-458.

<sup>326</sup> A proposito dei delitti privati, Paolo di Castro indica che gli statuti tendevano a prevedere non solo la conseguenza privatistico-risarcitoria di una pena pecuniaria da applicarsi alla parte danneggiata (es. il *duplum/quadruplum* del furto), ma anche una somma da applicarsi al fisco. Per tale situazione, come abbiamo visto nel capitolo precedente, alcuni giuristi ritennero addirittura che i crimini in questione dovessero esser considerati pubblici. Paolo di Castro, invece, si limita a sostenere che tali delitti non diventano né pubblici, né ordinari, ma più semplicemente debbono esser puniti dal potere pubblico *extra ordinem*, *extra leges publicorum iudiciorum*, al di fuori delle legittimazioni di intervento ordinarie che i giuristi rinvenivano nelle fonti giustiniane [PAOLO DI CASTRO, *l. quaestiones eorum* in C. *Ubi de crimine agi oportet* (C. 3.15.1), *In primam Codicis partem commentaria cum multis tum Domini Francisci Curtii tum etiam aliorum quorundam praestantissimi virorum adnotationibus illustrata*, Venezia, 1593, vol. VII, n. 3, p. 133r.].

minum si usava precisare che nei *crimina extraordinaria* “non dicitur quid fieri debeat, sed quid fieri soleat ostenditur”<sup>327</sup>. E in effetti, stando alle parole di un *consilium* pubblicato nella raccolta dello Ziletti, essi di norma dovevano essere puniti “*secundum consuetudinem, et secundum legem municipalem*”<sup>328</sup>.

Nella pratica, però, l'idea della punibilità *extra ordinem* per qualsiasi illecito fa perdere importanza alla categoria in sé<sup>329</sup>. Perché dal lato della commisurazione della pena tutti i processi tendono a divenire *extra ordinem* rispetto al processo formulare romano e finisce per perdere valore anche quanto in origine ci poteva essere di ordinario e straordinario. Sono frequenti, infatti, gli atti di capitolazione dei giuristi più pronti che di fronte a specifiche realtà istituzionali non potevano che prendere atto del fatto che “*Hodie poenae omnes sunt arbitrarie*”, cioè che i poteri dei giudici e in specie quelli di tribunali supremi<sup>330</sup> erano così estesi da non esser vincolati nemmeno nei giudizi per i crimini ordinari<sup>331</sup> e da far dire a Carpzov che “*hodie omnia fere crimina sunt arbitraria et extra ordinem puniantur*”<sup>332</sup>. È per via di questo spostamento, crediamo, che in età più tarda giuristi d'area continentale come Thomasius o Beyer, almeno “*apud germanos*” e sulla scorta dell'impatto della *Constitutio criminalis Carolina*, possono notare che: “*Differentiam inter crimina publica et extraordinaria nullius apud germanos esse usus*”<sup>333</sup>.

<sup>327</sup> *Summa vindobonensis*, p. 205, n. 2; G. MINNUCCI (a cura di), *Tractatus criminum*, II, 35, p. 13.

<sup>328</sup> J.B. ZILETTI (a cura di), *Consiliorum seu responsorum in causis criminalibus recens editorum*, tomo II, Venezia, 1571, cons., XXXIV (G.B. De Rosellis), n. 5, p. 49. Anche di questa presa di posizione, comunque, il giurista va a scovare una giustificazione nelle fonti, la *l. saecularii, § sunt quedam, ff. de extraordinariis criminibus* (D. 47.11.9). Posta, poi, la regola utile, il consiliatore conclude così (n. 6): “*Et Paduae*”, dove lo statuto concedeva l'arbitrio al Podestà, nell'esercizio dei suoi poteri “*judex debet sequi consuetudinem, et poenam consuetam imponere [...] sed de consuetudine pro magno furto consuerunt suspendi*”. La reiterata imposizione di una pena con questi cardini ha osservato per la realtà spagnola E. GACTO [*Aproximación a la historia del derecho penal español, in Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales. Atti dell'incontro di studio, Firenze-Lucca, 25-27 Maggio, 1989 a cura di BARTOLOMÉ CLAVERO, PAOLO GROSSI, FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE*, Milano, 1990 (per la storia del pensiero giuridico moderno, 34/35), t. I, p. 524] finiva per invertire l'ordinarietà.

<sup>329</sup> Di fronte a tutto ciò è piuttosto chiara la scarsa vocazione sistematica dei crimina *ordinaria* e *extraordinaria*, la “debole” capacità di prestarsi per operazioni ordinarie identiche a quelle promosse dal *Tractatus criminum* [G. MINNUCCI, *Tractatus criminum saeculi XII*, pp. 15-16 (ed.), II, 60-74]. Si veda anche M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 196-199.

<sup>330</sup> U. PETRONIO, *Il Senato di Milano: istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, 1972 (Ius nostrum, 17/1), pp. 142-146; 167-175; G. ALESSI, *Prova legale e pena: la crisi del sistema tra evlo medio e moderno*, Napoli, 1987 (Storia e diritto, 6), pp. 103, 105 e p. 108.

<sup>331</sup> B. CARPZOV, *Practica nova saxonica rerum criminalium*, pars I, qu. XXV, n. 1, p. 127, editio IX, Francoforte e Lipsia, 1695; *Id.*, p. I, qu. XXIV, n. 9, p. 116: “*Omnia iudicia hodie extraordinaria sunt et in arbitrium iudicis positum est poenam minuere vel mitigare*”.

<sup>332</sup> B. CARPZOV, *ivi*, p. I, qu. XXIV, n. 9, p. 116.

<sup>333</sup> C. THOMASIIUS, *Notae ad singulas Institutionum et Pandectarum titulos varia juris romani antiquitates inprimis usum hodiernum in foris germaniae ostendentes*, Halle a.d. Saale, 1713 [rist. an. Frankfurt A.M., 2008 (Ius commune. Rechtstradition der Europäischen Länder. Legistische Literatur, 4)], p. 347; G. BEYER [1665-1714], *Delineatio iuris criminalis secundum constitutionem carolinam cum legibus variarum provinciarum collati et ad usum hodiernum adtemprati positionibus succinctis comprehensa et textu authentico, scholiis atque indicibus instructa, editio tertia quam novis accessionibus et enunciatis criminalibus auxit G.H. Mylius*, Lipsia, 1725, *Prolegomena ad Constitutionem criminalis carolinam*, n. XXX, p. 5; JOHANN SCHILTER, *Praxis juris romani, in foro germanico juxta ordinem edicti perpetui et Pandectarum justiniani opus theoretico practicum cum praefatione nova Christiani Thomasi [...] editio tertia emendata*, t. I, Francoforte, 1713, *exercitatio ad Pandectas XLIX, § XXXIII*, pp. 139-140 (sostanzialmente identico agli altri, anche se più problematico).

A ben vedere, però, se si lascia per un attimo sullo sfondo il tema delle punibilità *extra ordinem*, ci si avvede che intorno ai *crimina extraordinaria* in età moderna si verifica anche un altro fenomeno. Accanto alla registrazione della straordinarietà come assenza di pena fissata e di procedura (che pur riproposta per vischiosità o interesse antiquario perde gran parte della sua importanza di fronte alla normalità della prassi), matura una utilità che verte sul profilo sostanziale del crimine. Nel settore del *crimen extraordinarium* fa la sua comparsa (alle volte spingendo palesemente indietro il peso della tradizione come pare di leggere in Farinacci<sup>334</sup>) il *certum nomen*<sup>335</sup>. Anche sotto questo profilo, ha certamente colto nel segno Michele Pifferi<sup>336</sup> quando ha parlato per l'età moderna di una maggiore attenzione ai profili sostanziali del diritto penale. Nel nostro caso essa può essere colta nella chiara concentrazione dei profili di confine, arbitrari, dai contorni sfumati, verso il *crimen* straordinario; al quale col tempo vengono di norma ascritti anche lo *stellionato*<sup>337</sup> e il *crimen innominato*<sup>338</sup>. Tanto che nel caso della edizione Ginevra, 1762 del commento del Brunneman al Digesto, il rubricario (senza bisogno di chiedersi chi sia l'autore del mezzo pasticcio) indica che "*crimina innominata stellionatus nomina veniunt*", mentre il testo si limita ad affermare che lo *stellionato* "*est crimen extraordinarium*"<sup>339</sup>. Sulla scia di quest'idea del *nomen* non definito, il *crimen extraordinarium* risulta capace di segnare il confine dell'intervento pubblico nel settore penale<sup>340</sup> e, perciò, può essere sfruttato per la giustificazione razionale dell'ampliamento dello spazio dell'intervento repressivo. Persa la capacità di suddividere e organizzare i reati che appare con nitidezza nel *Tractatus criminum*, per il *crimen* straordinario matura la capacità di individuare la "forma" del penalmente rilevante anche oltre il limitato campo del *maleficium*, del male in sé. Alcuni esempi consentiranno di chiarire la questione. Egidio Bossi<sup>341</sup> include tra i *crimina extraordinaria* il comportamento dei "*falsificantes sal, vel frumentium, vel vinum, et similia immiscendo, scilicet alias res*", di coloro che "*frumentum, et similes fruges non licet emere in maxima quantitate, scilicet causa deinde vendendi*" e, infine, anche quello di chi "*pondera*

<sup>334</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, pars I, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 21, *versic. Ubi contra*, p. 252.

<sup>335</sup> Indicazioni in questo senso in E. BOSSI [*Tractatus varii qui omnem fere criminalem materiam*, tit. *de extraordinariis criminibus*, p. 283, n. 1 (che calca la mano proprio sull'assenza del *nomen* rispetto al profilo della punibilità)], S. STRYK (*Dissertationum juridicarum francofurtensium de selecta utriusque juris materiis*, Firenze, 1838, vol. I, lib. I, diss. II, cap. V, n. 5, p. 105); A. BRUGIOTTI (*Institutiones criminales*, lib. I, tit. III, p. 12) e G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. XIII, p. 62. Con termini differenti, ma con significato identico: T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. II, n. 9, p. 313.

<sup>336</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, *passim*.

<sup>337</sup> M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 205-208.

<sup>338</sup> M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 202-205. Riscontri diretti in GIOVANNI ANTONIO DE ROSSI, [1489-1544], *Tractatus de potestate procuratoris et defensoris in causis criminalibus ad interpretationem § ad crimen l. penultima ff. de publicis iudiciis et § publice l. servuum quoque ff. de procuratoribus*, in *Preclarissimum ac in primis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium nunc per Ioannes Baptista Zilettum venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longe diligentius accuratius ac foelicus, quam unquam antea, in lucem prodito*, Venezia, 1563, p. 16v.-20r., nn. 20-23; B. CARPZOV, *Practicae novae imperialis Saxonicae rerum criminalium*, qu. CXXXIV, n. 1, p. 356.

<sup>339</sup> JO. BRUNNEMAN, *Commentarius in quinquaginta libros pandectarum*, ad lib. XLVII, tit. XX, p. 392.

<sup>340</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 370. Si veda anche B. CLAVERÒ, *Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, p. 60.

<sup>341</sup> E. BOSSI, *Tractatus varii qui omnem fere criminalem materiam*, tit. *de extraordinariis criminibus*, p. 283, nn. 4-5, 8. Sul Bossi, M.G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato in Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, pp. 365-616.

*adulterina, seu stateras falsas tenens*”. Sulla stessa linea si muove tra i molti dati della sua *Practica* anche Benedickt Carpsov<sup>342</sup>. Nello stesso torno di tempo di Carpsov, se si prendono in considerazione le pagine di Giovanni Zuffi, si notano ulteriori segnali del peculiare contenuto che poteva assumere questa categoria di crimini. Intanto, sono crimini straordinari, quelli perpetrati contro i “*boni mores*”<sup>343</sup>. A tale affermazione fanno seguito alcuni esempi attinenti alla dinamica testamentaria e inerenti in definitiva ad ipotesi di coazione della volontà altrui. Ma sono le indicazioni immediatamente successive, rappresentate dalla trascrizione per lo più fedele di D. 47.11.1 (“*fimo corrupto aliquem perfuderit, caeno, luto oblinierit, aquas spurcaverit, fistulas, lacus, quidve aliud ad iniuriam publicam contaminaverit, in quos graviter animaverit solet*”), che devono essere prese in considerazione con riferimento alle tipologie di violazioni. Tommaso Maurizio Richeri<sup>344</sup>, infine, lavorando sulle fonti, prima propone l’elenco ricavabile dal Digesto, poi, aggiunge altri esempi tratti “*ex iure municipalium*”<sup>345</sup>, fra i quali: “*prohibitione transmigrandi, seu alienam ditionem transeundi, animo ibi commorandi, non prius obtenta a Principe licentia, aut pecuniam foenori dandi, aut similibus modis extra ditionem impedendi, de otiosis errantibus puniendis*” e altri ancora secondo le Regie Costituzioni piemontesi<sup>346</sup>.

Già Pertile<sup>347</sup>, del resto, aveva preso atto della tendenza degli statuti locali a qualificare come *extraordinaria crimina* gli interventi in campo di pubblica salute, annona, mantenimento delle strade e dei ponti, esercizio di arti e professioni. Tutto questo può essere legato, ragioniamo a livello di materiale disponibile e dunque soprattutto di schemi mentali, con una più risalente annotazione di Tartagni al commentario di Bartolo alla *l. hodie ff. de poenis* (D.48.19.13)<sup>348</sup>, nella quale si attribuiscono facoltà arbitrarie al giudice “*quando quis non delinquit, sed simpliciter facit contra praeceptum legis*”<sup>349</sup>. Considerati gli esempi catalogici fatti e tenuto conto dell’inciso di Tartagni, sembra, dunque, che con lo strumento del *crimen* straordinario al giurista fosse offerta la possibilità di ricomprendere nel-

<sup>342</sup> In una estesa trattazione, CARPZOV (*Practica novae imperialis Saxonicae*, qu. CXXXIII-IV, pp. 336-363) indica, quali esempi non ordinari, la distruzione di avvisi pubblici, l’apertura non autorizzata di un testamento, le violazioni concernenti i giochi proibiti e le forme di collaborazione riconducibili all’accoglienza data ai criminali e alla volontaria mancata rivelazione di un crimine.

<sup>343</sup> G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. XIII, § *horum*, p. 62.

<sup>344</sup> T.M. RICHERI, *Universa civilis et criminalis*, t. XII, lib. IV, tit. XL, § 1424, p. 343.

<sup>345</sup> Sull’intento di fondo di Richeri relativo allo *ius proprium* piemontese, si veda I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell’ordine*, p. 388.

<sup>346</sup> Secondo Richeri i *crimina extraordinaria* possono essere ordinari (ma perseguiti *extra ordinem*) quanto a furto, rapina, danno *iniuria* dato e ingiuria, *seu contumelia* e straordinari (es. stellionato, plagio, “*et similia*”) secondo quanto contenuto nella parte finale del libro XLVII del Digesto e per assolvere ad una funzione di legittimazione di comportamenti qualificati da un *novum nomen*: T.M. RICHERI, *Universa civilis et criminalis*, t. XII, Lodi, 1829, lib. IV, tit. XL, pp. 250-251, § 1032. Indicazioni conformi anche in J.L. BANNIZA, *Delineatio iuris criminalis*, § CXII, p. 50 e J.H. VON BERGER, *Oeconomia iuris*, Lipsia, 1771, lib. III, tit. IX, p. 770.

<sup>347</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, p. 431.

<sup>348</sup> J. CUJAS, *Commentaria ad l. I de crimen stellionatus*, in *Opera*, p. I, t. IV, Venezia, 1757, p. 781; *Id. Commentaria in lib. IX Codicis recitationes solemnes*, ivi, p. I, t. IX, Venezia, 1781, ad tit. XXXVIII, p. 1380. Cujas, analizzando le fonti, ha occasione di trattare anche di coloro che “*terminos effodiunt, vel exarant, arboreve terminales evertunt, vel qui convellunt bodones, si quidem id servi sua sponte fecerint*” (J. CUJAS, *In Julii Pauli receptorum sententiarum liber quintus*, in *Opera*, pars. I, p. 448, litt. D).

<sup>349</sup> A. TARTAGNI, *annot. in l. Hodie, ff. de poenis* (D. 48-19.13), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria, nunc recens, praeter omnes alias ad banc diem in lucem editas*, t. VI (*In secundam Digesti noui partem*), Venezia, 1602, p. 186v.

l'ordine penalistico misure delle fonti e misure sviluppate dallo *ius proprium* riconducibili all'idea di *mala quia prohibita* e dunque in qualche modo identificabili con "protoforme" di trasgressioni, di violazioni di precetti dell'istituzione pubblica. Se così fosse, se i giuristi avessero avvertito questa opportunità teorica a fronte anche e soprattutto della legislazione principesca e statutaria, ci troveremmo ancora una volta nel pieno di scelte politiche d'incriminazione<sup>350</sup> ricondotte nell'alveo delle suddivisioni tradizionali. E che la disponibilità di tali elementi potesse condurre a considerazioni del genere, lo conferma, molto dopo gli esempi fatti sin qui, Giovanni Carmignani<sup>351</sup>, il quale discutendo di imputazione "*quam correctionalem vocant, et simplicis politiae*", tratta in primo luogo di quegli "*extraordinaria crimina, quae vulgo di polizia nuncupantur*"<sup>352</sup>. Tali violazioni di polizia, precisa il docente pisano, possono dirsi *extraordinaria* "*quod iudicium de iis fertur, non certo, solemnique servato ordine, sed iudicantis arbitrio ut plurimum instituitur*". A parte l'uso della categoria, sembrerebbe, dunque, che fossero stati i vecchi requisiti del *crimen extraordinarium* a permettere a Carmignani di recuperare la categoria stessa. Ma non si deve dimenticare che egli ha potuto compiere tale passo anche perchè alcune righe prima aveva stabilito che nelle violazioni delle quali si accingeva a trattare dovevano essere ricompresi

*"huiusmodi delicta si in morum corruptela, et in dissoluta negligentia consistant [...] si actiones praeseferant quae quamvis nec juris naturalis nec moralis universalis regulas laedant, attamen civibus interdicensae sunt ut publicae felicitati satius consultum sit, simplicis politiae in eos, qui contra, faciunt animadversiones efflagitant"*.

Sotto un diverso aspetto, è utile considerare che nonostante la difficile giustificabilità alle soglie dell'età contemporanea dell'idea di straordinarietà di fronte al maturando principio di legalità formale, ci sono giuristi, non certo di secondo piano, che danno ancora spazio a tale meccanismo per mezzo della figura (nominata ma a contenuto da definire, "ordinaria nella sua straordinarietà") dello stellionato<sup>353</sup>. Esso, infatti, viene usato da giuristi legati per formazione culturale ed esigenze professionali alla tradizione di Diritto Comune come Carmignani e Carrara per modellare la rilevanza penale di nuovi comportamenti quali l'aggiotaggio<sup>354</sup>.

Insomma, tutto ci porterebbe per frammenti a osservare come di fronte agli impianti della tradizione, l'elemento della straordinarietà si offriva per essere usato dai giuristi per

<sup>350</sup> Crediamo dipenda anche da questo se recentemente Massimo Meccarelli ha rilevato (*Paradigmi*, p. 496) che il concetto di straordinarietà, più che una categoria generale del diritto, è una dimensione complessiva dell'ordinamento.

<sup>351</sup> G. CARMIGNANI, *Juris criminalis elementa*, vol. I, Firenze, 1808, *appendix* II, pp. 103-105, §§ 213-215; ID., *Juris criminalis elementa*, Roma, 1829 (IV ed. sulla base della terza edizione stampata a Pisa nel 1822-23), vol. I, *Appendix* II, pp. 135-137, §§ 261-263.

<sup>352</sup> Sulla polizia e sulle violazioni di polizia risulta utile, nella logica della presente ricerca, B. SORDI, *Police/Policey. Linguaggi comuni e difforni sentieri istituzionali nel passaggio dalla polizia di Antico Regime all'amministrazione moderna*, in *QF*, 26 (1997), pp. 625-651.

<sup>353</sup> Si veda anche quanto già rilevato da CARPZOV: *Practica nova rerum criminalium*, qu. CXXXIII (*De arbitrariis, seu extraordinariis poenis*), n. 18, p. 348.

<sup>354</sup> M.P. GERI, *Merce straniera venuta d'oltremonte. Appunti su Carmignani e l'aggiotaggio*, in *L'indice penale*, n.s., anno VII, n. 1 (2004), pp. 438-442. Devono esser prese in considerazione, però, anche le note dotate di respiro più ampio di M. SBRICCOLI, *Truffa (storia)*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 359-360 e M. MECCARELLI, *Arbitrium*, p. 207.



coprire settori di intervento dell'istituzione pubblica “estranei” (è proprio il caso di dirlo) ai classici *maleficia*, ma capaci di ledere e mettere in pericolo la convivenza civile, la tranquillità e la pace pubblica. Con strumenti del genere, non ancora pienamente attrezzati concettualmente com'erano, i giuristi non avrebbero potuto fare di più<sup>355</sup>. Ma il tentativo di dare ordine alla forma del dettato sanzionatorio con un lavoro di fondo, teso a sistemare e ordinare il coacervo del materiale penalistico che si era venuto ammassando nel tempo, in modo da stare (pur con un notevole sforzo causato dal modificarsi nel tempo delle cose giuridiche e politiche) “*citra morem priscus leges*”<sup>356</sup>, si nota senza difficoltà.

A tali tentativi, del resto, può essere ascritto anche l'impegno di certi giuristi volto a porre ordine in un flusso di comportamenti che, in definitiva, erano sordinati fra loro. Così l'Orsaio, dopo aver con lucidità sintetizzato i vari profili della straordinarietà di un crimine<sup>357</sup>, ritiene che la molteplicità dei *crimina extraordinaria* possa essere ricondotta a due tipologie, quelli “*commissa ab officialibus, et magistratibus ratione propriae administratonis, et officii*” e quelli perpetrati dai soggetti privati “*occasione aliorum negotiorum*”. E, prima di lui, Giovanni Zuffi aveva tentato di porre un minimo di ordine suggerendo che i crimini straordinari potevano essere posti a tutela della *utilitas privatorum* o a tutela della pubblica disciplina e, vedendoli di volta in volta perpetrati, l'abbiamo in parte appena visto, “*contra bonos mores [...] contra religionem, contra publicam securitatem, vel honestatem*”<sup>358</sup>. E se anche di tali tentativi non si avrà a lungo memoria, resta il fatto che essi assolvono a quella esigenza di edificazione giurisprudenziale dell'ordine sanzionatorio della quale l'esperienza giuridica di Diritto Comune non poteva fare a meno. Oltre a ciò, poi, tali attività contribuivano a sbizzare un lavoro di organizzazione dei comportamenti criminosi, favorendo dal punto di vista meramente tecnico la maturazione di categorie generali che andavano al di là di quelle partorite dalla tradizione stessa: “classi” di reati per “classificazioni”, per intendersi.

#### 6b. “*Crimina nominata e innominata*”

Proseguendo nell'indagine intorno ai confini del penalmente illecito, ci si può agganciare ad una riflessione di Anton Matthes. Il giurista autore del *De criminibus*, dopo aver trattato dei crimini pubblici, privati e straordinari e aver compiuto una precisazione in merito all'inutilità di ulteriori distinzioni entro la categoria dei delitti straordinari<sup>359</sup>, comunica al lettore che a suo dire il campo sarebbe sgombro per trattare dei singoli reati. Siccome, però, i giuristi erano soliti (*fieri solet* dirà Paoletti, come abbiamo visto) porre altre distinzioni, Matthes avverte l'esigenza di trattare di quest'ultime almeno succinta-

<sup>355</sup> In una recente ricerca la questione è apparsa in questi termini (A. GARGANI, *Dal corpus delicti*, pp. 117-120): “agli antipodi della tipicità: lo stellionato e i *crimina extraordinaria*”.

<sup>356</sup> Usano l'espressione in questo settore: JO. KHAL (CALVINUS), *Lexicon iuridicum*, v. *crimina*, col. II; J. CUJAS, *Commentarium in libros quinquaginta Digestorum*, in *Opera*, pars I, t. I, Venezia, 1758, p. 754, litt. D.

<sup>357</sup> D. ORSAIO, *Institutiones criminales usui etiam forensi accommodatae quatuor libris absolutae in quorum primo agatur de criminibus mere ecclesiasticis, in secundo de criminibus mere saecularibus, in tertio de criminibus mixti fori. In quarto exponuntur aliqua omnibus criminibus communia, edito tertia, quarta plus parte auctior*, Venezia, 1724, lib. II, tit. X, p. 131, n. 2.

<sup>358</sup> G. ZUFFI, *Institutiones criminales quibus delictorum materia, iudiciali ac practica methodo libri quatuor comprehenditum*, Roma, 1667, lib. II, tit. XIII, pp. 62-65.

<sup>359</sup> Matthes giudica inutile la distinzione in crimini straordinari in senso proprio e straordinari in senso generico perché rimessi all'iniziativa della parte lesa: MATTHES, *De criminibus*, vol. I, cap. IV, n. 12, pp. 71-72).

mente. È con queste premesse che l'autore del *De criminibus* affronta la suddivisione in *crimina nominata* e *innominata*, facendo già presagire, come si sarà percepito, un suo giudizio negativo sulla rilevanza della categoria.

La suddivisione in *crimina nominata* e *innominata*, che abbiamo visto interagire in età moderna con i *crimina extraordinaria*<sup>360</sup> sino al punto da confondersi con questi ultimi o almeno da farne diventare disagevole la distinzione<sup>361</sup>, ha una origine scientifica determinata dalla soluzione di un problema prospettato dalle fonti e frequente nella prassi forense, che direttamente non ha nulla che fare con la *divisio criminum*: quello dei modi di punire più azioni criminoso fra loro legate<sup>362</sup>. Salvo sviste (in questo, però, ci viene in soccorso Deciani<sup>363</sup>) essa esce dal commento di Bartolo alla l. *numquam plura ff. de privatis delictis* (D. 47.1.2)<sup>364</sup>. Dopo aver posto il problema di più azioni “*ex uno factum tantum descendentes*” e della loro punibilità o meno come un'unica azione criminosa<sup>365</sup>, Bartolo per risolvere il problema introduce le sistematiche contrattualistiche nel discorso penalistico e precisa che “*sicut in contractibus sunt quidam contractus nominati, et quidam innominati*<sup>366</sup>, *ita in delictis sunt quaedam delicta nominata, quaedam innominata*”. I primi, ed ecco la “propria diffinitio” che nel tempo diverrà un'espressione consolidata, sono quelli che “*habent nomina a iure*”.

Quando *a iure* determinati comportamenti hanno ricevuto una qualificazione nominativa e null'altro possono essere se non comportamenti perseguibili penalmente, ci si trova di fronte a dei “*crimina nominata*”. Quando, invece, questo meccanismo non scatta, perché determinati comportamenti non sono in sé riprovevoli e, dunque, non sono stati *a iure* “nominati” come tali (cioè qualificati con un *nomen criminis*), ma possono esserlo in determinati frangenti, o se posti in essere da determinate persone, ci si trova di fronte a dei *crimina innominata*. Questi ultimi non sono pertanto “delitti” (perché non sono, né

<sup>360</sup> In un lento processo di aggregazione di tutte quelle figure criminoso non idoneamente delineate e affidate alla definizione giurisdizionale e/o sapienziale: M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 202-203; A. GARGANI, *Dal corpus delicti alla Tatbestand*, pp. 117-120.

<sup>361</sup> Secondo Farinacci, la suddivisione in *crimina extraordinaria* o *ordinaria* era vista come non molto differente da quella che vedeva i crimini suddivisi in nominati e innominati, che era stata esposta nei numeri precedenti: P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 21, p. 253.

<sup>362</sup> “*Plura delicta concurrentia*” dice il testo: D. 47.1.2.

<sup>363</sup> Il giurista di Udine, infatti, è attento a precisare che il maestro commentatore aveva posto la “*propria differentia*”, onde la sua opinione era ritenuta “*communiter*” valida (T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. VIII, p. 326). Sulla stessa linea già M.A. BIANCHI (*Practica criminalis*, § *reus afferens*, p. 52r., nn. 101-106) e, poi, CLARO (*Sententiarum receptorum liber quintus sive practica criminalis*, § *primus*, p. II, n. 8), A. BRUGIOTTI (*Institutiones criminales*, p. 10 ult. cpv., pp. 11-12) e J.L. BANNIZA, *Delineato iuris criminalis*, cap. VI, § CVI, p. 47.

<sup>364</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in l. *numquam plura, ff. de privatis delictis* (D. 47.2), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secunda digesti novi partem*), n. 4, p. 110v.

<sup>365</sup> BARTOLO A SASSOFERRATO, in l. *numquam plura*, ivi, n. 3, p. 110v.

<sup>366</sup> Cfr. L. ZHANG, *I Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone*, Roma, 2007 (Università degli Studi di Roma Tor Vergata Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza - Sezione di Storia e Teoria del Diritto, 7), pp. 1-83; I. BIROCCHI *Notazioni sul contratto (a proposito di un recente lavoro di G. Alpa)*, in *QF*, XIX, (1990), pp. 654-655; ID., *Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'età moderna*, I, *Il Cinquecento*, Torino, 1997 (Il diritto nella storia, 7), pp. 122-128; ID., *Autonomia privata tra ordini e mercato: leggendo Rolandino, Domat e Portalis*, in *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di F. MACARIO, M. N. MILETTI, Milano, 2006, p. 115; U. SANTARELLI, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto*, Torino, 1990, p. 69, n. 2.

possono essere qualificati come tali), bensì semplici comportamenti umani (“*nomina actus, non delicti*”) che manifestano la loro illiceità se associati a specifici accidenti esterni che fanno loro assumere potenzialità criminosa<sup>367</sup>. Il comportamento che si riassume nella “*contrectatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia*”, puntualizza il maestro commentatore, è qualificato “furto” *a iure*, mentre il *percutere alios* non ha una definizione specifica, perché solo in certi casi e per il concorso di determinati accidenti circostanziali diviene un comportamento illecito. La logica originaria della creazione della categoria *crimina nominata* e *innominata*, pertanto, ci pare quella della necessità del giurista di “*rappresentare in termini giuridici il mondo della prassi*”<sup>368</sup>, per poter evidenziare una differenza di effetti rispetto alla regola che egli può evincere dal *textus* della *l. nunquam plura*. L’operazione compiuta da Bartolo assume, così, la sostanza di una riduzione alla *divisio*, all’ordine penalistico in via di edificazione, che consente al maestro commentatore di sciogliere il nodo del *textus*<sup>369</sup> e di far rientrare tutto nei suoi schemi mentali e operativi<sup>370</sup>.

Col passare del tempo e il modificarsi delle cose penalistiche, tuttavia, questa suddivisione modificò la sua utilità. Lentamente, rispetto ad un’ottica originaria nella quale essa era funzionale all’inquadramento sistematico dei *crimina innominata*, maturò un centro di attenzione differente focalizzato sui *crimina nominata* e su un diverso modo di definirli, determinato dall’origine *a iure* (poi qualcuno cominciò a dire *a lege*<sup>371</sup>) del nome e degli elementi qualificanti il comportamento criminoso. E siccome tale spostamento avvenne in coincidenza con il mutamento dell’idea di reato (nella quale a partire dell’età moderna entrò con forza il tema della qualificazione normativa e della disobbedienza ad un precetto positivo<sup>372</sup>), l’idea originaria di un *crimen* innominato si prestò, da una parte, agli strali di autori quali Matthes, dall’altra, per via del *certum nomen*, finì per accostarsi allo stellationato e dunque alla punibilità *extra ordinem*<sup>373</sup>.

Già intorno alla metà del XVI secolo, nell’individuazione di un “*crimine nominato*” s’insisteva maggiormente sulla capacità di vedere perfezionati anche per esigenze processuali tutti gli elementi del reato fissati da chi ne aveva il potere/facoltà<sup>374</sup>. Ecco perché i *crimina nominata* compaiono nella distinzione deciana “*a causa formali*” assieme ai *crimina publica* e *privata*<sup>375</sup>. Il punto di passaggio può essere individuato nella pagina di

<sup>367</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. nunquam plura*, ivi, n. 4, p. 110v. “*quia possum percutere etiam sine delicto, et ingredi domum etiam sine delicto, sed non possum committere furtum, et adulterium sine delicto*”.

<sup>368</sup> M. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, p. 136.

<sup>369</sup> Che era quello di capire quando più azioni potessero esser considerate un unico illecito e quando più illeciti per applicare il dettato della *l. nunquam plura*. È, infatti, per accertare il significato della norma in sede esegetica che Bartolo (come altri giuristi) distingue i *crimina*: M. BELLOMO, *I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secc. XIII-XIV)*, Roma, 2000, pp. 649-650.

<sup>370</sup> M. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, pp. 140-141: “*I nomina iuris, l’unico vero strumento pratico del giurista, si sovrappongono alla realtà per organizzarla ed interpretarla*”.

<sup>371</sup> Vedi ad esempio T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. VIII, p. 326. Per aver chiaro cosa intendesse Deciani per *lex*, cfr. M. SBRICCOLI, *Lex delictum fecit*, pp. 233-234; M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 263-284.

<sup>372</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, pp. 18-21.

<sup>373</sup> Tale accostamento permetterà a Franchino Rusca all’avvio dell’ultimo quarto del XVIII secolo di inserirsi nella scia di Matthes e puntualizzare che l’unico illecito innominato concepibile era lo stellationato: F. RUSCA, *Specimen iurisprudentiae criminalis*, cap. *de natura et indole delictorum*, § LXXIV, pp. 117-118.

<sup>374</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars III, lib. I, qu. XVIII, nn. 19-20, p. 252v.

<sup>375</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, cap. V, n. 4, p. 311; lib. II, cap. II, n. 4, p. 27: “*delictorum causa formalis est lex*”.

Marco Antonio Bianchi<sup>376</sup> che, prima, propone la distinzione nella classica forma bartoliana<sup>377</sup>, poi, usando anche un altro luogo bartoliano<sup>378</sup> e rammentando l'opinione di Claude de Seyssel<sup>379</sup>, introduce una definizione di delitto nominato che, pur potendo esser giudicata coincidente in larga parte con quella bartoliana, sembra fare un passo avanti rispetto ad essa: "*delicta nominata sunt ea quae consumata habent omnia concurrentia diffinitionis, innominata sunt illa in quibus non cadit diffinitio*"<sup>380</sup>. Il *nomen* è divenuto *diffinitio* e gli elementi descrittivi contenutistici dei *nomina* sono divenuti *concurrentiae diffinitionis*. I *crimina innominata* sono, invece, ancora *crimina* privi di *nomen*, ma perché su di loro non cade nessuna *diffinitio*. Occorre non attribuire soverchia importanza ai termini usati, ma certamente il quadro offerto da Bianchi incentra l'utilità della distinzione sui *crimina nominata*, indifferenti quanto a genere, quanto a determinazione delle *concurrentiae diffinitionis*, alla presenza di elementi entranei a quest'ultime.

Gli effetti di tale impostazione per Bianchi non sono indifferenti. Se più persone commettono un omicidio, si tratta di un unico omicidio, se più persone realizzano un generico danneggiamento o una "*iniuria*" ci si trova di fronte a più danneggiamenti. Se le molteplici azioni convergono su un unico effetto, come nel caso di più ferite provocate per uccidere un uomo, il reato è unico ed è un omicidio, se invece "*quodlibet delictum de per se tenderet ad suum effectum*", come l'infrazione di molteplici percosse, si hanno più delitti<sup>381</sup>, ovvero più *iniuriae*. Applicando la regola sopra citata, Bianchi rileva che i delitti nominati differiscono tra loro quale "*specie*" e, quindi, pur con l'aggiunta di "*aliqua qualitas*" non vedono mutare la *specie* delittuosa (come nel caso del furto manifesto e non manifesto, o dell'omicidio *ex proposito, ex impetu* o casuale e, in generale, dell'uomo "*albus et niger qui non differunt specie*"<sup>382</sup>). I delitti innominati hanno invece tante *specie*, tante tipologie differenti, quanti sono, ad esempio, i modi di *damnum dare* e, non essendoci elementi definitivi, sono proprio le *qualitates* circostanziali che fanno assumere rilevanza criminale al fatto e lo distinguono dagli altri delitti innominati pur originatisi dallo stesso fatto materiale<sup>383</sup>.

Il taglio differente proposto da Bianchi (che per inciso sembra essere il primo ad intro-

<sup>376</sup> M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *visis indicis*, nn. 101-111, pp. 52-53.

<sup>377</sup> Comprendente anche il paragone con la disciplina dei contratti che molti avevano dimenticato: M.A. BIANCHI, *ivi*, § *visis indicis*, n. 101, p. 52v.

<sup>378</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. si familia alicuius, ff. de iurisdictione omnium iudicum* (D. 2. 1. 9), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. I (In prima ff. veteris partem commentaria), Venezia, 1602, p. 62, n. 5.

<sup>379</sup> C. DE SEYSSSEL [1450?-1520], in *l. si familia, ff. de iurisdictione omnium iudicum* (D. 2. 1. 9), in *Domini Claudij de Seyssello in 6 Pandectorum partes et primam Codicis unicuique legi et nouissime antepositis*, Venezia, 1535, n. 5, fo. LY. Il giurista nato a Aix-les-Bains, in questo passo dei suoi commentari parla di "*omnia requisita*", forma "*certam et determinatam*" e di assenza di una "*aliqua diffinitio*" per gli innominati. Su Seyssel, da ultimo, R. ARD BOONE, *War, Domination, and the Monarchy of France: Claude de Seyssel and the Language of Politics in the Renaissance*, Leiden, 2007 (Brill's Studies in Intellectual History, 156), F.A. GORIA, *Fra rinnovamento e tradizione: lo Speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Milano, 2010 e la scheda e i riferimenti bibliografici di J. KRYNEN, *Seyssel Claude de*, in *DHJF*, pp. 712-713.

<sup>380</sup> M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *visis indicis*, n. 111, p. 53r.

<sup>381</sup> M.A. BIANCHI, *ivi*, § *visis indicis*, n. 113, p. 53v.

<sup>382</sup> M.A. BIANCHI, *ivi*, § *visis indicis*, n. 114, p. 53v.: "... *furtum, rapina et similia, sed quoties remanent in suo nomine adeo quod additiatur aliqua qualitas non inducitur differentia specifica ut furtum manifestum, a non manifestum, furtum publicani, a furto alterius...*".

<sup>383</sup> M.A. BIANCHI, *ivi*, § *visis indicis*, nn. 115-116, p. 53v.

durre la derivazione *a lege* rispetto a quella tradizionale *a iure*<sup>384</sup>) transita però solo parzialmente nelle pagine dei giuristi della generazione successiva; anch'essi tutto sommato orientati a perfezionare il quadro di riferimento offerto da Bartolo<sup>385</sup>.

Nonostante ciò, la tendenza a calcare la mano sulla verifica della realizzazione degli elementi della “*diffinitio criminis*” comportava la necessità di legare tali questioni alle esigenze processuali di accertamento dei fatti criminosi. Nella logica del processo criminale d'Antico Regime, che ricostruisce i fatti sulla base delle tecniche indiziarie e del constare o meno del *corpus delicti*, era normale che il *crimen* innominato si accostasse a quello straordinario e all'esigenza di punire un comportamento giudicato illecito anche se non nominato<sup>386</sup>, o per il quale non si erano verificati in sede processuale gli elementi definitivi. L'accostamento tra assenza del *nomen* e intervento *extra ordinem*, insomma, si verificava se un comportamento, pur non essendo nominato, era comunque giudicato disdicevole e necessitante comunque di una punizione a questo punto *extra ordinem*.

Quanto all'attività del giudice, la natura *nominata* di un *crimen* faceva sì che nel momento in cui egli si pronunciava su un illecito e indicava un *nomen iuris* non gli era necessario specificare anche la pena, perché essa conseguiva al delitto nominato. Se invece il giudice si trovava di fronte a situazioni innominate, prima della possibilità dell'irrogazione della pena, doveva anche attestare le “*qualitates inferentes ad delictum*” e specificare che quel certo comportamento era stato posto in essere “*dolose vel culpabiliter*”<sup>387</sup>. Ma l'individuazione delle varie “*qualitates*” non comportava in nessuna maniera la creazione di un nuovo *nomen*, giacché al giudice, precisa Bianchi, non era consentito attribuire *nomina iuris*: “*quia impositio nominis non est in potestate iudicis, sed legis*”<sup>388</sup>.

In un contesto giuridico e politico di attenta riflessione sulle cose penalistiche, la suddivisione in questione serve a Bianchi come volano di orientamento e reimpostazione dell'ordo penalistico e di focalizzazione dell'attenzione del giurista sulla indicazione/defini-

<sup>384</sup> Al di là del senso da attribuire a *lex*, il termine entra comunque nel linguaggio giuridico in questo settore del penalmente rilevante.

<sup>385</sup> Claro (*Receptarum sententiarum liber quintus*, § *primus*, n. 8, p. 2), dopo aver riportato gli elementi della tradizione bartoliana, rileva che i *crimina nominata* hanno un *nomen* “*particulare*” del quale non godono gli *innominata*, che invece non si individuano in forza di uno “*speciale nomen iuris*” e devono essere intesi in genere come comportamenti che possono solo eventualmente assumere profili di illecità. Farinacci (P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, Lib. I, pars III, qu. XVIII, n. 19, p. 253) puntualizza che il *nomen* nel caso dei *crimina nominata*, oltre che essere “*particulare*”, è anche fissato, delimitato. Insiste sulla capienza generale delle *species* nominata ANDREA ALCIATO, in *l. aliud est fraus*, in v. *specialis*, ff. *de verborum significatione* (D. 50.16.131pr), in *Domini Andreae Alciati mediolanensis iureconsulti celeberrimi, operum*, t. II, in *Pandectarum seu digestorum iuris civilis septimæ partis titulos aliquot commentaria continens*, Basilea, 1582, nn. 13-14, p. 1189: “*Generalis delicti nomen intelligit iurisconsultus illud, quod certa appellatione plurima eiusdem naturæ crimina complecti potest, ut furtum, homicidium, falsum, quod et doctoris nostri nominatum delictum appellant*”. Con il termine di speciale delitto, invece, si intende “*quod innominatum dicunt, ut cum quis in ius vocatus non paret, cum temere appellat, cum ius dicentem contemnit, cum in munere sibi imposito per desidia quis cessat: eiusmodi enim facta pluribus verbis specialiter designantur, non uno generali*”.

<sup>386</sup> J.S.F. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiæ criminalis*, sectio I, cap. II, § XXXVIII, p. 22: “*dari quoque delicta innominata, quo nomine veniunt omnes excessus iurium sub poena prohibiti [...]*”.

<sup>387</sup> M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *visis indicis*, n. 119, p. 53v.

<sup>388</sup> M.A. BIANCHI, *ivi*, § *visis indicis*, n. 119, p. 53v.: “*Unde si iudex diceret in sententia, dico quod tu commissisti falsum dolo malo, adulterando Bertam, et ideo te condemnamus, non esses condemnatus de falso, sed de adulterio, quia impositio nominis non est in potestate iudicis, sed legis*”.

zione degli elementi imprescindibili del crimine.

Che poi tale suddivisione andasse ben coordinata con le tecniche indiziarie di accertamento processuale, con le pratiche di individuazione del *corpus delicti* e con un'altra tipica suddivisione dei crimini della quale dovremo parlare più avanti (quella tra crimini *per fatti transeunti* e crimini *per fatti permanenti*), ce lo dimostra con chiarezza Giovanni Bernardino Moscatelli, il quale mette in evidenza le incongruenze contenute, a suo dire, nelle *pratiche* del Follerio e di Claro, fra quanto essi riportavano in punto di *crimina nominata* e *innominata* e quanto deducevano relativamente ai *crimina* suddivisi in base alla loro evidenza fattuale<sup>389</sup>.

L'esaltazione della necessità di un intervento positivo per la determinazione di un *crimen* e la negazione del potere del giudice di attribuire *nomina* finirono per limitare chiaramente il campo vitale dei *crimina innominata*. Diventa allora comprensibile perchè Matthes, maturato il differente approccio alla categoria che abbiamo cercato di delineare, neghi la sua rilevanza. Il piano di osservazione del docente a Utrecht, però, sembra ribaltato. Nella sua ottica non esistono crimini innominati, perchè una volta che si sia fissato il genere, la specie può o non può esser criminosa. Percuotere è un illecito (se fissato come tale), non lo è se lo realizza chi gode dell'esercizio legittimo di un proprio diritto. Non si verifica la situazione inversa secondo la quale il percuotere è illecito solo nel caso in cui lo concretizzi un *quivis de populo* che non sia, ad esempio, il maestro nei confronti dell'allievo. L'esigenza di configurazione *a lege* ha fatto sì che il giurista non ritenga possibile pensare come illeciti comportamenti che la *lex* non ha previsto come tali<sup>390</sup>. Non ci sono, dunque, delitti innominati, conclude Matthes, salvo lo stellionato (nel quale egli espressamente fa rientrare tutti i profili nei quali "*deficit alterius criminis appellatio*"<sup>391</sup>).

Identiche perplessità sulla rilevanza della categoria si incontrano anche nelle pagine del Passerini; anch'egli indirizzato a porre la distinzione con *nomina* che gli sembrano maggiormente propri dell'essenza della stessa<sup>392</sup>. Senza mezzi termini Passerini giudica "*non legitima*" tale distinzione, poiché, rileva, un'azione può essere delittuosa in due modi: in sé o in ragione delle circostanze realizzative. Sulla scorta di tale rilievo, sceglie di parlare di una distinzione dei crimini *ex substantia actionis* o *ex circumstantiis*. A ben vedere, la definizione non si distanzia granchè da quella corrente, ma Passerini, per via di come era venuto maturando il diritto penale, usa malvolentieri l'*attributio nominis* come elemento base della categoria. E questo, crediamo, lo obbliga a girare intorno alla questione<sup>393</sup>.

<sup>389</sup> G.B. MOSCATELLO, *Practica tum civilis Sacri Regi Consilii, Magnaeque Curiae Vicariae Criminalis nec non praxis fideiussoria ac tractatus de doctoratus dignitate, et auctoritate cum novissimi, usque loculentis additionibus Francisci Mariae Prati patritii licensis, advocati neapolitani (Praxis criminalis de cognitione seu probatione delictorum in genere, eorumque privilegii et poenis secundum iura communia, et Regni huius Neapolitani)*, Napoli, 1646, § *Proemialis*, nn. 22-28, p. 554.

<sup>390</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 13, pp. 72-73.

<sup>391</sup> A. MATTHES, *ivi*, *Prolegomena*, cap. IV, n. 13, p. 73. Ecco quella che abbiamo notato essere una sorta di riconduzione entro un alveo nel quale si concentrano tutte le figure di non facile collocazione.

<sup>392</sup> P.M. PASSERINI [1595 ?-1677], *Regulare Tribunal seu Praxis formandi processus*, qu. IV, art. 1, n. 5, pp. 44-45. Sul Passerini, autore prolifico, di cui vengono segnalate molte opere inedite, si vedano F. ARISI, *Cremona literata*, Parma, 1712, p. 288; J. QUÉTIF, J. ECHARD, *Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati*, Parigi, 1721, vol. II, p. 674, 827; G. TIRABOSCHI, *Biblioteca modenese*, t. IV, p. 65.

<sup>393</sup> Le riflessioni sull'«indicazione nominativa» del reato non finiscono, però, qui. A fianco e sulla base della distinzione fra *crimina nominata* e *innominata*, si nota nel tempo l'emersione di categorie ulteriori con profili e

In definitiva, pur osservandola in contesti diversi, vuoi perché ci trasmette l'idea di *nomina criminis* attribuiti *à iure* e di fatti che solo eventualmente possono essere illeciti, vuoi perché concentra la sua attenzione sugli elementi in qualche modo definitivi del reato e sposta lentamente l'individuazione del *nomen* da una pertinenza *a iure* ad una *a lege*, questa categoria si colloca sempre ad uno snodo del modo di intendere il penale. Ma il passaggio dalla fissazione *a iure* a quella *a lege*, se da principio sarà senza troppe conseguenze, successivamente, specie in ordinamenti dove erano stati emanati corpi normativi principeschi di vasta portata come la *Constitutio Criminalis Carolina*, condurrà ad affermazioni critiche come quelle di Matthes<sup>394</sup> o, in pieno Settecento, quelle del tutto omologhe di Böhmer<sup>395</sup>.

Il percorso che abbiamo cercato di delineare giunge fino al punto nel quale la capacità di attribuzione della qualifica di illecito ad un comportamento comincia ad esser attribuita alla legge e, poi, considerata imprescindibilmente propria dell'istituzione pubblica<sup>396</sup>. Nell'epoca dominata dalla presenza di Codici Penali retti da un principio di legalità formale, la suddivisione in *crimina innominata* e *nominata* pare perdere del tutto senso. Altrettanto non avviene, però, per il fascio di problemi che vi si legano. L'esistenza di un Codice, almeno dal punto di vista politico e di principio, fa sì che non si diano casi di crimini non individuati dalla legge codificata. Se questa affermazione è incontestabile, lo è perché le tecniche codificatorie che furono approntate nel tempo supplirono ad una serie di problemi ai quali essa poteva condurre. Una più approfondita indagine, alla quale intenderei dedicarmi in futuro, potrebbe verificare sul campo se effettivamente, fissati i principi, avviata l'attività di normazione codicistica, si capì che la determinazione dei confini del lecito non poteva essere assolutamente tassativa e che, per supplire a tale problema, occorrevano opportuni strumenti e tecniche di codificazione dei comportamenti ritenuti illeciti. Allo stesso modo, si potrà verificare se i criminalisti si resero conto, passate le tempeste ideologiche, che a certe norme penali era stato dato un contenuto corrispondente a quello di categorie ritenute ormai superate e se, come sembrerebbe, determinati quadri culturali di riferimento, come quello del quale s'è appena discusso, non avevano perso la loro utilità. In effetti, gli ordinamenti codicistici, compresi quelli vigenti, hanno sempre avuto

connotati maggiormente tecnici. I delitti nominati, ad esempio, in età moderna si incontrano suddivisi in “nominati assoluti” e “correlativi”. Quelli assoluti non si diversificano rispetto al nome del delinquente (“*nam furtum denominat furem independenter*”), mentre gli altri, come nel caso del mandante e mandatario e, più in generale, in quelli in cui il *nomen* del reato non dipende dal nome del delinquente subiscono quest'effetto: G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processu legitimatione*, Ginevra, 1722, XXIV, p. 23; P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, pars III, t. I, qu. CXXIII, n. 1, p. 2; F.G. DE ANGELIS, *Tractatus criminalis de delictis in tres partes divisus*, Venezia, 1722, pars I, p. 23, n. 2; G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. I, p. 36, § *Item*; H.F. JACOBSON-F.C. SCHWEIKART (preside), *Lectione cursoria de criminum divisione in absoluta et relativa*, Königsberg, 1826. Sui *correlativa* e sul loro legame con i problemi di individuazione dei *crimina*, sono ora essenziali le considerazioni di MICHELE PIFFERI, *Generalia Delictorum*, pp. 431-451.

<sup>394</sup> La prospettiva sfruttata da Matthes ritorna in ambienti italiani nelle pagine dell'Ambrosini [T. AMBROSINI, *Processus informativus sive de modo formandi processum informativum, brevia tractatus [...] cui nuper accesserunt doctissima quaedam Francisci Bernardini Porri mediolanensis iurisconsulti scholia, suis quaeque locis inferta adiecta sunt decisiones criminales Prosperi Farinacci iurisconsulti romani ex tit. de iudiciis, et tortura, valde necessariae*, Venezia, 1684, Lib. II, cap. IV, nn. 2-3, p. 80-81].

<sup>395</sup> J.S.F. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, sectio I, cap. II, § XXXVIII, p. 22.

<sup>396</sup> Concetto mutevole nel tempo e capace di render necessari differenti approcci al diritto da parte dei giuristi. Si tenga conto degli acuti rilievi di M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 225-226.

bisogno di “figure di chiusura” a connotati non precisamente definiti. Accantonata la figura dello *stellionato*, che fungeva da collante (argomentativo) del sistema (argomentativo) di diritto comune, formule di questo genere sembrano essersi sostituite a tale crimine dai connotati sfumati e capaci di fungere da culla di comportamenti criminosi di nuovo conio. Nell’attività di compilazione dei testi codicistici, infatti, non si è disdegnato l’uso di formule incriminatorie di chiusura ad ampio raggio. Si tenga conto dei seguenti esempi, ai quali in questa sede ci si deve limitare, rinviando ad approfondimenti futuri. A parte costruzioni molto vicine allo *stellionato* stesso presenti nel *Codice Penale pel Granducato di Toscana* del 1853<sup>397</sup>, è utile tener conto, relativamente all’ordinamento contemporaneo, della formulazione antecedente alla riforma del 1997 dell’art. 323 del Codice Penale (abituale individuato come *abuso innominato d’autorità*<sup>398</sup>) e della sanzione di legittimità costituzionale ricevuta di recente dal c.d. “disastro innominato”. Tale ultima figura non ha delimitate e delineate dalla normativa le sue “*concurrentiae diffinitionis*” ma, per il fatto di essere collocata *a lege* in un certo contesto classificatorio, è stata giudicata dal “giudice delle leggi” comunque dotata di idonea delimitazione in punto di legalità<sup>399</sup>. In un ordinamento a legalità formale come il nostro, dunque, il gioco della coppia *nominata* e *innominata crimina* sembra ancora svolgere un ruolo di un certo rilievo in settori non certo marginali come i due appena ricordati. Si apre, così, una prospettiva di indagine che, dal lato delle tecniche codificatorie, potrà risultare capace di indagare l’attività dei giuristi intorno ai problemi di definizione delle fattispecie criminosi.

## 7. Istituzione politica, Chiesa, crimina

Tutti coloro che hanno in qualche modo frequentato le cose penali relative all’età del Diritto Comune sanno che una delle modalità di suddivisione dei reati che permette di osservare il diritto penale allo snodo dei rapporti fra istituzioni e ordinamenti diversi è quella che vede i delitti suddivisibili in ecclesiastici, secolari e di foro misto o comuni. Si tratta di una suddivisione che ha radici nel pluralismo giuridico e giurisdizionale<sup>400</sup> e nella

<sup>397</sup> Credo che una lettura dell’art. 404, § 1, lett. f del Codice penale toscano del 1853 possa contribuire a chiarire le idee. Il quel passo del Codice, in buona sostanza, quel che prima era “*stellionato*”, diventa “formula di chiusura”: “*Chiunque, sorprendendo l’altrui buona fede, con artifizii maneggi e raggiri, diversi da quelli contemplati sotto le lettere precedenti o nel seguente articolo 405 ...*”.

<sup>398</sup> Su questo reato, soprattutto in lucida prospettiva storica, A. GARGANI, *L’abuso innominato di autorità nel pensiero di Francesco Carrara*, in *La riforma dell’abuso d’ufficio. Atti della I giornata di studio promossa dal Centro Studi Giuridici “Francesco Carrara” di Lucca*, Milano, 2000 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa, 133), pp. 121-150.

<sup>399</sup> Con la sentenza n. 327 del 30 Luglio 2008 (G.U. n. 33 del 6 Agosto 2008), la Corte Costituzionale ha confermato l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 434 c.p. nella parte in cui punendo il c.d. “disastro innominato” non descrive adeguatamente la condotta incriminata. Al di là del rispetto dei canoni di tassatività e riserva di legge, la Corte Costituzionale, fra gli argomenti a sostegno della pronuncia d’infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ha rilevato che alla base del “fondamento ermeneutico controllabile” vi è anche la collocazione dell’articolo in una certa categoria di reati “*contro la pubblica incolumità*”. La sentenza e qualche ragguglio su di essa sono consultabili anche in *Cassazione penale*, XLIX, marzo 2009, n. 3, pp. 995-999.

<sup>400</sup> Per utili indicazioni si vedano A. RIVERA DAMAS, *Pensamiento político de Hostiensis. Estudio jurídico-*



marcata presenza “politica” e giuridica della Chiesa nell’esperienza medievale e moderna<sup>401</sup>, ma che da sola, se vista come semplice suddivisione tecnica, può non esser sufficiente a comprendere con esattezza tutte le sfaccettature di questa presenza in campo penale. Ciò avviene perché, da una parte, di tripartizione dei reati si parla solo da un certo punto in poi, da un’altra, perché essa non è l’unica capace di assolvere al compito di delinere, per quanto riguarda le attribuzioni relative ai comportamenti criminosi, i rapporti possibili tra istituzione politica e Chiesa (meglio: Chiese)<sup>402</sup>. Tutto ciò, naturalmente, deve esser ritenuto valido fino a che l’ormai affermata istituzione politica accettò l’esistenza, al di là della giustificazione teorico-politica della stessa, di una giurisdizione privilegiata o separata della Chiesa sui chierici e sui laici di natura non meramente spirituale<sup>403</sup>, di foro interno, o disciplinare<sup>404</sup>, relativa agli illeciti a rilievo penale.

*historico sobre las relaciones entre el Sacerdocio y el Imperio en los escritos de Enrique de Susa*, Zurigo, 1964 (Studia et textus historiae juris canonici, 3); O. CONDORELLI, *Francesco Zabarella sull’origine della giurisdizione ecclesiastica e civile*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècle)*, a cura di J. KRYNEN, M. STOLLEIS, Frankfurt am Main, 2009 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 229), pp. 157-174; L. MAYALL, *La jurisdiction ecclésiastique et la justice en droit canonique médiévale*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles* a cura di B. DURAND, Lille, 2005, pp. 23-29; H.J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, 1998 (trad. it. E. Vianello), pp. 210-230; A. DUMAS, *Jurisdiction ecclésiastique (Histoire de la)*, in *DDC*, vol. VI, pp. 255ss.; R. BIZZOCCHI, *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, 1987 (Annali ISIG, Monografie, 6), pp. 245-289; M.T. NAPOLI, *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova, 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 377-441. Sul periodo altomedievale si possono consultare i veri studi di G. VISMARA, tra cui *La giurisdizione dei vescovi nel mondo antico*, in *La giustizia nell’Alto Medioevo (secc. V-VII). Atti della XLII settimana di studi del Centro di Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto*, Spoleto, 1995, pp. 225-252 (che richiama tutti gli altri).

<sup>401</sup> P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, pp. 109-123; 203-222. Si veda, però, anche la lettura offerta da P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 107-112.

<sup>402</sup> Per una visione generale: F. RUFFINI, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, Bologna, 1974 (Religione e società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia raccolti da F.M. Broglio, 1). Sempre più autori tendono a mettere in luce che in età moderna (ma, tutto sommato, sotto diversi aspetti, anche medievale) prassi politica e prassi religiosa finivano per essere inseparabilmente congiunte: M. STOLLEIS, *Stato e ragion di Stato nella prima età moderna* (trad. it di S. Iovino, C. Ricca), Bologna, 1998, p. 266; W. REINHARD, *Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una teoria dell’età confessionale*, in *Annali ISIG*, VIII (1982), pp. 13-37.

<sup>403</sup> M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età Moderna*, Bologna, 1991 (Annali ISIG, Monografie, 13), pp. 245-288; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, 2000, pp. 283-320; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, 2009 (nuova edizione), pp. 213-548. Se a tali considerazioni si volessero aggiungere delle fonti dirette, si potrebbe citare il lucido quadro offerto da F.M. GASPARRI (*Institutiones iuris canonici quatuor partibus distributae*, Venezia 1755, p. III, tit. I, nn. 16-24, pp. 240-241) e dalla sintesi del Cardinal VOLPINI (*Succus ex opere Prosperi Farinacii*, pp. 12-16, n. 8). Per il rapporto tra foro interno e tribunali ecclesiastici, si possono consultare anche le note di W. TRUSEN, *Die gelehrte Gerichtsbarkeit der Kirche*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, t. I, Monaco di Baviera, 1973, pp. 495-498.

<sup>404</sup> È noto che fra la fine del ’700 e i primi anni dell’800 un po’ ovunque fu eliminato il *privilegium fori* e furono soppressi i tribunali ecclesiastici. Si vedano, ad esempio, le vicende della soppressione del Sant’Uffizio nel Piemonte sabauda descritte da G. DE GIUDICI [*Il governo ecclesiastico nella Sardegna sabauda (1720-1761)*], Napoli, 2007, pp. 188-201] e quelle relative alla toscana leopoldina esposte sotto il profilo politico e legislativo da D. EDIGATI, *L’abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana. Linee ricostruttive di una lunga e complessa riforma leopoldina (1776-1784)*, in *Studi senesi*, CXXI (2009), pp. 281-336. Per l’attività dei Tribunali ecclesiastici in Toscana, segnalo il regesto ragionato dell’Archivio del piccolo tribunale diocesano di San Miniato che, per via della non coincidenza in Toscana della distrettuazione civile con quella ecclesiastica, si trovava in

## 7a. “Ecclesiastica, saecularia, mixta seu mixti fori”

Quanto alla tripartizione più nota, le impostazioni categoriali non risalgono molto oltre la stagione della penalistica cinquecentesca. Si tratta di un sistema tripartito che era nelle corde dei giuristi da tempo e che aveva lentamente acquisito forma dentro il confronto fra Chiesa e istituzione pubblica, relativo alla acquisizione o alla conservazione del potere di reprimere certune violazioni di rango penale riferibili al foro esterno. Tuttavia, è solo nel secondo '500 che la scienza giuridica giunge ad allinearsi senza esitazioni alle tendenze della prassi politica, dopo che a lungo con riferimento al foro esterno erano state tratteggiate due giurisdizioni, alle quali corrispondevano due tipologie di violazioni senza spazi comuni<sup>405</sup>.

Due categorie nettamente definite per il foro esterno<sup>406</sup> appaiono ad esempio nella *Summa* di Stefano Tornacense, dove si precisa senza fornire altre indicazioni che per *crimen forense* s'intende il caso che si verifica “quando ante civilem iudicem de crimine non ecclesiastico tractatur”. Diversamente, si aggiunge, nel caso del *crimen* ecclesiastico, l'attribuzione giurisdizionale spetta al giudice ecclesiastico<sup>407</sup>. Anche Iacopo Bottrigari dimostra di aver pochi dubbi sulle giurisdizioni e sui loro punti di contatto. Egli, infatti, prima pone con chiarezza come criterio distintivo tra crimini ecclesiastici e secolari, oltre che l'attribuzione giurisdizionale, anche la pena comminata o irrogata, poi risolve agevolmente il problema di come considerare una delle tipiche conseguenze sanzionatorie canonistiche della commissione di un reato: la *degradatio*<sup>408</sup>. Ma tutto il suo discorso si sviluppa sempre all'interno della dicotomia *crimina ecclesiastica/crimina saecularia*, senza, per così dire, “terre di mezzo”.

Sappiamo che a partire dalla seconda metà del XII secolo si registra un progressivo ampliamento della giurisdizione ecclesiastica, che raggiunge il suo apice alla fine del XIV secolo<sup>409</sup>. Si tratta di un ampliamento, però, come sarà facile comprendere, che non si

rapporti con più rettori di giustizia del Granducato: L. TOGNETTI, *Processi informativi e atti criminali dal 1622 al 1707. Repertorio del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di San Miniato*, San Miniato, 1994. Sulle curie ecclesiastiche, si veda C. DONATI, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca, in Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. NUBOLA, A. TURCHINI, Bologna, 1999 (*Annali ISIG*, Quaderni, 50), pp. 213-229; G. CHITTOLINI, “*Episcopalis curiae notarius*”. *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1993, pp. 221-232; G.A. BRUCKER, *Ecclesiastical Courts in Fifteenth-Century Florence and Fiesole*, ora in *Id.*, *Renaissance Florence: society, culture, and religion*, Goldbach, 1994, pp. 303-331 (*Internationale Bibliothek der Wissenschaften* hrsg. D. MAFFEI, H. FUHRMANN, 10). Sulla pratica inquisitoria e sull'uso dei corredi pratici di supporto all'attività processuale in età moderna, si veda A. ERRERA, *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secc. XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Roma, 2007 (Archivio per la Storia del Diritto Medioevale e Moderno, 4).

<sup>405</sup> Ovviamente guardando la cosa dal lato dei soggetti giudicanti il panorama era più complesso. Si pensi solo ai casi di ecclesiastici che esercitavano funzioni giurisdizionali in relazione a benefici feudali o a laici che potevano “*conocer de la causa espirituales, por commission del Sumo Pontifices*”: G. BAYO, *Praxis ecclesiastica et saecularis in tres partes distributa*, Lione, 1671, parte I, cap. III, n. 3, p. 4.

<sup>406</sup> Una vera e propria distinzione per un organismo votato alla *salus animarum*, al di là delle sedi di svolgimento, non doveva certo essere caso per caso agevole.

<sup>407</sup> Che, si puntualizza, di norma non può irrogare una *poena corporis*, ma solo effetti relativi alla acquisizione o alla perdita della qualifica clericale e beneficiale e misure di natura penitenziale: ÉTIENNE DE TOURNAI, *Die Summa*, p. 121; *Id.*, *Die Summa*, pp. 211-212.

<sup>408</sup> Essa, infatti, dal lato della giurisdizione secolare non doveva essere ritenuta conseguenza penale finale, ma attività volta alla preparazione della irrogazione della pena: IACOPO BOTTRIGARI, in *Auth. Clericus quoque, § sed in civili, post legem Omnes, C. de episcopis et clericis* [C.1.3 (32) 33], in *Lectura super codice* (rist. an. Bologna, 1975 - *Opera iuridica rariora*, XIII), Pars prima, fo. XXII, col. I.

<sup>409</sup> L. MAYALI, *Jurisdiction ecclésiastique et la justice en droit canonique médiéval*, in *Justice pénale et droit des*

dispiega in spazi vuoti, ma nella sua gran parte in settori ritenuti propri da quelle autorità secolari che andavano rafforzando il loro ruolo egemone proprio nel medesimo frangente. Tale mutamento di orizzonte<sup>410</sup> si coglie agevolmente, limitandoci ad alcuni accenni, nelle testimonianze della generazione successiva a quella oggetto dei pochi accenni precedenti. In Goffredo da Trani, ad esempio, le sfere separate di cui si diceva sembrano scomparire. Il maestro decretalista, infatti, da una parte, delinea tutta una serie di casi nei quali la giurisdizione fa capo al giudice ecclesiastico anche se *ratione personae* essi non vertono su chierici o religiosi<sup>411</sup>, dall'altra, oltre ad affermare che nel crimine ecclesiastico il giudice può punire chiunque<sup>412</sup>, fornisce elementi autoreferenziali ricorrenti nella letteratura su questo argomento<sup>413</sup>, secondo i quali può dirsi propriamente (“*proprie et vere*”) *crimen ecclesiasticum* quello che era qualificato tale secondo la chiesa, non secondo le *leges* “*ut crimen usurarum, crimen fornicationis quod secundum leges non est crimen*”<sup>414</sup>. Ritenute escluse dall'appannaggio del giudice secolare le controversie “*de re spirituali*” e anche quelle “*de re quasi spirituali*”<sup>415</sup>, la chiesa “in ragione della materia” non si limitava dun-

*clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, pp. 15-23. Spunti anche in M. BELLOMO, *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, ora in *Medioevo edito e inedito*, vol. III, Roma, 2003 (I Libri di Erice, 20), p. 160 (partic.); E. SCHRAGE, *Iudex bonus vir dicitur*, in *Miscellanea D. Maffei dicata Historia, ius, studium*, vol. II, a cura di A. GARCIA Y GARCIA, P. WEIMER, Goldbach, 1995, pp. 77-95; I. RAMOS VASQUEZ, *La aplicación de la teoría de los delitos “mixti fori” en el derecho castellano*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. CONDORELLI, tomo V, Roma 2006, p. 427). In quest'ultimo saggio della studiosa spagnola si rileva come una delle sorgenti dell'ampliamento di spazio operativo della Chiesa deve essere individuata nella riforma gregoriana dell'XI secolo, che portò con sé anche l'ampliamento della giurisdizione ecclesiastica all'esterno dei propri membri e, quindi, l'interessamento dei tribunali ecclesiastici a materie che in precedenza erano state pertinenza dei soli giudici civili. Ciò fu possibile anche perché, sottolinea la Vasquez, per quasi tutta l'età del Diritto Comune “*toda perturbación del orden social era una ofensa a Dios, y qualquier ofensa a Dios se consideraba delito, existiendo una estrecha correlacion entre pecado y delito*”. Paolo Prodi, invece, a partire dal XIV secolo, ha visto il sorgere di problemi giuridici e politici che fecero sviluppare riflessioni volte a scolpire con attenzione la distinzione delle competenze dei fori per materia: PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 136-137.

<sup>410</sup> Dipinto tempo fa dallo Schiappoli come conseguenza delle mire di affermazione dei suoi interessi politici a stendere una *longa manus* sul mondo medievale (D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, a cura di E. PESSINA, I, Milano 1905, p. 637). Cosa che, secondo da che parte la si guarda e secondo il senso che si dà all'espressione “interessi politici”, o è del tutto normale, oppure rende l'affermazione generica e preconcepita, sia pure dipendente com'è dalla necessaria sinteticità della sede.

<sup>411</sup> GOFFREDO DA TRANI, in *rubr. De foro competenti, § quia rei ad iudicia vocati*, in *Summa super titulis Decretalium, novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium quaestionum impressa*, Lione, 1519 (rist. an. Aalen, 1968), p. 79, n. 4.

<sup>412</sup> GOFFREDO DA TRANI, in *rubr. De foro competenti, § quia rei ad iudicia vocati, cpv. sunt autem*, in *Summa super titulis Decretalium*, p. 79v. Con gli esempi di spergiuo, eresia, *crimen usurarum*, adulterio, simonia. La giurisdizione ecclesiastica, come si vede, al di là dei modi nei quali viene esercitata s'è fatta spazio (p. 79v.).

<sup>413</sup> Fino ad esser oggetto di rubricazione più tarda nei testi trecenteschi: P. D'ANCHARANO, in *c. cum sit generale, X. De foro competenti (X. 2.2.8)*, *Super secundo Decretalium facundissima commentaria*, Bologna, 1581, p. 43, nn. 10-11.

<sup>414</sup> GOFFREDO DA TRANI, in *rubr. de foro competenti, cpv. sunt autem crimina, versic. unde*, in *Summa super titulis Decretalium*, p. 79v. circa fin. Sulla natura di *crimen* ecclesiastico della rapina e sulla giurisdizione a favore dei poveri, esercitabile indistintamente contro laici e chierici: GIOVANNI D'ANDREA, in *c. cum sit generale, X. De foro competenti (X. 2.2.8)*, *In secundum Decretalium librum Novella commentaria*, Venezia, 1581 (rist. an. Torino, 1963), n. 3, p. 19v.: “... quod non solum de rapina, sed de qualibet etiam oppresione non solum clericorum, sed omnium pauperum cognoscet immo si de fraude habita in contractu ecclesiae agatur, vel etiam si in fraude contractus nullus dicatur, ecclesia cognoscet...”.

<sup>415</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, *Vocabularium*, v. *iudex*, p. 400 (rist. an.).

que alla tutela giurisdizionale dei poveri, ma cominciava ad intervenire in tutta una serie di casi ulteriori rispetto anche a quello classico della carenza dell'iniziativa secolare<sup>416</sup>, con l'intento di andare oltre la disciplina dei propri membri ecclesiastici e di assicurare l'effettività di certi parametri comportamentali tra i laici. E tale intervento, in una società nella quale erano profondamente radicati i valori cristiani e la religiosità in generale, seppure tendeva ad esser limitato entro tre tipologie di giustificazioni dalla dottrina (negligenza del giudice secolare, *favor ecclesiae* e *qualitas criminis*)<sup>417</sup>, acquisiva potenzialità prossima al massimo quando lo si giustificava "*ratione peccati*"<sup>418</sup>.

I differenti punti di osservazione, però, rendevano difficile l'individuazione di luoghi comuni. Non è un caso che, almeno stando a quanto ci è stato possibile individuare, sia Baldo il primo a porsi il problema di spazi comuni, pur non trattando direttamente di crimini misti. Il ragionamento del giurista perusino muove dalla presa d'atto che per la distinzione tra *crimina ecclesiastica* e *saecularia* si potevano individuare nella sostanza due idee/opiniones<sup>419</sup>. La prima, in buona sostanza, ricorreva ad opzioni esemplificative per il *crimen civile* (omicidio, adulterio, ecc...), mentre individuava il *crimen ecclesiastico* col riferimento all'articolo di fede e alla simonia<sup>420</sup> e al fatto che relativamente a questi profili "*principalis cognitio [...] pertinet ad ecclesia*". La seconda opinione ancorava, invece, la distinzione alla pena irrogabile e consentiva di precisare che ci si trovava di fronte ad un *crimen ecclesiastico* quando si agiva per l'imposizione di una pena ecclesiastica, come nel caso della *excommunicatio* o della *depositio*, tutte sanzioni dipendenti dalla "*potestas clavium*". La distinzione tra le due tipologie di crimini era, dunque, possibile non "*ex genere criminis*", ma in relazione alla pena<sup>421</sup>. Sfuggiva semmai che la pena potesse teoricamente

<sup>416</sup> Anche F. ZABARELLA, in *c. qualiter et quando*, X. De iudiciis (X. 2.1.17), *Super secundo Decretalium lectura*, Lione, 1558, p. 6, n. 1 (ma con la puntualizzazione che non valeva l'inverso: il secolare non poteva agire per negligenza dello spirituale); GOFFREDO DA TRANI, in *rubr. De iudiciis*, in *Summa super titulis Decretalium*, p. 78, n. 12. Sul punto, L. MAYALI, *La jurisdiction ecclésiastique*, p. 23. Sull'intervento *ex defectu* rilevano anche le fonti segnalate da C.T. PASCUCCI, *Compendium seu index ad consultationes canonicas domini Jacobi Pignatelli in quo omnia, quae ab eodem dispersim per decem tomos dicta sunt, studio et labore, editio secunda veneta*, pars I, Venezia, 1732, v. *de immunitate ecclesiastica*, cpv. *an episcopus possit laici*, p. 210.

<sup>417</sup> Ad es. GIOVANNI D'ANDREA, in *c. cum sit generale*, X. *de foro competenti* (X. 2.2.8), *In secundum decretalium librum Novella commentaria*, Venezia, 1581, n. 1, p. 19r.

<sup>418</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium*, v. *iudex*, cpv. *An Iudex*, p. 400 col. II (rist.an). "*An iudex ecclesiasticus possit iudicare subditis laicorum principum et de ipsis principibus? Dic quod omnis christianus ratione peccati efficitur de foro ecclesiastico*. Da qui scaturiva il diritto di intervento: "*Unde si iudex laicus negligit facere iustitiam, potest iudex ecclesiae eum compellere tenendum iustitiam, vel supplendum defectum eius cognoscendo de causa*". Sul punto P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 61-62 e le successive fino a p. 79 e M. MONTORZI, *Note di Lettura su Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, in *Storica*, 17 (2000), pp. 106-107.

<sup>419</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *auth. Clericus quoque, post legem Omnes, C. de episcopis, et clericis* [C. 1. 3.32 (33)], *Baldi Ubaldi iuriconsulti clarissimi commentaria in primum, secundum et tertium Codicis librum*, Lione, 1575, p. 52, n. 6.

<sup>420</sup> Dalla glossa al *corpus juris civilis*, oltre che esemplificazioni concernenti il *crimen civile*, ci perviene la disponibilità di uno dei concetti cardinali destinati ad avere fortuna duratura nella lettura giuridica: "*ecclesiasticum crimen est de articulis fidei et de simonia*": *gl. Sed in civili crimine*, in *Auth. Clericus quoque, post legem Omnes, C. De episcopis et clericis* (C.1.3.33).

<sup>421</sup> A sostegno di tale affermazione, Baldo allega la *l. quod ad statutum, ff. de poenis* (D. 48.19.12), che calca la mano sulla rilevanza della sanzione irrogata e non sulla natura del procedimento. È la prima, insomma, secondo il brano di Macro, che qualifica la situazione complessiva.

discendere dal crimine. Quanto al profilo di cui si è appena parlato, comunque, si presentavano alcuni inciampi. In primo luogo, esso non doveva esser ritenuto valido nei casi nei quali la pena della deposizione veniva irrogata non “*ut terminus poenae, sed si imponitur ad praeparationem legalis poenae*”. In seconda battuta, situazioni come quella dell’adulterio<sup>422</sup>, che sarà in futuro classica figura di *crimen mixtum*, inducevano Baldo a concludere “*quod quantum ad poenam canonicam, est crimen canonicum*<sup>423</sup> *sed quantum ad poenam gladij est crimen civile*<sup>424</sup>. Da tale affermazione si può ricavare che se è vero che “*ex genere poena cognoscitur delictum*”, è altrettanto vero che pur non introducendo la categoria dei delitti misti, Baldo, almeno in questo ultimo passo, ne dipinge l’esigenza con chiarezza.

Al termine delle sue considerazioni, infine, dopo aver confermato anche per il *perjurium* la medesima costruzione posta in campo per l’adulterio, il maestro commentatore introduce ulteriore materiale che gli abbiamo già visto usare per la definizione di *crimen publicum*. In certi casi, sottolinea, si deve parlare di “*crimen canonicum quia principaliter et specialiter spectat ad iudicium et determinationem ecclesiae, quod est ubicumque principaliter committitur in sacris, vel sacerdotibus, vel privilegiis eorum*”, con ciò volendo significare che il *crimen canonicum* assume sfaccettature diversificate, perché si realizza “*interdum ... ratione personae [...] quandoque ratione loci* (nel quale si commette o relativamente al quale di commette) [...] *interdum ratione rei*”<sup>425</sup>.

Nonostante questo tentativo di messa a punto, ancora nel ‘400 scarseggiano le indicazioni della enucleazione di categorie di reati nuove rispetto alle due da sempre presenti. Sintomatiche di tale situazione sono le pagine di due grandi canonisti, Juan de Torquemada<sup>426</sup> e Giovanni d’Anagni<sup>427</sup>. Siamo all’apice del potere giuridizionale della Chiesa sopra i laici rei di crimini, ma probabilmente anche per la tendenza (utile “politicamente”, ma asistemica) che propendeva per l’individuazione di una soluzione caso per caso, secondo l’occasione degli affari che si presentavano<sup>428</sup>, non si parla mai di *crimina*

<sup>422</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *auth. Clericus quoque, versic. Iuxta*, p. 52, n. 7. Ne derivava un chiaro principio operativo secondo il quale era la pena *principalis* che qualificava il crimine, non quella *emergens*.

<sup>423</sup> Sulla scorta del *c. tuae discretionis, X. de poenis* (X. 5.37.6).

<sup>424</sup> In questo caso Baldo rimanda ad una “*l. quamvis, de adul.*”. Le due *leges* che potrebbero corrispondere a tale indicazione, però, la *l. quamvis adulterij* (C. 9.9.19) e la *l. quamvis indubitati* (C. 9.9.30), non mi paiono del tutto pertinenti.

<sup>425</sup> Come nel caso di illecito commesso relativamente a cose ecclesiastiche.

<sup>426</sup> J. DE TORQUEMADA, in *c. quod clericus*, C. XI, qu. 1, In *Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, tomo I, Venezia, 1578, p. 385, nn. 1-2. Il foro si dice *duplex* (ecclesiastico e secolare) e le cause del foro ecclesiastico sono di tre tipi: spirituali, criminali e civili, *sive pecuniaria*. La *causa criminalis ecclesiastica* è quella nella quale si tratta di un *crimen* ecclesiastico la cui *examinatio* e *condemnatio* spetta al giudice ecclesiastico (nn. 3-4).

<sup>427</sup> G. D’ANAGNI, in *c. cum sit generale, X. De foro competenti* (X. 2.2.8), in *Super secundo et tertio Decretalium*, Lione, 1553, n. 2, p. 7] discutendo in quali casi il laico può essere convenuto di fronte al giudice ecclesiastico, indica la negligenza del giudice secolare, il *favor ecclesiae* e il fatto che *malefactores ecclesiarum in utroque foro possunt conveniri*. Poi (n. 4): “*delinquentes in rebus ecclesiae censetur sacrilegi, et ideo dicuntur crimen canonicum et cognoscit ecclesiasticum contra laicum*”. La separazione rigida di giurisdizioni si coglie, invece, per il caso del chierico che sia chiamato come teste di fronte al giudice secolare e testimoni il falso e per questo sia sottoposto a processo dallo stesso giudice in LANFRANCO DA ORIANO, *Practica Lanfranchi. Aurea et excellens iudicibus advocatis notariis practiceque omnibus oppido quam necessaria iudiciaria practica*, Lione, 1534, § *De confessionibus*, fo. XXVIII, n. 16.

<sup>428</sup> C. VALSECCHI, “*quis erit iudex?*”. *Giurisdizione secolare ed ecclesiastica nella prassi tre-quattrocentesca. Alcune annotazioni*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. CONDORELLI, t. V, Roma, 2006, p. 417; P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 136-137.

*mixti fori*. La reale zona di confine per il canonista continua ad essere quella tra il foro contenzioso e quello spirituale<sup>429</sup>, o fra giudizio civile e criminale, dove effettivamente la possibilità di individuazione di cause miste veniva compendiata già dal *vocabularium* di Alberico da Rosciate<sup>430</sup>.

Dei crimini *mixti fori*, infatti, pur se uno dei principali luoghi di sedimentazione è il c. *cum sit generale X. de foro competenti* (X. 2. 2. 8)<sup>431</sup>, perché ad esso si rimanda sempre quando si tratta di profili prossimi a tale idea<sup>432</sup>, a parte semplici accenni presenti in un numero non elevato di opere<sup>433</sup>, non vi sono grandi tracce di discussione ed anche queste ultime presuppongono la categoria senza introdurla concettualmente. L'unico caso nel quale la tipologia è associata alle altre in funzione della posizione di una griglia concettuale di riferimento è quella dei commentari del Panormitano. Il Tedeschi, infatti, oltre a prendere posizione rispetto all'opinione di Goffredo da Trani secondo la quale doveva essere considerato crimine ecclesiastico quello che era tale secondo i canoni<sup>434</sup>, espone la tripartizione completa dei crimini: "*crimina quaedam sunt ecclesiastica ... quaedam saecularia ... quaedam mixta*"<sup>435</sup>.

<sup>429</sup> ANTONIO DA BUDRIO, in c. *quaeris*, X. *De aetate et qualitate et ordine praeficendorum* (X. 1.14.6), in *Super prima primi Decretalium commentarij*, t. I, Venezia, 1578, n. 9, p. 179: "*triplex est foro quidam contentiosus, quidam mere poenitentialis, quidam mistus*".

<sup>430</sup> ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium, addit. in v. iudicio*, p. 401, col. II (rist. an.): "*aliud mixtum inter civilem et criminalem*".

<sup>431</sup> Il c. *cum sit generale*, sulla scorta del principio civilistico che fa riferimento al foro del convenuto, attesta come, secondo consuetudine, "*malefactores ecclesiarum in utroque foro conveniri possunt*". Dunque v'è la possibilità, in deroga al principio dell'attrazione della causa al foro del reo/convenuto, di giudicare/chiamare a giudizio i *malefactores ecclesiarum* di fronte al giudice ecclesiastico anche se laici. Questo caposaldo restò operativo anche nella prassi forense toscana. Lo ha documentato di recente Daniele Edigati citando un rapporto di cancelleria che lo contiene. Il rimando autoritativo, però, per come viene riportato sembra presentare delle imprecisioni relative al principio dell'attrazione al foro del convenuto calato in ambito penale e alla sua origine non dipendente dal Concilio fiorentino del 1517 [D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, 2009 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 6), pp. 123-124].

<sup>432</sup> Un solo esempio tardo: J. ACUÑA Y VELA, *Tractatus de poenis delictorum in poenis imponendis pro singulis delictis à licentiato Juan Vela año 1593*, Salamanca, 1603, cap. *finalis*, n. 16, p. 234.

<sup>433</sup> Nel *Dictionarium* di ALBERICO DA ROSCIATE [v. *Iudex ecclesiasticus*, p. 400, col. I. Lo stesso Alberico ci dà, invece un saggio dei poteri di intervento della Chiesa, ma senza indicare la categoria dei crimini misti in *Commentarium de statutis*, lib. II, qu. XLII, n. 1, p. 61r. (consultato in *Tractatus utilissimi de statutis ex clarissimis I.U. luminibus, Alberico a Rosate, Baldo Perusino, Bartolo Saxoferrato, Alberto Bruno, Georgio Natta, Ioannes Campegio, et Lauro de Palatijs, unum veluti in corpus congesti, multo quo quam hactenus unquam maiore cura diligentiaque emendati*, Lione, 1552); qu. XLIII, n. 1, p. 61v.], in AGOSTINO BERÒ [in c. *de his*, X. *De accusationibus* (X. 5.1.6), in *librum quintum Decretalium commentarij*, Venezia, 1580, p. 17, n. 23], nel repertorio del Bertachini (*Repertorium*, pars I, p. 530v., Venezia, 1590), nei commentari dell'Accolti [F. ACCOLTI, in c. *de his criminibus*, X. *De accusationibus* (X. 5.1.6), in *primi, secundi, et quinti Decretalium titulos commentaria hac in editione post ipsos titulos iuxta librorum ordinem restitutos, non modo doctissimorum hominum adnotationibus hactenus impressis illustrata*, Venezia, 1581, n. 12, p. 101; F. ACCOLTI, in c. *cum sit generale, X. de foro competenti* (X. 2.2.8), in *primi, secundi, et quinti Decretalium titulos commentaria*, p. 42, n. 4] e, più avanti, in MARSILI (1451-1529), *Tractatus bannitorum*, Bologna, 1574, in v. *iudex*, p. 308, n. 207.

<sup>434</sup> Si tratta di un adagio classico che ritroveremo molto avanti nel tempo, ma che già il Panormitano sottopone a revisione critica: "*Sed haec regula Goffredi non est vera et prima patet in crimine haereseos, quod punitur secundum utrumque ius*": in c. *cum sit generale, X. de foro competenti* (X. 2. 2. 8), *Abbas Panormitani commentaria prima partis in secundum Decretalium librum quamplurium iurisconsultorum, qui probe hasque aliquid ijs addidisse apparuerunt, adnotationibus illustrata*, Venezia, 1591, t. III, n. 30, p. 67. Quella di Goffredo, però, forse non era una "regula", ma la presa d'atto di un qualcosa che avveniva nel limitato caso del concubinato e dell'usura.

<sup>435</sup> N. TEDESCHI, in c. *cum sit generale, X. de foro competenti* (X. 2.2.8), in *Abbas Panormitani commentaria prima partis in secundum Decretalium librum*, p. 67v., n. 31.

Le scarse recensioni che si rinvergono della categoria sono il segno di una maturazione lenta, ma anche del fatto che la questione non era, almeno in prima battuta, propriamente giuridica e che la sua composizione avveniva ad un livello differente da quello schiettamente tecnico. La tipologia di crimini *mixti fori* viene usata, invece, con portata maggiormente definita a partire dal secolo XVI, anzi per essere esatti e per avanzare una ipotesi in età tridentina e post-tridentina. Si può, infatti, ritenere, che, dopo l'«offensiva» del potere secolare registrata anche da Elena Brambilla nel '400<sup>436</sup>, l'esigenza di dare una sorta di copertura “costituzionale” al diritto penale principesco e al problema politico e giuridico dei rapporti fra istituzione pubblica e Chiesa<sup>437</sup>, abbiano reso possibile alla criminalistica cinquecentesca e immediatamente successiva (interessate a dare una lettura più generale delle cose penali) la creazione di uno spazio concettuale idoneo al continuo assettamento tellurico fra i due poteri, sorretto dal principio di prevenzione<sup>438</sup> e dall'invocazione del supporto del braccio secolare<sup>439</sup>. Insomma, dai *malefactores ecclesiarum* che vengono contemplati dalla glossa al *c. cum sit generale* e giudicati punibili in *utroque* da tutta la dottrina successiva<sup>440</sup>, si costruisce pian piano una categoria per esigenze in primo luogo politiche, ma anche giuridiche e più direttamente forensi, che rappresenta una sorta di cuscinetto per la definizione dei rapporti fra istituzione politica e istituzione Chiesa in punto di violazioni penali<sup>441</sup>.

Stabilizzata e radicata la categoria, si incontrano dibattiti più o meno qualitativamente intensi (fino a scendere nella mera certificazione) sulla natura di questo o di quel comportamento illecito e cataloghi anche piuttosto dettagliati dei crimini facenti parte delle tre categorie. Ma Claro<sup>442</sup>, Deciani<sup>443</sup>, Farinacci<sup>444</sup>, Giacomo Antonio Marta<sup>445</sup>, Castillo

<sup>436</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'uffizio*, pp. 299-312.

<sup>437</sup> Con le sfumature di P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 275-279. Un aggiornamento delle tematiche del *privilegium fori* ai canoni tridentini è disponibile anche in A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, dec. XXXIX, § II, n. 12, p. 371.

<sup>438</sup> Sul criterio della prevenzione (usato per risolvere i conflitti tra le due giurisdizioni) e sui problemi applicativi ad esso relativi (che vertevano in particolare sulla possibilità di duplice punizione per il già condannato in un foro nell'altro), oltre alle riflessioni di Giuseppina de' Giudici (*Il governo ecclesiastico della Sardegna*, p. 165), molto materiale di prima mano è consultabile, ad esempio, in S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, et condemnatorum super quocumque crimine*, Venezia, 1643, def. I, capp. VIII-X, pp. 19-27; D. MORELLI, *Theorico-praxis civilis, criminalis canonica ex observationibus in genuensis praxim eruta*, Roma, 1706 cap. I, pp. 1-23; F. BROYA, *Praxis criminalis seu Methodus actutandi in criminalibus*, Napoli, 1698, cap. VIII, n. 46; G. PEREIRA DE CASTRO, *Tractatus de manu regia*, Lione, 1673; G.M. VERMIGLIOLI, *Consilia criminalia ad defensam in romana curia edita*, Roma, 1651, cons. LXXXVIII, n. 5; M. MEGALI, *Praxis criminalis canonica*, cap. VI, n. 7, p. 83.

<sup>439</sup> Cfr. G. DE GIUDICI, *Il governo ecclesiastico della Sardegna Sabauda*, pp. 201-212.

<sup>440</sup> Cfr., ad esempio, GIOVANNI D'ANDREA, in *c. cum sit generale*, X. *de foro competenti* (X. 2.2.8), n. 1, p. 19r.

<sup>441</sup> L. PROSDOCIMI, *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della Signoria viscontea al periodo tridentino (secc. XIII-XVI)*, Milano, 1941, pp. 283-324. Sulla limitatezza della lettura dei complessi rapporti tra Istituzione politica e Chiesa fatta come rivalità tra giurisdizioni, o come posizione di immunità cangianti nel tempo, o, infine, come mera inventariazione di materie miste: P. PRODI, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, p. 132.

<sup>442</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptarum liber quintus*, § I, n. 7, p. 22; qu. XXXVII, § *finalis*, pp. 127-129. Cfr. anche G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 74-75; G. ALESSI, *Giustizia penale e foro ecclesiastico. L'area italiana, in Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, pp. 98-99.

<sup>443</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. IV, cap. XXVII, pp. 290-299.

<sup>444</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 18, p. 253.

<sup>445</sup> G.A. MARTA, *Tractatus de iurisdictione per, et inter iudicem ecclesiasticum et saecularem exercenda, in omni*

di Bobadilla<sup>446</sup>, Raynaldi<sup>447</sup>, oltre ad essere gli esempi più rappresentativi di tale tendenza, si dimostrano sempre accorti nel presentare cataloghi “aperti” (“*et similia*”, “*et huiusmodi*” concludono sempre), sottolineando così che la “chiusura” degli stessi avveniva, di volta in volta, su un piano solo limitatamente giuridico, nelle singole esperienze istituzionali. Non sono un caso in questo senso le addizioni già dichiarate nel titolo di Baiardi a Claro relative alla realtà di Napoli<sup>448</sup> e della Roma pontificia e le vicende che possono essere ricavate da ricerche più o meno recenti<sup>449</sup>.

In merito all'incidenza della categoria, occorre precisare, però, che essa operava *ratione materiae* e con riferimento ai laici. *Ratione personae*, infatti, l'efficacia assorbente del *privilegium fori* di cui godevano i chierici, che *in criminalibus* poteva dirsi pressoché assoluto<sup>450</sup>,

*foro, et principum consistoriis versantibus, maxime necessariis*, vol. I, Avignone, 1669, pars II, cap. II, n. 26, p. 160; pars II, cap. I, nn. 2-8, p. 157. Sul Marta (1559-1629?), si tenga conto dei riferimenti offerti da C. GALLIGANI, *L'ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa, 2009 (Incontri di cultura e esperienza giuridica, 8), pp. 20-21 e di F. ROGGERO, *Un giurista nel “secolo di ferro”: Giacomo Antonio Marta (1559-1629)*, in *RSDI*, LXXI (2008), pp. 301-329.

<sup>446</sup> J. CASTILLO DE BOBADILLA, *Politica para corrigidores*, vol. I, lib. II, cap. XVII, *de la iurisdicción eclesiastica en lo temporal, y espiritual entre legos*, pp. 678-718. Al termine dell'esposizione, infine, dopo una lunga rassegna di casi di intervento, il giurista spagnolo conclude precisando che “*muchos otros casos ay en derecho, en que los tuezes eclesiasticos tiene iurisdiction para proceder contra legos*”. Si tenga conto anche del cap. XVIII, *de la iurisdicción real en caso de mixto fuero*, cap. XVII, n. 171, p. 718-722.

<sup>447</sup> G.D. RAINALDI, *Observationum criminalium, civilium et mixtarum*, lib. I, Venezia, 1699, obs. ad cap. I, suppletio V, pp. 123-153.

<sup>448</sup> G.B. BAIARDI, *Additiones, et annotationes insignes, ac solemnes ad Iulii Clari librum quintum receptorum sententiarum sive practicum criminalem plurima quidem ad criminum materiam spectantia, nedum iure communi tradita, sed etiam per Motus proprios, Bullas, et Apostolicas sanctiones*, in *Stato ecclesiastico e per Constitutiones, capitula, ritus, et pragmaticas* in Regno Neapolitano declarata, sancita et abrogata, miro ordine, ac exactissime complectentes, Parma, 1597, add. Ad qu. XXXVII, § *finalis, in versic. In hac exceptione*, nn. 2-3. Baiardi rileva come a Napoli gli ufficiali ecclesiastici non esercitavano la *iurisdiction* “*contra laicos*” e riferisce delle vicende di alcuni interventi papali in tema di prevenzione tra giudice laico e giudice ecclesiastico di poco successivi alla chiusura dell'assise tridentina. Entrambi gli interventi, il primo di Pio IV e il secondo di Pio V e risalenti al 1566, sono consultabili nella raccolta ottocentesca di bolle papali: *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum taurinensis editio*, t. VII, Torino, 1852, n. XVIII, p. 466, § 5 e n. CXIII, § 2, p. 373.

<sup>449</sup> E. FRIEDBERG, *De finium inter ecclesiam et civitatem regendorum iudicio qui medii aevi doctores et leges statuerint*, Lipsia, 1861, lib. II, § 3, pp. 88-112 (*causae criminales laicorum*); pp. 132-140 (*causae criminales clericorum*); L. ZDEKAUER, *Gli statuti comunali del foro ecclesiastico di Siena nei secoli XIII-XIV*, in *Bollettino senese di storia patria*, anno VIII, n. 2 (1900), pp. 16-51 (caso di conflitto insorto per l'arrogazione della *iurisdiction* sui laici da parte del tribunale vescovile); G. SALVIOLI, *Storia del processo civile e criminale*, in P. DEL GIUDICE (a cura di), *Storia del Diritto Italiano*, III/2, Milano, 1927, pp. 79-94; C. BERETTA, *Jacopo Menocchio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600*, in *Archivio Storico Lombardo*, CIII (1977), pp. 47-128; M. ASCHERI, *La giustizia ecclesiastica tra storia di Siena e storia nazionale*, in *Bollettino Senese di Storia Patria*, CII (1995), pp. 543-550; ID., *Fonti per la storia della giustizia ecclesiastica a Siena*, in *Church law and the origins of western legal tradition: a tribute to Kenneth Pennington*, a cura di W. MUELLER, M. SOMMAR, Washington, Catholic University, 2006, pp. 275-288; E. MONGIANO, “*La cura e il governo de' popoli cristiani*”. *In tema di rapporti tra giustizia ecclesiastica e secolare nell'età di Pio V*, in *Le carte del diritto e della fede*. Atti del convegno di studi di Alessandria, 16-16 Giugno 2006, a cura di E. MONGIANO, G.M. PANIZZA, Alessandria, 2008 (Biblioteca della Società di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti fondata da M.E. Viora, 35), pp. 49-61; S. MENZINGER, *Giuristi e politica nei comuni di popolo*, pp. 170-176.

<sup>450</sup> R. GENESTAL, *Le privilegium fori en France du Décret de Gratien a la fin du 14. Siècle*, vol. II (le privilège en matière pénale), Parigi, 1924; A. DUMAS, *Jurisdiction ecclésiastique*, p. 256. La complessità delle questioni risulta chiara anche dai quadri di riferimento disponibili in A. BARBOSA, *Iuris ecclesiastici universi libri tres*, Lione, 1634, lib. I, cap. XXXIX, *De privilegiis clericorum*, pp. 351-353; lib. I, cap. XXXIX, § II, *De privilegio fori*, pp. 369-402. Il dibattito verterà sul concetto di chierico e sugli eventi criminosi commessi prima dell'acquisizione



non dava adito a questioni. Alcuni (fra i quali De Dicastillo<sup>451</sup>, Guazzini<sup>452</sup> e Jakob Wex<sup>453</sup>) avvertirono l'esigenza anche in età più tarda di chiarire che l'idea dei *crimina mixti fori* si giustificava “*quando sunt commissa per laicum, secus si per clericum*”. Deve inoltre essere sottolineato che il tema dei *delicti mixti fori* aveva anche un'immediata valenza pratico-forense o, addirittura, defensionale e ciò spiega perché, al di là delle messe a punto cinquecentesche, le trattazioni su tale tipologia appaiano come dei “casi” entro il dibattito sulla giurisdizione o (in opere a destinazione professionale come il trattato del Guazzini) figurino quali strumenti difensivi da usare in via di eccezione<sup>454</sup>.

La semplice posizione del criterio giurisdizionale, tuttavia, non ci pare pienamente appagante. Anche se sin dall'inizio non vi erano stati dubbi sul *crimen canonicum*, perché, come recitava la glossa, la violazione meramente ecclesiastica “*est de articulo fidei*”<sup>455</sup>, l'enucleazione di elementi di natura non processuale non era certamente facile in un penale connotato dall'inesistenza di un sostanziale slegato dal processuale<sup>456</sup> e dal fatto che solo in età moderna si cominciò a parlare della venuta meno della “immedesimazione” di *crimen* e *peccatum*<sup>457</sup>.

Per quanto riguarda l'età moderna e, in particolare, la Castiglia, Isabel Ramos Vasquez ha posto in evidenza che quando si era di fronte a situazioni nelle quali “*por encima del dano a la republica*” predominava l'offesa<sup>458</sup> alla divinità, si aveva attrazione al foro ecclesiastico. In tali casi, nei quali la Chiesa “*cabia una competencia temporal*”, i crimini si dicevano meramente ecclesiastici se implicavano il “*conocimiento de cuestiones espirituales*”, diversamente

dello *status* clericale (cfr. C. VALSECCHI, *Quis erit iudex?*, p. 411), sui casi nei quali previa spoliazione della dignità clericale si poteva perdere tale privilegio, nonché sulla sua estensione ai soggetti “vicini” ai chierici (es. D. CAVALLARI, *Institutiones*, cap. V, §§ VI-X, pp. 60-64) e sulla possibilità di godere del *privilegium* da parte di taluni ordini religiosi e militari al tempo stesso: es. A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, cap. XXXIX, § 2, nn. 46-51, p. 377 (con riferimento a ordini come: *Milites Sancti Iacobi Calatravae* e la Confraternita dell'ordine San Giovanni “*portantes mediam crucem albam dicta Thau*”).

<sup>451</sup> J.I. DE DICASTILLO, *De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus libri duo*, Anversa, 1641, n. 259, p. 205.

<sup>452</sup> S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam inquisitorum*, lib. I, def. I, cap. XI, n. 30, p. 32.

<sup>453</sup> J. WEX (1645-1711), *Ariadne Carolino-canonica, seu Doctrina theorico-practica sanctissimi canonum*, Augsburgo e Dilingen, 1708, *Appendix canonico civilis*, n. 13, p. 76. Con la puntualizzazione che certi crimini possono essere misti in ordine alle diverse conseguenze che da essi scaturiscono, come nel caso del suicidio che, quanto alla confisca dei beni, è di pertinenza dell'autorità secolare, mentre per ciò che attiene all'autorizzazione alla sepoltura deve essere ritenuto legato a quella ecclesiastica. Per le verifiche nell'opera del Wex ringrazio la dott.ssa Chiara Galligani.

<sup>454</sup> Precisa Chiara Valsecchi che i poteri del giudice ecclesiastico sono massimi nel caso dei crimini meramente ecclesiastici, limitati nel caso di *mixti*, dove egli si deve limitare ad intervenire “*indirecte quo ad poenitentiam imponendam*”: C. VALSECCHI, *Jacopo Menocchio e il giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento*, *Studia Borromasca. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna*, 14 (2000), pp. 93-116.

<sup>455</sup> Oltre al già citato Baldo degli Ubaldi, nel tempo l'affermazione si consolidò nella letteratura giuridica, fino ad apparire pacifica ai tempi di F. MARC, *Decisiones aureae in sacro Delphinatus senatu iampridem discussa ac promulgata*, pars I, Lione, 1587, pars I, qu. DXXXV, p. 222v., n. 15. Dopo una indicazione esemplificativa per il *crimen civile*, il giurista francese fissa che “*ecclesiasticum dicitur de articulo fidei, vel de symonia quando agitur ad poenam excommunicationis et censurae ecclesiasticae [...] et qualiter cognoscitur crimen ecclesiasticum vel civile ex genere poenae*”.

<sup>456</sup> Marsili, ad esempio, parla di *crimen mixtus, seu mixti fori*: I. MARSILI, *Tractatus bannitorum*, Bologna, 1574, in v. *iudex*, p. 308, n. 207.

<sup>457</sup> Sul punto, si vedano ora le riflessioni di M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 284-290.

<sup>458</sup> In età moderna avanzata, tali affermazioni erano agevoli, poiché, come abbiamo visto, i giuristi le avevano ben delineate nel discutere di *crimina publica* e *privata*.

erano *mixti*. Tali “questioni spirituali”, poi, ha rilevato la studiosa spagnola, risiedevano essenzialmente nella presenza di risvolti ereticali<sup>459</sup>. Così, come attesta una lunga tradizione che da Felino Sandei<sup>460</sup> giunge almeno fino a Hevia Bolaños<sup>461</sup> e Jakob Wex<sup>462</sup>, la bestemmia era attratta alla giurisdizione ecclesiastica se aveva connotati ereticali, restava invece un *crimen misto* (perché di norma punito dalla legislazione statutaria e anche principesca) se era *simplex*<sup>463</sup>. “*Por razon de su componente heretico*”, anche i comportamenti illeciti attinenti alla sfera sessuale (sui quali in età moderna si giocava molta della partita del *crimen mixti fori*) erano considerati di foro misto, a meno che non si ravvisassero nel caso concreto segni “*de una fe poco ortodossa*” o di un “*rechazo consciente de la fe cristiana*”<sup>464</sup>. In questi casi, nell’ottica di una composizione caso per caso, la Chiesa pretendeva la giurisdizione privativa e non cumulativa. Si tratta di una situazione che per quanto riguarda Claro è stata rilevata anche da Giorgia Alessi<sup>465</sup> e che non si avrebbe difficoltà a rinvenire in altri autori<sup>466</sup>.

La selezione del materiale, però, doveva essere fatta in un ambito così imponente, che i giuristi ancora in piena età moderna avvertivano l’esigenza di estese messe a punto. Sarà utile, quindi, seguire due di queste indagini e in particolare quelle di Thomas Carleval<sup>467</sup> e di Juan Inocencio De Dicastillo.

Il tentativo di Carleval si caratterizza per l’esplicita volontà di andare oltre l’indicazione caso per caso, ma anche per il partire dalla constatazione che l’intento che egli si propone si prospetta arduo<sup>468</sup>. La prima idea che Carleval propone è quella secondo la quale per *crimen ecclesiasticum* si doveva intendere quello fissato come illecito solo “*a lex supernaturali*”, o dalla “*lex pontificia*”<sup>469</sup>. Secondo Carleval, però, il criterio, di per sé incontestabile, non stava al passo con i tempi. Rispetto alle origini, infatti, la legislazione statutaria e principesca avevano ampliato il loro raggio d’azione, prevedendo la sanzionabilità di molti comportamenti rientranti in quest’inquadramento. Fra questi compariva, ad esempio, la *blasphemia*, che era regolarmente punita nella legislazione secolare. La seconda modalità<sup>470</sup>

<sup>459</sup> I. RAMOS VASQUEZ, *La aplicación*, pp. 437-441. Una conferma “italiana” per il sortilegio in A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, dec. CXXXIV, n. 51, p. 276; A. CONCIOLI, *Annotationes quamplurimae in statutis civitatis eugubii ad singulas fere rubricas collatis cum jure canonico, ac civili*, Venezia, 1749, annot. ad rubr. LXIX (*De maleficiis*), p. 235, nn. 4-5, col. I.

<sup>460</sup> F. SANDEI, in *c. cum sit generale X. de foro competenti* (X. 2.2.8), *In quinque libros Decretalium commentaria eruditissima*, pars I, Venezia, 1539, n. 18, p. 34.

<sup>461</sup> Cfr. I. RAMOS VASQUEZ, *La aplicación*, p. 434.

<sup>462</sup> J. WEX, *Ariadne Carolino-canonica, Appendix canonico-civilis*, n. 12, p. 76.

<sup>463</sup> I. RAMOS VASQUEZ, *La aplicación*, p. 438.

<sup>464</sup> Un esempio lo fornisce la ricerca di E. GACTO, *El delito de bigamia y la inquisición española*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, pp. 131-138.

<sup>465</sup> G. ALESSI, *Giustizia penale e foro ecclesiastico*, pp. 98-99.

<sup>466</sup> Si tenga conto ad esempio di S. GUAZZINI, *Tractatus ad defensam inquisitorum*, lib. I, t. I, *defensio* I, cap. XI, n. 5, pp. 28-29.

<sup>467</sup> T. CARLEVAL (1576-1645), *Disputationum iuris variarum ad interpretationem regiarum legum Regni Castellae, et illis similium, tam ex iure Neapolitano, quam ex utroque Communi civili, et canonico*, Venezia, 1666, lib. I, disp. II, qu. VII, sect. I, nn. 763ss., p. 156. Sempre (e non a caso) in ambito spagnolo, si tenga conto delle puntualizzazioni di Calderò segnalate da G. DE GIUDICI, *Il governo ecclesiastico nella Sardegna Sabauda*, pp. 161-165.

<sup>468</sup> T. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum*, ivi, n. 763, p. 156.

<sup>469</sup> All’idea, aderisce tra i molti G.A. MARTA, *Tractatus de iurisdictione*, pars II, cap. II, n. 26, p. 160; pars II, cap. I, nn. 2-8, p. 157.

<sup>470</sup> Es. TO. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum*, n. 764, p. 155.

rintracciata nei *textus* è quella della opportunità di indagare sulla natura ecclesiastica di un crimine *ratione personae*, o *ratione rei*, oppure *loci*, o *ratione poenae*. Sotto questi profili, mentre quanto al reo si poteva sfruttare agilmente il *privilegium fori*, con riferimento all'oggetto su cui cadeva il crimine, il giurista spagnolo riprende quanto già documentato da Baldo e qualifica come ecclesiastico il *crimen* commesso “*in sacris, vel sacerdotibus, vel privilegiis eorum*”. Sempre sulla scorta di agganci a Baldo, poi, Carleval legittima l'attrazione al foro canonico di qualunque crimine commesso in un luogo sacro (*ratione loci*, appunto). Il compiere un determinato illecito nei luoghi sacri, secondo una tradizione che risale almeno ad Enrico da Susa<sup>471</sup>, trasformava qualunque illecito in sacrilegio. Più problematico appare a Carleval, invece, il quarto profilo, anch'esso già visto da Baldo e volto a individuare il crimine ecclesiastico sulla scorta della pena comminata per l'illecito. Egli, infatti, rileva che tale criterio genera problemi nel momento in cui si considera che pene come la *suspensio* o la *depositio* non possono essere irrogate per crimini commessi dai laici, perché esse sono in tutto e per tutto pene “proprie”<sup>472</sup> dei chierici.

La sintesi del giurista spagnolo, che tiene ampio conto, oltre che dei principali giuristi del cinque-seicento, anche della *relectio in c. novit* di Martin Azpilcueta<sup>473</sup>, continua analizzando la possibilità di individuare il crimine ecclesiastico come quello punito solo dallo *ius canonicum* e, per converso, individua quello misto come il crimine vietato da entrambi gli *iura*. Ma si tratta di opinioni che non potevano essere considerate valide in assoluto<sup>474</sup>, giacché ad avviso di Carleval l'eresia era sicuramente un crimine ecclesiastico, nonostante fosse regolarmente punita in entrambi i fori<sup>475</sup>. L'esempio dell'eresia introduce idealmente la proposta distintiva successiva, nella quale Carleval rileva che può essere considerato crimine ecclesiastico, secondo quanto allegato anche da Deciani<sup>476</sup>, quell'illecito che “*principaliter respicit potentiam, vel reverentiam Dei*”. L'affermazione di per sé non fa una grinza, ma anche in questo caso appare chiaro che la categoria dei crimini *mixti fori* esisteva perché trovava collocazione allo snodo di un problema di rango non solamente tecnico. Alcune classiche figure di *crimina mixti fori*, infatti, rileva Carleval, sono chiaramente orientate ad attentare alla potenza e alla dovuta reverenza alla divinità e, fra queste,

<sup>471</sup> ENRICO DA SUSA, in *c. cum sit generale X. de iudiciis* (X. 2.2.8), *In secundum Decretalium librum commentaria doctissimorum virorum quampluribus adnotationibus illustrata*, Venezia, 1581, p. 11, n. 1 (“*raptores ergo ecclesiarum et rerum suarum, ac invasores sacrilegi reputatur ... quia crimen sacrilegij ecclesiasticum est*”); S. GUZZINI, *Tractatus ad defensam inquisitorum*, def. I, cap. XI, nn. 18-21, pp. 23; S. BONFINI, *Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae [...] quibus in haec tertia editione accesserunt suppletiones uberrimae in singula capita [...] opera ac studio Francisci Antonii Bonfini auctoris ex filio nepotis*, t. II, Lucca, 1714, *notabilia et suppletiones*, cap. XXIV, p. 327, nn. 8-10.

<sup>472</sup> T. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum*, n. 764, p. 155.

<sup>473</sup> M. DE AZPILCUETA, *Relectio in c. novit X. de iudiciis* (X. 2.1.13), in *Opera omnia in sex tomos distincta*, Venezia, 1618, vol. IV, nn. 38-40, pp. 618-619.

<sup>474</sup> E sotto certi aspetti, ammette Carleval, anche di scarso rigore tecnico: T. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum*, n. 766, p. 155.

<sup>475</sup> Pure questo profilo è decisamente ricorrente, anche se non reputato unanimemente valido, nella giurisprudenza: es. N. TEDESCHI, in *c. cum si generale, X. de foro competenti* (X 2.2.8), *Abbas Panormitani commentaria prima partis in secundum Decretalium librum quamplurium iurisconsultorum, qui probe busque aliquid ijs addidisse apparuerunt, adnotationibus illustrata*, t. III, Venezia, 1591, n. 1, p. 65. Contro tale punto di vista, del resto, lo stesso CARLEVAL (*Disputationum iuris variarum*, n. 771, p. 157) allega una serie di canonisti di non poco conto (Goffredo da Trani, Socini, Zabarella).

<sup>476</sup> Letteralmente tratto da T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. IV, cap. XXV, n. 65, p. 290.

tornano in campo la *blasphemia* e il sacrilegio. Anche questo criterio, insomma, nell'ottica di Carleval, non poteva dirsi valido in assoluto. Ci pare, però, che questo punto di vista dipenda dal fatto che il giurista spagnolo dimentica per strada il lemma *principaliter* da lui stesso usato, che lo avrebbe condotto a sciogliere agevolmente (anche se, forse, non del tutto efficacemente) il nodo della questione.

Fermo restando alcuni utili rilievi di carattere tecnico<sup>477</sup>, il nodo, che si scioglie al di fuori dall'ambito meramente processuale per entrare in quello sostanziale, prende forma in definitiva in un giudizio di prevalenza che manifesta tutta la sua difficoltà a comporsi in ambito giuridico.

Più che altro, dunque, le riflessioni di Carleval, smontando la rilevanza assoluta dei criteri fino a allora enucleati, paiono apportare elementi utili solo relativamente a quel "*principaliter*" al quale s'è appena accennato e col quale i giuristi avevano articolato anche l'edificio della nuova sostanza dei crimini pubblici e privati. Tale elemento, però, non sembra ben sfruttato da Carleval, perchè le sue conclusioni, capaci di porre in evidenza la problematicità della categoria dei reati misti, continuano ancora a girare intorno ai vecchi riferimenti<sup>478</sup>.

De Dicastillo<sup>479</sup>, invece, affronta la questione più in generale. Il respiro che anima i trattati *de iustitia et iure* gli permette di muovere dall'indagine della legittimità della giurisdizione dei giudici laici sui chierici<sup>480</sup> (trattando diffusamente di alcuni casi sui quali da tempo i giuristi avevano focalizzato l'attenzione, fra i quali quello della possibilità di sottoporre a processo un reo che aveva acquisito lo *status* clericale dopo la commissione di un crimine<sup>481</sup>). Incardinata sulla tripartizione della quale stiamo parlando<sup>482</sup>, la sintesi, ancora una volta si presenta senza grosse sorprese. Si riepilogano prima le cause spirituali<sup>483</sup>, poi,

<sup>477</sup> CARLEVAL (*Disputationum iuris variarum*, nn. 769-770, pp. 155-156) rileva che l'impossibilità di distinguere nell'accertamento giudiziale la *quaestio facti* dalla *quaestio iuris* (fino al punto da veder la seconda assorbire la prima), determinava l'attrazione al tribunale "titolare" dell'accertamento in punto di diritto di tutta la controversia. Così, nell'eresia, nell'apostasia e nello scisma, ad esempio, gli aspetti giuridici (la *quaestio de fide*, o la *quaestio de electione pontificis* o, ancora, relativamente alla simonia, la *quaestio de beneficis*) del crimine erano inseparabili da quelli fattuali e necessitavano dell'accertamento della Chiesa. Per questo i crimini appena citati non potevano non esser qualificati come ecclesiastici (*Disputationum iuris variarum*, n. 770, p. 157). Conforme anche G. DE CASTEJON [1618-1692], *Alphabetum iuridicum canonicum, civile, theoricum, practicum, morale, atque politicum*, tomo I, Lione, 1683, v. *delicta publica, privata*, pp. 159-160, nn. 1-8 (partic.); v. *ecclesiastica iurisdictionis et in saecularia, et mixti fori*, p. 212.

<sup>478</sup> Infatti, dopo aver riepilogato tutte le posizioni escogitate nel tempo per qualificare la pertinenza ecclesiastica di un *crimen*, il giurista spagnolo abbozza un quadro risolutorio che si rivela non del tutto brillante (T. CARLEVAL, *Disputationum iuris variarum*, n. 768, p. 157): "*primo certum est, delictum mere ecclesiasticum est proculdubio illud, quod sola lege canonica prohibetur, non civili*". Inoltre, "*crimen mere ecclesiasticum esse illud, quod tametsi lege civili sit prohibitum, et in illud statuta poena, tamen iure canonico statutum est, esse crimen mere ecclesiasticum*" (n. 769, pp. 157-158).

<sup>479</sup> J.I. DE DICASTILLO [1584-1653], *De iustitia et iure libri duo*, Anversa, 1641, t. I, Lib. II, tract. I, disp. IV, dubitatio IV.

<sup>480</sup> J.I. DE DICASTILLO, *ivi*, dubitatio VIII, pp. 190-193.

<sup>481</sup> J.I. DE DICASTILLO, *ivi*, dubit. X, pp. 197-199.

<sup>482</sup> J.I. DE DICASTILLO, *ivi*, t. I, Lib. II, tract. I, disp. IV, dubit IV, n. 124.

<sup>483</sup> J.I. DE DICASTILLO, *ivi*, dubitatio XIV, pp. 203-206, n. 238. Le cause spirituali possono essere censite come quelle che "*sunt de fidei doctrinam, sacrificio, sacramentis, ordinatione ministrorum ecclesiae, officijs, beneficij, decimis, consecrationeque ecclesiarum, vasorum, virginum, aliisque sacramentalibus. Item de reliquijs, veneratione, canonizatione aut beatificatione sanctorum, votorum obligatione, observatione, omnibus denique quae vel ad Dei cultum, vel spiritualem animae salutem, atque a peccatis curationem spectant; atque haec est quasi universalis ratio omnibus communis quod, scilicet cause spirituales sint de materia ad Dei cultum, spiritualem animae salutem, et curationem pertinente*".

quelle meramente civili<sup>484</sup>. Successivamente, come già fatto da Carleval, si stabilisce che l'origine del crimine ecclesiastico può derivare dal diritto divino o da quello positivo pontificio<sup>485</sup>. Per questo tipo di crimine, infatti, non è possibile pensare alla giurisdizione secolare, o perchè ha natura prettamente spirituale, o perchè il giudice secolare non è solito conoscere “*quia non est prohibitum civili iure*”, come nel caso della *fornicatio simplex*<sup>486</sup>. Se l'edificio del *crimen ecclesiasticum* risulta poco appagante, l'impianto definitorio relativo al *crimen* (meramente) civile<sup>487</sup>, invece, viene espresso in una versione più matura di quelle viste sino ad ora, recuperando anche in questo caso indicazioni dal *doctor Navarro*<sup>488</sup>. Intanto, “*crimen mere civili, et saecularis fori dicitur transgressio legis mere temporalis, et politicae*”. Poi, gli esempi affiancati a tale definizione lo chiariscono ulteriormente, anche ricordando cosa si è detto relativamente al *crimen publicum*. Sono *crimina civilia* i comportamenti di coloro che contravvengono alle disposizioni “*de non portando certo armorum genere, de non vendendo frumento, de solvendis tributis, de non violando contractu, testamento [...] et similibus, quae iuxta forma civilis iuris debent regulari*”<sup>489</sup>. A questi esempi l'Azpilcueta aggiungeva anche la “*asportatio mercium extra regnum*”. Si può notare che se nel discorso si prende atto delle funzioni e dei poteri tipici che l'istituzione pubblica in età moderna aveva fatto propri, la distinzione diviene più agevole. E la questione riceve conferma, a parte l'insistere di De Dicastillo sulla differente origine della punibilità<sup>490</sup>, dagli esempi fatti per quanto riguarda i *crimina mixti fori*. A questi esempi De Dicastillo annette anche i casi della “*nocturna gestatio armorum post certum campanae signum, quae multis in loci ad utramque potestate prohibentur*”, ma soprattutto del “*crimen iure quoque naturali prohibitum quod tale est ut licet propriam spiritualitatem non habeat, tamen non tanto statui politico, sed etiam super naturali fini reipublicae ecclesiasticae specialiter repugnet*”<sup>491</sup>. Il piano si allarga, così, ai fini della *respublica* e, dunque, tocca in maniera esplicita l'ambito politico costituzionale, quello dei fondamenti del punire.

Dalle pagine di Carleval e De Dicastillo si può notare come, nella gran parte dei casi, le sintesi orientative d'età moderna si limitavano a compendiare quanto proposto nei secoli precedenti e tenendo scarso conto delle formule sintetiche composte con il materiale maturato intorno ai *crimina publica* di cui ha trattato anche la Ramos Vasquez, raramente

<sup>484</sup> J.I. DE DICASTILLO, *ivi*, dubit. XIV, n. 240: “*Causae mere civilis illae dicuntur, quae sunt de laicorum dominium, tutelam, contractibus, testamentis, aliisque similibus*”.

<sup>485</sup> J.I. DE DICASTILLO, *De Iustitia et iure libri duo*, *ivi*, n. 243, p. 204.

<sup>486</sup> J.I. DE DICASTILLO, *ivi*, dubit. XIV, n. 241: “*Licet ordinarie non se immisceant, extraordinarie tamen quandoque possunt v.g. propter defectum iustitiae in foro saeculari [...]. Tandem aliae sunt causae mixtae, quae ad utrumque forum, tum ecclesiasticum, tum saeculare pertinere possunt. Ideo in eis datur locus praeventioni, id quod potissimum fieri solet in criminibus*”.

<sup>487</sup> J.I. DE DICASTILLO, *De Iustitia et iure libri duo*, *ivi*, n. 244, p. 204.

<sup>488</sup> M. DE AZPILCUETA, *Relectio in c. novit X. de iudiciis* (X. 2.1.13), n. 39, p. 619.

<sup>489</sup> J.I. DE DICASTILLO, *De Iustitia et iure libri duo*, *ivi*, n. 244, p. 204: “*In quibus causis non se immiscet ecclesiasticus iudex nisi forte in urgenti necessitate, ac proinde per accidens, et indirecte*”.

<sup>490</sup> J.I. DE DICASTILLO, *De Iustitia et iure libri duo*, *ivi*, n. 245, p. 204. Siamo di fronte ad un criterio saldo: “*Crimen denique mixtum, seu utriusque fori dicitur quod vel utroque iure canonico scilicet, et civili prohibetur*”. De Dicastillo trae la formula dal Panormitano [in *c. cum sit generale, X. de foro competenti* (X. 2.8.2), *Abbas Panormitani commentaria prima partis in secundum Decretalium librum quamplurium iurisconsultorum, qui probe busque aliquid ijs addidisse apparuerunt, adnotationibus illustrata*, nn. 30-31, p. 65].

<sup>491</sup> J.I. DE DICASTILLO, *De Iustitia et iure libri duo*, *ivi*, nn. 246-254 (tratta di alcuni casi di *crimina mixti fori: sponsaliorum violatio, adulterium, usura, blasphemia, periurum, sacrilegium*).

evitavano di incagliarsi nella ripetizione di rilievi radicati nella cultura giuridica. L'impianto definitorio proposto per la tripartizione classica, del resto, era pienamente funzionale al modo di essere della repressione penale in atto. Ce ne dà una conferma, scorrendo il suo *Giudice criminalista*, anche Anton Maria Cospì. Costui, uomo d'apparato della Toscana medicea del principio del secolo XVII, nella seconda parte della sua opera tratta di "quali delitti appartengano al Giudice ecclesiastico e quali al giudice laico"<sup>492</sup>. Detto che se i crimini non appartengono alla corte ecclesiastica, allora sono di pertinenza del foro laicale, Cospì abbandona il criterio meramente processuale e consiglia al suo Giudice di attenersi ad un metro secondo il quale "giudica l'ecclesiastico [...] di tutte le cause le quali indirettamente o direttamente appartengono alla fede, [...], mentre si riducono all'apostasia o eresia formale e di questo non si dubita. E perché direttamente, e come si dice, ex diametro alla fede s'opponne l'infedeltà tutti i delitti derivanti da infedeltà devono conoscersi, e punirsi dal giudice ecclesiastico"<sup>493</sup>. È come, ci sia consentito, dire tutto e non dir niente al tempo stesso.

Solo reimpostando sulla base d'assetto fondanti differenti la convivenza civile, si sarebbero potuti ritenere esistenti i presupposti per costruzioni differenti. Invece, civilisti e canonisti, di fronte alla stabilità degli assetti politico-costituzionali, furono in condizione di assestare la materia solo recuperando materiale che abbiamo visto usare nella distinzione tra *crimina publica* e *privata*. Anton Perez<sup>494</sup>, ad esempio, individua i *crimina mixti fori* come "quae religionem statumque ecclesiae laedunt". E così Ludovic Huguenin<sup>495</sup> puntualizza che "mixta seu mixti fori" sono quei crimini che "legibus utriusque societatis repugnant ... iis quae religionem laedunt, civitas vero de iis quae illatam reipublicae injuriam respiciunt"<sup>496</sup>. Nello stesso senso, Devoti, ormai con le idee costituzionalmente più chiare<sup>497</sup>, riteneva che fossero ecclesiastici quei crimini "quae directe contra fidem, et religionem, presque omnes divinas, et sacra admittuntur", civili quelli che "laedunt directe civilem rempublicam" (senza che vi fosse alcunché di spirituale da apprezzare) e misti quelli che "simul et religionem laedunt, et civili reipublicae damnum, atque injuriam inferunt". Simili considerazioni, infine, si trovano in Domenico Cavallari<sup>498</sup>, secondo il quale i *crimina*

<sup>492</sup> *Il giudice criminalista opera del Signor Antonio Maria Cospì Segretario del serenissimo Gran Duca di toscana distinta in tre volumi dove con dottrina teologica, canonica, civile, Filosofica, Medica, storica, e Poetica si discorre di tutte quelle cose, che al Giudice delle cause criminali possono avvenire. Dato in luce dal dottor Ottaviano Carlo Cospì cavaliere dell'Illustrissima e Sacra religione di Santo Stefano suo nipote*, Firenze, 1643, cap. II, p. 160. L'amico Daniele Edigati mi informa che, contrariamente a quanto si ritiene, il Cospì operò tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo, giacché dalle sue ricerche, predisposte per il Dizionario dei giuristi italiani, risulta che si era ritirato dall'attività già nel 1628.

<sup>493</sup> A.M. COSPI, *Il giudice criminalista*, cap. III, n. 11, p. 163.

<sup>494</sup> A. PEREZ [1583-1673], *Praelectiones in duodecim libros codicis justiniani imperatoris pars altera reliquos libros continens, sive tomus secundus*, Venezia, 1738, in lib. IX cod. tit. XXIX, n. 5, p. 134.

<sup>495</sup> L. HUGUENIN, *Expositio Methodica juris canonici studiis clericalibus accomodata*, Parigi, 1867, t. II, pars specialis, tractatus II, diss. I, cap. I, n. 2, pp. 227 e 236.

<sup>496</sup> H. PIRHING [1606-1678/81], *Facilis, et succincta sanctissimi canonum doctrina quam fusioribus tomis in sua nova methodo ius canonicum explicandi antea tradidit [...] ab alio eiusdem societatis presbytero in compendium redata, et publicae luci data*, Venezia, 1693, lib. II *Decretalium*, tit. I, sect. II, § I, p. 138; ID., lib. II *Decretalium*, tit. II, sect. III, § IV, p. 147, cpv. *Secundo* (sulle varie giurisdizioni).

<sup>497</sup> G. DEVOTI [1744-1820], *Institutionum canonicarum libri IV*, t. IV, editio altera valde aucta et emendata, Roma, 1794, tit. II (*de delictis, et eorum divisione*), p. 24 ss. § III, p. 26.

<sup>498</sup> *Institutiones*, pars III, t. V, cap. IV, n. XV, p. 81.

*ecclesiastica “religionem et fidem directe laedunt, civilia [...] directe laedunt rem publicam, mista religionem e rempublicam eodem tempore laedere videntur”*

Oltre a tali risultati, prima che l’idea di foro misto giunga al tramonto, da un punto di vista solo apparentemente tecnico, si può notare che la fortuna della tripartizione classica in ambito “Pontificio” condusse alcuni autori, romani in tutti i sensi, ad impostare i loro manuali secondo tale suddivisione. Francesco Maria Gasparri<sup>499</sup> e l’Orsaio<sup>500</sup> presentano le loro “Istituzioni criminali” organizzate nella parte dedicata ai reati secondo le tre tipologie sopra descritte. Da queste impostazioni appare con estrema chiarezza il catalogo dei reati appartenenti ad ognuna delle tre partizioni<sup>501</sup> e quanto, come detto, contesto politico e lavoro tecnico non possono essere tenuti separati. Il dato tecnico, insomma, anche in questo caso, pur essendo di per sé autonomo, rispecchia con decisione quello politico-costituzionale<sup>502</sup>.

### 7b. *Delitti comuni, delitti privilegiati*

La tripartizione dei reati della quale abbiamo parlato sino ad ora presupponeva, però, come ha ricordato nella sua recente ricerca sulla cultura giuridica in Navarra Rafael D.

<sup>499</sup> Francesco Maria Gasparri [1680-1735] insegnò presso la “Sapienza” romana dal 1697 al 1727. Per il dettaglio delle materie insegnate, si veda *I Maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i Rotuli e altre fonti*, a cura di Emanuele Conte, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1991, vol. II, p. 898. Le sue Istituzioni furono pubblicate postume una prima volta nel 1741 e, successivamente, almeno nel 1756 e nel 1768 (R. DE ROSA, in *DBI*, vol. LII, pp. 479-480).

<sup>500</sup> Sull’Orsaio: F.M. RENAZZI, *Storia dell’Università di Roma detta comunemente la Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura romana dal principio del sec. XIII sino al declinare del sec. XVIII*, vol. III, Roma, 1805, p. 85 e Id., *Elementa juris criminalis*, vol. I, Roma, 1819, p. 12. Domenico Orsaio insegnò alla Sapienza romana dal 1699 al 1731 e fu poi lettore giubilato fino al 1740 (per il dettaglio delle materie insegnate, tra le quali *ius criminale* dal 1699 al 1717, si veda *I Maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i Rotuli e altre fonti*, vol. II, p. 890).

<sup>501</sup> F.M. GASPARRI, *Institutiones criminales tribus partibus distributae*, Roma, 1741, tit. II, n. 11. Gasparri precisa che “*triplex haec divisio normam dabit hisce nostris institutionibus, quas in tres partes dividemus actur in prima de delictis mere ecclesiasticis, in secunda mere saeculari, in tertia delicti mixti fori*”. Con il seguente catalogo: eresia, scisma, apostasia, simonia, fra gli ecclesiastici; Lesa maestà, *ambitus, repetundarum, peculatus, residuis, fraudata annona*, omicidio, parricidio, assassinio, falso, *vis publica et privata*, plagio, furto, rapina, incendio, *violatoribus ecclesiarum*, ingiuria e *famosi libelli* (fra i secolari); bestemmia, sortilegio, sacrilegio, falso in lettere apostoliche, usura, gioco, adulterio, incesto, concubinato, *simplex fornicatio, sacrilegium carnale*, stupro, sodomia, bestialità e *reliquis delictis carnis* fra i misti. Nello stesso senso, Domenico Orsaio (*Institutiones criminales usus etiam forensi accommodatae quatuor libris absolutae in quorum primo agitur de criminibus mere ecclesiasticis, in secundo de criminibus mere saecularibus, in tertio de criminibus mixti fori. In quarto exponuntur aliqua omnibus criminibus communia, edito tertia, quarta plus parte auctior*, Venezia, 1724): *mere ecclesiastica* sono eresia, scisma, apostasia, simonia, altri *innominatis ratione ordinum, ratione dovenorum officiorum, ratione inobonestatis vitae* (pp. 32-58), *saecularia* sono lesa maestà, *peculato, et de residuis*, ambito e *repetundarum, fraudata annona*, omicidio, falso, *vis publica et privata*, furto, rapina, plagio, famoso libello, e poi alcuni *mere saecularibus extraordinariis*; *delicti mixti fori*, invece, sono bestemmia, spergiuoro, sortilegio, sacrilegio, *delicta carnis*, falso in lettere apostoliche, usura, violazione di sepolcri, rottura di paci, violazioni relative alla dazione di «*cautio de non offendendo*» e al salvacondotto.

<sup>502</sup> Che rimarrà invariato per molto ancora. Se ne può suggerire la verifica in G. SOGLIA [1779-1856], *Institutionum privati ecclesiastici, libri tres, editio prima*, Ancona, 1854, cap. II, § CCXXVIII, p. 559: “*delicta autem seu crimina vel directe ecclesiae soli, vel soli civili reipublicae, vel utrique simul officiant. Hinc criminum divisio orta est in ecclesiastica, civilia et mixta. Igitur ecclesiastica sunt, quae fidem et religionem directe laedunt, qualia sunt apostasia, eresia, schisma, simonia et hujus generi alia; civilia sunt, quae directe laedunt rempublicam [...] demum communia, seu mixta sunt quae religioni et reipublicae nocent*”.

García Pérez<sup>503</sup>, un contemperamento tra giurisdizioni delle quali una “*no remetta al Rey como su fuente*”, perché, come si sa, si trattava di un “*poder originario y soberano en su ambito*”, già esistente, istituzionalizzato e strutturato quando di “*istituzione politica non ecclesiastica*” si parlava a stento. Era da qui, da questo impianto “*costituzionale*” che nasceva l’esigenza di “*atribuciones legadas al orden temporal*” oltre che spirituale, “*subtraídas por su propia naturaleza al poder del Rey*”. Ma, se tale presupposto di natura politico-costituzionale mutava, poteva generarsi anche un differente tipo di “*ordinamento*” dei comportamenti sanzionabili. Se la Chiesa non era pensata come potere originario preesistente allo Stato<sup>504</sup>, ma come organismo dello stesso<sup>505</sup> o entro lo stesso, a cui semmai per la propria particolare dignità riconoscere dei privilegi<sup>506</sup> o attribuire potestà giurisdizionali<sup>507</sup>, o se comunque il sovrano andava ad intaccare la zona di riferimento *ratione personae*, non accettando l’assenza di giurisdizione sui membri della Chiesa in maniera generalizzata, le cose potevano prendere una piega differente anche quanto a organizzazione e inquadramento dei crimini<sup>508</sup>.

A conferma di quanto detto sta l’esperienza politica e giuridica della Francia, nella quale il rapporto fra Stato e Chiesa ha sempre destato per le sue peculiarità l’interesse degli studiosi<sup>509</sup>. Per capirsi, è forse sufficiente prendere in considerazione il *Syntagma iuris universi* di Pierre Grégoire, dove neanche ci si pone il problema della suddivisione in *crimina ecclesiastica, saecularia* e *mixta*. Il suo modo di leggere la questione è orientato dall’esistenza di *crimina privilegiata* e *communis*<sup>510</sup>. Se, poi, rimanendo in ambito francese, si osserva uno dei più noti trattati di diritto canonico pubblicati, quello del Cabassut, vi si trova conferma dell’esistenza di un differente modo di suddividere i crimini sulla base delle attribuzioni alla potestà secolare ed ecclesiastica, che si sovrappone a quello tradizionale. “*Crimina privilegiata generatim censentur quae publicam quietem et statum communem Reipublicae violant*”<sup>511</sup>. Vi sono dei crimini che per il fatto di attentare alla “*pubbli-*

<sup>503</sup> R.D. GARCÍA PERÉZ, *Ante leyes que reyes. Cultura jurídica y constitucion política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)*, Milano, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 77), pp. 315-316.

<sup>504</sup> Non sfugga che il *privilegium* di cui godevano i chierici era un privilegio non personale, ma del quale essi fruivano quali membri della Chiesa e, per questo, indisponibile agli stessi chierici [es. A.A. MILLARI (MIARI), *Selectarum ex libri IV Institutionum juris canonici a Lancellotto conscriptarum compendiosa explicatio*, Roma, 1694, lib. II, ad § *pari ratione*, p. 223].

<sup>505</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 219-223.

<sup>506</sup> D. CAVALLARI [1724-1781], *Institutiones juris canonici in tres partes ac sex tomos distributae quibus vetus et nova ecclesiae disciplina et mutationum causae enarrantur*, t. V, Bassano, 1796, cap. IV, § II, p. 45. Il giurisdizionalista Cavallari imposta tutto il suo discorso con la sottoposizione di tutti gli uomini *ex iure divino* alla potestà del principe (cap. IV, § II, p. 45) e conclude che la giurisdizione ecclesiastica è impiantata in modo che “*pro pietate sua Christiani principes eos ab imperio magistratus exemerunt*” (cap. IV, § IV, p. 47).

<sup>507</sup> La visione opposta è ben sintetizzata da G. BAYO, *Praxis ecclesiastica et saecularis in tres partes distributa*, Lione, 1671, parte I, lib. I, n. 1: “*La jurisdicción ecclesiastica por la ley evangelica, fue cometida y encomendada al biennaturado San Pedro, como Vicario de Christo, y cabeza del toda la catolica iglesia, y despues de à todos los demas Sumos Pontifices sus successores [...] y los Sumos Pontifices como fuente desta jurisdicción ecclesiastica la cometieron à los demas prelados inferiores...*”.

<sup>508</sup> Su tutti questi profili continua ad essere proficua la lettura di D. BARILLARO, *Società civile e società religiosa. Dalla Riforma alla restaurazione*, Milano, 1978, pp. 7-24.

<sup>509</sup> Prima e dopo il Concilio di Trento. Per l’età moderna di vedano: A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione*, Torino, 2001, pp. 88-98; A. TALLON, *La France et le Concile de Trente (1518-1563)*, Roma, 1997, pp. 517-553; L. SINISI, *Oltre il corpus juris*, pp. 232-233.

<sup>510</sup> P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi*, pars III, lib. XXX, cap. I, p. 220.

<sup>511</sup> J. CABASSUT [1604-1685], *Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam sacramentale quam contentiosum*,



ca quiete” e alla “*res publica*” spettano in via privilegiata ai magistrati regi, anche se commessi da chierici. Questi si dicono, appunto, *privilegiata*, mentre tutti gli altri *communia*. L'esempio dell'eresia commessa con l'aggravante dello scandalo pubblico e del turbamento dell'ordine pubblico su cui si è dilungata Elena Brambilla<sup>512</sup> e quelli proposti da Cabassut<sup>513</sup> sono sufficienti a far capire il problema: una diversa logica nei rapporti tra Stato e Chiesa determina una diversa opportunità di ordinamento dei crimini<sup>514</sup>. Si scompagina l'ordine visto sino ad ora e pur non revocando in dubbio i privilegi dei chierici, si individuano comportamenti illeciti che seguono un altro regime, anche se posti in essere da ordinati *in sacris*. Si noti, però, che pur di fronte ad un mutamento radicale nelle questioni che stiamo indagando, si continua ad operare con gli strumenti a disposizione, ovvero in questo caso con la logica del privilegio<sup>515</sup>, che stavolta opera come avocazione di certi crimini alla Corona<sup>516</sup>. Dice, ad esempio, Cavallari che in “*Gallia fori privilegio non juvantur clerici, si crimina admittant, quae privilegiata Galli dicunt, cuiusmodi habentur crimina atrocia, quae directe ipsam rempublicam laedunt*” e, per questo, spettano ai magistrati civili. A fronte di questa nuova tipologia di crimini, si trovavano comportamenti illeciti comuni, “*quae ab iudice ecclesiastico puniuntur, et ferme sunt ipsa delicta ecclesiastica et leviora delicta civilia*”<sup>517</sup>. Le affermazioni di Cavallari, però, giungono, come dire, a cose fatte. Se si volesse una conferma di quanto detto, si potrebbe tener conto di una delle sistematiche addizioni di Philippe Probus (1536-1599) al commento al *liber sextus* di Jean le

*tum ecclesiasticum, tum saeculare opus exactum non solum ad normam juris communis et romani sed etiam juris francici, editio prima veneta iuxta lugdunensem ab ipso auctore recognitam et auctam, Venezia, 1728 [I ed.: 1670], lib. IV, cap. III, p. 146, col. I. Identiche indicazioni in C. DE FLEURY, *Institutiones iuris ecclesiastici latinas redditae et cum animadversionibus J.H. Böhmner, edidit J.D. Gruber*, editio II, Francoforte e Lipsia, 1732, pars III, cap. XIV, n. 1, pp. 674-682.*

<sup>512</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sani'uffizio*, pp. 411-430 (raffrontando le vicende francesi con quelle veneziane e fiorentine).

<sup>513</sup> L'elenco del Cabassut è piuttosto dettagliato: “*crimen laesae maiestatis in primo et secundo capite, hoc est, si clericus attentaverit in personam Regis aut Reginae, aut regionum liberorum, aut in Rempublicam, aut in legatos regis, infractio salvaeguardiae a Rege concessae, qua etiam comprehenduntur Officiales Regii dum proprium exercent officium, eorumque exequutores et apparitores in sui muneris exercitio; sub hac enim ratione in tutelam Regis suscipiuntur. Item vis publica, aut concitata seditio. His aliqui addunt assassinium, hoc est praemeditatum et per insidias patratum homicidium ... item crimen falsae monetae*”. Nel novero proposto da Cavallari (cap. IV, § IV, p. 47), invece, tra i *communia seu civilia* compaiono quei crimini che i chierici commettono *tamquam cives* “*iusque publica tranquillitas in primis turbantur et evertitur*”. Nei *crimina ecclesiastica*, invece, figurano quelli “*quae directe contra religionem et ecclesiasticam disciplinam admittuntur, quaeque poenis canonicis vindicantur*”. Ai *communia* accedono, poi, quei “*leviora vitia, quae morum nomine veniunt, quaeque licet quod spectant christianam sanctitatem gravia sunt, tamen in civitate levia existimantur, qualia erant ebrietas, alea, scortatus*”.

<sup>514</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, pp. 313-320; M. MATHIEU, *Le privilège du for en matière criminelle en France à la fin du Moyen Age (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, p. 22. La teoria dei casi privilegiati che si sviluppa a partire dal XIV secolo matura dal lato *ratione materiae* (se il chierico viola le *ordonnances* reali è punito dai giudici regi), ma non nega la giurisdizione ecclesiastica, bensì tende a far ammettere una doppia qualificazione per il medesimo fatto: lo stesso delitto ha due profili, uno rileva per il re e uno per la Chiesa.

<sup>515</sup> M. MATHIEU, *Le privilège du for*, pp. 29-33.

<sup>516</sup> Con l'ulteriore precisazione del Cabassut che, quanto ai *delicta mixti fori*, nei quali la scienza giuridica ammette di norma la prevenzione fra il giudice ecclesiastico e quello laico, “*in Gallia nec iudex ecclesiasticus de his criminibus contra laicos cognoscit, nec iudex laicus contra clericus*”. Dunque nessuna applicazione del *privilegio fori ratione materiae*, ma solo *ratione personae*.

<sup>517</sup> D. CAVALLARI, *Institutiones*, cap. IV, § XIII, p. 54.

Moine (Johannes Monachus)<sup>518</sup>. Il Probus, dopo aver con molteplici allegazioni introdotto l'idea generale del *privilegium fori*, attesta il mutamento del quadro di riferimento rispetto all'epoca di Jean Le Moine, puntualizzando che<sup>519</sup>: “*Hanc tamen regulam his non obstantibus habes apud gallos modificatam multis in casibus*”. Un primo caso è, poi, individuato nella detenzione di armi proibite, “*quod clericus arma deferens seu portans potest capi et puniri per iudicem civilem seu laicum*”.

Probus prende atto di una situazione che si era cristallizzata con chiarezza soprattutto in seguito all'*Ordonnances di Villers-Cotterets* del 1539, col vigore della quale si inaugurò una fase di “*progressive confiscation au clergé de sa juridiction criminelle*”<sup>520</sup>, a cui si collegarono in maniera stretta il rifiuto di recepire i canoni e i decreti tridentini e la diffusione delle teorie gallicaniste<sup>521</sup>. Tale specificità dell'ordinamento istituzionale e penalistico francese permise la diffusione di una letteratura,<sup>522</sup> ben rappresentata dal trattato di Benigne Milletot<sup>523</sup>, secondo la quale parlare dei crimini privilegiati significava, appunto, trattare “*de saecularium iudicum potestate in ecclesiasticas personas*”. Dunque, sull'impianto tradizionale di ragione comune, in Francia si innesta un nuovo modo di pensare le giurisdizioni che da origine ad una nuova categoria di reati<sup>524</sup> e segna dal lato penalistico delle cose l'indice dei mutamenti del rapporto istituzionale Stato/Chiesa in età moderna. Dirà Georg Ludwig Böhmer che i privilegi e le prerogative della Chiesa

“*pro salute reipublicae circumscribi potest, et in variis regnis circumscriptum est, introducta distinctione inter delicta clericorum communia, quae secundum ius commune ad forum ecclesiasticum, et inter delicta privilegiata, quae iure regni speciali ad cognitionem iudicis regii pertinent, qualia in Gallia sunt omnia delicta poenam capitalem vel graviorem corporis afflictivam merentia*”<sup>525</sup>.

<sup>518</sup> JEAN LE MOINE [1250-1313], *Glossa aurea nobis priori loco super sexto Decretalium libro addita cum additionibus Philippi Probi Biturici et in Supremo Parisiensi Senatu advocati*, Parigi, 1535 (rist. an. Aalen, 1968), in *c. si iudex laicus*, 6 *De sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti* (6 5. 11.12), p. 941, fo. CCCCX, n. 1: “*Et sicut miles armate militiae per magistrum militum in civilibus aut criminalibus habet iudicari, sic clericus per iudicem ecclesiasticum*” e in *c. si iudex laicus*, p. 942, fo. CCCXV, nn. 1-2-4-10 (comprese le addizioni di Philippe Probus). Su questo giurista [† 1559], si veda la scheda di E. CORTESE, *Probus Philippus*, in *DHJF*, pp. 643-644.

<sup>519</sup> J. LE MOINE, *Glossa aurea*, ivi, nn. 1-2.

<sup>520</sup> GIORGIA ALESSI (*Giustizia penale e foro ecclesiastico*, p. 83) rileva che l'affermazione comune, secondo cui l'età post-tridentina segna una crescente riduzione della giurisdizione penale della Chiesa è fondata e fuorviante al tempo stesso. Fondata, perché sottolinea la tendenziale egemonia del “penale statale” che si rafforza proprio in questo periodo e che in certi stati come Inghilterra e Francia segna la progressiva coincidenza fra foro ordinario ecclesiastico e giurisdizione sui chierici, potenzialmente fuorviante perché occorre far attenzione a non proiettare forme di giurisdizionalismo settecentesco in epoche precedenti e negare il ruolo della Chiesa e del suo diritto penale.

<sup>521</sup> Per i nostri fini è sufficiente il rimando a R. LAPRAT, *Libertés de l'église Gallicane*, in *DDC*, vol. VI, pp. 426-525 e S. RIALS, *Église/état*, in *Dictionnaire de la culture juridique*, sous la direction de D. ALLAND et S. RIALS, Paris, 2003, pp. 596-598.

<sup>522</sup> Riferimenti generali in R. SCHNUR, *Die Französischen Juristen im Konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des modernen Staates*, Berlino, 1962.

<sup>523</sup> B. MILLETOT, *Tractatus de delicto communi et casu privilegiato vel de legitima iudicum saecularium potestate in personas ecclesiasticas*, s.l., 1612.

<sup>524</sup> Ulteriori riflessioni sotto l'angolo visuale del chierico delinquente in B. DURAND, *Délits privilégiés et délits communs en France: conflits de compétence et batailles de procédure autour de clerc délinquant*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, pp. 37-61.

<sup>525</sup> G.L. BÖHMER [1715-1797], *Principia iuris canonici speciatim iuris ecclesiastici publici et privati quod per Germaniam obtinet*, editio V, Göttingen, 1785, lib. IV, pars II, tit. V, p. 614. Sul figlio di Justus Henning Böhmer si può partire dalla scheda di R.W. DOVE, *George Ludwig Böhmer*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, vol. III, pp. 73-74.

Col tempo, le posizioni iniziali vennero affinate, fino a costruire delle categorie maggiormente definite. Il trattato di Pierre Quentin Lefebvre<sup>526</sup>, ad esempio, dopo una prima parte dedicata alla giurisdizione, nella quale si parla anche “*de la compétence des Juges séculiers en matière criminelle, par rapport aux personnes ecclésiastiques*”<sup>527</sup> e dei poteri dei giudici ecclesiastici, espone con rigore tutti i delitti, suddividendoli in comuni e privilegiati e presentando i primi a loro volta suddivisi in *délits communs-purement ecclésiastiques* e *délits communs-civils*. L’individuazione delle due categorie è fatta dall’autore sulla base della sanzione della quale tali comportamenti sono meritevoli. I delitti comuni puramente ecclesiastici sono quelli che possono essere sufficientemente puniti tramite “*les peines canoniques*”<sup>528</sup> che il giudice ecclesiastico può infliggere, mentre nel novero dei delitti comuni civili rientrano quei profili che oltre alle pene canoniche meritano pene afflittive o infamanti (in una parola: civili). Più in particolare i *délits communs-purement ecclésiastiques* concernono la dottrina, la disciplina “*et les moeurs*”, i *délits communs-civils* sono quei delitti privati che causano danno o nuociono alla reputazione dei *particuliers*, come “*les voies de fait, les rixes et les injuriers*”<sup>529</sup>.

Effettuato l’inquadramento ordinatorio, Lefebvre espone con attenzione i termini di attribuzione giurisdizionale, secondo i quali i giudici secolari non possono conoscere e giudicare dei “*délits communs purement ecclésiastiques*”<sup>530</sup>. Se lo fanno violano l’ordine “costituzionale”: cessano “*de respecter la distinction des deux puissances spirituelle et temporelle*”. Relativamente ad essi, il potere di sottoporre a processo appartiene al giudice ecclesiastico “essenzialmente e esclusivamente”. Quanto, invece, ai delitti “*communs-civils*” il giudice secolare non è incompetente in maniera assoluta e può trattare di tali materie se viene chiamato in causa dalla parte interessata, ma solo nei casi nei quali il chierico non eccepisca il suo privilegio o il promotore ecclesiastico non rivendichi a sé la controversia<sup>531</sup>.

<sup>526</sup> P.Q. LEFEBVRE, *Traité sur les matières criminelles ecclésiastiques par Monsieur Lefebvre, chanoine de Saint-Quentin et avocat*, Parigi, 1781.

<sup>527</sup> *Traité sur les matières criminelles*, parte I, cap. II, pp. 66-76.

<sup>528</sup> *Traité sur les matières criminelles*, parte I, cap. II, p. 66.

<sup>529</sup> *Traité sur les matières criminelles*, pars II, cap. II, pp. 96 ss. I delitti comuni civili, invece, sono tutti quelli che meritano pene leggere come la riparazione dell’onore, il ristoro dei danni e che, comunque, non prevedono alcuna pena afflittiva o infamante. Fra gli esempi si incontrano le ingiurie leggere, le risse, i danni causati “*par violence*” e tutte “*les voies de fait*”. Segue una trattazione di queste figure tramite casi concreti (pars II, cap. II, pp. 97-101).

<sup>530</sup> In questo caso “*la connaissance en appartient exclusivement aux Juges d’Eglise. Si le magistrats séculiers entreprenaient d’en connaître, ils cesseraient de respecter la distinction des deux puissances spirituelles et temporelles*” (*Traité sur les matières criminelles*, parte I, cap. II, n. I, p. 66).

<sup>531</sup> *Traité sur les matières criminelles*, parte I, cap. II, n. 2, p. 67: “*si la plainte est portée devant eux par la partie intéressée, sauf à renvoyer par-devant l’official, dans le cas où l’Ecclésiastique accusé vient à requérir son renvoi, ou le promoteur à revendiquer; il sont en possession de connaître contre les ecclésiastiques jusqu’à la réquisition du renvoi, ou à la revendication, des plaintes pour injuriers, rixes et autres cas semblables, rendues par les parties offensées*”. Segue tutta la trattazione processuale in punto di competenza e della necessità di distinguere i casi privilegiati che sono anche *royaux* e quelli che non lo sono (*Traité sur les matières criminelles*, p. 71). La seconda parte si propone come unico oggetto di fissare e determinare la natura e la qualità dei differenti delitti dei quali le persone ecclesiastiche si possono rendere colpevoli. Posizioni identiche in C. DE FLEURY [1640-1723], *Institutiones iuris ecclesiastici*, pars III, cap. XIV, n. I, p. 680: “*delicto commune restringendum est ad iniurias verbales et ad crimina mere ecclésiastica; i.e. culparum, quibus peccatur contra disciplinam, de quibus solus iudices ecclésiasticus cognoscit*”. Sullo stesso piano, in epoca più tarda, anche D. JOUSSE (*Traité sur les matières criminelles de France*, p. I, tit. I, art. I, pp. 7-8), P.F. MUYART DE VOUGLANS (*Les lois criminelles de France, dans leur ordre naturel*, Parigi, 1780, lib. I, tit. I, n. XIV, p. 4; lib. I, tit. X, cap. III, nn. III e IV, p. 759); L. DE HÉRICOURT [*Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique conférés avec les*

In punto di indicazioni catalogiche, infine, Lefebvre puntualizza che la fissazione di quali siano i delitti comuni e privilegiati “*dépend de la solution d’une grande question, qui depuis long-temps fait l’objet des remontrances au Roi des assemblées générales du Clergé*”. Come dire: il tema è politico e non immediatamente giuridico. Una fissazione esatta dei casi privilegiati avrebbe consentito, rileva Lefebvre, di individuare i crimini comuni per esclusione. Ma ciò, si rammarica, non è mai stato fatto, perché, aggiungiamo noi, la legislazione sovrana non si era mai posta problemi di inquadramento sistematico, intervenendo verosimilmente di volta in volta in relazione a questo o quel comportamento illecito. È per questo che nel secondo capitolo Lefebvre, seguendo una linea a noi già nota, passa a indicare i delitti comuni principali e più conosciuti.

Per quanto riguarda i delitti puramente ecclesiastici, Lefebvre elenca le contravvenzioni alle leggi generali e universali della Chiesa, ma anche alle leggi particolari di ciascuna provincia ecclesiastica, di ciascuna diocesi e chiesa locale<sup>532</sup>. Di queste tipologie, puntualizza, fanno sicuramente parte l’insegnamento e la predicazione contro la fede e la morale, la negligenza dei ministri rispetto al servizio divino, l’assenza prolungata dalle cure e dagli altri benefici soggetti a residenza, la violazione dei “*moeurs*”, l’inosservanza nell’amministrazione dei sacramenti e nelle celebrazioni, la “*chasse*”, l’abitudine di non portare l’abito clericale, la simonia e la “*confidence*”, l’esercizio di negozi di commercio<sup>533</sup>. Tutte violazioni che sembrano più prossime a trasgressioni a rilevanza interna.

Dopo la trattazione dei delitti comuni, Lefebvre dedica ampio spazio anche ai delitti privilegiati<sup>534</sup>. E, in luogo dell’incertezza nel definirli di cui ha già detto, propone due regole: sono privilegiati tutti quelli per i quali l’ecclesiastico merita di essere deposto, degradato, scomunicato e lasciato al braccio secolare e, altrettanto, sono privilegiati tutti i delitti che non possono essere puniti sufficientemente con le sanzioni canoniche, ma che oltre ad esse meritano qualche pena afflittiva o infamante<sup>535</sup>. Con tali cardini di lettura può concludere la sua rassegna esemplificativa rammentando che tutti i *cas royaux* sono sicuramente delitti privilegiati e, in questo senso, devono essere considerati privilegiati tutti quelli annoverati nell’articolo undicesimo del titolo primo dell’*Ordonnance criminelle* del 1670<sup>536</sup>. Al di là, dun-

*usages de l’Eglise Gallicane, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée*, Parigi, 1756, parte I, cap. XIX, nn. 20-22, pp. 126-128; cap. XXI, pp. 151-160. Su tale studioso (1687-1752), che fu anche *avocat au parlement de Paris*, si veda B. BASDEVANT-GAUDEMET, *Héricourt du vatier Luis*, in *DHJF*, pp. 406-407) e CLAUDE-JOSEPH DE FERRIERE, *Nouvelle introduction a la pratique contenant l’explication des termes de pratiques, de droit et de coutumes avec les juridictions de France*, t. I, Parigi, 1737, v. *délit commun et délits ecclésiastiques*, p. 496.

<sup>532</sup> *Traité sur les matières criminelles*, pars II, cap. II, p. 80.

<sup>533</sup> Tra tutti gli esempi parla più in specifico (*Traité sur les matières criminelles*, pars II, capp. I-III, pp. 81-96) della violazione della clausura e della rivelazione del segreto confessorio. Fra i *moeurs* a parte l’*ivresse* può colpire la specifica secondo la quale non è permesso ai chierici di entrare nei “*cabaret*” (*Traité sur les matières criminelles*, pars II, cap. I, p. 83; L. DE HERICOURT, *Les lois ecclésiastiques*, parte I, cap. XXII, n. 35, p. 191).

<sup>534</sup> *Traité sur les matières criminelles*, pars II, cap. II, pp. 101-106.

<sup>535</sup> *Traité sur les matières criminelles*, pars II, cap. II, p. 103.

<sup>536</sup> *L’ordonnance* è ora reperibile come *Code Louis*, t. II, *Ordonnance criminelle*, 1670, ed. Milano 1996 (Testi e documenti per la storia del processo a cura di N. PICARDI e A. GIULIANI, I), p. 5. Nell’articolo in questione sono annoverati: lesa maestà “*en tous ses chefs, sacrilège avec effraction, rébellion aux mandements émanés de nous ou de nos officiers, la police pour le port des armes, assemblées illicites, séditions, émotions populaires, force publique, la fabrication, l’altération ou l’exposition de fausse monnaie, correction de nos officiers, malversation par eux commises en leurs charges, crimes d’hérésie, trouble public fait au service divin, rapt et enlèvement des personnes par force et violence, et autres cas expliqués par nos ordonnances et règlements*”.

que, delle previsioni che il giurista può rintracciare nei grossi corpi normativi come l'*Ordonnance* del 1670, ci sembra giusto sottolineare che il vecchio criterio della pena, già messo a punto ai tempi di Baldo e ora perfezionato dalla tendenza a vedere come “proprie” degli ecclesiastici e come soddisfattive per la Chiesa certe pene, si dimostra ancora utile per la trattazione di questioni attinenti ai *crimina* in qualche modo *ecclesiastica*<sup>537</sup>. Anche se ciò dimostra, in definitiva, le difficoltà incontrate e i non brillanti risultati raggiunti dalla scienza giuridica.

### 7c. Il crimine del chierico come “reato proprio”

C'è, però, anche un altro profilo degno di nota, che è possibile leggere ancora nella logica di un differente rapporto tra autorità ecclesiastica e secolare. È ben noto che a partire dall'età moderna ed in particolare in molte realtà continentali a confessione protestante il principe e l'istituzione pubblica vengono visti come capaci di esercitare la *cura religionis*<sup>538</sup> e quindi, dentro un differente rapporto tra Stato e Chiesa, il diritto canonico si evolve definitivamente in un diritto disciplinare ecclesiastico, volto a garantire l'ortodossia della dottrina e l'omogeneità del culto e della disciplina nel rapporto uomo/Dio. Ne consegue che l'istituzione pubblica, anche come quadro di riferimento teologico, vanta il potere di disciplinare la Chiesa come organizzazione sociale e quindi estende i suoi poteri su tutta la sfera esterna (“politica”) e la Chiesa si definisce come società (*collegium*) dentro la singola compagine territoriale e politica. In conseguenza di ciò il magistrato pubblico amplia la sua sfera di intervento a tutto lo spazio “esteriore” (alle violazioni afferenti sia alla prima, sia alla seconda parte del Decalogo<sup>539</sup>), mentre il giudice ecclesiastico vede limitato il suo potere agli affari interni, di fede, all'organizzazione della Chiesa<sup>540</sup>. Per la tutela del *collegium*-Chiesa il Principe garantisce determinati privilegi entro un unico ordinamento ai chierici in modo che, dal lato dei comportamenti illeciti che il chierico può compiere, vengono a configurarsi due profili in parte differenti da quelli indicati fino ad ora. Si tratta sempre di *crimina communia* ed *ecclesiastica*, ma in un senso differente da quello visto in precedenza: “*communis sunt quae clerici committunt tanquam cives... ecclesiastica vero sunt, quae directe contra religionem et ecclesiasticam disciplinam admittuntur quaeque poenis canonicis vindicantur*”, precisa l'attento Cavallari<sup>541</sup>.

<sup>537</sup> Piena conferma di tutto l'edificio in Durand de Maillane [1729-1814; su questo autore, che fu *avocat au parlement d'Aix*, si veda la scheda di B. BASDEVANT-GAUDEMET, in DHJF, pp. 294-295], *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, conféré avec le maximes et la jurisprudence de France [...], seconde édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur*, t. II, Lione, 1770, v. *délit*, p. 80: “*On appelle aussi délits ecclésiastiques, celui qui est commis singulièrement contra le Saints décrets et Constitutions Canoniques, comme la simonie, la confidence, l'hérésie, etc... Enfin on appelle quelquefois cas mixte, le cas privilégié, à raison de ce que les deux Juges Ecclésiastique et Séculier en connaissent conjointement*”.

<sup>538</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, p. 233; G. DE GIUDICI, *Il governo ecclesiastico della Sardegna sabauda*, pp. 189-190; I. DEFLERS, *Le droit pénal des ecclésiastiques du XVI au XVIII siècle dans le Saint-Empire Romain Germanique*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, pp. 63-81. Come è noto, nei territori luterani si tiene distinta la disciplina dei peccati da quella dei “moeurs”. In una “Chiesa di Stato” come quella organizzata nei paesi protestanti sotto la direzione del sovrano, gli interessi statali si mischiano a quelli perseguiti dalla disciplina ecclesiastica. Di fronte alla *Staatskirche* si staglia solo la disciplina interna ecclesiastica.

<sup>539</sup> P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 235-238.

<sup>540</sup> P. PRODI, *ivi*, p. 232.

<sup>541</sup> D. CAVALLARI, *Institutiones*, cap. IV, § IV, p. 47.

Le parole di Cavallari sono più chiare se si tiene conto della pagina di Anton Matthes<sup>542</sup>. Nella sua organizzazione e esposizione del testo per il tramite della intitolazione dei paragrafi non c'è spazio per la nota tripartizione. Egli tratta il problema con un taglio differente da quelli che abbiamo visto fino ad ora: quello dei comportamenti illeciti che possono essere "propria", specifici di alcuni soggetti parte di un ordinamento e quelli che invece possono essere comuni a chiunque: "*crimen vel commune est, vel proprium*"<sup>543</sup>. Fra i primi oltre ai *crimina militaria*<sup>544</sup>, Matthes annovera anche i *crimina ecclesiastica*. Ma è quando passa ad elencare i reati appartenenti alle due tipologie che si capisce meglio la questione. I crimini comuni sono tutti quelli contenuti nei due libri del Digesto che egli si appresta a commentare e fra essi l'olandese annovera, per capirsi, l'adulterio (che di norma era considerato *mixti fori*), l'omicidio, il parricidio, il peculato. "*Clericorum crimina*", i crimini dei chierici, che possono essere commessi solo dai chierici, invece, sono quelli che essi compiono in violazione dei "sacri canoni", come il caso di colui che si consacra alla vita sacerdotale per desiderio di denaro, o quello di chi non rispetta il voto di obbedienza rimanendo contumace alle ammonizioni del superiore o, infine, quello di chi amministra i sacramenti in maniera non conforme al rito<sup>545</sup>.

È un quadro simile a quello tracciato per la realtà francese, ma delineato principalmente, per come si era formato, dal lato soggettivo del problema: *ratione personae*. L'orizzonte delle potestà della Chiesa ci appare sotto questo profilo decisamente limitato e tale è pure il parco delle violazioni che le spettano, che sono solo quelle commesse dal chierico in quanto tale e dallo stesso quale normale membro della compagine sociale, ma solo in particolari e (di norma) lievi casi. È in definitiva un angolo di osservazione differente, funzionale ad un differente ordinamento, ad un diverso modo di concepire i rapporti tra istituzione politica e Chiesa e marcato da opportunità suddivisorie differentemente perfezionate, rispetto a quelle dove ha modo di operare la tripartizione classica.

Matthes non manca, comunque, di sottolineare che fu la canonistica "pontificia" che giustificò con l'introduzione dei delitti *mixti fori* una diversa visione rispetto a quella che si poteva percepire dalle fonti. Si trattò, in verità, aggiungiamo noi, di una diversa suddivisione che nascondeva una differente sostanza di rapporti politici e giuridici. Ai suoi occhi, però, tale operazione fu figlia dell'abile intento di spoglio del potere secolare, compiuto dai canonisti e dai pontefici, capaci di agire "*magno profecto legum principumque ludibrio*"<sup>546</sup>. Le logiche alle quali la categoria rispondeva, però, al di là della venatura polemica delle parole del docente a Utrecht, erano estranee alla sua dimensione culturale e

<sup>542</sup> Molte considerazioni in più sono da tempo disponibili anche in M. HECKEL, *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Haelfte 17. Jahrhundert*, Monaco di Baviera, 1968 (Jus ecclesiasticum, 6). Utili sono anche le considerazioni di P. PASQUINO, *Polizia celeste e polizia terrena: D. Reinkinge e V.L. von Seckendorff*, in *Annali ISIG*, VIII (1982), pp. 325-355.

<sup>543</sup> *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 6, p. 61.

<sup>544</sup> Identico approccio nel secolo successivo ci tramanda Banniza [JOHANN PETER BANNIZA (1707-1755), *Systema jurisprudentiae criminalis*, § cap. II, § XI, p. 36], il quale alle due figure di cui sopra aggiunge i *crimina feudalia*. Su questi ultimi M. WESENBEKE, *Oeconomia iuris edita*, Lipsia, 1571, cap. XXIV, p. 314. Utili indicazioni in C. DANUSSO, *La fellonia ex delicto nell'età del Commento*, in *Studio di Storia del Diritto*, III, Milano, 2001, pp. 201-363.

<sup>545</sup> "*sacra administraverit parum reverenter*", per meglio dire: A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, ivi, p. 62.

<sup>546</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, ivi, p. 62.

politico-istituzionale: “*Theologis nostris*”, conclude, sono concordi nel ritenere che il privilegio del foro opera solo nelle cause civili. Per quanto riguarda il criminale, doveva ritenersi valida la regola sopra esposta: se si trattava di un *crimen* proprio spettava al vescovo, se era comune al giudice civile (con onere per l’ecclesiastico, prima della condanna, della degradazione)<sup>547</sup>; ma il *crimen* proprio del chierico coincideva ormai in gran parte con le sue violazioni disciplinari interne alla compagine religiosa.

Dalla pagina di Matthes, insomma, emerge con chiarezza che, secondo lo *ius* divino, ogni “anima” soggiace alla potestà secolare e il privilegio del foro è tributato e ha origine non *a iure divino*, ma *a iure civili* e, per questo, è nella totale disponibilità del principe. E, dunque, una categoria a portata sostanziale, *ratione materiae*, non può dirsi concepibile. Se ne ricava l’immagine di una giurisdizione vertente su violazioni tutte interne alla Chiesa, una potestà disciplinare rispetto ai propri membri interni, non rispetto ai fedeli, ma ai soli chierici: “*facta illicita in officio ecclesiastico commissa*”, per usare le parole più tarde di Böhmer<sup>548</sup>. Tutto il resto è nelle mani della potestà civile<sup>549</sup>, a parte le questioni immediatamente spirituali<sup>550</sup>. Nessuna violazione che sia estranea all’osservanza di tali precetti può essere giudicata dall’autorità ecclesiastica<sup>551</sup>. Si tratta di un quadro che risulta ben dipinto anche da Van Espen<sup>552</sup>, la cui digressione storica mostra l’evoluzione della giurisdizione ecclesiastica dall’epoca romana fino a Giustiniano e poi oltre<sup>553</sup>, la diminuzione dell’am-

<sup>547</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, ivi, versic. quod si crimen, pp. 62-63.

<sup>548</sup> G.L. BÖHMER, *Principia juris canonici speciatim iuris ecclesiastici publici et privati*, lib. IV, pars II, tit. II, § 883, p. 615.

<sup>549</sup> Per dirla con VAN ESPEN (*Juris Ecclesiastici universi bodierna disciplinae presertim belgii, galliae, Germaniae et vicinarum provinciarum accomodati*, in *Operum quae hactenus in lucem prodierunt*, Lovanio, 1732, *Operum*, pars III, tit. III, cap. I, n.1, p. 35): “*Publicam auctoritatem vindicandi crimina esse penes magistratus civiles, quibus ius gladii est*”. Da chi discenda questo potere, poi, per il momento e per il profilo che stiamo indagando non interessa.

<sup>550</sup> Non si dimentica che il quadro così offerto deve tener conto del fatto che alcune sanzioni storicamente ecclesiastiche, come la *excommunicatio*, erano annesse a far parte degli *iura maiestatica circa sacra* (es. G.L. BÖHMER, *Principia juris canonici speciatim iuris ecclesiastici publici et privati*, lib. IV, pars II, tit. II, § 865, p. 603). Sulle teorie relative agli *iura circa sacra* e sulle figue idonee a definire le spettanze dei sovrani nelle cose ecclesiastiche, restano ancora valide le note d’inquadramento di G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, I, Torino, 1967, pp. 320-325.

<sup>551</sup> Con il sostegno dell’esperienza storica, van Espen, chiarisce i due profili: “*Imperatores correctionem eorum, quae contra religionem, et disciplinam ecclesiasticam committuntur, permiserunt iudici ecclesiastico*” (n. 2, p. 35).

<sup>552</sup> Per le teorie di Van Espen: E. PUT, *Justice pénale et pouvoir disciplinaire: les évêques et le privilège du for dans le Pays-Bas méridional, la principauté de Liège et l’Angleterre*, pp. 110-112 (il potere disciplinare dei vescovi è limitato “*aux mœurs du clergé*”); G. LECLERC, *Zeger-Bernard Van Espen (1646-1728) et l’autorité ecclésiastique*, Zurigo, 1964; Zeger-Bernard Van Espen *at the crossroads of canon law. History, Theology and Church-State Relations*, edited by G. COOMAN, M.V. STIPHOUT B. WAUTERS, Lovanio, 2003.

<sup>553</sup> Z.B. VAN ESPEN (1646-1728), *Juris Ecclesiastici universi*, p. III, tit. III, cap. I, pp. 35-38. Secondo Van Espen, tale potestà è svolta sopra coloro che “*malum agunt, vel pacem publicam turbantes, vel honestate vitae communi laedentes. Ad hoc enim instituta est potestas saecularis, ut et pacem publicam conservet, et viate communis honestatem tueatur*”. Quindi, nessun privilegio può distogliere dalla giustizia del principe chiechessia “*sive clericos, sive laicos*”. Il quadro è piuttosto chiaro (p. III, tit. III, cap. I, n. II, p. 35) “*verum sicuti Ecclesiae atque religionis curam crediderunt Principes Christiani ipsis Episcopis tanquam praecipuis ejus ministris, et apostolorum successoribus, ita quoque ipsi correctionem eorum, quae ecclesiam, et religionem, ejusque disciplinam spectant, ipsi detulerunt; praesertim tamen si quid, quod hanc turbaret, à clericis sive inferioribus ecclesiae ministris fieri contingeret*”. Poi ancora (Z.B. VAN ESPEN, *Juris Ecclesiastici universi*, p. III, tit. III, cap. I, n. IX, p. 36). Sono illeciti ecclesiastici “*quae committuntur proprie contra disciplinam ecclesiasticam*”, ovvero, quelli commessi dagli ecclesiastici “*ut ecclesiasticis*”. Sono, invece, comuni “*quae a jure communi, et publicis legibus vindicantur, nec proprie contra ecclesiastica disciplinam, sed*

piezza della giurisdizione dei vescovi rispetto ai secoli precedenti al suo con la conseguente perdita di rilevanza della tripartizione più nota<sup>554</sup> e un quadro orientativo delle singole realtà territoriali ed in particolare della Francia, della Spagna e delle regioni belgiche<sup>555</sup>.

In questa lunga linea di sviluppo, che può essere sintetizzata col passaggio dal privilegio al reato proprio, meritano anche un cenno Johann Samuel F. Böhmer e Joseph Leonard Banniza. Il primo tratta del problema come di una situazione di esenzione dal concorso di giurisdizioni per effetto delle normativa privilegiata di cui fruiscono militari, chierici<sup>556</sup> e studenti. Ciò avviene, però, solo nei delitti più lievi e qualificati dalla natura ecclesiastica e non in quelli gravi (nei quali, precisa, l'*inquisitio generalis* spetta "ad consistorium" e quella *specialis* al giudice secolare<sup>557</sup>). Il secondo, dopo aver trattato dei delitti ecclesiastici richiamando le singole fattispecie suddivise tra quelle che possono essere realizzate dai laici e quelle che invece sono appannaggio dei chierici<sup>558</sup>, sembra accogliere la tripartizione più nota quando tratta dei *crimina mixti fori* (definendoli come quelli nei quali entrambi i giudici "cognosci potest" e dove "praeter poenam civilem insuper poenitentia aliqua ecclesiastica vulgo die Kirchenbuss injungitur"). Ma in verità Banniza sa bene che l'irrogabilità della penitenza si colloca su un altro piano di riferimento. È per questo che subito dopo annota a margine: "In Austria non habemus delicta mixta, sed omnia illa delicta sunt saecularia et privative ad judicem saecularem spectant". Siamo di fronte al segno della fine di una certa logica, che era stata superata lentamente<sup>559</sup>. Il giurista ha chiaro quel che accade nella realtà istituzionale nella quale opera, ma il portato culturale e professionale che lo contraddistingue gli impone di impostare il suo discorso non abbandonando ancora del tutto gli strumenti ermeneutici "ricevuti".

*contra regimen politicum perpetratur*", cioè commessi dai chierici "non ut ecclesiastici... sed ut reipublicae cives". Invece, sono "crimina privilegiata [...] quae directe ad turbendam quietem publica tendebant"; "communia quae precipue ipsam ecclesiasticam administrationem spectabant atque ideo et ecclesiastica dici poterant, quaeque canonicam poenam merebantur" (*Juris Ecclesiastici universi*, pars III, tit. III, cap. II, n. XXI, p. 41).

<sup>554</sup> Z.B. VAN ESPEN, *ivi*, cap. IV, n. I, p. 52.

<sup>555</sup> Z.B. VAN ESPEN, *ivi*, cap. II, nn. XXXIII-L, pp. 43-44. Un quadro della giurisdizione e della posizione dei chierici rispetto all'ordinamento secolare anche in G.L. BÖHMER, *Principia iuris canonici speciatim iuris ecclesiastici publici et privati quod per germaniam obtinet*, lib. II, sect. III, tit. VI, pp. 172-177, §§ 239-244.

<sup>556</sup> J.S.F. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, sectio I, cap. III, § LXXIV, p. 51.

<sup>557</sup> E ciò, contro le normative più risalenti nel tempo quando tutto era rimesso al vescovo. Su questa istituzione si vedano i rimandi offerti da D. EDIGATI, *L'abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana*, p. 307.

<sup>558</sup> J.L. BANNIZA, *Delineatio juris criminalis*, § XCVIII, pp. 43-44.

<sup>559</sup> Sulla tendenza, tipica del XVIII secolo, all'erosione dei privilegi di foro e alla loro definitiva eliminazione (che, naturalmente, influì anche sulla validità di certe categorie di comportamenti criminosi): G. ASTUTI, *La formazione dello Stato moderno*, pp. 344-349. Quando quest'erosione tardò a maturare, però, si poterono realizzare delle commistioni di piani, che chiariscono ancora di più tutto quanto detto fino ad ora. Basti pensare alla singolare organizzazione data agli illeciti dal Regolamento gregoriano del 1832. In quel testo, come ha messo in luce recentemente G. MINNUCCI [*Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato Pontificio durante il Pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, in *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832). Ristampa anastatica* a cura di AA.VV., Padova, 2000 (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da S. Vinciguerra, serie II, 16, Le fonti), pp. XXXII-XLII], si può individuare una prima categoria di crimini sottoposti direttamente all'autorità ecclesiastica, anche se disciplinati in un testo destinato a quella secolare.



### CAPITOLO III

## “*Leve crimen, et grave pluribus modis dicitur*”

SOMMARIO: 1. Avvio – 2. *Crimen* eccezionale – 3. *Crimina capitalia* e *non capitalia* – 4. Dalle proposte distintive all’edificio della gravità (Presenza del dolo; Gravità e pena; Da un *consilium* di Bartolomeo Socini; L’*Arbitrium iudicis* e l’emersione delle qualità in concreto) – 5. La *gravitas* dei comportamenti illeciti nella letteratura canonistica e penitenziale (*Crimen enorme*; La *gravitas* nelle *Practicae criminalis canonicae* degli ordini regolari) – 6. Gravità relativa, comparazione e scala della gravità.

#### 1. Avvio

Nel capitolo precedente sono state analizzate alcune suddivisioni dei crimini in uso in età medievale e moderna, che nelle pagine dei giuristi si sono mostrate legate all’evoluzione del modo di essere della repressione penale e al ruolo svolto relativamente ad essa dall’istituzione politica. L’intervento dei giuristi risulta decisivo anche per quanto riguarda le questioni concernenti la gravità degli illeciti penali e l’opportunità di suddividerli e classificarli sulla sua base. Un’indagine su tali temi, però, non può ignorare che il problema della gravità è più vasto della semplice indicazione di categorie suddivisorie e non può essere condotto solamente sulla base delle stesse, o sulla scorta di canoni tipici delle odierne esperienze giuridiche. Mentre, infatti, il secondo approccio, specie in presenza di certe coincidenze onomastiche, potrebbe rischiare di essere fuorviante<sup>1</sup>, il primo taglio sarebbe tutto sommato riduttivo. Quanto alla posizione di categorie ordinatorie della gravità, in effetti, l’apertura di pagine di giuristi di rango come Farinacci, potrebbe far sembrare semplice la questione, tenendo conto di affermazioni come la seguente:

<sup>1</sup> Nessuno degli elementi che oggi possono orientare il giudizio sulla gravità sembra presente in forma compiuta nel periodo in esame. Non l’idea di forma di manifestazione circostanziata del reato, la quale presuppone l’enucleazione degli elementi essenziali dello stesso, dei quali, come sono intesi oggi, cominciano ad esser poste le basi nella seconda metà del ‘500 [M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 93-262; C. PECORELLA, *Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti del reato dalla glossa alla c.d. riforma del diritto penale*, ora in *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino 1995, p. 35; A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, 2000 (Università di Trento. Dipartimento di Scienze giuridiche, 31), pp. 53-132]. Non la presenza di una scala legislativamente sancita degli oggetti e “beni giuridici” tutelati (per l’ovvia ragione che questa idea non è propria di tale esperienza giuridica) e, nemmeno, tutto sommato, il principio di una stretta corrispondenza tra gravità del reato ed entità della pena come oggi è comunemente intesa. Su tali profili si tenga conto delle riflessioni di avvio di G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, pp. 388-389.

“*Septima delictorum distinctio est quod aliqua dicuntur levia, aliqua gravia, enormia seu atrocita, aliqua vero graviora, atrociora et magis enormia, et demum aliqua gravissima, enormissima vel atrocissima*”<sup>2</sup>.

Giuristi quali Novelli, Claro, Gilhausen, Grégoire e molti altri, fanno propria e tramandano una griglia di lettura della gravità dei crimini siffatta, ma appena si va oltre nelle loro pagine<sup>3</sup> (e, nel caso di Farinacci, a ben vedere anche sondando per meglio la stessa griglia), si capisce come le cose assumevano una sostanza ben più articolata. Infatti, la quasi totale assenza di specifici trattati e studi sull'argomento, pur imponendoci di procedere per sondaggi, non ci impedirà di mostrare che se ci si interroga sulla “sostanza” che diede origine all'opportunità suddivisoria relativa alla gravità, ci si avvede che la dottrina di Diritto Comune, da un parte, distillò molteplici approcci alla gravità<sup>4</sup>, dall'altra, specie in epoca principesca, fece i conti con una legislazione che, fatti magari propri i concetti nati dalla elaborazione giurisprudenziale, scelse di fissare in alcuni casi i punti di riferimento per l'individuazione dei vari livelli di gravità<sup>5</sup>, o attribuì una delle qualifiche della griglia sopra indicata a questo o a quel crimine.

Percependo la disparità quanto a gravità dei vari crimini<sup>6</sup>, ma non avendo a portata di mano nelle fonti giuridiche una scala di valori ben definita e fissata, i giuristi indirizzarono l'indagine verso l'individuazione di un criterio affidabile per la determinazione della *levitas* o della *gravitas* di un certo comportamento, che potesse esser qualificato lieve o

<sup>2</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 61, p. 258, col. II.

<sup>3</sup> Lo notò, relativamente a Giulio Claro, G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 76-84.

<sup>4</sup> Con differenti ricadute sulla consolidata suddivisione appena rammentata. Ne ha preso atto di recente, durante le sue ricerche sul diritto d'asilo, anche CARLOTTA LATINI, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, 2002 (Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II serie, 109), pp. 214-218 (in particolare).

<sup>5</sup> Si è soliti citare in questo caso le vicende della Milano “spagnola”, dove, oltre agli *Ordines* di Segovia del 1565 e quelli di Worms di vent'anni precedenti (sui quali U. PETRONIO, *Il Senato di Milano: istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, p. 79 e pp. 127-128), si era verificato un intervento del Senato, apprezzato con vigore normativo dallo stesso imperatore (cfr. G. CLARÒ, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 9). Per ulteriori rimandi si tenga conto di CASTILLO DE BOBADILLA (*Politica para corrigidores*, parte II, lib. V, cap. II, n. 10, p. 690) e VILLALOBOS (*Opiniones in iure communes, secundum alphabetis seriem collectae*, Venezia, 1561, n. 56, p. 95), che richiamano la situazione spagnola, nella quale i crimini gravi erano normalmente individuati secondo lo *ius proprium* in eresia, simonia e omicidio volontario. Altri casi di legislazione relativa ai crimini gravi in A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, vol. V, pp. 426-427. Per esempi relativi alla Toscana d'epoca Granducale, si tenga conto intanto del rimando di MARCANTONIO SAVELLI, *Pratica Universale estratta in compendio per alfabeto dalle principali leggi, bandi, statuti, ordini, consuetudini, massime criminali e miste che veggiano negli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana con aggiunta di varie conclusioni di ragione comune*, Firenze, 1681 (I ed.: 1665), v. delitti, n. 3, pp. 114-115 (“*E sotto nome di delitti gravi vengono le trasgressioni degli ordini della gabella del sale tanto per le pene, che per li premi, come per indulto della 21 Maggio 1653*”) e della *Legge sopra il modo di punire i malefici gravi del di 9 Febbraio 1542 ab incarnatione*, disponibile in L. CANTINI, *Legislazione toscana illustrata*, vol. I, Firenze, 1800, pp. 226-227.

<sup>6</sup> Considerazioni in questo senso in C.S. BERARDI, *Institutiones juris ecclesiastici opus posthumus in duas partes tributum*, Torino, 1769, pars II, lib. III, tit. II, pp. 136-138; lib. V, tit. II, p. 259-260. Muovono entrambe dalla presa d'atto della ineguaglianza dei delitti tra loro due dissertazioni dottorali discusse ad Halle, che, pur tarde, non sono prive di spunti interessanti: CH. FEIDLER, *Disputatio inauguralis juridica de aggravatione delictorum* (preside Ch. F. Richter), Jena, 1664; K.H. À GOERSCHEN (preside Jo. F. Treiber), *Exercitationem moralem* (sic!) *de aggravatione delictorum*, Jena, 1668. Mi ha fornito una copia di queste dissertazioni, che avevo individuato presso la biblioteca del Max-Planck Institute di Francoforte sul Meno, la professoressa e amica Susanne Lepsius, che qui intendo ringraziare.

grave in sé e nella direzione della comprensione di che cosa poteva far diventare grave o lieve (o più grave o più lieve) un comportamento criminoso ingiudicabile a priori come tale. In entrambi i casi, comunque, non poterono evitare di dirimere questioni attinenti a un profilo di gravità comparativa fra i singoli illeciti. Maturarono, così, tre tipologie d'indagine: quella volta a valutare il grado positivo di un crimine (“è grave”), quella orientata verso l'analisi del grado comparativo dello stesso (“è più o meno grave di”) e quella infine che aveva come obiettivo la ricerca della gravità in grado superlativo (“è gravissimo”). In questo senso, ai margini temporali del nostro campo d'indagine, Cirillo Fulgoni<sup>7</sup> e il non molto noto annotatore dell'*opera omnia* del Sinistrari e avvocato romano Giovan Battista Gallucci<sup>8</sup>, sono fra i testimoni diretti del fatto che un illecito poteva essere considerato grave in sé, oppure risultare grave se comparato ad un altro. In ambito continentale, Johann H. Berger, ad inizio '700, discutendo di criteri di gravità, puntualizzava che l'adulterio gli risultava *atrox* in grado comparativo, ma per converso doveva esser valutato atrocissimo in grado superlativo<sup>9</sup>. Naturalmente, quando ne scrissero Fulgoni, Gallucci e Berger i differenti modi di osservazione della *gravitas* erano già nelle corde dei giuristi da lungo tempo. Stimolato anche dalle riflessioni teologiche e penitenziali, Juan de Torquemada, ad esempio in un passo dei suoi commentari al *Decretum*, introduce, sia pur con riferimento diretto al “peccato”, un quadro orientativo qualificato da estrema lucidità<sup>10</sup>: “*Gravitas duplex potest attendi [...] una quid ex ipsa speciem peccati, sicut dicimus adulterium esse gravius peccatum fornicatione simplicis. Alia est gravitas peccati, quae attenditur secundum aliquam circumstantiam loci, personae, aut temporis*”. Insomma, un profilo di gravità intrinseco all'illecito che non può variare di grado<sup>11</sup> e che verte sull'oggetto dello stesso<sup>12</sup> e un altro dipendente da elementi riconducibili al caso di specie e destinato a variare di volta in volta<sup>13</sup> secondo il suo grado *positivo* o *superlativo*. Entro questo modo di vedere le cose, si muove anche Marco Antonio Bianchi<sup>14</sup> e, prima di lui, aveva chiarito la questione Bartolomeo Socini in un passo di un suo *consilium* a lungo tenuto in considerazione da parte di coloro che affrontavano il problema<sup>15</sup>. Interrogandosi sulla gravità

<sup>7</sup> C. FULGIONE, *Summa criminalis*, particula II, *De privatis delictis*, rub. 24, n. 6, p. 92r.

<sup>8</sup> G.B. GALLUCCI, *Observationes ad varios auctoris titulos*, in L.M. SINISTRARI, *Formularium criminale nec non tractatus de incorrigibilium expulsionem ab ordinibus regularibus quibus accedunt in hac editione nonnullae constitutiones, et ordinationes summorum pontificum ad materiam criminalem spectantes* (*Opera pars secunda*), Roma, 1754, obs. XXIII, *subsectio* IV, pp. 484-487, n. 6.

<sup>9</sup> J.H. DE BERGER, *Electa iurisprudentiae criminalis*, cap. I, VI, pp. 13 ss.

<sup>10</sup> JUAN DE TORQUEMADA, in c. *illud autem animadvertere*, c. IX, D. XL, *In Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, Venezia, 1577, n. 3, p. 355.

<sup>11</sup> Lo puntualizza, quasi postillando Torquemada, l'Escolastico, PEDRO DE ARAGON, *In secundam secundae Diui Thomae doctoris angelici Commentaria*, qu. III, art. VII, p. 161, col. II.

<sup>12</sup> J. DE TORQUEMADA, in c. *homo christianus*, c. V, D. XL, *In Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, n. 2, p. 350.

<sup>13</sup> Ancora TORQUEMADA, *ivi*, n. 2, p. 350: “... *secundo modo attenditur gravitas in peccatis ex parte causae motivae* (con l'esempio della *fornicatio* che reca in sé il motivo nella libidine) [...] *tertio ... ex parte circumstantiarum aggravantium peccatum*”.

<sup>14</sup> Che si pone il problema della gravità di un crimine con riferimento a se stesso (in relazione, cioè, ai suoi vari gradi di gravità) e in rapporto ad altri crimini: M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *dati*, n. 11, p. 33v.

<sup>15</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, in *Consiliorum seu potius responsorum Mariani Socini ac Bartholomaei filii senensium, iuris cum civilis, tum pontificij consultissimorum, advocatorumque consistorialium dignissimorum, volumen secundum Francisci Pepii solitis appendicibus ornatum et Hieronymi Magii iurisconsulti anglensis*, Venezia, 1571, n. CLVII, n. 18, p. 11r., col. I.

relativa tra due crimini, Socini, riflette sul significato di uno statuto contenente la dizione “*de maiori delicto*” e rileva, sulla scorta di due passi del Digesto<sup>16</sup>, che “*debet intelligi de maiori naturaliter, non per accidens*”; prospettando, così, con chiarezza l’esistenza di un duplice profilo di *maioritas*. Gli approcci alla gravità e i modi di individuarla erano dunque molteplici e ciò rende non sorprendenti affermazioni come quella che ci perviene dalla pagina di Baldo, secondo la quale “*leve crimen et grave pluribus modis dicitur*”<sup>17</sup>. E si tratta, per inciso, di un’affermazione che trasmette più fiducia nell’operato del giurista di quella fatta due secoli dopo da Claro, secondo la quale, come sottolineò Massetto<sup>18</sup>, sul problema non si poteva dare una “certa regula”<sup>19</sup>.

Con riferimento alle fonti civilistiche, il principale punto d’avvio, d’attingimento e alleghazione futura di quella che ci appare come la lenta costruzione di una grammatica della gravità, di un lessico necessario all’edificazione del dettato sanzionatorio, può essere individuato in un passo del Digesto, la *l. levia, ff. de accusationibus* (D. 48.2.6)<sup>20</sup>. In questo caso, però, a differenza dei *crimina publica* e *privata*, il giurista non trovava e non poteva conseguentemente trarre nessuna esplicita indicazione suddivisoria, ma una semplice regola operativa da applicare ai *crimina levia* (“*levia crimina audire et discutere de plano proconsulem oportet*”), che lo induceva a chiarimenti e operazioni di distinzione.

Il primo passo nella direzione dell’impianto di una grammatica della gravità, naturalmente, fu quello della comprensione del testo e della regola operativa espressa dallo stesso e di quali fossero i *crimina levia*, perché il testo del Digesto si limitava semplicemente a dire con quali modalità dovesse operare il giudice in loro presenza. Verso tale comprensione si dirigono le testimonianze dei primi decenni di “letture” che oggi possiamo incontrare nella glossa ordinaria. Il *casus* di Francesco Accursio alla *l. levia* specifica che l’espressione “*de plano*” deve essere intesa come “*non sedente pro tribunali*”<sup>21</sup>, mentre la glossa *levia* ci restituisce fra gli altri gli esempi degli illeciti contemplati nella *lex iulia de annonae*, dei *privata*

<sup>16</sup> I due passi (individuati con l’approccio tipico del giurista di Diritto Comune) non trattano del tema specifico che egli affronta, ma giustificano i termini che Socini usa. Nel primo si accenna al fatto che le azioni ereditarie ineriscono alla petizione di eredità secondo la propria natura o contro di essa [*l. item veniunt in haereditatem § cum praximus ff. De hereditatis petitione* (D. 5.3.20 (22))], nel secondo [*l. certi conditio, ff. De rebus creditis si certum petetur et de conditione* (D. 12.1.9)] la pertinenza alla questione affrontata da Socini è da ricondurre all’espressione “*omni causa*” presente in avvio del brano, con la quale Socini intende evidentemente richiamare l’attenzione ad un ventaglio ampio di profili che possono assumere rilevanza.

<sup>17</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, vol. IV, Venezia, 1575, cons. CCCCXII, p. 91v. (p. 187, ed. Torino, 1970) e cons. CCCLXXXVIII, p. 87v., col. II, n. 2 (p. 174, ed. Torino, 1970).

<sup>18</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, p. 75.

<sup>19</sup> In altro luogo dei suoi commentari [in *l. prius est, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9.1.1), Baldi Ubaldi iurisconsulti clarissimi commentaria in VII, VIII, IX, X et IX cod. lib., pp. 220v., n. 31], del quale pare serbare memoria solo il docente a Salamanca e inquisitore apostolico in Murcia DIEGO CANTERA (*Quaestiones criminales practicae, tangentes iudicem, reum, probationem, punitionemque delictorum*, Madrid, 1589, qu. IV, n. 1, p. 76, col. II, al versic. *Ergo autem aliter*), Baldo discute ulteriormente del tema, chiedendosi quali crimini possono dirsi maggiori e rilevando che tale giudizio per i crimini può essere dato rispetto a se stessi (con una serie di riflessioni sulle *qualitates delictorum* e sull’*essentia et substantia delictorum*) e rispetto ad altri crimini.

<sup>20</sup> Per l’ambito canonistico, vedremo che vari luoghi delle fonti risulteranno utili per il nostro itinerario e, ad esempio, un *c. cum illorum* del *Liber Extra* verrà spesso citato ad ausilio della individuazione di uno dei criteri distintivi della gravità dei reati. Nelle fonti, del resto, non erano pochi i luoghi nei quali per casi specifici i giuristi potevano incontrare il confronto con l’*atrocitas delicti*: cfr. C. PECORELLA, *Cause di giustificazione*, pp. 42-43.

<sup>21</sup> F. ACCURSIO, *casus gl. ad l. levia, ff. de accusationibus et inscriptionibus* (D. 48.2.6).

*crimina*, del *crimen de navibus submersis*<sup>22</sup> e dell’abigeato. La glossa al lemma *de plano*, infine, testimonia l’avvenuto dibattito sulla necessità o meno della redazione del libello accusatorio e della *inscriptio*<sup>23</sup> nel caso di crimini lievi e, soprattutto, rende conto di un ulteriore tentativo di ricognizione testuale per la creazione di un catalogo degli stessi.

Parallelamente al sedimento di tali materiali, si notano le prime riflessioni sui criteri capaci di distinguere i vari crimini in base alla loro gravità. Ci si comincia a chiedere non quale sia il reato grave, ma che cosa renda grave o lieve un reato. È entro questa linea di sviluppo che già nella pagina di Bartolo si può osservare la posizione di una griglia di gravità limitata come avremo modo di chiarire al lessico usato dai civilisti e dunque più scarsa di quella proposta da Farinacci con la quale abbiamo dato avvio al presente capitolo. Nel commento alla *l. non solum*, § *si mandato meo*, il maestro commentatore fissa senza indugi che i crimini possono essere *levia*, *gravia*, *graviora*, *gravissima*<sup>24</sup> e sulla scorta della posizione di una griglia così definita, propone un criterio discretivo del quale dovremo tornare a parlare più avanti. A questo punto, infatti, si deve riprendere il discorso più a monte, perché parallelamente a tali riflessioni si segnalano come già ben strutturate altre due opportunità suddivisorie, dalle quali conviene continuare l’indagine sulla *gravitas* dei reati: *crimina capitalia* e non *crimina exceptuata* e non *exceptuata*. Avremo modo di vedere che se per quanto riguarda i *crimina capitalia*, almeno in una prima fase, siamo di fronte a prime riflessioni mai archiviate sulla gravità, nel caso dei *delicta exceptuata*, si entra in un quadro di riferimento più generale di valutazione politico-istituzionale della rilevanza di certi comportamenti criminosi.

## 2. Crimen eccezionale

Del *crimen exceptum*, anche osservandone specie nella normativa tracce ben prima dell’età del Diritto Comune, si è parlato di recente come di una “idea”<sup>25</sup>. E, in effetti, di “idea” si può parlare almeno nel senso di un “modo di approccio alle cose penali”, di uno stile ben preciso di esercizio dell’attività di repressione penale, in modo da poter correttamente sostenere che ogni epoca può avere i suoi *crimina excepta*. Recenti ricerche, poi, hanno affrontato il tema ancora più in generale, trattando di “sistemi di eccezione”<sup>26</sup>. In

<sup>22</sup> Il riferimento va alla *l. de submersis*, *C. de naufragiis* (C. 11. 5.5), nel commento della quale Bartolo fornisce anche l’elemento chiave in forza del quale i glossatori avevano potuto inserire questo illecito nei *crimina levia*: la non necessità del libello introduttivo contemplata nella *l. levia* (BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. de submersis*, *Bartoli interpretum iuris civilis coryphaei*, t. IV (*In duodecim libros codicis commentaria*), Basilea, 1562, n. 3, pp. 902-903).

<sup>23</sup> *Gl. de plano, versic. Sed tamen, ff. de accusationibus et inscriptionibus* (D. 48.2.6).

<sup>24</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non solum*, § *si mandato meo*, *ff. de iniuriis et famosis libellis* (D 47. 10.11), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, tomo VI (*Commentaria in secundam partem digesti novi*), p. 130, n. 7.

<sup>25</sup> E. PETERS, *Crimen exceptum. The history of an idea*, in *Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law*, Syracuse, New York, 13-18 Agosto 1996 a cura di K. PENNINGTON, S. CHODOROW, K.H. KENDAL, Città del Vaticano, 2001 (Monumenta Iuris canonici, Series C: Subsidia, 11), pp. 137-194. Non ho potuto consultare C. LARNER, *Crimen exceptum? The crime of witchcraft in Europe*, in C. LARNER, *Witchcraft and Religion: the politics of popular belief*, a cura di A. MACFARLANE, Oxford-New York, 1984, pp. 35-67.

<sup>26</sup> Mi riferisco al numero di agosto 2009 della rivista *Quaderni storici* in parte dedicato ai “Sistemi di eccezione” e curato di M. VALLERANI [*Quaderni Storici*, n. 131, anno XLIV, 2 (2009)].

particolare, un già citato saggio di Massimo Meccarelli ha letto il tema dell'eccezione in epoca medievale e moderna come manifestazione di straordinarietà, includendolo entro un ordinamento che giocava i suoi equilibri fra *ordinarium* e *extraordinarium*<sup>27</sup>.

Anche dagli scritti appena citati si ricava con facilità come la definizione di *crimen exceptum* (quanto mai lineare e costante nel tempo) sia legata all'idea che vi siano degli illeciti esclusi dalla normativa ordinaria o che esulano dall'esser chiamati in causa in caso di interventi normativi premiali (come, ad esempio, un'amnistia generalizzata): i *crimina exceptuata* sono, dunque, quelli, per usare le parole del Cardinal Volpini, "quae sub generali legis dispositione non continentur", ma, appunto, "semper excepta censentur"<sup>28</sup>. Un quadro definitorio di tal genere, se pur appagante a prima vista, sembra dirci, tutto sommato, poco, se non è accompagnato da un elenco dei crimini ricompresi in questa categoria e dalla specifica di quale sia il motivo dell'eccezione. Quest'ultimo, come alcuni sapranno, risiede nella gravità di certi reati. *The excepted, or enormous crimen*, dice chiaramente Peters<sup>29</sup>; e la questione diviene ancora più chiara una volta che si tenga conto delle parole di Benedetto Pasqualigo, pubblicate un centinaio di anni dopo quelle del Cardinal Volpini<sup>30</sup>: tali crimini "non sono nominatamente compresi sotto la generale disposizione delle leggi, o sotto speciale rubrica [...] per la loro insolita atrocità"<sup>31</sup>. Dall'angolo visuale del giudice, poi, qualche decennio dopo, ci danno conto della situazione da due realtà istituzionali lontane ma accomunate dal modello di dominio asburgico, Johann Peter Bannitza e Vincenzo Guglielmi<sup>32</sup>. Secondo entrambi, sono considerati eccettuati quei reati per i quali il giudice criminale "in cognoscendo et puniendo dispositionem legis criminalis observare non tenetur"<sup>33</sup>.

Se si volesse ora fornire un catalogo sufficientemente esaustivo dei crimini eccettuati, occorrerebbe tener in considerazione, da una parte, che non vi era assoluta coincidenza tra i reati ritenuti "eccettuati" dallo *ius* civile e quelli inseriti in tale categoria dallo *ius* canonico, dall'altra, che da disciplina a disciplina, da effetto a effetto, i *crimina excepta* non erano sempre gli stessi. Relativamente al primo aspetto, si può tener conto degli esempi offerti dal Pasqualigo (che fornisce un catalogo distinto secondo la ragion civile e la ragion canonica<sup>34</sup>) e dal Bannitza (che, ormai alle soglie della contemporaneità, rimette molta della questione alla complessiva valutazione di politica criminale del potere pubblico<sup>35</sup>). Quanto al secondo punto di vista, mentre pacificamente si ammetteva la natura eccettuata dell'eresia,

<sup>27</sup> M. MECCARELLI, *Paradigmi dell'eccezione*, pp. 493-500.

<sup>28</sup> G.B. VOLPINI, *Succus ex opere criminali Prosperi Farinacii Iurisconsulti romani celeberrimi extractus*, Lione, 1663 (poi, altre edizioni almeno a Lione, 1687 e Padova, 1700), pars III, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 23, p. 28.

<sup>29</sup> E. PETERS, *Crimen exceptum*, p. 137.

<sup>30</sup> B. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza teorica e pratica*, p. 299.

<sup>31</sup> Eccezione e gravità appaiono legate anche nella pagina di Deciani: T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. VII, cap. XXXVII, n. 9, p. 233: "...crimen hoc est de exceptis, uti gravibus, et enormibus".

<sup>32</sup> V. GUGLIELMI, *Pratica criminale secondo lo stile dello stato di Toscana*, Siena, 1775, parte II, cap. II, pp. 115, n. 11: sono eccettuati quei reati che "mediante la loro atrocità non si comprendono sotto la general disposizione della legge, per lo che il giudice in questi può trasgredire le leggi".

<sup>33</sup> Mentre di non *excepta* si deve parlare se il giudice criminale è vincolato all'osservanza delle disposizioni normative: J.P. BANNITZA, *Systema jurisprudentiae criminalis*, § CXIII, pp. 50-51.

<sup>34</sup> B. PASQUALIGO, *Della giurisprudenza teorica e pratica*, cap. I, vol. I, p. 3, n. IV e anche Lib. IV, n. IV, p. 300.

<sup>35</sup> J.L. BANNITZA, *Delineatio juris criminalis*, § CXIII, pp. 50-51. Bannitza, infatti, annette a tutto la precisazione secondo la quale i *crimina excepta* sono sempre individuati da una disposizione normativa espressa che risponde ai canoni dell'utilità pubblica.

della lesa maestà, della simonia, del sacrilegio e del *maleficium*, non in tutti i giuristi compare l’indicazione della sodomia, della falsa moneta, della *perduellio*, del *fraudato censo*, della *fraudata annona* e delle varie forme di dilapidazione dei beni della chiesa e della *res publica*<sup>36</sup>. E mentre di norma tutti questi autori aggiungono al catalogo un “*et huiusmodi*”, “*et similium*” (che ci proietta verso l’idea di una categoria dai contenuti definiti quanto a certe figure quasi “naturalmente” eccettuate, ma per eventuali altre rimessi alle valutazioni politiche contingenti) anche Anton Matthes ci testimonia, sulla scorta “*culta*” delle sole fonti romanistiche, cataloghi di comportamenti illeciti variabili a seconda dello specifico settore di afferenza dell’eccezione<sup>37</sup>.

Gravità del reato e eccezione dalla normativa generale sono dunque intimamente legate<sup>38</sup>, tanto che il tema che dominerà la gravità dei reati sarà quello della possibilità di non applicare la disciplina ordinaria. Su tale legame si reggono a fine ‘600 anche le considerazioni di Alessandro Brugiotti, che propongono una composizione del tema della gravità e dell’eccezione. Nelle sue *Institutiones* Brugiotti presenta, infatti, i *crimina non excepta* come quelli “*in quorum examine iudex distinguit levitatem et gravitatem iuxta dispositionem generalem*” e li suddivide, poi, secondo gli adagi farinacciani, sulla base di quella che vedremo essere la proposta distintiva della gravità basata sulla presenza del dolo. Al contempo, individua i *delicta excepta* con la nota formula espressa anche da Volpini<sup>39</sup>, prendendo, però, posizione, sulla loro natura *atrocissima* e fornendo un elenco sommario nel quale compaiono eresia, simonia, lesa maestà, falsa moneta, *fraudata annona*, *fraudato censo*, sodomia, sacrilegio, “*lamiatus, furi famosi*”. In questi casi, conclude, la valutazione di gravità è già data, perché insita nella valutazione di eccezionalità.

In età moderna è ancora piuttosto frequente la pratica di interventi normativi volti a qualificare particolari reati per la loro efferatezza come eccettuatati dal fruire, se non della disciplina generale dell’ordinamento, almeno di certi suoi profili favorevoli<sup>40</sup>. Ma di

<sup>36</sup> Esempi non consueti: JOAO DE DEUS [*Tractatus cavillationum*, in *Clarissimum utriusque censurae doctorum [...] libri qui vocatur doctrina advocatorum, partium, et assessorum, in quo continentur, omnia fere quae spectant ad forum iudiciale domini Alberti Galleotti parmensis tractatus, sive aurea margarita, seu quaestionum summa, in qua omnes pene quaestiones in foro frequentatae proponuntur, et magistraliter declarantur [...] summo studio ad diligentia domini Brunone a Sole iuris utriusque doctoris veneti*, Venezia, 1567, lib. III, cap. XVI, n. 15, p. 37 (lesa maestà, simonia, fraudata annona); P. BERTI (*Praxis criminalis regularium saeculariumque nuncupata questionum regularium*, t. IV, Anversa, 1624, tit. II, cap. XII, n. 26, p. 18 e tit. VI, cap. X, n. 40-42, p. 188); U. LOCATI, *Opus quod iudiciale inquisitorum dicitur*, Roma, 1568, v. *crimina*, p. 94, n. 1; F.M. PRATO, *Responsa criminalia itidem fiscalia ad enucleationem ritum magnae curiae vicariae*, Napoli, 1656, resp. XXIII, pp. 236-237, nn. 40-41.

<sup>37</sup> Il giurista autore del *De criminibus* ricorda che nel caso di un’amnistia generale si dovevano in ogni modo ritenere crimini eccettuatati il sacrilegio, l’adulterio, l’incesto, il ratto a scopo di libidine, la violazione di sepolcro, l’avvelenamento, le pratiche magiche, l’omicidio, il parricidio, il falso nummario e la lesa maestà. Mentre, nel caso del diritto d’asilo, si faceva eccezione solo per l’omicidio, l’adulterio e il ratto a fine di libidine. Infine, riferisce del caso della donna dichiarata colpevole, la cui dote non veniva di norma confiscata, se non si trattava di condanna secondo la *lex Iulia de majestatis*, la *lex Iulia de vi publica*, la *lex Pompeia de parricidis*, o la *lex Cornelia de sicariis et veneficiis* (cfr. A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 14, pp. 46-48).

<sup>38</sup> Lo aveva già notato Luigi Lacché (*Latrocinium*, p. 210) per via della natura d’eccezione degli *specialia* applicati ai *crimina atrocia*. L’identificazione sulla base degli *specialia* è attestata da CLARO (*Sententiarum receptorum liber quintus. § finalis*, qu. XXI, n. 4, p. 89. Indicazioni su legami e differenze tra gravità e eccezione anche in D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. II, concl. MLXXVIII, p. 389.

<sup>39</sup> A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. I, tit. III, pp. 12-13.

<sup>40</sup> Può bastare l’esempio più noto della Bolla pontificia *cum alias* del 1591, sulla quale si vedano L. LACCHÉ,

norma ciò non accadeva mai per crimini giudicati non gravi. Ad un punto tale era l'identificazione tra gravità ed eccezione che il lettore non rinviene la categoria nella ricollocazione delle suddivisioni fino ad allora maturate nelle maglie delle *causae* operata da Deciani<sup>41</sup> e la può osservare giudicata tutto sommato come priva di rilevanti differenze da quella della *gravitas*<sup>42</sup> in Anton Matthes. Ma il valore dell'eccezione, quanto a scelte di politica criminale, incontrava dei limiti nel momento in cui veniva posto in relazione con i cardini di riferimento del mondo d'Antico Regime. Francesco Maradei<sup>43</sup>, ad esempio, trattando delle eccezioni all'applicazione della *indulgentia* generale disposta dallo statuto o dal sovrano, oltre ad indicare una serie di reati più o meno "normalmente" eccettuati<sup>44</sup>, chiarisce che "*supradicta crimina ut graviora, et atrociora*" anche quando non fossero stati annoverati tra gli eccettuati dalla normazione positiva, avrebbero dovuto comunque esser censiti fra quelli esclusi "a *generalis principis indulgentia* [...] *quia indulgentia dictorum criminum, adversaretur rationi naturali, et legibus divinis*". Se, dunque, tale distinzione oltre che legata alla *gravitas*, lo era anche alle valutazioni politiche d'ogni singola esperienza politico-istituzionale, queste ultime, almeno agli occhi di un Maradei per nulla intenzionato a rinunciare a valutazioni di rango superiore, ci appaiono tutto sommato anguste. È un fatto, in ogni modo, che quando altre categorie fanno sfoggio di sé nelle messe a punto cinque-seicentesche, la suddivisione dei reati in base all'eccezione sembra arretrare sullo sfondo delle questioni giuridiche. Pesano in questo senso il fatto che Claro omette di inserire tale distinzione nella sezione dedicata alle altre suddivisioni e che Farinacci, pur presentandola come sesta fra le opportunità di suddivisione dei crimini<sup>45</sup>, ne tratta con una stringatezza tale da trasmetterci disinteresse e da farla somigliare a una sorta di cappello introduttivo alla più ampia *septima divisio* dedicata alla *gravitas*.

### 3. Crimina capitalia e non capitalia

La suddivisione in comportamenti illeciti capitali e non capitali trova direttamente aggancio nelle fonti giustiniane, che trattano esplicitamente di *iudicia capitalia* e non *capitalia*<sup>46</sup>. Confinata all'origine dentro gli *iudicia publica* (ma applicata, poi, a tutti gli *iudicia* e a tutti i crimini, quando l'intervento dell'istituzione pubblica nelle cose penali determinò la punizione con pene capitali anche delle classiche figure di *crimina privata*), tale classificazione esprime in sé un disvalore punitivo in ordine alla gravità di uno specifico com-

*Latrocinium*, pp. 230-243; C. LATINI, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, pp. 214-218.

<sup>41</sup> Deciani, comunque, aveva ben presente il regime di eccezione: *Tractatus criminalis*, lib. VII, cap. XXX-VII, nn. 7-9, p. 233.

<sup>42</sup> Il docente a Utrecht rileva che, tutto sommato, fra le due tipologie non vi era molta differenza, perché ogni volta che la legge concedeva qualche beneficio ai rei, si dovevano sempre escludere i colpevoli dei reati più gravi (*De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 14, p. 78).

<sup>43</sup> F. MARADEI, *Practicae observationes civiles, et criminales et mixtae [...] his accedit famigeratus tractatus de Regia visitatione ad usum Regis Catholici domini Hieronimi Caymi pratrii Mediolanensis et in supremo Italiae consilio olim regentis*, Napoli, 1704, obs. III, p. 11, nn. 13-16.

<sup>44</sup> Lesa maestà divina e umana, falsa moneta, parricidio, omicidio semplice e proditorio, sodomia, furto e fallimento doloso.

<sup>45</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 60, p. 258.

<sup>46</sup> *l. publicorum ff. de publicis iudiciis* (48.1.2).



portamento<sup>47</sup> che, pur se non concettualizzato, può essere immaginato come “vissuto” da chi rifletteva sulla questione.

Erano reputati capitali quei reati e quei giudizi nei quali si infliggevano pene di tal rango. Fissato e indiscusso il criterio (“*ex genere poenae iudicatur crimen capitale vel non*”<sup>48</sup>), il dibattito si orientò sull’analisi delle tipologie di pene contenute nei *textus* giustiniani o praticate correntemente e sul loro inserimento fra le capitali o meno. In questo senso, a parte il contenuto del Digesto e delle Istituzioni<sup>49</sup>, è dalle pagine del Codice che ci perviene la presa d’atto di un quadro mutato rispetto all’esperienza giuridica romanistica: l’*Auth. sed novo iure, C. de servis fugitivis* (C. VI. 1.3), infatti, marca, per l’appunto, il nuovo *ius* trattando della *abscissio membri* e indicando nella glossa casi presenti nella Lombardia<sup>50</sup>. Quanto all’*abscissio membri*, tra l’altro, il tema del passaggio dal vecchio al nuovo *ius* terrà banco almeno fino a Claro, Farinaccio e Menochio. Il primo dei tre, in specifico, interloquendo con il *textus*, ricorda ancora che questa sanzione “*non erat cognita de iure digestorum, aut codicis, sed fuit inventa de iure Authenticorum*”, attestando anche la validità di “*communis opinio*”<sup>51</sup> di tale assunto.

In ogni modo, il quadro di riferimento che non verrà mai oltrepassato era già espresso dalla citata l. *publicorum*, la quale incardinava il problema della natura capitale di una pena e del sottostante giudizio, sia, sulla perdita della vita fisica, sia, sulla perdita della posizione civile e sociale che derivava dall’esilio conseguente alla “*aquae et ignis interdictio*”<sup>52</sup>. In tutti gli altri casi, continuava il testo romanistico, ci si trovava di fronte non a un *exilium* ma a una *relegatio*, che non comportava la perdita della cittadinanza e dunque non poteva essere ritenuta pena capitale<sup>53</sup>. Veniva, così a comporsi una triade di pena capitali<sup>54</sup> che, come modello, avrebbe consentito ad alcuni giuristi medievali di avviare il discorso affermando che “*capitale crimen dicitur triplex*”<sup>55</sup>.

<sup>47</sup> Il *crimen* capitale poteva essere intuitivamente percepito senza difficoltà come più grave di quello non capitale.

<sup>48</sup> Corre, a partire da ANGELO DEGLI UBALDI [in l. *publicorum*, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.2), in *Angeli Ubaldi Perusini, iurisconsulti praeclarissimi in I atque II Digesti novi partem et in tit. de interdictis commentaria*, Venezia, 1579, n. 1, p. 159], per arrivare a PROSPERO CARAVITA (*Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, ritus CIX, n. 3, p. 65v.) senza nessun intoppo.

<sup>49</sup> Sulle pene capitali si veda, ad esempio, la gl. *capitis poenam*, in l. *est et inter*, Inst. de publicis iudiciis (Inst. IV. 18. 1). Riflessioni su tali questioni anche in A. GOURON, *L'apport des juristes français*, pp. 339-341.

<sup>50</sup> Gl. *exigat*, in *Auth. Sed novo iure, post legem Si fugit, C. de servis fugitivis* (C. 6. 1.3).

<sup>51</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus, § finalis* qu. LXIX, n. 1, p. 194.

<sup>52</sup> Come è noto, la *Aquae et igni interdictio*, quale *capitis deminutio* di non elevata entità, privava il reo della cittadinanza ma non della libertà.

<sup>53</sup> La gl. *mors* [gl. *mors*, ff. de publicis iudiciis (D. 48.2.1)] tratta con chiarezza di morte naturale e civile, alle quali aggiunge lo “*exilium*” (a cui sia annessa la perdita della *civitas*).

<sup>54</sup> Rafforzata dalla precisazione della successiva gl. *nam caetera*, ff. de publicis iudiciis (D. 48.2.1), secondo la quale, nel caso di perdita della *civitas*, si poteva parlare solo in maniera impropria di *exilium*.

<sup>55</sup> Nel tempo si sviluppò un altro centro di sintesi dell’afferenza alla natura capitale, quello della *poena sanguinis*. Ciò avvenne probabilmente per via dell’indicazione testuale della l. *transigere, C. de transactionibus* (C. 2. 4.18), la quale, oltre che di crimine capitale, parlava anche di *poena sanguinis*. Si tenga conto di ALBERICO DA ROSATE [in l. *publicorum*, ff. de publicis iudiciis (D. 48. 1.2), in *In secundam digesti novi partem commentarii*, Venezia, 1585 (rist. an. Bologna, 1982 - Opera iuridica rariora, XXVI), n. 2, p. 167: “*omne crimine sanguinis poenam ingereus dicitur capitale*”], di J. DAMHOUDER (*Praxis rerum criminalium*, cap. I, n. 12-13, pp. 5) e, alla fine del nostro percorso, dell’attestazione di ESTEBAN DAOYZ, *Juris civilis summa, seu index copiosus, v. delictum*, n. 4, p. 270, col. I; v. *crimen*, n. 3, p. 225, col. I.

Dall'altro lato, erano invece non capitali tutti quei reati puniti con pene qualificabili come pecuniarie<sup>56</sup>, o che si sostanziano in una qualsiasi altra *coercitio* corporale differente da quelle appena rammentate; “*modica*”, secondo quanto aggiungeva la gl. *aliqua coercitio*<sup>57</sup>.

Il prodotto più interessante delle riflessioni intorno alle pene capitali è rappresentato dai commentari di Bartolo<sup>58</sup>, Baldo<sup>59</sup> e Angelo degli Ubaldi<sup>60</sup> e, più avanti nel tempo (per via dell'attenzione dedicatavi per gli stessi motivi che legittimavano le messe a punto in tema di crimini pubblici e privati<sup>61</sup>) da Giulio Claro<sup>62</sup>, Farinaccio<sup>63</sup> e dallo “scabino lipsiense” Benedickt Carpvov<sup>64</sup>, giudice in una terra che tutti sanno espertissima nella moltiplicazione delle tipologie di pene corporali e afflittive.

Bartolo, riprendendo il discorso dalla glossa<sup>65</sup>, passa al setaccio una serie di casi che ci appaiono emblematici del parco sanzionatorio tipico dello *ius proprium*. In primo luogo, il maestro commentatore si chiede se possa essere considerato capitale un crimine per il quale siano imposte due pene alternative, delle quali una sia capitale. A tale interrogativo viene fornita una risposta positiva, poiché, a modo di vedere del giurista marchigiano, la previsione di una sanzione capitale aveva la capacità di qualificare in tal senso la complessiva comminazione indipendentemente dall'altra previsione sanzionatoria<sup>66</sup>. Sulla

<sup>56</sup> Sulle pene pecuniarie, almeno relativamente all'esperienza castigliana, M.P. ALONSO ROMERO, *Aproximación al estudio de la las penas pecuniarias en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 55 (1985), pp. 9-94. Da parte di alcuni, s'insisteva anche sulla contrapposizione tra la natura “*existimativa*” delle pene non capitali e la “*perdita*” di un qualsiasi profilo di capacità nel caso di quelle capitali: A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. I, p. 10 ult. cpv.; J. MILLES DE SOUVIGNY, *Practica criminalis*, § *persequendi, versic. quaerendum*, n. 40, p. 189; JAN PH. ECHKARD, *Brevis delineatio delictorum publicorum in genere, et quorundam in specie criminis sc. maiestatis, adulterii, et homicidii* (preside Go. Fibig), Jena, 1658, n. 8.

<sup>57</sup> gl. *Aliqua coercitio*, in ff. *de publicis iudiciis* (D. 48.1.2).

<sup>58</sup> BAROLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.2), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secundam digesti novi partem*), pp. 138v-139, n. 1.

<sup>59</sup> Oltre al commento alla *l. reos capitalium* di cui tratteremo tra breve, anche BALDO DEGLI UBALDI, *Praelectiones in quatuor Institutionum libros*, in *l. publicorum, Inst. De publicis iudiciis* (Inst. IV.18.1), p. 52v., col. I.

<sup>60</sup> Senza dimenticare ALBERICO DA ROSCIATE, in *l. custodia, ff. de custodia reorum* (D. 48.3.1), *In secundam digesti Novi partem commentari*, Venezia, 1585 (Opera iuridica rariora, XXVI, Bologna, 1966), p. 174, col. II. Non disutile è anche il precedente ODOFREDO DENARI, in *l. transigere, C. de transactionibus* (C. 2.4.18), *Super prima pars Codicis*, n. 4, p. 74r. col. II.

<sup>61</sup> Cfr. sopra pp. 76-86.

<sup>62</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus, § finalis*, qu. LXVII, pp. 189-190 (e le successive quaestioni relative alle singole pene).

<sup>63</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars I, lib. III, qu. XIX, pp. 284-298.

<sup>64</sup> Oltre alle considerazioni generali (*Practica novae rerum criminalium*, pars III, qu. CII, n. 3-12, pp. 7-8), l'attenzione di Carpvov è rappresentata dalle varie *quaestiones* dedicate alle pene capitali nel tomo II: qu. CXXVIII (*de variis poenarum ac suppliciorum mortis generibus*: pp. 307-316); qu. CXXIX (*de variis poenarum corporis afflictivam generibus*: pp. 316-324); qu. CXXX (*de poenis civilibus, ac in specie de poena relegationis*: pp. 324-331). Tempo dopo, le cose si mostravano ancora allineate alla impostazione di Carpvov: JO. MYNSINGER, *Scholia in Institutionibus*, p. 652, § *publicorum*, n. 5; J.S.F. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, Modena, 1769, sectio II, cap. I, pp. 217-219, § IV e anche sect. I, cap. I, § XXXIII, p. 18; J.R. ENGAU, *Elementa iuris criminalis germanico-carolini*, lib. I, tit. III, §§ LXI-LXII, pp. 38-40 (le sanzioni capitali vengono qui distinte in capitali semplici e qualificate).

<sup>65</sup> BAROLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum*, p. 138v., n. 1.

<sup>66</sup> Anche in questo caso si può dire che il “penale” è costruito col “civile”. Bartolo risolve, infatti, la questione rilevando l'identità di meccanismi col *legatum* al quale era annessa una clausola condizionale, che doveva dirsi comunque tale nonostante la presenza di tale clausola (BAROLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum*, p. 139, n. 7).

stessa linea di sviluppo, Bartolo chiarisce la qualifica che doveva essere attribuita al caso nel quale la comminazione sanzionatoria capitale non fosse inserita in posizione “alternativa”, ma sottoposta alla condizione della non osservanza di un’altra condanna in genere pecuniaria<sup>67</sup> (come avveniva, ad esempio, per un omicidio per il quale fosse fissata una condanna pecuniaria che, se non assolta entro un certo termine, faceva scattare la condanna capitale). Sulla scorta di un’opinione di Dino dal Mugello<sup>68</sup>, anche in questo caso Bartolo propende per la risposta positiva e la giustificazione fa riferimento al classico adagio secondo il quale chi non poteva far fronte ai propri impegni con i beni patrimoniali doveva farlo con l’asservimento della propria persona: “*quia pecunia non soluta remanet caput in obligatione*”<sup>69</sup>. La presenza di conseguenze capitali, anche se eventuali, qualificava, così, il complessivo impianto sanzionatorio. Continuando nell’esame casistico<sup>70</sup>, il maestro commentatore si chiede se possono essere ritenute pene capitali la *poena fustigationis*<sup>71</sup>, la disposizione secondo la quale si prevede il potere in capo al giudice di determinare la sanzione ad arbitrio<sup>72</sup>, quella concernente il crimine per il quale è prevista la facoltà generalizzata di uccidere impunemente il reo<sup>73</sup>, la *excommunicatio*<sup>74</sup>, la condanna al “carcere perpetuo”<sup>75</sup> e la condanna alle opere pubbliche<sup>76</sup>.

Sul fronte delle pene che non potevano dirsi capitali, Bartolo apre il discorso con l’analisi della “*membri abscissio*”<sup>77</sup>; che in prima battuta viene giudicata non capitale, osser-

<sup>67</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum*, p. 138v., n. 3.

<sup>68</sup> Bartolo rimanda a un luogo di Dino dal Mugello che, almeno nell’edizione da me consultata (Lione, 1513), non sono riuscito ad individuare. Relativo al problema è, però, anche l’accenno fatto da Dino in uno dei suoi *consilia* [DINO DAL MUGELLO, *Consilia* (con additiones di Benedetto a Vadis), Lione, 1551, cons. XLIII, p. 52v., n. 7]: “...*Nam crimine capitale a non capitali distinguitur tenore sententiae, in qua poena imponitur*”.

<sup>69</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum*, p. 139, n. 8.

<sup>70</sup> Altre indicazioni e riflessioni su differenti tipologie di sanzione in G.A. DE ROSSI (1489-1544), *Tractatus de potestate procuratoris et defensoris in causis criminalibus*, in *Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritibus pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium*, nn. 259-260, p. 31 e n. 303, p. 34.

<sup>71</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum*, p. 139, n. 10.

<sup>72</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *ivi*, p. 139, n. 8. Su questo tipo di sanzione, parte di un più complessivo potere d’arbitrio giudiziale, letto come strumento ad attitudine sistematica: M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 201-205.

<sup>73</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *ivi*, p. 139, n. 8. In questo caso, Bartolo giudica la pena estranea alla natura capitale.

<sup>74</sup> Relativamente alla scomunica, il maestro commentatore propende per la natura non capitale di tale sanzione. Dopo aver fatto sua in via argomentativa l’opinione positiva della gl. *interdictum*, in *l. est autem*, § *minor*, *Inst. de capitis deminutione* (Inst. 1.16.1), che attesta il non uso della *aquae et igni interdictio* e la sua sostituzione con la *deportatio* e, dopo aver rilevato la possibilità della equiparazione dello scomunicato al deportato (escluso in definitiva anche lui da una comunità), Bartolo verte, infatti, verso l’opinione contraria alla natura capitale, mettendo in luce la natura “*medicinalis*... *et non mortalis*”, la non definitività, insomma, il non aver un’efficacia perpetua della scomunica. Si tratta peraltro di una posizione che non godrà di eccessiva fortuna. Girolamo Giganti, ad esempio, ignorandola, sancirà che quando si parla di morte civile in diritto canonico, si deve intendervi compresa, oltre alla *depositio*, anche la sentenza di irrogazione della scomunica (G. GIGANTI, *Tractatus de crimine laesae maiestatis insignis et elegans, summo studio ac diligentia*, Lione, 1557, lib. I, qu. X, n. 11-12, p. 27). A tale visione aderirà, poi, anche ALESSANDRO SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici pars altera*, dec. CXVI, n. 39, p. 125, col. I, pars I.

<sup>75</sup> Nonostante l’assenza di tale previsione sanzionatoria “*de iure civili*”, il maestro commentatore ritiene tale pena capitale, equiparandola alla “*damnatio ad metalla*” (BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. publicorum*, n. 9, p. 139r., col. I).

<sup>76</sup> Bartolo la distingue a seconda che sia a tempo o perpetua, attribuendo, tramite l’equiparazione già usata con la “*damnatio ad metalla*”, la natura di pena capitale solo alla seconda: BARTOLO DA SASSOFERRATO, *ivi*, p. 139, n. 10.

<sup>77</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *ivi*, p. 139, n. 12.

vando il fatto che con tale pena non si procurava né la morte naturale, né quella civile, ma solo, come si diceva all'inizio, una "*coercitio in corpus*". Di fronte ad una serie d'inciampi argomentativi sui quali in questa sede si può evitare di soffermarci, però, il maestro commentatore articola maggiormente la questione e, affermando che la *membra abscissio* non può essere considerata pena capitale "*proprie loquendo*", ne ammette una configurazione capitale "largo modo", "*improprie*". È vero, ammette, che chi ha visto amputata la sua mano o il piede non perde la facoltà di disporre per testamento e, dunque, non perdendo uno delle principali prerogative riguardanti la *civitas*, non può dirsi sottoposto a una sanzione corrispondente alla "morte civile" (e, dunque, capitale). Ma è altrettanto vero che tale sanzione, seppure non provoca la morte della persona e del suo corpo, fa comunque perire la parte amputata "*et hoc respectu potest dici poena capitale improprie*".

Ultima questione affrontata è quella della natura capitale della "*debilitatio membri*". Per risolvere il problema, in prima battuta Bartolo si chiede cosa si debba intendere per *membrum*<sup>78</sup>, poi si dimostra propenso a ritenere tale sanzione di natura non capitale, giocando sull'idea che ciò che è debilitato non è morto; dunque, non perso definitivamente. La questione gli impone, però, di confrontarsi con gli *iura propria* e chiarire in cosa consista l'effetto debilitante di cui "*loquuntur quotidie statuta*", concludendo che per *debilitatio* di un membro del corpo si deve intendere il caso che si verifica "*quando officium membri aliquantulum impeditur*"<sup>79</sup>.

Baldo degli Ubaldi, invece, nell'occasione delle riflessioni sullo stare in giudizio penale tramite procuratore<sup>80</sup> e, in particolare, nel caso nel quale il giudizio può sfociare in una sanzione capitale, affronta il tema con un approccio che alla fine si rileva meno casistico di quello di Bartolo<sup>81</sup>. In una prima parte del ragionamento Baldo risolve la questione sulla scorta della natura "afflittiva" o "privativa" delle conseguenze sanzionatorie. Su questa linea la prima conseguenza penale a esser trattata è la *poena relegationis*<sup>82</sup>; che viene giudicata senza

<sup>78</sup> Come avveniva nel caso di un singolo dito della mano: BARTOLO DA SASSOFERRATO, *ivi*, p. 139, n. 13. Per la natura di membro della mano e del dito vedi anche BALDO DEGLI UBALDI, in *auth. sed novo iure, post l. si fugitivi, C. de servis fugitivis* (C. 6.1.3), in *Baldi Ubaldi commentaria in sextum codicis lib.*, nn. 2-3, p. 5r: (e le relative *additiones*). Nel commento allo stesso luogo, BARTOLO [in *Auth. Sed novo iure, post l. si fugitivi, C. de servis fugitivis* (C. 6.1.3)], in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VIII (*Commentaria in secundam atque tertiam codicis partem*), Venezia, 1602, n. 1, p. 2v.] s'interroga relativamente ai casi nei quali tale pena viene irrogata e fornisce anche indicazioni su quale mano si deve amputare. Le annotazioni di Tartagni e Paride dal Pozzo al testo bartoliano, poi, approfondiscono il tema del taglio della mano, in specie con riferimento al notaio che rediga un atto falso.

<sup>79</sup> In questo caso Bartolo va a scovare, come gli abbiamo visto fare altre volte, un contenuto nelle fonti idoneo a sostenere in via analogica il suo ragionamento e lo trova nella *l. idem, ff. De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris* (D. 21.1.10): "*Idem filius ait, si homini digitus sit abscissus membrive quid laceratum, quamvis consanaverit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non videri sanum esse*".

<sup>80</sup> La legittimità di tale facoltà, per inciso, è indagata da Baldo per le eccezioni relative allo scusare l'assenza e la pena irrogata in forza dell'accertata contumacia, ma non per quanto riguarda il sottostare alla pena nel caso dei *crimina capitalia*. Nell'introduzione al commento, Baldo ha anche modo di evidenziare una ulteriore partizione della cause, suddividibili non solo in *capitales* e *mere pecuniariae*, ma anche in *mediae* (versic. *Viam*, p. 235). Ne consegue una lucida definizione delle *causae capitales*, come quelle "*maximae, in quibus maxime veritur praedictum*". Tale rango, naturalmente, ha nelle corde quell'idea implicita di gravità di cui si diceva.

<sup>81</sup> Si tratta del commento alla *l. reos capitalium, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9.2.3), in *Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, p. 235, col. I.

<sup>82</sup> "*Per quam corpus in aliquo loco coarctatur, quia in aliquam insulam detruditur*": BALDO DEGLI UBALDI, in *l. reos capitalium*, n. 1, p. 235, col. I. Per essa si nega la possibilità della spendibilità del procuratore perché è qualificabile, comunque, come pena afflittiva.

dubbio afflittiva, così come al contrario Baldo giudica “privativa” qualunque tipo di sanzione che in definitiva consiste in una “*remotione ab ordine*”. Sempre proseguendo per casi singoli, il maestro perusino tratta di uno statuto che preveda delle “*collectae*” e della possibilità di stare in giudizio per procuratore da parte dell’*accusato* di non averle assolte che sia condannabile a una pena pecuniaria. Anche in questo caso il ragionamento del giurista perusino verte sulla natura direttamente afflittiva o meno della sanzione irrogabile e dunque si conclude col sostenere che sia possibile stare in giudizio a mezzo procuratore “*quia ista poena est privativa non afflittiva*”. Solo dopo aver analizzato questi specifici casi, Baldo alza il tiro e si pone una domanda più generale: “*quot modis dicitur crimen capitale?*”<sup>83</sup>. Per un’idonea risposta, erano rintracciabili nelle fonti, soluzioni già pronte<sup>84</sup>. Tuttavia, l’indicazione di tali materiali non gli è sufficiente e, quindi, il giurista perusino indica all’utente:

“*Tu debes scire*<sup>85</sup> *quod quilibet libero homo dicitur habet caput triplex: uno modo in naturali appellatione, et istud est caput quo separatur amittitur vita [...]. Secundum caput dicitur libertas, unde qui non habet libertatem dicitur non habet caput, unde servi dicuntur esse sine capite et maxime servi poenae, qui ... mortui reputantur [...]*<sup>86</sup>. *Tertium caput dicitur civitas et civilitas, unde qui perdit civitatem per hoc separatum ab ipso corpore mystico suae civitatis*”

deve dirsi condannato “*capite*”.

Cesellando il contenuto della glossa<sup>87</sup>, la pena capitale si sostanzia a seconda dei casi nella perdita della vita fisica, nella perdita delle libertà, o “*in perditione civitatis*”<sup>88</sup>. La regola così confermata e ricostruita, viene di seguito applicata da Baldo ad alcune tipologie di pene<sup>89</sup>, fra le quali il carcere perpetuo<sup>90</sup>, la pena *deportationis*<sup>91</sup> e la *abscissio membri*, alla quale in prima battuta al maestro commentatore risulta impossibile attribuire la natura capitale “*quia non perdit vita, nec libertas, nec civitas*”. Recuperando, però, quanto già sostenuto da Bartolo, anch’egli ammette la possibilità di qualificare la *abscissio membri* come pena capitale “*large dicta*”, sulla base della similitudine notata negli *iura* tra perdita del membro e perdita della vita. Il maestro commentatore dimostra, infatti, di condividere la posizione bartoliana secondo la quale chi perde un membro perde la vita dello stesso, o meglio, che tale membro da amputare diviene, nella sostanza, *servus poenae*,

<sup>83</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *ivi*, n. 3, p. 235.

<sup>84</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *ivi*, n. 3, p. 325, *versic. Breviter*, dove si rimanda a una *l. edicto*, § *rei capitalis*, *ff. de bonorum possessione* (D. 37.1.13).

<sup>85</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *ivi*, n. 3, *versic. Tu debes scire*, p. 235.

<sup>86</sup> Con l’esempio del condannato “*in metallum*” o di colui che è sottoposto alla perpetua servitù e per questo si dice “*capitaliter damnatus*”.

<sup>87</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *l. reos capitalium*, n. 3, *versic. Breviter concludo*, p. 235.

<sup>88</sup> Per una singolare ricostruzione della pena capitale come tripla, si veda JUAN DE TORQUEMADA, in *c. infames*, C. VI, qu. I, in *Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, tomo II, Venezia, 1578, n. 2 p. 297: “... primo large, scilicet quodlibet peccatum mortalem, quia deformat caput idest mentem hominis. Secundum stricte dicitur capitale crimen, dicitur illud solum crimen quod inducit depositionem, et sic caput idest dignitatem, et officium hominis aufert. Tertio strictus capitale dicitur secundum leges illud crimen quod aufert vita, vel civitatem, vel libertatem sepulchrorum violatores frangendo, vel diminuendo vel aliquo modo deformando, vel mortuos spoliando”.

<sup>89</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *l. reos capitalium*, *versic. iuxta hoc*, n. 4, p. 235.

<sup>90</sup> In continuità con Bartolo, tale sanzione viene qualificata senza sorprese come pena capitale, sulla semplice (ma convincente) base del rilievo che essa comporta l’assoggettamento alla perpetua servitù. Sull’uso della reclusione nel periodo medievale: N. SARTI, *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in *RSDI*, LIII-LIV (1980-1981), pp. 67-110.

<sup>91</sup> Qualificata come capitale sulla base del terzo *caput* della sua costruzione.

nonostante che questo modo di dire non risponda ai canoni del “propriamente detto”<sup>92</sup>.

L'altro Ubaldi, Angelo, nel commentare il medesimo luogo di Bartolo, fornisce, al di là dei contenuti più o meno omologhi, un taglio differente, con ogni probabilità ripreso dalla pagina di Sinibaldo Fieschi, che aveva proposto una ricognizione delle sanzioni pertinenti al diritto civile e al diritto canonico<sup>93</sup>. Dopo esser partito dall'ormai noto canone generale, assume come propria la triplicità delle tipologie di pene capitali, ma sotto un verso differente da Baldo e Bartolo. Prima pena capitale è naturalmente quella che comporta la morte del corpo, la seconda quella che “*est morti proxima*” (indicando come esempio la condanna *ad metalla*<sup>94</sup>, in forza della quale “*perditur libertas, civitas et familia*”), la terza tipologia di pena capitale è quella “*non [...] morti proxima*”. Per essa di norma, puntualizza Angelo Ubaldi, il condannato viene privato dei soli diritti che fanno capo allo *ius civile* e non di quelli pertinenti allo *ius gentium* e per questo mantiene “*libertatem, sed civitatem perdit*” e con essa la potestà patria che è contemplata dallo *ius civile*<sup>95</sup>. Fra le pene non capitali, Angelo degli Ubaldi annovera non solo quelle pecuniarie, ma altre tre figure: la *relegatio* a tempo o in perpetuo, l'infamia e la “*dignitas amissio, vel ad dignitatem, vel officium, vel forum interdicta aspiratio*”<sup>96</sup>. Infine, in un ultimo lancio, tentando di chiarire che cosa possa essere ricompreso nel tenore delle fonti che trattavano, come abbiamo visto, di *alia coercitio* (specificata dalla *modicitas* dalla glossa) e dopo aver trattato dello *ictus fustium*, ha modo di precisare che in tale profilo non rientra l'*abscissio membri*, che al contrario deve essere considerata “*magna coercitio*”<sup>97</sup>.

<sup>92</sup> Il ragionamento è, poi, concluso con un riferimento ad Aristotele teso a dimostrare che il membro vivo è quello che assume alimenti e con l'analisi di altri profili, condotta sulla falsariga di Bartolo (nn. 5-9, p. 235).

<sup>93</sup> SINIBALDO FIESCHI, in *c. qualiter et quando*, X. *De accusationibus, inquisitionibus et denunciationibus* (X. 5. 1.17. 2), *Divina Innocentii IV pontificis maximi doctoris subtilissimi in V libros Decretalium commentaria*, Venezia, 1570, pp. 591-592, nn. 6-11. Fieschi muove da una ricognizione delle fonti che gli permette di specificare che secondo lo *ius civile* esistono sette tipi di pene, delle quali tre sono *capitalia* (una prima che si sostanzia nella *mors corporis* che “*multis modis infertur*”, una seconda che “*est poena mortis proxima*” e determina la perdita della cittadinanza o della libertà a seconda dei casi e una terza che “*est deportatio et in opus publicum damnatio, non tamen metallum*”, e per la quale non si è privati della libertà, ma solo delle prerogative che derivano dall'essere membri di una compagine cittadina) e quattro non capitali (*relegatio* a tempo o in perpetuo, infamia, *dignitas amissio* e *verberatio*).

Dopo questo quadro, passa al settore canonistico e nota che la pena di morte non è mai prevista nei canoni e la *damnatio ad metalla* non si rinviene spesso (ma non può essere considerata inapplicabile, perché può sempre essere equiparata alla *poena carceris*, tipica conseguenza per crimini gravissimi). Quanto alle pene non capitali, rileva che la *relegatio* non veniva più irrogata e si doveva intendere surrogata con la “*detrustio in monasterium*”. Infine, Innocenzo conclude trattando delle pene specifiche del diritto canonico (*depositio*, *degradatio*, interdizione all'assunzione di gradi dignitari, *suspensio* a tempo determinato o in perpetuo dall'ufficio, dal beneficio e dalla facoltà di entrare in Chiesa) e documentando anche l'applicazione della *verberatio* e dell'infamia.

<sup>94</sup> E specificando in dettaglio le varie forme di esecuzione di tale sanzione (es. la condanna “ad metalla” era intesa come consistente nei “lavori forzati nelle miniere”, quella ad “opus metalli”, come servizio nelle stesse).

<sup>95</sup> Di questa categoria di pene capitali fanno parte la deportazione, la condanna alle “opere pubbliche” fino a quella *ad metalla* esclusa e comunque considerata “*ad tempus*”, il caso di colui che fosse stato condannato quale *carنيفex in perpetuum*, il carcere perpetuo e la *excommunicatio*, che però è considerata da tutti gli altri giuristi “*poena medicinalis*” (ANGELO DEGLI UBALDI, in *l. publicorum*, nn. 3-4). Tutta la costruzione di Angelo degli Ubaldi è fatta propria dal BIANCHI (*Practica criminalis*, § *verum*, nn. 6-8, p. 15), che vi aggiunge fra le pene capitali il bando perpetuo con l'annessa facoltà generalizzata di uccidere impunemente il bandito.

<sup>96</sup> ANGELO DEGLI UBALDI, in *l. publicorum*, n. 6, p. 159.

<sup>97</sup> Seguono, poi, come in Bartolo e Baldo, approfondimenti sulla natura di membro di altre parti del corpo che, di norma, erano oggetto di afflizione da parte delle comminazioni penali medievali: *labia*, *dens*, *membrum aridum*, *facia* (ANGELO DEGLI UBALDI, *ivi*, nn. 6-14, pp. 159).

Abbiamo detto che Giacomo Menochio è tra coloro che attestano la lunga durata del dibattito sul *novum ius*. L'esito di questa ricerca è rappresentato ancora dalla necessità di fare il punto sul problema<sup>98</sup>, dipendente come alle origini dalla scarsa coordinabilità con l'esperienza romanistica della *membra abscissio*<sup>99</sup>. In una sua *quaestio*<sup>100</sup> oltre a testimoniare che, anche per via di una precedente opinione di Filippo Decio<sup>101</sup>, ancora si discuteva sulla reperibilità nel Digesto della sanzione dell'amputazione della mano, Menochio si schiera con coloro che qualificano tale sanzione come non capitale sotto tutti i punti di vista, mentre altri (es. Claro, Alciato) si mostravano orientati a rispettare la distinzione bartoliana e a non considerare tale sanzione capitale “*proprie loquendo*”.

Tirando le fila del discorso, si deve dire che le discussioni dei grandi commentari trecenteschi, cesellato il *textus* e le risultanze della glossa, permisero una stabilità di vedute per tutto il periodo del Diritto Comune, nonostante il sistema sanzionatorio tendesse a modificarsi<sup>102</sup>. Il tema dominante fu quello della riconduzione del magma statutario e del frutto della legislazione principesca allo *ius commune*, assimilando alcune tipologie di

<sup>98</sup> Si veda anche B. CIPOLLA, *Repetitio in l. si fugitivis cum authentica sed novo iure C. de servis fugitivis ubi abunde tractatur de poena furum et latronum, maxime in authenticae sed novo iure*, in B. CIPOLLA, *Vari Tractatus ac repetitiones Bartholomaei Caepollae Veronensis I.U.D. cum cautelis eiusdem ac Thomae Ferratii Brixiani nunc primum amendis pluribus quibus antea scatebant emendati*, Venezia, 1563, n. 6, p. 186r. In questo scritto del giurista veneto, si rileva che la “*membra amputatio est totius corporis debilitatio*” (n. 10, p. 186r.) e si discute su quale pone possa essere assimilata all'amputazione del piede (n. 17, p. 186v.).

<sup>99</sup> Oltre a Claro, già Jean Faure aveva messo in luce che “*in toto iure pandectarum non reperitur poena abscissionis membri quod ergo recorder*” (J. FAURE, *In quatuor Institutionum libros commentaria doctissimorum virorum adnotationibus illustrata*, Venezia, 1582, p. 185, col. I).

<sup>100</sup> G. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus causis libri duo*, Ginevra, 1672, lib. I, qu. LXXXVI, n. 15, p. 132.

<sup>101</sup> Dopo aver affermato che “*de iure pandectarum non erat cognita abscissio membri*” [F. DECIO, in *l. imperium, ff. de iurisdictione omnium iudicium* (D. 2.1.3), in *In Digestum vetus et Codicem commentarii, cum doctissimorum illustriumque iurisconsultorum adnotationibus tum maxime Iacobi Menochii*, Venezia, 1595, p. 23v., n. 20], Decio ricorda che “*Alex.*” aveva sostenuto, invece, la rintracciabilità nei *textus* di tale comminazione sanzionatoria, allegando il § *poena*, Inst. *de iniuriis* (Inst. 4.4.4), dove effettivamente si trattava (ma secondo le XII tavole è non, dunque, secondo gli *iura Digestorum*) del taglio della mano. Non si può fare a meno di notare, peraltro, che in questo caso la conseguenza precisa era quella del taglione conseguente al taglio della mano, non il taglio della mano in sé. Se per *Alex.*, com'è normale, Decio intende Tartagni, sono riuscito a rintracciare solo un'indicazione contenuta in un suo *consilium*, dove il giurista imolense si esprime a riguardo dell'equiparazione della *mutilatio membri* alla pena di morte (A. TARTAGNI, *Consiliorum seu responsarum*, Venezia, 1590, lib. VII, cons. XIII, n. 19, p. 12v.).

<sup>102</sup> Esempi in IACOPO BOTTRIGARI, in *l. transigere, C. de transactionibus* (C. 2.4.18), in *Lectura super codice*, pars I, fo. LVI, versic. *Item*; CINO DA PISTOIA, in *l. reos capitalium, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9.2.3), in *Codicem et aliquot titulos primi pandectorum tomi, id est Digesti veteris, doctissima commentaria*, Francoforte, 1578, p. 535v., n. 2; PAOLO DI CASTRO, in *l. eius qui, § si cui, ff. de testamentis* (D. 28.1.8), *In prima infortati partem commentaria*, Venezia 1593, p. 40r., col. II; M. SOCINI, in *c. veniens, X. de accusationibus* (X. 5.1.15), *Admirabilia commentaria super prima parte libri quinti Decretalium*, nn. 101-123, p. 30; GIOVANNI DA IMOLA, in *l. publicorum, ff. de publicis iudiciis* (D. 48.1.1), *Super secunda digesti novi commentariorum*, Lione, 1547, n. 1, p. 137v.; P.F. CORNEI, *Consiliorum sive responsarum*, vol. I, Venezia, 1572, Cons. CCXLIX, nn. 2 p. 236r., col. I, vol. I, circa fin.; B. CIPOLLA, *Repetitio in l. si fugitivis cum authentica sed novo iure C. de servis fugitivis*, nn. 6-17, p. 186; FR. MARC, *Decisiones aureae in sacro Delphinatus senatu*, qu. CMXI, n. 1-5 p. 310 (inserisce nelle pene capitali, tra le altre, la *fustigatio* in conseguenza della quale vi sia perdita di sangue); J. FAURE, *In quatuor Institutionum libros commentaria*, p. 185, col. I; P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis, § Accusatio porrectae*, p. 48, pars II, n. 68 (la pena del carcere perpetuo è da considerarsi capitale perché “*est proxima poena mortis*”, perché trova riscontro nella *l. reos capitalium* e perché è più afflittiva della perdita di una mano, di un piede o della fustigazione); JO. S. FR. BÖHMER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, cap. II, § XXXII, p. 18; cap. III, §§ III-VIII, pp. 215-222 (con riferimenti ai capitoli della *Constitutio criminalis Theresiana*).

pene a quelle ormai in disuso ma contemplate nelle fonti<sup>103</sup>, o qualificandone capitali o meno altre dalla natura non ben precisata<sup>104</sup>. Così nel primo senso, oltre all'annoso dibattito sulla natura capitale o meno dell'amputazione di mani o altre parti del corpo differenti dal piede e riflessioni più o meno circostanziate sulla graduazione delle pene<sup>105</sup>, si ebbe modo di discutere e poi concordare sul fatto che il riferimento delle fonti alla *poena metalli* doveva essere inteso come corrispondente al carcere perpetuo<sup>106</sup>. Alcuni giuristi, inoltre, possono essere incontrati a rilevare la disapplicazione della *aquae et ignis interdictio* e della già citata condanna "*ad metalla*" e la loro sostituzione di volta in volta con l'esilio<sup>107</sup>, il bando<sup>108</sup>, la condanna alla *poena trirremium*<sup>109</sup>, la *deportatio*<sup>110</sup> (la cui "*substantia*" si soleva individuare nella "*insularum adsignatio*"<sup>111</sup>) o, relativamente alla realtà istituzionale francese<sup>112</sup>, con la condanna alle galere regie<sup>113</sup>. È anche frequente incontrare la precisazione relativa alla natura non capitale della irrogazione dell'infamia<sup>114</sup> e al fatto che il termine ricorrente negli statuti e indicante la condanna "capite" non doveva essere inteso automaticamente come comminazione della morte<sup>115</sup>, bensì come condanna al più mite

<sup>103</sup> Per l'uso, però, della *poena cullei* nella Castilla medievale e moderna: E. MONTANOS FERRÍN, *La atroz pena del sacco en el sistema del derecho común*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 19 (2008), pp. 153-162. Per la qualifica di "grave" della *poena bullationis*, nonostante il suo non provocare una perdita di sangue: CLAUDE DE SEYSSEL, in *l. transigere, C. de transactionibus* (C. 2.4.18), in *Domini Claudij de Seysselio in 6 Pandectorum partes et primam Codicis uniuersae legi et novissime antepositis*, Venezia, 1535, p. 29r., nn. 4-5.

<sup>104</sup> J. Damhouder, ad esempio, annovera fra i delitti capitali la confisca dei beni: *Praxis rerum criminalium*, cap. I, n. 12, p. 4.

<sup>105</sup> Esempi in L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. I, § IV, nn. 18-19, p. 17.

<sup>106</sup> GIOVANNI D'ANAGNI, in *c. qualiter et quando, § debet igitur, X. De accusationibus* (X. 5.1.24), in *Super secundo et tertio Decretalium lectura*, Lione, 1553, p. 23r., col. II, n. 16; G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processus legitimatione*, qu. XXVI, n. I, p. 24.

<sup>107</sup> Sulla natura non capitale della pena dell'esilio: E. BOSSI, *Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam, tit. de carcerato fideiussoribus committendo, et quibus modis carceres evitari possint*, n. 7, p. 19.

<sup>108</sup> A. PICHARDO VINUESA, *Commentariorum in quatuor institutionum iustinianearum libros*, tomo II, *appendicis loco manuductorum iuris civilis romanorum, et Regii hispani, pro iudicibus et advocatis tyronibus ad praxim, liber singularis commodioris*, Venezia, 1647, p. 491, n. 5.

<sup>109</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars III, qu. XIX, n. 14, p. 265.

<sup>110</sup> R. BACHOFF (BACHOVIVS) VON ECHT (1575-1640), *In institutionum iuris divi Justiniani libros quatuor commentarii theorici et practici*, Francoforte, 1643, p. 899, n. 2.

<sup>111</sup> SIGNOROLO DEGLI OMODEI, *Consilia ac quaestiones [...] noviter enucleata ac emendata per G. Chuchalon hispanum cum nonnullis additionibus per eundem additis*, Lione, 1549, cons. CXIX, n. 13, p. 95.

<sup>112</sup> Per la condanna alle galere e la "pena del remo" in alcune esperienze istituzionali italiane: F. ANGIOLINI, *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli, 2006, pp. 76-116; L. LO BASSO, *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova*, ivi, pp. 117-144; G. ALESSI, *Pene e "remieri" a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto singolare dell'illegalismo d'ancien Régime*, in *Archivio storico per le province napoletane*, XV (1977), pp. 235-251; L. GARLATI GIUGNI, *Reati intra moenia. Legami di sangue e diritto penale nell'opera di Domenico Moro*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, vol. II, Milano, 2003, pp. 1143-1144; G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, 1996, p. 480; G.P. MASSETTO, *Aspetti della prassi penalistica lombarda*, ora in *Id.*, *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, pp. 372-404.

<sup>113</sup> In perpetuo o a tempo in ragione della qualità dei delitti: J. MILLES DE SOUVIGNY, *Practica Criminalis, § persequendi, versic. Quaerendum*, p. 188, n. 41.

<sup>114</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in *l. publicorum, Inst. de publicis iudiciis* (Inst. 4.18.1), in *Praelectiones in quatuor Institutionum libros*, Venezia, 1586, p. 52v., n. I: "*non capitalia dicuntur quia infamiae, et pecuniarii damni poenam inferunt*".

<sup>115</sup> Puntualizzazioni ricorrenti legano anche certi termini statutari (*poena gladii, ultimi supplicii, novissimi*



*exilium* (cioè del livello minimo della punibilità con pena capitale<sup>116</sup>). La soluzione ci viene presentata da Claro, oltre che con cospicui rimandi autoritativi, anche agganciata ad un meccanismo più generale (“*ratio est, quia in poenis semper debemus sequi mitiorem interpretationem*”<sup>117</sup>), qualificata dalla forza di *communis opinio* e affiancata da un consiglio pratico concernente le necessarie cautele da usare nello stendere una sentenza: “*ad evitandas huiusmodi ambiguitates quando fertus sententia morti per amputatione capitis, solet addi illa verba, ita quod moriatur, vel ita quod anima separetur à corpore*”<sup>118</sup>.

Le considerazioni viste fino ad ora fanno sì che in alcuni autori l’edificio penale capitale sia marcato da una sgrammaticatura, perché non si nega la regola del *caput dicit triplex*, ma vi si aggiungono altre pene come membri successivi<sup>119</sup>. È il caso della *relegatio*, con riferimento alla quale, ad esempio, Bartolomeo da Saliceto puntualizza che crimine “*capitale est triplex et cetera sed potest dicere quod quadruplex*”, perché comprende “*etiam poenam relegationis*”<sup>120</sup>.

Più in generale, il problema delle sanzioni capitali incontrava anche uno scoglio determinato dall’indicazione di C. 2.4.18, che sanciva la transigibilità dei crimini capitali e di quelli per i quali era comminata una pena “*sanguinis*”, fatta eccezione per il caso dell’adulterio. Molto giuristi, tra i quali Andrea Alciato<sup>121</sup>, si confrontarono con questo brano del Codice, perché era evidente che un principio del genere andava contro l’intero impianto del diritto penale d’Antico Regime. La repressione dei crimini più gravi, puniti con le pene più esemplari, rischiava di tornare nell’alveo del potere delle parti. Alciato, però, dopo aver presentato la costituzione<sup>122</sup> ed aver ammesso la possibilità della transazione, fornisce un argomento idoneo ad evitare la scollatura del sistema, puntualizzando che nei crimini per i quali era prevista una *poena sanguinis* non si ammetteva transazione, “*quia publice expedit reos impunes non esse*” o meglio ancora, dal lato del patto transattivo,

*supplicii, amarissimi supplicii, poena laquei, poena suspensionis*) alla morte naturale: P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars III, qu. XIX, nn. 9-11, p. 265.

<sup>116</sup> Si tenga conto di A. ALCIATO, in *l. licet, ff. de verborum significatione* (D. 50.16.103), in *Andrae Alciati mediolanensis iuriconsulti celeberrimi, Operum tomus secundus*, Basilea, 1582, n. 3, p. 1156. Indicazioni anche in P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, pars III, qu. XIX, n. 3, p. 281. Sinistrari dal canto suo attesta la natura di *communis opinio* di tale posizione (*De delictis et poenis*, tit. I, § III, n. 26, p. 18), ma aggiunge che la stessa non opera nei delitti più gravi sulla scorta del canone generale di severità da tenere in considerazione relativamente ai crimini più gravi espresso dalla *l. perspicendum, ff. de poenis* (D. 48. 19. 11).

<sup>117</sup> G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus, § finalis*, qu. LXVII, n. 2, p. 189v.

<sup>118</sup> G. CLARO, *ivi*, qu. LXIX, n. 2, p. 194v. In altra sede, avevo notato la diffusione di tale formula nelle condanne a morte delle corti criminali toscane. Essa, posso ipotizzare ora, era anche il precipitato di tali problemi di coordinamento tra *ius proprium* e *ius commune* (cfr. M.P. GERI, “*Che lo dice da la su e poi sarà calato*”, p. 282).

<sup>119</sup> ES. BALDI DEGLI UBALDI, in *l. publicorum, Inst. de publicis iudiciis* (Inst. 4.18.1), p. 52v, n. I: “*capitalia discernuntur per quatuor, vel quia per ea vita adimitur, vel aquae et igni interdicatur, vel per quae quis deportatur, vel in metallum damnatur*”.

<sup>120</sup> B. DA SALICETO, in *l. transigere, vel pacisci, C. de transactionibus* (C. 2.4.18), in *primum, et secundum codicis libros commentaria doctissimorum quamplurium i.c. adnotationibus illustrata, pars prima*, Venezia, 1581, n. 1, p. 91v., col. II.

<sup>121</sup> A. ALCIATO, *Tractatus et orationes continentur, Paradoxorum lib. V*, in *Operum tomus quartus*, Basilea, 1582, cap. VIII, col. 124.

<sup>122</sup> A. ALCIATO, *ivi*, in *Operum tomus quartus*, Basilea, 1582, cap. IX, col. 125, nn. 1-2. La transigibilità in Alciato assume anche il rango di discriminante tra due categorie di crimini: *crimina transigibilia* e *crimina intransigibilia*.

precisando che “*pactum autem vel transactio adversus publicam utilitatem nulla est*”<sup>123</sup>. Al di là di effetti relativi alla validità delle donazioni effettuate dal reo di *crimen capitale*<sup>124</sup>, delle discussioni in merito alla opportunità di poter stare in giudizio o di proporre appello a mezzo di procuratore e di quelle sulla capacità di testare<sup>125</sup> o di compiere validi negozi<sup>126</sup> da parte del condannato per un *crimen capitale*, il punto nodale si trova qui. Già nelle pagine precedenti abbiamo visto come la presenza della pena di morte o di una pena capitale contribuiva a far sì che il *crimen* punito con tale sanzione potesse esser considerato *publicum*. Ora il circolo si completa idealmente nella logica di più gravi pene che legittimano l'intervento dell'istituzione pubblica. La soluzione potrà apparire scontata, ma non è scontato rimarcare che ancora una volta essa risiede nell'uso estremamente fecondo del meccanismo del doppio profilo di offensività presente in un crimine. Si osservi il ragionamento proposto da Gandino: sopra qualsiasi delitto per il quale s'irroga la pena *sanguinis* si può transigere “*ex parte rei*”, perché a chiunque deve essere consentito “*redimere sanguinem suum in omnibus modis quibus potest*”<sup>127</sup>. Ma *ex parte rei*, per il suo interesse, non per quello della *res publica*. Su quello, lo abbiamo visto pagine addietro, non si poteva *transigere*. E la questione meritava di essere riproposta, a pena di delegittimare le basi del “diritto penale pubblico” faticosamente edificato.

Essendo nitidamente scolpita, la divisione in *crimina capitalia vel non*, pur non usata da molti<sup>128</sup> e da altri dimenticata, continuerà però a far mostra di sé, specie per gli effetti specifici che già le fonti attribuivano al *crimen capitale*. Quale strumento di lavoro, tuttavia, tale categoria perse ben presto il suo ruolo. Ciò dipese anche dalla progressiva applicazione all'idea di delitto capitale dei modi di essere del delitto grave o *atrox*<sup>129</sup>, fino al rag-

<sup>123</sup> A. ALCIATO, *Commentaria in C. de transactionibus, l. transigere, vel pacisci* (C. 2.4.18), in *Operum tomus tertius*, col. 309, nn. 1-2. Ci si chiedeva anche se la regola espressa nel noto passo del Codice valesse anche in diritto canonico e, di norma, si rilevava che solo *de iure civili* era prevista una siffatta possibilità transattiva e, soprattutto, che in diritto canonico non era contemplata alcuna *poena sanguinis*. Su tali profili si veda, oltre ai *Singularia* recensiti da G. SARAYNA [*Singularia omnium clarissimorum doctorum*, Lione, 1560, DCLXXXVIII (Ludovico Pontano), nn. 1-3, p. 157, col. I] e alle note di G. ZUFFI [*Institutiones criminales*, lib. IV, tit. XI, p. 155], il più convincente quadro di T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. II, cap. XXII, n. 34, p. 71.

<sup>124</sup> Sull'invalidità delle donazioni del condannato ad un *crimen capitale*, si esprime ad esempio ODOFREDO [in *l. post contractum, ff. de donationibus* (D. 39.5.15), in *Lectura super digesto novo*, Lione, 1552, nn. 2-3, p. 33r.], ponendo l'accento sul fatto che la validità delle donazioni effettuate dopo la commissione del crimine capitale era vincolata all'assenza di una successiva condanna, poiché, se questa interveniva, l'atto di donazione era ritenuto inefficace.

<sup>125</sup> PAOLO DI CASTRO, in *l. eius qui, § si cui, ff. de testamentis* (D. 28.1.8), in *Super prima infortiati partem*, Venezia, 1593, nn. 1-2, p. 40 (“*Damnatio de crimine capitali facit damnatus intestabile, et etiam rumpit testamentum prius factum, secus si non erat capitale*”).

<sup>126</sup> Il tema era già presente anche nella pagina di ALBERTO GANDINO, *Tractatus de maleficiis, § De bonis malefactorum*, n. 6, p. 212.

<sup>127</sup> ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis, § De transactionibus et pactis in maleficiis*, in A. GAMBIGLIONI, *De maleficiis*, Venezia, 1555, p. 45v, n. 1.

<sup>128</sup> Lo prendono in considerazione, ad esempio, G.B. MOSCATELLO, *Praxix criminalis, § De receptoribus malefactorum*, p. 647, n. 10) e F.G. DE ANGELIS, *Tractatus criminalis de delictis in tres partes divisus*, Venezia, 1722, pp. 1-2.

<sup>129</sup> La *reiteratio* e la *geminatio*, per opinione pacifica, facevano mutare il *crimen* che non lo fosse in capitale e, allo stesso modo, rendevano grave un *crimen* che fosse stato all'origine di lieve entità. Le testimonianze in questo senso si sprecano: M.A. BIANCHI, *Tractatus de indicis*, in *Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritissimum ac utilissimum omnium tractatum criminalium*, a cura di G.B. ZILETTI, p. 328, n. 196; G. NOVELLI, *Practica et theorica criminalis*, p. 20, nn. 13ss., n. 21; B. TAEGIO, *Tractatus varii, pars XVIII*, n. 10, p. 54

giungimento di un uso pressoché sinonimico dei due termini. Del resto, la pena irrogata era da sempre stata considerata uno dei principali elementi capaci di dirimere le questioni sulla gravità dei comportamenti criminosi. Oltre a ciò, in ogni modo, sono documentabili esplicite certificazioni della sovrapposibilità delle due tipologie. Baldo, infatti, qualifica come gravi tutti i *crimina capitalia*<sup>130</sup> e tale posizione avrà poi diffusione in età moderna anche per via del suo recepimento nelle schede del Toschi<sup>131</sup>.

La questione in ogni modo potrà dirsi tutto sommato chiusa col sostanziale disinteresse verso questa categoria mostrato da giuristi come Claro (che non la indica nella sezione dedicata alla *divisio*) e Matthes (che dimostra di trattare di tale suddivisione solo perché di essa trova rispondenza nelle fonti)<sup>132</sup>.

#### 4. Dalle proposte distintive all'edificio della gravità

Nelle pagine precedenti avevamo accennato al fatto che uno dei percorsi compiuti dai giuristi intorno al tema della gravità fu quello di individuare che cosa rendeva grave o lieve un comportamento criminoso. Dalle ricerche dedicate all'individuazione di questi elementi qualificatori, maturò lentamente l'idea di una scala di gravità che ebbe anche come punto di partenza la presa d'atto della parziale inaffidabilità del più usato tra i criteri individuati. In ogni modo, già ai tempi di Baldo, le opportunità distintive erano tutte a disposizione sulla scrivania del giurista<sup>133</sup>. Per esigenze di premessa espositiva e di conseguente soluzione consiliare, il giurista perugino indica, agganciandoli a precisi luoghi delle fonti giustiniane, quattro modi secondo i quali un comportamento criminoso poteva essere qualificato grave<sup>134</sup>. Un primo modo faceva riferimento a molteplici parametri quali “*persona, tempore, vel re, vel loco personae, vel loco delicti*”<sup>135</sup>. Un secondo modo, lo

(con esenzione dal sindacato della quale poteva beneficiare il giudice che avesse punito con pena capitale in questi casi in maniera difforme dalla normativa vigente); F.M. PRATO, *Responsa criminalia, et fiscalia, ac ad enucleationem rituum Magnae Curiae Vicariae de praesentationibus, seu liquidationibus instrumentorum in supremis Regni Neapolitani tribunalium subsellijs, arduis in casibus reddita, cum eorumdem tribunalium decisionibus*, Napoli, 1656, resp. XXXIV, p. 474, n. 10; G.B. DE TORO, *Vota decisiva civilia, criminalia, et mixta usui practico satis accommodata omnibusque iusdicentibus, ac in foro versantibus apprime utilia, et necessaria*, p. I, Napoli, 1650, voto XXI, n. 28, p. 76; G. BONIFACI, *Liber de furtis in duodecim parte distinctus, § quod iure naturali*, n. 28-29, p. 428; L. CONRADI, *Praetorium et curiale breviarium*, Venezia, 1563, lib. I, cap. IX, § III, p. 252, n. 22, col. II; D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, t. III, concl. MLXXVII, p. 388, nn. 1-2.

<sup>130</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum volumen quartum*, Venezia, 1575, cons. CCCCXII, p. 93-94, n. un. (p. 186 ed. Torino 1970). Sugli effetti di pene quali la scomunica del cleriche e il bando per il laico, identici al punto da indurre a equiparare in punto di gravità le pene: B. SOCINI, *Consiliorum*, vol. I, cons. CXIX, p. 206, n. 5.

<sup>131</sup> D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. II, concl. MLXXVII, n. 15, p. 388.

<sup>132</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 3, p. 61.

<sup>133</sup> Le medesime indicazioni possono trovarsi anche nella pagina di poco successiva di Bartolomeo da Saliceto: B. DA SALICETO, in I. *non ideo minus, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9.2.5), *In primum, et secundum codicis libros commentaria doctissimorum quamplurium iuriconsultorum adnotationibus illustrata, pars IV*, Venezia, 1586, n. 10, p. 188v., col. I.

<sup>134</sup> BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum volumen quartum*, cons. CCCCXII, fo. 94r., col. I, n. unico (pp. 186-187, ed. an. Torino, 1970).

<sup>135</sup> In questo caso, Baldo precisa che i cinque modi da lui indicati sono individuati dalla *l. praetor edixit, ff. de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.7.7 e 8) e dalla successiva *l. vulneris magnitudo, ff. de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.9.1). I due passi, infatti, trattano d'aggravamento del crimine sulla base degli elementi in questione.

abbiamo appena accennato, si legava alla natura capitale del crimine, per cui potevano essere detti crimini “*gravia omnia capitalia, non alia*”<sup>136</sup>. Secondo un terzo profilo, poi, “*dicitur grave delicto quo committitur dolo non idem quo committitur culpa*. E, infine, un “*quarto modo*”, assonante in definitiva col secondo, consentiva di considerare un crimine “*leve et grave ex genere qualitatis poenae*”<sup>137</sup>. Nel caso di Baldo, per via della loro collocazione anteposta al lavoro consiliatorio, gli elementi sopra indicati possono essere letti come modelli di gravità suggeriti anche (anzi, soprattutto) per l’uso argomentativo. Si tratta, insomma, di strumenti ermeneutici ricavati dalle fonti e poi finiti nel testo giuridico, che appaiono funzionali all’indagine sapienziale (se non direttamente alla difesa), anziché alla creazione di categorie dai confini rigidi e imm modificabili. Queste considerazioni rendono sterile proporre cataloghi di adesioni a questo o quel criterio, perché più o meno tutti i giuristi che si occuparono della questione evitarono (o non ebbero bisogno) di prendere posizione, consci che il problema il più delle volte non era quello di indicare la bontà dell’uno o dell’altro criterio, bensì quello di proporre soluzioni argomentive<sup>138</sup>. È questo il motivo della possibilità di rintracciare in molti testi giuridici d’età moderna la composizione dei vari criteri in edifici complessivi di valutazione della gravità che, per intendersi, somigliano di più al tavolo di lavoro con gli strumenti ben affilati, che al prodotto finito.

#### 4a. Presenza del “dolo”

Una prima proposta distintiva, che nel luogo sapienziale che le darà fortuna si intreccia con un altro dei criteri di cui dovremo parlare nelle prossime pagine, era quella che vedeva i crimini gravi commessi con dolo e quelli lievi con colpa. Già Ranieri Arsendi<sup>139</sup> e Odofredo, in accenni di passaggio dovuti al tenore delle fonti, si erano espressi in questo senso. Odofredo, in particolare, nel commento alla l. *velle non creditur*, trattando del tema dell’obbligo di ottemperare agli ordini di chi si trovava in posizione di autorità superiore (es. il figlio rispetto al padre, il servo rispetto al *dominus* e il *subditus* in relazione al *magistratus*<sup>140</sup>) e distinguendo la sua sussistenza a seconda che ci si trovasse di fronte ad un crimine grave o a uno lieve, impostava la questione sulla base della presenza o meno del *dolo*: i crimini non atroci erano quelli “*qui committuntur culpa, non dolo*”<sup>141</sup>.

<sup>136</sup> Il criterio è legato da Baldo alla l. *ad ea ff. de regulis iuris* (D. 50.17.157pr.).

<sup>137</sup> In questo caso, il giurista perugino si aggancia al classico rimando della l. *levia* e al commento che Dino dal Mugello ne fece [l. *levia, ff. de accusationibus et inscriptionibus* (D. 48.2.6) ], che gli consente per inciso di discutere su quale sia la soglia di pena pecuniaria che, qualificando il crimine come non più lieve, determina anche una modifica della competenza.

<sup>138</sup> Dal lato della fruibilità delle *opiniones* differenti che si rafforzavano nel tempo fino a divenire *communes* e dunque identicamente sfruttabili, si tenga conto del rilievo di Castillo de Bobadilla, secondo il quale il crimine si dice grave secondo la pena “*segun la comun opinion de los doctores [...], pero segun otra comun opinion no se puede en esto dar cierta regla ni doctrina, y oxi se ha de dextor al aluedro de juez*”: J. CASTILLO DE BOBADILLA, *Politica para corrigidores*, parte II, lib. V, cap. II, n. 20, p. 690.

<sup>139</sup> R. ARSENDI, in l. *ad ea, ff. de regulis iuris* (D. 50.17.157), in *Lectura super Digesto novo*, Lione, 1523, n. 2, p. 153v., col. I.

<sup>140</sup> Sulla rilevanza dell’ordine d’autorità in una logica differente: C. PECORELLA, *Cause di giustificazione*, pp. 62-63.

<sup>141</sup> ODOFREDO DENARI, in l. *qui vetante, § Ejus est, ff. de regulis iuris* (D. 50.17.102), in *Lectura super Digesto novo*, n. 2, p. 185v., col. II. Gli esempi di Odofredo sono rispettivamente furto, rapina, omicidio, adulterio e falso e, dall’altro lato, il danno dato. Spunti anche in ALBERICO DA ROSCIATE, in l. *si servo sciente, § is qui, ff. de noxa*

Al criterio erano attribuite, secondo giuristi più tardi, venature (se non origini) canoniche<sup>142</sup>, anche se di riferimenti sfruttabili al ruolo del dolo ve ne erano diversi anche nelle fonti civilistiche. Inoltre, i giuristi successivi ai grandi commentatori del trecento fecero del commento di Bartolo alla *l. non solum*, § *si mandato meo*, ff. *de iniurijs et famosiss libellis* (D. 47.10.11) un luogo classico di rimando nel trattare di gravità individuata dalla presenza del dolo.

In questo passo della sua opera il maestro commentatore, aprendo con il rinvio ad alcuni luoghi delle fonti (tra i quali anche quelli a cui si erano già “agganciati” Odofredo e Ranieri Arsendi), rileva come entro i *levia crimina* stanno in primo luogo quegli illeciti nei quali non si individua la presenza del dolo (come il danno *iniuria* dato) e, in secondo luogo, già qui limitando l’efficacia del criterio appena posto, quei crimini che pur essendo commessi con dolo vertono su una cosa di modico valore. Appare evidente come nella logica bartoliana il dolo funge da soglia del livello minimo di gravità: la sua presenza impedisce che l’illecito penale possa dirsi lieve. Dopodiché, per “gestire” la maggior articolazione che gli appare necessaria, a Bartolo occorrono altri elementi, che egli individua nella pena comminata o irrogata e nella rilevanza del nocumento provocato. Per il maestro commentatore sono reati gravi quei *crimina privata*, che comportano “*dolo et magnum praeiudicium*” e per questo meritano “*magnam poenam, ut furtum rei magnae*”<sup>143</sup>. Recuperando, poi, l’idea di una maggiore gravità dei crimini pubblici rispetto a quelli privati, continua nella presentazione del suo edificio della gravità e definisce *graviora* quei crimini pubblici per i quali non s’impose la *poena mortis* e *gravissima* quelli (sempre pubblici) per i quali di norma essa viene comminata<sup>144</sup>.

Alla costruzione bartoliana aderisce tra i molti anche il Panormitano, apportando alcuni aggiustamenti che erano già nelle corde di Bartolo. In primo luogo, le cose modiche che fanno ritenere il delitto lieve pur in presenza di dolo sono scolpite legando meglio la modicità alla natura domestica delle stesse<sup>145</sup>. Inoltre, il “*magnum praeiudicium*”, l’elevato nocumento che è dato cogliere tra le righe di Bartolo e che assume una decisiva rilevanza nel suo giudizio di gravità, non è rivolto solo genericamente verso i terzi, ma fa più specifico riferimento a quei crimini commessi in grave pregiudizio “*alterius, seu reipublicae*”.

Tutto sommato, la proposta distintiva che vede la gravità individuata in base alla pre-

*libus actionibus* (D. 9.4.2), *Commentariorum iuris utriusque summi pratici Domini Alberici de Rosate Bergomensis pars prima super Digesto veteri*, Lione, 1545, n. 3, p. 374.

<sup>142</sup> Il rilievo è fatto da C. PELLEGRINO (*Praxis Vicariorum*, pars IV, sectio III, p. 310, n. 55) allegando il Panormitano in *c. tuae discretionis*, X. *de poenis* (X. 5. 37. 6), *In quartum et quintum Decretalium librum interpretationes*, p. 219v., n. 3. Ma il Panormitano, come vedremo, riflette sul criterio dopo la sua enucleazione e basandosi principalmente sul materiale prodotto da Bartolo.

<sup>143</sup> A riscontro di tale affermazione, si tenga conto del fatto che fra i crimini lievi Bartolo aveva annoverato il furto di cosa di modico valore.

<sup>144</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non solum*, § *si mandato meo*, ff. *de iniurijs et famosiss libellis* (D. 47.10.11), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secundam Digesti novi partem*), n. 7, p. 130v. A questa *l. non solum* si lega anche un altro luogo di Bartolo, la *l. auxilium*, ff. *de minoribus vintiquinque annis* (D. 4.4.37), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, vol. I (*In primam digesti veteri partem*), Venezia, 1603, n. 5, p. 136.

<sup>145</sup> N. TEDESCHI, in *c. tuae discretionis*, X. *de poenis* (X. 5. 37. 6), *Abbas Panormitani commentaria in quartum et quintum decretalium librum quamplurium iurisconsultorum, qui probe busque aliquid ijs addidisse apparuerunt, adnotationibus illustrata*, Venezia, 1591, p. 219v., n. 3. Riportato anche da S. BONFINI, *Notabilia in banimentis generalibus ditionis ecclesiasticae*, t. II, Lucca, 1714, cap. LIV, p. 166, n. 8.

senza del dolo, mal si addice al palato del giurista contemporaneo per via della differenza di ruolo svolto dal dolo nelle due esperienze giuridiche: principalmente (per quel che rileva in tema di gravità) *qualitas delicti* in quella medievale e moderna, elemento essenziale del delitto dal punto di vista dell'imputazione soggettiva oggi<sup>146</sup>. In ogni modo, anche di fronte alle maturazioni di cui beneficiò col tempo il dolo come aspetto essenziale del crimine<sup>147</sup>, nessuno si dimenticò di tale proposta distintiva, giacché potrebbe esser compilato un florilegio piuttosto esteso di adesioni<sup>148</sup>; entro le quali si devono annoverare anche l'edificio della gravità composto da Farinacci alla fine del '500<sup>149</sup> e le riflessioni contenute nei *prolegomena* al *De Criminibus* di Anton Matthes<sup>150</sup>.

#### 4b. Gravità e pena

Abbiamo visto poc'anzi affiorare un elemento discriminante che verte sulla tipologia di pena comminata: più grave era la pena e più grave doveva essere considerato il delitto. Da più parti, le fonti (glossa compresa) si esprimevano nel senso, assai chiaro, che a maggior delitto spettava maggior pena<sup>151</sup>. Non dimenticando che, nell'ottica del variegato parco sanzionatorio di Antico Regime, rilevava non tanto la quantità della pena, quanto la qualità della stessa: "*delictum cognoscitur maius esse, vel minus ex qualitate poenae*"<sup>152</sup> secondo le parole di Barbazza. Dalle fonti, poi, i giuristi più attenti traevano anche una conferma a contrario della validità di questa proposta distintiva e cioè quella della punibilità con pene non elevate dei crimini minori<sup>153</sup>.

<sup>146</sup> Non si percepisce questo profilo, mi pare, in A. MARONGIU, *Dolo*, in *EdD*, vol. XIII, pp. 731-738; G.P. DE MURO, *Dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Roma, 2007 (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Sassari), pp. 79-135; C. VENTRELLA MANCINI, *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato*, Torino, 2002. Ben più competente resta F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, 1985, pp. 227-280.

<sup>147</sup> Qualche competente appunto, oltre agli scritti di cui alla nota precedente, si trova anche in M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 228-232.

<sup>148</sup> Per alcuni esempi: C. PELLEGRINO, *Praxis vicariorum*, pars IV, sect. III, p. 310, nn. 55-58; p. 311; G. NOVELLI, *Practica et theorica causarum criminalium*, § *Inditia quae praecedere debent*, n. 6, p. 14r.; B. CARPZOV, *Practica novae rerum criminalium*, pars III, qu. CII, n. 1, n. 57-59, p. 14; L. GILHAUSEN, *Arbor iudiciaria sive processus juris absolutissimus tam civilis quam criminalis secundum augustissimum camerale ius atque saxonicum nec non multorum aliorum provincialium*, Francoforte sul Meno, 1662, nn. 30-31, p. 4 (*Arbor iudiciaria criminalis*).

<sup>149</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricae criminalis*, pars I, lib. III, qu. XVIII, n. 95, p. 262.

<sup>150</sup> Come Farinacci, Matthes sembra inserire il dolo come canone di valutazione nella logica dell'*arbitrium iudicis* piuttosto che come criterio distintivo a sé. Lo calca, però, di una "naturalzza" tale da rafforzarlo: "*Natura dictat graviora esse, quae dolo admittuntur quam quae culpa*" (A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 2, p. 57).

<sup>151</sup> gl. *In tertium partem ad Inst. De publicis Iudicis* (Inst. 4.18. 8), sostenuta per i moderni dalla annotazione a margine dell'edizione del *corpus iuris* impressa a Venezia nel 1574. Testimoni di tale questione sono anche i primi canonisti [ENRICO DA SUSA, in c. *primus*, X. *De his, qui filios occiderunt* (X. 5.10.1), *In tertium Decretalium librum commentaria*, Venezia, 1581, pp. 24-25 n. I, 42] e successivi studiosi quali A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, dec. CXXXVII, n. 1, p. 302, col. I e A. BARBOSA, *Thesaurus communium iurisprudentiae*, lib. IV, capp. XVII, XXIV, pp. 310-311.

<sup>152</sup> A. BARBAZZA, *Consiliorum sive responsorum*, vol. II, Venezia, 1580, cons. XLVIII, n. 11, p. 172r.

<sup>153</sup> Più giuristi, riferendosi alla pena pecuniaria, fanno propria la soglia di trecento aurei individuata con chiarezza in una delle costituzioni dell'*Authenticum* (Auth. *De defensoribus civitatum*, § *et iudicare* e § *audient*, coll. III, 2 = Nov. 15). Lo fa BALDO DEGLI UBALDI (anche se, lo stampatore compie un errore, giacché il titolo del § non è *audiant*, bensì *audient*) in uno dei suoi *consilia* [*Consiliorum sive responsorum*, vol. II, cons. CCCLXXXVIII, n. 2, p. 87v. (174 ed.)], lo fa Raymond de Peñafort (*Summa Sancti Raimondi de Peniafort*, lib. III, § 6, p. 384), rin-

Relativamente a questo criterio distintivo, una prima serie di materiali si individua con riferimento al commento della citata *l. levia*. In questo caso, i primi commentatori passano al vaglio con questo criterio il contenuto della glossa e i crimini da essa individuati come lievi<sup>154</sup>. L'effetto principale che ne derivò fu quello di minare l'idea di un catalogo definito ricavabile dalle *leges* romane, poiché molti profili composti di *leges* prevedevano pene sia lievi, sia gravi. Bartolo<sup>155</sup>, ad esempio, sulla scia di Dino dal Mugello<sup>156</sup>, esamina tutti i casi di *crimina levia* proposti dalla glossa e permette così al rubricatore delle edizioni analizzate<sup>157</sup> di estrarre la *ratio* del suo ragionamento: “*levia delicta, vel atrocita, dicuntur respectu poenae*”.

Puntellato dall'uso e dal richiamo fattone da molti<sup>158</sup>, tale criterio acquisirà già a partire dal citato *consilium* di Socini la qualifica di “*communis et regularis theorica*”<sup>159</sup>. La cospicuità delle recensioni di cui godeva era del resto già evidente a Socini il quale, arrendendosi alla prodigalità delle stesse, limitava il complesso di rimandi proposti, precisando, poi, che ve n'erano molti altri “*quae brevitatis gratia omitto*”.

Eppure, nonostante questa consistente fortuna, l'applicazione di tale proposta distintiva

viando, però, in maniera non precisa, a una “*Auth. de defens. civ. § et iudicare, C. de peda. iud. l. ultima*”. E lo fa, infine, CLAUDE DE SEYSSEL, in *l. iubere caveri, ff. de iurisdictione omnium iudicium* (D. 2.1.4), in *Claudij de Seysello Sabaudensis in 6 digestorum partes et primam Codicis unicuique legi et novissime antepositis*, Venezia, 1535, n. 6, fo. 44. Baldo e Raymond de Peñafort, per inciso, rimandano a due luoghi diversi che, a parte l'errore rimando al Codice del giurista spagnolo, si completano tra loro, perché entro la costituzione appena citata il § *et iudicare* si riferisce alla somma di trecento aurei e il § *audient* tratta esplicitamente di “*leviora crimina*”.

<sup>154</sup> Sulla stessa linea di Bartolo si colloca Alberico da Rosate che passa al vaglio i profili criminosi contenuti nella *l. iulia de annonae, in crimine abigeatus, quodlibet crimen* privato e il *crimen lenocinii*: A. DA ROSATE, in *l. levia, ff. de accusationibus* (D. 48.2.6). In *secunda Digesti novi partem commentaria*, Venezia, 1585, n. 1, p. 171v.

<sup>155</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. levia, ff. de accusationibus inscriptionibus* (D. 48.2.6), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria in secundam Digesti novi partem*), Venezia, 1602, nn. 1-10, p. 146v. Le conclusioni di Bartolo in merito ai profili di crimini gravi presenti nella *gl. levia* sono molto caute. Nel caso della *l. iulia de annonae*, se si prende come criterio dirimente la qualità della pena, risulta che vi sono punizioni in alcuni casi lievi e in alcuni casi gravi. L'esempio che documenta la glossa dei crimini privati, viene giudicato non vero in assoluto (perché, rileva Bartolo, per un delitto privato come il furto alle volte si irroga la pena *suspensionis*, alle volte si amputa la mano). Nel caso del *crimen de submersis navibus*, solo se si tratti di una “cosa modica” in ragione della quale si punisce con pena più lieve, si può parlare di *crimen* lieve. Per quanto riguarda l'abigeato, poi, vi sono casi d'imposizione di una pena grave e, infine, per ciò che attiene alla *cognitio custodum*, non si può dire in assoluto di trovarsi di fronte ad un *crimen* lieve, perché tutto dipende dal crimine che ha commesso la persona sottoposta a custodia. Bartolo rileva anche, però, che il meccanismo del rapporto tra gravità e pena funziona nel caso dell'inottemperanza agli ordini del padre e del *dominus*; e lo stesso vale per la *injuria levis*, che deve essere considerata *leve delictum*. Per questo, indica come crimini lievi tutti quegli “*exempla quotidiana quod sunt in civitate*” che rientrano frai casi di porto d'armi proibite e di giochi proibiti.

<sup>156</sup> DINO DAL MUGELLO, in *l. levia, ff. de accusationibus et inscriptionibus* (D. 48.2.6), in *Apostille super infortiatum et ff. novo*, Lione, 1513.

<sup>157</sup> Quella edita a Venezia nel 1602 e quella posseduta dalla biblioteca del Dipartimento di Diritto privato e Storia del diritto dell'Università di Milano (*Bartoli Commentaria in secundam Digesti novi partem doctiss. viri do. Petri Pauli Parisij cardinalis, non paucis additionibus nuper illustrata, accurateque castigata*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1555, p. 175r).

<sup>158</sup> Es. F. DECIO, in *c. at si clerici X. de iudiciis* (X. 2.1.7), in *In Decretalium volumen perspicua Commentaria*, Venezia, 1593, n. 60, p. 151v.; G. GIGANTI, *Tractatus de crimine laesae maiestatis insignis, et elegans, summo studio ac diligentia*, Lione, 1557, § *De pluribus, et varijs quaestionibus*, qu. III, n. 4, p. 418, n. 6; I. MARSILI, *Consilia*, Venezia, 1574, cons. LXXXIII, n. 28, p. 641; A. BARBOSA, *Thesaurus communium iurisprudentiae*, lib. IV, cap. XVII; P. CAVALLI, *Resolutionum criminalium, casus CXC VII*, nn. 5-7, pp. 411-412.

<sup>159</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 6, p. 9v.

aveva fatto sorgere non pochi interrogativi. In primo luogo, si era dovuto risolvere il problema di quale pena dovesse essere soppesata, se quella prevista dallo *ius commune*, quella sancita dagli statuti (posto che fosse ritenuta legittima)<sup>160</sup>, o quella irrogata in concreto<sup>161</sup>. In secondo luogo, alla lunga si possono incontrare anche atteggiamenti critici nei confronti di tale proposta distintiva. Anton Matthes<sup>162</sup> (peraltro in contesti differenti sotto molti punti di vista da quelli medievali) avrà addirittura modo di rilevare che essa poteva avere un senso compiuto (e al palato del lettore contemporaneo appare proprio così) dando per scontato un presupposto che oggi, in genere, è patrimonio acquisito delle cose penali: la proporzionalità tra delitto e pena<sup>163</sup>. E, se Sinistrari gli attribuiva al più la mera capacità di leggere la gravità *a posteriori*<sup>164</sup>, o un livello di gravità “*in genere*” e non il “*gradus praecisus gravitatis*” per via delle varie modalità di esecuzione della pena di morte<sup>165</sup> a cui potevano/dovevano corrispondere vari gradi di gravità, il giurista autore del *De criminibus* finiva per giudicare letteralmente “*ridiculi*” coloro che si mostravano rigidamente agganciati alla pena come criterio capace di dirimere le questioni attinenti alla gravità.

Ma, come succede spesso, il punto critico di questa proposta distintiva si dimostrò capace di far maturare indagini e risultati di estrema importanza per le discussioni intorno alle gravità. Intanto, la possibilità di configurare molteplici livelli di gravità aveva consentito alla dottrina (lo abbiamo visto parzialmente in Bartolo) di distinguere quale pena associare al *crimen grave seu atrox*, quale al crimine *gravius seu atrocius* e quale, infine, al *crimen gravissimum seu atrocissimum*. Si evitavano così i problemi che potevano sorgere indicando la condanna a morte come pena tipica del crimine grave senza specificare il livello di efferatezza nell'esecuzione della pena (la qualità della stessa, legata alla sua quantità)<sup>166</sup>. In secondo luogo, giacché la sua applicazione poteva condurre anche a conseguenze distorte, si discusse a lungo e con profitto intorno ad un tema specifico facente capo alla necessità di individuare quale *crimen* fosse più grave tra omicidio e furto. Ora, sebbene lo spirito dei giuristi e della persona comune fosse anche allora portato a giudicare il furto meno grave dell'omicidio, se si soppesava la gravità col solo criterio della

<sup>160</sup> Secondo Baldo, ad esempio, se la gravità del reato si doveva valutare in ragione della gravità della pena (*Consiliorum sive responsorum*, vol. IV, cons. CCCCII, p. n. 3, p. 92; D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum*, t. III, concl. MLXXVI, p. 387, nn. 3-4; concl. MLXXVII, p. 388, n. 20) era anche vero che, al di là di quanto poteva constare de *iure communi*, nel momento in cui lo statuto imponeva una pena lieve allora il *crimen* doveva necessariamente esser reputato lieve (es. una “*poena pecuniaria mera et parva*”: BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, vol. IV, Venezia 1575, cons. CCCLXXXVIII, n. 3 circa fin., p. 87v.).

<sup>161</sup> Su questo ultimo punto i giuristi ricorrevano di norma ad una risalente opinione di Dino dal Mugello, il quale in un suo *consilium* aveva calcolato l'attenzione sulla pena irrogata/irrogabile *ex parte statutorum* (DINO DAL MUGELLO, *Consilia*, Lione, 1551, cons. XLIII, p. 52v., n. 7): “*crimen capitale a non capitali distinguitur tenore sententiae, in qua poena imponitur*”. Quindi, conclude Dino, siccome nel caso specifico per cui è steso il *consilium*, in sentenza fu imposta la pena pecuniaria, allora ci si trovava di fronte ad un *crimen leve*.

<sup>162</sup> A. MATTHES, *De criminibus, prolegomena*, cap. IV, n. 3, p. 59 (ed. 1824), *versic. Hac nota*.

<sup>163</sup> A. MATTHES, *ivi*, cap. IV, n. 3 circa fin.

<sup>164</sup> Consocio degli effetti sulla pena e sulla gravità che potevano avere gli elementi circostanziali: L.M. SINISTRARI, *Practica criminalis illustrata, hoc est, commentarii perpetui et absoluti in practicam criminalem fratrum minorum*, in *Opera Omnia pars secunda*, tit. V, qu. XIII, n. 82, p. 168.

<sup>165</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis tractatus absolutissimus iudicibus, et advocatis fori ecclesiastici et laici commodissimus, cum universa criminalis materia iuxta canonici, ac caesarei juris praescripta in eo exactae pertractetur*, in *Opera omnia pars tertia*, tit. I, § II, nn. 34-36, p. 11.

<sup>166</sup> Perché, altrimenti, nel caso dell'omicidio e dell'incesto, poteva prospettarsi il problema di reati meritevoli della mera pena di morte e, in conseguenza dell'identica pena, non graduabili fra loro.



pena, visto che nella gran parte della legislazione statutaria il furto era punito con la forca (forma infamante di pena di morte<sup>167</sup>) e l'omicidio con la morte *simplex* (in genere la *decollatio*), si poteva giungere ad effetti concreti problematici. Come ha già messo in evidenza Massetto, svariati giuristi<sup>168</sup> si erano confrontati durante un esteso arco di tempo con questo problema. Il momento decisivo della discussione può essere individuato in una controversia nata intorno allo Statuto di Lucca del 1446<sup>169</sup>, alla quale contribuirono quali consiliatori Bartolomeo Socini e Filippo Decio<sup>170</sup>.

#### 4c. *Da un consilium di Bartolomeo Socini*<sup>171</sup>

Concentrando l'attenzione su Socini, s'incontra il giurista senese alle prese con una disposizione dello statuto lucchese che, come molti testi di questo tipo<sup>172</sup>, prevedeva una disciplina premiale per chi uccidesse persone *bannitae*<sup>173</sup>. Nel caso specifico, il nodo da sciogliere verteva sulla facoltà di un condannato in bando per furto di sfruttare la disciplina premiale e liberare del bando un reo bandito per omicidio<sup>174</sup>. Tenendo conto del fatto che la regola del beneficio premiale richiedeva per l'usufruità dello stesso almeno la pari gravità dei crimini commessi<sup>175</sup>, per risolvere il caso specifico si imponeva a Socini

<sup>167</sup> Per tutti, il successivo M. SAVELLI, *Pratica Universale*, v. pene, n. 6, p. 292: “pena delle forche è la più brutta, infame, e vituperosa, che si possa dare, e tanto più aggiuntovi lo squarto (del corpo)”.

<sup>168</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 77-79. Oltre a quelli segnalati dal Massetto, senza pretesa di completezza, si vedano I. BOTTRIGARI, *l. cum absentis, C. De requirendis* (C. 9.40.1), in *Lectura super codice*, p. CX, col. I; A. TARTAGNI, *Consiliorum seu responsorum*, lib. VII, cons. XIII, n. 8, Venezia 1580, p. 12r.; G. D'ANAGNI, in *c. at si clerici X. De iudiciis* (X. 2.1.7), *Super secundo et tertio Decretalium lectura*, Lione, 1553, p. 2v., col. II, n. 13; ID., in *c. Proposuit, X. De appellationibus* (X. 2.28.29), ivi, p. 66v., col. II.

<sup>169</sup> La redazione statutaria in questione si colloca fra quelle, più note del 1308 e del 1372, e quella del 1539, che rimarrà in vigore fino alle soglie dell'età contemporanea. Pochi cenni su questa compilazione statutaria, collocata in un periodo di “sostanziale stabilità istituzionale” sono consultabili in R. MANSELLI, *La Repubblica di Lucca, in Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria, Marche, Lucca*, Torino, 1987 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, vol. VII, t. II), pp. 690-691 e bibliografia relativa.

<sup>170</sup> Mi sto occupando di tale controversia, nell'ambito di una ricerca che è agli esordi e che vorrebbe indagare, tra l'altro, le vicende della redazione statutaria lucchese del 1446 e in particolare i suoi profili penalistici.

<sup>171</sup> La paternità di Bartolomeo si ricava dall'invocazione d'avvio del *consilium*, tipica della sua penna (“*Dominus labia mea aperiat et spiritus sanctus illuminet intellectum*”): P. NARDI, *Mariano Sozzini giureconsulto senese del Quattrocento*, Milano, 1974 (Quaderni di Studi senesi, 32), p. 112; R. BARGAGLI, *Bartolomeo Sozzini giurista e politico (1436-1506)*, Milano, 2000 (Quaderni di Studi Senesi, 92), p. 211. La bibliografia sulla letteratura consiliare è sterminata (cfr. C. GALLIGANI, *L'ordine delle famiglie*, p. 40). In particolare, però, sui *consilia* come “*espressione della sapienza di un singolo, il iuris doctor*” si veda il contributo A. ROMANO, *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni Consilia inediti del ms. Venezia Biblioteca Marciana, Lat. 2324*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, 1989 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 30), pp. 605-619, mentre, sul differente profilo, dei *consilia* come atti giudiziari, si veda M. ASCHERI, *I consilia dei giuristi come acta giudiziari*, in *La diplomazia dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, X congresso Internazionale, Bologna 12-15 Settembre 2001, a cura di G. NICCOLAJ, Roma-Città del Vaticano, 2004, pp. 309-328.

<sup>172</sup> Il meccanismo era presente anche in ambito veneziano. Si può apprendere già dalla testimonianza di M.A. BIANCHI, *Practica criminalis, § dati defensionibus*, p. 33, n. XII.

<sup>173</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 1, p. 9v. Sulla premialità penale in Antico Regime si deve partire dalle considerazioni (e dalla bibliografia proposta) di L. LACCHE, *Latrocinium*, pp. 377-401.

<sup>174</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 2. Sul bando come pena, si veda almeno: D. CAVALCA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, 1978 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 66).

<sup>175</sup> Effettivamente: ASLU, *Statuti del Comune di Lucca*, 12 (cito dall'esemplare a stampa del 1490, conservato presso l'Archivio di stato di Lucca), lib. IV, rubr. XXIII (fo. 204).

di valutare se i due crimini in questione fossero identici o differenti quanto a gravità. Poste le coordinate di riferimento della legittimità della potestà statutaria a disporre una normativa siffatta<sup>176</sup> e delle possibilità interpretative offerte dai testi statutari<sup>177</sup>, il problema al quale va incontro il giurista senese si delinea con chiarezza quando egli puntualizza<sup>178</sup> che secondo la dottrina a sua disposizione la pena della *forca* “*maior est*” rispetto al taglio della testa<sup>179</sup> e che, lo abbiamo già accennato, si doveva ritenere “*communis et regularis theorica*” la qualificazione della gravità di un crimine sulla base della pena che per esso era imposta. In conseguenza della stretta applicazione di tale principio, il furto per il quale era imposta la *forca* (o il bando sotto la pena della *forca* per il bandito contumace) doveva considerarsi un delitto più grave dell’omicidio che si fosse punito con la morte semplice. Si sosteneva, dunque, nel caso concretamente dibattuto, che essendoci almeno pari gravità, giacché il furto era reputato *maius* rispetto all’omicidio, si poteva fruire del beneficio premiale. Il compito di Socini, invece, risiedeva nell’affermare l’impossibilità di beneficiare della disciplina premiale, passando per la dimostrazione di un differente rapporto di gravità “relativa” tra furto e omicidio.

Scrollandosi di dosso tutte le opportunità interpretative che gli offriva la tecnica eseggetica statutaria, anche con affermazioni decise secondo le quali si rischiava “*per iuris subtilitates veritatem obumbrare*”<sup>180</sup>, Socini sceglie di affrontare il nodo statutario muovendo da una prospettiva più generale, capace di analizzare la questione *de iure divino*, per poi passare anche ad un’analisi *de iure canonico*.

“*De iure divino, secundum opinionem theologorum*”, l’analisi viene condotta sulla base dell’Aquinata<sup>181</sup>, il quale, rileva Socini, fissa che i peccati commessi contro il prossimo, sono stimati sulla base del nocumento che a lui arrecano. In conseguenza di ciò, tanto maggiore è il nocumento, quanto i “*bona*” afferenti al prossimo vengono menomati. E siccome questi ultimi sono tre, anima, corpo e beni esteriori (considerando, naturalmente, l’anima come quello massimo tra i tre, che, però, non è nella disponibilità degli uomini se non *occasionaliter*), la questione può agevolmente cadere proprio sul corpo, contrapposto ai beni

<sup>176</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 1, p. 9v.

<sup>177</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 3, p. 9v., col. I, circa fin. e col. II.

<sup>178</sup> B. SOCINI, *ivi*, nn. 4-5.

<sup>179</sup> Le indicazioni fornite in questo caso da Socini, si ancorano alla solida dottrina di Bartolo, Baldo e Giovanni d’Anagni. Il rimando a Baldo è fatto ad un brano del suo commentario sopra l’uso dei feudi (BALDO DEGLI UBALDI, in rubr. *De Pace tenenda et eius violatoribus*, § *si rusticus* (L.F. 2, 27. 4), in *Baldi Ubaldi Perusini iuris utriusque consultissimi in feudo rum usus commentaria*, Venezia, 1580, n. 5, p. 58v.), dove si nota che, in via consuetudinaria, a differenza di un qualunque altro membro del “popolo”, non è uso sospendere alla *forca un miles*. Sulla base di tale elemento, per Socini è agevole ritenere che la *forca* è una pena più grave della *decollatio*, perché quest’ultima spetta a chi beneficia di un trattamento punitivo più clemente. Il richiamo fatto a Bartolo, per via del contenuto omologo al luogo baldiano, è usato nello stesso senso: BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. capitalium*, § *servi caesi*, ff. *de poenis* (D. 48.19.28), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, tomo VI, (*Commentaria in secundam Digesti novi partem*), p. 188v. Per il rimando a Giovanni d’Anagni, fatto ad un luogo dal quale si può ricavare in via argomentativa la maggiore gravità della pena della *forca*, si veda: G. D’ANAGNI, in *c. in tantum clamor*, X. *De collusione detegenda* (X. 5. 22. 4), *Super quinto Decretalium*, Lione, 1553, n. 10, p. 226v.

<sup>180</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 7, p. 10, col. I.

<sup>181</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 8, p. 10. Riferimento base per la questione è la *Summa* di San Tommaso, che ho consultato nell’edizione Alba, 1962: *Sancti Thomae de Aquino, Summa theologiae*, Alba, 1962, *secunda secundae*, qu. LXXII, art. III, p. 1393.

esteriori. Ma su questo punto, né l’Aquinata, né Socini stesso sulla base dell’autorità del primo, manifestano dubbi, giudicando più gravi gli atti lesivi che insistono sul corpo, rispetto a quelli che insistono sui beni esteriori<sup>182</sup>. Pertanto, dal punto di vista dello *ius divinum*, si poteva agevolmente sostenere che l’omicidio era un crimine più grave del furto.

Chiarita la posizione dello *ius divinum*<sup>183</sup>, Socini affronta il profilo di diritto canonico, rifacendosi a quanto si poteva ricavare dal testo e dalla dottrina formatasi intorno al titolo *de his qui filios occiderunt*, X. *De accusattonibus, inquisitionibus et denunciacionibus* (X. 5.10). Per legare la precedente rubrica a questa, i canonisti di norma permettevano che da questo titolo il *liber extra* cominciava a trattare non più di illeciti commessi “*principaliter in Deum*”, ma di coloro che peccavano “*principaliter in homines [...] licet consequenter in Deum*”<sup>184</sup>. E tra questi crimini, si diceva chiaramente che l’omicidio era il più grave e “*inter homicidia*” il più grave era il parricidio. Cosa confermata nei precetti del decalogo, nei quali “non uccidere” era collocato prima di “non rubare”. E la stessa cosa avveniva, anche in conseguenza di quanto appena detto, *in decretalibus*. Dunque, anche secondo lo *ius canonicum*, l’omicidio doveva essere ritenuto più grave del furto<sup>185</sup>. Vi erano, inoltre, altri luoghi delle fonti canonistiche che consentivano al giurista senese di rinsaldare quanto appena affermato. Innanzitutto, egli rilevava come fosse più agevole “dispensare”<sup>186</sup> in caso di furto che in caso di omicidio e come vi fosse la possibilità di scusare il “furare” per necessità, fino a considerare tale comportamento non illecito, mentre non era possibile individuare cause che rendessero lecito uccidere un uomo. Anche questi connotati specifici non potevano che avere alla base una maggior gravità dell’omicidio rispetto al furto. I canoni, dunque, così come la *lex divina*, non avevano mai trasmesso dubbi sul fatto che l’omicidio fosse delitto più grave rispetto al furto e, conclude Socini, tanto più nel caso del parricidio “*de quo agimus*”<sup>187</sup>.

Solo a questo punto, il giurista senese passa ad affrontare la questione “*de iure civili*”. In questo caso, il problema si poteva risolvere in maniera agevole, perché, anche se la disciplina statutaria prevedeva la pena della forza, l’omicidio era annoverato tra i “*publica iudicia*”, al contrario del furto la cui sede nei *textus*, come abbiamo già visto nelle pagine precedenti, era quella dei delitti privati<sup>188</sup>. Fissato il cardine di riferimento, dai *doctores*, Socini

<sup>182</sup> Lo stesso San Tommaso, in un’altra parte della *Summa (Summa theologiae, secunda secundae, qu. LXVI, art. 9, p. 1375)*, giudica la rapina più grave del furto, perché nella prima non si fa solo danno alle cose altrui, ma anche ignominia e *iniuria* alla persona. Dunque, la presenza di un profilo di danno alla persona rendeva più grave un peccato del genere rispetto a quello che era perpetrato solo in danno di beni altrui.

<sup>183</sup> La questione era stata affrontata anche da Bartolo, il quale, riferendosi a un frequentatissimo brano del Codice [che abbiamo già visto e che aggancia la tutela penale all’aggressione alla religione: *l. manichaeos, C. de haereticis et manichaeis (C. 1,5,4)*] e a un passo di San Tommaso (*Summa theologiae, secunda secundae, qu. XCVII, art. III, p. 1497*), sancisce che “*dicitur maius delictum illud quod magis iniuriam divinae maiestatis infertur*”: BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Consiliorum Bartoli libri duo his interiecti sunt eiusdem tractatus, et quaestiones, cum variae, tum eruditaee, quae omnia Bernardi Laudriani, et Thomae Diplovataei additamentis, et indice illustrantur*, Lione, 1555, n. 1, p. 69r. Il principio fondamentale espresso per i peccati da San Tommaso è quello secondo il quale nei peccati commessi contro la religione la gravità si misura in ragione del grado di avversione alla divina *reverentia*.

<sup>184</sup> Ad esempio: N. TEDESCHI, *super rub. De his qui filios occiderunt (X.5.10)*, in *In quartum et quintum Decretalium lib. interpretationes*, Venezia, 1591, p. 126r.

<sup>185</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 9, p. 10, col. I.

<sup>186</sup> Come si saprà, si tratta della facoltà di disporre, in un caso particolare, l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica.

<sup>187</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 9, p. 10, col. I, *circa fin.*

<sup>188</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 10, p. 11r.

ricava ulteriori elementi argomentativi buoni per la sua causa. Da una parte, rileva, l'omicidio era di norma qualificato delitto atrocissimo “*et omni iure punitum*”, dall'altra, il furto commesso con dolo non veniva mai considerato più grave dell'omicidio commesso con colpa. Nessuna rilevanza, insomma, si attribuiva alle *qualitates delicti*: fra il furto e l'omicidio c'era un solco incolmabile, che consentiva di ritenere l'uno sempre più grave dell'altro.

Dopo queste considerazioni, Socini scende finalmente nelle questioni statutarie, per evidenziare che in definitiva anche gli statuti lucchesi consideravano l'omicidio un delitto più grave del furto<sup>189</sup>. Di tale situazione si trovava conferma sotto tre profili. In primo luogo, il testo statutario contemplava cinque delitti qualificati come “atroci” (fra i quali compariva anche l'omicidio<sup>190</sup>) e fra gli altri crimini, quelli non atroci, annoverava il furto. Per questo “*ex ordine scripturae*” si poteva sostenere che l'omicidio era più grave del furto. Lo stesso statuto, poi, per i cinque delitti più gravi risultava aver sancito la possibilità della persecuzione penale per un intervallo di tempo più lungo dalla loro commissione rispetto agli altri. E, in tal senso, le più ampie possibilità repressive dell'omicidio rispetto al furto si apprezzavano almeno sotto due profili<sup>191</sup>: non solo vi era una quantità di tempo maggiore a disposizione dell'ufficiale pubblico, ma oltre a ciò la prescrizione nel caso del furto operava anche se quest'ultimo era rimasto occulto, mentre ciò non avveniva “*in homicidio dolose commisso*”. E tutto ciò, sottolinea Socini, non poteva che essere stato disposto sulla base della considerazione della maggiore gravità dell'omicidio. Infine, l'ultimo elemento di quelli preannunciati da Socini a sostegno della rispondenza dello statuto ai disposti civilistici e canonistici consiste nel rilevare quanto si poteva rinvenire<sup>192</sup> nella rubrica statutaria lucchese “*de maleficijs commissis per mulieres, vel per minores*”<sup>193</sup>, che attribuiva al giudice la facoltà di mitigare la pena corporale e ridurla ad una sanzione pecuniaria nei casi di *maleficium* commesso da un minore di venticinque anni, fatta eccezione per l'omicidio “dolo”, la lesa maestà e ogni comportamento “*contra pacificum statum civitatis*”. Il furto, dunque, al contrario dell'omicidio (escluso da tale regime di eccezione) poteva godere del *beneficium aetatis*. Per l'omicidio, invece, restava valida la regola statutaria generale e perciò, anche da questo angolo visuale, tenendo pure conto della sostanziale equiparazione che vi si rinveniva con la lesa maestà (*crimen* gravissimo per eccellenza e posto quale primo dei cinque casi di delitti eccettuati), era l'omicidio che “*statutum habet pro graviore delicto*”.

Per aggiungere ancora altri elementi, il giurista senese scende a livello della controversia concreta e rileva che per l'omicidio era stata prevista la pena della morte e della confisca dei beni, mentre per il furto era stata irrogata una condanna in bando e alla restituzione del maltolto. Quindi, in ragione della confisca dei beni, anche una volta che si fosse voluto accogliere il criterio della pena, la sanzione maggiore risultava comunque quella irrogata per l'omicidio e, dunque, quest'ultimo era il delitto più grave. Inoltre, Socini rileva che uno dei due delitti dei quali stava affrontando la questione era reso più grave “*ex*

<sup>189</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 11, versic. *quarto et ultimo*, p. 10.

<sup>190</sup> Il giurista senese si riferisce alla rubr. XLIII del libro IV degli statuti lucchesi del 1446, che elenca per chiarezza complessiva dell'impianto statutario (lo dice esplicitamente il testo) i crimini che debbono essere ritenuti *atrocia*: ASLu, *Statuti del Comune di Lucca*, 12 (fo. 211).

<sup>191</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 11, versic. *secundo quia statum*, p. 10.

<sup>192</sup> B. SOCINI, *Consiliorum*, cons. CLVII, n. 11, versic. *quarto et ultimo*, p. 10.

<sup>193</sup> ASLu, *Statuti del Comune di Lucca*, 12 (liv. IV, rubr. XLV: *De maleficijs commissis per mulieres vel minores sexdecim annis*) (fo. 214).

*pluribus circumstantiis*”. In primo luogo, perché come parricidio era stato commesso “*in patrum*” e, dunque, doveva figurare come omicidio qualificato e non come omicidio *simplex*. In secondo luogo, perché era stato perpetrato “*in militem, et doctorem*” e commesso “*in civem, et in civitatem*”<sup>194</sup>; mentre, per inciso, i furti dei quali si trattava erano invece stati commessi “*in rure*”. Inoltre, Socini precisa che di norma la *consuetudo furandi* poteva al massimo aggravare il furto *simplex* fino a vedere comminata la pena di morte; mente gli elementi accidentali nel caso dell’omicidio qualificato potevano consentire, a ruota della sua qualifica come crimine gravissimo, l’irrogazione di figure esacerbate di morte come pena. Sulla base di tutte queste considerazioni, alcune frutto d’arguzia forense, altre di ricerca di livello tecnico più elevato, a Socini è facile concludere che “*furtum dicitur minus delictum quam homicidium; licet pro furto imponatur poena furcarum*”<sup>195</sup>.

Nella logica consiliare Socini passa, poi, a eccepire e controbattere alle “*rationes in contrarium allegatas, quae consistunt in pluribus punctis*”<sup>196</sup>, per concludere, infine, negativamente sul quesito di partenza: “*ex quibus omnibus concludo sine haesitatione quod dicta emptio a banno fieri non potest*”<sup>197</sup>.

Per quanto riguarda le nostre questioni, si può sottolineare che tutte le considerazioni appena fatte rendono evidente che il mero criterio della pena non sarebbe stato sufficiente a risolvere i problemi di gravità relativa tra i *crimina* di cui si dibatteva in quel di Lucca. Ma di là dal caso concreto, nonostante che i temi e le risorse del *consilium* esaminato siano molti di più, sin da ora possiamo evidenziare come il ragionamento di Socini testimonia una tipica attività del giurista di Diritto Comune, volta alla ricerca dei canoni della gravità e come tale ricerca possa dirsi proficua se effettuata in tutti i “luoghi testuali” possibili, compresi quelli teologici e canonistici. Per risolvere il problema concreto che gli si prospettava, inoltre, Socini ha applicato (iniziando il suo percorso dai fondamenti teologici, canonistici e poi civilistici, per poi passare a giustificazioni ricavate dal testo statutario o legate alla vertenza concreta), oltre a quella vertente sulla pena, tutte le proposte distintive disponibili (quella inerente al dolo come *qualitas delicti* e le altre delle quali dobbiamo ancora dire).

Sappiamo che alla giudiziaria nella quale dette *consilium* Socini, contribuì anche Filippo Decio. Fu, forse, questo uno dei motivi dei noti contrasti che caratterizzarono la convivenza pisana dei due. Quel che più importa in verità, è che di fronte al criterio della pena e alle problematiche che esso faceva sorgere, viene cesellata un’idea di gravità dell’illecito di natura penale che è indipendente da qualsiasi intervento statutario o comunque normativo; una gravità che, prescindendo dalla comminazione sanzionatoria, si legava direttamente all’essenza dell’illecito. Decio, oltre al *consilium* dato<sup>198</sup>, quasi passando al setaccio

<sup>194</sup> In questo caso Socini allega fonti che giudicano più grave il delitto commesso entro le mura cittadine rispetto a quello commesso “*in rure*” e, in particolare, il rimando a un luogo di Baldo, ovvero il commento alla *l. cum ancillis*, per il quale si veda più avanti p. 171.

<sup>195</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 12, *versic. Primum*, p. 11.

<sup>196</sup> B. SOCINI, *ivi*, nn. 13-16, p. 11.

<sup>197</sup> B. SOCINI, *ivi*, n. 18, p. 13r.

<sup>198</sup> Poi pubblicato nella raccolta dei suoi *consilia*: F. DECIO, *Consiliorum sive responsorum*, t. I *nunc summo studio recognita, et expurgata adnotationibus multis, quae antea pium lectorem, ac vere christianum offendebant, sublatis, opera Nicolai Antonii Gravatii*, Venezia, 1575, cons. LXV, p. 76. L’annotazione di Nicola Antonio Gravati, contenuta nell’edizione da me consultata, ricorda il contributo di Socini e le parole spese da Decio nei suoi commentari alle decretali (p. 76v., add. *contrarium*).

concettuale ciò che poteva dirsi maturato fra le pieghe della controversia lucchese, torna sull'argomento anche nei commentari alle decretali<sup>199</sup>. Fissato il principio secondo il quale “*ex maioritate poenae maius delictum arguitur*”, con una nutrita casistica di rimandi tra cui, oltre a Bartolo, compaiono fonti dei due *corpora*, il giurista lombardo ricorda la vicenda del *consilium* lucchese e imposta la questione in maniera piuttosto chiara: esistono dei casi nei quali è comminata una pena più grave di quella che potrebbe esser postulata secondo “natura” per il crimine. Questo elemento, però, non deve sviare il ragionamento del giurista. Per conoscere cosa può essere detto *maius delictum* occorre verificare se esso è “*magis contra naturam*”. Il riferimento di Decio è chiaro e rimanda ad una più generale scala di valori naturali e culturali che il giurista coglie fuori dal diritto<sup>200</sup>. Dopo Filippo Decio, Agostino Berò, Aimone Cravetta e poi, recependo questi ultimi, Pietro Cavallo<sup>201</sup>, ci permettono di cogliere con maggior chiarezza questo profilo. Agostino Berò<sup>202</sup>, impostata la questione del rapporto tra gravità del reato e pena (anche in ragione dei differenti profili del foro penitenziario e contenzioso<sup>203</sup>) e ricordato che Decio e Socini assunsero posizioni differenti nella questione lucchese<sup>204</sup>, assume come elemento cardine quello ricavabile *ex iure* divino e conclude con chiarezza che quale crimine più grave doveva sempre essere individuato quello “*per quod divina maiestas magis offenditur, non attenda gravitate poenae etiam in foro contentioso*”. E su questa scia, nota che “*per homicidium magis divina maiestas offenditur, quam per furtum*”, perché l'omicidio offende i precetti divini, facendo venir meno la persona che è creata da Dio a sua immagine e, infine, perché con l'omicidio non solo il corpo, ma anche l'anima “*perdit potest*”, mentre nel caso del furto si offende l'uomo “*circa temporalia, quae ab anima et spiritualibus longe distant*”. E siccome, conclude Berò, con il furto<sup>205</sup> si procura un “*damnum pecuniarium, et reparabile*”, mentre con l'omicidio un “*praeiudicium corporale, et vitae hominis irreparabile [...], quod non est pecunia aestimabile*”, si può giudicare senza alcun dubbio che l'omicidio è un crimine più grave del furto, “*cum homo dicatur creatura aliarum rerum dignissima*”<sup>206</sup>. Infine, Berò conclude rilevando che nella valutazione concernente la gravità di un crimine, sia essa assoluta, in sé, o com-

<sup>199</sup> F. DECIO, in *c. at si clerici*, X. De iudiciis (X. 2.1.7), In *Decretalium volumen perspicua commentaria atque eiusdem lectura in titulum de privilegijs cum adnotationibus clarissimorum i.c. Francisci Curtii, Sylvestri Aldobrandini, Hieronymi Gigantis, Theodori Meddae, aliorumque doctissimorum hominum*, Venezia, 1593, p. 151v., nn. 59-65.

<sup>200</sup> “*Naturam idest Deus*”, si diceva sin dai tempi della *glossa magna*. Per le implicazioni di tale affermazione, che ci sembrano utili per capire il quadro mentale di riferimento del giurista che indagava sulla gravità del crimine: D. QUAGLIONI, *La sovranità*, Roma-Bari, 2004, pp. 21-24; M. MONTORZI, *Fides in rem publicam*, pp. 137-139 (con ulteriori rimandi bibliografici).

<sup>201</sup> P. CAVALLO, *Resoluitionum criminalium centuriae tres in hac quarta editione pluribus mendis expurgatae [...] ac in fine tractatu de omni genere homicidij continetur*, Venezia, 1672, casus CCXI, nn. 7-9. Non si dimentichi G.B. BALARDI, *Additiones et adnotationes insignes ac solemnes, add. Alii vero dicunt*, p. 2.

<sup>202</sup> A. BERÒ, in *cap. at si clerici*, X. de iudiciis (X. 2.1.7), in *In primam partem libri secundi Decretalium commentarij*, Venezia, 1578, nn. 95-98, p. 43. Si tenga conto anche del successivo n. 162, cpv. *Mibi*. Sul Berò si veda M. CAVINA, *Ricerche su Agostino Berò canonista e consiliatore bolognese (1474ca.-1554)*, in *Studi Senesi*, C (1988) pp. 385-440.

<sup>203</sup> A. BERÒ, *ivi*, n. 95, p. 43.

<sup>204</sup> A. BERÒ, *ivi*, n. 96, p. 43.

<sup>205</sup> A. BERÒ, *ivi*, n. 97, p. 43v., cpv. *Praeterea*.

<sup>206</sup> A. BERÒ, *ivi*, n. 98, p. 43v. Del resto, sottolinea, quando lo statuto commina la pena della forca per il furto, non si tratta di una previsione sanzionatoria dedicata al furto semplice, bensì “*pro furto alterato, quod in aliud genus criminis transiuit, quod appellatur famosum latrocinium*”.

parativa rispetto ad un altro illecito<sup>207</sup>, non si deve soppesare solo la pena, ma anche e soprattutto la “*qualitas et genus delicti*”. E se la *qualitas* del delitto porta in una direzione differente della quale dovremo trattare più avanti, il *genus* (legato a doppio filo alla sostanza del crimine, alla sua essenza di fondo) consente a Berò di rimanere legato ad un quadro saldo: “*alteratio qualitatis substantiam rei non alteret*”.

Quasi un secolo dopo, torna sulla questione Aimone Cravetta<sup>208</sup>, sottolineando con decisione l’incapacità di una disposizione statutaria di rendere più o meno grave un crimine o alterare i rapporti di gravità relativa tra i crimini, quando la natura degli stessi ne impone la collocazione in una scala ben precisa. Il giurista dimostra, così, di aver a disposizione sul tavolo di lavoro una griglia di valori ben cesellata, che s’è venuta formando non in forza di precetti di legge, ma sulla base dell’evidenza delle cose umane, dei presupposti etici e culturali destinati a orientare l’agire dell’uomo del tempo e dunque anche del giurista. Ecco il perché della forma della “regula” di Cravetta: “*ubi est notorium unum delicto esse maius altero per rerum naturam*”<sup>209</sup> non vi possono essere norme positive che modificano in via “politica” tale natura. Colpisce l’uso della notorietà quale elemento dirimente, perché sembra confermare l’esistenza di un percorso di formazione di una scala di gravità che solo in parte si compie in ambito giuridico, che si basa sugli assi fondanti della società medievale e moderna<sup>210</sup> e che può essere percepita senza che nulla possa distogliere da essa l’occhio dell’osservatore.

Nonostante queste riflessioni, sulle quali dovremo tornare più avanti, è necessario anche mostrare che entro molte compagini istituzionali ci si dimostrò profondamente legati al criterio ancorato alla pena per discernere la gravità dei comportamenti criminosi. I giuristi, dal canto loro, se in alcune occasioni fecero maturare costruzioni che partendo da questa proposta distintiva piegavano verso le conclusioni che abbiamo appena visto, in altri casi puntellarono il suo ruolo di regola del penale in atto. È innegabile che anche l’istituzione politica, come l’operato dei giuristi, si reggeva su certi cardini, ma questi nel settore della gravità degli illeciti penali sembrano in prima battuta restare sullo sfondo. D’altra parte, l’appetibilità di una gravità dei reati determinata dalla pena comminata, per il suo vertere sul vero strumento che aveva a disposizione l’istituzione pubblica, non può né poteva essere negata. Fu per questo che spesso i giuristi si trovarono di fronte alla comprensibile esigenza di documentare e legittimare il penale in atto anche attraverso quadri della gravità ancorati alla tipologia di pena comminata. Il risultato di questi interventi appare nella forma, dotata di estrema funzionalità, presente nei trattati di Lancellotto Corradi, Giulio Claro e, infine, di alcuni giuristi “napoletani”. Nella versione dei due giuristi lombardi doveva ritenersi lieve qualsiasi crimine punito con una “*pena civilis id est corporis non afflittiva*”, grave o *atrox*, il crimine punito con “*poena civilis, corporis afflittiva aut mortis simplicis*”, *atrocissimus sive gravissimus*, quello per il quale era comminata la pena di morte qualificata (“*sive in se, sive in extrisecus*”)

<sup>207</sup> A. BERÒ, *ivi*, n. 97, p. 43v.

<sup>208</sup> Accenna alla questione MASSETTO, *I reati*, p. 74.

<sup>209</sup> A. CRAVETTA, *Tractatus de antiquitatibus temporum. Quaestio item in utramque partem super statuto ferrarensi, de mulierum indemnitatibus quibus domini Cravetae repetitionem rubrica de legatis primo, nove adiciamus*, Francoforte sul Meno, 1615, n. 28, parte III, § *videamus*, p. 381. Sul Cravetta, si veda A. LUPANO, *L’insegnamento e il soggiorno ferrarese del giurista Aimone Cravetta*, in “*In Supreme dignitatis...*”. *Per la storia dell’Università di Ferrara (1391-1991)*, a cura di P. CASTELLI, Firenze, 1995, pp. 505-524.

<sup>210</sup> Di cui il giurista trova riscontro nei *textus* giuridici, si potrebbe dire, *de relato*.

e comunque più efferata rispetto alla morte semplice<sup>211</sup>. Queste costruzioni, modellate dai giuristi anche sulla scorta della legislazione principesca e delle decisioni di alcuni grandi tribunali come il Senato di Milano<sup>212</sup>, conserveranno intatto il ruolo e la validità del criterio dirimente la gravità legato alla pena, fino a traghettarlo in tempi di rifondazione del diritto penale, nei quali la proporzionalità tra diritto e pena sarà ritenuta, percepita e ricercata come asse fondante dell'ordinamento. Ne troviamo ad esempio testimonianza nella *Praxis* di Agnello di Sarno<sup>213</sup> e soprattutto nella *Pratica* di Tommaso Briganti<sup>214</sup>. Il giurista nato a Gallipoli in particolare, che si trova ad operare “in una atmosfera coscientemente provinciale, largamente aperta tuttavia agli stimoli intellettuali europei e soprattutto alla grande discussione sui fondamenti stessi del diritto che si svolse in Italia nel primo Settecento”<sup>215</sup>, dopo aver presentato senza grosse varianti il ben noto castello concettuale del rapporto tra pena e gravità che abbiamo visto sopra, fa planare la questione della pena come discriminante della gravità su un discorso in parte informato all'idea di proporzionalità fra delitto e pena. Nel momento, infatti, nel quale si accinge a spiegare quando sia possibile assegnare le difese in carcere e quando in stato di libertà, Briganti rileva che ciò dipende dalla natura grave o lieve del crimine<sup>216</sup> e tale situazione lo induce a precisare che quest'ultima dipende dalla “qualità” dei delitti<sup>217</sup>, che si “*contradistinguono, e qualificano dalla pena, la quale tiene la proporzione geometrica col delitto, e si commensurano l'una all'altro*”. È per questo che Briganti conclude precisando che “*per sapere la gravità del delitto, dee riguardarsi la gravezza della pena, e come che in alcuni delitti non si contenta la legge della pena di morte semplice, e nel punirli inventa un modo più acerbo della morte*”, individuato “*more germanico*”. Si dice, insomma, la medesima cosa di sempre<sup>218</sup>, ma vi si innesta dentro una affermazione di non poco conto<sup>219</sup>.

<sup>211</sup> “*Frusta scindi, rotae inseri, ad caudam equi trahi, igne cremari*” e tutti gli altri casi nei quali si aggiungono ulteriori efferatezze alla pena di morte.

<sup>212</sup> Cfr. sopra, p. 107.

<sup>213</sup> A. DE SARNO, *Novissima praxis criminalis et civilis cum observationibus ad nonnullas, ex regis pragmatice, ac singulari tractatu inscripto il Medico fiscale di Oratio Greco medico fisico della regia corte pro optima cognitione delictorum in genere [...]*, editio quarta in qua accesserunt locupletissime annotationes N.V. Scoppa, Napoli, 1686, ad cap. XXIX, p. 242, col. II. Su De Sarno e su Greco, si veda E. SPAGNESI, *Agnello de Sarno e Oratio Greco, o dell'alleanza tra giudice e medico nella Napoli dell'investiganti*, in Paolo Zacchia, *Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, a cura di A. PASTORE, G. ROSSI, Milano, 2008, pp. 286-314.

<sup>214</sup> T. BRIGANTI, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli ad uso de' suoi figlioli*, Napoli, 1755, tit. VIII, n. 5, p. 149, col. I.

<sup>215</sup> La citazione è tratta da F. VENTURI, *Briganti Tommaso (1691-1762)*, in *DBI*, vol. XIV, p. 259.

<sup>216</sup> Per una panoramica sugli effetti che scaturivano dalla qualificazione di grave per un crimine si veda più avanti alle pp. 143-145.

<sup>217</sup> Non sfugge che qui l'idea di “qualità” è del tutto diversa da quella che abbiamo visto fino ad ora e fa riferimento, anzi, alla sostanza dell'illecito penale. È un modo di usare i termini già presente in Deciani (M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 404-412) e che troverà sempre più spazio. A noi in questa fase serve porre l'accento sulla necessità di prestare attenzione alla necessità di non confondersi sui termini e sul loro significato.

<sup>218</sup> Briganti, infatti, poco prima aveva ricapitolato la questione precisando che i crimini per i quali era comminata solo la morte naturale si dovevano dire “*atrociori, o pure graviori*”, mentre per quelli qualificati come “*atroc*” o “*gravi*” la legge prevedeva la punizione “*infra, et citra mortem naturalem, come sarebbe la deportazione, la relegazione, la fustigazione, il remare, il presidio, il diuturno carcere, il servizio militare*”. Infine, i crimini lievi erano individuati come quelli per i quali era prevista la “*pena pecuniaria, esiliare, o di brieve, e temporaneo carcere, ed in somma di modica coercizione*” (T. BRIGANTI, *Pratica criminale*, p. 149, nn. 6-8). Il tutto era già in essere anni prima: L. CARERI, *Tractatus de indicis, et tortura*, in *Practica causarum criminalium*, Lione, 1562, p. 80, n. 4; p. 151v, n. 3; L. RICCIO, *observatio*, in C.A. DE ROSA, *Criminalis decretorum praxis*, p. 49, n. 1, lib. I, cap. VI. In quest'ultimo caso, le soglie sono fissate in corrispondenza della relegazione, della condanna al servizio nelle galee o in altra pena corporale per *crimina gravissima* e della pena di morte “*more germanico*” per i *graviora*.



#### 4d. *L'Arbitrium iudicis e l'emersione delle qualità in concreto*

Una proposta di lavoro che invece è tutta ancorata all'influenza che sull'illecito potevano avere le modalità concrete della sua realizzazione, era quella secondo la quale la qualificazione in ordine alla gravità doveva esser rimessa all'organismo giudicante. Si trattava, insomma, di riversare sull'*arbitrium iudicis* (per come era concepito allora<sup>220</sup>) il potere di valutare la gravità del comportamento nel caso concreto.

Questo criterio, però, non si pone sullo stesso piano del precedente, perché rappresenta un differente modo di concepire la gravità. Rispetto alla proposta distintiva che ruota intorno alla pena, siamo di fronte ad un criterio che per definizione non fa sua l'idea di una gravità in sé del *crimen* e che si addice più agli eventi circostanziali, accidentali, che a quelli essenziali: alle *qualitates*, più che al *genus*, per riprendere Berò.

Di fronte ad un elemento siffatto, il giurista finiva per essere incentivato a fornire (anche per una utilità forense) i canoni interpretativi per l'esercizio di questa prerogativa attribuita al giudice<sup>221</sup>. Ci è di conforto in questo senso Anton Matthes, che, prima, apre il discorso sulla gravità dei reati specificando che per quanto riguarda l'inquadramento della gravità di un crimine molte delle questioni erano rimesse alla valutazione arbitrale del giudice, poi, però, comunica che a beneficio di coloro che si apprestavano a studiare le materie criminali ritiene necessario andare più in fondo nell'analisi<sup>222</sup>.

Senza l'intento di scovare le origini di qualcosa, uno dei capisaldi argomentativi di questa proposta distintiva, della quale alcuni in età moderna, come ad esempio un Claro un po' irrigidito sulla giurisprudenza del Senato milanese, avevano perso contezza, risiedeva nella glossa *mutilatione membri*<sup>223</sup> ad un passo del *Liber extra*, all'interno della quale naturalmente non si parlava di criteri individuativi della gravità dei reati, bensì semplicemente del rimando all'*arbitrium iudicis* in casi di “violazioni enormi”<sup>224</sup>. Da questo aggancio, con la solita tecnica del deposito di citazioni spesso annodate fra loro, il requisito si presenterà in età moderna ben radicato, perché sorretto dalla prassi dei tribunali supremi (che ne fecero lo snodo significativo del loro operare<sup>225</sup>) e da svariate autorità<sup>226</sup>, che con-

<sup>219</sup> Per risvolti sul piano dell'attribuzione di competenza, si veda J.L. BANNIZA, *Delineatio juris criminalis*, lib. I, cap. VI, p. 45: “*regula generalis est: omnia crimina, quae ad jurisdictionem criminalem bassam, seu inferiorem pertinent, levia dici; quae vero jurisdictioni criminalis alta, seu superior sibi vendicat, atrocitas appellari*”.

<sup>220</sup> Non un esercizio di un potere del tutto arbitrario, ma la valutazione di ciò che complessivamente rilevava nel caso concreto, effettuata dal giudice “*motu animi sui*”, come si può trovar puntualizzato da MARCO MANTOVA BENEVIDES [in *c. at si clerici X. de iudiciis* (X. 2.1.7), in *Commentariorum iuris pontificij in omnes quatuor ordinarias Decretalium partes*, t. II, Padova, 1563, n. 53, p. 150, col. I]. Si veda anche la più precisa definizione offerta da GIACOMO MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis centuriae sex*, Ginevra, 1672, lib. I, qu. LXXVII, p. 106, nn. 1-2.

<sup>221</sup> Cfr. ad esempio M.G. DI RENZO VILLATA, *Felino Sandei criminalista*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di M. BELLOMO, O. CONDORELLI, Città del Vaticano, 2006 (*Monumenta iuris canonici*, Series C: *subsidia*, XII), pp. 312-313.

<sup>222</sup> A. MATTHES, *De criminibus, prolegomena*, cap. IV, n. 2, p. 57.

<sup>223</sup> gl. *mutilatione membri*, in *c. cum illorum, X. De sententia excommunicationis* (X. 5. 29.32). Risulta rilevante, però, anche la successiva gl. *effusione sanguinis*, mai indicata dai giuristi.

<sup>224</sup> Sull'*enormitas* in diritto canonico, si veda più avanti pp. 153-164.

<sup>225</sup> M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 175-240.

<sup>226</sup> F. SANDEI, in *c. at si clerici X. de iudiciis* (X. 2.1.7), in *Commentariorum in Decretalium libros quinque pars secunda doctissimorum virorum adnotationibus, rerumque summis illustrata, atque innumeris locis, collatione ad vetustissimorum codicum fidem facta*, Venezia, 1574, nn. 12-13, col. 34; N. TEDESCHI, in *c. at si clerici, X. de iudiciis*

sentiranno ad Andrea Alciato di attestare il valore di *opinio communis* di questa proposta distintiva. Dice, infatti, il giurista lombardo, richiamando in *primis* Niccolò Tedeschi, che, “*secundum Abbas et doctores*”<sup>227</sup>, in merito al giudizio sulla gravità dei reati “*multum residet in arbitrio iudicis*”<sup>228</sup>.

Dopo Alciato, le cose si semplificheranno; forse per le opportunità giuridico-politiche che il criterio garantiva, sicuramente perché di norma l'opinione del giurista milanese viaggerà sulla scia del suo esser stata recepita nel (e certificata dal) repertorio del Villalobos<sup>229</sup>. Alciato e Villalobos diverranno così gli autori più citati da chi sarà intenzionato a proporre o utilizzare tale criterio. Il solo Menochio<sup>230</sup>, salvo sviste del sottoscritto, sarà capace di annettere al criterio un ulteriore luogo civilistico: la *gl. parte, in l. de custodia, ff. de custodia et exhibitione reorum*<sup>231</sup>.

Se il punto di vista di Alciato si radicò nel tempo, però, fu anche perché esso era dotato di una certa affidabilità garantita dal termine “molto” da lui usato. Molto, appunto, perché le cautele non si erano sprecate, specialmente in ambito canonistico. Rammentiano per inciso quella di Agostino Berò<sup>232</sup>, il quale sottolinea la rischiosità di affidare tutto lo spettro valutativo nelle mani dell'*arbitrium* del giudice. La valutazione non poteva essere lasciata totalmente nelle mani dell'autorità giudicante, perché in molti canoni era possibile rinvenire l'affermazione (vincolante, dunque) della natura grave di certuni crimini o della loro gravità relativa rispetto ad altri. Quando non vi erano dubbi sul rango della gravità di un certo crimine, l'attività del giudice doveva dirsi vincolata al disposto del *textus*<sup>233</sup>.

(X. 2.1.7), in *Commentaria primae partis in secundum Decretalium librum*, Venezia, 1591, n. 34, p. 68r.; BALDO DEGLI UBALDI, in *c. proposuit*, X. *De appellationibus, relationibus et recusatationibus* (X. 2.28.29), in *decretales subtilissima commentaria*, Venezia, 1571, n. 2, p. 434v., col. I; A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis*, § *Haec est quaedam inquisitio*, n. 68, p. 6v.; A. CONCIOLI, *Annotationes quamplurimae in statutis civitatis eugubii ad singulas fere rubricas collatis cum iure canonico, ac civili*, Venezia, 1749, annot. ad lib. IV, rub. V, p. 196; annot. ad lib. V, rub. VI, p. 197, n. 4.

<sup>227</sup> A. ALCIATO, in *c. cum non ab nomine (expositio altera)*, X. *De iudiciis* (X. 2.1.10), in *Operum tomus tertius*, n. 29, col. 791.

<sup>228</sup> Dai quattro criteri dei *consilia*, in un passo dei suoi commentari al *liber Extra*, Baldo si riduce, invece, al solo *arbitrium iudicis*. Anzi, tale criterio, gli permette di ricondurre alla valutazione arbitrale uno degli elementi qualificanti il *crimen enorme* indicato dall'Ostiense; ovvero quello della capacità di un crimine di provocare scandalo e tumulto nel popolo. Tale idea di gravità appariva in linea col requisito scelto, non appena si considerava che, ad esempio, gli Statuti fiorentini affidavano agli *Esecutori di giustizia* l'*arbitrio* contro coloro che potevano turbare tale *status* [Baldi Ubaldi *Perusini iuris utriusque consultissimi in Decretalium volumen commentaria*, Venezia, 1580, in *c. proposuit*, X. *de appellationibus, relationibus et recusatationibus* (X. 2.8.9), p. 293v., n. 2]. Ma, forse, Baldo mette insieme l'*arbitrium* volto a perseguire penalmente con quello da impiegare nella valutazione della sanzione penale.

<sup>229</sup> G.B. DE VILLALOBOS, *Opiniones in iure communes, secundum alphabetis seriem collectae*, Venezia, 1561, n. 56, p. 95.

<sup>230</sup> G. MENOCHIO, *De arbitrarijs iudicum quaestionibus, et causis libri duo*, lib. II, *casus CCLXVI*, pp. 531-532, nn.1-2.

<sup>231</sup> *Gl. parte, in l. de custodia, ff. de custodia et exhibitione reorum* (D. 48.3.1). Nella glossa il tema generale è quello delle facoltà arbitrarie del giudice. Ovviamente, in questa parte del *textus* si parla di cattura e custodia del reo. Le sintesi redazionali dell'edizione Venezia, 1574 (tratte da Bartolo) lo chiariscono subito: “*accusatus custoditur arbitrio iudicis*”. Il *casus*, infine, ci restituisce l'esigenza di una valutazione del giudice sulla base della qualità del delitto.

<sup>232</sup> A. BERÒ, in *c. at si clerici*, X. *De iudiciis* (X. 2.1.7.), in *primam partem libri secundi Decretalium commentarij*, Lione, 1551, n. 82-83, p. 41v.; n. 162, p. 49v.

<sup>233</sup> A. BERÒ, in *c. at si clerici*, n. 163, p. 49v.

L'immagine che l'*arbitrium iudicis* assumeva, insomma, era quella di una proposta idonea alla chiusura sistematica, capace di sciogliere i nodi dei casi dubbj nei quali non era dato rinvenire indicazioni qualificative a *lege*. A conferma di una visione di questo genere, due secoli dopo Berò, Matthes si presenta al pubblico ancora sulla stessa strada: “*quae natura sua gravia sunt, in his nihil potest arbitrium iudicis: at in illis, quae circumstantibus gravantur, potest plurimum*”<sup>234</sup>.

Come si può notare anche dalle parole di Matthes, siamo di fronte all'evidenza di piani di apprezzamento della gravità (quello del gravità in sé e quello della gravità secondo le circostanze concrete) che non riescono ancora a collocarsi separatamente in una sede a loro più adatta. Quanto al secondo di questi, il giurista che si cimentava nello studio della qualità del fatto concreto, pur avendo ben chiaro, come puntualizza ancora una volta Matthes, che “*crimen aut natura sua grave est, aut circumstantiis exaggeratur*”<sup>235</sup>, incontrava non poche difficoltà a raccogliere e generalizzare i dati che si presentavano alla sua osservazione. In ogni modo, entro le esigenze segnalate dal canone individuativo dell'*arbitrium iudicis*, matura un settore di riflessioni che portano il giurista anche per esigenze forensi a valutare la gravità in conformità a quelli che cominciano a esser chiamati *accidentalialia criminum*. Ai tempi di Matthes i giuristi avevano già a disposizione la lucida definizione proposta da Deciani<sup>236</sup> e anche quella (altrettanto lucida, ma forse rimasta un po' più nascosta tra le copiose righe) offerta da Cavallo (“*qualitas est omne quod alterat delictum, unde natura qualitatis est aliquid ponere in esse praeter eius substantiam*”<sup>237</sup>), ma le indicazioni secondo le quali l'individuazione del grado di gravità di un crimine dipendeva anche dalle *qualitates facti* erano di norma individuate col richiamo alla *l. aut facta, ff. de poenis* (D. 48. 19.16) e si rivengono almeno a partire da Dino dal Mugello<sup>238</sup>. Alla storiografia, il ruolo di questi elementi non è ignoto. Senza ignorare le più recenti riflessioni di Meccarelli<sup>239</sup>, si può notare che si era già trovato di fronte alla questione Adriano Cavanna, trattando della pena di morte nel contesto della Milano della “prima codificazione italiana”. In questo caso Cavanna aveva preso atto<sup>240</sup> che determinati reati, di per sé non atroci, divenivano tali in forza delle circostanze nelle quali erano commessi e perciò punibili con la pena di morte originariamente non comminata<sup>241</sup>. Le indicazioni di Cavanna ci permettono di ricordare che, nel caso dell'esperienza giuridica d'Antico

<sup>234</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n.2, p. 57, versic. *Quae*.

<sup>235</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 2, p. 57. Sulla stessa linea di Matthes: C. PANIMOLLE, *Fori Ecclesiastici decisiones morales, civiles, et criminales*, pars III, Roma, 1727, dec. CLVII, p. 124, nn. 1 e 8; J.B. VALENZUELA VELASQUEZ, *Consilia seu iuris responsa*, t. I, Lione, 1671, cons. XLIX, n. 6, p. 166.

<sup>236</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. II, cap. IV, p. 29, n. 3: “*accidentia autem, quibus delictum incrementum, vel diminutionem suscipit, sunt, quae neque substantiam, neque naturam delicti attingunt, sex extra sunt, et quae delictum quod sui natura leve erat, sit atrocius, econtra, quod atrox erat sit leve*”.

<sup>237</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* LVI, n. 38, p. 83.

<sup>238</sup> DINO DAL MUGELLO, *Consilia*, Lione, 1551, cons. XLIII, p. 52v., nn. 6-8. Secondo Dino, i *crimina atrocia* possono esser distinti dai non *atrocia* in due modi e uno di questi fa riferimento agli elementi che qualificano il fatto illecito concreto.

<sup>239</sup> M. MECCARELLI, *Arbitrium*, pp. 235-237. Sull'opportunità di usare cautela nell'affrontare questi temi relativamente all'età del Diritto Comune, sive da I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 264.

<sup>240</sup> A. CAVANNA, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*. Ristampa, Milano, 1987 (Università di Milano, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia Diritto Medioevale e Moderno, 5), pp. 181-185.

<sup>241</sup> Riscontro diretto su questo profilo in B. TAEGIO, *Tractatus varii*, pars XVIII, n. 10, pp. 78-80. Su questo autore: G.P. MASSETTO, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola*, p. 355.

Regime, la presenza di un parco di sanzioni differenziato e l'assenza di un canone anche semplicemente prossimo a quello odierno di tassatività dell'illecito penale, faceva sì che gli elementi accidentali determinavano la maturazione in punto di gravità di effetti molteplici, non limitati all'aumento o alla diminuzione della pena, ma capaci anche di determinare l'applicazione di una pena differente e di provocare con più facilità la modifica del *nomen criminis*, pur se all'interno di una medesima *species*<sup>242</sup>. In generale, un crimine che diveniva *atrox*, cambiava il suo rango qualitativo<sup>243</sup>, vedeva a se stesso applicata una differente risposta dell'ordinamento penale<sup>244</sup>; non solo dunque una pena più alta o più

<sup>242</sup> B. TAEGIO, *Tractatus varii*, pars XVII, n. 1, p. 76: "*qualitates considerantur delicta, cum factum vel atrocius, vel levius est, ut discerni solent rixae a crassaturis, expilationes a furti, petulantiae a violentijs, et furta manifesta a non manifestis*", ma anche "*ex natura facti coniecturare possumus an casu, ira, dolore, metu, ignorantia, doluere delicta fuerint commissa*". Questa formula di evidenza delle qualità si ritrova, due secoli dopo, anche nella pagina di PAOLO RISI, *Animadversiones ad criminales jurisprudentiam pertinentes*, Milano, 1766, § *Modo*, p. 91.

<sup>243</sup> Giuristi quali Samuel Stryk, CARPZOV (*Praxis nova rerum criminalium*, pars III, qu. CXIV, n. 3-4, p. 220, pars III, qu. CVII, pp. 59-61, n. 66), ENGAU (*Elementa iuris criminalis germanico-carolini*, §§ LV-LVII, p. 36) sono piuttosto chiari: "*circumstantiae modificant delicta*" (S. STRYK, *Dissertationum juridicarum francofurtensium*, vol. XI, Firenze, 1838, vol. I, disp. III, cap. IV, n. 1, p. 149) non determinano semplicemente la pena. Carpzov in particolare sottolinea che un crimine di per sé *atrox* può diventare atrocissimo col concorso di certe "*circumstantiae*", e così pure un crimine di norma ritenuto atrocissimo può regredire ad *atrox* se viene meno la causa dell'esasperazione parte di esso. In questo senso, crimini quali omicidio, furto, blasfemia, adulterio, incesto e spergiuro, *regulariter* non possono dirsi atrocissimi salvo che, secondo le circostanze di luogo, di modi e di tempo, non possono essere giudicati tali. Lo riprende D. ZAULI, *Observationes Canonicae civiles, criminales, et mixtae; tam iuri communi, et legibus universalibus, quam statutis civitatis Faventiae accomodate*, Roma, 1695, t. I, Obs. ad rub. XIV, lib. IV, p. 481 e Obs. ad rub. XXVIII, lib. IV, p. 548, n. 6.

<sup>244</sup> È noto che gli effetti che scaturivano dalla qualificazione come grave di un crimine erano il vero e proprio marchio di fabbrica della "gravitas". Abbiamo visto che già le prime riflessioni intorno al lemma *levia* avevano cristallizzato alcune regole *in procedendo* per i delitti lievi: l'opportunità di una procedura sommaria (P. GRILLANDI, *Tractatus de haereticis, et eorum poenis*, in *Volume praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium*, p. 127, n. 4; TANCREDI, *Ordines iudicarii*, parte II, tit. VII, § 5, p. 158 (ed.); A. BERÒ, in *c. at si clerici X. de iudiciis* (X. 2.1.7), in *secundam partem libri secundi Decretalium commentarij*, n. 25, p. 91v. (con la precisazione che il problema non era il presiedere nella sede normale dell'esercizio della giustizia, ma l'esser dotati della facoltà di scegliere liberamente se adottare le formalità o meno); G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. I, tit. VII, p. 13; R. MARANTA, *Speculum aureum*, pars IV, IX dist., n. 199, p. 188; A. GAMBIGLIONI, *De Maleficiis*, § *Haec quaedam inquisitio*, n. 56, p. 5v., col. II), di una pena mitigata rimessa al giudice e al suo arbitrio (*Tractatus aureus de accusationibus et inquisitionibus, domini Boniconti, filij domini Ioannis Andreae*, in *Volume praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium*, p. 7r., n. 4; cap. IV, lib. II, tit. XIX, sect. I, art. II, §.1559-1560, p. 372; B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, cons., XXXIV, p. 88v., n. 60; L. CONRADI, *Praetorium et curiale brevium*, lib. I, cap. IX, § III, p. 226, n. 9), con la necessità del libello accusatorio (BERNARDO BALBI, *Summa Decretalium ad librorum manuscriptum fidem cum aliis eiusdem scriptoris anecdotis*, pp. 201-202 ed.) e la possibilità di prova "*per scripturam*" (P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, p. II, t. I, qu. LXXXIV, n. 25, p. 89; T. BRIGANTI, *Pratica criminale*, tit. VIII, n. 5, p. 149, col. I). Quanto ai delitti gravi, la questione degli effetti che scaturivano da essi è già stata chiarita da LUIGI LACCHE (*Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e specialia in Antico Regime*, in *Studi Storici*, n. 2 (1988), pp. 361-384; ID., *Latrocinium*, pp. 205-239), GIORGIA ALESSI [*Tra rito e norma. La legalità prima della legge*, in *QF*, 36 (2007), vol. I, p. 55-69], GAETANO COZZI ("*Ordo est ordinem non servare*": *considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, in *Studi Storici*, 2 (1988), anno XXIX, pp. 309-320), ISABELLA ROSONI (*Quae singula non prosunt*, pp. 193-195), M.P. ALONSO ROMERO [*El proceso penal en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, Salamanca, 1982, pp. 303-307] e da MASSETTO nel più volte citato studio su Claro: di fronte alla gravità di un crimine si riteneva lecito procedere secondo regole differenti da quelle sedimentatesi nell'*ordo* processuale romano-canonico che si era venuto modellando, sia con riferimento alla irrogazione della pena, sia relativamente alla procedura da seguire. Riteniamo sia inutile fare un lungo e monotono elenco di adesioni e certificazioni di tale principio (fino a un certo punto lo offre, ad esempio, G. DE ZEBALLOS, *Speculum aureum opinionum communium contra communes* [...], qu. CMI, t. IV, p. 130,

bassa o, al massimo, com'è tipico degli ordinamenti contemporanei, un differente avvio del procedimento penale.

n. 16, col. II). Già ai tempi di Agostino Berò la regola si mostra del tutto pacifica: “*propter immanitatem, atrocitatem, gravitatem, licitum sit leges transgredi*” (A. BERÒ, in *c. at si clerici*, X. *de iudiciis* (X. 2.1.7), n. 61, p. 36, col. I. L'introduzione, dovette avvenire nella prassi giudiziaria fino a legittimarsi per riconoscimento statutario e prassi forense. Non è a caso, crediamo, che si incontrano precisazioni secondo le quali “*iudicem non teneri in sindicatu si propter criminis immanitatem processit ad torturam ex processo informativo, nam propter criminis immanitatem licitum est tura transgredi*” (C. TAPIA, *Decisiones sacri neapolitani concilii*, Napoli, 1629, dec. XXII, pp. 201-203, nn. 5-11). Quello della possibilità di somministrare la tortura nel processo informativo in ragione della gravità del crimine, è un caso particolare, nel quale ci s'imbatte spesso [M.P. GERI, *Che lo dica de la su e poi sarà calato*, pp. 264-267; D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, Pisa, 2009, pp. 126-156] e che ha la capacità di mostrarci come a volte dalla legittimazione dell'azione *contra ius* (sub specie passaggio indenne dalla procedura di sindacato a cui doveva sottostare il rettore di giustizia) si legittimavano col tempo regole nuove. Anche a Luigi Lacché, pur rammentando il tardo tentativo del Moscatelli, non fu facile proporre una sintesi degli effetti scaturiti dalla *gravitas*, pur sulla scorta della scelta di ordinarli per categorie. A tale quadro, che ancora oggi, per via della sua preordinata natura d'orientamento e del corredo di una serie di rimandi, si presta ottimamente a far capire con chiarezza il problema, potrà semmai essere utile proporre delle postille. Primo profilo che merita di essere sottolineato è che in età moderna, la tendenza all'uso degli *specialia* di fronte al *crimen* grave veniva pacificamente ammessa per le giurisdizioni superiori, centrali, di nuova creazione o riorganizzazione regia o principesca. Ai giudici minori, ai “*rectores terrarum*” per intendersi, tale pratica era di norma negata o comunque consentita solo dopo essere stati autorizzati, consigliati da quei tribunali superiori. Secondo i materiali delle *additiones* di Baiardi a Claro presi da Saliceto [BARTOLOMEO DA SALICETO, in *auth. bodie, post legem patroni*, C. *de iudiciis* (C. 3.1.12), *In III et IIII codicis libros commentaria*, pars II, Venezia, 1586, p. 8v.], ma disponibili anche in Marsili (*Practica criminalis*, § *diligenter*, nn. 157-158 e 176, p. 91), nei *singularia* di SARAYNA [*Singularia omnium clarissimorum doctorum*, CCXLIII (Ippolito Marsili), p. 697, col. I] e, poi, nelle schede di IPPOLITO BONACOSSA (*Quaestiones criminales* pars I, v. *transgressor*, p. 193), i rettori locali, “*qui iurant servare statuta [...] non possunt leges, statuta, nec consuetudines transgredi*”. O meglio, per usare le parole del Marsili, “*hoc [la possibilità di transgresso dell'ordo] est verum in maioribus magistratibus [...] sed secus est in minoribus magistratibus, ut in potestatibus terrarum: quia ipsis non possunt leges vel statuta transgredi etiam propter enormitatem delicti; quia debent servare statuta ad unguem*”. Secondo un passo di Angelo Gambilioni, vi erano anche conseguenze sulla capacità civile, contrattuale e di amministrazione dei beni (A. GAMBILIONI, *De maleficiis*, § *Et eius bona publicamus*, in verbo *Et advertas*, p. 158, col. I specie di fronte alla commissione del reato da parte di un minore di età (S. DEGLI ODDI, *De restitutione in integrum tractatus [...] inseritis quoque in hac postrema editione additionibus aliquot ex tomo auctoris manuscriptis desumptis*, Heidelberg, 1672, pars II, qu. LXXX, nn. 1-8, p. 181-182, n. 1 art. III, nn. 41-42, p. 185). E la questione è apprezzabile, sia, in termini di effetti civilistici (*restitutio in integrum*), sia, sotto il profilo penalistico e in particolare per quanto riguarda la commisurazione della pena e l'efficacia della “custodia preventiva” (T. RICHERI, *Universa civilis et criminalis juxta seriem institutionum ex naturali et romano jure deprompta et ad usum fori perpetuo accomodata*, editio tertia, t. XII, Lodi, 1829, § 1043-1044, cap. I. Infine, si trovano tracce di un ulteriore discriminare in tema di elementi probatori relativamente alla *fides*, alla credibilità dei pubblici ufficiali addetti alla denuncia. Sono Geoffry de Bavoux (*Tractatus reatumum iuxta forensium ac pragmaticorum usum*, qu. II, pp. 17-18, nn. 3-4) e Priori che, nella logica della *excusatio* a favore del fisco “*a poenae calumniae*”, precisano che i denunciatori pubblici, in caso di delitti gravi con il loro “referto” non giustificavano da soli la condanna. In buona sostanza, coloro che avevano l'obbligo di denunciare perché a ciò deputati da organi pubblici, “*nella cause lievi, et di poco momento, [...] sono creduti, in maniera che il giudice per la sola denontia, per la quale testifica le cose in quella contenute esser vere con giuramento, può condannarlo [...] quando che il denontiato non provasse la sua innocentia*”. Nelle cause vertenti su crimini gravi, invece, il deposto dell'ufficiale non poteva valere quale testimonianza idonea alla condanna “*ne arco integro, se non vi fossero congiunte altre circostanze, che movessero l'animo del giudice*” [L. PRIORI, *Practica criminale, della denontia*, lib. I, cap. I, nn. 6-7, pp. 2 (p. 11 ed. Povoletto)]. Funziona bene, insomma, quella sorta di presunzione di colpevolezza che determina la condanna dell'indiziato nel caso di crimini lievi qualora egli non sia capace di disculparsi, sulla semplice base del “referto” dell'ufficiale pubblico.

Sulle perplessità circa l'ampiezza delle possibilità trasgressive dell'*ordo*, cioè, in buona sostanza, se esse potessero estendersi anche al rito o viceversa dovessero essere ritenute limitate alla sola punibilità, si era già soffermato Massetto trattando di Claro (G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 81-84). In questo caso, nonostante alcune opinioni sfa-

Se, dunque, quello della determinazione della gravità del reato sulla base delle circostanze concrete non era un criterio meramente agganciato alla determinazione della pena, ridurre le considerazioni dei giuristi d'età moderna su questi profili a un qualcosa di simile all'odierna teoria delle circostanze, rischierebbe di realizzare arbitrarie anticipazioni e ragionamenti sulla scorta di categorie mentali che navigano in un ordine penalistico differente<sup>245</sup>. Quella alla quale ci troviamo davanti è semmai una situazione più complessa, che fa fronte al medesimo problema, ma con risposte determinate da un differente tipo di ordine penale. Siamo, inoltre, convinti che la crescita d'importanza concettuale del criterio legato all'*arbitrium iudicis* poté avvenire solo dopo che i giuristi presero idonea cognizione, rispetto anche ai criteri e alle proposte che in prima battuta avevano rinvenuto, dell'idea della gravità del *crimen* in sé. A partire da questo momento, la costellazione dei riferimenti utili presenti nelle fonti si rese più maneggevole e fu più agile dedicarsi all'attenta analisi delle cause che, con riferimento a tutti gli illeciti penalmente rilevanti, rendevano i *crimina* più gravi o più lievi, in modo da poter sostenere in generale che quanto all'aggravamento dei delitti e all'aumento delle pene (effetto dell'aggravamento), molto dipendeva dagli elementi circostanziali.

Per operazioni del genere di quelle appena tratteggiate, alcuni luoghi canonistici<sup>246</sup> e civilistici e su tutti la già citata *l. aut facta*<sup>247</sup>, consentivano al giurista di avere a disposizione le pezze d'appoggio per l'uso dei necessari strumenti valutativi. Altra cosa, però, era dar veste concreta a questi strumenti per giuristi restii alle astrattezze. Di un tentativo del genere ci sembra autore Prospero Farinacci che, in prima battuta, elegge l'*arbitrium iudicis*<sup>248</sup> a

vorevoli gelose dell'*ordo* romano-canonico che dovrebbero, però, essere lette nel loro concreto formarsi forense [es. G.B. ZILETTI (a cura di), *Consiliorum*, t. I, Venezia 1571, cons. CV (Pietro Calefati), n. 11, p. 97 e cons. CXXIII (Ferrante Gargiareus), n. 20, p. 131; F. VIVIO, *Decisiones Regni Neapolitani auctore Francesco Vivio iuris consulto Aquilano et Regio Auditore sacrae Audentiae provinciae Terrae Bari, in quibus diversi casus tam civiles, quam criminales discussi, atque decisi, tum in Sacra Regia audientia terrae Bari, tum in illa Capitanatae Apuliae, et Comitatus Molisij continentur*, Venezia, 1592, decis. 143, n. 6, p. 212], la prassi dei tribunali e in particolare quella dei grandi tribunali centrali si orientò, specie a proposito dei reati eccettuati (G. GIGANTI, *Tractatus de crimine laesae maiestatis, § De pluribus, et varijs quaestionibus*, qu. III, nn. 6-7, p. 418), in senso favorevole a quanto detto pagine addietro trattando del *consilium* di Socini [F. HOTMAN, *Consilia tum in civilibus, tum in criminalibus causis exposita et partim ab antiquam veterum iurisconsultorum, partim ad forensem doctorum et pragmaticorum consuetudinem accomodata*, Ginevra, 1586, cons. XCVI, p. 288, n. 17; L. MATHEU Y SANZ (1618-1680), *Tractatus de re criminali sive controversiarum usufrequentium in causis criminalibus*, Lione, 1738, contr. XVIII, n. 41, p. 99; contr. XXV, n. 26, p. 134; G. SORGE, *Jurisprudentia forensis universis propemodum juris materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales, et maxime feudales, quae frequentissime ad forum deducuntur, tum ex romanorum legibus, et pontificiis, patriisque constitutionibus, tum ex melioris notae doctoribus depromptas, ac decisiones etiam recentiores complectens*, Napoli, 1744, vol. VIII, cap. II, pp. 43-44, n. 4 e nn. 19-20; T. GRAMMATICO, *Consilia criminalia et fiscalia, vota eiusdem relata in Regio Collateranensis Concilio*, Venezia 1555 cons. XL, nn. 2-6, p. 72v.; G.B. ZILETTI (a cura di), *Consiliorum seu responsarum in causis criminalibus recens editorum*, tomo II, Venezia 1571, cons. XXXIV (J.B. De Rosellis), nn. 4-6, p. 49; A. BARBOSA, *Thesaurus communium iurisprudentiae*, lib. IV, cap. XVII, XVI-XVII; F. MIROGLI, *Istruzioni teorico-pratiche*, t. II, cap. VIII, p. 11-12, n. 33; t. II, cap. X, p. 363, n. 13].

<sup>245</sup> Ulteriori riflessioni sul punto possono essere consultate in A. MELCHIONDA, *Le circostanze del reato*, pp. 57-59.

<sup>246</sup> Cfr. R. RUSCONI, *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, 2002, p. 86.

<sup>247</sup> C. PECORELLA, *Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti del reato dalla glossa alla c.d. riforma del diritto penale, ora in Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, 1995, pp. 33-86. Oltre al testo giustiniano, per il periodo del Diritto Comune si deve anche tener conto del *casus* ad essa legato [F. ACCURSIO, *Casus gl. in l. aut facta, ff. de poenis* (48.19.16)].

<sup>248</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 62: "Prima sit conclusio in hac septima delictorum distinctione, quod gravitas et levitas delicti remittitur iudicis arbitrio".

contenitore della valutazione di gravità e, successivamente, in un lungo brano della *quaestio* XVIII<sup>249</sup>, prova a elencare le qualità che rendono grave o lieve un reato, depositandole sulla scrivania del giurista. Dopo aver riepilogato moltissime delle autorità disponibili sul tema della distinzione dei reati in ragione della gravità<sup>250</sup>, infatti, fornisce una serie di elementi di sintesi (*conclusiones* le chiama) utili per la completa “*cognitione*”<sup>251</sup> della materia. Alla ricerca della gravità dei crimini, dopo l’*arbitrium* viene così in considerazione la seconda di tali *conclusiones* che, legata imprescindibilmente alla prima, si presenta nella prosa di Farinacci così formulata: “*delicti gravitas vel levitas cognoscitur ex illius qualitibus et circumstantiis, quae illud idem et grave, et leve, iuxta facti et personarum qualitatem*”<sup>252</sup>. Per meglio dire, subito dopo Farinacci aggiunge che la qualità deve essere valutata “*ratione personae offensae, vel offendentis, vel armorum, vel partis corporis laesae, vel causae, vel loci, vel temporis, vel eventus, vel ex aliis circumstantiis*”<sup>253</sup>. Come si vede, all’utente sono offerte molteplici sfaccettature difficilmente elencabili in maniera completa e consistenti in definitiva in una specifica di quanto detto dalla *l. aut facta*<sup>254</sup>. Ma l’averle esposte in questo modo, o meglio in questo luogo, determina che gli *accidentalia criminum*, sia quelli aventi natura soggettiva, sia quelli aventi natura oggettiva, dopo esser stati magari trattati dentro le riflessioni concernenti il “modello omicidio” da Gómez<sup>255</sup>, tramite la classificazione dei crimini, giungono nei *generalia* che sempre in più casi vengono proposti e, tramite questo transito, si preparano a figurare in forma più ragionata (ma ancora inseriti nel contesto del generale tema della *gravitas*) nei testi di qualche decennio successivi come quello di Sinistrari<sup>256</sup>.

Tornando a Farinacci, è solo da questo punto in poi che il giurista romano tenta di riempire i contenitori offerti dal luogo giustiniano appena citato, tramite casi pratici forensi idonei a indirizzare l’attività del giurista nella lettura della realtà criminale. Il nesso che ne esce è tendenzialmente sgrammaticato, frutto di un’esigenza teorica alla quale il giurista romano per impostazione professionale, metodologica e culturale non è in condizione di assolvere perfettamente. L’interesse principale di Farinacci, infatti, non è tanto quello della ricostruzione sistematica, quanto quello della posizione di materiale buono per la conduzione del processo. Per questo, alla fine della sua esposizione precisa<sup>257</sup>:

<sup>249</sup> P. FARINACCI, *ivi*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, nn. 63-90, pp. 258-263.

<sup>250</sup> P. FARINACCI, *ivi*, n. 62, p. 258.

<sup>251</sup> P. FARINACCI, *ivi*, n. 61, p. 258.

<sup>252</sup> P. FARINACCI, *ivi*, n. 63, p. 258, col. II. Già Ippolito Marsili aveva accostato *arbitrium iudicis* e elementi “circostanziali”: I. MARSILI, *Tractatus bannitorum, v. atrocioribus*, p. 75, n. 1.

<sup>253</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 64, p. 259.

<sup>254</sup> Che del resto è uno dei luoghi individuati da Farinacci assieme a Bartolo e a Bartolomeo da Saliceto. Per quanto riguarda Bartolo, in particolare, Farinacci ricorda il suo commento alla *l. denuntiasset*, § *quid tamen*, ff. *ad legem iuliam de adulteriis coercendis* [D. 48.5.17(18)], in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria super secundam Digesti novi partem commentaria*), p. 159v., n. 3 (nel quale sono ben delineati gli effetti della presenza e della prova delle *qualitates* riguardanti i crimini).

<sup>255</sup> M. SBRICCOLI, *Lex delictum fecit*, p. 226. L’uso dell’omicidio come figura criminosa entro il cui sviluppo trattare di tutta la questione criminale è fatto proprio anche da Domenico Moro: L. GARLATI GIUGNI, *Reati intra Moenia*, pp. 1077-1078. Insiste su questo punto anche G. DI RENZO VILLATA, *Bartolomeo Cipolla criminalista. Un itinerario alla ricerca di un sistema*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*. Atti del convegno internazionale di studi, Verona, 14-16 Ottobre 2004 (cur. GIOVANNI ROSSETTI), Padova, 2009 (Università degli Studi di Verona. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 4), p. 9.

<sup>256</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. I, § II, pp. 9-11, nn. 16-31.

<sup>257</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 82, cpv. *Plures*, p. 261.

"Plures alia possem cumulare illationes [...] de quibus cum sparsim infra in sequentibus quaestionibus et titulis dicturus sim, specialiter et ad caetera meus accelerat animus: ideo omissas facio, et ad reliquas conclusiones, quibus gravitas et levitas delicti cognoscitur, me iterum confero"<sup>258</sup>.

Dipende anche da questo tipo di conclusione se Farinacci, fra tutti gli elementi necessari, ne suggerisce solo alcuni di natura indicativa. In primo luogo è più grave qualsiasi "*delictum de nocte commissum*" rispetto a quello commesso di giorno<sup>259</sup> e così pure, da una parte, è più grave il "*delictum clam commissum*" rispetto a quello realizzato "*palam*"<sup>260</sup>, dall'altra, "*clandestinum delictum quam publicum plus punitur* (perché se è clandestino si presume il *dolus et malus animus agentis*")<sup>261</sup>. Quello volto a giudicare più grave il crimine commesso palesemente, apertamente ("*palam*") rispetto a quello perpetrato nascostamente ("*occulte*" o "*clam*")<sup>262</sup>, tra l'altro, era un criterio in uso da tempo e sul quale ci si era interrogati per via della coesistenza di *loci* che potevano condurre a considerazioni opposte<sup>263</sup>. Già Cino da Pistoia<sup>264</sup>, ad esempio, non lo aveva ritenuto valido in assoluto<sup>265</sup>. Ricavata, infatti, la regola secondo la quale violare un precetto *clam* era causa di minor errore che farlo *palam* (siamo in tema di dispute sulla fede dibattute in pubblico), Cino approfondisce la questione e, come spesso accadeva per impostazione culturale ai giuristi dell'età del Diritto Comune<sup>266</sup>, ottiene una limatura delle certezze assolute. All'impostazione di Cino, aderisce anche Bartolo<sup>267</sup> e, dopo di lui, il criterio trova consensi unanimi nella dottrina<sup>268</sup> nella forma proposta da Cino da Pistoia<sup>269</sup> e, per il trami-

<sup>258</sup> Affermazioni in linea con queste, si trovano in N. RODRIGUEZ FERMOSSINO, *Tractatus primus criminalium*, pp. 130-131, n. 6.

<sup>259</sup> P. FARINACCI, *ivi*, nn. 65-66, p. 260v. Indicazioni utili anche in P.F. CORNEI, *Consiliorum sive responsarum*, vol. I, Venezia, 1572, n. LXXXVIII, n. 7, p. 93v.

<sup>260</sup> P. FARINACCI, *ivi*, nn. 70-71, p. 260.

<sup>261</sup> P. FARINACCI, *ivi*, n. 69. Su questo profilo si veda M. SBRICCOLI, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *Id.*, *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 264-269. Ma tutto il volume, in cui quest'articolo era destinato originariamente, è molto interessante (*La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, a cura di M. SBRICCOLI, Firenze, 1991).

<sup>262</sup> G. BERTACHINI, *Repertorium*, pars II, p. 50; I. MARSILI, *Consilia*, cons. CXXI, n. 18, p. 234.

<sup>263</sup> C. PECORELLA, *Cause di giustificazione*, pp. 72-74.

<sup>264</sup> Ma anche GIASON DEL MAINO, *Praeclarissima necnon utilissima commentaria super tit. de Actionibus institutu. accurate castigata*, Lione, 1540, § *sequens, versic. ex maleficiis*, n. 20, pp. 173v-174.

<sup>265</sup> CINO DA PISTOIA, in *l. nemo clericus, C. de Summa Trinitate et fide Catholica* (C. 1.1.4), in *Cyni Pistoriensis, iuriconsulti praestantissimi, in codicem, et aliquot titulos Pandectorum tomi, id est, Digesti veteris, doctissima commentaria*, Francoforte, 1578 (rist. an. Torino, 1964), nn. 4-5, p. 3. Cino rileva che notoriamente non è illecito disputare sulla fede in privato e che nella glossa si considera comunque punibile l'agire illecitamente *clam*, anche se tale comportamento viene considerato "errore" di minor rilevanza. Dalla valutazione della non univocità della glossa nello stabilire quale dei due profili fosse più grave, anche sulla scorta di Dino dal Mugello, il maestro commentatore costruisce, infine, il suo edificio suddiviso, quanto a effetti, in casi che di per sé sono illeciti e in attività non proibite per loro stessa natura.

<sup>266</sup> Relativamente alla letteratura giuridica di Diritto Comune, ha ricordato la questione di recente G. ROSSI, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, 2009, pp. 256.

<sup>267</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. Praetor, § Et generaliter, ff. de vi bonorum raptorum* (D. 47.8.2), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Super secundam Digesti novi partem commentaria*), Venezia, 1602, p. 126r., n. 1.

<sup>268</sup> Es. G.L. CATALANO, *Aureus Tractatus criminalis amnestiae praesertim, abolitionibus, et indultus materiam, atque multorum casum decisiones in Regni Tribunalibus factas, complectens*, Napoli, 1604, cap. XXXV, nn. 116-117, p. 291, col. I; G. BONIFACI, *Liber de furtis in duodecim partes distinctus, § Est*, n. 19, p. 40.

<sup>269</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricae criminalis*, lib. I, pars III, qu. XVIII, nn. 69-72, p. 259; G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus, § finalis*, qu. LX, n. 16, p. 72.



te di Farinacci, finisce anche nelle schede di *pratica universale* del toscano Savelli: i delitti commessi *clam* “*si puniscono più gravemente quando siano in genere permissorum, perché chi fa da nascosto quello che poteva fare alla scoperta si presume in dolo*<sup>270</sup>; *ma quando sieno in genere di cose proibite di sua natura si punisce più gravemente chi delinque alla scoperta per il scandalo che ne dà*”<sup>271</sup>. Nel secondo caso indicato, il delitto commesso pubblicamente doveva esser ritenuto più grave di quello realizzato occultamente e in maniera clandestina (senza cioè che la collettività lo percepisse nel suo realizzarsi, nella sua negatività<sup>272</sup>), perché, essendo già di per sé illecito, la sua attuazione *clam* lo rendeva gravemente illecito. Nel primo caso, invece, era la realizzazione *clam* che rendeva sanzionabile un comportamento che altrimenti non lo sarebbe stato. Tale giudizio, tipico dell’ambito canonistico, era effettuato “*propter scandalum*”, in ragione degli effetti negativi che l’illecito provocava nella società. Siamo di fronte ad una sintesi certamente efficace, nella quale, però, partendo dalla discussione sulla liceità del disputare pubblicamente sulla fede, l’elemento dello scandalo viene fatto proprio quale strumento dall’ordinamento civilistico per il tramite della elaborazione giurisprudenziale<sup>273</sup>. Le due figure del delitto *clam commissio* e di quello realizzato di notte erano avvicinati per la presunzione di *malum animus* che le reggeva<sup>274</sup>, ma non erano sovrapponibili. L’idea di un comportamento *clam*, che può realizzarsi anche con l’azione notturna, non si riduce a essa e la sua minor gravità si spiega se viene letto come criterio rilevante nell’ambito delle modalità esecutive e non quale elemento valutativo che assume rilevanza *ratione temporis*<sup>275</sup>. Siamo dunque su due piani diversi ed è su questa differenza che le due proposte si compongono entro lo strumentario valutativo della gravità.

Sempre sul piano delle modalità esecutive<sup>276</sup>, dalla “memoria a schede” di Farinacci esce l’indicazione della maggior gravità del provocare la morte tramite avvelenamento rispetto al provocarla “*cum gladio*”<sup>277</sup>. Più in generale, egli afferma che deve essere rite-

<sup>270</sup> In questo caso, già da qualche tempo il classico esempio era quello del matrimonio clandestino.

<sup>271</sup> M. SAVELLI, *Pratica Universale, v. delitti*, p. 115, n. 8. Anche in M. SAVELLI, *Summa diversorum tractatum, in quibus quamplurimae universi juris selectiores, methodicae, practicae, ac decisivae conclusiones circa iudicia, contractus, ultimas voluntates, et delicta, ad Forum saeculare, ecclesiasticum, et conscientiae spectantes*, Venezia, 1707, v. *delictum*, n. 6, p. 393.

<sup>272</sup> “*Publica delicta sunt graviora quam occulta et clandestina propter scandalum, ideo gravius puniuntur*”: D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, concl. MLXXVII, p. 389, n. 12. Sul punto G. ROSSI, *Incunaboli della modernità*, p. 284.

<sup>273</sup> Nelle pagine precedenti abbiamo visto che lo scandalo e il turbamento dell’ordine pubblico, nella Francia del XVI secolo, fu uno degli strumenti tramite i quali rendere l’eresia un crimine perseguibile anche dai tribunali laici (cfr. sopra p. 96). Del resto, già Baldo aveva notato come il criterio dell’*arbitrium iudicis*, in punto di esercizio della *iurisdictio*, si legava ai poteri di certe magistrature cittadine (cfr. nt. 882, p. 140).

<sup>274</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. XXXIX, n. 63, p. 101. Per una visione più articolata: A. TIRAQUEAU, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, et id quibus quotque est causis*, Lione, 1559, causa XLVII, pp. 273-274.

<sup>275</sup> M. SBRICCOLI, *Nox quia nocet*, pp. 264-268.

<sup>276</sup> I motivi soggettivi dell’agire criminoso interagivano principalmente come elementi capaci di determinare una diminuzione o un aumento di pena. Si tenga conto di adagi frequenti come quelli rinvenibili in A. CONCIOLI, *Allegationes forenses civiles et criminales*, Venezia, 1749, alleg. 87, n. 11, p. 272, col. I (*Delinquente ex causa iuxti doloris mitius puniri debet*), alleg. LXXXVII, n. 9, p. 272, col. I (*Delinquente ex causa amoris mitius punire debet*); ID., *Resolutiones criminales alphabetico ordine dispositae*, Venezia, 1749, res. XII, v. *delictum*, p. 123. Su questi profili anche G. Rossi, *Incunaboli della modernità*, pp. 281-283.

<sup>277</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 67, p. 260. Da non dimenticare:

nuto più grave come atteggiamento illecito quello di chi agisce negativamente celandosi dietro buone intenzioni e azioni (“*sub specie boni*”), rispetto a quello di chi agisca “*nulla simulatione et fictione*”<sup>278</sup>. Ancora, quale atteggiamento illecito, al giurista romano risulta più grave il “*persuadere quam compellere*”. Egli, poi, valuta punibile maggiormente il crimine “*proditorie commisso*”<sup>279</sup> e in particolare quello realizzato “*per industriam et insidias*”<sup>280</sup>. Infatti, in punto di *qualitates*, la “*consuetudo delinquendi est considerabilis qualitas, et circumstantia*” idonea all’aggravamento di un crimine<sup>281</sup> e lo stesso vale “*ratione personae delinquentis et offendentis, quae offensae*”<sup>282</sup>.

Niente più che esempi rappresentativi, in realtà. Ogni crimine, nella logica di Farinacci, ha i suoi materiali valutativi ed è nella trattazione specifica dello stesso che si trovano ammonticchiati ulteriori e più precisi elementi. Qui è ancora la volontà esemplificativa, più che quella sistematica a dominare l’edificio<sup>283</sup>. A composizioni di tale genere, delle quali col passare del tempo aumenteranno gli esempi<sup>284</sup>, possono essere affiancate anche le indicazioni di natura casistica, tratte dal coacervo di materiali disponibili al giurista di Diritto Comune e proposte a modo di integrazioni del *textus*, che si ritrovano quali annotazioni alle “sentenze” di Claro. In particolare, destano interesse le addizioni di Giovan Battista Baiardi<sup>285</sup>, che annettono alle affermazioni di Claro alcune soluzioni pratico-forensi concernenti quadri di gravità elaborati per recensione dottrinale e riferite alle modalità esecutive. Intanto, deve esser giudicato grave il crimine che provochi “*fractura ostij, vel capsae*”<sup>286</sup>. Le stesse considerazioni valgono per l’aspetto che già conosciamo del crimine nel quale “*populus remanet scandalizatus*”<sup>287</sup>. Oltre al già citato ruolo della “notte”, Baiardi ricorda all’utente che commette un delitto più grave chi colpisce con uno schiaffo, rispetto a chi percuote con un pugno<sup>288</sup>. Infine, giudica più grave il delitto com-

D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, concl. CLXI, p. 527, n. 6 (ferire con “ferro” è più grave del ferire “*cum lapide*” o “*cum baculo*”).

<sup>278</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n.72, p. 261.

<sup>279</sup> P. FARINACCI, *ivi*, nn. 73-79. La cosa era indiscutibile già da qualche tempo. Solo un esempio: A. TARTAGNI, *Consiliorum seu Responsorum*, vol. VII, cons. CXLV, n. 6, p. 107v.

<sup>280</sup> P. FARINACCI, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 75, p. 261.

<sup>281</sup> P. FARINACCI, *ivi*, n. 80, p. 262.

<sup>282</sup> P. FARINACCI, *ivi*, n. 81, p. 262.

<sup>283</sup> Certamente, lo sforzo di sintesi era tanto più agevole quanto i criteri si modellavano al tipo di diritto penale che si veniva formando, che di fronte a pene sempre più qualificate dall’arbitrarietà, trovò più congeniali a se stesso l’*arbitrium iudicis* e le valutazioni circostanziali.

<sup>284</sup> Quasi tutte senza grossa originalità. Si vedano ad esempio: J.B. DIAZ DE LUGO, *Practica criminalis canonica omnia propemodum, quae a clero committi possunt flagitia*, Venezia, 1581, cap. XI, pp. 14v-15; L. CORRADI, *Praetorium et curiale breviarium studiosis tironibus, consulentibus, iudicibus*, lib. I, cap. IX, § III, p. 404; F. BRUNI, *Tractatus de iudiciis et tortura*, in *Volume praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium curis J.B. Ziletti*, Venezia, 1563, qu. III, II, n. 3, p. 296v.; P. CARAVITA, *Commentaria Super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis*, ritus CIX, n. 3, p. 65v.

<sup>285</sup> G.B. BAIARDI, *Additiones, et annotationes insignes, ac solemnes ad Lulii Clari librum quintum receptorum sententiarum sive practicae criminalem plurima quidem ad criminum materiam spectantia, nedum iure communi tradita, add. Sunt etiam delictorum*, nn. 10-17, pp. 1-2.

<sup>286</sup> N. BOERIUS, *Decisionum supremi Senatus Burdegalsens*, pars I, Francoforte, 1655, dec. CLXXIII, n. 6, p. 310 (“*enorme delictum ... quod sit cum effractura ostij, vel scrinei*”). Si rammenti anche la precedente dec. CLXVIII, n. 10, p. 300, secondo la quale “*Pulsatio est iniuria atrox*”.

<sup>287</sup> N. TEDESCHI, in *c. at si clerici*, X. de iudiciis (X. 2.1.7), *Commentaria in primae partis in secundum Decretalium librum*, n. 30, p. 14.

<sup>288</sup> La giustificazione di tale parametro è singolare e curiosa e si basa sul rilievo che chi schiaffeggia commette

messo in città, rispetto a quello commesso fuori dall’ambito cittadino. È un canone questo che abbiamo già visto fatto proprio da Socini nel caso del *consilium* lucchese, anch’egli forte dell’autorità di Baldo degli Ubaldi<sup>289</sup>. Gli esempi, come si capirà, potrebbero essere molti di più di quelli presentati<sup>290</sup>. A noi interessa, invece, fare un passo avanti e rilevare che rispetto ai tentativi di Farinacci e di Baiardi, appare già molto più strutturato il quadro offerto da Ludovico Maria Sinistrari che, dopo essersi concesso un elenco dettagliato di cause che rendono più grave un crimine<sup>291</sup>, chiude la sua esposizione fornendo all’utente uno strumento operativo generale di valutazione della gravità. Secondo Sinistrari, facendo il punto su una situazione che ormai abbiamo visto acclarata, la gravità dei crimini deve essere valutata in ragione della sostanza ultima di cui sono composte le cose (*quidditas*) e in ragione della *qualitates “sive circumstantiae ipsius”*<sup>292</sup>. Se le circostanze appaiono utili per comparare i delitti tra loro<sup>293</sup>, il canone che ci consegna Sinistrari evidenzia una graduazione dei livelli di valutazione della gravità. Al primo posto sta la “*qualitas substantialis delicti, puta si fuit committendo, an omittendo*”. Al secondo, lo “*objectum delicti, puta persona offensa*”. A ruota, “*modus quo commissum est. Inde causa finalis delicti*”. Infine, occorre valutare “*instrumenta socii, locus, tempus, consuetudo, numeros delinquentium, damnum, scandalum datum, et caetera*”. La griglia operativa di Sinistrari giunge al termine di riflessioni sugli elementi circostanziali, che sono collocati in seconda fila nell’attività condotta dal giudice e dal giurista *tout court* verso una valutazione complessiva

in pratica due reati. Siccome il percuotersi a schiaffi è tipico dei bambini, allora un adulto che da uno schiaffo percuote (*iniuria* personale) e tratta l’altro “*pueriliter*”. Le considerazioni sono tratte dalle molte che GIOVANNI ANTONIO DE NIGRIS fa intorno alla maggiore gravità dello schiaffo rispetto al pugno: *Commentarii in capitula Regni neapolitani*, Venezia, 1582, in cap. *de offensis volentis et iniuriis illatis religiosis, viduis, pauperibus et ecclesiis*, p. 140, n. 13. Anche F. MARC, *Decisiones aureae*, in *Sacro Delphinatus Senatu*, pars I, dec. CMIII, n. 13, p. 306, n. 8.

<sup>289</sup> Scovata in un luogo estraneo alla materia criminalistica: BALDO DEGLI UBALDI, in *l. cum ancillis, C. de incestis nuptis* (C. 5.5.3), in *Commentaria in primum, secundum et tertium Codicis libros, summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata, hac postrema editione omnia sunt suis locis appositissime reposita, addito tractatu de pacis et de constituto. Adnotationibus insuper Doctissimorum Iuriconsultorum illustrata*, Lione, 1585, *ex lectura antiqua*, p. 191v., n. 4.

<sup>290</sup> Dalla pagina del cinquecentesco P.G. ANCARANO (*Familiarum iuris quaestionum*, pars II, Venezia, 1569, qu. LIV, p. 278v., nn. 6-7), ad esempio, è possibile trarre un altro adagio buono per l’uso da parte dei giuristi: “*Magis delinquit qui circa corpora delinquit, quam qui circa vestes*”. Nella sostanza, ciò avviene perché il corpo e le ossa sono reputati maggiormente “degni”. E questo anche nel caso di asportazione di ossa di defunti; cosa che in ragione del criterio appena indicato, viene giudicata più grave del comportamento di chi rubi le vesti degli stessi. Di norma veniva, poi, giudicata *crimen* grave ogni violenza commessa tramite armi [G. BERTACHINI, *Repertorium*, pars II, v. *delicta*, p. 49; A. TARTAGNI, in *add. Levia crimina*, in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria in secundam Digesti novi partem*), in *l. levia, ff. de accusationibus inscriptionibus* (D. 48.2.6) (p. 146v.)], mentre non si erano avuti dubbi sul fatto che era comunque grave il crimine col quale si verificavano “*vulnera multiplicata*” (BALDO DEGLI UBALDI, *Consiliorum sive responsorum*, vol. IV, Venezia, 1575, cons. CCCII, n. 1, p. 178) e nemmeno sulla *opinio Bartoli* in forza della quale erano comunque gravi gli illeciti commessi dal figlio contro il padre per i quali scattasse la diseredazione (questione ricordata già dalla *additio* di Alessandro Tartagni a Bartolo citata poco fa). Per la maggior severità con cui dovevano essere puniti i *crimina momentanea*, come l’omicidio, rispetto a quelli *perpetrata* o *successiva*, come il matrimonio proibito e l’eresia, sulla base della *diuturnitas* che rendeva più grave il peccato: A. TIRAQUEAU, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis*, qu. XXIX, n. 3, p. 114.

<sup>291</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. I, § II, nn. 16-30, pp. 9-11.

<sup>292</sup> L.M. SINISTRARI, *ivi*, tit. I, § II, n. 35, p. 11, col. I.

<sup>293</sup> Secondo le circostanze, annota Sinistrari, un crimine può essere più grave dell’altro e viceversa, o un delitto meno grave di un altro in partenza, può diventare più grave del primo in forza di una circostanza verificatasi nel caso concreto (L.M. SINISTRARI, *ivi*, n. 35, p. 11, col. I).

della gravità. Su tali elementi deve prevalere la valutazione delle “qualità sostanziali” e dell’oggetto del delitto. E non si fraintenda il riferimento che Sinistrari fa alla necessità di valutare l’attività omissiva e commissiva. Nel quadro prossimo agli aspetti penitenziali nel quale egli si muove, è questione di non difficile percezione la maggiore gravità sostanziale e non accidentale di qualsiasi attività positiva rispetto a quella negativa<sup>294</sup>.

Sulla rilevanza nell’ambito delle tematiche attinenti alla gravità del comportamento illecito omissivo è forse il caso di soffermarsi per un attimo. Il canone ermeneutico da sfruttare nel settore della gravità degli illeciti era quello della maggiore gravità di qualunque delitto realizzato mediante un’azione positiva: il “*delictum commissum in faciendo*” doveva esser reputato “*maius, quam commissum in non faciendo*”. Si tratta di un criterio di gravità relativa che i giuristi riconducevano alla *gl. ne facto, in l. si mora, ff. soluto matrimonio* (D. 24.3.10)<sup>295</sup> e dell’uso del quale la letteratura giuridica è decisamente ricca<sup>296</sup>.

Apprezzabile come rilievo comparativo della gravità, questo modo di realizzazione dei crimini<sup>297</sup> comincia anche in ambito civilistico ad elevarsi ad elemento essenziale quando nella pagina di Farinacci viene indicato come “*delictorum distinctio*”<sup>298</sup> e quando compare addirittura in capo alle divisioni dei crimini offerte da Anton Matthes come “*prima crimi-*

<sup>294</sup> Si tenga conto di quanto reso disponibile da A. TIRAQUEAU, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis*, causa XLIV, pp. 176-177, n. 23. Il giurista francese fa risalire la maggior gravità del comportamento illecito *in faciendo* a San Tommaso (*secunda secundae*, qu. LXXIX, art. IV, pp. 1414-1415), nella pagina del quale trova puntualizzato, tra l’altro, che il peccato è tanto grave quanto dista dalla virtù e c’è maggior distanza nel contravvenire con un atto positivo, che nel negare una virtù con un atto negativo, nello sprepare, per così dire, lo stato di “grazia” di cui si poteva “liberarbitrariamente” beneficiare.

<sup>295</sup> Per la verità, la glossa si esprime sulla rilevanza giuridica della negligenza e prende avvio con la paradigmatica puntualizzazione che “*Non factum, vocat factum...*”. Si dedica, poi, alle questioni più direttamente attinenti al problema delle fonti, non prima, però, di aver segnalato un luogo parallelo più chiaro, ma corrispondente a un modo differente di osservare la rilevanza penale di un comportamento omissivo [*l. qui non facit, ff. De diversis regulis iuris antiqui* (D. 50.17.121): “*Qui non facit quod facere debet, videtur facere adversus ea, quia non facit: et qui facit quod facere non debet, non videtur facere id quod facere iussus est*]. Tutte le questioni citate sono sapientemente schedate da I. BONACOSSA, *Communes doctorum iuris utriusque criminales opiniones usu receptae, v. delictum*, p. 49v.

<sup>296</sup> A titolo di esempio: BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. licet, § si filiusfamilia, ff. de peculio* (D. 15. 1.3), *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. II (*Commentaria in secundam digesti veteris partem*), p. 92v., n. 1; S. DEGLI ODDI, *De restitutione in integrum tractatus [...] inseritis quoque in hac postrema editione additionibus aliquot ex tomo auctoris manuscriptis desumptis*, Heidelberg, 1672, pars II, qu. LXXX, nn. 1-8, pp. 181-182; nn. 11-12, p. 182; PAOLO DI CASTRO, in *l. Quaestiones eorum, C. Ubi de crimine agi oportet* (C. 3.15.1), *Commentaria in prima codicis partem*, Venezia, 1593, *Opera omnia*, vol. VII, p. 133r., col. II, n. 3; ID., in *l. si mora, ff. de soluto matrimonio* (D. 24.3.10), *In prima infortiati partem commentaria*, Venezia, 1593, *Opera Omnia*, vol. I, n. 2, p. 9; F. DECIO, *Consiliorum sive responsorum*, t. I, Venezia, 1575, cons. XXXVII, n. 9, p. 48, col. I; G.V. ONDEDEI, *Decisurarum conclusionum sive consultationum iuridicarum*, vol. II, p. VI, Francoforte, 1601, cons. LVXXI, p. 588, n. 64; T. DECIANI, *Responsorum*, vol. II, Venezia, 1602, resp. XIX, n. 5, p. 71v.; G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum quae in utroque foro quotidie versantur [...] magis receptis Doctorum opinionibus ubique hoc asterisco notatis*, Torino, 1624, vol. I, concl. DCLX, n. 18, p. 388; J. DEL CASTILLO SOTOMAYOR (1563-1640), *Quotidianarum controversiarum juris tomus primus [...] nova editio*, Lione, 1727, lib. I, cap. XXI, nn. 15-16, p. 100; G.B. ZILETTI (a cura di), *Consiliorum seu Responsorum ad causas criminales recens editorum*, Venezia, 1566, vol. I, cons. CXXVII (G. Ronchegalli Cioldi), n. 4, p. 144; F. VIVIO, *Decisiones Regni Neapolitani*, decis. CCC, nn. 1 e 3, p. 411; D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. II, concl. CLXXVII, p. 545-546, col. I; P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* 51, n. 5, p. 60; J.L. BANNIZA, *Delineatio juris criminalis*, § CVII, pp. 47-48; A. MATTHES, *De criminibus, prolegomena*, cap. IV, n. 1, pp. 56-57; G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. I, p. 36, § cuncta.

<sup>297</sup> G.B. MOSCATELLO, *Praxis criminalis, § Si quis imperatori maledixerint, etc...*, p. 581, n. 3.

<sup>298</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, pars I, Lib. I, tit. III, qu. XVIII, nn. 22-23.

num divisio”<sup>299</sup>. Matthes, in particolare, entro un quadro di maggior cospicuità dei delitti “contratti” in *committendo*, ha modo di indicarne alcuni presenti direttamente nelle *leges* ed altri “aggiunti” dalle speculazioni dei giuristi<sup>300</sup>. L’approccio praticato gli impone, però, anche una valutazione di rispondenza del reato realizzabile mediante omissione all’idea e alla essenza dell’illecito penale che egli aveva proposto poche pagine prima nei *prolegomena*. Al di là della verifica positiva di tale rispondenza che Matthes documenta, ci pare questa la prova dei problemi ai quali si andava incontro nel processo di edificazione dell’ordine penalistico e di come, in specifico, pur evitando le suggestioni naturalistiche provenienti dalla glossa (“*non facta, vocat facta*”), la valutazione del reato realizzato per mezzo di un’omissione comincia ad assumere la forma di un problema. Negli ordinamenti contemporanei, nei quali l’omissione insiste sul piano del rapporto causale tra fatto e evento e viene ritenuta penalmente rilevante sulla base di una norma specifica o generale che la configuri<sup>301</sup>, è improponibile giudicare della gravità di un illecito sulla base delle modalità realizzative omissive o commissive. Il taglio offerto da Sinistrari, invece, consente di capire come un elemento del genere, per un diritto penale che attingeva quanto a cardini di riferimento e strumenti tecnici anche al diritto canonico, potesse assumere una certa rilevanza.

## 5. *La gravitas dei comportamenti illeciti nella letteratura canonistica e penitenziale*

### 5a. *Crimen enorme*

Lasciando per un attimo l’ambito civilistico, si deve notare che recentissimi studi hanno dimostrato, in particolare analizzando le fonti non giuridiche e quelle normative, come l’ambito canonistico sia qualificato in ordine alla gravità dei comportamenti illeciti dall’uso di una terminologia (almeno in parte e almeno in partenza) differente<sup>302</sup>. Si parla, infatti, correntemente di *enormitas* e di *crimen enorme*. Tali ricerche, forse troppo confinate entro il tema dell’uso del vocabolo nei vari testi, sono riuscite comunque ad attestare che la nozione di *enormitas* in luogo di quella più tipicamente civilistica di *atrocitas/gravitas* venne progressivamente elaborata in ambito ecclesiastico a partire dagli anni trenta del XII secolo, per poi associarsi al linguaggio dei poteri secolari che trattavano solamente di *gravitas* e di *atrocitas*<sup>303</sup>. Da quel che si può vedere dai testi dei giuristi d’età medievale e moderna, sembrerebbe di capire, però, che, almeno in un secondo momento, sia avvenuto

<sup>299</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, cap. IV, n. 1, pp. 56-57, vol. I.

<sup>300</sup> Attività già presente in G. CLARO, *Receptorum sententiarum liber quintus*, § *primus*, n. 11, p. 2. Una visione più articolata del problema, tendente ad evidenziare anche casi nei quali funzionava l’effetto inverso della maggiore punibilità del crimine realizzato in *omittendo*, è consultabile in A. TIRAQUEAU, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis*, qu. XLIV, p. 171, nn. 1-6.

<sup>301</sup> Per tutti: F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, 1990, pp. 135-140.

<sup>302</sup> J. THÉRY, “*Atrocitas/Enormitas*”. *Per una storia della categoria “crimen enorme” nel Basso Medioevo (XII-XV sec.)*, in *Quaderni Storici*, 131, n. 2 (2009), pp. 329-375.

<sup>303</sup> Il Théry (pp. 330-336) s’interroga con competenza su quale spazio potesse occupare l’*enormitas* nella costituzione e nel funzionamento di un ordine criminale specifico basato su una determinata forma di eccezionalità procedurale e su un tipo di normativa giuridica che derivava per certi aspetti dall’ordine penitenziale (con l’esempio di Pisa: pp. 355-356), dilungandosi nell’analisi delle fonti romanistiche (pp. 330-336) e di quelle documentarie del mondo ecclesiastico (pp. 336-375).

il contrario di quanto rilevato dal Théry, cioè che a livello lessicale i termini civilistici abbiano finito per prevalere o, al massimo, per far giungere la questione a una sinonimia di fondo, cosa quest'ultima confermata nel quadro delle categorie della gravità offerto da Farinacci<sup>304</sup>, col quale abbiamo aperto il presente capitolo. La ricorrenza di questa terminologia specifica, comunque, stando alle testimonianze di alcuni giuristi, non andò, associata a una soddisfacente definizione concettuale delle categorie. Francesco Zabarella, ad esempio, lamentava che di norma si qualificavano i singoli reati nell'una o nell'altra maniera, indicando gli effetti che facevano scattare, ma non si dava mai una regola d'inquadramento. Dettare una regola del genere, del resto, concludeva Zabarella, non era neanche agevole, giacché questi elementi non avevano "*specificam naturam a iure determinatam*"<sup>305</sup>. Sicché, restava ancora utile la pratica di indicare la qualifica di volta in volta, scendendo magari (una volta accettata la validità di un criterio ancorato alla sanzione irrogata o comminata) dalla sanzione alla qualificazione categoriale.

In ogni modo, la griglia nella quale si presenta organizzata la categoria gravità in diritto canonico ci appare strutturata in tre livelli, rappresentati dal *crimen* enorme, da quello mediocre e da quello minimo o lieve<sup>306</sup>. I settori sui quali incideva il tema della *enormitas* possono, invece, essere individuati, oltre che in quello dell'attribuzione delle conseguenze sanzionatorie, anche in quello degli effetti che la commissione di una delle tipologie di illecito aveva intorno alla acquisizione e alla perdita dei vari *status* clericali o beneficiari, in quello delle problematiche attinenti ai casi riservati vescovili<sup>307</sup> e alla facoltà di disporre la dispensa<sup>308</sup> e, infine, in quelli inerenti alla possibilità di celebrare<sup>309</sup>. Sono, tuttavia, i primi due profili che s'impongono principalmente all'attenzione dei giuristi. Enrico da Susa, trattando significativamente la questione nel titolo *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum*, ci permette di dare uno sguardo d'insieme al secondo profilo indicato. Nel suo edificio, in particolare, si compongono gravità e natura occulta dell'illecito rivelato in confessione<sup>310</sup>. Nel caso di un *crimen enorme*, tale composizione, che

<sup>304</sup> Cfr. sopra, p. 106.

<sup>305</sup> F. ZABARELLA, in *c. quaesitum*, X. *De temporibus ordinationum* (X. 1. 11. 17), *In librum primum Decretalium*, Lione, 1558, p. 194r, n. 2. Identiche perplessità sulla categoria manifesta qualche decennio dopo GIOVANNI D'ANAGNI [† 1457], in *c. ex tenore tuarum literarum*, X. *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum* (X. 1.11.14), *Super primo Decretalium*, Lione, 1553, p. 43, n. 1.

<sup>306</sup> Cfr. ANTONIO DA BUDRIO, in *c. ex tenore literarum tuarum*, X. *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum* (X. 1.11.14), *Super I parte I Decretalium librum*, t. I, Venezia, 1578, p. 171r, nn. 5-7. Per alcuni esempi, ci si può rifare al "dizionario" di Alberico da Rosciate, che frai *minima* fa figurare il cimento nella caccia da parte di un chierico per svago, l'ubriachezza, i giochi proibiti, il mangiare carni il cui consumo è proibito, "*et similia*", mentre entro i *mediocria* inserisce la fornicatio, il furto, la *fraus* e il *dolus* (ricavati da alcuni luoghi del *Decretum*): *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, v. *crimen*, pp. 152-153.

<sup>307</sup> E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio*, pp. 112-118.

<sup>308</sup> SINIBALDO FIESCHI (INNOCENZO IV), in *c. cum non ab nomine*, X. *de iudiciis* (X. 2.1.10), *In quinque Decretalium libros nec non in Decretales per eundem Innocentium editas, quae modo sunt in sexto Decretalium librum insertae*, Venezia, 1570, p. 117, n. 10 ("*minora dicimus omnia, in quibus non est [...] prohibita dispensatio*"); ANTONIO DA BUDRIO, in *c. ex tenore literarum tuarum, versic. si dispensationem*, n. 9, p. 172, col. I, in princ.

<sup>309</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa domini Henrici Cardinalis Hostiensis iuris utriusque doctoris clarissimi*, Venezia, 1537, lib. I, *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum*, n. 14, p. 29v.

<sup>310</sup> Come è noto ai più, la Chiesa in questi casi preservava in generale gli eventi *occulta*: non si pronunciava, tutelando la superiore dignità della dimensione spirituale rispetto a quella terrena [J. CHIFFOLEAU, *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel Medioevo*, Bologna, 2010 (trad. it. M. Vallerani), pp. 12-21].

rimarrà costante per tutta l'età medievale e moderna, consentiva di configurare la necessità di impedire che un chierico ottenesse una carica o di un beneficio o di impedire la sua ordinazione anche dopo la sottoposizione a penitenza, senza tener conto della natura occulta o manifesta dell'illecito penale. Di fronte ad un *crimen mediocre*, invece, solo la natura manifesta dello stesso, al contrario di quella occulta, faceva scaturire gli effetti impeditivi appena visti<sup>311</sup>. Si palesava, così, il funzionamento di una eccezione<sup>312</sup> (i *crimina enormia*, dunque, erano anche *excepta*) rispetto al noto principio formulato da Giovanni Teutonico “*ecclesia de occultis non iudicat*”<sup>313</sup>. In generale, per permettere il riscatto, ma soprattutto per evitare lo scandalo conseguente all'evidenza del crimine/peccato<sup>314</sup>, non si doveva andare oltre la penitenza privata. Ma nel caso di un crimine enorme, il confessore non doveva ritenere semplicemente rimessa a Dio la totalità delle conseguenze, anzi era suo compito far scattare gli interventi inibitori anche dopo la penitenza<sup>315</sup>. Tornando all'Ostiense<sup>316</sup>, è solo il delitto lieve, infine, che non ha nessuna capacità impeditiva dell'acquisizione o della conservazione dei gradi ecclesiastici in ragione della sua natura occulta o manifesta<sup>317</sup>.

Quando, poi, il maestro decretalista passa a chiedersi quali siano questi delitti, il suo percorso si presenta formato per aggiunte e riflessioni alla ricerca della *enormitas*<sup>318</sup>. Fra i *crimina enormia* annovera con motivazioni di difficile discutibilità, l'omicidio<sup>319</sup>, l'eresia<sup>320</sup>

<sup>311</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, lib. I, *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum*, p. 29v., col. I, n. 8.

<sup>312</sup> J. CHIFFOLEAU, *La Chiesa*, pp. 63-68; 110-117.

<sup>313</sup> Sul quale, si veda S. KUTTNER, “*Ecclesia de occultis non iudicat*”, in *Acta Congressus Iuridici Internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano Promulgatis, Romae 12-17 Novembris 1934*, Roma, 1936, vol. III, pp. 227-246; S. VECCHIO, *Segreti e bugie. I peccata occulta*, in *Micrologus*, XIX (2006), pp. 361-405. Non ho potuto consultare P. VON MOOS, “*Occulta cordis*”. *Contrôle de soi et confession au Moyen Âge, in Médiévales*, 29 (1995-1996), pp. 131-140; 117-137.

<sup>314</sup> J. CHIFFOLEAU, *La Chiesa*, p. 31: “È la visibilità della colpa che crea lo scandalo”. Abbiamo già visto, infatti, che l'Ostiense in altro luogo, ha occasione di rammentare che fra i *crimina enormia* doveva comunque essere annoverato, recuperando la questione dal *Decretum*, quel crimine “*ex quo plurimi scandalizentur, sive universam commovet civitate*”: ENRICO DA SUSA, in *c. proposuit X. de appellationibus, recusationibus et relationibus* (X. 2. 28.24), in *secundum Decretalium librum commentaria*, Venezia, 1581, p. 177, n. 4.

<sup>315</sup> La questione si trova esposta con chiarezza anche in ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis quam canonici*, pp. 152-153.

<sup>316</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, lib. I, *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum*, n. 8, p. 29v.

<sup>317</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 9, p. 29v. L'edificio dell'Ostiense rimarrà immutato nel tempo. Conformi si mostrano F. SANDEI [in *c. at si clerici, X. de iudiciis* (X. 2.1.7), in *quinque libros Decretalium commentaria eruditissima*, Venezia, 1539, n. 12, p. 34 (indica la *depositio* per il crimine grave e la *detrusio* in monastero per quello grave e per quello gravissimo)], F. ZABARELLA [in *c. quaesitum, X. De temporibus ordinationum* (X. 1. 11. 17), in *librum primum Decretalium*, Lione, 1558, p. 194r., n. 2], L.M. SINISTRARI (*De incorreggibilium expulsione ab ordinibus regularibus tractatus absolutissimus in tres partes divisus*, in *Opera omnia par secunda*, qu. V, n. 46, p. 15) e il più tardo E. DAOYZ (*Juris pontifici summa*, p. 210 col. II).

<sup>318</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, lib. I, *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum*, p. 29v., n. 9.

<sup>319</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 10, p. 29v.: “... *huius inhibitionem inducit horror sanguinis*”.

<sup>320</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 11, p. 29v. Il motivo è individuato in una formula che avrà consistente fortuna: nell'eresia “*post vulnus sanatum cicatrix remanet*”. Sull'eresia secondo i giuristi medievali, oltre ai molti studi di RUGGERO MACERATINI [tra i quali *La glossa ordinaria al Decreto di Graziano e la glossa di Accursio al Codice di Giustiniano: una ricerca sullo status giuridico degli eretici*, Trento, 2003 (Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche, 39)], anche O. HAGENEDER, *Il concetto di eresia nei giuristi dei secoli XII e XIII*, ora in *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, a cura di M.P. ALBERZONI (trad. it. G. INGEGNERI), Milano, 2000, pp. 68-130.

e la simonia che verte sull'ordinazione<sup>321</sup>. Inoltre, rileva che da differenti punti di vista, possono essere detti *enormia* la simonia commessa relativamente ad un benefico<sup>322</sup> e il comportamento di colui che, pur scomunicato, con “disprezzo del potere delle chiavi” (“*in contemptum clavium*”) avesse celebrato ugualmente una funzione religiosa. Infine, può essere reputato *crimen enorme* quello che di per sé provoca l'effetto dell'infamia civile<sup>323</sup> e quel crimine relativamente al quale “*infamia descendens ex delicto per sententiam declaratur*”.

Anche per il “*crimen mediocre*”, il Cardinal Ostiense fornisce degli esempi: “*vocetur mediocre*<sup>324</sup> [...] *periurium, adulterium, falsum testimonium, fornicatio, fraus, sacrilegium, furtum et cetera mortalia*<sup>325</sup>. I crimini lievi o minori sono, invece, individuati alla stregua di un canone di scarsa rilevanza<sup>326</sup>: “*leve vero est minutum sive veniale...*”, al quale segue, tra gli altri, l'esempio<sup>327</sup> del “*facere strepitum in synodo*”<sup>328</sup>.

Come nel caso dell'Ostiense, la linea di tendenza generale relativa all'insistenza della *enormitas* sulla acquisizione dei benefici e sulla perdita degli avanzamenti di carriera dei quali si era beneficiato dopo la commissione del crimine, non viene disattesa da Antonio da Budrio<sup>329</sup>, il quale, tuttavia, in un passo del commento al primo libro delle *decretales*, tratta anche dell'altro profilo di incidenza dell'*enormitas* del quale abbiamo detto. In partenza, infatti, il canonista emiliano individua nei *delicta enormia* quelli “*depositione, aut degradatione digna*”<sup>330</sup>, qualifica i *crimina mediocra* come tutti i restanti “*mortalia*”<sup>331</sup> e fa rispondere i *minima* (in maniera identica all'Ostiense) alla qualifica di *levia et venialia*<sup>332</sup>. Pure Antonio da Budrio, però, avverte l'esigenza di approfondire le questioni attinenti ai legami tra il crimine/peccato e la sua natura occulta o manifesta. È così che, in avvio di un'ampia trattazione dove varie volte torna sui suoi passi, rileva che vi sono crimini “*quae sua natura suspendunt ab executione*”, mentre altri causano la *suspensio* “*propter accidens*”. I primi sono configurati in tale modo *a iure*, i secondi, pur non essendo per loro natura capaci di determinare la *suspensio*, “*propter notorietatem delicti, et scandalum quod generaretur in populo*”, consentono l'applicazione di questa sanzione “*ex aequitate*”<sup>333</sup>.

<sup>321</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, lib. I, *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum*, n. 11, p. 29v.: “*ratio est vitium et infectio ordinis*”.

<sup>322</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 12.

<sup>323</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 13. Testimonianze successive in A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, cap. XXXIX, § 2, n. 76, p. 381.

<sup>324</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 14, p. 29v.

<sup>325</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 14, cpv. *quod autem*.

<sup>326</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 14, cpv. *leve*.

<sup>327</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 14, cpv. *item inter*.

<sup>328</sup> ENRICO DA SUSA, *Summa*, ivi, n. 14, cpv. *item facere*.

<sup>329</sup> ANTONIO DA BUDRIO, in c. *ex tenore literarum tuarum*, X. *de temporibus ordinationibus et qualitate ordinandorum* (X. 1.11.14), *Super I parte I Decretalium librum*, nn. 5-32, pp. 171-173. Vedilo anche in ID., in c. *per inquisitionem*, X. *De electione et electi potestate* (X. 1.6.26), *Super prima primi Decretalium commentarij*, t. I, Venezia, 1578, cap. XXVI, n. 25, p. 120, col. I.

<sup>330</sup> ANTONIO DA BUDRIO, c. *ex tenore literarum tuarum*, n. 10, p. 172, col. I.

<sup>331</sup> ANTONIO DA BUDRIO, ivi, n. 6, p. 171r.

<sup>332</sup> ANTONIO DA BUDRIO, ivi, n. 7. I *minuta peccata* sono individuati rimandando direttamente al *Decretum*.

<sup>333</sup> Riferimenti in G. BRUGNOTTO, *L'aequitas canonica. Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa Cardinal Ostiense*, Roma, 1999 (Tesi Gregoriana, serie di diritto canonico, 40), pp. 53-252; P. GROSSI, *Aequitas canonica*, in *QF*, 27 (1998), pp. 379-396.



Componendo, infine, queste note nell’edificio abbozzato in precedenza, Antonio da Budrio conclude precisando che i crimini che consentono per loro natura gli effetti ai quali si è accenato sopra sono solamente i *crimina enormia* (per i quali “*ipso iure imponenda [est] suspensio*”), mentre i secondi sono rappresentati da tutti quei delitti qualificabili come “*gravia, et etiam mediocria*”<sup>334</sup>. Il discorso del giurista emiliano continua poi approfondendo le questioni sopra accennate<sup>335</sup> e, come succede sempre, limando i quadri interpretativi di partenza. Già al passo successivo, ad esempio, Antonio da Budrio tratta di quei “*delicta enormia, quae non voco degradatione, aut suspensione digna*”<sup>336</sup>. A noi interessava, solo, fornire un quadro sintetico, capace di evidenziare le modalità di approccio al problema della gravità, non evitando di sottolineare che anche in questo campo il coordinamento delle fonti entro un edificio sanzionatorio saldo non si manifestava del tutto agevole.

Alcune questioni alle quali abbiamo accennato sopra appaiono al lettore con maggiore linearità in certe somme penitenziali d’età medievale e moderna. Esse sono dotate di maggior ordine per via dell’incedere alfabetico di tali testi e del conseguente compendio che viene fatto sotto i lemmi *crimen* e *enormitas* dei risultati delle riflessioni dei decretalisti<sup>337</sup>. Della loro organizzazione interna avremo modo di trattare nel prossimo capitolo. Qui interessa, invece, l’atteggiamento di alcune di queste opere nei confronti del *crimen enorme*. Già qualche accenno è possibile coglierlo nella *Summa* di Raymond de Peñafort<sup>338</sup>. Dentro di essa, dopo aver sancito che per certuni comportamenti (es. adulterio, *periurium*, *fornicatio* e omicidio volontario) deve essere irrogata una penitenza settennale<sup>339</sup>, si introduce il

<sup>334</sup> ANTONIO DA BUDRIO, c. *ex tenore literarum tuarum*, n. 9, versic. *nec credo*, p. 172, col. I. Sull’elenco dei delitti mostra, però, anche alcune perplessità. Su tutti questi profili, in adesione a Antonio da Budrio, si veda anche GIOVANNI D’ANAGNI, in c. *ex tenore tuarum literarum*, n. 2, p. 43.

<sup>335</sup> ANTONIO DA BUDRIO, *ivi*, nn. 10-36, p. 172r.

<sup>336</sup> ANTONIO DA BUDRIO, *ivi*, n. 10, p. 172r., col. I.

<sup>337</sup> È noto che dalla fine del XII secolo si segnala, sulla spinta delle riflessioni degli ordini mendicanti e poi della prescrizione della confessione annuale fatta dal Concilio Lateranense IV, l’incremento e lo sviluppo del genere letterario delle *summe* per confessori. Si tratta di collezioni di regole e norme giuridiche disponibili per l’amministrazione del sacramento penitenziale, che si distinguono dalla precedente letteratura penitenziale per il fatto di non contenere solo cataloghi di peccati, ma di rappresentare veri e propri trattati canonici o canonicomorali. Le ricerche di Paolo Grossi su questo “diritto penitenziale” [P. GROSSI, *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in *Annali della Facoltà Giuridica. Università di Macerata*, n.s., vol. I (1966), pp. 94-134], fatte proprie anche da M. TURRINI, *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima età moderna*, Bologna, 1991, pp. 245-311 (che ha parlato a tal proposito di “giurisprudenza spirituale”) hanno contribuito a suo tempo a sdoganare nel campo di indagine dei giuristi questo genere letterario teologico-giuridico che marca, sia pure con differenti risultati quanto a rango scientifico e a pertinenza giuridica, tutta la stagione che va dalla fine del XII secolo alla fine del XVI. Ulteriori elementi sono consultabili in P. ERDŐ, *Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione*, Roma, 1999, pp. 73-75; P. PRODI, *Una storia della giustizia*, pp. 87-92; E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant’uffizio*, pp. 118-121 e 236; J. DELEMEAU, *Il peccato e la paura. L’idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, 1987, pp. 363-382.

<sup>338</sup> La *Summa* di Peñafort fu composta tra il 1222 e il 1229, ma fu edita a stampa per la prima volta a Roma solo nel 1603 con gli apparati d’aggiornamento di Jean de Fribourg: cfr. R. RUSCONI, *L’ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, 2002, pp. 91-93, 143-144 (con cospicui rimandi bibliografici). La *Summa* di San Raimondo ha avuto anche un’edizione critica moderna, per motivi pratici abbiamo consultato, però, l’*editio princeps*: *Summa Sancti Raymondi de Peniafort Barcinonensis ord praedicatorum de poenitentia, et matrimonio cum glossis ioannis de Friburgo*, Roma, *sumptibus Ioannis Tallini bibliopolae*, 1603.

<sup>339</sup> *Summa Sancti Raymondi de Peniafort*, lib. III, § 41, p. 473.

ruolo della *enormitas* del crimine e del peccato: “*propter peccantis dignitatem vel criminum enormitatem imponitur maior poenitentia*”<sup>340</sup>. La qualità del peccatore, ma anche l'enormità del crimine contribuiscono all'aggravamento della penitenza. C'è insomma il principio che precede le conseguenze penitenziali e canonistiche, che consente di andare al di là del “tariffario” e giustifica anche la comparazione tra comportamenti illeciti<sup>341</sup> e l'indicazione di alcune tipiche *enormitates*<sup>342</sup>. Sono, però, alcune delle somme successive<sup>343</sup>, che si sviluppano in parallelo e in sintonia con la letteratura canonistica dei commentari allo *ius decretalium*<sup>344</sup> e che come detto sono strutturate secondo un ordine alfabetico<sup>345</sup> (con una quasi totale fissità della griglia di voci di riferimento) che meritano un cenno in più.

Avevamo detto del ruolo della natura occulta o manifesta dei crimini. La *summa* di Bartolomeo da San Concordio (composta intorno al 1338)<sup>346</sup>, alla voce *crimen* individua tra i *crimina enormia* eresia, omicidio volontario, simonia in ordine e beneficio e riporta la regola secondo la quale devono essere qualificati *enormia* quei crimini che anche dopo la sottoposizione alla penitenza, al di là della loro natura occulta o manifesta, impediscono la promozione e fanno decadere dal beneficio o dall'ordine il promosso<sup>347</sup>. Il fulcro di tutta la differenziazione sta nell'irriducibilità delle complessive conseguenze del peccato/crimine alla mera penitenza<sup>348</sup>: sono *crimina enormia* “*illa que ad norma paenitentiae plene reduci non possunt*”<sup>349</sup>.

Pressoché identici contenuti ci presentano anche altre *Summe*, che in alcuni casi dettagliano pure le differenti suddivisioni escogitate dalla civilistica e dalla canonistica<sup>350</sup>.

<sup>340</sup> *Summa Sancti Raymundi de Peniafort*, ivi, § 42, p. 474.

<sup>341</sup> *Summa Sancti Raymundi de Peniafort*, ivi, § 43, p. 475, col. II.

<sup>342</sup> *Summa Sancti Raymundi de Peniafort*, ivi, § 43, p. 476, col. I: “*item poenitentia eius, qui violant ecclesiam, crisma, et calicem sacrum pollutis manibus accipit et similia sacrilegia enormia committit*”.

<sup>343</sup> Nessuna indicazione utile è contenuta in testi più tardi tra i quali (cito dalle edizioni consultate): B. DE MEDINA, *Breve instruzione de' confessori, come si debbe amministrare il sacramento della penitenza divisa in due libri [...]* nuovamente tradotta dalla lingua spagnola nell'italiana con due tavole copiosissime e utilissime, Venezia, 1660; M. SA, *Apborismi confessoriorum ex variis doctorum sententiis collecti*, Colonia, 1660; L. DE GRANADA, *Guida ovvero scorta de' peccatori del reverendo padre [...]* aggiuntovi il trattato della confessione e comunione del medesimo autore edizione vercellese riscontrata con l'originale spagnuolo e purgata da moltissimi errori, Vercelli, 1778; JUAN POLANCO, *Breve directorium ad confessarii ac confitentis munus recte obeundum*, Parigi, 1589; PACIFICO DA NOVARA, *Summa confessionis intitulata pacifica conscientia*, Venezia, 1581; T. VIO, *Summula Caietani. Summula de peccatis*, Salamanca, 1551.

<sup>344</sup> P. GROSSI, *Somme penitenziali*, pp. 109-121. Grossi precisa che nella concezione del sommista i due fori, quello contenzioso e quello della coscienza, non si contrappongono.

<sup>345</sup> Ciò avviene a partire dalla *Summa de iure canonico* del francescano Monaldo da Capodistria (ante 1274) e da quella di Bartolomeo da San Concordio: R. RUSCONI, *L'ordine dei peccati*, pp. 148-149; M. TURRINI, *La coscienza e le leggi*, p. 153, nt. 22.

<sup>346</sup> BARTOLOMEO DA SAN CONCORDIO (1262-1347), *Summa pisana edita per reverendum patrem fratrem Bartolomeus de Pisis almi ordinis praedicatorum*, Venezia, 1481, v. *enormi quae sunt*, § *enormis iniuria*, fasc. n, ca. 2r.

<sup>347</sup> Anche Bartolomeo ricorda, però, che nelle fonti si potevano rinvenire casi di *crimina enormia* e *occulta* che non producevano tale effetto impeditivo.

<sup>348</sup> BARTOLOMEO DA SAN CONCORDIO, *Summa pisana*, v. *enormi quae sunt*, § *enormis iniuria*, fasc. n, ca. 2r.

<sup>349</sup> Bartolomeo, poi, in chiusura, pone all'attenzione dell'utente altri tre aspetti dell'*enormitas*, presenti già tra le righe dei canonisti: l'incidere sulla possibilità di dispensare, il manifestarsi in quei casi che inducono infamia civile e l'entrare in campo nel caso nel quale l'illecito comporta effusione di sangue o mutilazione di parti del corpo.

<sup>350</sup> S. PIERATE (1456/57-1523), *Summae Sylvestrinae quae summa summarum merito nuncupatur pars prima*

Compendi della sapienza maturata a partire dall'Ostiense e da Goffredo da Trani si trovano, così, nella *Summa Sylvestrina*<sup>351</sup> e nella parimenti nota *Summa Tabiena* del Cagnazzo<sup>352</sup>. Identiche indicazioni, poi, si traggono dalla *Summa Armilla*<sup>353</sup> del Fumi e dalla *Summa Angelica*<sup>354</sup>. Si tratta, in definitiva, di quadri capaci di compendiare i risultati della canonistica su questi profili e qualificati da quella sintiticità (che non rinuncia, peraltro, alla citazione d'autorità) e fruibilità che i grossi tomi dello *ius decretalium* non potevano per loro natura garantire.

Se ci sono, semmai, dei profili che acquisiscono maggior evidenza sono quello relativo alla irregolarità che qualifica l'*enormitas*<sup>355</sup>, alla “*enormis iniuria*”<sup>356</sup> e quello concernente alla valutazione degli effetti circostanziali e della acquisizione di maggior forza del potere di valutazione ad arbitrio. Alcuni cenni per capirsi. Bartolomeo da San Concordio conclude la sua esposizione<sup>357</sup> richiamando il già menzionato c. *cum illorum* e indicando che quest'ultimo consente di qualificare enorme un crimine “*ex arbitrio boni viri et circumstantijs locorum, temporum, et personarum*”<sup>358</sup>. Anche nella *Summa sylvestrina* si conclude

(con *additiones* concernenti il Concilio di Trento e al catechismo di Pio V di P. Vendrameno), Venezia, 1581, pars I, v. *crimen*, n. 4, p. 167 (*publica/privata* e *excepta/non excepta*); A. DA CHIVASSO, *Summa angelica reverendi patris Angeli de clavasio secundum primum exemplar ipsius hac editione castigata*, Lione, 1534, v. *crimen*, nn. 6-7 (*publica/privata* e *capitalia/non capitalia*).

<sup>351</sup> S. PIERATE, *Summae Sylvestrinae*, ivi, n. 3, p. 167, oltre al sintetico quadro di riferimento composto sulla base dell'Ostiense, di Raimond de Peñafort e Antonio da Budrio (per i *crimina mediocria*), precisa che Goffredo da Trani, all'omicidio volontario e alla simonia in ordine e beneficio aggiunge anche l'eresia. Tratta, poi, dei *crimina mediocria* annoverandovi adulterio, furto, sacrilegio, spergiuo, *fraus* con dolo, *incestus*, sodomia, *fornicatione notoria cum incorreggibilitate post monitionem*. Tra i *minora*, invece, annovera i giochi illeciti perché qualificati dall'alea, “*venatio in clericis, aebrietas, facere strepitu in synodo*”.

<sup>352</sup> G. CAGNAZZO († 1520), *Summa Tabienae quae summa summarum merito appellatur pars prima*, Venezia, 1569, v. *De crimine*, p. 406 (pone l'impianto generale e rinvia alla v. *dispensatio* per gli effetti delle varie conseguenze sanzionatorie). Si veda anche v. *De delicto*, p. 429. Su di lui: L. SINISI, *Un sommista ligure del primo Cinquecento: prime note su Giovanni Cagnazzo e la sua Summa Tabiena*, in *Atti della società ligure di storia patria*, n.s. XLVII (2007), pp. 91-113.

<sup>353</sup> BARTOLOMEO FUMI (1555), *Aurea Armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam attinentes, breviter complectens*, Venezia, 1587 [edizione aggiornata ai canoni tridentini], *De enormitate*, p. 399. In questo caso, oltre alle indicazioni note, l'autore calca l'attenzione su certi profili specifici e, in particolare, su quei crimini che anche dopo la penitenza fanno scaturire il marchio di infamia.

<sup>354</sup> A. DA CHIVASSO (1411-1495), *Summa angelica*, v. *crimen*, fo. LXXXIX. Si affronta, anche se in maniera meno organica delle *Summe* successive il problema della *enormitas*, chiarendo quali sono i *crimina suspensione digna, quae depositione, quae degradatione* (nn. 1-5); v. *enormis*, fo. CCCLXI. Sull'autore della *Summa angelica*, si veda S. PEZZELLA, *DBI*, vol. XX, pp. 136-138.

<sup>355</sup> *Summae Sylvestrinae*, ivi, n. 3, p. 167 (deve esser ritenuto enorme “*generaliter*” ogni crimine “*inducente irregularitatem*”); BARTOLOMEO FUMI, *Aurea Armilla, v. de enormitate*, p. 399. Frai canonisti, nella lunga trattazione del c. *ex tenore*, focalizza l'attenzione sull'argomento ANTONIO DA BUDRIO (in c. *ex tenore tuarum litterarum*, n. 20, p. 172r.). Sull'irregolarità, si veda il quadro riepilogativo di GIULIANO MARCHETTO, “*Primus fuit Lamech*”. *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina del diritto comune*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo)*, pp. 50-54.

<sup>356</sup> Non ho potuto consultare: M.G. DI RENZO VILLATA, *L'iniuria entre religion morale et droit dans les sommes de casuistique italiennes du XIVe-XVIe siècle. Quelques remarques*, in *L'offense. Du “torrent de boue” à l'offense au chef de l'État, textes réunis par JACQUELINE HOAREAU-DODINEAU et GUILLAUME MÉTAIRIE*, Limoges, 2010, pp. 201-223.

<sup>357</sup> BARTOLOMEO DA SAN CONCORDIO, *Summa pisana*, v. *enormi quae sunt*, § *enormis iniuria*, fasc. n, ca. 2r.

<sup>358</sup> Correntemente, quando si affrontano tali temi, nelle varie somme si rimanda a Inst. 4.4.9 (*de iniuriis, § atrox*).

tutto il discorso con la prospettazione di una più matura gravità “*ex persona, ex loco, ex tempore* (es. cimentarsi in giochi durante le festività) [...] *ex vulnere loco* (es. *percussio* agli occhi) e *ex modo* (es. *excessus notorius dicitur enormis*)<sup>359</sup>. Nella stessa *summa* riceve maggiore attenzione l’idea di *enormis iniuria*<sup>360</sup> ed in particolare quella di *iniuria corporalis*. Ma è ancora una volta Bartolomeo Fumi che ci fornisce di materiale più dettagliato. Rimandando anch’egli al *c. cum illorum*, individua (mischiando modalità esecutive, persona offesa, luogo e tempo dell’illecito) una *enormis iniuria* nei casi in cui si provoca la mutilazione di un membro, oppure “*si effusio sanguinis sit abundans, et de membro, de quo non facile exit sanguis*”. Inoltre, l’enormità è ravvisabile secondo la *Summa* del Fumi “*si in episcopum, vel abbatem, vel praelatum, vel superiorem sit inecta manus, [...] si quis ita vulneretur, ut indigeat medicamine chirurgiae, vel emplastro*” o altro medicamento. La medesima cosa vale se “*in theatro, foro vel ante iudicem verberet*”, o, ancora, “*Si in ecclesia coemeterio, dormitorio verberet, secundum aliquos*”. La stessa cosa vale “*si fiat iniuria sacerdoti induto vestibus sacerdotalibus magistratui, parenti, patrono, et prelato [...]*”. Si tratta di casi posti in una sequenza tutto sommato disordinata, buoni, però, per essere mandati a memoria. Oltre a tale sequenza, impinguando lo spettro di riferimento, Fumi aggiunge che l’*enormitas* deve ritenersi configurata di per sé in ragione delle ferite procurate: “*quia magnitudo vulneris atrocitatem facit [...]*”. Quali esempi di un evento del genere, poi, ricorda il caso della ferita che divenga grave in ragione della parte del corpo relativamente alla quale è inferta (“*et aliquando locus vulneris ut si fiat in oculo*”) e quello della necessaria valutazione delle modalità concrete di realizzazione: “*ex modo ut quando est in publico, ut in ecclesia, vel platea, et excessus est notorius*”.

Se il quadro di riferimento della gravità nell’ordinamento canonico poté dirsi fissato in questi termini senza più dubbi già al principio del ‘400, ciò non impedì che i giuristi non incontrassero problemi. Ancora alla fine del secolo successivo, Deciani<sup>361</sup>, tenendo conto di rilievi già fatti dal Panormitano<sup>362</sup> e partendo dal rilevare che nei *textus* si trovavano anche disposizioni che comminavano la deposizione per crimini non gravi ed altre successive che avevano corretto tali incongruenze, conclude rilevando che il meccanismo che legava la natura grave del crimine alla sanzione della *depositio* poteva essere ritenuto infallibile se concepito in negativo (“*non est grave crimen ergo non est deponendus*”), ma altrettanto non poteva dirsi se lo si coglieva con taglio affermativo (“*sed non ideo a contrario sensu procedat regula affirmativa: ergo grave crimen ergo deponendus*”).

Tale e tanto era il materiale, del resto, che si faticava a offrire un quadro esaustivo dotato d’ordine, se non di sistematicità. Oltre alle perplessità di Deciani, ci conferma quanto detto un precedente *consilium* di Bartolomeo Cipolla<sup>363</sup>, nel quale il giurista veneto per le

<sup>359</sup> BARTOLOMEO FUMI, *Aurea Armilla nuncupata*, v. *De enormis iniuria*, pp. 562-563, nn. 1-2.

<sup>360</sup> *Summae Sylvestrinae*, v. *enorme*, n. 2, p. 345.

<sup>361</sup> T. DECIANI, *Responsorum*, vol. V, Venezia, 1602, resp. LIX, n. 5, pp. 195-196.

<sup>362</sup> NICCOLÒ TEDESCHI, in c. *at si clerici X. de iudiciis* (X. 2.1.7), *Super prima partem secundi Decretalium librum*, n. 34, p. 19. Vi si rileva che non necessariamente è grave il *crimen* che fa scattare la *depositio* (poiché in alcuni casi si può anche disporre la sospensione) e si puntualizza che in ogni modo, non si deve privare del beneficio se non in ragione della realizzazione di un *crimen* grave.

<sup>363</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, Venezia, 1555, cons. XI, pp. 24-25. Sul Cipolla criminalista, si veda M.G. DI RENZO VILLATA, *Bartolomeo Cipolla criminalista. Un itinerario alla ricerca del sistema*, in *Bartolomeo Cipolla un giurista veronese del Quattrocento, tra cattedra, foro e luoghi del potere*. Atti del convegno di Verona, 15-16 ottobre 2004, Padova, 2009, pp. 1-67.

esigenze di causa mette in campo la sua dottrina sul tema. Le indicazioni di Cipolla, se pure gli consentirono di raggiungere l’obiettivo che si era prefissato, non rappresentano però un prodotto che spicca a livello concettuale su tutti quelli appena visti, riducendosi in definitiva a una lunga sequela d’indicazioni esemplificative più o meno note. Cipolla muove da un caso di applicazione in via di eccezione del *privilegium fori* su cui influiscono i voti presi (tonsura) prima e dopo il crimine e la rinuncia tacita per mancato esercizio del privilegio<sup>364</sup>. Il punto sulla questione gli si impone nel trattare della perdita del *privilegium fori* in caso di *enormitates* e in presenza della *tripla monitio* dalla quale si faceva solitamente derivare l’incorreggibilità del chierico<sup>365</sup>.

Il primo ordine di esemplificazioni a esser proposto è quello che vede un *excessus* enorme nel caso del chierico che sfidi a duello un terzo o accetti la sfida anche se poi il duello non avviene<sup>366</sup>. Dopo tale indicazione, Cipolla, sempre rimandando al luogo del *textus* nel quale sono reperibili i materiali argomentativi da lui individuati, annovera tra i crimini enormi l’omicidio, la *mutilatio membri*, il caso nel quale “*os capitis fractum est, dummodo non sit secuta mors vel membrorum mutilatio*”, quello per il quale “*perventum est ad magnam sanguinis effusionem* (calcando la mano sul fatto che la *effusio sanguinis* nelle fonti deve essere *magna* per configurare un eccesso enorme)<sup>367</sup>. Queste esemplificazioni sono seguite dall’indicazione di due comportamenti criminosi definiti: eresia e simonia in beneficio.

A metà strada, Cipolla interrompe la sequela di esempi e, dopo aver richiamato il criterio della qualità della pena, precisa che deve essere reputato mediocre quel crimine per il quale si può giungere a una confisca dei propri beni fino a un terzo degli stessi, mentre deve essere considerato lieve quello realizzato con leggerezza, sconsideratezza (“*ex temeritate*”)<sup>368</sup>. Poi, il giurista veneto, riprende a indicare i casi di *crimen* enorme con quelli per i quali il corpo risulta, al di là delle modalità, gravemente ferito<sup>369</sup>. È, però, la sua conclusione che ci permette di capire tutto il quadro della situazione. Egli, infatti, termina con un rinvio a una stima ad arbitrio<sup>370</sup> condotta secondo i criteri sopra indicati<sup>371</sup>. Il tutto, naturalmente, condito con i richiami alle trattazioni più note sul tema (Antonio da Budrio,

<sup>364</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. XI, n. 1, p. 23.

<sup>365</sup> B. CIPOLLA, *ivi*, nn. 19-27, p. 24.

<sup>366</sup> La Chiesa aveva da sempre aborrito il duello in tutte le sue forme, anche prima dell’offensiva avviata contro questo fenomeno ai primi del ‘500 e sfociata, poi, nei rigidissimi decreti tridentini. Indicazioni utili sono consultabili nelle ricerche di Marco Cavina rammentate anche, assieme una ricca bibliografia, nel suo più recente volume sull’argomento: M. CAVINA, *Il sangue e l’onore. Storia del duello*, Roma-Bari, 2005. Il caso messo sul tavolo di lavoro da Cipolla è, però, precisamente quello del chierico che si trova implicato in un duello e la sua sanzionabilità con la *depositio* era già fissata in maniera indiscutibile nel *Liber Extra: c. porro, si clericus, X. De clericis pugnantibus in duello* (X. 5.14.1).

<sup>367</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, n. XI, n. 24, p. 24v.

<sup>368</sup> In questo caso, il riferimento autoritativo è saldo [perché è fatto a BALDO DEGLI UBALDI, in *l. si sororem, C. de his qui accusare non possunt* (C. 9.1.18), in *Baldi Ubaldi iurisconsulti clarissimi commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Codicis libros*, p. 234v., col. I] e congruo (nel passo citato si dice: “*temerarie commissa congrua ultio- ne plectantur*”).

<sup>369</sup> Se non valuto male le indicazioni fornite da Cipolla, questo canone è ricavato in primo luogo per elaborazione delle affermazioni di BALDO, in *l. sed si hac, § praetor, ff. de in ius vocando* (D. 2.4.10.12), in *Baldi Ubaldi iurisconsulti clarissimi commentaria in primam Digesti veteri partem*, Lione, 1585, p. 93v., n. 1. In questo passo dei commentari dell’Ubaldi, infatti, si forniscono indicazioni relative alla *iniuria* lieve e grave.

<sup>370</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. XI, n. 26, p. 24v.

<sup>371</sup> Che funge da formula di chiusura e da elemento sistematico: M. MECCARELLI, *Arbitrium, passim*.

Bartolo<sup>372</sup>, Enrico da Susa, Baldo<sup>373</sup>), nonché con scarse considerazioni sui “*crimina enormia* – si noti il termine – *de iure civili*”<sup>374</sup> e su altri esempi di rango canonistico<sup>375</sup>.

Lo Zabarella, insomma, aveva tutte le ragioni per sostenere che non si era giunti a grossi risultati. Anche quando qualche decennio dopo le sue riflessioni si analizzò la questione per fini pratico-consiliari, non si giunse, in effetti, a esiti esaltanti.

Poco dopo il giurista patavinio, sulla linea dell’attenzione alle conseguenze dirette del *crimen*, s’incontra Niccolò Tedeschi<sup>376</sup> muovere dall’espressione del testo, “*magna scelera*” e usare una terminologia ormai “civilistica”. Solo per i reati/peccati gravi e mortali, precisa il Tedeschi, è possibile l’irrogazione della *depositio* del chierico. Per i crimini lievi, invece, può essere al massimo disposta la sospensione a tempo o altra conseguenza penale simile “*ad arbitrium iudicis*”. Per i crimini più gravi (*graviora*), inoltre, Tedeschi giudica possibile disporre dopo la *depositio* anche la “*detrusio in monasterium*”<sup>377</sup>. Mentre, e qui scatta l’intreccio delle giurisdizioni di cui abbiamo già parlato e la perdita del *privilegium fori*, se si tratta di reati gravissimi diviene prospettabile anche la punizione da parte del giudice secolare, con la possibilità della condanna al carcere perpetuo o a morte<sup>378</sup>. Come si vede, le questioni che abbiamo indicato sommariamente a proposito dell’ambito canonistico nelle pagine dell’*Abbas Panormitanus* si sono in parte ormai saldate con l’edificio della gravità che abbiamo tentato di ricostruire nelle pagine precedenti.

Andando avanti nel tempo le testimonianze di tale omologazione si moltiplicano<sup>379</sup>, sia in accenni di passaggio<sup>380</sup>, sia in trattazioni più dettagliate<sup>381</sup>. Non che si voglia dire che la man-

<sup>372</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, n. 25, p. 24r., *versic. item*.

<sup>373</sup> B. CIPOLLA, *ivi*, n. 26, p. 24v.

<sup>374</sup> B. CIPOLLA, *ivi*, n. 27, p. 24v. (soprattutto documentando la proposta legata in partenza al dolo e la gravità di qualunque crimine dal quale derivi effusione di sangue).

<sup>375</sup> B. CIPOLLA, *ivi*, n. 27, p. 24. Sotto questo angolo visuale, emerge l’uccisione di un chierico, l’illecito che provochi una grande perdita di sangue e il riferimento ai vari poteri/livelli di assoluzione penitenziale.

<sup>376</sup> N. TEDESCHI, in c. *tuae discretionis*, X. de *poenis* (X. 5. 37. 6), *Abbas Panormitani commentaria in quartum et quintum Decretalium quampurium iurisconsultorum*, Venezia, 1591, pp. 200-201, n. 3.

<sup>377</sup> N. TEDESCHI, in c. *tuae discretionis*, *ivv*, n. 7, p. 201, col. II.

<sup>378</sup> Sebbene, puntualizza Tedeschi, il carcere perpetuo, che è paragonabile alla morte, “*rarissime infligi*” (N. TEDESCHI, in c. *tuae discretionis*, n. 5, p. 200). Quella della perdita del *privilegium fori* da parte del chierico che commette un *crimen enorme*, sarà poi opinione indiscussa: J.B. ZILETTI (a cura di), *Consiliorum seu responsarum in causis criminalibus recens editorum*, tomo I, Venezia, 1571, cons. LIII (Francesco Zabarella), n. 14, p. 40; J. DE ZEBALLOS, *Speculum aureum opinionum communium contra communes* [...], qu. CCXLVI, n. 2, p. 191, tomo I; J.P. GIBERT (1670-1736), *Corpus iuris canonici per regulas naturali ordine digestas usque temperatas, ex eodem jure, et conciliis, patribus, atque aliunde desumptas, expositi collectione delecta, in contrariis conciliatione eximium simulque indicibus ac praefationibus, notique quampurium et exquisitis illustratum*, t. II, Ginevra, 1735, pars II, tit. I, pp. 70, sect. III (certifica la regola parlando di *crimina atrocia*), p. 71.

<sup>379</sup> G.B. DIAZ DE LUGO, *Practica criminalis canonica*, Venezia, 1581, cap. XI, pp. 14v.-15.

<sup>380</sup> G.B. ZILETTI (a cura di), *Consiliorum seu responsarum in causis criminalibus recens editorum*, tomo I, Venezia, 1571, cons. CI (Nicola Soprano), n. 4, p. 90; A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, pars I, Venezia, 1698, dec. CXVI, p. 121, nn. 1-13; G.D. RAYNALDI, *Observationes*, obs. cap. V §§. I e III, n. 157, nn. 123 ss., p. 348; P. FAGNANI, in c. *omnipotens deus*, X. de *accusationibus, inquisitionibus, et denunciationibus* (X. 5.1.4), *Commentaria in quintum librum Decretalium*, Venezia, 1697, p. 6, n. 17; ID., in c. *ex tenore tuarum litterarum X. De temporibus ordinationum* (X. 1.11.4), *Commentaria in primum librum Decretalium*, Venezia, 1697, pp. 359-361 (con l’aggiornamento ai canoni tridentini in merito agli effetti del *crimen* sull’ordinazione).

<sup>381</sup> BALDO DEGLI UBALDI, in c. *praemitte*, § *pervenit ad nos*, X. De *testibus cogendi vel non* (X. 2.21.5), *Baldi Ubaldi perusini iuris utriusque consultissimi in Decretalium volumen commentaria*, Venezia, 1580, nn. 2-3, p. 235; I. LOPEZ DE SALSEDO, *Singularis et excellentissima Practica criminalis canonica excommunicationis, irregularitatis, suspensionis, degradationis, dispensationis, materiam, in utroque foro frequentissimam complectens*, Alcalá des

cata erezione di un edificio concettualmente saldo e autonomo dipese da tale omologazione, ma ci sembra un fattore che, da parte di chi voglia studiare con attenzione il tema della *enormitas*, non può essere trascurato<sup>382</sup>. Solo così si potrà riuscire a tener conto in maniera opportuna del fatto che giuristi come Farinacci, come s'è detto in avvio del presente capitolo, ci presentano una totale omologazione dei temini *gravitas, atrocitas, enormitas*.

### 5b. *La gravitas nelle Practicae criminalis canonicae degli ordini regolari*

La griglia d'inquadramento della gravità dei reati d'ambito civilistico che fu lentamente modellata fino all'età moderna e lo strumentario definitorio prossimo ad essa, si trovano applicati al materiale dei comportamenti illeciti presente in una serie di *pratiche* e testi più o meno coevi destinati ai giudici e ai superiori dei vari ordini regolari d'età moderna<sup>383</sup> e, più in generale, all'amministrazione di tali consessi religiosi<sup>384</sup>. Si tratta di un gruppo di opere che fa parte del più ampio spettro di testi canonistici tipici del periodo e comprendenti anche le *practicae criminalis canonicae* e i testi predisposti per gli inquisitori richiamati all'attenzione degli studiosi tempo fa da Mario Sbriccoli<sup>385</sup>. Mentre, però, in questi due ultimi tipi di testi giuridici<sup>386</sup> si nota principalmente la sola indicazione (che non è,

Henares, 1604, cap. XI, p. 29: “Pro gravioribus [...] poterit ultra depositionem detrudi in monasterium. Pro gravissimis, ubi de iure civili puniretur poena mortis potest deponi, et damnari ad perpetuum carcerem”.

<sup>382</sup> Le riflessioni dei canonisti s'indirizzarono anche nella direzione della qualificazione o meno come enormi di certi comportamenti criminosi [A. BERÒ, in *c. at si clerici*, X. De iudiciis (X. 2.1.7), In primam partem libri secundi Decretalium commentarii, Lione, 1551, nn. 82-83, p. 41v., n. 162; nn. 169-170, p. 50 (Clericus cum sua filia spiritualis fornicatus est deponendus e *Votum violare est delictum, sed non grave*); n. 181, pp. 51v-52 (Clericus an pro illo crimine pro quo de iure civili poena mortis est imponenda, sit de iure canonico actualiter degradandus)] e verso un certo riallineamento delle comminazioni sanzionatorie previste nei due *iura*. In particolare, si discusse intorno all'attribuzione della natura capitale a alcune sanzioni tipicamente canonistiche e alla definizione di quale pena canonistica poteva essere equiparata alla *poena mortis* [es. Felino Sandei, in *c. at si clerici*, X. de iudiciis (X. 2.1.7), n. 12, p. 34; P. FARINACCI, *Praxis, et theoricæ criminalis*, Venezia, 1614, to. II, pars III, qu. CLXV, nn. 9-11, p. 2; E. BOSSI, *Tractatus varii*, tit. de carcerato fideiussoribus, n. 12, p. 19 col. III]. Bossi, in particolare, ha occasione di precisare che il *crimen* doveva esser reputato *enorme* in diritto canonico quando era prevista la pena del confinamento in monastero o del carcere perpetuo e quando, secondo lo *ius civile*, s'irrogava la pena *mortis*.

<sup>383</sup> Sugli ordini regolari, oltre al fascicolo di Quaderni storici, anno XL, n. 2 (2005), n. 119 a cura di S. FECCI e A. TORRE, si possono consultare: *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della Congregazione dell'Indice*. Atti del convegno internazionale di Macerata a cura di R.M. BORRACCINI e R. RUSCONI, Citta del Vaticano, 2006 (Studi e testi, 434); A. VANNI, “fare diligente inquisitione”. Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini, Roma, 2010 (Università Roma Tre. Collana di studi e ricerche, 23); I. GOBRY, *Cavalieri e pellegrini: ordini monastici e regolari nel XII secolo*, Roma, 2000; S. FECCI, A. TORRE, *Ordini regolari*, Bologna, 2005; A. BARZAZI, *Settecento monastico italiano: ordini regolari, Chiesa, società tra XVII e XVIII secolo*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, n. XXX (1994), pp. 142-173.

<sup>384</sup> Spesso presentati con un elenco alfabetico delle voci (di norma dal lemma *Abbas a Usura*) in tutto simile a quello delle somme penitenziali.

<sup>385</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, p. 13. È appena il caso di notare che tutta questa “letteratura criminal-canonistica” si sviluppa in parallelo con le grandi pratiche criminali che tutti conoscono, ma anche, in ambito canonistico, in accordo con la letteratura delle istituzioni canoniche inaugurata da Lancellotti.

<sup>386</sup> Sulle “pratiche”, dopo l'intuizione di Mario Sbriccoli di erigerle a marchio di un'epoca (M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, pp. 13-19), saranno fondamentali, se pubblicate, le riflessioni avviate durante il seminario organizzato presso la Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari dell'Università “La Sapienza” di Roma da Italo Birocchi tenutosi il 5 Novembre 2010 e dedicato a “*Le pratiche penali nell'età moderna (con particolare riguardo ai secoli XVII-XVIII)*”.

però, priva di significato) piuttosto che l'uso corrente delle tipologie di suddivisioni che abbiamo incontrato fino ad ora<sup>387</sup> e una certa tendenza a fornire delle messe a punto sulla *gravitas* simili a quelle viste per la *enormitas*<sup>388</sup>, nei testi destinati all'esercizio della giustizia criminale entro gli ordini regolari si nota anche un'operazione di riconduzione delle violazioni disciplinari e dei comportamenti sanzionabili al sistema del Diritto Comune di classificazione degli illeciti secondo la gravità. I modelli di *culpa* o le previsioni delle varie *regulae* vengono, infatti, agganciate alle categorie maturate<sup>389</sup> e, almeno in un caso di Costituzioni d'età moderna, quelle dei chierici regolari somaschi<sup>390</sup>, si nota la strutturazione del testo positivo secondo la griglia della gravità dei crimini che conosciamo<sup>391</sup>.

L'operazione appare tecnicamente possibile per una sorta di trasposizione delle logiche dell'ordine penalistico che si è presentato nei precedenti capitoli entro la realtà della singola congregazione religiosa. Sebbene la radicata visione secondo la quale in diritto canonico tutti i crimini dovevano esser ritenuti pubblici<sup>392</sup> facesse scemare l'interesse a discutere di questa coppia concettuale, in queste pratiche essa viene usata in modo da consentire l'inquadramento della "familia" religiosa secondo determinati riferimenti di carattere generale dei quali abbiamo discusso nelle pagine precedenti. In questi testi il crimine è privato se riguarda gli aspetti privati della fede e dell'osservanza regolare, è pubblico se procura pubblico scandalo e un danno alla "religione", cioè al consesso *regulare*. Tra i molti,

<sup>387</sup> Esempi: U. LOCATI, *Praxis iudiciaria inquisitorum*, Venezia, 1583, v. *crimina*, pp. 76-77 (dove si parla di *crimina excepta* e quanto alla gravità ci si limita a rinviare all'*Abbas Panormitanus*); P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis*, pars II, cap. VI, § *aut inquisitione formata*, p. 72, n. 25.

<sup>388</sup> Ad esempio: I. LOPEZ DE SALSEDO, *Singularis et excellentissima practica criminalis canonica*, Alcalá des Henares, 1604, cap. *Gravia, et plura perpetrarum facinora*, pp. 32-33.

<sup>389</sup> V. MANSO († 1611; benedettino della congregazione cassinese), nella sua *Preclara institutio modi procedendi in causis regularium omnium* (Venezia, 1595; poi anche Venezia, 1605 e Roma, 1608) rimanda puntualmente, trattando di crimini gravi, lievi e gravissimi, ai vari capitoli della *regula* [es. cap. XVIII, p. 66, nn. 2-3 (dove per i *crimina levia* si rinvia cap. XLVI della Regola e al cap. XXVIII della stessa per le violazioni più gravi)].

<sup>390</sup> I chierici regolari somaschi nascono sotto Pio V il 6 Dicembre 1568, dopo che alla morte del fondatore Girolamo Emiliani, avvenuta trent'anni prima, si era formata la *Compagnia dei Servi dei Poveri*. Per tutto quanto ho appreso a riguardo della Congregazione somasca e in particolar modo per avermi fornito il materiale di studio, intendo ringraziare pubblicamente Padre Maurizio Brioli, archivista generale dei chierici somaschi.

<sup>391</sup> Le Costituzioni dei Chierici Regolari Somaschi furono approvate in via sperimentale nel 1591 e confermate, per poi rimanere in vigore fino al XX secolo, nel 1626. Le prime Costituzioni del 1591 sono state riedite recentemente a stampa: *Liber Constitutionum Clarissimum Regularium sancti Maioli papiae seu congregationis somaschae tria capita complectens* (a cura di C. PELLEGRINI c.r.s.), Roma, 1993 (Ordini e costituzioni fino al 1591, V, Costituzione del 1591. Fonti per la storia dei somaschi, 22). Quanto a questo testo provvisorio, i dati che tornano utili per la nostra questione sono già quelli ricavabili dalle intitolazioni delle rubriche della Parte III (*Poenae tum genericae, tum speciales constitutionibus correspondentes*) e in particolare: *de culpa levis et eius poena* (p. 53); *de culpa media et eius poena* (p. 54 ed.); *de culpa gravi et eius poena* (p. 54); *de culpa graviori et eius poena* (p. 55); *de culpa gravissima* (p. 55).

Identiche indicazioni sono ricavabili dalle successive e definitive *Constitutiones clericorum regularium S. Maioli Papiae congregationis somaschae in Gallia*, Roma, 1626, lib. IV, de *culpae et poenis*, cap. I, p. 206: "*ceterum culpas et poenas omnes in quinque distribuemus differentias scilicet in levem, mediam, gravem, graviolem, et gravissimam*". Ai vari capitoli, poi, viene attribuito un titolo del tutto simile a quello delle precedenti costituzioni e a quello che potremo vedere tra poco dettagliato dalle "pratiche": cap. II (*De poena levi*): "*Culpa levi, qua quis in levibus, vel leviter a constitutionum nostrarum observatione deflectit poena levis correspondeat*"; cap. III (*De poena media*: p. 207-208); cap. IV (*De poena gravi*: pp. 208-210); cap. V (*De poena graviori*: pp. 210-212); cap. VI (*De poena gravissima*: pp. 212-214, rimandando ai disposti del cap. I delle Costituzioni).

<sup>392</sup> Cfr. sopra, pp. 21-24.



Ghislieri<sup>393</sup> e il cappuccino Giovanni Francesco Leone<sup>394</sup> precisano che *privata delicta* sono considerati “*quae privatam denunciantis vel propriam delinquentis pernicem concernunt*”, con l’annesso chiarissimo esempio di “*gula, superbia, ira*”. Fra i *publica delicta*, invece, dovevano essere compresi tutti quegli illeciti che “*in publicum religionis detrimentum vergunt [...]*”<sup>395</sup>. Questione confermata tra le righe da Paolino Berti<sup>396</sup>, Vittorino Manso (che incentra l’attenzione sul danno al *bonum publicum* e anche alla “*familia*”, intesa ovviamente come congregazione religiosa)<sup>397</sup> e dalle indicazioni della pratica redatta per la congregazione dei Carmelitani Scalzi<sup>398</sup>.

In questo modo, dal lato strutturale, questi testi si danno un ordine orientato dalla presenza di illeciti *publica* e *privata*<sup>399</sup>, da quello direttamente attinente alla gravità degli illeciti, invece, consentono oggi di capire perché uno dei problemi che si posero alcuni fra i più lucidi autori fu quello di individuare quale modello di gravità (tra quello “legale” e quello teologico) anettere alla disciplina delle varie “religioni”. Lo testimonia, per quanto riguarda i Frati minori francescani, Ludovico Maria Sinistrari nel suo trattato sull’espulsione dall’ordine<sup>400</sup>. Il francescano piemontese, orientandosi a valutare la gravità sulla base dell’oggetto della violazione (misurato, a suo dire, sul grado dell’offesa alla divinità<sup>401</sup> per quanto riguarda il settore teologico e stimato in ragione del turbamento arrecato alla *respublica* o secondo l’offesa al principe in ambito “legale”), sceglie come metro la gravità “legale” e qualifica tra i crimini più gravi “*quae magis laedere possunt totum religionis corpus*”<sup>402</sup>, con una evidente equiparazione tra il “corpo” dell’istituzione pubblica e il “corpo” della congregazione religiosa.

<sup>393</sup> F. GHISLIERI, *De iudice Regularium tractatus, tertia editio*, Venezia, 1622, cap. XVI, n. 43, p. 78. La prima edizione di quest’opera risale al 1613 e l’ultima che ci risulta risale al 1623.

<sup>394</sup> Si veda anche D. CANNATA SGROI, *Lux praelatorum praesertim regularium necnon etiam curiae saecularis foro criminali tum theoriae, tum practicae accensa*, Venezia, 1672, pars II (*de criminibus, ac iudicij in genere*), cap. I, nn. 4-8, pp. 91-92.

<sup>395</sup> G.F. LEONE, *Criminalis artis anatomia pro iustitiae cultoribus praecipitur regularibus*, Mantova, 1694, *Tractatus secundus speciali*, reg. 2, §. 1, praxis XII, regula I, §. 4, p. 57. Gli esempi chiariscono ancora di più la questione. Oltre alle classiche figure della lesa maestà divina e umana, dell’eresia, della bestemmia e del sortilegio, viene anche indicata la “*conspiratio in generalem qui es principe religionis, et in provinciales eorumque commissarios, ac superiores locales*”.

<sup>396</sup> P. BERTI, *Praxis criminalis regularium saeculariumque nuncupata*, tit. VI, cap. X, n. 43, p. 88.

<sup>397</sup> V. MANSO, *Preclara institutio modi procedendi in causis regularium omnium*, cap. XI, nn. 45-46, p. 51.

<sup>398</sup> *Instructio seu praxis criminalis pro carmelitanis discalceatis ad recta administrandam iustitiam juxta sacrae canones, constitutiones ordinis, et approbatus auctores, capitulo generali anno 1698 mandante et definitorio generali approbante*, Roma, 1701, § XI, p. 25. Anche in questo caso, si possono segnalare altri significativi esempi: “*Publica delicta, et quae alias dicuntur exceptuata sunt illa quae vergunt in publicum religionis detrimentum, vel alicuius tertii innocentis*” e fra questi, la profanazione di cose sacre, la subornazione nelle procedure elettorali, il *furtum thesaurum publici*, il comportamento tendente a alimentare litigi e discordie nella comunità religiosa, o nel diffondere cattive dottrine o, infine, nell’amministrare in maniera scorretta i beni del convento (p. 26).

<sup>399</sup> Che permise loro dal lato tecnico di assumere il ruolo di corredo pratico-amministrativo dello specifico consesso regolare, in modo da rendere operative le varie Costituzioni. Si tenga conto del fatto che, nell’interpretare e annotare la *Practica criminalis* di Santoro da Melfi della quale parleremo tra breve, Sinistrari si chiede quale sia l’autorità di questa *practica* rispetto agli Statuti generali: L.M. SINISTRARI, *Practica criminalis*, in *Opera omnia pars prima*, tit. I, qu. I, n. 8, p. 4.

<sup>400</sup> L.M. SINISTRARI, *De incorregibilium expulsiōe ad ordinibus regularibus tractatus absolutissimus in tres partes divisus*, in *Opera omnia pars secunda*, qu. V, n. 47, p. 140.

<sup>401</sup> E, pertanto, relativamente ad essa, deve esser considerato più grave il crimine che sovverte i precetti più gravi contenuti nella prima *tabula* del decalogo: L.M. SINISTRARI, *ivi*, n. 47, p. 141.

<sup>402</sup> L.M. SINISTRARI, *ivi*, n. 48, p. 141.

Non è da ignorare, poi, da una parte, che tutta questa “letteratura” riconosce come suo antecedente illustre il commento alla regola benedettina steso da Juan de Torquemada<sup>403</sup>, dall'altra, che pratiche come quella dei Frati Minori Francescani si dichiarano redatte secondo le prescrizioni degli Statuti Generali, ma tenendo anche conto dei Sacri Canonici e di vari “*probati authores*”. Del resto, che i giudici di tali ordini dovessero dimostrare competenze tecniche ben precise lo sottolinea Sinistrari quando rileva che “*Prelati regulares tenentur scire doctrinam canonicam, et criminalem*”<sup>404</sup>.

L'organizzazione dei crimini sulla base della gravità, appare chiara se si prende a modello una delle pratiche dell'ordine francescano, quella curata da Santoro da Melfi<sup>405</sup>. Tale testo recupera la categoria dei *crimina* suddivisi in *levia*, *gravia*, *graviora*, *gravissima* e dà alle varie partizioni un contenuto tipicamente disciplinare e penitenziale, prima di proporre dettagliati cataloghi dei comportamenti rientranti in ognuna delle categorie. A tali indicazioni, qui e in altri testi, seguono brevi regole di competenza e, talvolta, indicazioni processuali e rilievi relativi alle differenze tra il settore canonistico-regolare e quello civilistico.

La griglia dei comportamenti sanzionabili è dunque composta così: i *crimina levia* “*sunt quotidiani defectus*”<sup>406</sup>, i *gravia* sono quei comportamenti illeciti che “*culpam mortalem continent*”<sup>407</sup>, i *graviora* quelli che “*graviolem continent culpam*”<sup>408</sup> e, infine, i *gravissima* quelli

<sup>403</sup> Ci si riferisce a *Dominis Ioannis de Turrecremata cardinalis sancti sexti, expositio in regulam Sancti Benedicti abbatis*, in *Regula Sancti Benedicti cum doctissimis et piissimis commentariis Joannis de Turrecremata sanctae romanae ecclesiae cardinalis et smaracdi abbati, item de viribus illustribus ordinis Sancti Benedicti, libri quattuor* [...], Colonia, 1575, pp. 35-426. Stampato postumo, il commentario ebbe secondo J. QUÉTIF, J. ECHARD (*Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati*, Parigi, 1719, vol I, parte II, pp. 840-841), unici a citare quest'opera, una prima edizione nel 1491 e una successiva nel 1510. Torquemada nacque a Valladolid nel 1388 e morì a Roma nel 1468. Domenicano, insegnò a Parigi e fu nominato cardinale nel 1439. Dal 1456 al 1471, Torquemada fu il primo *Abate commendatario* di Subiaco e appena insediato provvide all'emanazione degli statuti dell'abbazia territoriale [cfr. *Lo statuto di Subiaco del Cardinal Giovanni Torquemada (1456)*, a cura e con introduzione di FILIPPO CARAFFA, Subiaco, 1981]. È probabile che la stesura del commentario sia legata a quest'esperienza “benedettina” del domenicano spagnolo. Qualche nota sul Torquemada, senza trattare delle questioni di cui sopra, è disponibile anche in L. VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. I, Roma, 1931, pp. 368-369; 405-406.

<sup>404</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. I, n. 8, p. 2.

<sup>405</sup> *Practica criminalis ad sancte administranda iustitiam, in ordine Fratrum minorum, Sancti Francisci Regularis Observantis, iuxta praescriptum Statutorum generalium, ex sacris canonibus, et probatis authoribus compendiose collecta. Generali capitulo romano anno 1639 probante, et mandante*, Roma, 1639, pp. 5-7.

<sup>406</sup> Quali esempi, si fanno la violazione del silenzio, delle prescrizioni intorno al cibo e alle bevande, l'incedere “*sine religiosa modestia, ad recitandum officium morosa accessio, la levis irrisio, vel provocatio aequalium, temporis iactura*”. Un catalogo tendenzialmente simile è presente in tutte le pratiche. Si tenga conto ad esempio di quello proposto dal DE MIRANDA (*Practica criminalis canonica et regularis circa modum et forma quam observare tenentur, omnes omnium religionum praelati et visitatores* [...], Salamanca, 1629, p. 7), secondo il quale sono “quotidiani difetti” quelli di chi “*tarde venerit ad chorum, ad persolvendum officium divinum, sive ad comedendum in refectorium, seu quod fragerit silentium, seu aliquod vas, quod cibum aut potum sine prelati licentia sumpserit*”.

<sup>407</sup> Riferendosi fra i molti altri alla violazione dell'obbligo di assistere alla messa in giorno festivo e di digiunare e degli obblighi di recitare l'ufficio quotidiano, di abusare di parole sacre in colloqui profani e di non celebrare nei giusti momenti la messa o di indulgere in attività scandalose o nell'ozio o, infine, nel pronunciare contro altri confratelli di fronte ad altre persone parole idonee a creare scandalo. Anche De Miranda si colloca sulla stessa linea di sviluppo (*Practica criminalis*, p. 7), riportando con esempi il comportamento di colui che “*missa debito tempore non audierit, aut sacramentum confessionem et communionem a constitutionibus praescriptam omiserit in tuvenibus, et laicis vel in sacerdotibus, quod diutius quam parebat celebraverit* [...] *quod sacrarum litterarum verbis interloquendum abus fuerit, quod officium divinum in choro, sive Extrachorum sine legitima hac iuxta causa solvere, et recitare praetermiserint*”.

<sup>408</sup> Come, tra gli altri, nei casi di chi danneggi gli indumenti affidatigli o che ponga in essere attività teatrale

che “*summam culpam, vel turpitudinem ostendunt*”<sup>409</sup>. Le medesime definizioni sono presenti in maniera pressappoco identica nelle pratiche di Ghisleri<sup>410</sup>, dell’agostiniano Paolino Berti<sup>411</sup> e, con qualche riflessione in più sulla necessità di distinguere gli illeciti in base alla loro gravità e al rapporto tra foro secolare e ecclesiastico interno e esterno, in quelle di Francesco Pitigiani<sup>412</sup>, Domenico Leone<sup>413</sup>, Marcello Megali<sup>414</sup> e Luis de Miranda<sup>415</sup>.

Oltre al sottolineare che i cataloghi di illeciti e violazioni si riferiscono principalmente (e naturalmente) alla lesione delle regole di convivenza interna all’ordine e alle mura del convento<sup>416</sup>, occorre mettere in luce che uno dei temi ricorrenti in queste pratiche è quello della sottolineatura (che appare, tra l’altro, funzionale all’inserimento calibrato nella logica della gravità di cui abbiamo discusso poco fa) del non identico grado di gravità di certi illeciti *apud saeculares* e in ambito canonistico<sup>417</sup>. Certi comportamenti, insomma, qualificabili come non gravi per i laici, sono invece considerati tali per i religiosi<sup>418</sup>. Il rife-

in luoghi secolari, oppure nel caso di chi cavalchi senza esigenza e senza licenza, o di chi ascolti senza licenza una confessione o assolva il confessando pur sapendo di essere in casi riservati vescovili o comunque superiori. Nel catalogo del De Miranda sono presenti (*Practica criminalis*, p. 7) i casi di chi “*fratrem suum notabili aliqua iniuria sive infamia affecerit, [...] contumeliosa aliqua verba eidem dixerit, quod ipsum mentiri impropaverit, quod percussere quoquomodo minatus fuerit, seu (quod absit) manu, ligno aliove instrumento (citra ferrum) eundem percusserit, quod falsum testimonium in iudicium dixerit [...] quod pecunia pro se vel pro alijs sine praelatorum licentia procuraverit, manibusve illam contractaverit*”.

<sup>409</sup> Fra questi illeciti vengono annoverati la “*fornicatio, crimen pessimum, et innominabile, aggressio ferro facta, vel secuta percussione, vel vulnere, vel morte, falsificatio manus, vel sigillis generalis, vel provincialis, et etiam principum, ac notabilium personarum, introductio mulierum intra claustra, ad malum finem conspiratio, in superiore divisionis ordinis procuratio, recursus ad tribunalia saecularia simonia quoque odo committentes confessionis sacramentalis revelatio, gravissima apostasia, rebellio in Generale, et commissarios, visitatore provinciarum, subornatio in electionibus, alchimiae confectio, monetarum adulteratio, in romanum ponteficem oblocutio susceptio ordinis sine patentibus, vel in non susceptis ministratio, in clausuram monialium sine licentia ingressus, vel eiusdem violatio*”. Il DE MIRANDA (*Practica criminalis*, p. 7) propone entro questa categoria una serie nutrita di illeciti, frai quali la “*falsificatio manus sive sigilli generalis aut provinciali ministri, aut cuiuslibet alterius prelati, iuxta modum religionis cuiuslibet; fornicatio quaecumque actualis mulierum, aut introductio earundem intra septa monasterij temere facta, subornatio in electionibus quibuscumque, aggressio ferro facta, etiam percussione secuta, percussio quaecumque, etiam non secuto magno vulnere, vulnus etiam non secuta morte ac demum quod absit homicidium, veneni propinatio*”.

<sup>410</sup> F. GHISLERI, *De iudice Regularium tractatus*, cap. X, nn. 1-4, pp. 36-39. Dal titolo se ne apprende la provenienza dal monastero di S. Salvatore a Bologna.

<sup>411</sup> P. BERTI, *Praxis criminalis regularium saeculariumque nuncupata*, t. IV, tit. V, cap. II, p. 168, nn. 1-4.

<sup>412</sup> F. PITIGIANI (1553-1616), *Practica criminalis canonica ad modum Reverendi Patris fratris Francisci de Pitigiani Arretini ordinis minoribus Regularis observantiae Sancti Francisci provinciae Etruriae, olim Serenissimi Ferdinando Gonzagae Mantuae, Montisque Ferrati ducis Theologi, in hac secunda editione cum aliquibus additionibus praedicti auctoris cura, et diligentia R.P.F. Hilarionis Sacchetti de florenti, eiusdem Instituti, et Provinciae Concionatoris Sacrae Theologiae Professoris Impressa, Venezia, 1617, cap. XI, p. 66. cap. II, pp. 12-13.*

<sup>413</sup> G.F. LEONE, *Criminalis artis anatomia*, § 4, p. 57.

<sup>414</sup> M. MEGALI († 1643), *Praxis criminalis canonica pro foro ecclesiastico regulari ac saeculari*, s.l., 1638, cap. III, nn. 5-8, pp. 28-29.

<sup>415</sup> Nel caso della *Practica* del DE MIRANDA (*Practica criminalis*, p. 8), precedente a quella dei Frati Minori Francescani, la quadripartizione in base alla gravità non prevede nessuna definizione per i *gravissima*, specificando solo che i gravia “*mortalem culpam annexam habent, aut eiusdem iudicium praeseferunt*” e che i *graviora* “*magis laedunt propriam conscientiam et proximum, et graviores habent circumstantias*”. Segno, forse, che l’interesse era per la griglia e non per il contenuto.

<sup>416</sup> Paolino Berti puntualizza, proprio, che i crimini dei chierici regolari possono essere realizzati “*ratione ordinis, vel officii aut tandem ratione sui*” (P. BERTI, *Praxis criminalis regularium saeculariumque nuncupata*, t. V, cap. VII, nn. 1-4, pp. 174-175).

<sup>417</sup> M. MEGALI, *Praxis criminalis*, cap. III, n. 1, pp. 26-27.

<sup>418</sup> L. DE MIRANDA, *Practica criminalis*, p. 7.

rimento va ai classici casi del reo impiegato in un gioco “*azardi, vel taxillorum*”, che nel caso dei religiosi a differenza dei “laici” deve esser considerato un illecito grave<sup>419</sup>. Ciò dipendeva verosimilmente dalla esigenza di evitare lo scandalo che conseguiva all’evidenza di chierici che avessero avuto parte con giocatori d’azzardo, anche in forza delle speciali sottolineature di tali divieti scaturite dall’assise tridentina<sup>420</sup>. Identici divieti e identiche sanzioni rimarcate a Trento vengono sottolineate (ad esempio, dal Giulianetti<sup>421</sup> e dal Megali<sup>422</sup>) per quanto riguarda la *delatio armorum* (vietata *intra* ed *extra moenia*) e il circolare di notte (attività per la quale si stima sempre necessaria una speciale licenza del superiore del chierico regolare).

Oltre a tali elementi, merita di esser messo in luce che ciò che nei civilisti vedremo maturare con qualche inciampo, arriva qui già confezionato. Secondo tutte le pratiche analizzate, il giudizio sulla gravità deve essere orientato, oltre che dalla regola e della griglia interpretativa adottata, anche in ragione della prassi esistente in uno specifico ambito (“*more regionis*”)<sup>423</sup>. Ogni “regione”, intesa non come luogo/territorio, ma come suddivisione *lato sensu* amministrativa del consesso religioso regolare, ha le sue prassi e si cala in una realtà specifica<sup>424</sup>. A testimoniare ancora una volta il preciso intento di legarsi ad una specifica tradizione giuridica, l’argomento e l’esempio che sorreggono tale indicazione sono quelli classici maneggiati dai giuristi: il riferimento al colpire “*cum pugno*” del quale tratteremo tra breve e l’aggancio ad un luogo delle fonti romanistiche, dove si specifica che i delitti si puniscono “*more provinciarum*”<sup>425</sup>.

L’individuazione dei canoni procedurali, invece, è di norma succintamente indicata nella nota sommarietà del rito e nell’attribuzione della competenza ai guardiani locali del consesso regolare o monastico per i *crimina levia*<sup>426</sup> e nell’esigenza di un rito ordinario di competenza dei superiori responsabili della provincia religiosa o dei vicari dei Padri Generali dello specifico ordine a partire da quelli gravi. Con la possibilità, in caso di *periculum in mora* e delitto notorio<sup>427</sup>, ove tali “giudici superiori” non siano a breve reperibili, di sottoporre il reo a custodia da parte del “guardiano” (per poi consegnarlo in un secondo

<sup>419</sup> Specialmente, se si tratta di giochi proibiti, nel caso in cui il religioso sia scoperto in tale attività fuori della sua casa e, quanto ai regolari, fuori delle mura del monastero o del convento. Per queste problematiche, si veda anche D. CANNATA SGROI, *Lux praelatorum praesertim regularium*, pars II, cap. I, nn. 12-15 (che aggiunge il “*trabere per capillos*”, il lanciare *lapidem* contro qualcuno e, in genere, tutti i delitti commessi *sine dolo*, il *percutere aliquem cum pugno*, il *furtum* od altro delitto commesso *in re parva*, l’abigeato e la *verbalis iniuria*). Sul gioco, dal punto di vista giuridico, M. LUCCHESI, *Ludus est crimen? Diritto, gioco, cultura umanistica nell’opera di Stefano Costa, canonista pavese del Quattrocento*, Milano, 2005 (Fonti e Studi per la storia dell’Università di Pavia, 43).

<sup>420</sup> A. GIULIANETTI, *Praxis criminalis superiorum, seu praelatorum regularium*, n. 9, p. 31.

<sup>421</sup> A. GIULIANETTI, *Praxis criminalis superiorum, seu praelatorum regularium*, nn. 9-11, pp. 31-33.

<sup>422</sup> M. MEGALI, *Praxis criminalis canonica*, cap. III, n. 10, pp. 31-32.

<sup>423</sup> A. GIULIANETTI, *Praxis criminalis superiorum*, ivi, n. 9, p. 30.

<sup>424</sup> Nonché, alle volte, come nel caso della congregazione Francescana, produce differenti *Practicae* criminali.

<sup>425</sup> Si tratta della *l. saecularii*, § *sunt quedam*, ff. de *Extraordinariis criminibus* (D. 47. 11. 9). Si consulti anche D. CANNATA SGROI, *Lux praelatorum*, n. 10, p. 93 (dove si rimanda anche alla dottrina di Angelo degli Ubaldi, ma la già citata *l. saecularis* diviene *l. saecularis*).

<sup>426</sup> Con un giudizio la cui sede naturale è il refettorio o il capitolo e le cui conseguenze quanto a penitenze sono fissate nei capitoli dei vari ordini (es. L. DE MIRANDA, *Practica criminalis*, p. 8: “*comedendi in terra [...] in pane et aqua, sive alia poenitentia simili*”).

<sup>427</sup> Per un richiamo, nella logica di cui stiamo trattando, all’obbligo di non eccedere il “*modus correctionis*”: P. BERTI, *Praxis criminalis regularium*, t. IV, nn. 9-11, p. 169.

momento al giudice competente<sup>428</sup>). Sempre con riferimento alle questioni “di rito”, si può rilevare che la *levitas* induce ad accentuare gli aspetti pastorali e paternalistici. Molti, infatti, fissano che il giudizio nel caso dei crimini lievi deve essere condotto *tanquam pater* e non quale giudice. All’inverso, in caso di violazioni gravi, *graviora* e *gravissima* si deve procedere “*ut iudex, non vero ut pater*”; con tutti i crismi procedurali, insomma<sup>429</sup>.

## 6. Gravità relativa, comparazione e scala della gravità

Si è parlato in precedenza di una grammatica della gravità, che comincia a prendere forma nella proposizione che molti giuristi fanno di tutti i criteri suddivisori affiancati dall’idea di una gravità in sé, radicata nelle cose. Si è anche detto che a fianco di tali operazioni, che consentivano o avrebbero consentito l’impianto nei testi criminalistici di una scala di gravità sufficientemente definita, si segnalano altre attività volte a valutare il grado di gravità di un illecito penale<sup>430</sup> sulla base delle categorie di cui abbiamo parlato, oppu-

<sup>428</sup> F. GHISLERI, *De iudice Regularium tractatus*, cap. X, n. 9, p. 38; P.M. PASSERINI, *Tribunal regolare*, nn. 3-4, p. 74; nn. 54-55, pp. 80-81 (con regole operative relative ai crimini “per fatti permanenti” e “per fatti transenti” dei quali dovremo parlare più avanti).

<sup>429</sup> Luis de Miranda comunica all’utente che le sue conclusioni, per quanto gli consta, sono valide anche in tutte le altre “religioni” (qu. III, art. I, p. 90). Si veda anche D. CANNATA SGROI, *Lux praelatorum*, pars II, cap. I, nn. 17-30, pp. 96-100 (in tutto conforme nel rito, ma molto più dettagliato); L.M. SINISTRARI, *Practica criminalis*, tit. I, qu. IV, nn. 53-57, pp. 18-19; F. PITIGIANI, *Practica criminalis canonica*, cap. XI, p. 66. Fra le fonti di De Miranda, compare anche il casuista Miguel Rodriguez (1551-1619) che, oltre alla *Summa de casibus conscientiae*, compilò anche le *Quaestionum regulares, et canonicae enucleatae sive resolutiones quaestionum regularium ad compendii formam ita redactae, ut verum nucleum contineant*, Lione, 1630.

<sup>430</sup> Solo a titolo di esempio, si tenga conto del fatto che fra i lievi erano di norma annoverati l’abigeato (F. MARC, *Decisiones aureae*, pars I, dec. XMIII, n. 4, p. 306), il furto domestico e l’*iniuria* lieve, o “*verbi illata*”, l’incisione d’alberi che non fossero stati piantati dagli uomini, il danno dato praticato nei campi, specifici comportamenti trasgressionali quali la frode relativa a diritti di passo, *gabelle* ed altre imposizioni simili e i comportamenti illeciti attinenti al gioco proibito e al porto d’armi (G. DE BAVOUX, *Tractatus reatumum*, qu. II, pp. 17-18, nn. 3-4; P. CAVALLO, *Resolutionium Criminalium*, casus CCXXVIII, n. 22, p. 47) e certe attività che erano espressione di una litigiosità quotidiana e minuta, come il caso di coloro che si fossero tirati per i capelli, o che si si fossero lanciati *lapides*, o che avessero circolato di notte senza lume [C.A. DE ROSA, *Criminalis decretorum praxis*, p. 49, n. 1, Lib. I, cap. VI (*observatio* di Leonardo Riccio); C. PELLEGRINO, *Praxis vicariorum et omnium in utroque foro iudicantium quatuor partibus comprehensa*, pars IV, sectio III, p. 311, nn. 58]. Tra gli *atrocia*, invece, erano di norma inseriti il *furtum sive damnum magna rei* (cioè il furto magno), l’omicidio, il falso (G.B. MOSCATELLO, *Praxis criminalis*, § *De falsis*, p. 629, n. 30; V. DE FRANCHIS, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani [...] collectae una cum praeludis, et quaestionibus ad feudorum usus Jacobutti De Franchis Regi Consiliarii [...] additiones Horatii Visconti, Flavii Amendolae, Joannis Aloysi Ricii, Joannis Mariae Novarii sub sua decisione dispositas continet et scholia ejusdem Amendolae ad feudorum Praeludia annotationisque Petri Roitii [...] nec non observationes in singulas decisiones Caroli Antonii de Luca cum novissimis Decisionibus ejusdem sacri Regii Consilii, ac Regiae Camerae Summariae*, t. I, Venezia, 1747, dec. LXXXVIII, p. 192-193, n. 7; I. MARSILI, *Consilia*, cons. CV, n. 8, p. 748; P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis*, pars II, cap. XXI, p. 97, n. 1), l’adulterio (P. CAVALLO, *Resolutionium criminalium, casus CCXLIV*, n. 10, p. 109), il sacrilegio (G. CLARO, *Sententiarum receptorum liber quintus*, § *primus*, n. 15, p. 3) e, secondo le attestazioni di Baldo, “*omnia capitalia crimina*” (E. DAOYZ, *Juris civilis summa, seu index copiosus*, v. atrox, p. 105, col. I). Fra i gravissimi, invece, si può incontrare il *delictum transfugarum* (G.B. VALENZUELA VELASQUEZ, *Consilia sive responsa iuris multis ipsius auctoris additionibus locupletata*, t. II, Lione 1671, cons. CLXII, n. 35, p. 321) e, per via della equiparazione alla rapina, il *crimen usurarium* (N. TEDESCHI, *Consilia, iurisque responsa, ac quaestiones omnibus cum iudicantibus tum consulentibus apprime conducentia suo vero pristino nitori, sublati citra prope numerum erratis magis, atque antea, restituta*, Venezia, 1591, Cons. CXIII, pars II, p. 188, col. II).

re in relazione agli *accidentalia* più o meno concettualmente scolpiti che vi si legavano in concreto, o, infine, relativamente ad altri illeciti.

Tali comparazioni, però, rimangono sempre isolate tra loro e non si compongono mai in trattazioni dotate di portata più generale. Una situazione siffatta, se impedì che fosse definita nei testi giuridici una scala completa capace di ordinare tutti i crimini in precise classi secondo la gravità, non implicò, però, né implica oggi, l'impossibilità di estrarre considerazioni inerenti ad una graduazione dei reati effettuata sulla sua base. Studiosi come Francisco Tomás y Valiente<sup>431</sup> (relativamente al *crimen* e *pecado contra natura* per come riletto dalla *Escuela de Salamanca*<sup>432</sup>), Bartolomé Clavero<sup>433</sup> (centrando l'interesse sul ruolo che i portati extra-giuridici avevano nella determinazione dei precetti e degli illeciti dell'età *Barroca*) e Benoît Garnot<sup>434</sup> hanno tentato ricostruzioni di questo tipo. Già questi tentativi sono stati capaci di aprire squarci sull'approccio che il giurista medievale e moderno aveva alle cose illecite. Perché egli, com'è naturale, era uomo del suo tempo e di quest'ultimo leggeva la temperie e viveva l'impianto politico, costituzionale e morale. Lo ha detto, relativamente all'età *Barroca*, Tomás y Valiente, parlando di un giurista che partecipa alle "*creencias de su sociedad*"<sup>435</sup>, ma riteniamo che ciò possa valere anche (forse persino a maggior ragione) per il periodo precedente. Crediamo, infatti, che uno dei motivi per i quali non si costruì mai una scala definita secondo la gravità da parte dei giuristi, fu l'assenza della necessità d'averla a disposizione nei testi giuridici. È fin troppo agevole rilevare che in età medievale e moderna l'ordine si colloca a livello metagiuridico, permea i *textus* di riferimento del giurista, perché

<sup>431</sup> F. TOMÁS Y VALIENTE, *El Crimen y pecado contra natura*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, pp. 33-55.

<sup>432</sup> Sulla base del modo di concepire entro il creato l'uomo e la donna, la *Escolastica* realizza, secondo Tomás y Valiente, una "*especie de jerarquía de los pecados de lujuria*", che egli presenta traendo dati dal casuista Juan de Enriquez. In questa scala il livello più basso è rappresentato dalla *fornicatio simplex* (unione non contro natura, ma fuori del matrimonio); il secondo dallo stupro (che è più grave della prima perché carente dell'adesione volontaria); il terzo dall'adulterio (che offende il marito e la sacralità del matrimonio); il quarto, dall'incesto; il quinto, dal sacrilegio (come atto sessuale realizzato con un consacrato o una consacrata). Infine, al più elevato livello, si colloca il peccato contro natura (che si caratterizza per la fornicazione estranea al matrimonio e per essere un'offesa diretta a Dio, per via dell'alterazione che provoca all'ordine della creazione). Un riscontro italiano in P. CAVALLIO, *Resolutionum criminalium centuriae tres in hac quarta editione pluribus mendis expurgatae ac in fine tractatus de omni genere homicidij continetur*, Venezia, 1672: "*Crimen lenocinij horrendum, detestabile, pestiferum, et legibus exosum est*" ed è più grave se realizzato relativamente ad un maschio e, dunque, contro natura, rispetto a quello realizzato con una femmina (casus CCLXXXIV, nn. 1 e 7, p. 376).

<sup>433</sup> B. CLAVERO, *Delito y pecado. Nocion y escala de transgresiones*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, pp. 57-89. Secondo il quadro proposto da Clavero, al primo livello figura la lesa maestà umana e divina (non come tutela della vita o della libertà di una persona, ma come conservazione di "*un honor y una honra*"). Immediatamente dopo, vi sono i delitti "*contra la naturaleza o determinada idea de ella*": *los actos contra natura* (a tutela dell'ordine della creazione). A un gradino inferiore nella tutela dell'ordine della creazione s'incontrano i delitti che attentano "*a la honra*" che non è costitutiva di maestà, che sono giudicati più gravi rispetto a quelli che attentano alla vita. E siccome, precisa, "*el principio individualizador de la vida*" non sta nelle mani dell'individuo, il suicidio è più grave dell'omicidio. Insomma, *Dios, alma, vida, familia*, politica (pp. 88-87) sono il metro di gravità discendente degli illeciti che vi attentano.

<sup>434</sup> B. GARNOT, *Crimen et justice aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Parigi, 2000, pp. 60-65. Lo studioso transalpino, concentrandosi sulla realtà della monarchia francese, punta lo sguardo sulla predominanza della lesa maestà e degli altri crimini qualificati come *cas royaux*, che pone al primo posto nella graduatoria di gravità. Poi articola le sue riflessioni mettendo in luce altri valori della società francese d'Antico Regime: l'*ordo familiarum*, la "tutela dei padri" e dell'onore e così via.

<sup>435</sup> F. TOMÁS Y VALIENTE, *El crimen y pecado*, pp. 46-47.

è iscritto nelle cose e percepito come tale (e, dunque, ritenuto valido in assoluto), ma non è positivamente o politicamente sancito e, dunque, risulta tendenzialmente indisponibile e insensibile a dibattiti d'ordine in qualche modo politico o all'esercizio normativo del potere terreno. Il diritto penale, specie in età moderna, è in mano all'istituzione pubblica, ma non per questo essa ha nella sua disponibilità gli snodi fondanti dello stesso. Certamente, come ebbe a dire Tomás y Valiente, il diritto penale è “politica”<sup>436</sup>, ma crediamo che di questa “politica”, almeno allora, facessero parte anche i valori trascendentali che informavano il diritto penale e su cui si reggeva l'intera società d'Antico Regime<sup>437</sup>.

A conferma di quanto appena detto, il materiale che si ricava dalle fonti ci permette di illustrare molteplici rapporti di gravità relativa tra i crimini<sup>438</sup> e le chiavi con le quali questi rapporti vengono sciolti ci mostrano anche i cardini di riferimento di una gerarchia di valori ben definita. Naturalmente, qualunque quadro del genere rappresenta una sintesi del materiale disponibile, che all'epoca esisteva solo a livello di disponibilità “diffusa”. I pochi esempi che seguono, sono stati estratti dai repertori e dunque in queste pagine figurano sconnessi dal contesto argomentativo per il quale furono approntati. Operazioni del genere, comunque, non ci paiono del tutto fuori luogo, perché in fondo la disponibilità che di tali materiali maturava, in maniera tutto sommato slegata dal testo di origine, nei repertori, negli indici “*rerum et verborum*”, permetteva, in una logica di estrazione di massime dai *textus*, di far affiorare dagli stessi la *regula*<sup>439</sup>.

Marco Antonio Bianchi ci fornisce uno spunto secondo il quale la bestemmia è un crimine più grave della lesa maestà, poiché lede la maestà divina e, per lo stesso motivo, è equiparabile alla sodomia<sup>440</sup>. E che il grado più alto del livello di gravità fosse quello della maestà divina ci viene, se necessario, confermato da Rolandino della Valle<sup>441</sup>, che indica la maggior gravità dell'eresia (*crimen atrocissimo*<sup>442</sup>) rispetto alla lesa maestà umana<sup>443</sup>, in ragione,

<sup>436</sup> Lo rende evidente M. SBRICCOLI, ‘Gobernar castigando’. Francisco Tomás y Valiente e la storia del diritto penale moderno, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, pp. 700-701. Riflettendo sul percorso di ricerca scientifica di MARIO SBRICCOLI, PIETRO COSTA (*Politica, diritto, società: la “storiografia civile di Mario Sbriccoli”*), in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, p. 42) ha sottolineato che “il diritto non basta a se stesso: deve stare in rapporto con la dinamica sociale, incrociato con la politica, con il potere e con i poteri”. C'è, però, qualcosa nel diritto che, in ogni caso, sfugge ai criteri dell'utile, del contingente e dell'opportuno e questo è il vero tesoro del giurista. Indicazioni in questo senso sono anche reperibili in F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2004, Introduzione, pp. XXVII-XXX.

<sup>437</sup> Crediamo si possa collocare anche in questa logica la domanda d'ispirazione “cultura” che si pone Matthes circa la previsione dell'offesa alla divinità quale *crimen publicum* di cui abbiamo parlato nel capitolo secondo di questa ricerca (cfr. pp. 55-58).

<sup>438</sup> Questi confronti tra illeciti sono frequenti anche in ambito giuridico-penitenziario e, per il tramite della scienza teologica, anche nei teologi-giuristi dell'*Escuela de Salamanca* che si cimentarono nel commento alla *Summa* di San Tommaso [es. PEDRO DE ARAGON, *In secundam secundae Divi Thomae Doctoris angelici Commentaria. De iustitia et iure*, qu. XIII, art. III, pp. 368-370 (es. *Utrum blasphemia sit maximum peccatum*, rispetto in particolare allo spergiuro e all'omicidio)].

<sup>439</sup> B. CLAVERO, *Delito y pecado*, pp. 59-60. Clavero puntualizza anche che per quanto riguarda l'età Barocca ci si trova di fronte a una società tradizionalista, che vede spesso influire sul diritto le “*determinaciones resultantes de una herencia cultural*”.

<sup>440</sup> M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *post quam vidimus*, nn. 12-13, p. 66v.

<sup>441</sup> ROLANDINO DELLA VALLE, *Consiliorum seu mavis responsorum*, lib. III, Pesaro, 1571, cons. LXXXIII, n. 17, p. 160v.

<sup>442</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. XIXI, p. 365, n. 1.

<sup>443</sup> S. STRYK, *Dissertationum juridicarum francofurtensium de selectis utriusque juris materiis*, vol. III, Firenze,

appunto, del fatto che la prima offende la maestà divina<sup>444</sup>. Sicché, stando a Deciani, l'eresia commessa "per ignorantiam" è comunque più grave dell'omicidio "dolo commisso"<sup>445</sup>. Si trattava, del resto, di materiale ben sbizzato. Già Bartolo aveva intrecciato falsa testimonianza, furto e omicidio, rilevando che *de iure divino* il giuramento doveva esser ritenuto più grave dell'omicidio: "*nam iurare est deum in testem invocare et hoc pertinet ad Dei irreverentiam*". Seguendo questa via, l'omicidio non poteva dirsi commesso né "*principaliter et directo in offensam Dei*" (e quindi doveva esser ritenuto crimine minore dello spergiuro<sup>446</sup>), né in *offensam principis*<sup>447</sup> (e, dunque, sotto questo aspetto, si incontra Decio stimare che "*crimen homicidij est levius crimen lesae maestatis et falsae monetae*"<sup>448</sup>). Nello stesso percorso della disponibilità, per così dire, "sottotraccia" dei valori, si colloca anche Baldo, il quale<sup>449</sup> precisa che il crimine che tende in *principem* o in Dio "*directe*" *maius est* di qualunque altro, ma anche che tra le lesioni alle due maestà c'è un rapporto di gravità relativa ben preciso: "*magis est divina quam humana maiestate*". Avrà così buon gioco Anton Matthes nel rilevare lo stesso cardine ordinante secondo il quale il crimine che avesse offeso la divina maestà doveva sempre esser reputato più grave di quello destinato a offendere "*aut honestas, aut utilitas reipublicae*". Delle riflessioni di Matthes, però, ci pare ancora maggiormente degno di nota il fatto che il giurista autore del *De criminibus* leghi questo suo giudizio ad una *naturalis ratio*, condizionante e non condizionata dalle cose umane<sup>450</sup>.

Continuando in un ipotetico percorso, dalla pagina di Pietro Cavallo ci tornano i para-

1838, disp. XIII, cap. V, p. 883, n. 64. Si trova anche traccia di un giudizio di maggiore gravità dell'eresia rispetto alla apostasia (ne parla per la prima epoca medievale anche O. HAGENEDER, *Il concetto di eresia*, pp. 79-81), entrambe secondo i Sacri Canonici annoverate tra i crimini atrocissimi assieme alla già citata simonia, all'usura e, come abbiamo visto, a tutti quei *crimina* meritevoli di *depositio* (G.B. GALLUCCI, *Observationes ad varios auctoris titulos*, in L.M. SINISTRARI, *Formularium criminale nec non tractatus De incorrigibilium expulsionem ab Ordinibus regularibus*, obs. XXV, p. 525, n. 5). Su questo profilo si tenga anche conto delle considerazioni di G. DI RENZO VILLATA, *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, pp. 474-476.

<sup>444</sup> Sotto questo taglio ci torna utile il rilievo di Deciani, che giudica più grave la lesa maestà della *depopulatione agrorum*: T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. VII, cap. XXXVII, nn. 5-8, pp. 233-234. La lettura dell'eresia come equiparata alla lesa maestà in CLAUDE DE SEYSSEL (in *l. si quis id quod, ff. de iurisdictione omnium iudicum* (D. 2.1.7), in *Domini Claudij de Seysello in 6 Digestorum partes et primam Codicis unicuique legi et novissime antepositis*, fo. XLVIIIr, n. 7) dipende forse dall'inserimento dei due illeciti nell'identico piano delle lesioni all'ordine pubblico che abbiamo visto pagine addietro (cfr. sopra pp. 95-97).

<sup>445</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. XIX, p. 366, n. 4. Per lo stesso motivo, un *crimen* classicamente ecclesiastico come la simonia è giudicato da tutti più grave rispetto all'assassinio che di norma è qualificato come *atrocissimus*: I. MARSILI, *Consilia*, cons. CV, n. 15, p. 749, col. I. Si vedano, però, anche le considerazioni di B. TAEGIO, *Tractatus varii*, pars XIX, n. 7, p. 80. Da questo lato della questione possono ancora esser citati i suggerimenti di Filippo Decio, secondo il quale "*crimen in corpus cardinalis commissum levius est crimen falsae monetae*" e della lesa maestà [F. DECIO, in *c. Quia quaesitum est, X. de officio et potestate iudici delegati* (X. 1.29.1), *In secundam partem libri primi Decretalium commentarij*, Venezia, 1578, n. 67, p. 13v.].

<sup>446</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Consiliorum Bartoli libri duo*, Lione, 1555, cons. CCXVII, n. 2, p. 69v.

<sup>447</sup> Si sarebbe tentati di aggiungere, tenendo conto di quanto si è detto nei capitoli precedenti, un "principaliter", ma è evidente che qui la questione è affrontata in conformità a valori assoluti e diretti.

<sup>448</sup> F. DECIO, in *c. De quo vult Deo, X. de iudiciis* (X. 2. 1. 1), *In prima partem libri secundi Decretalium commentarij*, Venezia, 1578, p. 33v., col. II, n. 223. Giganti, riprendendo Bartolo, costruisce un problema di gravità relativa fra la lesa maestà e il comportamento criminoso di coloro che sono individuati come *latrones publici*: *Tractatus de crimine laesae maiestatis insignis et elegans, summo studio ac diligentia, § De pluribus, et varijs quaestionibus*, qu. III, n. 4, p. 418, n. 6.

<sup>449</sup> BALDO, in *l. prius est, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9. 1. 1), *Baldi Ubaldi iuriconsulti clarissimi commentaria in VII, VIII, IX, X et IX cod. lib.*, p. 220v., n. 31.

<sup>450</sup> A. MATTHES, *De criminibus, Prolegomena*, vol. I, n. 2, p. 57.



goni riguardanti il *peculatus* e il *crimen residuis*<sup>451</sup>, giudicati normalmente più gravi del furto<sup>452</sup>. Il peculato, in particolare, qualificato come furto di *pecunia rei publicae* o sacra, veniva giudicato più grave del furto semplice in ragione dell’oggetto del maltolto<sup>453</sup>. Il rapporto di gravità relativa, in questo caso, si risolveva in prima battuta sul versante tecnico, ma dimostrava anche la maturazione di una ben precisa scala di valori, dipendente, stavolta, dall’oggetto su cui cadeva il reato; che in questo caso permetteva di ritenere più *dignae* le cose pubbliche e sacre, rispetto a quelle di privato patrimonio.

Il confronto si nota in maniera marcata anche entro un gruppo di crimini che, nei testi criminalistici (ad es. nella *praxis* di Farinacci<sup>454</sup>), tende a strutturarsi e a essere oggetto di trattazione unitaria: i c.d. *delicta carnis*. Si tratta, come molti sapranno, di un gruppo d’illeciti che sono parte della sfera giudicata illecita del fenomeno sessuale e il cui rango dipendeva, come mise in luce tempo fa Tomas y Valiente, dal modo di vedere il rapporto fra maschio, femmina, le altre creature e il creatore<sup>455</sup>; ma che di norma erano ritenuti almeno *atrociora*<sup>456</sup>. Dentro questo gruppo, c’è un illecito, solitamente ritenuto di foro misto e rientrante tra i *crimina atrociora*, che, come ha affermato di recente Andrea Marchisello<sup>457</sup>, si segnala per assumere un ruolo principale fra tutti i *delicta carnis*: l’adulterio. Esso, non a caso, compare per primo nella trattazione di Farinacci ed è oggetto di un fitto intreccio di comparazioni con vari crimini<sup>458</sup>. Già dalla pagina di Farinacci, così come compendiata dal Volpini, appare con evidenza, sfrondando il testo dagli epiteti moraleggianti, che l’adulterio è giudicato “*delictum gravissimum et detestabile, gravius stupro, quasi sacrilegium*”<sup>459</sup>. Identiche comparazioni affiorano in capo alle sintesi di Volpini relativamente al lenocinio<sup>460</sup>. Quest’ultimo viene delineato come “*crimen horribile, pessimum, ac crudele*” e soprattutto “*adulterio gravius*”<sup>461</sup>. A questi crimini segue il *raptus*,

<sup>451</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, casus XCIX, n. 43, p. 180.

<sup>452</sup> Richiamando, in particolare, G.D. RAYNALDI (*Observationum criminalium, civilium, et mixtarum liber secundus*, Venezia, 1699, *Observ.* cap. XIV, § XXI, n. 45, p. 78, col. I) e G.F. SANFELICE (*Decisionum supremorum Tribunalium Regni neapolitani*, t. II, Napoli, 1675, dec. CCLXXXV, n. 10, pp. 187-188).

<sup>453</sup> B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. XXXIX, n. 34, p. 99.

<sup>454</sup> La parte quarta della *Praxis* è suddivisa in quattro gruppi di *quaestiones* dedicate alla lesa maestà, all’omicidio, ai comportamenti in genere idonei a favorire o istigare al crimine e, infine, ai *delicta carnis* (P. FARINACCI, *Praxis, et theoricae criminalis*, pars IV, lib. V, tit. XVI, qu. CXXXVI-CXLIX, pp. 415-591).

<sup>455</sup> Nell’ambito dei *delicta carnis*, nessuno aveva dubbi sul fatto che “*bestialitas crimen est maius, et gravius crimen sodomiae*”: G.D. RAYNALDI, *Observationum criminalium, civilium, et mixtarum liber secundus*, Venezia, 1699, cap. XVII, n. 269, p. 35.

<sup>456</sup> P. FOLLERIO, *Canonica criminalis praxis*, § *porrectae*, pars II, cap. XIX, nn. 1-2, p. 188. Relativamente alla *fornicatio*, se ne incontra la valutazione di maggior gravità rispetto al mendacio (secondo un argomento orientato dalla pena): F. DECIO, in c. *at si clerici X. de iudiciis* (X. 2.1.7), *Super decretalibus solennia atque utilissima commentaria*, Lione, 1548, n. 227, p. 53v.

<sup>457</sup> A. MARCHISELLO, “*Alieni thori violatio*”: *l’adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo)*, p. 145.

<sup>458</sup> Per il rapporto con lo spergiuro, si veda A. SPERELLI, *Decisiones fori ecclesiastici*, dec. CXVI, pp. 120-123, n. 45, mentre per quello con la bigamia: J.H. DE BERGER, *Electa iurisprudentiae criminalis*, cap. II, *membrum* IV, p. 136; C. FULGONI, *Summa criminalis*, Venezia, 1668, *partic.* II, § 4, p. 111r. Sulla bigamia, si veda G. MARCHETTO, “*Primus fuit Lamech*”, pp. 43-105. Più chiara, invece, si manifestava la situazione con riferimento al furto e allo stupro: D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, concl. MDCXXVI, nn. 1-3, p. 587v.

<sup>459</sup> Sia secondo il diritto divino, sia secondo quello naturale, sia secondo lo *ius gentium*: G.B. VOLPINI, *Succus ex opere Prosperi Farinacii*, ex qu. CXLI, n. 1, p. 306.

<sup>460</sup> R. MARANTA, *Speculum aureum*, p. VI, n. 169, p. 297.

<sup>461</sup> G.B. VOLPINI, *Succus ex opere Prosperi Farinacii*, ex qu. CXLIV, n. 1, p. 313. Si veda anche S. STRYK,

anch'esso "*crimen atrocissimum pessimum et detestabile*", che è giudicato "*gravius stupro, et adulterio*"<sup>462</sup>. La sodomia, quale coito contro natura<sup>463</sup>, è stimata crimine più grave di tutti quelli appena indicati, mentre l'incesto figura quale "*crimen grave, et quidem adulterium acrius*"<sup>464</sup>. Il "*concubinato cum moniali*"<sup>465</sup>, infine, illecito parte dei *delicta carnis* più atroci, è collocato in posizione di maggiore gravità rispetto all'adulterio, perché in fondo viene commesso con una persona votata a Dio<sup>466</sup>.

In conclusione di questa carrellata, merita attenzione una lunga riflessione sul rapporto di gravità relativa tra adulterio e omicidio messa in piedi da Pietro Cavallo in una delle sue *resolutiones*<sup>467</sup>. Il confronto tra i due illeciti, appare in questo caso nella forma di due lunghi elenchi di motivazioni/argomenti, che conducono a giudicare più grave l'uno o l'altro dei due crimini in questione<sup>468</sup>. Partendo dalle giustificazioni spendibili a sostegno della maggiore gravità dell'adulterio rispetto all'omicidio, Cavallo anzitutto mette in evidenza che l'adulterio è un "*crimen gravissimum* perché "*matrimonium [est] maximum sacramentum ab omnipotenti Deo institutum in terrestri paradiso*"<sup>469</sup>. A tutela del più importante dei sacramenti, si può allora sostenere che l'adulterio sia un illecito più grave dell'omicidio. I sacramenti, infatti, operano sul piano dell'offesa a Dio, diversamente dal-

*Dissertationum juridicarum francofurtensium de selecta utriusque juris materiis*, Firenze, 1838, vol. III, 1838, disp. XIII, cap. V, n. 77, p. 886.

<sup>462</sup> G.B. VOLPINI, *ivi*, ex qu. CXLV, n. 1, p. 315. Per l'equiparazione del *raptus* all'adulterio, però, C. DE SEYSSEL, in *l. transigere, C. De transactionibus* (C. 2.4.18), in *Claudij de Seysello Sabaudensis in 6 pandectorum partes et primam Codicis unicuique legi et novissime antepositis*, fo. 29v., n. 22. Indicazioni dettagliate in J. CHIFFOLEAU, *Contra naturam. Pour une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale*, in *Micrologus*, 4 (1996), pp. 265-312.

<sup>463</sup> G.B. VOLPINI, *ivi*, ex qu. CXLVIII, n. 1, p. 318; G. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis centuriae sex*, lib. II, *casus* CCLXXXVI, n. 1, p. 541.

<sup>464</sup> G.B. VOLPINI, *ivi*, ex qu. CXLIX, n. 1, p. 319. Maggiori dubbi sorgevano, invece, sul rapporto di gravità relativa tra adulterio e incesto. Mentre C.A. DE LUCA (*Praxis criminalis*, in *Praxis iudiciaria*, cap. XVII, n. 1, p. 346) riteneva che l'adulterio fosse più grave dell'incesto, FARINACCI (*Praxis, et theoriae criminalis*, pars II, t. II, lib. V, tit. XVI, qu. CLXIX, n. 1, p. 211) e, dopo di lui, LARREA (*Novarum decisionum sacri regis senatus granatensis, regni Castellae*, pars I, Lione, 1658, disp. L, n. 22, p. 420) non avevano dubbi, agganciandosi alle fonti giustiniane, sul fatto che quanto a gravità relativa si dovesse parlare dell'inverso.

<sup>465</sup> Lo Sperelli, invece, lo ritiene valere *minus quam adulterium* (*Decisiones fori ecclesiastici*, dec. CXVI, n. 45, pp. 125-126, pars I; P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, lib. V, tit. XVI, qu. CXXXVIII, p. 39, n. 34).

<sup>466</sup> A. SPERELLI, *Decisiones*, dec. CXVI, n. 45, p. 125-126, pars I; *Id.*, dec. CXXXVII, n. 2, p. 302, col. I. In un inciso Sperelli lo considera più grave di tutti gli altri *delicta carnis*.

<sup>467</sup> L'opera del Cavallo, con le sole prime due *centuriae* di *resolutiones*, fu stampata per la prima volta a Firenze nel 1606. A questa prima edizione, si aggiunge la terza *centuria* nel 1611 (stampata in maniera indipendente dalle altre due), l'opera criminalistica completa, poi, compreso un trattato sull'omicidio, fu raccolta nel 1613 e, poi, ristampata più volte fino alla quarta edizione veneziana, *apud Bertanos*, del 1672. Sul Cavallo, oltre a E. FASANO GUARINI, *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, vol. I, Firenze, 1983 (Biblioteca di Storia Toscana moderna e contemporanea, 26), pp. 241-244) e B.M. CECCHINI, *La commenda Cavalli (Cavalla) di Pontremoli e l'Ordine di Santo Stefano*. Atti del convegno di Pontremoli del 10 Maggio 2002, in *Quaderni Stefaniani*, XXII (2002), pp. 84-86, si può consultare la scheda di GIACOMO DE CONTI, *Decisiones inclitae rotae senensis et florentinae amplectentes materiam canonicam, moralem, civilem, criminalem, feudalem, et mistam*, t. I, pars I, Lucca e Firenze, 1776, pp. XII-XIII.

<sup>468</sup> La *resolutio* concernente il confronto fra adulterio e omicidio si trova in P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* CCXLIV, nn. 8-40, pp. 80-82. Conforme alle idee di Cavallo si dimostra J. ACUÑA Y VELA, *Tractatus de poenis delictorum*, cap. I, p. 4.

<sup>469</sup> Per questo tale crimine era proibito dal diritto divino, da quello canonico, da quello civile e da quello naturale: P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* CCXLIV, n. 10, p. 80.

l’omicidio, che in via principale è soltanto un’offesa alla persona umana.

In secondo luogo, il giurista toscano rileva che l’adulterio deve esser ritenuto più grave dell’omicidio, poiché lo *ius civile*<sup>470</sup> per la sua repressione attribuisce il diritto al padre dell’adultera (e in alcuni casi al marito) di uccidere gli adulteri senza patirne conseguenze<sup>471</sup>. Ci si trova di fronte, dunque, alla compresenza di due mali dei quali quello minore viene consentito per evitare quello più grave<sup>472</sup>. Inoltre, Cavallo rileva che la maggior gravità dell’adulterio rispetto all’omicidio può essere sostenuta in considerazione del fatto che, secondo la notissima Costituzione presente nel Codice giustiniano (C. 2.4.18), per l’adulterio, a differenza che per l’omicidio, non era possibile una composizione transattiva.

Quel che, però, assume più rilievo tra gli argomenti proposti da Cavallo è che l’adulterio provoca un nocumento all’onore, mentre l’omicidio comporta solo (sic!) la privazione della vita. L’onore, ad alcuni sarà noto, era considerato degno di maggior tutela rispetto alla vita: “*qua vita carior er pretiosior est fama, et vitae antepoenda*”<sup>473</sup>. Tale maggior rilievo della fama era già stato messo in luce da Clavero<sup>474</sup>, ma in questa sede viene ribadito con l’intenzione di marcare la differenza di piani sui quali operava il diritto penale d’Antico Regime rispetto a quello odierno<sup>475</sup>.

Continuando con il materiale messo sulla bilancia, sotto una angolazione maggiormente tecnica, Cavallo sostiene che l’adulterio poteva essere considerato più grave dell’omicidio in quanto, in generale, si riteneva più grave il crimine nel quale concorrevano più rei<sup>476</sup>. Dunque, siccome per la realizzazione del secondo era sufficiente anche una sola persona, mentre nell’adulterio ne erano evidentemente necessarie almeno due, il giudizio di maggior gravità si scioglieva ancora una volta a favore dell’adulterio. L’insistere su questioni tecniche, però, non si protrae per molto. Al successivo passo<sup>477</sup> Cavallo torna sulle questioni d’impianto e rileva che l’adulterio può essere giudicato più grave dell’omicidio perché quest’ultimo (che a conti fatti produce danno a un numero determinato di persone)

<sup>470</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 11, p. 80.

<sup>471</sup> Sul punto si può rinviare alla bibliografia offerta da LOREDANA GARLATTI GIUGNI, *Reati intra moenia*, p. 1120 e, in particolare, a E. CANTARELLA, *L’omicidio d’onore: lo sviluppo della legislazione italiana attraverso due millenni*, in *La famiglia in Italia dall’antichità al XX secolo*, a cura di D.I. KERTZER, R.P. SALLER, Firenze, 1995, pp. 255-272.

<sup>472</sup> Quando, poi, poco dopo (p. 81, n. 18), Cavallo si accinge a documentare gli argomenti a favore della maggiore gravità dell’omicidio, il revocare in dubbio quest’elemento gli è operazione agevole, solo che richiami un passo del *Decretum* (c. *si quod venius*, C. XXXIII, qu. 2), dove tra l’altro si dice: “*non licet homini christiano adulteram coniugem occidere*”.

<sup>473</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus*, CCXLIV, n. 12, p. 80.

<sup>474</sup> B. CLAVERO, *Delitto y peccado*, pp. 73-89. Eppure, in tempi più risalenti, i giuristi sulla base delle fonti avevano assunto anche posizioni differenti. Nella pagina di Baldo ferire era ritenuto sempre più grave che insultare [BALDO DEGLI UBALDI, in *l. cum ancillis*, C. *de incestis nuptis* (C. 5.5.3), in *Commentaria in primum, secundum et tertium Codicis libros, summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata, hac postrema editione omnia sunt suis locis appositissime reposita, addito tractatu de pacis et de constituto*, Lione, 1585, ex *lectura nova*, n. 13, p. 191r.]. Sulla base di tale considerazione, tra l’altro, lo stesso Cavallo nel trattato sull’omicidio ha modo di precisare che l’arrecare un’mera ferita con una spada doveva esser ritenuto crimine più grave rispetto ad una “*terribilis insultatio*” realizzata con una spada sguainata e pronta all’uso (P. CAVALLO, *Tractatus de omni genere homicidii*, fo. 18, n. 272).

<sup>475</sup> Dove, almeno in Italia, senza l’intento di dare valutazioni di merito, l’adulterio, non solo non è più previsto come illecito penalmente rilevante, ma da molti non è nemmeno percepito come illecito *tout court*.

<sup>476</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* CCXLIV, n. 13, p. 80.

<sup>477</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 14, p. 80.

arreca minor pregiudizio alla *Respublica Christiana*. Ciò si verifica perché l'adulterio non determina solo una "*alieni Thori violatio*", ma mina anche la fede coniugale e confonde l'individuazione del legittimo parto e ciò in "*grave totius reipublicae detrimentum*" (perché, in fondo, è più importante non avere figli altrui come propri al fine di garantire la conservazione dell'*ordo familiarum*, anche sotto il profilo dei diritti di successione). Infine, quali argomenti a favore della maggiore gravità dell'adulterio, vengono addotti alcuni riscontri delle fonti<sup>478</sup> ed in particolare, oltre ad un rimando al Digesto di non facile individuazione<sup>479</sup>, quanto si deduce dal *c. quid in omnibus* del *Decretum*<sup>480</sup> e il riscontro con i commentari di Bartolo, sulla scorta dei quali si sostiene la maggiore gravità di qualsiasi crimine commesso "*in corpus*"<sup>481</sup> e, in conseguenza di ciò, dell'adulterio rispetto all'omicidio.

Ultimati i cospicui elementi favorevoli alla maggiore gravità dell'adulterio, Cavallo comincia il novero di ciò che egli ritiene sfruttabile in senso opposto, contestando in primo luogo l'idea della maggiore gravità dell'adulterio, dipendente dalla previsione della non illicità dell'omicidio dell'adultera<sup>482</sup>. In generale, quelle proposte a favore della maggiore gravità dell'omicidio, sono argomentazioni di rango maggiormente tecnico. Si allega che niente è più grave in *genere illicitorum* del parricidio e dunque si punisce di più chi uccide la madre di chi la conosce turpemente<sup>483</sup>, si rileva che nelle fonti è prevista una pena maggiore per l'omicidio, perciò, se anche in questo caso si rimane agganciati al criterio dirimente la gravità in ragione della pena, l'omicidio è più grave dell'adulterio<sup>484</sup>, si ritiene valida la regola secondo la quale dove c'è "*maius provocatio, ibi delictum levius reputatur*"<sup>485</sup>. In ragione di quest'ultimo elemento, siccome non è possibile dubitare del fatto che l'adulterio reca con sé un grado maggiore di provocazione e "tentazione" rispetto all'omicidio, quest'ultimo è scusabile in minor misura rispetto all'adulterio e, dunque, può esser giudicato più grave<sup>486</sup>. In modo, peraltro, contrario a quanto detto in precedenza, Cavallo rileva, poi, che l'uccisione di un uomo comporta un'alterazione dello stato naturale delle cose: l'omicidio, infatti, è illecito "*contra legem naturae quae hominem produxit*". Se l'uomo uccide un altro uomo, altera la natura, "*cum speciem suam destruat*" e tale comportamento non può che essere più grave di qualunque altro che non alteri lo stato naturale delle cose<sup>487</sup> o

<sup>478</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 15, p. 80.

<sup>479</sup> Stando alla frequenza di rimandi, un luogo frequentato da molti giuristi era la *l. codicillis*, § *matre, et uxore ff. de legat.* (D. 31.88.16), dalla quale si poteva dedurre che si arrecava maggior offesa da parte della moglie nell'adulterare il marito, che nell'uccidere il figlio.

<sup>480</sup> Il riferimento è fatto al *c. quid in omnibus*, C. XXXII, qu. 7. Alla domanda del testo "*quid in omnibus peccatis adulterio gravior?*", il *casus* fornisce elementi in merito alla gravità dell'adulterio. Se non leggo male, però, la successiva glossa *gravior* complica le cose e pare propendere per la maggior gravità dell'omicidio (P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus*, CCXLIV, n. 17, p. 81).

<sup>481</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, *super rubr. Ad legem iuliam de adulteriis coercendis* (D. 48.5), *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria in secundam digesti novi partem*), p. 184r: "*continua rubrica: quia crimen adulterii est gravior crimen: quia omne crimen committitur Extra corpus; fornicatio vero committitur in corpus*".

<sup>482</sup> Cfr. sopra p. 176.

<sup>483</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* CCXLIV, n. 19, p. 81.

<sup>484</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 20, p. 81.

<sup>485</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 21, p. 81. Un rimando a una *l. cicero ff. de poenis* (D. 48.19.39), aiuta Cavallo nella sua argomentazione.

<sup>486</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 22 (in suo soccorso, Cavallo chiama anche San Girolamo, che egli colloca fra coloro che reputavano peccato più grave quello nel quale si richiedeva minor provocazione).

<sup>487</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus* CCXLIV, n. 23, p. 81.

che abbia una minore “*naturalem prohibitionem*”<sup>488</sup>. Si deve, infatti, considerare<sup>489</sup>, sottolinea il giurista originario di Pontremoli, che la natura umana è qualificata da una maggiore inclinazione agli illeciti relativi alla sfera sessuale, rispetto ai crimini di sangue ed in particolare all’omicidio. Perciò, chi realizza un omicidio compie un atto meno scusabile e ancora una volta più grave. L’omicidio<sup>490</sup>, poi, è stimato crimine più grave dell’adulterio perché con esso “*magis rempublicam offendit*”<sup>491</sup>, perché “*maius damnum evenit*”<sup>492</sup> e allegando considerazioni di rango teologico<sup>493</sup>. Verso la fine, poi, c’è spazio anche per ricordare che l’omicidio è crimine atrocissimo e risulta perpetrato contro i precetti del vecchio e nuovo testamento “*et contra mandata iuris canonici et civilis*” e, dunque, secondo una *communis opinio*, può essere reputato agevolmente più grave dell’adulterio.

Nella pagina di Cavallo si mischiano giudizi e elementi di vario rango. Egli stesso ammette, con la pragmaticità tipica dell’uomo d’apparato, che gli elementi a favore o contro la gravità di uno dei due crimini dei quali ha trattato sono molti di più di quelli da lui documentati<sup>494</sup> e che tutta la questione si scioglie, non solo dal punto di vista tecnico, ma tenendo anche conto di valori più generali. Basandosi<sup>495</sup>, infatti, sul rispetto del *favor* da accordare alla conservazione del vincolo matrimoniale, la questione si risolve agevolmente con la maggiore gravità dell’adulterio, se invece, rileva Cavallo<sup>496</sup>, si fa affidamento su quanto ricavabile dai bandi granducali e in generale dalla normativa propria del Granducato di Toscana relativa all’omicidio e all’adulterio (ed in specie alla disciplina premiale) si deduce che il primo è più grave del secondo. Cavallo, insomma, viene colto nel sottolineare l’esigenza della composizione di istanze tecniche e di politica criminale. E ciò dimostra con tutta evidenza come i piani su cui si giocavano le differenze tra i crimini potevano essere differenti e dipendere anche dagli sviluppi politici e dalle considerazioni in ordine a che cosa faceva parte di quell’ordine che l’istituzione pubblica intendeva mantenere. Il giurista d’apparato non può fare a meno di documentare quanto trae dalla normativa con la quale opera quotidianamente. Al tempo stesso, però, nel porsi problemi più generali, non può neanche evitare (di fare il giurista e per questo) di argomentare il suo percorso con tutto quanto a sua disposizione e, in particolare, con gli elementi che egli può ricavare dalla pesatura degli assetti complessivi del vivere civile. E ciò risultava ancora più significativo in una terra nella quale all’epoca di Cavallo erano stati prontamente recepiti i decreti tridentini<sup>497</sup>.

Gli esempi sin qui posti dovrebbero aver chiarito che il panorama degli interventi sul tema dei giuristi è variegato nella stessa misura di quello del *resolutio* di Cavallo e vede

<sup>488</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 24, p. 81.

<sup>489</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, nn. 25-26, p. 81.

<sup>490</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 27, p. 81.

<sup>491</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 28, p. 81.

<sup>492</sup> Qui l’aggancio è singolare perché si riferisce ad un noto adagio inerente alla *quantitas*, ma relativo al rapporto tra furto e abigeato, la *l. aut facta*, § *quantitas* (D. 48.19.16.7) che in partenza recita: “*quantitas discernit furem ad abigeo...*”.

<sup>493</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium, casus*, CCXLIV, n. 29, p. 82.

<sup>494</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 32, p. 82.

<sup>495</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 35, p. 82.

<sup>496</sup> P. CAVALLO, *Resolutionum criminalium*, ivi, n. 36, p. 82.

<sup>497</sup> Per tutti, si vedano le prime note di F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana: I Medici*, Torino, 1976 (Storia d’Italia diretta da G. Galasso, vol. XIII, p. I), pp. 191-197.

alternarsi nella soluzione delle questioni attinenti alla gravità relativa vari elementi di natura tecnica e valutazioni d'impianto più generale. Ad esempio, Felino Sandei opera e risolve un confronto sulla base del mero elemento tecnico della pena e precisa che la *fornicatio simplex* non dà adito a *depositio* perché è "*minus peccatum quam mendacium dolosum*"<sup>498</sup> (per il quale di norma si irroga la *depositio*). Allo stesso modo si muove Gambiglioni per quanto riguarda il giudizio di maggior gravità che abbiamo visto insistere sul lenocino rispetto all'adulterio. In questo caso, infatti, la valutazione di gravità, viene fatta dipendere dal fatto che l'adultero pecca in sé e relativamente ad una femmina, "*leno autem peccat ipse et etiam duos peccare facit*"<sup>499</sup>. O meglio, secondo la glossa che Gambiglioni allega, il lenocino importa che chi lo realizza "*se et alium corrumpit*"<sup>500</sup> e, dunque, è un crimine più grave. Considerazioni di rango più generale, invece, consentono a Sinistrari di giustificare il suo giudizio di maggiore gravità del falso rispetto all'omicidio<sup>501</sup>. Il falso, infatti, contrariamente all'omicidio, sovverte il bene comune (basato sul rapporto di fiducia ancorato alla verità delle affermazioni), agisce per distruggere il vero e contribuisce al sovvertimento del comodo della società umana con un comportamento estraneo persino alle abitudini degli animali più feroci (che si uccidono fra loro, ma non s'ingannano).

Su tutti questi criteri d'elaborazione giurisprudenziale, se ne può calare uno che, per le autorità che aveva visto scendere in campo, era destinato ad avere prolungata fortuna. Con riferimento alla gravità assoluta, matura col tempo un punto di vista che muove dalle considerazioni che Bartolo da Sassoferrato fa nel commento alla *l. non solum*, § *si mandato*<sup>502</sup>. Sulla base della valutazione del ruolo dell'oggetto su cui incideva il crimine, Bartolo aveva fissato la gravità a priori di qualunque offesa arrecata alla persona. Su valutazioni di questo tipo, anche stando a quanto si è posto in rilievo fino ad ora, ci sarebbe stato ben poco da dire, senonché lo *ius proprium*, come si accorsero ben presto i giuristi della generazione successiva a quella di Bartolo, tendeva a sancire che alcune *iniuriae* vertenti sulle persone fisiche dovessero essere considerate crimine lieve, come ad esempio il "*percutere cum pugno*". Ci troviamo al cospetto di una discrasia per nulla sorprendente fra il reticolo dello *ius commune* e un certo particolare *ius proprium*. La questione era stata sollevata da Angelo degli Ubaldi che, commentando gli stessi luoghi di Bartolo, aveva rilevato che l'affermazione da lui fatta, secondo la quale "*omnis iniuria quae infertur in corpus est atrox*" non poteva essere accolta<sup>503</sup>. Al suo accoglimento ostavano alcuni luoghi specifici delle fonti e, soprattutto, la realtà d'alcuni complessi di *iura propria* nei quali essa non valeva. A Firenze, ad esempio, la "*percutio cum pugno*", dunque "*manu vacua*", non era reputata "*crimen atrox*"<sup>504</sup>. Era dunque necessario riflettere su un caso di offesa alla persona,

<sup>498</sup> F.M. SANDEI, in *c. at si clerici*, n. 13, p. 34.

<sup>499</sup> A. GAMBIGLIONI, *De maleficiis*, § *Cbe bai adulterato la mia dona*, n. 69, p. 78v.

<sup>500</sup> Gambiglioni rinvia alla gl. *Athletas autem Sabinus*, § *qui lenocinium fecerit*, D. *De iis qui notatur infamia* (D. 3.2.4).

<sup>501</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. VI, n. 6, p. 322.

<sup>502</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in *l. non solum*, § *si mandato meo*, ff. *De iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.11), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, t. VI (*Commentaria in secundam digesti novi partem*), n. 7, p. 130v.: "*item puto qualibet iniuria quae infertur personae*".

<sup>503</sup> A. UBALDI, in *l. non solum*, § *si mandato meo*, ff. *de iniuriis et famosis libellis* (D. 47.10.11), in *I arque II Digesti novi partem et in tit. de interdictis commentaria*, Venezia, 1579, p. 152r., n. 5. Identiche indicazioni in *l. levia*, ff. *de accusationibus et inscriptionibus* (D. 48.2.6), ivi, p. 163, n. 2.

<sup>504</sup> Anche Baldo, in un remoto angolo dei suoi commentari, rendeva disponibile un elemento del genere:

reputato dagli *iura propria* non grave<sup>505</sup>. A parte la soluzione proposta da Angelo Ubaldi nel caso concreto, spicca che l'autorità di Bartolo impose una versione, per così dire, cauta del necessario coordinamento tra *ius commune* e *iura propria*. In primo luogo, come ci documenta Francesco Bruni, si ritenne che la regola espressa da Bartolo dovesse valere in via presuntiva *iuris tantum*<sup>506</sup>. In secondo luogo, l'esigenza di contemperamento dei due *iura* intorno a questo profilo, fece maturare un differente canone interpretativo secondo il quale i “*levia delicta*”, non i gravi si badi, potevano essere sempre individuati “*ex consuetudine loci*”<sup>507</sup>. Infatti, sintetizzerà tempo dopo François Marc, “*si in regione communis est opinio aliquod maleficium esse leve, sicut apud florentinos percutere pugno illud maleficium dicam leve*”, nonostante la regola espressa da Bartolo<sup>508</sup>. Nel caso di Firenze, tra l'altro, l'*opinio* era certamente comune e tendeva a maturare come inveterata. Pur tacendo su valutazioni in ordine alla gravità, in effetti, gli statuti contenevano disposizioni relative alla punibilità della *percussione manu vacua* in rubriche dove si trattava anche degli altri tipi di *percussio* e dove questi ultimi erano puniti sempre maggiormente della prima. Da impianti statutari di questo tipo e sulla scorta di parametri legati alla pena comminata, era agevole ricavare che la *percussio manu vacua* era considerata più lieve delle altre forme di *percussio*, perché punita con sanzioni che non potevano indurre a ritenerla illecito grave sulla base del solo fatto che era perpetrata “in persona”. Tali disposizioni erano presenti sia negli statuti del Podestà del 1325<sup>509</sup>, sia, in quelli successivi del 1415<sup>510</sup>, sia, infine, nella redazione intermedia a queste due, risalente al 1355<sup>511</sup>, alla quale probabilmente aveva

BALDO DEGLI UBALDI, in I. *sed si bac*, § *praetor*, ff. *de in ius vocando* (D. 2.4.10.12), in Baldi Ubaldi *iurisconsulti clarissimi commentaria in primam Digesti veteri partem, summo studio et labore collatis vetustissimi exemplaribus innumeris prope mendis purgata*, Lione, 1585, n. 2, p. 234. In questo brano se *iniuria* grave poteva essere reputata quella realizzata tramite *percussio in oculo* o tramite *percussio cum sanguinis effusione*, altrettanto non si poteva dire di altre figure criminose: “*sed percussio cum manu vacua, vel cum pugno regulariter non dicitur iniuria atrox*”.

<sup>505</sup> Un altro lo documenta FRANCESCO BRUNI riflettendo sullo stesso problema (*Utilis et practicabilis tractatus de indicis et tortura editus in civitate senarum*, in *Praeclarissimum ac in primis omnibus iurisperitis per necessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium*, a cura di G.B. ZILLETI, Venezia, 1580, p. II, qu. II, nn. 3-4, p. 296v.): a Pavia, narra, tirare qualcuno per i capelli o lanciargli contro pietre è un *crimen* lieve.

<sup>506</sup> F. BRUNI, *Utilis et practicabilis tractatus de indicis et tortura*, p. II, qu. II, n. 3, p. 296v.

<sup>507</sup> G. BERTACHINI, *Repertorium*, pars II, v. *delicta*, p. 49: “*levia dicuntur ex consuetudine, ut est Florentiae, percussio manu vacua*”.

<sup>508</sup> F. MARC, *Decisiones aureae*, pars I, qu. CMIII, nn. 6-14, p. 306.

<sup>509</sup> Negli Statuti del Podestà del 1325 [*Statuti del Podestà dell'anno 1325*, vol. II, Firenze, 1921, a cura di R. CAGGESE, Lib. III, rubr. XLV, pp. 207-212 (*De puniendo qui studioso percusserit aliquem*)], si individua una graduazione sempre crescente di pene pecuniarie per le “offese alla persona”. Di tali figure la prima risponde al caso di chi “*percusserit aliquem vacuis manibus aut calce vel per capillos eum extraverit vel alapam dederit, vel spinserit vel alio modo simili offenderit, et ex percussione sanguinis exiverit*” che viene condannato a 50 libbre e “*si sanguinis non exiverit*” a 25 libbre. Il livello successivo di punibilità è quella della “*percussio*” con arma, che non scende mai sotto 50 libbre e arriva fino a 200 se c'è effusione di sangue (*versic. si vero*, p. 207).

<sup>510</sup> *Statuta populi et communis florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCXV*, lib. II, rub. CXVIII, p. 324. La *percussio manu vacua* è tenuta distinta dalla *percussio cum armis* e la sanzione, sempre pecuniaria, è articolata sulla base della presenza della *effusio sanguinis*. La prima, dunque, è sicuramente più lieve della seconda.

<sup>511</sup> Gli statuti del 1355 non sono editi. Il ricorso ai manoscritti superstiti, individuati sfruttando la competenza e i suggerimenti dell'amico Lorenzo Tanzini, al quale devo anche molti altri chiarimenti sulle vicende statutarie fiorentine, permette, però, di confermare quanto riferito da Angelo degli Ubaldi, riflettendo sul fatto che l'articolazione delle pene comminate assegna alla *percussio* con mano non armata e senza effusione di sangue una pena che è sempre la metà delle altre comminazioni sanzionatorie: ASFi, *Statuti del Comune di Firenze*, 16, rubr.

fatto riferimento Angelo degli Ubaldi. Si modellava, così, nell'incontro tra *ius proprium* e *ius commune* un ulteriore canone utile per la valutazione della gravità, che abbiamo visto fatto proprio con profitto da molti redattori di *practicae* criminali degli ordini regolari e che andava ad impinguare il novero delle argomentazioni da usare nel discorso giuridico da parte di chi si cimentava nell'indagine intorno alla gravità.

LXXIII, ca. 144 (*della pena di colui che studiosamente percoeterae alcuno a mani vote o con armi*). Sullo statuto fiorentino del 1355, si veda: L. TANZINI, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, 2004 (Biblioteca Storica Toscana, XLV), pp. 69-101; G. GUIDI, *Il governo della città e Repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, I, *Politica e diritto pubblico*, Firenze, 1981 (Biblioteca storica Toscana, XX), pp. 59-62. Su tutte le vicende di redazione statutaria a Firenze è ora disponibile la ricchissima e attenta ricerca archivistica di G. BISCIONE, *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti*, Roma, 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di stato, strumenti CLXXXV).



## CAPITOLO IV

### “*Multiplicem delictorum divisionem statuunt criminalistae*”

SOMMARIO: 1. Suddivisioni tecniche: uno sguardo – 2. Organizzazione del penale e *divisio criminum* (Deciani e la sua fortuna; Le *Institutiones* di Alessandro Brugiotti; La *divisio* nella letteratura canonistica d'età moderna; L'impianto di Sinistrari) – 3. Fra vecchie e nuove classificazioni – 4. “*Multiplicem delictorum divisionem statuunt criminalistae*”.

#### 1. *Suddivisioni tecniche: uno sguardo*

Oltre alle suddivisioni osservate sino ad ora, nella letteratura criminalistica è possibile individuare altre ripartizioni logiche (concepite direttamente dai giuristi o ricavate dalle fonti), che divengono nel tempo funzionali all'assetto del penale che le suddivisioni delle quali abbiamo trattato sino ad ora riescono a delineare. Di queste, anche sulla scorta di quanto detto sino a questo momento, dobbiamo ora trattare brevemente.

In prima battuta, entro l'attività di studio e di predisposizione di materiali interpretativi generali, si nota la maturazione di una suddivisione legata alla pluralità di giurisdizioni all'interno di un medesimo ordinamento e sovente affiancata ad altre facenti capo alla natura “propria” dei comportamenti criminosi: i crimini possono essere osservati come suddivisi a seconda della loro natura comune o militare. L'attenzione a tali temi si era imposta ai giuristi anche per via di ampie trattazioni contenute nei testi giustiniane<sup>1</sup>. Per questo, recuperando materiali già presenti nelle fonti<sup>2</sup>, giuristi di epoche, formazione ed esperienze professionali<sup>3</sup> differenti, come ad esempio Odofredo<sup>4</sup>, Luca da Penne<sup>5</sup>, Bartolomeo da Saliceto<sup>6</sup>,

<sup>1</sup> Si tenga conto almeno di C. 12.35 e D. 49.16, entrambi dedicati a *De re militari*.

<sup>2</sup> Cfr. in particolare D. 49.16.2pr (“*Militum delicta sive admissa aut propria sunt aut cum ceteris communia*”).

<sup>3</sup> È calzante l'esempio di Pietro Cavallo (il quale nelle sue *Resolutiones* tratta frequentemente di *crimina militaria*; es. casus CCXCIV, nn. 72-74, pp. 217-218) che, fra le varie cariche ricoperte nella Toscana medicea, si fregiò anche di quella di *auditore* delle Bande granducali e dell'Ordine militare toscano dei Cavalieri di Santo Stefano.

<sup>4</sup> ODOFREDO DENARI, in *l. si miles*, C. de *De exbendis vel transmittendis reis* (C. 9.1.3), *Super tribus libri codicis, praelectiones quae lecturae appellantur*, Lione, 1550, p. 189, n. 2 e anche *l. frustra*, C. *De re militari* (C. 12.35.7), p. 73r, n. 3 (alienazione delle armi affidate, disobbedienza ai precetti fissati dai superiori).

<sup>5</sup> LUCA DA PENNE, *Commentaria Lucae de penna iurisconsulti clarissimi in tres posteriores libros codicis iustitiani*, Lione, 1582, in *l. frustra*, C. *de re militari* (C. 12.35.7), p. 824, n. 1.

<sup>6</sup> B. DA SALICETO, in *l. magisteriae*, C. *de iurisdictione omnium iudicum* (C. 3.13.6), *In primum, et secundum codicis libros commentaria doctissimorum quamplurium i. c. adnotatinobus illustrata, pars secunda*, Venezia, 1581, n. 3, p. 23v.

Jacques Cujas<sup>7</sup>, Hughes Doneau<sup>8</sup> e altri<sup>9</sup>, avevano fornito alcuni esempi catalogici, inquadrando poi il problema sotto il seguente profilo categoriale: “*delicta alia sunt communia, alia militaria*”. Le testimonianze nei luoghi dedicati alla *divisio criminum*, però, sono molto scarse tanto che, salvo sviste, il primo che ne tratta entro di essi è Anton Matthes. All’epoca del giurista olandese, del resto, il ruolo che gli ordinamenti militari avevano avuto nei tempi precedenti aveva determinato un maggior interesse dei giuristi e un conseguente proliferare di specifici scritti e trattatelli sui privilegi e la disciplina militare, come quelli di Paride del Pozzo<sup>10</sup>, del francese Cottereau<sup>11</sup>, di Tullio Crispolti<sup>12</sup> e di altri<sup>13</sup>.

La criminalità del *miles*, come già abbiamo visto per il chierico, poteva manifestarsi sotto due diversi profili: reati a lui propri, che solo egli poteva commettere ed altri illeciti che potevano essere commessi anche dai civili e che egli realizzava in qualità di privato cittadino. Insomma, il comportamento illecito poteva essere realizzato “*uti miles, et uti privatus*”<sup>14</sup>: come privato il *miles* poteva realizzare dei *delicta communia* (come tutti i *privati cives*), quale *miles*, invece, dei crimini *militaria*.

Entro i *crimina militaria*, gli esempi che solitamente i giuristi ricavano dai testi giustiniani erano tutti afferenti, da una parte, a comportamenti riconducibili al tradimento, alla diserzione, allo spionaggio, dall’altra, ai vari profili di reati contro la disciplina (eccesso nell’uso di armi e nell’attività militare, colpevole viltà, etc...). Quanto ai primi, Mario Sbriccoli, nel trattare di *crimen laesae*, vide giustamente i reati militari come direttamente collegati alla sicurezza dello Stato. Fu per questo che, tenendo conto del carattere dell’ordinamento delle milizie e del peso dell’esercito nella protezione interna ed esterna dello Stato, il giurista maceratese assegnò un rilievo quasi espressamente politico alla violazione degli obblighi militari<sup>15</sup>. In ciò, del resto, gli era di conforto la significativa collocazione entro gli illeciti penali afferenti alla lesa maestà che i *crimina militaria* avevano nel *Tractatus criminalis* di Tiberio Deciani<sup>16</sup>.

<sup>7</sup> J. CUJAS, *Recitationes solemnes ad tit. De Legatis III, ad § miles*, in *Opera*, t. X, pars posterior, Venezia, 1779, p. 1021; J. CUJAS, *Commentaria accuratissima in libros quaestionum summi inter veteres jurisconsulti Aemilii Papiniani opus postumum*, in *Opera*, t. IV, pars posterior, Venezia, 1757, p. 1290, col. II: “*militare delictum est veluti armorum abalienatio, vel amissio turpis, seditio, contemptio disciplinae militaris, emansio, et his similia*”.

<sup>8</sup> H. DONEAU, *Opera Omnia*, t. VIII, p. 1322, nn. 6-7.

<sup>9</sup> D. MARQUARDT, *Dissertationem juridico-politicam de privilegiis militum et armorum et togatorum* (Preside Peter Dietrich), Jena, 1621; G. BERTACHINI, *Repertorium*, pars II, v. *delictum*, p. 50v., col. II; J. KHAL (CALVINUS), *Lexicon iuridicum iuris*, col. II, p. 281, v. *crimen*.

<sup>10</sup> PARIDE DEL POZZO, *De re militari*, in (edito anche in) *Tractatus universi iuris extravagantes*, I, *Tractatus de dignitate et potestate saeculari*, t. V, Venezia, 1548 (rist. an. con presentazione di M. Caravale, introduzione storica di E. CORTÈSE e introduzione bibliografica di G. COLLI), Napoli, 2005, pp. 332r-376r.

<sup>11</sup> CLAUDE COTEREAU, *De iure militari*, ivi, pp. 288-317.

<sup>12</sup> TULLIO CRISPOLTI, *Casus militares discussi ac resoluti dum erat generalis auditor exercitus s.d.n. Urbani Papae VIII*, Roma, 1635.

<sup>13</sup> *Tractatus universi iuris extravagantes*, I, *Tractatus de dignitate et potestate saeculari*, tomo V, pp. 274-288v. e pp. 376-382.

<sup>14</sup> M.A. BIANCHI, *Practica criminalis*, § *visis indicis*, n. 32, p. 46r.

<sup>15</sup> M. SBRICCOLI, *Crimen laesae majestatis*, pp. 349-352.

<sup>16</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, tomo II, lib. VII, cap. XIV, n. 3, p. 175 (relativamente alla diserzione) e, più in generale, lib. VII, cap. XII, p. 177, n. 1.

<sup>17</sup> Una visione d’insieme si può trovare in C. DONATI, *Il “militare” nella storia moderna dal Rinascimento all’età di Napoleone*, in ID. (a cura di), *Eserciti e carriere militari nell’Italia moderna*, Milano, 1998, pp. 2-36.

In verità, non solo la disciplina criminalistica, ma tutta quella dei corpi militari in Antico Regime<sup>17</sup> è legata ai singoli ordinamenti particolari<sup>18</sup>. Il nostro compito non è quello di ricostruire la disciplina civilistica e penalistica delle attività dei militari e i privilegi dei quali godevano<sup>19</sup>; anche se fra essi, per l'ambito penale, non si può evitare di citare il privilegio di essere giudicati dalla magistratura militare a ciò deputata (che assumeva forme differenti da esperienza istituzionale a esperienza istituzionale e da congregazione militare a congregazione militare<sup>20</sup> e che almeno *de iure communi* poteva subire deroghe, in maniera identica al chierico, in caso di *crimen enorme*<sup>21</sup>), la disciplina più blanda della somministrazione della tortura e la specifica rilevanza degli indizi di cui si può leggere nelle pagine del Sarayna<sup>22</sup>. Più semplicemente il nostro intento era quello di segnalare l'e-

<sup>18</sup> Nelle righe dei giuristi le questioni più dibattute sono quelle concernenti l'intreccio che poteva insorgere in merito alla validità del testamento del *miles* condannato in *poenalibus*, e ciò tanto di più se era stato “*capite damnatus*”. In questo senso, vi era, intanto, una differenza relativamente allo *ius successiois* fra il milite condannato *ex causa militari* e quello condannato *ex causa communi* (es. J. CUJAS, *Opera in tomos XI distribuita*, pars I, t. IV, Venezia, 1757, p. 1290, litt. C). Altre informazioni di seconda mano in D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. V, concl. CCXXXVIII-CCXXXIV, p. 409.

<sup>19</sup> Relativamente alla Toscana granducale basta scorrere le ricerche di A. D'ADDARIO (*I “capitoli della militia” e la formazione di un ceto di privilegiati alla periferia del Principato mediceo fra XVI e XVII secolo*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, vol. II, Roma, 1983, pp. 347-380) e F. ALUNNO (*Bande e amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, 2006 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 2), pp. 9-92), F. ANGIOLINI (*Le bande medicee tra “ordine” e “disordine”*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)* seminario di studi di Somma Lombardo, 10-11 Novembre 2000, a cura di L. ANTONIELLI, C. DONATI, Soveria Mannelli, 2003 (Stato, esercito e controllo del territorio, pp. 9-47) e ALESSANDRA CONTINI (*Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, ivi, pp. 181-202). Di norma, però, questi scritti affrontano il problema dal punto di vista istituzionale o si pongono più generali problemi di rassegna legislativa. Alcune indicazioni relative ad altre realtà istituzionali della penisola italiana sono consultabili in B. CIPOLLA, *Consilia criminalia*, cons. XXXIX, nn. 13-21, p. 96.

<sup>20</sup> Es. G.P. BIUMI [sul B. (1550-1631), A. SANTANGELO CORDANI, *I consilia di Giovanni Pietro Biumi. Famiglia e successioni in Lombardia tra Cinque e Seicento*, in *Studi di Storia del Diritto*, I, Milano, 1996 (Università di Milano, Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 19), pp. 435-495], *Consiliorum, seu responsorum liber secundus*, Venezia, 1598, cons. CI, n. 14, p. 4v. Entro una puntuale e compendiosa descrizione del processo penale toscano nel secolo XVII, ha trattato questo argomento D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, pp. 20-21, 24, 31-44. Volendo “allegare” un esempio di “remissione all'ordinario”, si può indicare quello in cui mi sono imbattuto durante le ricerche per la tesi di laurea, dedicata alla giurisdizione criminale di un tribunale periferico della Toscana granducale nei primi anni del XVII secolo. Allora, per quanto riguarda i *Cavalieri di Santo Stefano*, la prassi di cancelleria consentiva la remissione all'ordinario d'ufficio, senza bisogno dell'eccezione in via difensiva del privilegio. Nel caso specifico al quale ci si riferisce, però, l'attrazione al foro privilegiato non si realizzò per tutti i rei implicati nel procedimento, ma solo per il *Cavaliere*. La formalizzazione della remissione degli atti all'ordinario chiarisce il tutto (ASPI, *Vicariato di Lari*, 1023, fo. 68): “*il Molto magnifico signor Vicario sedendo visto che il presente processo non esser causa che tochi a Sua Signoria, per esser causa inerente al Signor Illustrissimo Cavalier Mutio Lanfranchi da Pisa rimesse la causa per la parte dell'Illustrissimo Cavalier Lanfranchi al molto illustrissimo consiglio della Sacra Religione di Santo Stefano di Pisa et fece commettere a me (è il notaio criminale che stende il verbale ovviamente) farsi la copia e mandarsi al Consiglio sopradetto conformemente agli ordini et in ogni miglior modo per Jacopo Cavaliere della Dogana di Pisa...*”. Gli atti del procedimento contro il Lanfranchi sono conservati in ASPI, *Ordine di Santo Stefano*, n. 1878 (manoscritto con carte non numerate).

<sup>21</sup> È Bartolomeo da Saliceto che, pur in assenza di riscontro nel *textus* commentato, usa la categoria *enorme/mediocre* in assonanza con i chierici: BARTOLOMEO DA SALICETO, in *l. si miles, C. de exhibendis, et transmitendis reis* (C. 9. 3.1), *Bartholomaei a Salyceto iurisconsulti in VII, VIII et IX Codicis libros commentaria doctissimis quamplurimum iurisconsulti illustrata*, pars IV, Venezia, 1586, n. 2, pp. 206-207.

<sup>22</sup> G. SARAYNA, *Singularia*, Ippolito Marsili, CCCCLV, nn. 2-3, p. 766.

sistenza di una categoria collocata ad uno dei punti di raccordo della gestione pubblica del criminale. Tanto che si potrebbe dire con Ippolito Marsili, compendiato nei *singularia* del Sarayna, che “*plura, ut credo te scire, sunt privilegia militum [...] in iure sparsa quae cumulare praesentialiter non curo*”<sup>23</sup>.

Nella messa a punto di Farinacci, contenuta nella *quaestio XVIII* della quale più volte abbiamo parlato, si nota l’inserimento entro la *divisio criminum* di qualificazioni aggettive e operatori logici che prima erano rimasti sparsi (ma operanti) fra le righe della pratica giudiziaria e che avevano tipica pertinenza processuale, ma non per questo erano privi di risvolti e interessi di natura più generale. Fra i più studiati sicuramente deve essere annoverata la tendenza a divenire categoria del *crimen notorio*<sup>24</sup>. Quest’ultimo, alle volte come notorio in sé più che come *crimen notorio*, è stato da sempre oggetto di accurati studi che hanno contribuito a delinearne i confini, gli effetti e il lavoro di cesellatura dei giuristi intorno ad esso<sup>25</sup>. L’idea di *crimen notorio* si colloca nel luogo di valutazione (“politica” e giuridica al tempo stesso) delle modalità legittime d’azione del potere pubblico nell’esercizio della giurisdizione penale. Il delitto notorio, che è così evidente che, secondo una definizione consolidata, “*aliqua tergiversatione caelari non potest*”<sup>26</sup> (perché è commesso “*coram populo*” o di fronte alla sua maggior parte), fa scaturire un tipo di intervento specifico, legittimando anch’esso, come abbiamo visto fare al *crimen atrox*, particolari *specialia*, in genere limitati alla procedura<sup>27</sup>. A parte queste definizioni paradigmatiche, la comprensione di che cosa s’intendeva per *notorio* non era facile nemmeno per gli stessi giuristi dell’epoca. Già dai tempi della glossa al *Decretum* di Giovanni Teutonico e poi nella pagina dell’Ostense<sup>28</sup> si era messo in luce (e la presa di posizione rimbalza anche nella letteratura criminalistica degli ordini regolari in età moderna<sup>29</sup> e nelle schede del Toschi<sup>30</sup>) che quotidianamente si trattava di notorio, senza la capacità, però, di definirlo nei suoi contorni specifici.

Sin dalle origini il *crimen notorio* è distinto dal *crimen manifestum* (crimine di norma osservato come non noto a tutti, ma ai più<sup>31</sup>) e da quello *occultum*. In un isolato caso,

<sup>23</sup> G. SARAYNA, *Singularia*, ivi, n. 1, pp. 765-766.

<sup>24</sup> Oltre ai classici [R. BERTOLINO, *Il notorio nell’ordinamento giuridico della Chiesa*, Milano, 1964; C. GHISALBERTI, *La teoria del notorio nel diritto comune*, in *Annali di Storia del diritto*, I (1957), pp. 403-451; A. CARBONI, *La notorietà del delitto nelle riforme ecclesiastiche medievali*, in *Studi Sarsari*, XXVII (1957), pp. 5-55], si tenga conto dei più recenti M. SCHMOECKEL, *Excessus notorius examinatione non indiget. Die Entstehung der Lehre der Notorietät*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di Orazio Condorelli, Roma, 2004, vol. V, pp. 133-163; H.A. KELLY, *Inquisitorial due process and the status of secret crimes*, in *Proceedings of the eighth international congress of medieval canon law*, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano, 1992 (*Monumenta iuris canonici*, vol. 9, serie C. subsidia), pp. 407-427.

<sup>25</sup> Si veda ad esempio, GHISALBERTI, *La teoria*, pp. 413-422.

<sup>26</sup> Principio consolidato per tempo [CINO DA PISTOIA, in *l. ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus* (C. 9. 2. 7), *In codicem, et aliquot titulos primi Pandectarum tomis, id est, Digesti veteris, doctissima commentaria*, Venezia, 1578, p. 537v, n. 3 (ma è interessante tutta la trattazione sulla *l. ea quidem*: pp. 537v-538v.); PAOLO DI CASTRO, in *l. Ictus fustium, ff. de his qui notantur infamia* (D. 3.2.22), *In primam partem Digesti veteris commentaria*, Venezia, 1593, n. 3, p. 85r.] e poi radicatosi nella manualistica d’età moderna (es. F. GHISLERI, *De iudice Regularium tractatus*, cap. X, nn. 5-6, p. 36).

<sup>27</sup> Una trattazione per schede in merito al problema è consultabile in D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. VI, concl. CX, pp. 552-555.

<sup>28</sup> A. CARBONI, *La notorietà*, p. 54.

<sup>29</sup> L. DE MIRANDA, *Practica criminalis*, qu. III, art. I, p. 90.

<sup>30</sup> D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. VI, concl. CVII, n. 44, p. 551.

<sup>31</sup> D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, vol. V, concl. CIV, nn. 15-18, p. 548.

quello dell’*Ordo Hactenus magister*, abbiamo visto raccogliere tutto quanto non appariva notorio nell’idea di un *crimen “non notorium”*<sup>32</sup>. Nella trattatistica criminale tutti, prima o poi, si confrontarono con tale tipologia<sup>33</sup>, ma la sua elezione a categoria d’ambito criminalistico, dopo esser stato un nodo operativo per secoli, avviene, salvo sviste del sottoscritto, solo nella *Praxis* di Prospero Farinacci<sup>34</sup>. Il giurista romano<sup>35</sup>, nella ottava distinzione dei delitti presenta delitti che “*alia sunt notoria, alia vero occulta et difficilis probationis*”<sup>36</sup>. Proposta la definizione classica<sup>37</sup>, il giurista romano fornisce per l’utenza anche un primo elenco catalogico, seguito dal rinvio ad una successiva *quaestio*, la XXI, che tratta in specifico della materia<sup>38</sup>. Se, però, nelle pagine di Farinacci il *crimen occultum* dà spazio ad una categoria di utilità processualistica<sup>39</sup> inerente all’attitudine alla facilità del raggiungimento della prova giudiziale, in quelle di Anton Matthes viene, invece, analizzato da un’altra angolazione. Secondo Matthes<sup>40</sup>, infatti, non esiste una categoria di reati notori (quindi fare degli esempi gli risulta impossibile), giacché ogni reato può essere commesso in maniera evidente o occulta (“*omne fere crimen interim notorium interim occultum esse posse*”<sup>41</sup>). La considerazione appena fatta, comporta per la notorietà l’abbandono del suo alveo processuale d’origine, per dirigersi verso il fronte sostanziale. Matthes<sup>42</sup>, insomma, pare legittimare sul fronte sostanziale una categoria che era nata per esigenze del tutto processuali e condurla verso un’idea prossima a quelle che oggi sono individuate come forme di manifestazione del reato<sup>43</sup> o ad un elemento valutabile in sede circostanziale quale modalità esecutiva. In ogni modo, tali operazioni finiscono sempre per collocare tale ripartizione logica dentro i *generalia delictorum*, che andavano lentamente prendendo forma. Così facendo, però, il crimine notorio diviene qualcosa di differente dal profilo che gli era proprio all’origine e si capisce perché il giurista olandese rilevi l’infondatezza della dottrina che distingue in via assoluta i reati in notori, manifesti<sup>44</sup> e occulti<sup>45</sup> e ritenga non accoglibile la risalente opi-

<sup>32</sup> Cfr. sopra, p. 5.

<sup>33</sup> CINO DA PISTOIA, in I. *ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus*, n. 1, p. 537v.

<sup>34</sup> Mentre Claro la “dimentica” nella *quaestio IX* del § *finalis*, Anton Gómez ne tratta a lungo nel primo capitolo delle *Variae resolutiones*, lib. III, cap. I, nn. 40-48, pp. 20-22.

<sup>35</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars I, tit. III, qu. XVIII, p. 264, nn. 104-105.

<sup>36</sup> Ne tratta, anche, nella logica del suo volume, I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, pp. 193-195.

<sup>37</sup> C. GHILSABERTI, *La teoria del notorio nel diritto comune*, p. 403.

<sup>38</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars I, lib. I, tit. III, qu. XXI, pp. 194v.-207.

<sup>39</sup> P. FARINACCI, *Praxis, et theoriae criminalis*, pars I, lib. I, tit. III, qu. XVIII, n. 105, p. 264: “*Delicta vero occulta et difficilis probationis sunt ea, quorum probatio a communiter accidentibus non facilliter haberi potest, prout sunt dolus, fraus, simulatio contractus, falsitas, partus suppositio, incendium*” e altri.

<sup>40</sup> A. MATTHES, *De criminibus, prolegomena*, cap. IV, n. 15, p. 74, circa medium.

<sup>41</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, ivi, versic. *Nam ex*.

<sup>42</sup> Dopo di lui, molti, almeno fino a Renazzi, che se non altro in questo settore è largamente tributario del giurista olandese: F.M. RENAZZI, *Elementa iuris criminalis*, vol. I, cap. XIV, n. IV, p. 290.

<sup>43</sup> Nel caso del *notorium facti*, in effetti, il notorio era stato associato alle risultanze di fatti permanenti e transeunti dell’illecito e al *constare de corpore delicti* (C. GHILSABERTI, *La teoria del notorio nel diritto comune*, pp. 426-427).

<sup>44</sup> Per una lucida definizione di *crimen manifestum*: R. MASCHAT, *Institutiones canonicae [...] novissimis pontificum constitutionibus, summaris Decretalium omnium correctionibus ex posteriori iure et concilio tridentino collectis bullarum ad eisdem Concilii Decreta spectantium compendio auctae, et illustratae ab Ubaldo Giraldis a San gaetano*, vol. IV, pars II, Firenze, 1855, tit. II, pp. 16-18, nn. 8-10.

<sup>45</sup> A. MATTHES, *De criminibus, prolegomena*, cap. IV, n. 15, p. 75, versic. *Ex quibus*.

nione dei canonisti, secondo i quali in caso di notorio non sarebbe necessario né accusatore, né prova perché esso sarebbe provato in sé<sup>46</sup>. Non crediamo, però, che le affermazioni di Matthes dipendessero da una qualche esigenza di fornire una garanzia in punto di prova, bensì dall'effetto di un nuovo modo di guardare i profili penalistici. Per questo in Matthes la conclusione di non attribuire rilevanza alla categoria fa riferimento all'idea primitiva di *crimen notorium*; idea che, però, si era venuta modificando nel tempo. L'approccio di Matthes, così, si mostra in linea con ciò che si può leggere nella seconda metà Cinquecento in Ludovico Careri. Secondo il giurista calabrese esistono illeciti *manifesta seu flagrantia* e ne esistono anche di *publica et manifesta*<sup>47</sup>. È da questa strada, evidentemente, che notorio e *flagrantia* si accostano tra loro<sup>48</sup> e a quest'ultima è attribuita da alcuni giuristi la medesima definizione del notorio<sup>49</sup>. Ed è ancora su questa strada, che Bannizza<sup>50</sup>, ormai al crepuscolo dell'età del Diritto Comune, dettaglia la suddivisione in crimini "*manifesta*" e "*pernoctata*". I primi sono quelli nei quali il reo è colto in flagranza di reato o durante l'immediata e successiva fuga, gli altri quelli nei quali fra il perpetramento del crimine e la cattura del criminale e il conseguente giudizio intercorre uno "*spatium XXIV horarum*"<sup>51</sup>. Continuando in questa breve rassegna, nella pagina di Bartolo, in prossimità della suddivisione in *crimina nominata* e *innominata*, si trova traccia di una altra suddivisione, quella in *delicta momentanea* e *delicta successiva*<sup>52</sup>. Molte tracce nella letteratura giuridica d'età moderna ha lasciato, poi, la

<sup>46</sup> Aderendo all'*opinio Bartoli* e dicendo che il notorio è cosa da diritto canonico, giacché tra l'altro, a suo dire, Baldo commetteva un errore dicendo che nella l. *ea quidem*, C. *De accusationibus et inscriptionibus* (C. 9.2.7) si parlava di notorio. Ma, forse, al di là del contenuto del passo del Codice, a Matthes sfugge che Baldo era andato alla ricerca del *nomen*, della mera rispondenza lessicale, più che di un fenomeno giuridico.

<sup>47</sup> L. CARERI, *Tractatus de iudiciis et tortura*, in *Practica causarum criminalium*, § *secundus etit casus*, p. 6, n. 16-17.

<sup>48</sup> C. PELLEGRINO, *Praxis vicariorum*, nn. 58-59, p. 311.

<sup>49</sup> G.F. SANFELICE, *Decisionum supremorum Tribunalium Regni neapolitani*, t. III, dec. CCCXXXVII, p. 55, n. 91: il notorio si dice può essere tale *ex convictione* e *ex flagrantia*, "*ita quod idem importet convincio, vel flagrantia, quia omnes sunt modi deducendi crimen in notorium*" e, infatti, al successivo n. 92 afferma che sono *flagrantia delicta* quelli che "*nulla tergiversatione possunt celari*".

<sup>50</sup> JO. L. BANNIZA, *Delinatio juris criminalis*, cap. VI, § CX, p. 49.

<sup>51</sup> Così è, dice Bannizza, che in Germania la differenza sta nel fatto che nei *crimina manifesta* il giudizio veniva instaurato "*nulla dilatione, ipsaque accusatio mediante clamore perficeretur*". Tutto ciò, almeno fino alla promulgazione dell'art. CLVII della *Constitutio criminalis Carolina*, dopo il quale, dice Bannizza, "*nulla amplius ratio harum circumstantiarum habetur*".

<sup>52</sup> BARTOLO DA SASSOFERRATO, in l. *Inficiando*, § *infans*, ff. *de furtis* (D 47.2.19), in *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria*, tomo VI (*Commentaria in secundam partem digesti novi*), p. 120, n. 2. Bartolo antepone al suo discorso la precisazione in merito all'esistenza di "*delicta momentanea*" e di "*delicta successiva*". Un esempio dei primi consiste nel caso di chi abbia indicato più testi falsi in giudizio o abbia divelto più termini di confine. In questi casi, secondo il suo modo di vedere, se più testi erano stati addotti per un unico effetto "*pro uno tantum delicto punientur*", mentre invece se erano stati chiamati in causa per produrre molteplici effetti positivi, la punizione deve essere posta in essere per ognuno di tali effetti. La medesima cosa vale, poi, precisa Bartolo, nel caso in cui più testi sono chiamati a deporre relativamente a diversi articoli probatori. Se la prova nella sua globalità è finalizzata "*ad unam conclusionem, et unam victoriam*" ci si trova di fronte ad un unico delitto ("*unum delictum est*"), altrimenti a "plura". I "*delicta successiva*" o delitti che hanno "*causam successivam*" sono quelli nei quali "*animus plurimum operatur. Exemplum ut in haeretico [...] item exemplum in furto, ubi requiritur animus lucrandi*". In questi reati "*pro toto tempore unum maleficium est*". Così, se qualcuno trattiene presso di sé un servo altrui per più anni, se la detenzione non s'interrompe, il crimine commesso è unico.

distinzione dei delitti provenienti *ex voluntate* e *ex proposito*. Gli schedari del Barbosa<sup>53</sup> e di Domenico Toschi<sup>54</sup> ce ne danno testimonianza e specialmente il Barbosa vi annette profusione di rimandi dottrinali<sup>55</sup>. Sempre nell’ottica di realizzazione del comportamento criminoso, si può notare la distinzione fra i delitti “*ab actu*” e quelli “*ab effectu*” o “*ab exercitio*”: per i primi sarebbe sufficiente l’atto in sé (come nel caso dell’omicidio o delle ferite) mentre, per i secondi, ne sarebbero necessari molteplici (es. meretricio)<sup>56</sup>.

In una trattazione estesa delle suddivisioni dei reati, alle soglie dell’età contemporanea, Joseph Leonard Banniza<sup>57</sup> riferisce della possibilità di qualificare i crimini come *prima vice commissa* e *iterata*, concretizzandosi i primi in quelli che “*crimen semel duntaxat commissum*”, gli altri quando più illeciti “*eiusdem generis circa idem objecto, sed diverso tempore perpetravit*”. Tale è la sostanza del problema, che si può tranquillamente dire che se il requisito finiva per non realizzarsi non si poteva parlare di *crimen* reiterato, ma più semplicemente di cumulo di crimini<sup>58</sup>. Nella stessa opera, Banniza, oltre alle altre suddivisioni ormai note, parla di *crimina attentata* e *consumata*<sup>59</sup>, distinguendoli naturalmente dal grado di perfezionamento dell’*iter criminis* e, quindi, dicendo che i *consumata* sono quelli per i quali l’*executio ad finem perducta est*<sup>60</sup>. Giungono, così, nelle sezioni dedicate alla *divisio* riscontri di carattere tecnico di estremo rilievo. Nell’ultimo caso citato, tra l’altro, il lungo cammino di studio dell’*iter criminis*, che dai pochi brocardi romanistici, passando per le stratificazioni successive, giunge alle soglie dell’età moderna (segnato naturalmente da esigenze di politica criminale completamente differenti)<sup>61</sup>, beneficia sicuramente anche dell’inclusione nei *generalia*, che avviene per il tramite dell’ingresso di una specifica partizione logica nell’ambito delle suddivisioni dei crimini.

C’è un’ultima distinzione che, legata a quella della notorietà, s’impone per la sua efficacia e utilità e che risponde a esigenze processuali, mostrando come l’illecito penale in età medievale e moderna sia tutto sommato appurabile sulla base della sua prova e non considerato in sé. Strettamente legata al modo di essere del processo penale dell’età del diritto comune e alle necessità investigative delle corti giudiziarie, vincolate dall’obbligo del necessario accertamento durante l’inquisizione generale del *corpus delicti*<sup>62</sup>, si pone all’attenzione dei giuristi la distinzione tra *crimina per facti transeuntia* e *per facti permanentia*<sup>63</sup>.

<sup>53</sup> A. BARBOSA, *Thesaurus communium iurisprudentiae*, lib. IV, cap. XVII, XXIX, p. 311, col. II.

<sup>54</sup> D. TOSCHI, *Practicarum conclusionum iuris*, concl. CLX, vol. II, pp. 526-227.

<sup>55</sup> OLDRADO DA PONTE, *Consilia*, Lione, 1550, n. CC, p. 77, n. 2, col. II; M. GIURBA, *Consilia criminalia*, n. XXXII, n. 13, p. 139, col. II.

<sup>56</sup> G. SORGE, *Jurisprudentia forensis univervis propemodum juris materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales, et maxime feudales*, Napoli, 1743, vol. XI, cap. II: *de delictis in genere*, pp. 43ss.

<sup>57</sup> JO. P. BANNIZA, *Delineatio juris criminalis*, § CLX, p. 48.

<sup>58</sup> Ai crimini *prima vice commissa* veniva di norma irrogata la pena determinata dalla legge, mentre agli altri, quelli reiterati, spettava una pena *exasperata*.

<sup>59</sup> Come operatori logici erano ben conosciuti dalla criminalistica: es. M. SAVELLI, *Summa diversorum tractatum, v. delictum*, n. 20, p. 384.

<sup>60</sup> J.L. BANNIZA, *Delineatio juris criminalis*, § CIV, p. 46. Sul tentativo nella dottrina di Diritto Comune, si vedano R. MARTUCCI, *Tentativo (diritto intermedio)*, in *EdD*, vol. XLIV, pp. 98-117; R. ISOTTON, *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni penali*, Napoli, 2006, pp. 3-129.

<sup>61</sup> R. MARTUCCI, *Tentativo*, pp. 98-100.

<sup>62</sup> A. GARGANI, *Dal corpus delicti al Tatbestand*, pp. 206-212.

<sup>63</sup> P. MARCHETTI, *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, 1994 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, seconda serie, 76), pp. 50-52.

Nonostante essa non figuri fino alla tarda età moderna nelle sezioni dedicate alla *divisio*, si tratta di una categoria di crimini conosciuta dagli storici come riguardante il processo penale d'Antico Regime. Adagi piuttosto diffusi nella letteratura giuridica, legano a doppio filo questa suddivisione con le esigenze probatorie: "*Ratio a necessitat probationum orta est*", fissa paradigmaticamente il Bonifaci nel suo trattato sul furto<sup>64</sup>. L'aggancio a tali esigenze fece sì che la distinzione fosse presa attentamente in esame e assunta alla base delle discettazioni sulle modalità di evidenza del crimine anche nelle pratiche criminali le più casistiche<sup>65</sup> e di rango ordinario. E, in questo modo, funzionale ad un certo tipo di processo com'era, tale distinzione resta viva e riproposta, oltre la "età delle pratiche", anche da giuristi che pur vivendo momenti e respiri diversi, restavano vincolati ad una specifica idea di processo, che portava con sé peculiari modalità di accertamento di crimini e rei<sup>66</sup>.

La tarda prosa del Briganti<sup>67</sup> ci fa capire che dovevano ritenersi delitti di "fatto permanente" quelli che "*lascian vestigia appo di loro*"<sup>68</sup>. Gli altri, di "fatto transeunte", sono quelli "*che né segni né vestigi lascian doppo di loro*"<sup>69</sup>.

Relativamente al primo tipo d'illeciti, deve "*constar chiaramente il corpo del delitto in genere*". E tutti "*i segni e vestigi*" vanno indagati e messi in chiaro con la più "*esquisita diligenza*". Per quelli senza "vestigi", invece, "*non potendo aver luogo l'ispezzione oculare, si confonde l'inquisizione in genere, coll'inquisizione in specie*"<sup>70</sup>; e cessa [la] necessità di prove sul corpo del delitto". Altrove, con riferimento alla Toscana granducale, ho avuto modo di documentare la prassi notarile-forense di individuazione dei fatti permanenti della uccisione di un uomo<sup>71</sup>. Quando tali riscontri non erano possibili, "*il giudice in vista dell'accusa può immantinente inquirere in specie contro l'accusato, prendendo contro di lui le opportune informazioni; corroborando però, per quanto possibile, con gl'istessi testimoni, le qualità, e circostanze del delitto in genere*"<sup>72</sup>. Insomma, per il modo con il quale l'agente

<sup>64</sup> G. BONIFACI, *Liber de furtis in duodecim partes distinctus*, § Est, n. 19, p. 40; G. CLARO, *Sententiarum receptarum liber quintus*, qu. LV, n. 4, p. 67r.

<sup>65</sup> Ad esempio: L.M. GRECO, *Pratica per i governatori*, Napoli, 1796, cap. XI, p. II, pp. 83-85, § 151 (*transeunti*); cap. V, p. II, pp. 39-55, §§ 69-77 (permanenti).

<sup>66</sup> Cfr. G.A. POGGI, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, vol. I, Firenze, 1815, nn. XXIX-XXX, pp. 32-33; G. PETROZZANI, *Iuris criminalis positiones quas publice defendeas aggreditur*, Pavia, 1786, n. CVI, pp. 51-52. Sul Petrozzani si veda ora A. LANDI, *La grande storia in una piccola terra. Profili giuridici della Restaurazione nel Ducato di Massa e Carrara*, in *QF*, XXXV (2006), pp. 147-169.

<sup>67</sup> T. BRIGANTI, *Pratica criminale*, tit. III, § I, n. 5, p. 76, col. II. Li richiama, ripetendo profili acquisiti: G. DE BAVOUX, *Tractatus reatumum*, qu. IV, pp. 26-29.

<sup>68</sup> O, con altra prosa, quelli "*di cui rimangono ad ogni modo i segnali*", come "*ferita, spezzata, gittata a terra, imbrattata, o percossa qualche sacra Imagine, diciamo quella della beatissima Vergine Madre di Dio*" (E. MASINI, *Sacro arsenale ovvero Pratica dell'ufficio della Santa Inquisitione. Di nuouo corretto, et ampliato*, Bologna, 1665, parte II, p. 39).

<sup>69</sup> Quali esempi il Briganti propone l'adulterio, stupro delle vedove, bestemmia, ingiuria verbale, mandato, consiglio, furti semplici, bastonate senza lesione, l'insulto, la concussione, l'estorsione, la baratteria, l'usura, il gioco proibito.

<sup>70</sup> Per la realtà toscana, si veda: D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, pp. 126-278.

<sup>71</sup> M.P. GERI, "*Che lo dica de la su*", p. 261.

<sup>72</sup> Lo Zuffi, ad esempio, s'interroga sulla capacità di un delitto "per fatti transeunti" provato per presunzioni di far scaturire una condanna a pena ordinaria o straordinaria, anche corporale: G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processus legitimatione in libros tres distinctus*, Ginevra, 1722, qu. XXI, n. 12, p. 18. Sulla stessa linea J.L. BANNIZA, *Delineato juris criminalis*, cap. II, § IX, p. 51.



realizza il fatto e per le modalità con le quali la corte giudiziaria acquisisce conoscenza dello stesso, non potendo indagare separatamente l’oggettività del delitto (che non lascia segni) e i profili relativi all’autore, perde senso l’inquisizione generale e il giudice può procedere direttamente all’inquisizione speciale. Quindi, mentre l’elemento vestigia deve “*per oculorum inspectionem constare, ut dicatur constare de corpore delicti*”<sup>73</sup>, per i delitti di fatti transeunti “*quorum vestigia remanere non solent*”, sono sufficienti indizi e congetture idonee “*ad faciendum constare de corpore delicti*”<sup>74</sup>; che associati alla confessione, o alla fama del reo, o infine ad altri indizi di colpevolezza, possono portare ad una condanna<sup>75</sup>.

Schiacciata sulle esigenze probatorie questa categoria viene percepita da alcuni come identica a quella che enucleava *crimina notoria* e *occulta*. Abbiamo già ricordato che rispetto al *notorium facti* si erano apprezzati gli elementi permanenti o transitori della realizzazione di un crimine. Böhrer, senza esitazione, ritiene che “*Non majorem haec distinctio usum habet, quam qui est inter crimina manifesta, et occulta*”<sup>76</sup>. L’impressione è che ciò dipenda dalla pensabilità di entrambe le categorie quali forme di manifestazione del reato, di un reato che comincia a non esser rappresentato più con la sua prova. Ci sembra, insomma, che entro queste divisioni, la maggior vocazione sostanziale del diritto penale compia passi decisivi verso quello che si può cominciare a chiamare diritto penale in senso contemporaneo. Che poi questo dipenda dal tipo di processo nel quale il giurista di turno vede calato il crimine è altra questione. Anche se certamente non può essere negato che l’atteggiarsi del penale nelle singole realtà istituzionali ebbe riflessi di una certa importanza in ordine alla maggiore definizione delle categorie note o, per concludere, relativamente alla enucleazione (dalla prassi e dalla normativa) di opportunità suddivisorie differenti. Basta tener conto di Vincenzo Guglielmi e della sua *Pratica criminale secondo lo stile dello Stato di Toscana*. Documentando in maniera succinta le varie suddivisioni di cui abbiamo parlato sino ad ora, Guglielmi ne aggiunge infine altre due aventi natura solo apparentemente tecnica, che trae direttamente dalla realtà istituzionale nella quale egli opera<sup>77</sup>. Viene posta all’attenzione dell’utente l’esistenza di crimini “*partecipabili*”<sup>78</sup> e “*altri non partecipabili*”<sup>79</sup> e successivamente si punta-

<sup>73</sup> Idee chiare in E. VIGNOLI, *Praxis judiciaria criminalis*, Pisa, 1773, pp. 3-4.

<sup>74</sup> T. AMBROSINI, *Processus informativus, siue de modo formandi processum informativum, brevis tractatus. Tranquillo Ambrosino Senogalliensis I.C. auctore; cui nuper accesserunt doctissima quaedam Francisci Bernardini Porri Mediolanensis I.C. scholia, suis quaeque locis inserta. Adiectae sunt Decisiones criminales Prosperi Farinacii I.C. romani ex tit. de indicis, et tortura, valde necessariae*, Venezia, 1684, lib. I, cap. I, n. 4; F.M. GASPARRI, *Institutiones criminales*, tit. II, n. 8, p. 9.

<sup>75</sup> P. RISI [su Risi (1731-1800), S. SOLIMANO, *Paolo Risi e il processo penale (1766)*, in *Studi di Storia del Diritto*, III, Milano, 2001 (Università di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell’Istituto di Storia del Diritto Italiano, 27), pp. 419-519], *Animadversiones ad criminalem jurisprudentiam pertinentes*, Milano, 1766, § *de probationibus ad capitalia iudicia necessaria*, p. 8; G. NICOLINO, *De modo procedendi praxis iudiciaria in duas partes divisa*, Napoli, 1700, nn. 80-83, p. 22 (testo della *Praxis*); p. 3, n. 11, lib. I (fatti transeunti), cap. I; C.A. DE ROSA, *Criminalis decretorum praxis*, cap. XI, p. 134. Per una precisazione sulla natura dello stupro e della sodomia: M. MEGALI, *Praxis criminalis canonica pro foro ecclesiastico regularis*, cap. II, p. 15, n. 3.

<sup>76</sup> JO. S. FR. BÖHRER, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, cap. II, § XXXIV-XXXV, pp. 19-20. Si veda anche P. RISI, *Animadversiones ad criminalem jurisprudentiam pertinentes*, § *de probationibus ad capitalia iudicia necessariis*, p. 8.

<sup>77</sup> V. GUGLIELMI, *Pratica criminale secondo lo stile dello stato di Toscana*, Siena, 1775, parte II, cap. II, pp. 115-117.

<sup>78</sup> V. GUGLIELMI, *Pratica criminale*, ivi, nn. 12-19.

<sup>79</sup> V. GUGLIELMI, *Pratica criminale*, ivi, n. 19, p. 116.

lizza che esistono anche illeciti di “*privativa cognizione*”. Quanto alla tipologia dei crimini *partecipabili* e non, i primi necessitavano per la sentenza del controllo della magistratura centrale a ciò deputata a seconda dei casi<sup>80</sup>, mentre i secondi non avevano bisogno per la perfezione della stessa di tale passaggio preventivo e obbligatorio. Quanto alla seconda categoria segnalata, i crimini a “*privativa cognizione*” consistevano in illeciti che anziché poter essere giudicati dai tribunali centrali o periferici competenti nelle materie penali, erano invece appannaggio di una specifica e determinata magistratura titolare della gestione amministrativa del settore al quale attenevano le violazioni. Perché, per via dell’ossatura data al Granducato mediceo, “*tutti i magistrati anno la cognizione delle trasgressioni di propri ordini loro...*”<sup>81</sup>. La struttura politico-istituzionale, dunque, rende necessarie specifiche partizioni logiche che, lungi dall’interessare solo il profilo tecnico, testimoniano almeno in parte il modo di essere della giustizia criminale in quel particolare contesto.

## 2. Organizzazione del penale e divisio criminum

Nelle opere penalistiche il materiale della suddivisione dei comportamenti criminosi non determina fino all’età moderna una specifica impostazione del testo. Gli unici casi che possono essere segnalati sono quelli di Bonifacio Antelmi<sup>82</sup> e Matthes<sup>83</sup>, la cui organizzazione del testo è, però, espressione di legami ben precisi, anche se di ispirazione differente, con le fonti<sup>84</sup>. Se nelle prime testimonianze penalistiche di Gandino e Gambiglioni la *divisio criminum* non influisce sulla presentazione del testo criminalistico, nelle più mature pratiche cinque-seicentesche essa lo fa solo relativamente alla nascita di sezioni di elementi più generali anteposte o inframezzate alle altre. Ciò dipende principalmente dal fatto che la forma del penale in età medievale e moderna è funzionale a esigenze di rappresentazione processuale della materia. La trattazione dei crimini, dunque, tende all’evenienza della loro repressione, è fatta, per dirla con Franco Cordero, “*nella lanterna del processo*”. Le uniche eccezioni per il XVI secolo che possono essere segnalate sono la predisposizione dei crimini in ordine alfabetico (da *adulterium* a *usura*) scelta da Claro<sup>85</sup> (che risponde più ad

<sup>80</sup> Su questo meccanismo, si veda, oltre che M.P. GERI, “*Che lo dica da la su*”, pp. 280-282, anche la compendiosa descrizione offerta da D. EDIGATI, *Gli occhi del Granduca*, pp. 254-267.

<sup>81</sup> V. GUGLIELMI, *ivi*, n. 18 (con l’esempio delle “*cause di estrazione (illicita) di grani*”, che spettano all’Annona). Sulla struttura particolare di *Jurisdiktionsstaat* che il Granducato aveva assunto sin dai tempi dei Medici: M. MONTORZI, “*Dispotismo di provincia*” e governo del territorio. *Pontedera alla fine del ‘700 in due relazioni ministeriali del Vicario Luigi Comparini*, ora in *Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della Giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, 1997, pp. 253-257; L. MANNORI, *Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*, Milano, 1994 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 45), pp. 17-54 e, soprattutto, pp. 407-462.

<sup>82</sup> Cfr. più sopra pp. 9-10.

<sup>83</sup> È agevole verificare, anche con uno sguardo superficiale, che nel *De Criminibus* Anton Matthes espone la materia secondo l’ordine dei *libri terribiles*. Prime note sul tema in P. PERUZZI, *Prefazione a Antonius Matthaebi, Prolegomena al commento ai libri XLVII e XLVIII, de Criminibus del Digesto*, Urbino, 1995, pp. I-X.

<sup>84</sup> Si lamenta alla sua maniera della questione F. CORDERO, *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, 1985, p. 504: “*peccato che il commento lo legghi alla sconnessa topografia bizantina*”.

<sup>85</sup> Claro, come tutti sanno, raccoglie gli illeciti “*singulis paragraphis alphabetico ordine collocati*”: *Iulius Clarus lectori s.d. in Iulii clari alexandrini in Supremo italicarum rerum consilio Philippi Regis Hispanici consiliiarum mediolanensis provinciae regentis sententiarum receptorum, liber quintus [...] Venetiis, apud Altobellum*

esigenze di ordine pratico, che concettuale<sup>86</sup>) e l'impianto dato alle sezioni relative agli illeciti da Tiberio Deciani nel suo *Tractatus criminalis*<sup>87</sup>. L'obiettivo delle pagine che seguono, allora, sarà, quello di verificare in quali casi e come gli elementi suddivisori ebbero influenza sulla struttura del *textus* penalistico, fossero essi o meno parte di quelle categorie che abbiamo maneggiato sino ad ora.

## 2a. Ancora su Tiberio Deciani

Le ricerche di Michele Pifferi, pur dedicate principalmente ai *generalia delictorum*, hanno avuto modo di chiarire che uno dei profili innovativi del *Tractatus* di Deciani è quello della sistemazione dei comportamenti criminosi secondo un criterio di suddivisione scelto tra i molti disponibili.

Già a Pifferi era apparso evidente come in prima battuta Deciani avesse calato sulle “vecchie” categorie classificatorie<sup>88</sup> le maglie delle varie “causae” aristoteliche: “*divisio autem delictorum commode fiet tum a causa efficiente, tum a [causa] materiali, tum a [causa] formali, tum ab effectu, tum ab accidenti*”<sup>89</sup>. Un'attività del genere aveva consentito a

*Salicatum*, 1601, circa finem. Corre anche l'obbligo di segnalare che le ricerche di M.G. DI RENZO VILLATA (Egidio Bossi, *un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, pp. 394 e 406) hanno reso palese l'intento di Egidio Bossi di realizzare una sistemazione completa della materia criminale, che si percepisce dalla struttura unitaria della quale in verità è dotata la sua opera e, soprattutto, per quanto riguarda le questioni attinenti alla forma del testo, dalle due sezioni di avvio che, al di là del contenuto, sono intitolate *De delicto* (pp. 1.6) e *De delinquente* (pp. 6-7). L'analisi della Di Renzo Villata ha anche permesso di verificare che “almeno in parte” l'esposizione dei crimini del testo di Bossi è fondata sulla gravità delle fattispecie criminose (p. 473). Ciò, ha rilevato a ragione la studiosa milanese (pp. 474-475), dipende dal fatto che anche Bossi, come altri giuristi di cui abbiamo parlato, fa propri i fondamenti dell'ordimento dell'epoca in cui vive.

<sup>86</sup> Anche se non può essere escluso, come ha notato Italo Birocchi (*Alla ricerca dell'ordine*, p. 258), che Claro abbia preso spunto per l'organizzazione del testo dai modelli forniti dai dizionari e dai repertori di moda all'epoca tra gli umanisti. Sulla sensibilità di Claro per gli ideali dell'Umanesimo: G.P. MASSETTO, *Un magistrato*, pp. 361-362.

<sup>87</sup> Fra le indagini che ci trasmettono un certo intento di ordinare i comportamenti illeciti, deve essere annoverata anche quella di Denis Godefroy (1549-1622), proposta quale annotazione all'avvio dell'edizione del libro XLVII del Digesto (D. GODEFROY, *Corpus iuris civilis quo ius universum iustinianum comprehenditur pandectis, ad florentinum archetypum expressis, Codice cum optimis quibusque editionibus collato, cum notis repetitae quintum praelectionis*, Parigi, 1628, ad lib. XLVII, nota +, p. 1707, versic. porro) e tutta costruita sui riscontri delle fonti romanistiche. Come cardine che regge tutto l'impianto viene specificato che il nocumento rilevante penalmente può essere arrecato a noi stessi o ai terzi. A queste due categorie generali, seguono le indicazioni delle modalità con le quali tale nocumento può essere realizzato. Si tratta di un prospetto tecnico e descrittivo costruito per successive specifiche, a cascata, che è utile per inquadrare la direzione dell'offesa, ma al quale, poi, per forza di cose, anzi per “forza di *textus*”, non segue alcun effetto concreto: un corpo di rilievi orientativi buoni per l'ordine mentale, giacché quello testuale resta inalterato. A chi ritenga che un tale ordine non vada verso la maturazione dell'oggettività dei beni lesi, si ricorda che la penalistica contemporanea ha ben presente che, dal punto di vista tecnico, quello per beni lesi è solo uno dei modi (certo quello concretamente usato e più funzionale) di classificare i reati; modi che dipendono, in definitiva, da come tecnicamente e politicamente si concepisce il crimine (T. PADOVANI, L. STORTONI, *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, 2002, pp. 44-46).

<sup>88</sup> Per i metodi di esposizione seguiti nei tempi precedenti, si veda M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 368-369 (che rimanda anche a G. DAHM, *Das Strafrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter*, Berlino-Lipsia, 1931, p. 320).

<sup>89</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. I, p. 311, n. 1.

Deciani di vagliare l'utilità e la funzionalità di tali categorie rispetto al programma di edificazione del penale che si era proposto.

In ragione dell'operazione sopra descritta, Deciani muove dalla suddivisione secondo la "causa efficiente"<sup>90</sup> e osserva in questo modo i crimini ripartiti in ecclesiastici, civili e misti<sup>91</sup>, oppure commessi "*dolo seu ex proposito, alia impetu, alia casu*" e ancora "*alia puerorum alia maiorum*". Con riferimento alla causa "materiale"<sup>92</sup>, invece, gli illeciti si presentano, oltre che in una prima forma suddivisi come commessi "*facto, dicto, scripto et patientia*", anche ripartibili a seconda che si concretizzino in una *iniuria*, in un *damnum*, o in una "soppressione" e, soprattutto, terza ipotesi di suddivisione, a seconda che siano commessi "*in Deum, in Principem, vel Rempublicam, alia in proximum, alia in se ipsum*". Entro la "causa formale" Deciani ricomprende le suddivisioni dei crimini in ordinari e straordinari, *nominata* e *innominata* e in *crimina publica* e *privata*<sup>93</sup>. In ragione dell'effetto al quale conducono, poi, il giurista udinese raccoglie<sup>94</sup> i crimini *capitalia* e non *capitalia* e quelli che fanno scaturire o meno la conseguenza dell'infamia. Infine, con riferimento al modo di osservare i crimini *ab accidenti*<sup>95</sup>, menziona i *crimina manifesta* e non *manifesta* e la suddivisione in base alla gravità. Se, per quanto riguarda i *crimina manifesta*, si può osservare che con tale collocazione Deciani conferma, legando l'accidentalità alla natura manifesta del crimine, quanto detto poche pagine fa sulla trasformazione che aveva avuto la notorietà<sup>96</sup>, con riferimento alla suddivisione in base alla gravità non si può fare a meno di notare che a tale partizione non è data eccessiva importanza. Ciò avviene perché, quasi in un percorso inverso rispetto a quello che abbiamo tentato di tracciare nel capitolo terzo di questa indagine, la gravità a Deciani risulta direttamente dall'analisi del *quid* aggredito, senza bisogno di usare la griglia elaborata dai giuristi. In effetti, quella che avevamo definito gravità in sé si colloca su un piano differente dalla gravità dipendente dagli elementi accidentali, dalle *qualitates* di cui abbiamo trattato. I beni e le persone aggredite dagli illeciti recano in sé un valore che è capace di esprimere da solo la gravità assoluta dei crimini che li aggrediscono, che viene usata da Deciani per l'impostazione dell'impianto espositivo. Degli elementi accidentali, invece, il giurista udinese, dopo aver posto in evidenza l'esistenza di *essentialia* e *accidentalibus delicti*<sup>97</sup>, tratta in maniera esclusiva durante l'esposizione dei singoli crimini in sezioni dedicate al tema "*de atrocitate*"<sup>98</sup>. Ricollegandoci a quanto detto in precedenza, si può notare, così, che Deciani rappresenta uno dei pochi casi nei quali i piani di riferimento della gravità si collocano in posizioni differenziate e tecnicamente funzionali ad un assetto rinnovato del penale.

<sup>90</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. V, cap. I, p. 311, n. 2.

<sup>91</sup> Per la suddivisione in questione, Deciani rimanda alla gl. in *c. nos inter X. de purgatione canonica* (X. 5.33.6). Questo canone tratta di una *iurisdictio ad purgationem* generalizzata sopra tutti i parrochiani. La gl. *deficientibus* al c. in questione indirizza questa *iurisdictio* verso i crimini "*quae specialiter pertinet ad ecclesia, puta de haeresi*".

<sup>92</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. I, p. 311, n. 3.

<sup>93</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. V, cap. I, p. 311, n. 4.

<sup>94</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. V, cap. I, p. 311, n. 5.

<sup>95</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. V, cap. I, p. 311, n. 6.

<sup>96</sup> Cfr. sopra, pp. 186-187.

<sup>97</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. II, cap. IV, n. 3, p. 29.

<sup>98</sup> Ad esempio, nel caso dell'eresia, T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. XIX, pp. 365-366.

L'operazione di revisione che abbiamo documentato consente al giurista udinese di inserire nel novero delle suddivisioni alcuni nuovi strumenti tecnici e soprattutto una nuova opportunità suddivisoria d'ascendenza canonistica (quando anche non teologica) e di leggerla a chiave di impostazione e lettura del sistema degli illeciti penalmente rilevanti. Dopo aver analizzato i crimini in ragione della causa formale e aver trattato di delitti pubblici e privati, ordinari e straordinari<sup>99</sup> (e anche dei delitti *mixti fori* in altra sede del suo trattato<sup>100</sup>), Deciani seleziona la causa materiale (“*ab objecto, sive causa materiali*”<sup>101</sup>) come quella idonea all'impostazione della sua proposta classificatoria. Sulla base di un giudizio di maggior affidabilità di questa “causa”, poi, usa la seconda delle tre proposte distintive che aveva raccolto sotto di essa: *crimina “alia sunt in Deum, alia in parentes, alia in principes, alia in se ipsum, alia in proximum”*. Si tratta di un modo di osservazione ripreso (o almeno disponibile) dalle considerazioni dell'Aquinate<sup>102</sup>. I crimini sono suddivisibili sulla scorta dell'entità soggettiva aggredita alla quale si arreca novero, il soggetto danneggiato insomma: “*objectum delicti, puta persona offensa*”, avrebbe detto di lì a poco Sinistrari<sup>103</sup>. Se ben si osserva, dunque, manca ancora in questa fase un valore che si stacchi dal riferimento alla persona (divina o umana che sia) e permetta, così, di pensare a concetti più generali come quelli di interesse lesa e bene giuridico. Nonostante ciò, come già osservò Pifferi, la situazione consente a Deciani “*di tracciare le coordinate di un sistema chiaro e idoneo più di ogni altro a comunicare al lettore il volto politico repressivo della giustizia penale*”<sup>104</sup>. In effetti, mentre, alcune delle suddivisioni più risalenti nel tempo gli sono funzionali per presentare l'impianto del diritto penale, altre gli risultano utili per applicare tale impianto alla presentazione dei crimini nel suo *tractatus*. Il metro oggettivo assunto, poi, rende agevole l'articolazione delle categorie che gli sono parse idonee all'ordine che intende dare al penale<sup>105</sup>. I reati che si commettono *in Deum*, possono essere intesi sulla base dei vari aspetti nei quali è dato di apprezzare la grandezza della divinità (*sapientia, potentia, bonitas*), oppure se offendono i ministri dedicati al culto divino o a Dio stesso per consacrazione (siano essi sacerdoti, chierici o monaci), o, infine, nel momento in cui aggrediscono le “*res Deo donatas*” (templi, cose sacre e simili elementi<sup>106</sup>). L'impianto, avremo modo di vederlo tra poco, non è dissimile da quello della nuova letteratura istituzionale canonistica apertasi nello stesso torno di tempo del magistero deciano. La prima sezione complessiva analizzata da Deciani è quella dei crimini che in *Deo directo committuntur*, che secondo i suoi intenti ricomprende, in primo luogo, le figure della *infidelitas*, dell'eresia, dello spergiuro e della *blasphemia*. Lo schema della *infidelitas*, nel quale tomisticamente si inserisce anche l'eresia<sup>107</sup>, consente di osservare Deciani all'opera nel porre in evidenza gli elementi chiave della vita a lui contemporanea. Tali riferi-

<sup>99</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. V, capp. III-V, pp. 314-325.

<sup>100</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. IV, cap. XXVI, pp. 290-299.

<sup>101</sup> T. DECIANI, *ivi*, lib. V, cap. VI, p. 325.

<sup>102</sup> *Summa theologiae, in prima secundae*, qu. LXXI, pp. 848-854; qu. LXXII (*De distinctione peccatorum*), pp. 854-861.

<sup>103</sup> Cfr. sopra, p. 177.

<sup>104</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 375.

<sup>105</sup> Si tenga conto anche della rassegna di M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 367-369.

<sup>106</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, cap. VI, p. 325, cpv. *rursus*.

<sup>107</sup> *Summa theologiae, in prima secundae*, pp. 1141-1142 (“*utrum haeresis sit infidelitas species*”).

menti essenziali, maturati anche in altri criminalisti (Gómez e, dopo di lui, Claro su tutti), erano stati orientati a marcare la natura pubblica o privata dell'illecito penale. Nel caso di Deciani, invece, l'ortodossia religiosa e la fedeltà al principe e all'istituzione pubblica si sganciano dai criteri di riferimento tradizionali e prendono forma nelle due macro aree della lesa maestà divina (*delictum contra Deum*) e della lesa maestà umana (*delictum in offensam principis*)<sup>108</sup>, che rappresentano, se riferite al *crimen publici iudici* (al *crimen* dell'istituzione pubblica), gli assi fondanti dell'ordine criminalistico. Come si vede, la diversità di strumenti non nasconde anche nella presentazione dei crimini l'identità di esigenze rispetto ai giuristi sopra rammentati.

Tornando alla struttura del testo di Deciani, entro i crimini *contra Deum*, all'eresia<sup>109</sup>, segue la trattazione dello scisma<sup>110</sup>, dell'apostasia<sup>111</sup> e, come ultima sezione del primo tomo, della simonia<sup>112</sup>. Il secondo volume inizia, sempre nell'ambito dei *crimina contra Deum*, con l'analisi della bestemmia<sup>113</sup>, dello spergiuro<sup>114</sup> e del sacrilegio nelle sue varie forme<sup>115</sup>, fino alla figura criminosa del sepolcro violato<sup>116</sup>, con la trattazione della quale ha termine il libro VI del *tractatus*. Dal libro VII, invece, ha inizio la trattazione dei crimini lesivi della potestà umana. La categoria complessiva è impostata precisando che "*videnda nunc atque excutienda sunt crimina, quae principes terrenos ac potestates publicas concernunt*"<sup>117</sup>. Si tratta di una lunga esposizione che si estende dalla lesa maestà a una categoria residuale contenente crimini commessi dai magistrati pubblici e qualificati come "vari" e come "straordinari"<sup>118</sup>. In coda a questi crimini, secondo l'incedere originariamente impostato, il *Tractatus* di Deciani propone gli illeciti commessi in *seipsum* e in *proximum*. Anche in questo caso il testo è reinterpretato secondo l'impostazione principale, specificando che "*nunc videndum de iis, quae privatorum iniuriam principaliter concernunt*"<sup>119</sup>. Seguendo tale impostazione, Deciani elegge quale modello putativo della sezione l'omicidio, figura che viene analizzata sotto tre aspetti, determinati anche dall'impianto generale dato alla suddivisione dei crimini: suicidio (*crimen* commesso in *seipsum*), omicidio commesso "*in parentes et ascendentes, et descendentes*" e omicidio commesso in *extraneum*<sup>120</sup>.

Nell'esposizione del *Tractatus*, verosimilmente per la sua incompletezza, mancano, come rilevò Cordero<sup>121</sup>, quelli che egli chiamò, usando una terminologia contemporanea,

<sup>108</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, p. 376.

<sup>109</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, lib. V, capp. VII-LIX, pp. 325-474. Si tratta di una lunghissima sezione nella quale sono analizzati tutti gli aspetti sostanziali e processuali dell'eresia e tutti i profili criminosi nei quali essa era individuabile (es. *de iudaeorum delicta*: pp. 332-345).

<sup>110</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. I, lib. V, capp. LX-LXIX, pp. 474-483.

<sup>111</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. I, lib. V, capp. LXX-LXXXVI, pp. 483-489.

<sup>112</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. I, lib. V, capp. LXXVII-LXXXVIII, pp. 489-526.

<sup>113</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. VI, capp. I-VI, pp. 1-20.

<sup>114</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. VI, capp. VII-XIII, pp. 21-56.

<sup>115</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. VI, capp. XIV-XXXVIII, pp. 56-128.

<sup>116</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. VII, capp. 39-44, pp. 128-142.

<sup>117</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. VII, capp. I-LII, pp. 143-271 (la citazione è a p. 143, n. 1).

<sup>118</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. VII, cap. XLI, p. 358.

<sup>119</sup> T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. IX, cap. I, p. 359, n. 1.

<sup>120</sup> Al termine, poi, Deciani affronta con dettaglio le questioni attinenti i profili dell'ausilio, dell'istigazione e quelli relativi ai mandanti del crimine: T. DECIANI, *ivi*, vol. II, lib. IX, cap. I-XXXIX, pp. 359-450.

<sup>121</sup> F. CORDERO, *Criminalia*, p. 305.

"delitti contro il patrimonio". Essi, in realtà, nella logica organizzativa del testo scelta da Deciani, non esistono come categoria a sé stante. Stando alla griglia proposta, è possibile ritenere (e se ne troveranno alcune conferme più avanti) che essi fossero destinati a rientrare nelle offese al prossimo, ai beni del prossimo, in specifico. Manca, inoltre, la trattazione di quelli che potevano essere definiti *delicta carnis*. Si rinviene, infatti, ma in una collocazione che ci dice molto sul modo di vedere il penale di Deciani, solamente l'esposizione di due di essi in una sezione intitolata "*de stupro vel coitu violento*" e in un'altra che disciplina il *raptus*<sup>122</sup>. Su tutta questa categoria e sulla sua maturazione occorrerebbe interrogarsi, anche tenendo conto che, in fondo, il magistero penalistico di Deciani è antecedente alla chiusura dell'assise tridentina. Il tema del *raptus* in Deciani, tra l'altro, è di una peculiarità tale da aver richiamato l'attenzione sia, di Michele Pifferi<sup>123</sup>, sia, di Giovanni Cazzetta<sup>124</sup>. In questa sede, noi possiamo solo rilevare che nella logica del criminalista udinese (è possibile notararlo, per una volta, dalla stessa collocazione topografica) i due illeciti sopra menzionati "*comprehendatur sub vi publica*"<sup>125</sup>; dunque, sono illeciti osservati come offese alla maestà umana e non al "prossimo".

Il tentativo di Deciani è sicuramente originale e di estremo rilievo, perché presenta una riorganizzazione del penale di rango essenzialmente umanistico<sup>126</sup> e consente dal punto di vista tecnico (e anche da quello di politica criminale) la predisposizione su carta di un ordine mentale (contenente i presupposti culturali del giurista d'Antico Regime), col quale abbiamo visto operare nelle pagine precedenti molti giuristi. L'uso del "chi/che cosa" aggredito consente al giurista udinese di dipingere tutto il criminale dandogli una struttura tecnica e politica congrua, sia, alle crescenti esigenze politiche, sia, a quelle maggiormente tecniche. Per quanto riguarda il testo criminalistico in sé, l'elemento di novità è rappresentato dall'applicazione di un criterio suddivisorio usato per l'esposizione dei crimini. Si è sottolineato giustamente da più parti (e da ultimo l'ha fatto Michele Pifferi) che Deciani lavora per primo sulla base della materialità del crimine, dell'oggetto leso. Questa oggettività che governa le scelte di incriminazione esposte da Deciani, sembra derivare dalla capacità del giurista udinese di mettere a frutto, con sapienza, materiali già disponibili in ambito canonistico e tomistico<sup>127</sup>, recuperandoli e usandoli per mezzo delle *causae* aristoteliche. Una conferma di tali ipotesi potrebbe avvenire da ulteriori indagini (se possibili) sulla formazione del *Tractatus*, della quale, in definitiva, si sa ben poco. All'analisi di Spagnesi apparve chiaro che esso non conteneva indicazioni e dati posteriori al 1572<sup>128</sup>,

<sup>122</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, ivi, vol. II, lib. VIII, capp. VI-XIV (*de raptu virginum, viduarum, et sanctimonialum*), pp. 294-317; cap. XV, pp. 318-320 (*de stupro vel coitu violento*).

<sup>123</sup> M. PIFFERI, *Generalia delictorum*, pp. 393-404.

<sup>124</sup> G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, 1999 (Per la storia del pensiero giuridico moderna, 53), pp. 63-66.

<sup>125</sup> T. DECIANI, *Tractatus criminalis*, vol. II, lib. VIII, cap. V, p. 294, n. 6.

<sup>126</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 266.

<sup>127</sup> Si tenga conto, per tutti, di JUAN DE TORQUEMADA (in c. *homo christianus*, c. V, D. XL, *In Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii*, n. 2, p. 350), di DOMINGO DE SOTO (*De iustitia et iure libri decem*, Venezia, 1589, lib. V, qu. I, p. 413) e, più avanti nel tempo, di P.M. PASSERINI, *Regular Tribunale*, qu. IV, n. 9, p. 64.

<sup>128</sup> E. SPAGNESI, *Tiberio Deciani*, in DBI, vol. XXXIII, p. 540. Lo stesso Spagnesi insiste sulla necessità di una più approfondita indagine sugli inediti deciani: pp. 541-542. Si tenga conto anche delle riflessioni di ITALO BIROCCHI (*Alla ricerca dell'ordine*, p. 262), che ricorda le probabili manomissioni effettuate dall'editore, l'impossibilità che il *Tractatus* sia direttamente frutto del triennio di lezioni patavine, una serie di indizi utili per la

quindi la sua stesura si protrasse ben oltre il periodo nel quale Deciani insegnò diritto criminale a Padova (1549-1552), ma non, stando a questa indicazione, fino alla morte. Un giudizio completo sulla formazione e, in particolare, sulla struttura dei crimini presente nel *Tractatus* (che, peraltro, non potrà intaccare quanto si è detto fino ad oggi sulla bontà tecnica profusa nei *generalia*) deve, pertanto, essere rimandato.

Come ha sostenuto Sbriccoli, la scelta di Deciani non avrà grande fortuna, perché subirà gli effetti della crisi politica e scientifico-giuridica che nei due secoli successivi alla sua morte colpì l'ambiente giuridico italiano e, in particolare, quello delle scienze penali<sup>129</sup>. E sarà proprio il profilo dell'organizzazione dei crimini, la tecnica di stesura del testo criminalistico ad esser accantonata per prima. Le altre questioni, invece, quelle d'impianto, relative al *crimen publici iudici* per intendersi, avranno per forza di cose più fortuna<sup>130</sup>. In buona sostanza, la scienza giuridica, una volta messe a punto le questioni del "penale pubblico", continuerà a preferire per quanto riguarda la struttura del testo l'orientamento al processo. Di *divisio ab objecto* parla, ad esempio, Agnello di Sarno nella sua *Novissima praxis criminalis*<sup>131</sup>, ma non vi fa seguire, anche se in definitiva nella logica della maturazione dei materiali non è poi così importante, una strutturazione del trattato. Echi di Deciani, oltre a quelli dei quali abbiamo già accennato relativi a Dietrich, si trovano anche nella pagina di Nicola Alfani<sup>132</sup>, ma solo a proposito delle questioni attinenti ai pubblici giudizi e ai pubblici crimini. Alfani ha letto Deciani (ma anche Hotman e Godefroy), ma evidentemente la parte della *divisio ab objecto* gli torna ostica. Tanto che, in definitiva, anch'egli si ferma a una sintetica messa a punto degli elementi fra i più noti e (al suo tempo) meno originali<sup>133</sup> e presenta i crimini secondo l'incendere dei testi giustinianeî, traendo evidentemente spunto da Matthes<sup>134</sup>.

## 2b. Le Institutiones di Alessandro Brugiotti

Ma una vicenda del recupero delle scelte deciane e di uso del medesimo materiale nelle organizzazione del testo criminalistico<sup>135</sup> può essere documentata. Ci riferiamo al caso del fiorentino Alessandro Brugiotti, che fu docente alla Sapienza romana nella seconda metà del '600 e autore di un manuale istituzionale destinato agli studenti della *Sapienza*

datazione dell'opera e ha occasione anche di rilevare (p. 256) come la pubblicazione postuma leghi le opere di Wielant/Damhouder, Bossi e Deciani e che tale legame sia un chiaro indizio del continuo aggiornamento a cui erano destinati tali testi.

<sup>129</sup> M. SBRICCOLI, *Lex delictum fecit*, pp. 255-259.

<sup>130</sup> Franco Cordero, però, e con lui molti altri, non volendo sminuire l'apporto dato da Deciani alla formazione della scienza giuridica moderna, parlano a ragione di "circuito occulto delle idee": *Criminalia*, p. 306. Enrico Spagnesi, invece, crediamo nello stesso senso, parla di "raccolgere, trasformare, consegnare": E. SPAGNESI, *Tiberio Deciani*, p. 541.

<sup>131</sup> A. DI SARNO, *Novissima praxis criminalis et civilis*, cap. I, pp. 2-7, tit. III.

<sup>132</sup> N. ALFANI, *Juris criminalis liber secundus*, pp. 4-8, nn. IIII-IV.

<sup>133</sup> N. ALFANI, *ivi*, nn. XIV-XVII, pp. 9-13.

<sup>134</sup> N. ALFANI, *ivi*, p. 17: "Sed age criminum analisi adoriamur et primum publica, tum privata demum extraordinaria justa serie Pandectarum prosequamur...".

<sup>135</sup> La scelta di Brugiotti, formatosi a Pisa e presso alcuni auditori e uomini d'apparato dell'*entourage* medico, peraltro, potrebbe anche non dipendere da Deciani [che pure nel volume è citato alcune volte, ma non in tema di organizzazione del testo criminalistico o di divisione dei crimini (ad es., A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales, praefatio*, p. 2)], ma direttamente dalla stessa fonte di Deciani.



nel 1667<sup>136</sup>. Su Brugiotti, tra l'altro, pesa il giudizio un po' stereotipato e non certo lusinghiero di Renazzi, che, almeno dal punto di vista che stiamo analizzando, può esser ritenuto affrettato<sup>137</sup>.

Al titolo terzo del libro primo della sua opera<sup>138</sup>, fra tutte le altre suddivisioni<sup>139</sup>, Brugiotti inserisce come terza opportunità suddivisoria dei crimini quella che li vede commessi “*in deum, aut in principem, aut in rempublicam, aut in proximum*”. Anche se, in maniera del tutto comprensibile, puntualizza che, in fondo, tutti gli illeciti si sintetizzano in un'offesa alla divinità. L'opportunità suddivisoria usata anche da Deciani subisce, però, un ridimensionamento nel momento in cui Brugiotti sembra confinarla al settore del foro interno, giacché egli aggiunge subito dopo e sempre nell'ambito della terza tipologia di crimini: “*nos intelligimus in ordine ad forum nostrum externum, in quo idea aut mere ecclesiastica sunt ... aut mere temporalia ... aut sunt delicta communia*”. Quando, poi, però, Brugiotti passa a trattare “*de speciebus delictorum*”<sup>140</sup>, la suddivisione in questione torna a occupare la scena e a consentire di essere usata a pieno<sup>141</sup>: “*ordo speciarum delictorum [...] ut primum de commissis, et omissis in Deum*<sup>142</sup>, *deinde in Principem, indeque in publicum, et in populum in secundo libro*<sup>143</sup>; *privatas autem personas respicientium in tertio libro*

<sup>136</sup> Nato a Firenze nel 1615, Brugiotti si addottorò a Pisa il 27 Aprile del 1642 in *utroque iure* (G. VOLPI, *Acta gradum academiae pisanae*, II, 1600-1699, Pisa, 1979, p. 229, n. 2493). Il NEGRI (*Istoria degli scrittori fiorentini la quale abbraccia intorno a due mila autori, che negli ultimi cinque secoli hanno illustrata coi loro scritti quella nazione, in qualunque materia, ed in qualunque lingua, e disciplina: con la distinta nota delle lor'opere, così manoscritte, che stampate, e degli scrittori, che di loro hanno con lode parlato o fatto menzione: opera postuma del p. Giulio Negri ferrarese della Compagnia di Gesù*, Ferrara, 1722, p. 16) riferisce che i legami con la casa Medici gli procurarono incarichi al seguito di autorità vescovili nel Regno di Napoli e a Volterra. Fu tramite questo canale, forse, che ottenne una cattedra alla Sapienza. Fra le sue opere, oltre alla *Epitome iuris viarum et fluminum praxim rei aedilis comprahendens et aliquid de immunitate opusculum* stampata a Roma nel 1669, il Negri segnala dei testi d'ambito feudistico che, a una attenta verifica, mi risultano irreperibili. Presso “La Sapienza” romana, Brugiotti insegnò, prima, Istituzioni civili (dal 1657 al 1661), poi, dal 1662 al 1681, *Ius criminale*: cfr. *I Maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i Rotuli e altre fonti*, vol. II, p. 858. Di sé, nel titolo del manuale, rammenta anche dello svolgimento della professione forense a Roma.

<sup>137</sup> Renazzi annota che “*di lui si ha alle stampe un corso delle istituzioni sudette (criminali) mal digeste, e peggio scritte, che spirà dappertutto la rozzezza del secolo nel quale ei viveva circa i genuini e solidi principj della giurisprudenza criminale*” (F.M. RENAZZI, *Storia*, p. 186).

<sup>138</sup> A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. I, tit. III, p. 11, cpv. *Dividuntur*.

<sup>139</sup> A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. I, tit. III, pp. 10-14.

<sup>140</sup> Non senza aver fornito, allo stesso modo di Deciani, alcuni ragguagli sui termini *maleficium, peccatum, vitium*: pp. 76-78.

<sup>141</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. I, tit. I, cpv. *denique*, p. 79.

<sup>142</sup> Così: eresia (pp. 78-79, tit. II); *De sortilegio, et incantatione* (tit. III, pp. 83-86); apostasia (tit. IV, pp. 86); scisma (tit. V, pp. 88-89); *blasphemia* (tit. VI, pp. 89-91); sacrilegio (tit. VII, pp. 91-92); simonia (tit. VIII, pp. 93-94).

<sup>143</sup> *De crimine laesae maiestatis* (tit. IX, pp. 94-96); *De conspiratione, coniuratione, factione, et collegijs illicitis* (tit. X, pp. 96-97); *De seditione, et incendio* (tit. XI, pp. 97-100); *De inferentibus illegitime poenas* (tit. XII, pp. 100-101); *De falsitate* (tit. XIII, pp. 101-103); *De periurio* (tit. XIV, pp. 104-106); *De falsis monetis et mensuris* (tit. XV, pp. 106-108); *De monopolis* (tit. XVI, p. 109); *De ambitu lege Iulia repetundarum et barattaria* (tit. XVII, pp. 110-112); *De praevariatione* (tit. XVIII, p. 113); *De peculato, residuis annona, et concussionione* (tit. XIX, pp. 114-118); *De vectigalibus, et commissis* (tit. XX, pp. 118-119); *De bello, et delictis militum* (tit. XXI, pp. 119-125); *De latrocinio, grassatione, et assassinio* (tit. XXII, pp. 125-127); *De receptoribus, occultatoribus, et auxiliatoribus* (tit. XXIII, pp. 127-128); *De effractoribus carcerum publicorum, et fugitur* (tit. XXIV, pp. 128-129); *De ludis, et rixa* (tit. XXV, pp. 130-131).

*expositio describatur*<sup>144</sup>. L'ordine viene, poi, reimpostato all'inizio della sezione relativa alle offese al principe<sup>145</sup> e all'avvio di quella relativa alle offese alle persone private<sup>146</sup>. Quello che il lettore si trova di fronte, a parte le molte suggestioni che maturano già dalla lettura di alcune delle rubriche e dal modo di delineare certi crimini, è un quadro chiaro, che fornisce per vie traverse qualche conferma anche alle supposizioni che abbiamo fatto relativamente all'impianto deciano. Brugiotti, infatti, in coda al libro terzo dedicato alle offese al prossimo, colloca tutta una serie di crimini mancanti nell'edificio penalistico di Deciani, ovvero le offese inferte al patrimonio dei privati cittadini e i *delicta carnis* (quelli provenienti "a carnis incontinentia"<sup>147</sup>): bigamia<sup>148</sup>, *fornicatio*, adulterio<sup>149</sup>, lenocinio<sup>150</sup>, incesto<sup>151</sup>, *raptus* (che qui, a differenza di Deciani, non figura fra i crimini contro l'istituzione pubblica)<sup>152</sup>, stupro<sup>153</sup>, *De actibus veneretis contra natura*<sup>154</sup>. L'inserimento di questi illeciti nelle violazioni contro il "prossimo", li vede collocati in una posizione congrua rispetto alle categorie scelte che, l'abbiamo visto in parte in Deciani, non permettevano di far affiorare valori non legati direttamente a specifici soggetti. Crediamo, infatti, che se è innegabile che la *divisio ab objecto* presenta in punto di organizzazione dei crimini un elevato grado di affidabilità, è anche vero che assume un ruolo di estrema rilevanza la scelta degli "oggetti" con i quali selezionare/organizzare gli illeciti. Affermato il criterio di riferimento, infatti, molta parte della sfida di riorganizzazione del penale si giocava nell'attività di individuazione di questi ultimi. Perché erano (e sono) gli "oggetti" della tutela penale che rappresentavano e (rappresentano) la struttura e il modo di essere del diritto penale; non solo la scelta del criterio ordinatore. Nel caso di Brugiotti e, in fondo, di Deciani, infatti, la versione che viene assunta, porta i due giuristi a correre il rischio di mal conciliare la logica penitenziale di partenza con le esigenze del testo giuridico e del potere che si colloca a monte del diritto penale.

<sup>144</sup> *De iniurijs et diffidatione* (lib. III, tit. I, pp. 132-137); *De homicidio, et veneficio* (lib. III, tit. II, pp. 137-141); *De Parricidio, abortu et expositione filiorum infantium* (lib. III, tit. III, pp. 142-145); *De saevitia in seipsum* (lib. III, tit. IV, pp. 146); *De plagio, et abigatu* (lib. III, tit. V, pp. 147-148); *De vi, et occupatione* (lib. III, tit. VI, pp. 148-150); *De furtis, rapina, et usuris* (lib. III, tit. VII, pp. 150-153); *De expilatione haereditatis* (lib. III, tit. VIII, pp. 154); *De spolijs cadaverum* (lib. III, tit. IX, p. 155); *De damno dato lege Aquilia et termino moto* (lib. III, tit. X, pp. 156-158); *De actione rerum amotarum, et furtis domesticis* (lib. III, tit. XI, pp. 159-161) ed altri di cui si dirà alle note successive.

<sup>145</sup> A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. II, p. 94: "Post observata in Deum commissa, intueamur in principem...". E comincia, poi, l'esposizione dalla lesa maestà (tit. IX, pp. 94-96).

<sup>146</sup> Al principio del terzo libro, conferma "superiore libro eas delictorum species disposuimus ad methodum opuscoli nostri, quae Deum, et Religionem, quae Principem, quaeque Publicum, seu populum respiciunt. Nunc ad ea crimina expetit ordo, rem dirigere, quae in privata personas committuntur" (A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. III, tit. I, p. 132).

<sup>147</sup> A. BRUGIOTTI, *Institutiones criminales*, lib. III, tit. XII, p. 161.

<sup>148</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XII, pp. 161-164. La bigamia è, peraltro, collocata in questa sezione con la precisazione che essa colpisce sia la divinità, sia i diritti del marito o della moglie (p. 161).

<sup>149</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XIII, pp. 164-168.

<sup>150</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XIV, pp. 169-171.

<sup>151</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XV, pp. 171-173.

<sup>152</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XVI, pp. 173-176.

<sup>153</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XVII, pp. 177-179.

<sup>154</sup> A. BRUGIOTTI, *ivi*, lib. III, tit. XVIII, pp. 180-182.

## 2c. La divisio nella letteratura canonistica d'età moderna

Anche il diritto canonico non rimase sordo alle istanze umanistiche di rigore, ordine e coerenza della scienza giuridica e delle forma di esposizione del diritto. S'inaugurò, così, a partire più o meno dalla chiusura dei battenti dell'assise tridentina un processo di ristrutturazione e sistematizzazione della materia, che si inserisce nel più vasto ambito dei dibattiti introdotti dall'umanesimo giuridico<sup>155</sup>. Di tale processo beneficiarono anche le sezioni riguardanti gli illeciti, con un più approfondito dettaglio degli elementi che abbiamo visto usare in parte anche da Deciani e Brugiotti. È noto che più o meno in contemporanea con l'iniziativa di Antonio Agustín (che tratta della materia criminalistica solo nella *Epitome iuris pontifici veteris* che risale al 1587<sup>156</sup>), si inaugura con Lancellotti un nuovo genere letterario canonistico, quello della *Institutiones iuris canonici*, che dedicano sovente spazio alla materia criminale, sia per ciò che attiene al giudizio, sia per quanto riguarda i singoli comportamenti criminosi<sup>157</sup>. Questo genere istituzionale e le parallele esigenze di ordine determinarono in Lancellotti (ma non in Cucchi, che gli viene spesso affiancato)<sup>158</sup> l'anteposizione alla trattazione dei crimini dell'indicazione delle categorie nelle quali questi ultimi potevano essere suddivisi.

Cominciando il libro quarto delle sue istituzioni con la trattazione delle questioni processuali, alla fine del titolo II (*De duplici purgatione*)<sup>159</sup>, Lancellotti dedica, in una collocazione che denota incertezza sistematica, un capoverso più generale alla suddivisione dei reati che si appresta a trattare. Al cpv. *criminum*<sup>160</sup>, infatti, dichiara che il suo sistema istituzionale contempla i crimini suddivisi a seconda che contengano una lesione alla divina maestà o agli uomini<sup>161</sup>. Al successivo *versic. quae*<sup>162</sup>, il canonista perugino specifica meglio il suo discorso riferendo che la trattazione successiva riguarderà i crimini che

<sup>155</sup> Che convissero “in maniera affollata e convulsa” con la prassi forense, che era invece intenta al lavoro con gli schemi ormai acquisiti [P. GROSSI, *La categoria del dominio utile e gli “homines novi” del quadrivio cinquecentesco*, ora in *Il dominio e le cose*, Milano, 1992 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 41), p. 248]; e, in specifico, per quanto riguarda il diritto canonico, con i commenti allo *ius Decretalium*: C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, tomo I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76), pp. 17-93.

<sup>156</sup> Mi riferisco alle *Institutionum juris pontificii fragmenta duo, nunquam antea edita*, in *Opera omnia quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt*, vol. VII, Lucca, 1772. Su tale giurista: C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana*, vol. I, p. 21, n. 12; A. BERNAL PALACIOS, *Antonio Agustín y su Recollecta in iure canonico*, in *Revista Espanola de derecho canonico*, 45 (1988), pp. 487-534.

<sup>157</sup> L. SINISI, *Oltre il corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, 2009 (Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, I), pp. 23-87. Le ricerche relative a Lancellotti erano state anticipate in *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones iuris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*, in RSDI, LXXVII (2004), pp. 53-95.

<sup>158</sup> Cucchi, infatti, si limita a trattare di alcune figure criminose. Sulla parte penalistica del trattato del Cucchi: L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 104-105. Ho consultato M.A. CUCCHI, *Institutiones iuris canonici libri quatuor*, Colonia, 1564.

<sup>159</sup> G.P. LANCELOTTI, *Institutiones iuris canonici, quibus ius pontificium singularis methodo libri quatuor comprehenditur*, Lione, 1587, lib. IV, p. 447.

<sup>160</sup> Come già messo in evidenza da L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 52-55.

<sup>161</sup> G.P. LANCELOTTI, *Institutiones iuris canonici*, lib. IV, p. 447: “ad hominibus damnum irrogant”. annetten-dovi, poi, un catalogo senza sorprese: G.P. LANCELOTTI, *ivi*, p. 447.

<sup>162</sup> G.P. LANCELOTTI, *ivi*, p. 448.

offendono *Deum principaliter* e quelli che offendono gli uomini. Insomma, per Lancellotti, come per molti altri, anche i crimini che offendono gli uomini hanno un profilo indiretto d'offesa alla divinità. Tale situazione è chiarita dallo stesso giurista umbro, prima ancora che prendesse piede la lunga sequela di edizioni della sua opera<sup>163</sup>, in una delle glosse inserite nell'edizione delle *Intitutiones* pubblicata nel 1570<sup>164</sup>. Nella *gl. et hominibus* ai luoghi appena citati, Lancellotti precisa, infatti, che la natura "copulativa" del periodo "*implicat quod postea enumerata continent non solum damnum hominum sed etiam laesionem Dei*".

Nello stesso torno di tempo, Mattia degli Alberti aveva impostato le cose attinenti alla suddivisione nella medesima maniera<sup>165</sup>. E così aveva operato l'appena citato Augustín<sup>166</sup>. Ciò era stato possibile non tanto per emulazione o plagio, quanto perché gli elementi usati da Lancellotti appartenevano ad una tradizione consolidata basata sulla organizzazione del Decalogo<sup>167</sup>, che teneva anche conto del novero dei peccati capitali. La partizione indicata da Lancellotti era, del resto, irrinunciabile (perché rappresentava i cardini di tutto l'intero sistema canonistico) e soprattutto era già radicata da tempo. Prima che si diffondesse la disposizione del materiale delle *summae* in ordine alfabetico, la *Summa* di Raymond de Peñafort aveva adottato un ordine simile a questo. In un capitoletto introduttivo, infatti, il teologo e giurista spagnolo organizza il testo sulla base di una divisione che si sviluppa in tre parti:

*"distinguitur ergo per tres particulas, in quarum primo agitur de criminibus, quae principaliter, et directe committuntur in Deum; in secunda de his, quae in proximum; in tertia de ministris irregularitatibus, et impedimentis ordinandorum, dispensationibus, etc..."*.

Nel testo vero e proprio, poi, c'è spazio anche per la specifica secondo la quale esistono crimini che s'indirizzano *contra Deum indirecte* e fra questi viene annoverato il tipico

<sup>163</sup> L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 61-62; 67-76.

<sup>164</sup> L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 62-66.

<sup>165</sup> MATTIA DEGLI ALBERTI, *Institutione canonica*, Venezia, 1569, lib. IV, trattato II, cap. XII, p. 405. Su tale studioso si veda: L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 89-95.

<sup>166</sup> A. AUGUSTÍN, *Juris pontifici i veteris epitomes pars prima, tum ad epitomen universam Francisci Aduartii nnotationes*, in *Opera omnia quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt*, vol. VI, Lucca, 1771, pars III, Lib. VII, p. 432 (*De criminibus contra deum*); pars III, Lib. VIII, p. 456 (*De criminibus contra proximum*); pars III, Lib. IX, p. 491-515 (*de criminibus contra se: Alea, ludus, et jocos immoderatis, de gula et ebrietate, de luxuria, de superbia, de avaritia, de invidia, de negligentia, de mendacio, de variis prohibitis*). Alcuni di questi ultimi profili illeciti, per il fatto che consistono nei peccati capitali, sono in realtà dei veri e propri contenitori in cui calare le varie violazioni. Così, ad esempio, nella *luxuria* rientrano i seguenti capitoli dedicati a differenti profili criminosi: *de incestu inter consequineos, de incestu inter cognatos spirituales, de adulterio, de raptoribus foeminarum, de concubitu cum hominibus et brutis, de stupro et simplicis fornicatione, ecc...*

<sup>167</sup> Che si era affermato proprio nel XVI secolo come vero codice morale della cristianità, diviso nelle due *tabulae*, riguardanti, la prima, il rapporto uomo/Dio, la seconda, il rapporto dell'uomo col suo prossimo. Si veda J. BOSSY, *Aritmetica morale: sette peccati in dieci comandamenti*, in *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, 1998 (trad. it P. Arlorio), pp. 87-116 (partic. p. 89). Sulla classificazione dei peccati anche J. DELUMEAU, *Il peccato e la paura: l'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, 1987 (trad. it. N. Grüber), pp. 768-798. C. CASAGRANDE, S. VECCHIO, *La classificazione dei peccati tra settenario e decalogo (secc. XIII-XV)*, in *Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. Rivista della società internazionale per lo studio del Medioevo Latino*, 5 (1994), pp. 331-395 (partic. pp. 349-351); ID., *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo*, Torino, 2000; H. v. WEBER, *Der Dekalog als Grundlage der Verbrechenstatistik*, in *Festschrift für Wilhelm Sauer zu seinen 70. Geburtstag*, Berlino, 1949, pp. 44-70.

caso del sacrilegio<sup>168</sup>. E lo stesso vale con riferimento alla categorie degli illeciti contro il prossimo. Dopo aver trattato dell'omicidio<sup>169</sup>, Peñafort<sup>170</sup> puntualizza che vi sono casi dei quali non si delinque *stricte* contro il prossimo. È così che prende avvio la trattazione di questi casi con una sezione dedicata a *De raptoribus*. A cosa faccia riferimento tutta questa categoria lo specifica la glossa di Giovanni da Friburgo, che alla espressione “*stricte, delinquitur in proximum*” annota: “*quia non in persona eius, sed in res*”.

La modalità suddivisoria degli illeciti presente nella *Summa* di Peñafort, a parte le rispondenze indirette che trovava nelle altre *summe* coeve per via dell'ispirazione di tutte al decalogo e ai vizi capitali<sup>171</sup>, era stata fatta propria, anche se celata tra le righe, da coloro che si erano cimentati in commentari “completi” del libro quinto delle *decretales* di Gregorio IX<sup>172</sup>.

Si potrebbe, dunque, concludere che, a parte la soluzione tecnica rispondente alle esigenze di ordine, in Lancellotti non c'è nulla di nuovo. Ma, nel dare un giudizio del genere, non si deve dimenticare l'impatto che queste messe a punto potevano avere su una cultura giuridica che procedeva per stratificazioni successive, anziché per selezione di materiali. Inoltre, la soluzione di Lancellotti spicca perché lega gli assetti fondanti della comunità cristiana con il ventaglio degli illeciti prospettabili e dona un ordine che, dall'esser già esistente in potenza e ricavabile dall'osservazione dello *jus decretalium*, viene ora fissato nel testo.

In ogni modo, non tutti i manuali istituzionali e i compendi canonistici impostano l'esposizione degli illeciti o propongono materiali suddivisori come fa Lancellotti. Non li fornisce il Garzatori, che comincia l'esposizione dei reati con la simonia senza dire alcunché<sup>173</sup>,

<sup>168</sup> *Summa Sancti Raymundi*, lib. I, p. 115: “*postquam dictum est de criminibus, quae in Deum directe, ac principaliter committuntur [...] consequenter agendum est de his, quae indirecte committuntur in Deum, et primo de sacrilegio*”.

<sup>169</sup> *Summa Sancti Raymundi*, lib. II, p. 145, tit. I.

<sup>170</sup> *Summa Sancti Raymundi*, lib. II, tit. II (*de torneamentis*); tit. III (*de duello*); tit. IV (*de balistrarijs, et sagittarijs*); tit. V (*de raptoribus, praedonibus, et incendiarijs*); tit. VI (*de furtis*); tit. VII (*de usuris*), tit. VIII (*de negotiis saecularibus*).

<sup>171</sup> THOMAS OF CHOBHAM (1215-1216), *Summa confessorum* edited by F. Broomfield, Lovanio, 1968; ROBERT DI FLAMBOURGH (ca. 1208-1215), *Liber poenitentialis: a critical edition with introduction and notes*, a cura di J.J. FRANCIS FIRTH, Toronto, 1971; PETRUS PICTAVIENSIS († 1216), *Summa de confessione. Compilatio praesens*, a cura di JEAN LONGERE, Turnholt, 1980. Più avanti nel tempo, si tenga conto per tutti delle opere di SANT'ANTONINO PIEROZZI, *Confessionale defecerunt*, Venezia, 1538, pp. 52r-67v; p. 68r-125v. (sui vizi capitali); ID., *Summa confessionalis domini Antonini Archiepiscopi Florentini*, Venezia, 1565, lib. II, parte I, pp. 94-123 (precetti del decalogo); lib. II, pars II, pp. 123-151 (sette vizi capitali).

<sup>172</sup> All'esempio di Berò che abbiamo fatto in precedenza (cfr. p. 146), si può aggiungere l'impostazione governata dai riscontri del Decalogo che Antonio da Budrio dà ai suoi commentari del libro quinto delle decretali di Gregorio IX, *Excellentissimi Antoni a Butrio iuris utriusque monarchae, In librum quintum Decretalium commentarij*, t. VII, Venezia, 1578, in rubr. *De his qui filios occiderunt*, n. 1, p. 48 (“*Viso de his, qui peccant in Deum, in quatuor proximis rubricis, de his qui peccant in homines*”); in rubr. *De adulterijs*, n. 1, p. 56 (“*In decalogo dicitur non occides...*”); in rubr. *De raptoribus, incendiarijs, et violatoribus ecclesiarum*, n. 1, p. 58v. (“*inter precepta divina ... non occides, non maechaberis, non furtum facies...*”); in rubr. *De crimine falsi*, p. 67v (“*In decalogo dicitur, seu inter praeepta Dei, non furtum facies, non maechaberis, non falsum testimonium dices, de alijs praeeptis est dictum, restabat videre de praeepto falsi testimonij*”).

<sup>173</sup> F.G. GARZADORI, *Compendium iuris canonici, in quo reiciuntur omnia, quae repetebantur, et quae iam abrogata fuere a Constitutionibus Rom. Pont. a Concilio Tridentino, et a Catechismo in septem parte divisum et explicatu*, Venezia, 1582, p. 226, pars VI: *De iudicis poenalibus et de censuris ecclesiasticis*. Su quest'opera: L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 111-115.

non li propone Nicolas Vigel<sup>174</sup> né, facendo un salto nel tempo, Francesco Maria Gasparri nelle sue *Istituzioni*<sup>175</sup>, Gian Vincenzo Gravina<sup>176</sup> e Ludwig Engel<sup>177</sup>. Ma, come abbiamo accennato, non proporre espressamente tali elementi organizzativi non significava ritenerli estranei alla trattazione, specie per chi tra costoro (come, ad esempio, Justus Willerding<sup>178</sup>) sceglieva di non scardinare l'ordine espositivo della decretali. In ogni modo, la linea scientifica che segue l'impianto lancellottiano e che si sofferma sull'indicazione delle categorie di crimini si radica nel tempo<sup>179</sup>. Già Hendrik Canis, a principio del secolo XVII, si pone su questa strada. Il docente tedesco, dopo aver introdotto elementi tipici della *divisio*, per così dire, civilistica<sup>180</sup>, adotta senza esitazione la suddivisione classica ripresa anche da Lancellotti. Di questo filone fa parte anche il patavino Chiericati che, pur rispettando l'*ordo* lancellottiano, sembra aver notato il fatto che la suddivisione dei reati non era ben collocata nell'ultimo capoverso del titolo dedicato al tema *de duplici purgatione* e, per questo, la sposta almeno in avvio del titolo III, relativo alla simonia<sup>181</sup>. La suddivisione proposta rimane poi costantemente sul tavolo di lavoro del canonista padovano, perché nelle successive pagine egli dimostra di applicarla, reimpostando le questioni ad ogni capitolo nel quale suddivide la sua opera<sup>182</sup>. Sulla scia di Chiericati e Canisius, si pongono, poi, nel tempo Arnold Corvin van Belderen<sup>183</sup>, Caspar

<sup>174</sup> N. VIGELIUS, *Methodus iuris pontifici*, Basilea, 1577. Su Vigel si veda: L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 115-117.

<sup>175</sup> *Institutiones juris canonici quatuor partibus distributae*, Venezia, 1722.

<sup>176</sup> G.V. GRAVINA, *Institutiones canonicae nunc primum in lucem editae*, Torino, 1742, lib. III, tit. XVI, pp. 216. Sulla complessa figura di questo studioso, si vedano i riferimenti bibliografici proposti da L. GARLATI GIUGNI, *Reati intra moenia*, p. 1182.

<sup>177</sup> L. ENGEL, *Collegium universi juris canonici antebac juxta triplex juris objectum partitum nunc vero servato ordine Decretalium accuratius translatum et indice copioso locupletatum omnibus tam foro, quam in Scholis apprime utile, ac necessarium, editio sexta cui accessit ejusdem auctoris tractatus de privilegiis monasterium*, Venezia, 1723.

<sup>178</sup> JU. WILLERDING, *Fundamenta juris canonici in nucleo exhibita et juxta ordinem Decretalium adornata quibus differentiae juris utriusque, civilis et canonici titulis congruis sunt adiectae cum indice materiarum*, Francoforte-Lipsia, 1707 (segue nella sostanza lo sviluppo del libro V delle Decretali).

<sup>179</sup> J.P. GIBERT, *Corpus iuris canonici*, t. II, pars II, tit. I, p. 70; tit. II, pars III, sectio I, pp. 152-153, nn. II e III.

<sup>180</sup> H. CANIS, *Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros contracta quarto recognita restituta et notationibus illustrata accessit commentarius in regulas iuris*, Ingolstadt, 1620, tit. XIV, lib. III, pp. 304-305. In linea con Canisius si pone J. WEX, *Ariadne Carolino-canonica*, n. 14, p. 76. Sul Canisius: L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, pp. 123-125.

<sup>181</sup> G. CHIERICATI (1633-1717), *Via lactea sive Institutiones juris canonici per quam, et quas suavi, ac brevi itinere, studiosi juvenes ad intelligentiam sacrarum canonum, et lectores omnes conducuntur ad norma illarum, quas celeberrimus iurisconsultus Joannis Paulus Lancellottus perusino centum, et quinquaginta ab hinc annis composuit*, Venezia, 1723, lib. IV, tit. III, pp. 225-228.

<sup>182</sup> G. CHIERICATI, *Via lactea*, lib. IV, tit. IV, p. 228: "Vidimus de uno crimine, quod continet Dei Laesionem. Sequitur nunc de aliis videre..."; tit. VIII, pp. 238-245; tit. IX, p. 245: *Homo [...] in haec vita thesauris tribus, videlicet honore, ac bona fama; bonis temporalibus; ac ipsa vita; in superiori titulo actum est de delicta carnis, quae proximorum honorem, et bonam famam praedantur*; tit. X, p. 248: "Tria sunt bona temporalia, [...]" e tre in conseguenza i profili lesivi: "proximus laeditur in facultatibus, nempe furtis, et usuris; necnon in honore, scilicet adulterii, et falsitibus; in praesenti agitur de crimine, quo offenditur in vita; quod est homicidio..."; tit. XI, p. 253: "quoniam proximus offenditur [...] etiam per injurias, et illationem damnorum".

<sup>183</sup> A.J. CORVIN VAN BELDEREN (1582-1660), *Sylloge operum isagogicorum ad ius sacrum in qua continetur Arnoldi Corvini Jus canonicum per Aphorismos strictim explicatum eique praefixa Johannis Doujatij Antecessoris P. Isagogica juris pontifici Synopsis et subjectus Alexandrii Chassanei iuris ejusdem index versibus descriptus*, Parigi, 1671, lib. IV, tit. I, pp. 215-216.

Ziegler<sup>184</sup>, il pisano Migliorucci<sup>185</sup> e, poi, Febei, Claude Du Fleury<sup>186</sup>, Aurelio Agostino Millari<sup>187</sup>, Danieli<sup>188</sup>, il bolognese Sacchi e altri meno noti<sup>189</sup>.

Col tempo, poi, le categorie impostate da Lancellotti vengono dettagliate e dotate di contenuti e sottocategorie più specifiche. I crimini contro il prossimo tendono a specializzarsi nella stessa forma della *Summa* di Peñafort e a presentarsi suddivisi in tre gruppi. Si distinguono le lesioni “*in naturalia*”, per le quali si arreca nocimento alla persona fisica in sé fino al massimo di privarla della vita<sup>190</sup>, quelle arrecate ai suoi beni e quelle che cadono “*in re familiari, vel in honore, et fama*”<sup>191</sup>. Si radica, insomma, la tendenza a presentare separate anche nell’esposizione le offese arrecate direttamente contro il prossimo e quelle perpetrate nei confronti dei beni e del circuito di interessi e valori che gli sono pertinenti quale creatura inserita nel creato. Tutto il panorama degli illeciti che sono estranei al riferimento diretto o indiretto a Dio, tendono poi ad esser ricompresi in una categoria omnicomprensiva che rappresenta, come dire, le cose terrene; si tratta, infatti, dei crimini contro il “prossimo” come di quelli realizzati *contra justitiam*. Francesco Verde, ad esempio, sulla base della suddivisione di marca Lancellottiana<sup>192</sup>, dopo i delitti commessi<sup>193</sup> “*immediatae in Deum*”, tratta dei *delictis contra justitiam*<sup>194</sup>, che poi distingue da quelli che arrecano offesa al prossimo direttamente e *in bonis fortunae*. Tutte queste operazioni, comunque, non perdono mai di vista il punto di riferimento fisso rappresentato dal

<sup>184</sup> C. ZIEGLER, *Jus canonicum notis et animadversionibus academicis ad Job. Pauli Lancellotti Institutiones enucleatum et, quale sit, remoto velamento publicae luci expositum*, Wittenberg, 1669, versic. *non autem ecclesiastico conveniendus erit*, pp. 647-648.

<sup>185</sup> L.B. MIGLIORUCCI, *Institutionum juris canonici cum explicationibus in quibus universum jus pontificum proponitur et notitia historiae ecclesiasticae passim illustratur*, lib. IV (de re criminali), Pisa, 1723, lib. IV, tit. II, p. 78.

<sup>186</sup> C. DE FLEURY, *Institutiones iuris ecclesiastici latinas reddidit et cum animadversionibus J.H. Böbmer editit J.D. Grube, editio secunda*, Francoforte-Lipsia, 1732, pars III, cap. VIII, n. I, p. 611; pars III, cap. XII, n. I, p. 655.

<sup>187</sup> MILLARI (MIARI) AURELIO AGOSTINO, *Selectarum ex libri IV Institutionum juris canonici a Lancellotto conscriptarum compendiosa explicatio*, Roma, 1694, lib. IV, ad § *ultimum*, p. 312.

<sup>188</sup> P.A. DANIELI († 1781), *Institutiones canonicae, civiles, criminales. Opus in quatuor tomos divisa*, t. III (*Institutiones criminales*), Roma, 1759, lib. II, pp. 82-94; tit. II-V, pp. 94-132 (*crimina ecclesiastica nominata*); tit. VI, pp. 132-143 (*crimina ecclesiastica innominata*); tit. VII-XXII, pp. 143-267 (*crimina saecularia et mixta*).

<sup>189</sup> A. DE VAULX, *Paratitla juris canonici sive Decretalium domini Gregori Papae IX summaria ac methodica explicatio. Opus novum, scholae ac foro, et decretis, concilii tridentini accomodatum editio novo cum accessit Arno Schnorrenberg commentatio in eiusdem juris regulas*, Ginevra, 1759, tit. III, sect. I, *de crimine seu delictis in genere*, n. 2, p. 401; B. EPO, *De iure sacro vel principiorum iuris pontifici libri III, de iure sacro, liber III, ex libro Decretalium quinto*, n. 151, p. 365, n. 152 (*ordo criminibus recitandis idem qui decalogi*), p. 366; H. ZOESII, *Commentarius in ius canonicum universum sive ad decretales epistolas Gregori IX P.M.*, Colonia, 1725, al lib. V Decretalium, tit. X, p. 689; A. HUTH, *Jus canonicum ad libros V Decretalium Gregori IX explicatum et per quaestiones, ac responsa in methodum brevem, et claram redactum*, Venezia, 1738, tit. X, p. 570; tit. XVI, p. 583; *Paratitla in quinque libros Decretalium Gregorii IX*, Parigi, 1736, lib. II, tit. III, p. 163.

<sup>190</sup> F.A. FEBEI (1652-1706), *Institutionum juris canonici sive primorum iotius sacrae jurisprudentiae elementorum libri quatuor*, Venezia, 1725, lib. IV, tit. V, p. 234; lib. IV, tit. VI, p. 451; lib. IV, tit. VIII, p. 464; lib. IV, tit. IX, p. 469.

<sup>191</sup> V. SACCHI (1681-1744), *Introductio ad studium utriusque juris et Institutionum juris canonici libri quatuor, ubi de personis, rebus, judiciis civilibus, ac criminalibus*, Bologna, 1713, tit. III, p. 14; tit. IV, p. 30.

<sup>192</sup> F. VERDE (1631-1706), *Institutionum canonicarum libri quatuor in duos tomos divisi*, t. II, *Librum III et IV complectens*, Napoli, 1735, lib. IV, tit. II, p. 89.

<sup>193</sup> F. VERDE, *Institutionum canonicarum*, lib. IV, tit. VII, p. 175.

<sup>194</sup> F. VERDE, *Institutionum canonicarum*, lib. IV, tit. IX, pp. 199-200.

Decalogo; come ci testimonia quello che è stato definito il “miglior canonista del Sicento”<sup>195</sup>, Heinrich Pirhing<sup>196</sup>.

Dai crimini contro la “giustizia”, rimangono, però, fuori quelli attraverso i quali il reo arreca direttamente danno a se stesso. E, fra questi<sup>197</sup>, i “vizi” che “si oppongono” alla castità (divisi in *iuxta naturam, contra naturam, mixta*). A metà ’700, ad esempio, Berardi<sup>198</sup> osserva “*tres species delictorum*”: quelli “*quae contra nosmetipsos, idest contra sobrietatem*”, quelli “*quae contra proximum, idest contra iustitiam*”<sup>199</sup> e quelli “*quae contra Deum, idest contra pietatem admittimus*”, letti come vertenti “*contra Deum*” direttamente o contro “*res Deo sacras*”<sup>200</sup>. E sulla stessa linea possiamo trovare Jakob Zallinger che ci fornisce una conferma di questo orientamento, secondo la quale sono individuabili quattro tipologie di crimini: crimini che ledono la vita umana e la pudicizia, crimini che attentano ai beni temporali, illeciti che “*hominum fidei in commerciis, mutuisque negotiis, ipsorumque bonis, imo divinae etiam religioni ob superstitionem fallacias adversantur*” e illeciti specifici dei clerici<sup>201</sup>.

A tutte queste elaborazioni che rimarranno immutate oltre la soglia della contemporaneità, è dato un significato maggiormente tecnico, ci pare, da Ludovico Huguenin<sup>202</sup>, che indica che i crimini sono suddivisibili secondo differenti aspetti di osservazione tecnica: “*Delicta dividuntur ratione objecti, vel personarum, vel fori, vel notorietatis*”, ma con la precisazione che “*in decretalibus singula crimina censentur juxta ordinem Decalogi*”<sup>203</sup>. Come in Sinistrari e negli altri appena visti, però, l’oggetto rimane come dire sempre personificato<sup>204</sup>. Se *ratione personarum* “, infatti, come si è visto nel capitolo secondo di questa ricerca, “*discernuntur delicta propria clericorum*”<sup>205</sup>, *et crimina clericis ac laicis communia*”,

<sup>195</sup> C. FANTAPPIÉ, *Chiesa e modernità giuridica*, pp. 41-43.

<sup>196</sup> H. PIHRING (1606-1679), *Jus canonicum nova methodo explicatum promisque, et confuse positis, in ordinem doctrinae digestis*, t. V, *respondens libro quinto Decretalium, in quo de iudicio, seu ordine iudiciario criminali, nec non de criminibus ecclesiasticis, et saecularibus, quae mixti fori sunt*, Dilingae, 1677, tit. IV, p. 100; tit. X, p. 161; tit. XVI, p. 207. Alla ruota di Pirhing, JAKOB WEX, *Ariadne carolino-canonica, Appendix canonico civilis*, p. 76, n. 14.

<sup>197</sup> F. VERDE, *Institutionum canonicarum*, lib. IV, tit. X, p. 203.

<sup>198</sup> C.S. BERARDI (1719-1768; docente a Torino), *Institutiones juris ecclesiastici opus posthumum in duas partes distributum*, Torino, 1769, pars II, lib. III, tit. II, pp. 136-138; lib. V, tit. II, pp. 259-260.

<sup>199</sup> Come del resto avviene in J.P. GIBERT (1660-1736), *Corpus juris canonici per regulas naturali ordine digestas usuque temperatas, ex eodem jure, et conciliis, patribus, atque aliunde desumptas, expositi collectione delectu, in contrariis conciliatione eximium simulque indicibus ac praefationibus, notique quamplurium et exquisitis illustratum*, t. II, Ginevra, 1735, tit. VII, cap. II, p. 88.

<sup>200</sup> C.S. BERARDI, *Institutiones juris ecclesiastici*, pp. 278-281, tit. III [descrive le figure con la griglia di cui sopra: *de criminibus directo contra Deum admissis* (pp. 278-282); *de criminibus admissis contra res Deo sacras* (tit. IV; pp. 282-288); *de criminibus singularibus clericorum de ceteris criminibus unicuique comunibus* (pp. 291-298)].

<sup>201</sup> J.A. ZALLINGER (1735-1813), *Institutiones juris ecclesiastici maxime privati ordine Decretalium, Lib. V Decretalium*, Roma, 1832, *praefatio*, p. 5, nn. II-VIII. Su Zallinger, in una prospettiva naturalmente più ampia, si veda: C. FANTAPPIÉ, *Chiesa e modernità giuridica*, pp. 83-93.

<sup>202</sup> L. HUGUENIN, *Expositio Methodica juris canonici studiis clericalibus accomodata*, Parigi, 1867, tomo II, *pars specialis, tractatus*, II, diss. I, cap. I, n. 2, p. 236.

<sup>203</sup> L. HUGUENIN, *Expositio Methodica*, caput II, p. 228

<sup>204</sup> L. HUGUENIN, *Expositio Methodica*, cap. II, art. I-II, pp. 228-229. Classica impostazione, invece, in Franz Schmalzgrueber, *Judicium ecclesiasticum seu Decretalium Gregorij IX Pontifici Maximi, liber II. Brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum, in quo praecipue circa materiam huius libri secundi, quae tum in theoria, tum in Praxi occurrunt, difficultates, solvuntur, allatis etiam contra sententiam fundamenti, et horum solutionibus*, Ingolstadt, 1727, t. I, pars I, tit. I, n. 41, p. 9.

<sup>205</sup> *Ratione personarum* (p. 237, art. II, §§ I-II) gli illeciti, come sappiamo, si distinguono in *communia con-*



*ratione fori*, “*triplex criminum genus distinguntur*”<sup>206</sup> e, infine, “*ratione notorietatis delicta externa sunt occulta vel publica*”, la suddivisione *ratione objecti* contempla gli elementi che abbiamo visto trattare dai vari canonisti: “*ratione objecti, delicta ecclesiastica sunt vel crimina directe in Deum admissa, vel crimina quibus injuria in res Deo sacras infertur*”<sup>207</sup>.

A questo quadro di costante riproposizione di suddivisioni affidabili sia dal punto di vista tecnico<sup>208</sup>, sia da quello politico-costituzionale che resteranno invariate fino all’età contemporanea<sup>209</sup>, se ne affianca una che si legittima nella risposta all’esigenza “francese” di organizzare i soli “crimina communia”. Ci riferiamo alla indagine *ratione personarum* di Pierre Grégoire, che muove analizzando i “peccati dei chierici”, o, meglio, i “crimina propria”<sup>210</sup>.

I chierici, sottolinea Grégoire, peccano nell’acquisizione dell’ordine e durante la fase successiva alla sua acquisizione. Nel primo caso lo fanno perché in generale non sono idonei ad acquisirlo, nel secondo perché non prestano *cura et sollicitudo* all’ordine e ministero acquisito e non lo curano per bene o lo esercitano in maniera indegna. In sintesi, è così possibile porre il luce tre tipologie di illeciti: i peccati commessi per l’accesso allo stato clericale, quelli realizzati nella conduzione dello *status* clericale e, infine, i peccati estranei alla logica dell’ordine acquisito e dell’esercizio del ministero “*in modo vivendi profano, aut criminoso*”. Ne esce una suddivisione in tre gruppi a loro volta suddivisi in altre sezioni secondo l’ordine sopra delineato. Relativamente agli illeciti realizzabili per l’acquisizione dello *status* clericale vengono segnalati i *delicta in suscipiendis ecclesiasticis ordinibus commiss*<sup>211</sup>, i *delicta clericorum in ordinibus susceptis ratione personae a qua suscipiuntur*<sup>212</sup>, e i *delicta clericorum circa modum consecratio ordinum*<sup>213</sup>. Quanto alla seconda categoria si evidenziano i *delicta, quae committuntur a clericis post susceptos ordines, in ministerio, et executione eorum*<sup>214</sup>, i *delicta clericorum circa celebrationem missae*<sup>215</sup> e il caso “*de clericis*

*tra proximum* (“*de quibus Decretales mentionem faciunt, ad secundam Decalogi tabulam pertinent, et proximum laedunt quoad bona vel vitae, vel famae, vel fortunae*”) e “*Delicta propria clericorum*”.

<sup>206</sup> Si tratta della classica suddivisione in *ecclesiastica, saecularia et mixta*, come si sarà intuito.

<sup>207</sup> Entro il primo modo di osservarli si distinguono (§ 1) i delitti commessi direttamente contro Dio e gli illeciti che arrecano offesa alle cose che sono sacre a Dio (§ 2).

<sup>208</sup> Profili differenti anche in R. MASCHAT, *Institutiones canonicae [...] novissimis pontificum constitutionibus, summaris Decretalium omnium correctionibus ex posteriori iure et concilio tridentino collectis bullarum ad ejusdem Concilii Decreta spectantium compendio auctae, et illustratae ab Ubaldo Giraldis a San gaetano ex iisdem scholis piis*, vol. IV, *pars II complectens librum V Decretalium, editio prima florentina tusciae episcopis dicata*, Firenze, 1855, tit. II, pp. 16-18, nn. 8-10; C. LAGUS, *Methodica iuris utriusque traditio. Omnem omnium titolorum, tam Pontificij, quam Caesarei iuris materia et genus, glossarum item et interpretum abstrusiora vocabula scienter et summatim explicata, postremo et iudicarij ordinis modum, ad praticam forensis accomodatam*, Lionè, 1562, *pars III*, capp. XXIX-XLVII.

<sup>209</sup> Il solido impianto sopra descritto permarrà per ragioni d’impianto complessivo fino alle soglie della codificazione del 1914. Basti l’esempio di F.X. WERNZ (1842-1914), *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris Decretalium*, t. VI, Prato, 1913, *pars III*, sect. I, pp. 266-423; sect. II, pp. 424-455.

<sup>210</sup> P. GRÉGOIRE, *Opera Omnia ad ius pontificum spectantia, ab ipso paulo ante mortem recognita, duobus distincta voluminibus hoc priore Partitiones totius iuris canonici continentur in quinque libros digestae, Scholiis et annotationibus illustratae instar syntagmatis totius iuris ecclesiastici*, Ginevra, 1645, vol. I, *Institutionum iuris pontificij liber quartus, de criminibus in genere*, tit. primus, cap. I, n. 2, p. 288.

<sup>211</sup> P. GRÉGOIRE, *Institutionum iuris*, tit. II, pp. 288-292.

<sup>212</sup> P. GRÉGOIRE, *ivi*, tit. III, pp. 292-293.

<sup>213</sup> P. GRÉGOIRE, *ivi*, tit. IV, pp. 293-295.

<sup>214</sup> P. GRÉGOIRE, *ivi*, tit. V, pp. 295-296.

<sup>215</sup> P. GRÉGOIRE, *ivi*, tit. VI, pp. 296-298.

*delinquentibus circa beneficia ecclesiastica*<sup>216</sup>. Mentre, infine, la terza tipologia è meglio dettagliata sostenendo che di essa fanno parte i *delictis clericorum circa mores et modum vivendi*<sup>217</sup>. Grégoire, insomma, presenta un ordine funzionale alla realtà istituzionale nella quale opera, che dimostra una attenta elaborazione della materia e la sottoposizione della stessa ad un preciso regime organizzativo.

## 2d. L'impianto di Sinistrari

Oltre a quelli appena visti, chi abbia pazienza di scorrere la letteratura criminalistica d'età moderna con più attenzione, rinviene un altro tentativo (anch'esso, peraltro, legato all'ambito canonistico) di strutturare la trattazione secondo l'incedere dei crimini.

Fra le varie opere di Ludovico Maria Sinistrari<sup>218</sup>, ristampate anche come *opera omnia* fra il 1753 e il 1754 a oltre cinquant'anni dalla morte dell'inquisitore francescano avvenuta nel 1701, ve n'è una che abbiamo più volte richiamato e che presenta la particolarità di fornire una struttura dei reati ben definita e non consueta, figlia dell'esperienza culturale e professionale maturata dal Sinistrari anche nel "foro regolare". Il *de delictis et poenis tractatus absolutissimus*<sup>219</sup>, pubblicato per qual che ci consta per la prima volta nel 1700, dopo un'interessante titolo proemiale<sup>220</sup>, si struttura in nove titoli contenenti specifiche categorie di crimini.

La prima categoria è quella "de *delicta et poenis inobedientium*"<sup>221</sup>. Se è vero, infatti, rileva Sinistrari, che i canoni principali su cui misurare l'impianto degli illeciti sono quelli della castità e della povertà<sup>222</sup> "est autem oboedientia virtutum moralium maxima"<sup>223</sup>. A tale caposaldo dell'inosservanza dell'obbedienza, segue l'analisi dei crimini che vertono sui *bona corporis*, poi quelli che vertono sui *bona animi* che, naturalmente, "sunt suprema". La seconda categoria di delitti predisposta da Sinistrari è quella dei delitti *contra paupertatem*<sup>224</sup>; mentre la terza fa riferimento alla castità (*delicta contra*

<sup>216</sup> P. GRÉGOIRE, *ivi*, tit. VII, pp. 298-300.

<sup>217</sup> P. GRÉGOIRE, *ivi*, tit. VIII, pp. 300-313 (es. "de clerico caupone et lanione, de clerico venatore").

<sup>218</sup> Sinistrari (traggo alcuni dati dalla scheda biografica contenuta nella sua *Opera omnia*), noto al pubblico non certo per i suoi scritti d'ambito giuridico, nasce a Ameno nel novarese nel 1632 (altri riportano il 1622, ma poi dicono che morì all'età di 69 anni nel 1701). Studia a Pavia, ma non materie giuridiche e fa ingresso nel 1647 nell'ordine francescano. Uomo dedito a tutte le scienze (dice la biografia), divenne Consultore del Tribunale Supremo della Santa Inquisizione e titolare di altri incarichi ecclesiastici anche in Spagna. Nel 1688 fu incaricato dai Comizi generali francescani di rivedere la normativa criminale di quel consesso religioso e di perfezionare tramite opera di commento la *Practica* redatta da Santoro da Melfi. Morì nel 1701.

<sup>219</sup> *Judicibus, et advocatis fori ecclesiastici et laici commodissimum, cum universa criminali materia juxta canonicis, ac caesarei juris praescripta in eo exacte pertractetur* è la seconda parte del titolo dell'opera (Roma, in *domo Caroli Giannini librorum sanctitatis suae provisoris in Platea Capranicensi*). La prima edizione fu stampata a Venezia nel 1700 *apud Hieronymum Albricium*.

<sup>220</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. II, n. 1, p. 20.

<sup>221</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. II (apostasia, *inoboedientia*, contumacia, *rebellio*, *appellatio mala*, *conspiratio*, scisma, lesa maestà, eresia).

<sup>222</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. II, n. 2.

<sup>223</sup> Non manca l'aggancio al testo tomistico per quanto riguarda il ruolo dell'obbedienza: *Secunda secundae*, qu. CIV, pp. 1520-1525.

<sup>224</sup> L.M. SINISTRARI, *De delictis et poenis*, tit. III, p. 95, n. 4. Sono esposti in scala dal minore al maggiormente turpe: "Proprietas, pecuniae contractatio, redditum procuratio, alienatio bonorum ecclesiasticorum, donatio, furtum, dilapidatio, usura".

*castitatem*<sup>225</sup>) e comprende tutti i comportamenti illeciti relativi al comportamento sessuale. Terminata l'esposizione delle violazioni che attengono agli obblighi del consenso religioso (obbedienza, povertà e castità), Sinistrari compie ulteriori operazioni di raccolta di crimini in sezioni generali e fra queste la prima è quella dei *delicta verbalia*<sup>226</sup>, di quei delitti, cioè, “*quae perversitate lingua oriuntur*”<sup>227</sup>. Un titolo specifico è confezionato, invece, per il falso (*de crimine falsi*), analizzato nelle sue varie forme, ivi compresa la professione della astrologia giudiziaria<sup>228</sup>. Seguono, poi, una categoria dedicata a *de injuriis facti* (un coacervo controllabile con difficoltà, che va dalla *armorum delatio* alla *abortus procuratio*, passando per il duello, l'omicidio semplice e proditorio e le altre forme di uccisione<sup>229</sup>) e un titolo dedicato a *de crimine sacrilegii* (contenente la trattazione degli abusi relativi ai vari sacramenti, al sortilegio e alla simonia<sup>230</sup>). Al termine della esposizione Sinistrari si concede un titolo finale miscelaneo<sup>231</sup>, che contiene la violazione dell'obbligo di digiuno, i vari profili di delitti commissibili dai membri degli ordini mendicanti andando per il mondo (gli *itinerantium delicta*), la *hospitalitatis laesio*, il *lenocinium*, il contributo al procurato incendio, il *latrocinium*, la *carcerum violatio*, i profili di violazione del divieto di esercizio di arti e la violazione dell'obbligo di residenza per i titolari di benefici che lo prevedano<sup>232</sup>.

Siamo al cospetto di un impianto nel quale domina un'impostazione determinata dalla vita nel consenso religioso e dai contenuti dell'obbligazione che lega il singolo individuo al consenso stesso. Un quadro, comunque, nel quale, al di là delle classificazioni tradizionali (che pure fa proprie, come abbiamo visto, specialmente in altre opere), Sinistrari struttura gli illeciti in maniera organizzata. A parte i tre titoli principali, nei quali come detto vengono raccolti i comportamenti illeciti idonei a violare gli obblighi principali della promessa regolare, anche i titoli successivi rispondono a questa esigenza. In altri luoghi Sinistrari aveva parlato come abbiamo visto anche di oggetto leso, riferendolo in via esemplificativa, secondo i canoni tomistici, alla persona. Qui, invece, sembrano mischiarsi un criterio afferente all'oggetto dell'obbligazione regolare (obbedienza, povertà e castità), con uno legato alle modalità esecutive. In un quadro che, in ogni modo, assieme a pochi altri, dà una struttura organizzata al testo degli illeciti.

<sup>225</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. IV, pp. 155-254 (dal *consortium suspectum* alla *daemonialitas* passando per i classici *stuprum, incestus, sodomia, bestialitas, raptus, adulterium, fornicatio, sollicitatio ad turpia*).

<sup>226</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. V, pp. 254-320: dalla *omissio confessionis* alla *suasio mala novitii facta*, passando per lo spergiuro e per la *blasphemia*).

<sup>227</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. V, n. 1, p. 254.

<sup>228</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. VI, pp. 321-356.

<sup>229</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. VII, pp. 357-448.

<sup>230</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. VIII, pp. 449-500.

<sup>231</sup> L.M. SINISTRARI, ivi, tit. IX, pp. 501-552.

<sup>232</sup> Riguarda l'*Escluela salmantina* e verte maggiormente sui risvolti penitenziali e teologici il prospetto offerto da JUAN DE LUGO [1583-1660], *Disputationes scholasticae et morales editio nova* [...] *accurante* J. B. Fournials, t. VI, Parigi, 1869. Fra le varie *disputationes* (alcune delle quali sono volte a valutare un quadro generale di *iniuriarum* e di modi per porvi rimedio) si segnalano i seguenti capitoli: (disp. IX) *de injuriis in bonis spiritualibus*; (disp. X) *de injuriis circa bona corporis* (omicidio e suicidio); (disp. XII) *de injuriis stupri*; (disp. XIII) *de iniustitia adulterii*; (disp. XIV) *de injuriis in materia famae, et honoris*; (disp. XVI), *de injuriis circa bonae fortunae*.

### 3. Fra vecchie e nuove classificazioni

Il percorso che abbiamo compiuto fino ad ora e che si è fermato, a parte alcune puntate esplorative, all'incirca alla inoltrata età moderna, ha visto intrecciarsi nelle riflessioni di giuristi valutazioni d'esigenze politiche e uso di strumenti tecnici. Ne sono scaturite suddivisioni dei crimini idonee alla comprensione del penale, dei suoi meccanismi e dei suoi limiti<sup>233</sup> e, in un secondo momento, l'uso o il recupero di materiali idonei alla suddivisione degli illeciti, con l'intento di presentare i testi criminalistici organizzati secondo criteri prefissati.

In ogni modo, sia nei casi nei quali le suddivisioni incidono sull'ordine testuale dei crimini, sia dove ciò non avviene perché si rimane legati nell'esposizione alle esigenze dell'*ordo iudiciarius*, l'impianto della classificazione dei reati si cristallizza con le grandi pratiche criminali nella forma di sezioni d'avvio nelle quali gli elementi della *divisio* sono dettagliati, elencati o, alle volte, discussi in maniera più o meno approfondita. A queste sezioni, a quanto mi consta a partire da Anton Gómez<sup>234</sup>, è attribuito un titolo che richiama la ricerca di canoni orientativi generali relativi a tutto il diritto penale<sup>235</sup>. Pochi anni dopo Gómez, e da lui traendo verosimilmente spunto, Claro compone una delle più snelle e maneggevoli messe a punto relative alle suddivisioni dei crimini e lo fa, per sua espressa ammissione, con un certo intento ordinatore: "*pro intelligentia terminorum*"<sup>236</sup>. È indubbia in lui l'esigenza di premettere determinati criteri, di segnare le coordinate delle parole in uso e conseguentemente anche del testo penalistico. Ma Claro, nella prima edizione del 1568<sup>237</sup>, omette di attribuire un titolo alla sezione dedicata a tali criteri, che rimane semplicemente indicata come § *primus*. L'omissione verrà, poi, eliminata in molte delle edizioni successive per intervento editoriale. Nell'*Ordo paragraphorum* della già citata edizione *Venetis*, 1601, ad esempio, al § *primus* è attribuita la capacità di chiarire i *generalia* della *delictorum materia*. Ad inizio Seicento, nel compendio che dell'opera di Claro fece il catalano Galinus, che fu auditore anche a Milano, invece, l'autore dota di efficacia più generale il § *primus*, dandogli il titolo de

<sup>233</sup> Col senso portato dalla pagina di Deciani: M. SBRICCOLI, *Lex delictum fecit*, pp. 233-234.

<sup>234</sup> A. GÓMEZ, *Variae resolutiones*, lib. III, cap. I, p. 4 (*de delictorum variis generibus ac speciebus*). Non ho, però, potuto consultare la prima edizione del 1552.

<sup>235</sup> In questa direzione si muovono Ludwig Gilhausen, del quale si conosce la data di morte, avvenuta nel 1642 [cfr. H. SCHLOSSER, *Tiberio Deciani ed il suo influsso sulla penalistica tedesca*, in *Tiberio Deciani (1509-1582)*, pp. 130-131]: L. GILHAUSEN, *Arbor iudiciaria criminalis* (Colonia, 1662), in *Arbor iudiciaria sive Processus juris absolutissimus; tam civilis quam criminalis. Cum adiecta totius executivi processus materia*, Francoforte, 1662, nn. 5-20, pp. 1-4 (dove, in una serie di *prolegomena*, presenta la questione d'impianto della suddivisione dei reati senza sorprese, né sussulti), gli spagnoli DIEGO CANTERA (*Quaestiones criminales tangentes iudicem accusatorem, reum, probationem, punitionemque delictorum*, Salamanca, 1589, *De quaestione tangentes accusatorem*, qu. II, nn. 2-5, p. 42; *De quaestionibus tangentem reum*, qu. IV, n. 3, p. 73, col. II, al versic. *Ergo autem aliter*) e Antonius Pichardus (A. PICHARDO VINUESA, *Commentariorum in quatuor institutionum iustinianearum libros, tomo II, appendicis loco manuductorum iuris civilis romanorum, et Regii hispani, pro iudicibus et advocatis tyronibus ad praxim, liber singularis commodioris*, Venezia, 1647: *Manuductionum iuris civilis, et Regii Hispani*, pars III, § I, nn. 3-14, pp. 78-79) e l'italiano PASSERINI [*Regulare Tribunal seu Praxis formandi processus nedom in foro regularium sed etiam secularium*, Roma, 1677, qu. IV, art. I (*Quot sunt genera delictorum*), nn. 2-9, pp. 44-45].

<sup>236</sup> G.P. MASSETTO, *I reati*, pp. 63-64.

<sup>237</sup> Devo la verifica sull'esemplare posseduto dalla Biblioteca del Dipartimento di scienze giuridiche, Sezione di diritto penale, dell'Università degli Studi di Roma (La Sapienza) alla gentilezza del prof. Italo Birocchi, che qui ringrazio pubblicamente.

“*divisionibus et essentia delictorum*”<sup>238</sup>. A sostegno di ciò, poi, quando Galinus passa a trattare dei singoli illeciti, si nota una esplicita impostazione di tutto l’assetto come suddiviso in due grandi aree: l’offesa alla sola *publica iustitia* e l’offesa a quest’ultima e anche ai terzi.

Sulla stessa linea e nello stesso torno di tempo, si muove Pierre Grégoire<sup>239</sup>, che dedica una sezione del suo enciclopedico *Syntagma* al tema de “*generali distinctione criminum*”<sup>240</sup>. A Grégoire, per via dell’avvio dedicato ai mali del corpo umano paragonati ai delitti per la *respublica* e della sapienza canonistica che lo qualifica, si impone anche di trattare di *peccatum, delictum e maleficium* e di mettere in evidenza la distinzione teologica e penitenziale del peccato in originale e attuale, suddividendo quest’ultimo, naturalmente, in mortale e veniale<sup>241</sup>. L’esperienza istituzionale nella quale egli opera, inoltre, gli rende necessario l’inserimento nella sezione delle suddivisioni, allo stesso modo del toscano Guglielmi<sup>242</sup>, di una ulteriore categoria funzionale alle cose francesi: *crimina regia* e non *regia*<sup>243</sup>. La non indicazione di una categoria del genere, infatti, avrebbe determinato una falla nel sistema enciclopedico del “moderno tolosano”, perché non si sarebbe documentato uno snodo, quello dei *cas royaux*, intorno al quale si giocavano molti dei rapporti tra sovrano e nobiltà feudale in Francia<sup>244</sup>.

<sup>238</sup> Galdericus Galinus, *Compendium totius practicae criminalis ob memoriam studiosorum ex libro quinto sententiarum, celeberrimi Iulii Clari selectum in quo, praetermissa opinionum varietate, aurum purum doctrinae tanti iuriconsulti et conclusionum ab eo receptorum, candide traditur*, Milano, 1622, p. 1. Nelle pagine successive Galinus, quando passa a compendiare il § *finalis* di quella che lui indica come *practica criminalis quaestionibus centum distributa*, alla *quaestio I (de causarum divisione et quae dicantur civiles, quae criminales)*, legata al verso “*Ego tamen*” di Claro, in pratica reimposta tutta la questione, parlando di “*genera delictorum*”, ne indica due: “*Primum, illud per quod offenditur publica iustitia, sine iniuria neque offensione alicuius tertij [...]. Secundum, per quod offenditur non solum publica iustitia, sed etiam infertur damnum tertio*”.

<sup>239</sup> C. PEDRAZZA GORLEO, *Syntagma iuris universi: il progetto enciclopedico-giuridico di Pierre Grégoire*. Tesi di dottorato. Università degli studi di Trento, dottorato di ricerca in Studi storici, XV ciclo (2004). Sul Grégoire, da parte di studiosi italiani, anche il recente C. ZENDRI, *Pierre Grégoire tra leges e mores: ricerche sulla pubblicistica francese del tardo Cinquecento*, Bologna, 2007 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno, 11) e L. SINISI, *Oltre il corpus iuris*, p. 120.

<sup>240</sup> P. GRÉGOIRE (1540?-1597), *Syntagma iuris universi atque legum pene omnium gentium, et rerumpublicarum praecipuarum, in tres partes digestum. In quo divini, et humani iuris totius, naturali, ac nova methodo per gradus, ordinemque, materia universalium et singularium rerum, simulque iudicia explicantur*, Lione, 1582, pars III, lib. XXX (de criminibus in genere), cap. I, pp. 220-223.

<sup>241</sup> P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi*, ivi, pp. 220-222, nn. 14-16.

<sup>242</sup> Cfr. sopra, pp. 190-191.

<sup>243</sup> P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi*, ivi, n. 14: “*Regia illa sunt quorum notio ad magistratos regium non autem ad magistratos iuridicos dominorum locorum pertinent, nisi ex indulgentia illis a rege permittitur. Inter haec regia crimina sunt, delatio armorum, si cum tubos et hominum collectione sit criminum, quae admittuntur contra tutelam regiam seu salvaguardiam, seu fidem publicam, vel adversis manus regiae iniectionem, notio de falsa moneta, de heresi*”. Riferimenti in ERIC BOURNAZ, *Les temps Féodaux (fin Xe fin XIII<sup>e</sup> siècle)*, in J.-L. HAROUL, J. BARBEY, E. BOURNAZ, JA. THIBAUT-PAYEN, *Histoire des institutions de l’époque franque à la Révolution*, Parigi, 1997, p. 246; E. PERRY, *Les cas royaux, origines et développements de la théorie aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1910.

<sup>244</sup> Cfr. M. SBRICCOLI, *Crimen Laesae majestatis*, pp. 62-71. A tali suddivisioni Grégoire ne aggiunge altre di profilo maggiormente tecnico (P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi*, pars III, lib. XXX, cao. I, n. 7): *crimina voluntaria e involuntaria e crimina “clancularia, et violenta, et alia et coacta”* (tratta per sua stessa ammissione da Aristotele: P. GRÉGOIRE, *Syntagma iuris universi*, p. 221). In quest’ultima suddivisione fa rientrare, nel primo gruppo, furto, adulterio, veneficio stupro, *occulta caedes*, falsa testimonianza, nel secondo, *flagella, vincula, mors*, rapina. Grégoire affastella anche elementi diversi dalla *divisio* come la maggiore punibilità del crimine *clam*, rispetto a quello *palam* commesso (n. 8).

La struttura di questi *generalia*, che contengono anche le suddivisioni delle quali abbiamo trattato sino ad ora (anzi a volte sono rappresentanti per la quasi totalità da quest'ultime), si protrae immutata fino alla fine del XVIII secolo. Non mutando l'impianto politico e costituzionale, in effetti, non si avverte l'esigenza di mutare il diritto penale e gli strumenti ermeneutici che i giuristi avevano predisposto per rappresentarlo. Il prodotto finale dello sforzo di perfezionamento tecnico e adeguamento alle esigenze politiche (che spesso s'intrecciano tra loro e che hanno la capacità di rappresentare da certi angoli visuali il diritto penale in atto) giunge fino alla produzione di compressive messe a punto nelle quali si mischiano suggestioni culte, esigenze di ordine concettuale, rielaborazioni di vecchi materiali e riflessioni moderne. La posizione di questi quadri di riferimento, però, per me tutti i tipi della letteratura giuridica<sup>245</sup>, figurando anche nei testi schiettamente pratici, destinati alla pratica formularia e al supporto dell'attività "di banco".

Un poco noto (ma prolifico e non agevolmente inquadrabile sotto il profilo biografico<sup>246</sup>) Giulio Nori, sul finire del '500, nel pubblicare un manualetto tascabile con il quale fornisce nozioni e formule utili a chi si accingeva ad andare in *offitio*<sup>247</sup>, indica all'utente anche le coordinate di riferimento del diritto penale che egli si accinge a maneggiare: "Questi sono notabili che non vanno al libro"<sup>248</sup>, dice di tutti le ripartizioni logiche che abbiamo visto fino ad ora. Nori, insomma, prende in considerazione materiali che non servono per la stesura degli atti criminali<sup>249</sup>, ma che comunque egli giudica parte necessaria del corredo dell'ufficiale. È un po' come se proponesse il pavimento su cui camminare nel cimento penalistico, gli assi di direzionamento, il tessuto connettivo da usare nell'attività d'ufficio<sup>250</sup>.

Di tale idea si trova conferma in una ricerca di Loredana Garlati<sup>251</sup>, la quale, trovan-

<sup>245</sup> M. SAVELLI, *Pratica universale, v. delitti*, n. 33, p. 164 (sui crimini contro natura); M. SAVELLI, *Summa diversorum tractatumum [...] editio novissima, innumeris accessionibus a Guido Antonio Sabello juris consulto et equite auctoris filio diligenter collectis, ac propriis locis, locupletata, tomus primus in quo plurime additamenta in calce apposta reperiuntur*, Venetiis, 1707 apud Paulum Balleonium, § *Delictum*, p. 393, n. 6.

<sup>246</sup> Il Nori, originario di San Gimignano e secondo i titoli delle sue opere "dottore in leggi", è rammentato da FRANCESCO INGHIRAMI, *Storia della Toscana compilata ed in sette epoche distribuita*, t. XIII, Firenze, 1844, p. 471.

<sup>247</sup> *Criminalista del modo di procedere ne gl'atti criminali, in servizio de' notari, procuratori, giudici novelli, e di ogn'altro, che sappi leggere con utile particolare e universale*, Siena, 1578. Nori compose nel giro di cinque anni quattro opuscoli intitolati "criminalista". I successivi, però, contengono solo formule in aggiunta a quelle contenute nel primo: es. *Criminalista secondo, continente inquisitioni, pene, et esecutioni varie di delitti; per commodo dell'accusatore, reo, e giudice*, Siena, 1581; *Criminalista quarto, et ultimo in agumento del primo stampato l'anno 1578 continente varie formole di scritture*, Siena, 1583. È autore anche di un *Civile del modo di fare gl'atti nelle cause del dare, e hauere per l'attore, reo, e giudice: a vitlita de' nouelli litiganti, e d'ogni altro che sappi leggere, con utile aniuersale*, Siena, 1579. A parte altri scritti, secondo l'Inghirami, il Nori avrebbe pubblicato una raccolta di *Consilia criminalia* (Siena, 1573), che, dopo una prima verifica nei cataloghi telematici, non sono riusciti a individuare.

<sup>248</sup> G. NORI, *Criminalista del modo di procedere ne gl'atti criminali*, p. 9.

<sup>249</sup> Poco prima Nori aveva trattato della "forma del titolo del libro de' malefitij (pp. 8-9). Le varie classificazioni si trovano indicate, invece, alle pp. 10-16.

<sup>250</sup> Si tenga conto delle pagine dell'Ambrosini; T. AMBROSINI (*Processus informativus, siue de modo formandi processum informativum, brevis tractatus*, lib. II, cap. IV, nn. 2-3, p. 80-81), dove si consiglia al giudice, dopo aver reperito il titolo del crimine, di valutare le sue "qualitates" (e, quindi, se il crimine è grave, lieve, "an putens, an occultum, an difficilis, an facilis probationis, an frequens, an de raro contingens, an turpe, an aliquo honestatis titulo velatum, an publicum, an privatum, an ex officio tantum, an etiam ad alicuius offensi instantiam de eo tractetur, an propbanum, an ecclesiaticum, an exemplare, an habeat consequentias aliquas, an dolosum, an casuale").

<sup>251</sup> L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, p. 51.

dosi di fronte all'edizione di un manoscritto milanese in parte modellato sulla pratica del Tirabosco<sup>252</sup>, ricondotto al XVIII secolo e denominato *Ristretto della Pratica criminale per lo Stato di Milano*, dovette fare i conti con le suddivisioni che conosciamo. Perché anche quel testo esordiva con i capisaldi dell'ordinamento penalistico espressi nella forma della *divisio criminum*. Nelle prime righe, dopo un tentativo di definire il delitto<sup>253</sup>, infatti, troviamo anche qui brevemente indicate le categorie divisorie a noi già note senza fornire elementi definitivi. Anzi, l'obbligo di sintesi permette al Tirabosco e all'autore del *Ristretto* milanese<sup>254</sup> di dotare il testo di una prosa lucida che, pur non rinunciando ai vecchi canoni, aggiunge<sup>255</sup>, ad esempio, che “*delitto pubblico è quello che principalmente si commette in offesa di Dio e del Principe, ovvero che tocca l'utilità ed interesse pubblico, et de hoc quilibet potest accusare*”<sup>256</sup>. Ma è l'ulteriore nota del Tirabosco (già messa in evidenza dalla Garlati) a questo capoverso che merita menzione: “*Io stimo bene definire tutti li sopradetti delitti, e dichiararli brevemente, perché essendo questa la base sopra la quale si deve fondare la formatione de processi, sarà se non bene il vederla, e haverli distintamente particularizzati*”<sup>257</sup>. Niente da dire, se non che risulta con tutta evidenza il ruolo tecnico, politico e culturale al tempo stesso assolto da questi elementi.

Sulla scia di quanto detto fino ad ora e chiudendo così idealmente un cerchio, merita di messo in luce che è per via di testi destinati alla pratica come quelli di Savelli e Guglielmi che le suddivisioni alla fine del '700 fecero parte anche dell'oggetto delle lezioni istituzionali presso l'Ateneo pisano. A partire dall'anno accademico 1760-61, a fianco delle classiche “letture” sui passi giustiniani, il docente di materie criminali Cesare Alberigo Borghi fu incaricato di tenere lezioni domestiche con un “*corso filosofico di diritto penale sotto forma di istituzioni composte secondo ragione sua*”<sup>258</sup>. L'espressione è di Francesco Carrara, ma a parte il giudizio sul manoscritto delle *Istituzioni* del Borghi<sup>259</sup>, quel che rileva per il nostro percorso è l'attestazione dell'uso didattico del materiale della *divisio*<sup>260</sup>, che anche in questo testo compare in una sezione intitolata “*che cosa sia il delitto, e di quante sorte sia*”.

<sup>252</sup> M.A. TIRABOSCO, *Ristretto di Practica criminale che serve per la formazione de' processi ad offesa*, Foligno, 1702 (la prima edizione risale, però, salvo sviste del sottoscritto, al 1661).

<sup>253</sup> L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, p. 50.

<sup>254</sup> D'ambito milanese e conforme a quanto detto sin'ora è anche il precedente F.B. PORRO, *Fasciculus rerum criminalium Homeri Ilias nuce conclusa, ad usum fori mediolanensis et communem utilitatem*, Milano, 1621, § *delictum*, pp. 26-29.

<sup>255</sup> LOREDANA GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, p. 278.

<sup>256</sup> Vi entrano molti delitti classici e alcune ipotesi di reato che nelle fonti erano fra gli straordinari e, fra essi, la rottura di argini e di fonti e il danneggiamento delle vie pubbliche.

<sup>257</sup> L. GARLATI GIUGNI, *Inseguendo la verità*, p. 51 e pp. 281-282.

<sup>258</sup> Borghi nacque a Pisa nel 1710 e si addottorò nello studio pisano nel 1730. Cominciò ad insegnare diritto criminale nel 1742, dopo aver insegnato Istituzioni civili e Istituzioni canoniche. Dal 1756-57 fu assessore del Tribunale dello Studio. Sul Borghi una prima ricognizione in M. MONTORZI, *Giovanni Carmignani: Vichismo e Ideologie nella cultura giuridica post-illuministica*, ora in *Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa 2006 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 1), pp. 199-201.

<sup>259</sup> BUPi, *manoscritti Carrara*, n. 13 (*Istituzioni criminali secondo l'uso di Toscana dell'eccellentissimo Signor dottore Cesare Borghi di Pisa, coll'aggiunta delle definizioni dei delitti e loro estremi*). Il testo delle *Istituzioni* di Borghi è anche disponibile in rete: [www.idr.unipi.it/iura-communia/Borghi\\_def.html](http://www.idr.unipi.it/iura-communia/Borghi_def.html)

<sup>260</sup> C.A. BORGHI, *Istituzioni criminali*, lib. I, tit. I, nn. 2-19, pp. 2-8.

Oltre a quanto appena detto, è indubbio che, col passare del tempo, l'affinamento tecnico di queste sezioni aumenta al di là del materiale che vi si deposita. Un modo più attento di osservare questo materiale compare, ad esempio, già in Giovanni Zuffi<sup>261</sup>, secondo il quale “*delicia diversa sunt secundum diversis respectus, ideo diversas etiam recipiunt differentias*”<sup>262</sup>. Poste queste premesse, lo Zuffi in tre *quaestiones* d'avvio dal contenuto identico alle sue coeve *Institutiones criminales*, presenta alcuni degli elementi della *divisio criminum* a noi noti<sup>263</sup>. In particolare Zuffi precisa che se il delitto viene considerato sulla base del suo “*exordium*”, esso può esser giudicato come proveniente “*ex proposito, aut impetu, aut casu*”. Se, invece, viene giudicato quanto alla sua “*nomenclatura*” figura come nominato e innominato. Se lo si considera in base alla sua “*judicialis cognitio*” è pubblico e privato, mentre se viene indagato in ragione della punizione alla quale può condurre è capitale e non capitale<sup>264</sup>. Tutte suddivisioni a noi note, ma qui espresse, ci sembra, in maniera più accurata, sebbene non si possa negare che il testo di Zuffi sia figlio delle esigenze pratiche e processuali che indirizzavano i testi criminalistici all'epoca<sup>265</sup>. A parte gli elementi offerti da Zuffi, sono poche, in verità, le testimonianze di area italiana della maturazione dei materiali della *divisio criminum*. Tanto che si può, da questo punto di vista, aderire alla visione che mette in luce la sterilità della criminalistica italiana del '600 e del primo '700 (prona sui dettagli dell'esercizio della giustizia, sulla minuteria dei singoli istituti) e tende a evidenziare che diversamente in area continentale e francese il diritto penale maturò in maniera più proficua.

In effetti, a riprova di tale opinione, per quanto riguarda la Francia, si possono già fare gli esempi di due notissimi giuristi francesi del XVIII secolo, Daniel Jousse e Pierre François Muyart de Vouglans, mentre, per l'area continentale, il riferimento può andare a giuristi come Engau<sup>266</sup>, Banniza figlio<sup>267</sup> e Koch. A questi, solo al crepuscolo del '700, si assoceranno i nostrani Renazzi e Luigi Cremani.

<sup>261</sup> Giovanni Zuffi († 1644) nasce a Finale Emilia nel modenese sul finire del XVI secolo e si stabilisce in seguito a Roma dove esercita, come si capisce anche dai titoli delle sue opere, la professione forense: G. TIRABOSCHI, *Biblioteca modenese*, t. V, Modena, 1785 (rist. an. Bologna, 1970), p. 441. Il *Tractatus* di Zuffi fu pubblicato per la prima volta a Roma nel 1665 e successivamente a Colonia nel 1722, mentre il testo istituzionale conosce una sola edizione romana nel 1667.

<sup>262</sup> G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processus legitimatione in libros tres distinctus*, Ginevra, 1722, qu. XXIII (*quotuplex sit delictum*), p. 22.

<sup>263</sup> G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processus legitimatione*, qu. XXIII, nn. 1-12, pp. 22-23.

<sup>264</sup> G. ZUFFI, *Tractatus de criminalis processus legitimatione*, qu. XXIV (*divisio delictorum quoad eorum nomen*), p. 23 (*lassoluta e correativa* (n. 4) e *nominata e innominata* (n. 5)); qu. XXV (*divisio quoad iudicalem cognitionem*), pp. 23-24; qu. XXVI, p. 24 (*divisio delictorum* quanto alla punizione che ne scaturisce: n. 12, p. 24; per quest'ultima vedi anche G. ZUFFI, *Institutiones criminales*, lib. II, tit. I, p. 36, § *et tandem*).

<sup>265</sup> A parte quanto si può ricavare dal titolo, la struttura dell'opera consiste in una lunga serie di *quaestiones* suddivise in tre libri perlopiù orientate alla pratica processuale.

<sup>266</sup> J.R. ENGAU, *Elementa iuris criminalis germanico-carolini*, lib. I, tit. II, *de delictis in genere*, § XV, p. 17 (*delicta commissionis, vel omissionis; propria vel communia*); § XVI, p. 17 (*delicta prima vice commissa e reiterata*); § XVII, pp. 17-18 (*saecularia, ecclesiastica, mixta* “*quae iure pontificio fundata est, in germania suo probatur modo*”; § XVIII, p. 18 (*facti permanentis vel transeuntis facti, excepta vel non excepta, manifesta vel pernoscata*). La trattazione, poi, prosegue col titolo III, § XXXII, pp. 23-24 (*maiora e minora, “cui hodie recepta criminum divisio in capitalia et non capitalia respondet”*); § XXXIII, p. 24 (*publica et privata*).

<sup>267</sup> Lo stesso approccio di Bannitza in D.H. KEMMERICH (1677-1745), *Synopsis juris criminalis per succinctas positiones delineati in usum praelectionum academicarum*, Pisa, 1768, pp. 7-10, nn. 10-20 e nella *Publica criminalis vindicta in partem generalem et specialem divisa* di Christian Friedrich Holland, Basilea, 1732.



Ma, mentre Bannitza ed Engau e, in fin dei conti, anche Böhmer e Koch<sup>268</sup>, non organizzano il testo sulla base di chiari elementi divisorii ulteriori rispetto a quelli noti<sup>269</sup> e, in conseguenza di ciò, la successiva esposizione dei crimini nei loro testi si sviluppa in maniera non visibilmente organizzata, nei due francesi il ruolo meramente tecnico e al più didattico delle vecchie suddivisioni è accentuato dal fatto che i crimini sono poi suddivisi, anche nell'esposizione, secondo le nuove modalità più consone al gusto contemporaneo.

Muyart de Vouglans<sup>270</sup>, ad esempio, ben noto al pubblico italiano per il tentativo di confutazione del *Dei delitti e delle pene* di Beccaria, nel suo trattato criminalistico<sup>271</sup> apre il percorso nel penale con una prima parte “*Du crime et de sa peine*”, entro il quale il primo libro è dedicato a “*Du crime en général*”. Le proposte classificatorie più congeniali al gusto contemporaneo vengono, però indicate con chiarezza nella prefazione<sup>272</sup> e dettagliate poi nell'esposizione “*des différentes especes de crimen et de leur peines*”<sup>273</sup>.

È, invece, nei *generalia* che si trovano i depositi, i residui tecnici delle suddivisioni tipiche dell'età medievale e moderna. Fino al punto da poter ritenere che questi materiali risultano maggiormente utili per le riflessioni sui *generalia* (se di parte generale ancor non si può parlare), piuttosto che per l'organizzazione di quella che ormai comincia a delinearsi anche per la scienza giuridica come “*parte speciale*”. Entro questo quadro di riferimento anche Muyart de Vouglans<sup>274</sup> specifica che il crimine, una volta definito a livello di comprensione generale, può essere considerato sotto “*cinq rapports*”, che danno luogo ad altrettante divisioni particolari: quanto alla sua natura, quanto alla pena, quanto alla competenza, quanto all'istruzione processuale e quanto alla prova. Dentro tali modalità di

<sup>268</sup> JOHANN CHRISTOPH KOCH (1732-1800), *Institutiones iuris criminalis in usum auditorum scripsit*, Jena, 1758. Sul Koch, docente a Jena nel periodo in cui scrive il volume, si veda H. PUTTHER, *Johann Christoph Koch*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, vol. XVI, pp. 386-387. Il volume si apre con una sezione di *Prolegomena* (pp. 1-15) di carattere storico-filologico, che si conclude con proficui dettagli bibliografici concernenti i vari commenti alla *Carolina* criminale (pp. 13-15). Il cap. II, poi, offre i *generalia*, intitolati “*de delictis, eorumque divisione*” (pp. 23-34), dove Koch come gli altri riepiloga tutte le suddivisioni elaborate dalla dottrina di diritto comune, sia quelle più classiche, sia, quelle più tecniche (§§ XXXIV-XXXVI, pp. 29-30). Il libro II (*de ipsis delictis eorumque poenis*), poi, tratta dei crimini in una lunga serie di capitoli (dal furto, all'*ambitu* ed alla simonia). Si segnala anche una categoria generale di *delicta carnis generatim* (pp. 163-165, cap. IX) e una *de delictis monetariis* (cap. XLVI, p. 354-358).

<sup>269</sup> In tredici tipologie distinte, Bannitza presenta tutte le categorie delle quali abbiamo parlato fino ad ora: J.L. BANNITZA, *Delineatio*, lib. I, cap. VI (*de variis criminum generibus*), pp. 42, § XCIV-XCVI (pubblici e privati, *ordinaria* e *Extraordinaria*); § XCVIII-XCIX, pp. 43-44 (*ecclesiastica, civilia, et mixta*); § C, pp. 44-45 (*feudalia*); § CI, p. 45 (*levia, gravia, etc...*); § CII, p. 45 (*capitalia, non capitalia*); § CIII, p. 46 (*dolosa et culposa*); § CIV, p. 46 (*attentata et consummata*); § CV, pp. 46-47 (*facti permanentis et facti transeuntis*); § CVI, p. 47 (*nominata, innominata*); § CVII, p. 47 (*modo commissionis, modo omissionis*); § CVIII, p. 48 (*communis, propria*); § CIX, p. 48 (*prima vice commissa, ovvero iterata*); § CX, p. 49 (*manifesta et pernoscata*); § CXI, p. 49 (*publica et privata*); § CXII, p. 50 (*ordinaria et Extraordinaria*); § CXIII, p. 50-51 (*excepta, non excepta*); § CXIV-CXV, p. 52-54 (*famosa, non famosa*); § CXVI, p. 54.

<sup>270</sup> Su questo giurista M. POTTER, *Atténuer le mal de l'infamie: réformisme conservateur de Pierre-François Muyart de Vouglans*, in *Crime, Histoire & Sociétés*, vol. IV, n. 2 (2000), pp. 95-120 (con l'annessa ricca bibliografia) e la scheda di A. LAINGUI, *Muyart de Vouglans Pierre François*, in *DHJF*, pp. 585-586.

<sup>271</sup> P.F. MUYART DE VOUGLANS (1713-1791), *Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel*, Parigi, 1780.

<sup>272</sup> P.F. MUYART DE VOUGLANS, *Les lois criminelles* (pp. XII-XIII).

<sup>273</sup> Un terzo libro, poi, contiene tutte le fattispecie illecite, comprese quelle di polizia P.F. MUYART DE VOUGLANS, *Les lois criminelles* (pp. 91-476).

<sup>274</sup> P.F. MUYART DE VOUGLANS, *Les lois criminelles*, tit. I (*de la définition et division du crimen en général*), n. XI.

osservazione<sup>275</sup>, come nel caso del nostrano Zuffi, il lettore trova dettagliate le suddivisioni che ormai conosciamo<sup>276</sup>.

Anche il trattato di Daniel Jousse ha una prima parte dedicata a “*Des crimen et des peines*” e, dopo un titolo primo “*des crimen et délits en général*”, si dedica<sup>277</sup> alla “*division des crimen*”, indicando così le altre suddivisioni a noi note. Ma, a parte l'esame che gli abbiamo visto fare relativamente ai *crimina publica et privata* e l'uso che Jousse fa della suddivisione in *capitalia* e non *capitalia* in funzione di questioni di attribuzione della competenza giurisdizionale<sup>278</sup>, le altre categorie si presentano affiancate ad altri modi di vedere i reati, di origine e rango non solo tecnico<sup>279</sup>.

I due autori francesi di cui sopra, però, operano in un periodo in cui cominciano a farsi strada differenti esigenze culturali e politiche e nel quale il penale comincia ad essere oggetto di un diverso modo di studio e di approccio. Sicché, in una futura ricerca che da questi scritti muova per analizzare l'operato dei giuristi del XIX secolo, sarà necessario chiarire se la posizione di differenti modi di organizzare i crimini sia solo figlia di intenti tecnici di razionalizzazione<sup>280</sup> o cominci a rispondere alle domande funzionali all'età che stava aprendosi.

<sup>275</sup> P.F. MUYART DE VOUGLANS, *Les lois criminelles* (elencati al n. XI, p. 4).

<sup>276</sup> P.F. MUYART DE VOUGLANS, *Les lois criminelles* (n. XII). Secondo la sua natura il crimine può essere atroce e lieve, semplice o qualificato, diretto o indiretto (cioè commesso direttamente a pro dell'autore o a vantaggio di terzi), materiale o formale, personale o reale (a seconda che aggredisca la persona solamente o i suoi beni), assoluto o *respectif* (se per esser realizzato vi è la necessità o meno del concorso di più persone: es. adulterio), nominato o innominato. A seconda che sia conosciuto “*Sous une denomination particulière dans le droit*” o sia “*Connu que sous les noms génériques de dol ou d'injure*”; ID., *Les lois criminelles*, n. XIII, p. 4 (capitali e non capitali); n. XIV, p. 4 (secondo la competenza: privilegiati, comuni, *cas prévotal*, *cas ordinaires*, delitti ecclesiastici e delitti militari); n. XV, p. 4 (sulla base delle modalità di istruzione del processo: delitti privati e pubblici); n. XVI, p. 5 (con riferimento alla prova: notori, manifesti e occulti e fatti permanenti e fatti transeunti).

<sup>277</sup> D. JOUSSE (1704-1781), *Traité de la justice criminelle de France*, art. I, n. 2, p. 2. Sul Jousse, oltre alle opere già rammentate, si veda anche la scheda di A. ASTAING, *Jousse Daniel*, in *DHJF*, pp. 432-434.

<sup>278</sup> Dalla pagina di Jousse escono moltiplicati i modi di osservare i crimini e, soprattutto, si nota la maturazione, entro le logiche tradizionali, di categorie osservate in maniera del tutto nuova. Intanto: i crimini si suddividono in base alla gravità (p. 5, n. 6), sulla scorta della presenza di un “interesse pubblico” lesivo in maniera maggiore o minore a seconda dei casi (p. 5, n. 7), in base al pregiudizio che causano (n. 7, pp. 5-6), sulla base dell'oggetto (se attaccano la maestà divina, quella del sovrano, “*ou les particuliers*”: n. 7, p. 6), sulla base della qualità delle persone offese (n. 8, p. 6-7), in ragione della pena che meritano (n. 9, p. 7), per via dell'organo giudicante titolare della loro repressione [a) puramente ecclesiastici e secolari; b) comuni o misti e privilegiati (n. 10, pp. 7-8); c) *cas royaux* e *crimes prévotaux*; d) Militari e comuni (divisi in quelli perpetrati contro gli interessi delle “*finances et droits du roi*” e in quelli attinenti a questioni relative ai boschi, alla caccia e alla pesca), sulla base della differente maniera nella quale sono provati (n. 11, p. 8: a) *permanens ou passagers*; b) *manifestes ou notoires*; c) *personelles ou réels*). Ancora (p. 17, parte I, tit. I, art. III, n. 24), analizza i crimini sulla base della differente maniera con la quale essi arrecano offesa all'ordine pubblico e alla società civile. In questo caso vengono in luce quattro specie: a) i crimini che arrecano danno alla religione; b) quelli che danneggiano la maestà, che attentano alla autorità dello Stato e, in particolare, alla posizione del Re e alla sua persona e ai suoi diritti, nonché, ovviamente, ai suoi ufficiali (dall'alto tradimento al contrabbando); c) i crimini che danneggiano i particolari (sia relativamente alle loro persona, sia relativamente ai suoi beni: patrimonio, persone e onore); d) gli illeciti che senza pregiudicare gli interessi dei particolari “*troublent l'ordre public et l'économie du Gouvernement*” (giochi illeciti, vagabondaggio, ubriachezza).

<sup>279</sup> Alcuni illeciti, peraltro, possono anche rientrare in più categorie. L'eresia, ad esempio, se professata pubblicamente danneggia la maestà divina, ma anche *l'ordre du Gouvernement*”.

<sup>280</sup> Con riferimento complessivo alle opere dei criminalisti francesi dell'epoca lo stima possibile G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I, *Assolutismo e codificazione del diritto*, Bologna, 1976, p. 416.

A questo tipo d'impostazioni (in maniera più somigliante ai testi continentali per quanto riguarda le suddivisioni a noi note e ai testi d'area francese per la previsione di nuovi modi di classificazione), si associano Renazzi e Cremani<sup>281</sup>. Del giurista romano abbiamo parlato in avvio di questa ricerca, evidenziando come egli compia una copiosa messa a punto, ispirata, ci pare, anche dalla lettura di Matthes, delle tecniche distintive usate dai giuristi dell'età medievale e moderna. Anche l'impostazione della messa a punto offerta da Renazzi è governata dalla logica dell'angolo di osservazione: "*delicta multiplici sub adpectu pòssunt intueri*"<sup>282</sup>. Il giudizio sull'utilità di alcune di queste suddivisioni<sup>283</sup>, non mina, dunque, l'atteggiamento complessivo di Renazzi di fronte alle stesse.

Molte delle suddivisioni, effettivamente, non erano più ritenute utili, altre, invece, si erano adeguate nel tempo alle nuove esigenze. La maturazione di nuovi presupposti del diritto penale e le differenti risposte alle diverse domande che si trovò di fronte il penalista, legittimarono l'abbandono dei vecchi strumenti. Ma fu un abbandono progressivo, lento.

L'analisi del passaggio da certe tecniche suddivisorie ad altre informate all'idea di ordine penale prossimo a quello contemporaneo avrebbe dovuto essere il capitolo iniziale della originaria ricerca che c'eravamo prefissati<sup>284</sup>. Una riprova della lentezza di questo passaggio, però, può essere già indicata in questa pagine rammentando Giovanni Carmignani. Egli indagò a fondo per tutto il suo percorso di ricerca scientifica i temi della classificazione dei crimini. Al tempo stesso, però, dedicò attenzione, almeno nelle prime edizioni degli *Elementa*, anche ai risultati delle ricerche dei giuristi medievali. Solo che tali risultati figurano, come dire, estranei al testo, indicati in un'appendice al libro primo intitolata "*de extrinsecis criminum adjunctis et de nomenclatura*". È in questa sezione che il giurista pisano inserisce tutte le suddivisioni a noi note<sup>285</sup>, che prendono la sostanza, appunto, di un qualcosa di esterno all'essenza del crimine di cui egli ha parlato nelle precedenti pagine dedicate a "*de delictis e poenis generatim*", ma comunque necessario alla comprensione del penale; almeno per gli studenti a cui gli *Elementa* erano destinati in prima battuta. Naturalmente, poi, come molti prima di lui, in un'altra parte del testo, dopo aver passato in rassegna le varie forme di classificazione, Carmignani tratta della "*classatio nostra*", che contiene le partizioni con le quali egli organizza la parte dedicata all'esposizione dei crimini<sup>286</sup>.

Ma gli *Elementa* di Carmignani ci testimoniano anche l'oblio delle classificazioni che in

<sup>281</sup> L. CREMANI, *De Jure criminali libri tres*, Firenze, 1848, lib. I, cap. XI, pp. 148-161.

<sup>282</sup> Si osservano i crimini ripartibili *ratione doli vel culpae* (*Elementa juris criminalis*, p. 288); *ratione personarum* (ivi, pp. 289-290); *ratione modus quo delicta patrantur* (ivi, pp. 290-292); *ratione quantitatis* (ivi, pp. 292-293); *ratione nominis* (ivi, pp. 293-294); *ratione formae iudicii* (ivi, pp. 294-296); *ratione iudicium* (ivi, pp. 298-299).

<sup>283</sup> Al termine dell'esposizione, Renazzi precisa in una nota: "*Aliae habentur apud criminales jurisconsultos delictorum differentiae, velut in delicta, quae omittendo fiunt, et quae committendo patrantur, in delicta excepta, ut vocant, et non excepta, etc. quas vel quia leviores momenti sunt, vel scitu minus necessariae, consulto praeterimus; ne nostra tempora frustra terere arguamur*".

<sup>284</sup> Cfr. sopra, p. VI.

<sup>285</sup> G. CARMIGNANI, *Juris criminalis elementa*, vol. I, Firenze, 1808 (I ed.), lib. I, appendix I, n. II, §§. 202-212, pp. 101-102. Nella terza edizione, pubblicata prima a Pisa e, poi, a Roma, le questioni di cui stiamo parlando sono consultabili nel vol. I, §§ 250-260, pp. 133-134. L'appendice sparisce nella quarta edizione del 1833-34. Nella seconda edizione l'appendice si trova al vol. I (Pisa, 1819), pp. 114-116, mentre nella terza è collocata alle pp. 87-89 del volume primo.

<sup>286</sup> G. CARMIGNANI, *Juris criminalis elementa*, §§ 99-108, pp. 50-54 (I ed.).

partenza il giurista pisano inserisce ancora nel testo. Dalla quarta edizione degli *Elementa* (quella del 1833-34), infatti, l'appendice dedicata alla *nomenclatura* sparisce<sup>287</sup>. Spetterà, allora, a una ricerca futura verificare più attentamente gli elementi che sono affiorati dalla veloce carrellata presentata in queste ultime pagine. Si potrà così verificare se l'esigenza di Carmignani di fornire agli studenti quadri di un "certo tipo" di sapienza giuridica fu segno, oltre che di una non del tutto negativa esigenza di conservazione, anche di una volontà di "riappropriazione del diritto" da parte di un giurista che si trovava ad operare nell'età seguente a quella segnata dagli "intellettuali riformatori"<sup>288</sup>.

#### 4. "Multiplicem delictorum divisionem statuunt criminalistae"

Incaricato di riordinare l'apparato dottrinale e pratico di riferimento per l'esercizio della giurisdizione criminale entro il consesso francescano, Ludovico Maria Sinistrari, osservando la produzione giuridica dell'età a lui precedente e compendiando nella sua *Practica criminalis* molta della dottrina che gli risultava disponibile, aveva modo anche di puntualizzare che "*Multiplicem delictorum divisionem statuunt criminalistae*"<sup>289</sup>. In effetti, anche nel corso dell'indagine che è stata condotta, sono stati documentati i numerosi interventi di suddivisione dei crimini, che contribuirono alla organizzazione testuale e concettuale della materia criminalistica. Nel tempo, tutte queste categorie erano state enunciate, come furono lesti a rilevare giuristi più attenti al dato generale come Renazzi<sup>290</sup> e Matthes<sup>291</sup>, sia sfruttando le possibilità offerte dal diritto romano (es. *crimina publica* e *crimina privata, extraordinaria* e *ordinaria*<sup>292</sup>), sia individuando altre partizioni che alla nostra indagine sono apparse come il frutto del continuo lavoro condotto sui testi<sup>293</sup> e intorno alle opportunità offerte dalla prassi quotidiana forense<sup>294</sup>. Relativamente a tutte le partizioni analizzate, è risultato palese come il lavoro intorno alla *divisio criminum* possa essere compreso tenendo conto della composizione che, entro tale complesso di riflessioni, si faceva di esigenze tecniche e logiche d'edificazione istituzionale<sup>295</sup>. Torna alla mente, in questo senso, una notissima espressione di Tomás y Valiente, che si adatta senza fatica al diritto penale: "*Derecho es técnica, sí; pero es también poder*"<sup>296</sup>.

Una conferma di quanto detto, è stata trovata nell'attività di giuristi medievali come

<sup>287</sup> È possibile anche notare che la suddivisione intorno alla gravità è inserita nell'ambito delle connessioni "*rationis intentionis agentis*" e, soprattutto, che quella relativa ai *delicta privata e publica* figura non come incentrata sull'origine del delitto, bensì come ancora riferita alla qualità dell'offesa (G. CARMIGNANI, *Juris criminalis elementa*, nt. C, p. 101; § 202-204).

<sup>288</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, pp. 26-28.

<sup>289</sup> L.M. SINISTRARI, *Practica criminalis*, tit. IV, ad § I, n. 1, p. 114.

<sup>290</sup> F.M. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, vol. I, cap. XIV, I, n. 3, p. 286.

<sup>291</sup> A. MATTHES, *De criminibus*, vol. I, cap. IV, n. 1, p. 56.

<sup>292</sup> Si prescinde, in questa sede, dal significato e del contenuto poi attribuito a tali suddivisioni.

<sup>293</sup> Alcune suddivisioni, tra l'altro, erano state enunciate in partenza per fini del tutto estranei ad una classificazione concettuale dei crimini: cfr. sopra p. 56-59.

<sup>294</sup> F.M. RENAZZI, *Elementa juris criminalis*, vol. I, cap. XIV, n. 1, p. 287.

<sup>295</sup> Relative principalmente, ma non solo, all'ordo penalistico.

<sup>296</sup> Ne ha discusso M. SBRICCOLI, *Gobernar castigando. Francisco Tomás y Valiente e la storia del diritto penale moderno*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, p. 1206-1207.

Bartolo e Baldo (ma anche di criminalisti come Gambiglioni), che c'è apparsa in particolare volta a legittimare<sup>297</sup> i poteri di intervento dei magistrati pubblici, a mezzo dell'allegazione puntuale di luoghi delle fonti e di specifiche *sedes materiae*<sup>298</sup>. La medesima cosa fu fatta dai criminalisti cinquecenteschi, quando posero in evidenza nei loro trattati i riferimenti principali del sistema penale, attraverso l'attribuzione di specifici contenuti al *crimen publicum* e a quello privato. Fra dati tecnici ed esigenze d'impianto, del resto, si mossero anche i giuristi che si trovarono a riflettere intorno alla suddivisione dei crimini in ecclesiastici, secolari e misti<sup>299</sup>, o relativamente alle ripartizioni logiche concernenti la gravità. Riguardo a quest'ultima, in particolare, abbiamo potuto osservare giuristi di spicco come Decio e Socini affrontare un tema dettato dall'interpretazione dello Statuto della Repubblica di Lucca del 1446. Anche in quel caso, si trattò di coordinare gli interventi normativi statutari con i dati ricavabili da vari testi, capaci di offrire per l'interpretazione un quadro di rango “costituzionale”<sup>300</sup>. La stessa cosa si può dire relativamente a partizioni distintive il cui taglio, a una prima valutazione, potrebbe apparire esclusivamente tecnico, come quelle, ad esempio, affrontate nel capitolo quarto di questa ricerca. A parte i *crimina militaria*, dei quali in questo senso già parlò, come abbiamo detto, Mario Sbriccoli, la maturazione che compiono certe altre suddivisioni (es. *crimen* notorio), o l'affiorare di altre partizioni di taglio tecnico (es. crimini “attentati” e non, crimini dolosi e colposi) sono la spia di un mutamento del diritto penale, ma anche del mutevole rapporto che tale diritto ha nel tempo con l'istituzione e del ruolo in particolare che l'istituzione intese avere nelle repressione penale<sup>301</sup>. Anche quando (in età moderna avanzata) alcuni testi criminalistici (es. Deciani, Brugiotti) manifestarono la volontà di distaccarsi dalle logiche delle pratiche di stampo processuale, un simile intendimento fu motivato anche dall'esigenza di fornire una risposta a nuove esigenze d'ordine istituzionale complessivo e non solo di mero perfezionamento tecnico. Nel caso di Brugiotti, tra l'altro, il fatto che la sua opera si collochi nel pieno della stagione di declino culturale e politico complessivo che investì allora la scienza giuridica italiana, prova con chiarezza la fecondità e la proficuità delle ricerche condotte dai giuristi precedenti. Quando con le grandi trattazioni dei criminalisti cinquecenteschi gli elementi della *divisio criminum* assumono la forma, o si depositano in quei *generalia*, che sempre più, con crescente frequenza, qualificano il testo penalistico, diviene allora evidente come il risultato delle ricerche di tali autori non sia il frutto di un affinamento tecnico, ma costituisca anche un positivo contributo alla complessiva maturazione e definizione strumentale dell'assetto istituzionale. Il fine politico della giustizia appare intrecciato con le rifles-

<sup>297</sup> I. BIROCCHI, *Alla ricerca dell'ordine*, p. 253.

<sup>298</sup> Cfr. pp. 57-61.

<sup>299</sup> Oppure alle altre capaci di delineare il rapporto in campo penalistico tra istituzione statale e Chiesa.

<sup>300</sup> Costituzionale perché ancorata non solo ai principi fondamentali di carattere etico e religioso, ma anche a quelli squisitamente politici del mondo d'Antico Regime, che il giurista, di volta in volta, incontrava nei suoi percorsi interpretativi.

<sup>301</sup> Un riscontro in merito a questa considerazione è offerto, riflettendo sulle categorie proposte da Cesare Alberico Borghi e relativamente alla suddivisione in crimini dolosi e colposi, da MARIO MONTORZI, *Giovanni Carmignani: Vichismo e Idéologie nella cultura giuridica toscana*, ora in *Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età moderna*, Pisa, 2006 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 1), pp. 200-201.

sioni dei giuristi in maniera proficua, profonda e feconda al tempo stesso<sup>302</sup>.

Non deve stupire e non deve costituire elemento di valutazione negativa, dunque, il fatto che le riflessioni dei giuristi del Diritto Comune siano giunte raramente a proporre una modifica del modo di presentare il testo giuridico con riferimento ai crimini. Quando ciò avvenne, le loro scelte si ancorarono direttamente ai temi fondamentali della riflessione sulla convivenza civile<sup>303</sup>. Quando, invece, il rispetto del modello tecnico-processualistico prevalse sulle altre esigenze di ordine concettuale e politico, tali riferimenti generali pervasero comunque i loro testi, magari dissimulati entro partizioni logiche (es. *delicta facti permanentis* e *facti transeuntis*) destinate a governare direttamente il processo e la repressione penale.

La modifica dell'assetto testuale appare, invece, già ben radicata nei giuristi francesi che operarono a partire dall'avvio della seconda metà del XVIII secolo (Jousse e Muyart de Vouglans<sup>304</sup> su tutti), e tale situazione non potrà essere ignorata in una futura ricerca sulla suddivisione dei crimini che voglia varcare le soglie dell'età contemporanea. In tale periodo il diritto penale subì un complessivo riordinamento sull'onda dell'esigenza di rispondere a domande che nei secoli precedenti, come chiari tempo fa Giovanni Tarello, non ci si era mai posti<sup>305</sup>. Quando il diritto penale sarà messo "*au coeur des processus de transformation et de rationalisation de la société du XVIII siècle*"<sup>306</sup>, le cose, certamente, muteranno, ma i giuristi avranno per lungo tempo con sé il materiale maturato sino ad allora e lo proporranno per esigenze didattiche, tecniche e, a volte, anche concettuali, assieme alle nuove teoriche; anzi, a volte facendo germogliare queste ultime proprio dai "vecchi materiali" della riflessione del Diritto Comune. Si può dunque confermare, anche dal punto di vista di questa indagine quanto rilevato alcuni anni fa da Mario Sbriccoli in merito alla proficuità concettuale della penalistica medievale e moderna<sup>307</sup>. Ma trova anche giustificazione il titolo che abbiamo attribuito a questa ricerca e, con esso, l'intento di procedere innanzi nell'analisi che c'eravamo posti all'avvio delle riflessioni sulla classificazione dei crimini: un tragitto, pur lento e difficoltoso, dal *textus* all'ordine sanzionatorio.

<sup>302</sup> M. SBRICCOLI, *Giustizia criminale*, p. 17.

<sup>303</sup> E la prova di tale disponibilità implicita è data dalle riflessioni che abbiamo cercato di documentare intorno alla graduazione dei delitti, dove tecnica e logica di impianto istituzionale paiono procedere di pari passo.

<sup>304</sup> In merito a Muyart de Vouglans, ad esempio, André Laingui, nella relativa scheda del *Dictionnaire Historique* recentemente pubblicato (p. 586), testimonia di un cambiamento di orientamento tra i tempi della critica a Beccaria e quelli della pubblicazione dell'opera di cui abbiamo parlato, sino a farlo sembrare quasi "*un autre auteur disciple de Montesquieu*".

<sup>305</sup> G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, pp. 383-385.

<sup>306</sup> M. SBRICCOLI, *Beccaria ou l'avènement de l'ordre. Le philosophe, les juristes et l'émergence de la question pénale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, p. 395.

<sup>307</sup> M. SBRICCOLI, *Lex delictum facit*, p. 230: "*da Alberto da Gandino in poi, quei criminalisti (alcuni più e meglio di altri) producono cultura giuridica, formano un capitale tecnico, escogitano soluzioni, affinano idee, creano linguaggi, sintassi ragionate e categorie mentali, mettono insieme un patrimonio del quale vivranno i loro affossatori*".

## Fonti consultate<sup>1</sup>

A BAVO GOTOFREDO, v. GEOFFRY DE BAVOUX.

ABBAS PANORMITANUS, v. NICCOLÒ TEDESCHI.

ACCOLTI FRANCESCO, v. FRANCESCO ACCOLTI.

ACUÑA Y VELA JUAN, *Modus, seu ordo procedendi in causis criminalibus, explicato a licentiatu Don Iuan Vela año 1595*, in ID., *Tractatus de poenis delictorum in poenis imponendis pro singulis delictis a licentiatu Juan Vela año 1593*, Salamanca, apud Antoniam Ramirez viduam, 1603.

AGOSTINO BONFRANCESCHI DA RIMINI, *Additiones*, in *Angelus Aretinus de maleficiis. Angeli Aretini de inquirendis animadvertendisque criminibus opus non minus utile quam necessarius omnibus, maxime ijs, qui in hominum emendationem constituti sunt. Cui contractus nonnulli tum Alberti de Gandino, tum Bonifacij de Vitalinijs, una cum apostillis Augustini Ariminensis et Hieronymi Chuchalon ut apendiceo subiecimus*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1551.

ALBERICO DA ROSCIATE, *Commentariorum de statutis*, in *Tractatus utilissimi de statutis ex clarissimis I.V. luminibus, Alberico a Rosate, Baldo Perusino, Bartolo Saxoferrato, Alberto Bruno, Georgio Natta, Ioannes Campegio, et Lauro de Palatijs, unum veluti in corpus congesti, multo quo quam hactenus unquam maiore cura diligentiaque emendati*, Lione, apud haereditates Iacobi Iunctae, 1552.

— *Dictionarium iuris tam ciuilibus, quam canonicis. Quod equidem post omnes omnium editiones diligentissime emendatum, auctum et locupletatum est per excellentissimum I.V.D. Ioanne Franciscum Decianum, ex variis tum antiquorum, tum iuniorum commentariis*, Venezia, apud Guerreos fratres, et socios, 1573 (rist. an., Torino, Bottega d'Erasmus, 1971).

— *In secunda Digesti novi partem commentaria. Nunc denuo, ac postrema editione, summo studio, summaque diligentia ab infinitis (vt pene dixerim) et gravissimis erroribus expurgata*, Venezia, ad signum Aquilae se renovantis, 1585 (*Opera iuridica rariora selecta cura et studio*, D. Maffei, E. Cortese, G. Rossi, XXVI, Bologna, 1982).

— *Commentariorum iuris utriusque summi practici Domini Alberici de Rosate Bergomensis pars prima super Digesto veteri*, Lione, per Thomam Bertheau impressa, 1545.

ALBERTO DA GANDINO, *Tractatus de maleficiis*, in *Angelus Aretinus de maleficiis. Angeli Aretini de inquirendis animadvertendisque criminibus opus non minus utile quam necessarius omnibus, maxime ijs, qui in hominum emendationem constituti sunt. Cui contractus nonnulli tum Alberti de Gandino, tum Bonifacij de Vitalinijs, una cum apostillis Augustini Ariminensis et Hieronymi Chuchalon ut apendiceo subiecimus*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1551, pp. 165-223.

<sup>1</sup> I nomi degli autori vissuti sino a tutto il quattrocento o morti nel primo decennio del Cinquecento sono stati ordinati secondo la lettera iniziale del nome di battesimo, indicando anche appositi rimandi relativamente alle varianti possibili. Per facilitare l'individuazione dell'edizione consultata sono stati indicati in maniera più dettagliata i dati editoriali.

ALCIATO ANDREA, *In Pandectarum seu digestorum iuris civilis septimae partis titulos aliquot commentaria continens*, in ID., *Opera omnia in quatuor tomos legitime digesta, nativo suo decori restituta*, vol. II, Basilea, apud Thomam Guarinum, 1582.

— *Tractatus et orationes continentur, Paradoxorum lib. V*, in ID., *Opera omnia in quatuor tomos legitime digesta, nativo suo decori restituta*, vol. IV, Basilea, apud Thomam Guarinum, Basilea, 1582.

ALESSANDRO TARTAGNI DA IMOLA, *Consiliorum seu responsorum Alexandri Tartagni Imolensis liber sextus*, Venezia, apud Felicem Valgrisium, 1590.

— *Consiliorum seu responsorum Alexandri Tartagni Imolensis liber septimus*, Venezia, apud Felicem Valgrisium, 1590.

— *adnotationes in Bartolo da Sassoferrato, Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria, nunc recens, praeter omnes alias ad hanc diem in lucem editas*, t. VI (In secundam Digesti noui partem), Venezia, 1602.

ALFANI SEVERI BARTOLO, v. BARTOLO DA SASSOFERRATO.

ALFANI NICOLA, *Juris criminalis liber secundus, De delictis*, Napoli, sumtibus Societatis, s.d.

AMBROSINI TRANQUILLO, *Processus informativus, siue de modo formandi processum informativum, brevis tractatus. Tranquillo Ambrosino Senogalliense I.C. auctore; cui nuper accesserunt doctissima quaedam Francisci Bernardini Porri Mediolanensis I.C. scholia, suis quaeque locis inserta. Adiectae sunt Decisiones criminales Prosperi Farinacij I.C. romani ex tit. de indicis, et tortura, valde necessariae*, Venezia, apud Paulum Balleonium, 1684.

ANCARANO PIETRO GIOVANNI, *Clarissimi iurisconsulti Petri Ioanni Ancharani Regiensis Familiarium iuris quaestionum libri tres*, Venezia, ex officina Damiani Zenari, 1569.

ANGELO ARETINO, v. ANGELO GAMBIGLIONI DA AREZZO.

ANGELO CARLETTI DA CHIVASSO, *Summa Angelica reuerendi patris fratris Angeli de clavasio secundum primum exemplar ipsius hac editione castigata: casus conscientie et vitiorum remedia quam plurimorumque dubiorum congrua serie digestorum decisiones complectens, que ultra solertem et diligentem castigatione depravata erat*, Lione, apud Scipionem de Gabiano in Vico mercuriali sub signo fontis, 1534.

ANGELO DEGLI UBALDI, *Angeli de Perusio super codice*, Lione, excudebant Stephanus et Barptolomeus Couchardij, 1561.

— *Angeli Ubaldi Perusini, iurisconsulti praeclarissimi in I atque II Digesti noui partem et in tit. de interdicitis commentaria*, Venezia, ad signum Aquilae se renouantis, 1579.

ANGELO GAMBIGLIONI DA AREZZO, *Angelus Aretinus de maleficiis. Angeli Aretini de inquirendis animadvertendisque criminibus opus non minus utile quam necessarium omnibus, maxime ijs, qui in hominum emendationem constituti sunt. Cui contractus nonnulli tum Alberti de Gandino, tum Bonifacij de Vitalinis, una cum apostillis Augustini Ariminensis et Hieronymi Chuchalon ut apud diceo subiectum*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1551.

ANSELMO (O ANSELMINO) DALL'ORTO, *Anselmi de Orto iuris civilis instrumentum* (ed. V. Scialoja), in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, a cura di A. GAUDENZI (*Scripta anecdota glossatorum*, vol. II, Bologna, 1914).

ANTONINO PIEROZZI DA FIRENZE, *Defecerunt. Summula confessionalis vtilissima, in qua agitur de auctoritate confessoris, necnon de scientia ac bonitate eius*, Venezia, in aedibus Francisci Bindoni, et Maphei Pasini, 1538.

— *Summa confessionalis domini Antonini archiepiscopi Florentini. Adiecta est tabula, praecipua, huius operis materias, et scitu digniores summam complectens. Pagella proxime sequens singulos huiusce Summae tractatus, ac eorum partitiones, paucis admodum, distincte complectitur*, Venezia, apud Bartolomaeum Rubinum, 1566.



ANTONIO DA BUDRIO, *Excellentissimi Antonij a Butrio iuris utriusque monarchae Super prima primi Decretalium Commentarij, summarijs et indice rerum ac verborum memorabilium locupletissimis*, Venezia, apud Iunctas, 1578 (rist. an. Torino, Bottega d'Erasmus, 1967).

— *Excellentissimi Antonij a Butrio iuris utriusque monarchae In librum quintum Decretalium Commentarij, summarijs et indice rerum ac verborum memorabilium locupletissimis*, Venezia, apud Iunctas, 1578 (rist. an. Torino, Bottega d'Erasmus, 1967).

ARISI F., *Cremona literata*, Parma, typographia Alb. Pazzoni et Pauli montii, 1712.

AUGUSTIN ANTON, *Institutionum juris pontificii fragmenta duo, nunquam antea edita*, in *Antonij Augustini archiepiscopi Tarraconensis Opera omnia quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt. Volumen septimum*, Lucca, typis Josephi Rocchii, 1772.

— *Juris pontificii veteris epitomes pars prima, tum ad epitomen universam Francisci Aduartis nnotationes*, in *Antonij Augustini archiepiscopi Tarraconensis Opera omnia quae multa adhibita diligentia colligi potuerunt. Volumen sextum*, Lucca, typis Josephi Rocchii, 1771.

DE AZEVEDO ALONSO, *Commentariorum iuris ciuilibus in Hispaniae regias constitutiones, tres primos libros novae recopilationis complectens*, t. V, Madrid, in aedibus Petri Madrigal, 1602.

AZZONE, Azonis, *Ad singulas leges XII librorum Codicis Iustiniani, commentarius et magnus apparatus nunquam antea in lucem editus. Ex bibliotheca Antonii Contii. I.C. qui partim per se, partim amicorum opera usus, plurimum dedit operae, quo liber emendatior in lucem prodiret*, Parigi, apud Sebastianum Nivellium sub ciconijs, 1577 (rist. an. Torino 1966 - *Corpus glossatorum juris civilis*, III, a cura dell'Istituto di Storia del diritto dell'Università di Torino sotto la direzione di M.E. Viora).

— *Summa Institutionum*, in *Azonis Summa super Codicem, Instituta, extraordinaria*, rist. an. Torino, Ex officina Erasmiana, 1966 (*Corpus glossatorum juris civilis*, II).

BACHOFF (BACHOVIUS) VON ECHT REINER, *Commentarii, in quatuor Institutionum juris divi Iustiniani libros theoretici et practici quibus tum textus solide explicatur, editio novissima et correctior*, Francorte sul Meno, sumptibus haeredum Johan-Godofredi Schonwetteri, 1661.

BAIARDI GIOVANNI BATTISTA, *Additiones, et annotationes insignes, ac solemnes ad Iulii Clari librum quintum receptorum sententiarum siue practicae criminalem plurima quidem ad criminum materiam spectantia, nedum iure communi tradita, sed etiam per Motus proprios, Bullas, et Apostolicas sanctiones, in Statu ecclesiastico e per Constitutiones, capitula, ritus, et pragmaticas in Regno Neapolitano declarata, sancita et abrogata, miro ordine, ac exactissime complectentes*, Parma, ex officina Erasmi Viothi, 1597.

BALBI BERNARDO, v. BARNARDO BALDI DA PARMA.

BALDO DEGLI UBALDI, *Baldi Ubaldi Commentaria in VII, VIII, IX, X et XI Cod. Lib. summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata*, Lione, 1585.

— *Baldi Ubaldi iurisconsulti clarissimi commentaria in sextum Codicis librum summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata*, Lione, 1585.

— *Baldi Ubaldi iurisconsulti clarissimi commentaria in primam Digesti veteri partem, summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata*, Lione, 1585.

— *Baldi Ubaldi Perusini iuris utriusque consultissimi in feudorum usus commentaria*, Venezia, apud Iunctas, 1580.

— *Baldi Perusini iurisconsulti praeclarissimi, In Decretales subtilissima commentaria. Ad haec omnes doctissimorum virorum adnotationes subiunximus*, Venezia, apud Bernardinum Maiorinum, 1570.

— *Baldi Vbaldi Perusini iurisconsulti Consiliorum, siue Responsorum. Hac nouissima editione recognitum, pluribusque in locis acutissime castigatum*, Venezia, apud Hyeronymum Polum [Gaspere Bindoni, Niccolò Bevilacqua, Damiano Zennaro, Franceschi Sebastiano], 1575 (rist. an. Torino, 1970).

- *Commentaria in primum, secundum et tertium Codicis libros, summo studio et labore collatis vetustissimis exemplaribus innumeris prope mendis purgata, hac postrema editione omnia sunt suis locis appositissime reposita, addito tractatu de pacis et de constituto. Adnotationibus insuper Doctissimorum Iurisconsultorum illustrata*, Lione, 1585.
- *Praelectiones in quatuor Institutionum libros nunc postremo nonnullorum vetustissimorum codicum ope diligentium quam antea emendatae*, Venezia, [Lucantonio Giunta], 1586.
- BANNIZA JOSEPH LEONARD, *Delineatio juris criminalis secundum constitutionem thesianam ac carolinam in usum auditorium adornata*, Innsbruck, typis Joannes Thomae Trattner, 1771.
- BANNIZA JOHANN PETER, *Joannis Petri Bannizae iurisconsulti Systema iurisprudentiae criminalis in usum auditorii in Universitate Viennensi perspicua et facili methodo adornatum. Accessit in calce Constitutio criminalis Caroli V*, Vienna, typis Joannes Thomae Trattner, 1763.
- BARBAZZA ANDREA, *Consiliorum siue Responsorum eminentissimi ac facundiss. iureconsulti domini Andreae Barbatiae Siculi. Volumen secundum. Hac nouissima editione recognitum, pluribusque; in locis accuratissime castigatum: cum quaestionibus, summarijs, et indice locupletissimo*, Venezia, apud Dominicum Nicolinum, 1580.
- BARBOSA AGOSTINO, *Iuris ecclesiastici universi libri tres. Editio nouissima, ab auctore recognita, et erroribus ablatis, utiliter locupletata*, Lione, Sumptibus Philippe Borde, Laurent Arnaud, et Claude Rigaud, 1660.
- *Thesaurus locorum communium iurisprudentiae ex axiomatibus Augustini Barbosa et analectis Iohannis Ottonis Taboris aliorumque concinnatus*, Lipsia, apud Thomam Fritsch, 1707.
- BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Bartoli a Saxoferrato omnium iuris interpretum antesignani commentaria. Nunc recens, praeter omnes alias ad hanc diem in lucem editas, aureis adnotationibus Iacobi Anelli de Bottis, Regij Consiliarij Neapolitani, et Petri Mangrellae cavei, causarum patorni, illustrata*, 11 voll., Venezia, septima editio Iuntarum (o Apud Iunctas), 1602-1604.
- *Bartoli Commentaria in secundam Digesti noui partem doctiss. viri do. Petri Pauli Parisij cardinalis, non paucis additionibus nuper illustrata, accurateque castigata*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1555.
- *Consiliorum Bartoli libri duo his interiecti sunt eiusdem tractatus, et quaestiones, cum variae, tum eruditae, quae omnia Bernardi Landriani, et Thomae Diplovataei additamentis, et indice illustrantur*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1555.
- BARTOLOMEI ENRICO, v. ENRICO DA SUSA CARDINAL OSTIENSE.
- BARTOLOMEO CIPOLLA, *Consilia criminalia celeberrimi, ac praestantissimi iuris vtriusque interpetis D. Bartholomaei Caepollae Veronensis. Nuper diligentissimi a diuersis doctissimisque auctoribus recognita, et ampliata, additis quoque summarijs, ac repertorio, non mediocri diligentia elaborato*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1555.
- *Repetitio in l. si fugitivis cum authentica sed novo iure C. de servis fugitivis ubi abunde tractatur de poena furum et latronum, maxime in authentica sed novo iure*, in *Vari Tractatus ac repetitiones Bartholomaei Caepollae Veronensis I.U.D. cum cautelis eiusdem ac Thomae Ferratii Brixiani nunc primum amendis pluribus quibus antea scatebant emendati*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1563.
- BARTOLOMEO DA SALICETO, *Bartholomaei a Salyceto iurisconsulti in VII, VIII et IX Codicis libros commentaria doctissimis quamplurium iurisconsultis illustrata*, Venezia, Societas aquilae se renovantis, 1586.
- *Bartholomaei a Salyceto iurisconsulti in III et IIII codicis libros commentaria adnotationibus illustrata*, Venezia, Societas aquilae se renovantis, 1586.
- *Bartholomaei a Salyceto iurisconsulti in primum, et secundum codicis libros commentaria doctissimorum quamplurium iuris consulti adnotationibus illustrata*, Venezia, Societas aquilae se renovantis, 1586.

- BARTOLOMEO DA SAN CONCORDIO, *Summa pisana edita per reverendum patrem fratrem Bartolomeus de Pisis almi ordinis praedicatorum*, Venezia, Nicolò Girardengo, 1481.
- BARTOLOMEO FUMI, *Summa aurea armilla nuncupata, casus omnes ad animarum curam attinentes, breviter complectens. a R.P.F. Bartholomaeo Fumo Villarensis placentino edita*, Venezia, apud Dominicum Nicolinum, 1587.
- BARTOLOMEO SOCINI, *Consiliorum seu potius responsorum Mariani Socini ac Bartholomaei filii senensium, iuris cum civilis, tum pontificij consultissimorum, advocatorumque consistorialium dignissimorum, volumen secundum Francisci Pepii solitis appendicibus ornatum et Hieronymi Magii iurisconsulti anglarensis*, Venezia, apud Guerreos fratres, et socios, 1571.
- BAYO GOMEZ, *Praxis ecclesiastica et saeculares in tres partes distributa*, Lione, ex officina Anissoniana, 1671.
- BELVISI GIACOMO, v. IACOPO DI BELVISIO.
- BERARDI CARLO SEBASTIANO, *Institutiones juris ecclesiastici opus posthumus in duas partes tributum*, Torino, typis Ignatii Cafassi, et Antoni Bussani, 1769.
- *Commentaria in jus ecclesiasticum universum*, 4 voll., Venezia, ex typographia Petri Valvasensis, sumptibus Societatis, 1788.
- BERNARDO BALBI DA PARMA, *Summa Decretalium ad librorum manuscriptum fidem cum aliis eiusdem scriptoris anecdotis*, ed. E.A.Th. Laspeyres, Graz, 1956.
- BERÒ AGOSTINO, *Augustini Beroii iurisconsulti bononiensis, In primam partem libri secundi Decretalium Commentarij*, Lione, excudebat Nicolaus Baccaneus, 1551.
- *Augustini Beroii iurisconsulti bononiensis, In quintum librum Decretalium Commentarij*, Lione, excudebat Nicolaus Baccaneus, 1551.
- BERTACHINI GIOVANNI, *Repertorium Domni Ioannis Bertachini Firmani, iuris vtriusque doctoris*, Venezia, apud Nicolaum Beuilacquam, et socios, 1570.
- BERTI PAOLINO, *Praxis criminalis regularium saeculariumque omnium absolutissima ex antiquioribus pariter et recentioribus autoribus, qui de hac materia scripserunt, in unum collecta, et quoad eius fieri potuit, in titulos iuxta Decretalium ordinem digesta a padre F. Paulino Berti Lucense*, Anversa, apud Petrum et Ioannem Belleros, 1624.
- BEYER GEORGE, *Delineatio iuris criminalis secundum constitutionem carolinam cum legibus variarum provinciarum collati et ad usum hodiernum adtemprati positionibus succinctis comprehensa et textu authentico, scholiis atque indicibus instructa, editio tertia quam novis accessionibus et enunciatis criminalibus auxit G.H. Mylius*, Lipsia, impensis Joannis Friderici Bravini, 1725.
- BIANCHI MARCO ANTONIO, *Tractatus de indiciis homicidii ex proposito commisi et de aliis indiciis homicidii, et furti, ad legem finalem ff. de quaestionibus*, in *Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium nunc per domini Ioannis Baptistam Zilletum Venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longè diligentius accuratius ac foelicius quam unquam antea, in lucem proditum*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1563, pp. 312-344.
- *Practica criminalis M. Antonii Blanci Patauini I.U.D. clariss. Aurea et perutilis cum singularibus cautelis pro reorum defensionibus, nunc primum in lucem panditur. Adiectis summaris, ac indice alphabetico per Ioannem Baptistam Zilletum Venetum*, Venezia, 1583.
- *Practica criminalis aurea et perutilis cum singularibus cautelis pro reorum defensionibus*, Venezia, apud Ioannem Antonium Bertanum, 1617.
- BIUMI GIOVANNI PIETRO, *Consiliorum seu responsorum clarissimi equitis, et comitis, Ioanni Petri Bimii, iurisconsulti Mediolanensis acutissimi liber secundus*, Venezia, ex officina Damiani Zenarii, 1598.

- BOHIER (BOERIUS) NICOLAS, *Decisionum supremi senatus Burdegalens, Francoforte, sumptibus Ionnis Baptistae Schonwetteri*, 1665.
- BÖHMER GEORGE LUDWIG, *Principia juris canonici speciatim iuris ecclesiastici publici et privati quod per Germaniam obtinet, editio quinta emendatior*, Gottinga, apud viduam Abrami Vandenhoeck, 1785.
- BÖHMER JOHANN SAMUEL FRIEDRICH, *Elementa jurisprudentiae criminalis, editio prima italica accessit in calce constitutio criminalis Caroli V*, Modena, publica excudebat auctoritate Johannes Montanarius, 1769.
- BONACOSSA IPPOLITO, *Quaestiones criminales in quibus ordine alphabetico fere omnia discutuntur dubia, quae iudicij statutorum causa suboriri solent cunctis in foro versantibus ac iuris utriusque studiosis admodum necessariae*, Venezia, apud Damianum Zenarum, 1582.
- BONFINI SILVESTRO, *Notabilia in bannimentis generalibus ditionis ecclesiasticae auctore bonae memoriae Sylvestro Bonfinio quibus in haec tertia editione accesserunt suppletiones uberrimae in singula capita [...] opera ac studio Francisci Antonii Bonfini auctoris ex filio nepotis, t. II*, Lucca, typis, et sumptibus Leonardi Venturini, 1714.
- BONFRANCESCHI AGOSTINO, v. AGOSTINO BONFRANCESCHI DA RIMINI.
- BONICONTI, FILIJ DOMINI IOANNIS ANDREA, *Tractatus aureus de accusationibus et inquisitionibus, domini Boniconti, filij domini Ioannis Andreae, in Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium nunc per domini Ioannis Baptistam Zilettum Venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longe diligentius accuratius ac foelicius quam unquam antea, in lucem proditum*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1563, pp. 6-11.
- BONIFACI GIOVANNI, *Liber de furtis in duodecim partes distinctus, in quo universa materia contractationum, alienarumque rerum occupationum diligenter examinatur, complures Venetae leges commemorantur: quid in praxi sit obseruandum demonstratur*, Vicenza, apud haeredes Perini bibliopolae, 1599.
- BONIFACIO ANTELMI, *Bonifacij de Vitalinis Mantuano iuri utriusque doctoris clarissimi Tractatus super maleficijs, cum additionibus antea positis, nec non cum apostillis domini Hieronymi Chuchalon Hispani, in Angelus Aretinus de maleficijs. Angeli Aretini de inquirendis animadvertendis criminibus opus non minus utile quam necessarium omnibus, maxime ijs, qui in hominum emendationem constituti sunt. Cui contractus nonnulli tum Alberti de Gandino, tum Bonifacij de Vitalinis, una cum apostillis Augustini Ariminensis et Hieronymi Chuchalon ut apendiceo subieciimus*, Lione, Compagnie des libraires de Lyon, 1551, pp. 224-283.
- BONIFAZI ARCANGELO, *Nuova succinta pratica civile, e criminale utile, e necessaria a' giudici, procuratori, attuari, e cancellieri criminali ridotta in dialogo fra maestro e discepolo*, 2 voll., Venezia, presso Pietro Savioni sul Ponte de' baretteri all'insegna della nave, 1774.
- BOSSI EGIDIO, *Tractatus varii, qui omnem fere criminalem materiam excellenti doctrina complectuntur, et in quibus plurima ad fiscum, et ad principis auctoritatem, ac potestatem, necnon ad vectigalium conductiones, remissionesque pensionum pertinentia, diligentissime explicantur*, Lione, sumptibus Philippi Tinghi Florentini, 1575.
- BOTTRIGARI IACOPO, v. IACOPO BOTTRIGARI.
- BRIGANTI TOMMASO, *Pratica criminale delle corti regie, e baronali del Regno di Napoli ad uso de' suoi figlioli*, Napoli, per Vincenzo Mazzola, e si vendono da Angiolo Vocola, 1755.
- BROYA FRANCESCO, *Praxis criminalis seu Methodus actitandi in criminalibus*, Napoli, ex typographia C. Porsile, 1698.
- BRUGIOTTI ALESSANDRO, *Epitome iuris viarum et fluminum, praxim rei aedilis compraehendens et aliquid de immunitate opusculum Domini Alexandri Brugiotti Florentini Romani Archigymnastii Publice Lector et Romanae Curiae aduocati*, Roma, typis Michaelis Herculis, 1669.

- *Institutiones criminales Alexandri Brugiotti iuris consulti Florentini*, Roma, typis Michaelis Herculis, 1667.
- BRUNI FRANCESCO, *Utilis et practicabilis tractatus de indicis et tortura editus in civitate senarum*, in *Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iuris peritis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium nunc per domini Ioannis Baptistam Zilettum Venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longe diligentius accuratius ac foelicus quam unquam antea, in lucem proditum*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1563, pp. 287-310.
- BRUNNEMANN JOHANN, *Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum. Opus theoretico-practicum, ab ipso autore recognitum; legum plurimarum, in priori editione omissarum, interpretatione adauctum, inferto hinc inde quid de iure communi novissimo, Saxonico, et Marchico, aliisque provincialibus iuribus, obtineat, et autore vivis erepto, ejus mandato publici juris factum a Samuele Strykio*, t. VII, Ginevra, sumptibus Fratrum Cramer, 1762.
- *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum taurinensis editio*, t. VII, Torino, 1852.
- CABASSUT JEAN, *Juris canonici theoria et praxis, ad forum tam sacramentale quam contentiosum, tum ecclesiasticum, tum saeculare opus exactum non solum ad normam juris communis et romani sed etiam juris francici, editio prima veneta iuxta lugdunensem ab ipso auctore recognitam et auctam*, Venezia, apud Christophorum Zane sub signo S. Ignatii, 1728.
- CAGNAZZO GIOVANNI, *Summa Tabienae quae summa summarum merito appellatur pars prima a reuerendo patre fratre Ioanne Tabiensi edita. Nunc recens nedum summa fide, et magna cura, et diligentia a mendis quamplurimis purgata, verum etiam Argumentis singulis titulis praefixis aucta, et illustrata*, Venezia, apud Gasparum Bindonum, 1569.
- CAIETANUS, v. DE VIO TOMMASO.
- CALVINUS, v. KAHL JOHANN.
- CANISIUS (CANIS) HENDRIK, *Summa iuris canonici in quatuor institutionum libros contracta quarto recognita restituta et notationibus illustrata. Accessit commentarius in regulas iuris lib. VI Decretalium item appendix de differentiis utriusque iuris*, Ingolstad, ex typographeo Ederiano apud Elisabetham Angermariam, 1620.
- CANNATA SGROI DIEGO, *Lux praelatorum, praesertim regularium, necnon etiam Curiae saecularis foro criminali tum practice accensa a R.P. Didaco Sgroi a Messana*, Venezia, typis Brigonciis, 1673.
- CANTERA DIEGO, *Quaestiones criminales practicae, tangentes iudicem, reum, probationem, punitio-nemque delictorum*, Salamanca, excudebat Cornelius Bonardus, 1589.
- CANTINI LORENZO, *Legislazione toscana illustrata*, vol. I, Firenze, nella Stamperi Albizziniana da S. Maria in Campo, per Pietro Fantosini e figlio, 1800.
- CAPECELATRO ETTORE, *Decisionum novissimarum Sacri Regi Consilii Neapolitani ac supremi collateralis Consilij*, vol. II, Napoli, typis Iacobi Gaffari, 1650.
- CARAVITA PROSPERO, *Commentaria super ritibus Magnae Curiae Vicariae Regni Neapolis provinciarum principatus: in quibus fere omnia, quae ad praxim eiusdem regni pertinent, et quae a causarum patronis iudicibusque desiderari possunt, diligentissime explicantur. His adiunximus commentaria dominorum, Annibalis Troysij Canensis, et Ioannis Francisci Scaglioni, super eisdem ritibus opus summarijs auctum, et novo, locupletissimoque indice ornatum*, Venezia, apud Dominicum Nicolinum, 1572.
- CARERI LUDOVICO, *Practica causarum criminalium Do. Ludouici Carerii Rheginensis U.I.D. celeberrimi. In qua Tractatus appellationum, Tractatus de indicis et tortura, Tractatus de homicidio, et assassinio, et Tractatus de haereticis continentur, et que disponantur super his iure ciuili, canonico et regni Neapolitani statutis traduntur, et miro ordine apparent, compilata*, Lione, apud Gulielmum Rouillium, sub scuto veneto, 1562.

- CARLEVAL TOMÁS, *Disputationum iuris variarum ad interpretationem regiarum legum Regni Castellae, et illis similium, tam ex iure Neapolitano, quam ex utroque communi civili, et canonico*, Venezia, apud Bertanos, 1666.
- CARMIGNANI GIOVANNI, *Juris criminalis elementa*, Firenze, excudebant Molini, et Landi cum sociis, 1808.
- *Juris criminalis elementa editio secunda*, vol. I, Pisa, excudebat Nistri fratres, 1819.
- *Juris criminalis elementa editio quarta*, vol. I, Roma, apud Michaellem Perego-Salvioni, 1829.
- CARPZOV BENEDIKT, *Practica nova Imperialis Saxonica rerum criminalium, in partes tres divisa. Editio nona, ab innumeris fere mendis quibus multae retro editiones scatebat*, Francoforte-Lipsia, sumptibus Johanni Friderici Gleditschii, 1695.
- CASTILLO DE BOBADILLA JERONIMO, *Politica para corrigidores y senores de vasallos en tiempo de paz y de guerra y para iuezez ecclesiasticos, y seglares, y de sacas, aduanas, y de residencias, y sus officiales, y para regidores, y abogados, y del valor de los corregimientos, y gouiernos realengos, y de las ordenes*, Madrid, en la Imprenta Real, a costa de Gabriel de Leon, 1649.
- CASTILLO SOTOMAYOR JUAN, *Quotidianarum controversiarum juris tomus primus in quo utilissima subtilissimaque materia de usufructu magistrali doctrina explanatur*, Lione, sumptibus Perachon et Cramer, 1727.
- CATALANO GIOVANNI LUIGI, *Aureus Tractatus criminalis amnestiae praesertim, abolitionibus, et indultus materiam, atque mulctorum casum decisiones in Regni Tribunalibus factas, complectens*, Napoli, expensis Andreae Pellegrini bibliopolae Partenopei, ex typographia Tarquinij Longi, 1604.
- CAVALCANI ORTENSIO, *Tractatus de brachio Regio sive de libera, ampla, et absoluta potestate iudicis supremi in prosequendo, iudicando et exequendo*, Venezia, apud Bernardum Iuntam, Ioannis Baptista Ciotti et Socios, 1608.
- CAVALLARI DOMENICO, *Institutiones juris canonici in tres partes ac sex tomos distributae quibus vetus et nova ecclesiae disciplina et mutationum caussae enarrantur tomus quintus*, Bassano, apud remondini, 1796.
- CAVALLINI GIOVANNI BATTISTA, *Actuarium practicae criminalis. Auctore Io. Baptista Caballino, notario, et causidico Mediolanensi. In quo telam iudiciariam fori criminalis exorditur*, Milano, apud Ioannes Baptistam Bidellum, 1615.
- CAVALLO PIETRO, *Resolutionum criminalium Petri Caballi iuris consulti Pontremulensis, centuriae tres in hac quarta editione pluribus mendis expurgatae, adiectis summaris et duplici indice ac in fine tractatu amplissimo de omni genere homicidij continetur*, Venezia, apud Bertanos, 1672.
- CERAMIUS JOHANN CHIRODOTOS, *Enchiridon cautelarum criminalium ad ordine iudicij criminalis digestarum, in Synopsis methodus cautelarum iurisconsulti omnium veterum atque recentiorum quatuor in partes distributa*, Basilea, impensis Ludouici Königs, 1600.
- CHERICATI GIOVANNI, *Via lactea sive Institutiones juris canonici per quam, et quas suavi, ac brevi itinere, studiosi iuvenes ad intelligentiam sacrorum canonum, et lectores omnes conducuntur ad norma illarum, quas celeberrimus iurisconsultus Iohannis Paulus Lancellottus perusino centum, et quinquaginta ab hinc annis composuit*, Venezia, apud Andreaem Poleti, 1723.
- CINO DA PISTOIA, *Cyni Pistoriensis, iurisconsulti praestantissimi, in codicem, et aliquot titulos Pandectorum tomi, id est, Digesti veteris, doctissima commentaria*, Francoforte, impensis Sigismundi Feyerabendt, 1578 (rist. an. Torino, Bottega d'Erasmus, 1964).
- CIPOLLA BARTOLOMEO, v. BARTOLOMEO CIPOLLA.
- CLARO GIULIO, *Iulij Clari alexandrini iureconsulti, In supremo italicarum rerum consilio Philippi Regis Hispani consilarii mediolanensis provinciae regentis, Sententiarum receptarum liber quintus, in quo iudicij criminalis tractatus universus, in §§ XX secundum ordinem Alphabeticum distributus, continetur*, Venezia, apud Altobellum Salicatum, 1601.

- *Code Louis*, t. II, *Ordonnance criminelle*, 1670, ed. Milano, 1996 (Testi e documenti per la storia del processo a cura di N. Picardi e A. Giuliani, I).
- *Codicis Domini iustiniani sacratissimi principis PP. Augusti, repetitae praelectionis libri XII. Accursij commentarijs, et multorum veterum ac recentiorum iurisprudentum annotationibus tam ad textum, quam ad glossas, recens illustrati, mendisque quamplurimis passim repurgati, additis et restitutis quibusdam Graecis constitutionibus, quae antea in omnibus tam impressis, quam manuscriptis desiderabantur: quas si non suis loci infertas inveneris, in postremo operis reperies. Editio postrema*, Venezia, (Gaspare Bindoni, Sebastiano de' Franceschi, Niccolò Bevilacqua, Damiano Zennaro), 1574.
- COLOMBET CLAUDE, *Claudii Colbert iureconsulti senatoris parisiensis Paratitla in quinquaginta libros pandectarum*, Parigi, apud Michaelem Bobine et Nicolaus Gras, 1668.
- CONCIOLI ANTONIO, *Allegationes forenses civiles, et criminales*, in *Opera omnia, scilicet Resolutiones criminales, Allegationes civiles et criminales, De haerede et Consilia criminalia*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1749.
- *Annotationes quamplurimae in statutis civitatis Eugubii ad singulas fere rubrica collatis cum iure canonico, ac civili*, in *Opera omnia, scilicet Resolutiones criminales, Allegationes civiles et criminales, De haerede et Consilia criminalia*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1749.
- *Resolutiones criminales alphabetico ordine dispositae*, in *Opera omnia, scilicet - Resolutiones criminales, Allegationes civiles et criminales, De haerede et Consilia criminalia*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1749.
- *Constitutiones clericorum regularium S. Maioli Papiae congregationis somaschae in Gallia*, Roma, 1626.
- CONTI GIACOMO, *Decisiones inclitae rotae senensis et florentinae amplectentes materiam canonicam, moralem, civilem, criminalem, feudalem, et mistam*, t. I, pars I, Lucca e Firenze, ex typographia Bonducciana, 1776.
- CORNEO PIER FILIPPO, *Consiliorum siue responsorum D. Petri Philippi Cornei patricii Perusini volumen primum*, Venezia, apud Nicolaum Bevilacqua, et socios, 1572.
- CORRADI LANCELOTTO, *Lancilotti Conradi, iureconsulti Laudensis Praetorium et curiale breviarium studiosis tironibus, consulentibus, iudicibus*, Venezia, apud Ioannes Baptista Somaschum, 1563.
- CORVIN VAN BELDEREN ARNOLD, *Sylloge operum isagogicorum ad ius sacrum in qua continetur Arnoldi Corvini Jus canonicum per Aphorismos strictim explicatum eique praefixa Johannis Doujatij Antecessoris P. Isagogica juris pontifici Synopsis et subjectus Alex. Chassanei iuris ejusdem index versibus descriptus*, Parigi, apud Aegidium Alliot, 1671.
- COSPI ANTON MARIA, *Il giudice criminalista opera del Signor Antonio Maria Cospi Segretario del serenissimo Gran Duca di toscana distinta in tre volumi dove con dottrina teologica, canonica, civile, Filosofica, Medica, storica, e Poetica si discorre di tutte quelle cose, che al Giudice delle cause criminali possono avvenire. Dato in luce dal dottor Ottaviano Carlo Cospi cavaliere dell'Illustrissima e Sacra religione di Santo Stefano suo nipote*, Firenze, nella stamperia di Zanobi Pignoni, 1643.
- COTEREAU CLAUDE, *De iure militari*, in *Tractatus universi iuris extravagantes*, I, *Tractatus de dignitate et potestate saeculari*, tomo V, Venezia, 1548 (rist. an. con presentazione di M. Caravale, introduzione storica di E. Cortese e introduzione bibliografica di G. Colli), Napoli, 2005, pp. 332r.-376r., pp. 288-317.
- CRAVETTA AIMONE, *Tractatus de antiquitatibus temporum Domini Aymonis Cravettae a Sauliano. Quaestio item in utramque partem super statuto ferrarensi, de mulierum indemnitatibus quibus domini Cravettae repetitionem rubrica de legatis primo, nove adiecimus*, Francoforte sul Meno, sumptibus Ioannis Kinckii bibliopolae Colonensis, 1615.
- CRISPOLTI TULLIO, *Casus militares discussi ac resoluti a Tullio Crispolto I.C. Reatino dum erat generalis auditor exercitus s.d.n. Urbani Papae VIII*, Roma, ex typographia Andreae Phaei, 1635.

- CUCCHI MARCO ANTONIO, *Institutiones iuris canonici libri quatuor* Marco Cuccho authore, Coloniae, apud Ioannem Birckmannum et Wernerium Richvuinum, 1564.
- CUJAS JACQUES, *Opera ad parisiensem fabrotianam editionem diligentissime exacta in tomos 11. distributa auctorita atque emendatoria*, 11 voll., Venezia, excudebat Gaspar Storti, 1758-1783 (dal t. IV: Modena, excudebat Societas Typographica).
- DE ARAGON PEDRO, *Commentaria in secundam secundae divi Thomae doctoris angelici De fide, spe, et charitate*, Venezia, apud Geurilios, 1646.
- DAL POZZO PARIDE, v. PARIDE DAL POZZO.
- DAMHOUDER JOS, *Praxis rerum criminalium*, Anversa, sumptibus viduae et haeredum Ioan. Belleri, sub insigni aquilae aureae, 1601 (rist. an.: Aalen, 1968).
- DANIELI PIETRO ANTONIO, *Institutiones canonica, civiles, criminales. Opus in quatuor tomos divisa*, t. III, Roma, typis Generosi Salomoni bibliopolae, 1759.
- DAOYZ ESTEBAN, *Juris civilis summa, seu index copiosus, non solum ea quae in glossis sed et textuum omnium veros sensus continens, maxima distinctione contextus ad facile inveniendum cujusque legalis materiae fontem utilissimus*, Milano, sumptibus Jo. Baptistae Cetti sub signo Deiparae Virginis, 1742.
- *Juris pontifici summa, seu index copiosus continens conclusiones, ac Summam omnium materiarum quae exponuntur in textu, et glossis totius iuris canonici, Concilii Tridentini, in Regulias Cancellariae, et quibusdam Bullis extravagantibus*, Milano, sumptibus Jo. Baptistae Cetti sub signo Deiparae Virginis, 1745.
- DE ANGELIS FRANCESCO GIUSEPPE, *Tractatus criminalis de delictis in tre partes divisus*, Venezia, ex typographia Balleoniana, 1722.
- DE AZPILCUETA MARTIN, *Relectio in c. novit X. de iudiciis*, in *Opera omnia in sex tomos distincta. Hac novissima editione praeter allegationes marginales commentariis 10. aucta non ante hac editis, tomus quartus*, Venezia, apud Iunctas, 1618.
- DE BAVOUX GEOFFRY, *Tractatus reatum iuxta forensium ac pragmaticorum usum, in gratiam iurisprudentiae candidatorum opera Godofredi a Bavo Iurisconsulti*, Cambery, 1607.
- DE CAEVALLOS, v. ZEBALLOS.
- DE CASTEJON EGIDIO, *Alphabetum juridicum canonicum, civile, theoreticum, practicum, morale, atque politicum*, tomo I, Lione, sumptibus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1683.
- DE COMITIBUS, v. CONTI.
- DE DEUS JOAO, *Clarissimum utriusque censurae doctorum [...] libri qui vocatur doctrina advocatorum, partium, et assessorum, in quo continentur, omnia fere quae spectant ad forum iudiciale domini alberti Galleotti parmensis tractatus, sive aurea margarita, seu quaestionum summula, in qua omnes pene quaestiones in foro frequentatae proponuntur, et magistraliter declarantur [...] summo studio ad diligentia domini Brunone a sole iuris utriusque doctor veneti*, Venezia, al segno della fontana, 1567.
- DEGLI ALBERTI MATTIA, *Institutione canonica, nella quale sommariamente si contengono le leggi di Santa Chiesa: fondate ne' detti Euangelici, et sopra le sentenze de gli antichi theologi, le ordinazioni de' sommi pontefici, et le Constitutioni di tutti i sacri Concilij. Opera utilissima a chi si essercita ne' giudicii criminali, et civili, et alle persone ecclesiastiche* Venezia, appresso Bolognino Zaltieri, 1569.
- DE LUCA CARLO ANTONIO, *Praxis iudiciaria in civilem divisa, et criminalem; civilis medulla est Marantae, Vestrii, Moscatelli, Ridolphini caeterorumque recentiorum*, Ginevra, sumptibus Ioannis Antonii Chouet, 1686.
- DE LUCA GIOVANBATTISTA, *Il dottor volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, vol. IV, Firenze, coi Tipi di V. Batelli e Compagni, 1843.



DE LUGO JUAN, *Disputationes scholasticae et morales editio nova diligenter recognita, notis illustrata accurante J.B. Fournials*, t. VI, Parigi, apud Ludovicum Vivès, 1869.

DE NIGRIS GIOVANNI ANTONIO, *Commentarii in Capitula Regni Neapolitani excellentissimi iurisconsulti Domini Ioannis Antonii de Nigris de civitate Campaniae. Hac postrema editione a multis erroribus repurgati. Sebastiani ac Nicolai de Neapoli, Bartholomei de Capua, et Lucae de Penna additamenta quaedam ad eadem capitula exarata. Eiusdem auctoris cura et diligentia suo quoquo loco inserta*, Venezia, apud Ioannem Variscum, et socios, 1582.

DE ROSA CARLO ANTONIO, *Criminalis decretorum praxis plurimis ac recentissimis regionum tribunalium decisionibus illustrata et in tres libros distributa, quorum tertius criminales resolutiones Magnae Curiae Vicariae complectitur*, Napoli, ex typographia Josephi De Dominicis, 1773.

DE TORO GIOVAN BATTISTA, *Codex casuum selectorum rerum iudicarum criminalium, civilium, et mixtorum actui practico apprime conferentium. Una cum decisionibus, argumentis, et repertorio, iudicantibus praesertim nedum utilis, quam pernecessarius*, Napoli, ex regia typographia Egidij Longhi, 1650.

— *Iurium allegationes diversorum iurisconsultorum superadditae ad codicem rerum iudicarum [...] criminalem materiam contentes*, Napoli, ex typographia Iacobi Gaffari 1653.

— *Voia decisiva civilia, criminalia, et mixta usui practico satis accomodata omnibusque iudicantibus, ac in foro versantibus apprime utilia, et necessaria*, p. I, Napoli, ex typographia Iacobi Gaffari, 1653.

DE VIO TOMMASO, *Summula Caietani. Reuerendiss. Domini Thomae De Vio Caietani, cardinalis S. Sisti, perquam docta, resoluta ac compendiosa de peccatis summula*, Lione, [Dominique Verard], 1551.

DEL VAULX, ANDRE, *Paratitla iuris canonici sive Decretalium domini Gregori Papae IX summaria ac methodo explicatio opus novum scholae ac foro, et decretis, concilii tridentini accomodatum editio nova cum accessit Arno Schnorrenberg commentatio in eiusdem iuris regulas*, Ginevra, sumptibus fratrum De Tournes, 1759.

DECIANI TIBERIO, *Responsorum Responsorum clarissimi ac celeberrimi iuris utriusque consultissimi domini Tiberii Deciani Utinensis, comitis Lateranensis, volumen secundum*, Venezia, apud Vassallinum, 1602.

— *Tractatus criminalis domini Tiberii Deciani Utinensis utramque continens censuram, duobusque tomis distinctus*, Venezia, apud haeredes Hieronymi Scoti, 1614.

DECIO FILIPPO, *Consiliorum sive responsorum, praestantissimi iurisconsulti Philippi Decii Mediolanensis, tomus primus nunc summo studio recognita, et expurgata adnotationibus multis, quae antea pium lectorem, ac vere christianum offendebant, sublatis, opera Nicolai Antonii Gravatii*, Venezia, Francesco de Franceschi, Gaspere Bindoni, eredi di Nicolo Bevilacqua, Damiano Zenaro, 1575.

— *In Decretalium volumen perspicua commentaria atque eiusdem lectura in titulum de privilegijs cum adnotationibus clarissimorum i.c. Francisci Curtii, Sylvestri Aldobrandini, Hieronymi Gigantis, Theodori Meddæ, aliorumque doctissimorum hominum*, Venezia, apud Iunctas, 1593.

— *In digestum vetus et Codicem commentarij, cum doctissimorum illustriumque iurisconsultorum adnotationibus tum maxime Iacobi Menochii*, Venezia, sub signo Aquilae se renovantis, 1595.

*Decretales D. Gregorij Papae IX suae integritati una cum glossis restitutae ad exemplar romanum. Nunc recens perutilis additionibus praeclarissimi iurisconsulti domini Andreae Alciati illustratae*, Venezia, apud Socios Aquilae Renouantis, 1605.

*Decretum Gratiani, emendatum, et notationibus dilucidatum, una cum glossis, Gregorii XIII pontificis maximis iussu editum nec non cum utilissimo tripartito indice Marcelli Francolini, in calce operis adiecto et nunc recens perutilis additionibus praeclarissimi iurisconsulti domini Andreae Alciati illustratum*, Venezia, apud Socios Aquilae Renouantis, 1605.

*Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum incipiens a causa XVI usque ad finem. Una cum glossis. Gregorij XIII pontifex maximum iussu editum nec non cum utilissimo tripartito indice Marcelli Francolini, in calce operis adiecto et nunc recens cum additionibus praeclarissimi iuriconsulti domini Andreae Alciati, Venezia, apud Socios Aquilae Renouantis, 1605.*

DEGLI ODDI SFORZA, *Domini Sforti de Oddi iureconsulti Perusini De restitutione in integrum tractatus. In quo restitutionis in integrum materia absolutissime pertractata, non solum, quae personae, Heidelberg, sumptibus Johannis Petri Zubrodt, 1672.*

DE GRANADA LUIS, *Guida ovvero scorta de' peccatori del reverendo padre Frate Luigi di Granata aggiuntovi il trattato della confessione e comunione del medesimo autore edizione vercellese riscontrata con l'originale spagnuolo e purgata da moltissimi errori, Vercelli, per Giuseppe Panialis stampatore vescovile dell'illustrissima città, e regia intendenza, 1778.*

DE SARNO AGNELLO, *Novissima praxis criminalis et civilis cum observationibus ad nonnullas, ex regiiis pragmaticis, ac singulari tractatu inscripto il Medico fiscale di Oratio Greco medico fisico della regia corte pro optima cognitione delictorum in genere [...], editio quarta in qua accesserunt locupletissime annotationes Nicolai Vincentii Scoppa, Napoli, Typis Michaelis Aloysii Mutio, 1686.*

DEVOTI GIOVANNI, *Joannis Devoti episcopi Ananiensis Institutionum canonicarum libri IV, editio altera valde aucta et emendata, tomus quartus, Roma, excudebat Joannes Zempel, 1794.*

DIAZ DE LUGO JUAN BERNARDO, *Practica criminalis canonica omnia propemodum, quae a clero committi possunt flagitia, Una cum poenis eorundem, miro ordine, ac iudicio singulari complectens, Venezia, apud altobellum Salicatum, 1581.*

DE DICASTILLO JUAN INOCENCIO, *De iustitia et iure ceterisque virtutibus cardinalibus libri duo auctore Ioanne de Dicastillo, Anversa, apud Caesarem Ioach. Trognaesium, 1641.*

DIETRICH PETER, *Criminale collegium quo tota delictorum materia undecim disputationibus inclusa et enucleata nec non exacta methodo pertractata, practice observationibus et iurisconsultorum responsis subinde annexis, exhibitur, Jena, typis Johannis Beithmanni, 1618.*

— *Judicium criminale practicum, Jena, 1671 (rist.an. Goldbach, 1966 - Bibliothek des Deutschen Strafrechts. Alte Meister, 11).*

*Digestum vetus seu pandectarum iuris civilis tomus primus cum pandectis florentinis quae olim pisanae dicebatur, diligentissime collatus, lectionum varietatibus, quibus a Florentinis discrepabat (communem enim lectionem retinere maluimus) in margine rite collocatis. Commentarijs Accursii, et multorum insuper aliorum Iurisconsultorum tam veterum, quam neotericorum, praecipue autem Antonii Persii philosophiae, et U.I.D. scholijs, atque observationibus illustratus. Editio postrema, Venezia, [Gaspere Bindoni, Sebastiano de' Franceschi, Niccolò Bevilacqua, Damiano Zennaro], 1575.*

DINO DAL MUGELLO, *Dini Muxellani Apostille super infortiatum et ff. novo, Lione, impensis Symonis vincent lugdunensis bibliopole, 1513.*

— *Dini Muxellani Consilia, Benedicti a Vadis adnotationibus illustrata, nunc demum singulari fide et studio castigata, Lione, apud haeredes Iacobi Giuntae, 1551.*

DONEAU HUGHES, *Opera Omnia, vol. V, Commentariorum de iure civili tomus quintus cum noti Osualdi Hillingeri, Lucca, typis Joannis Riccomini, 1764.*

DURAND DE MAILLANE, *Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, conféré avec le maximes et la jurisprudence de France, seconde édition, revue, corrigée et augmentée par l'auteur, vol. II, Lione, chez Benoit Duplain, libraire, rue Merciere a l'Aigle, 1770.*

DURAND GUILLAME, *Speculum iudiciale, Lione, excudebat Thomas Bertellus, 1547.*

ECHKARD JAN PHILIPS, *Brevis delineatio delictorum publicorum in genere, et quorundam in specie criminis sc. maiestatis, adulterii, et homicidii (preside Gothofredus Fibig), Jena, apud Ernestus Steinmann, 1658.*

ENGAU JOHANN RUDOLPH, *Elementa iuris criminalis germanico-carolini ex genuinis fontibus deducta, variis observationibus et formulis illustrata atque commoda auditoribus methodo adornata. Quibus novas quasdam observationes addidit J.A. Hellfeld*, editio VII, Jena, sumptibus viduae Croeckerianae, 1777.

ENGEL LUDWIG, *Collegium universi iuris canonici antebac juxta triplex iuris objectum partitum, nunc vero servato ordine Decretalium accuratius translatum et indice copioso locupletatum omnibus tam foro, quam in Scholis apprime utile, ac necessarium, editio sexta cui accessit ejusdem auctoris tractatus de privilegiis monasterium*, Venezia, apud Johannes Jacobum Hertz, 1723.

ENRICO DA SUSÀ CARDINAL OSTIENSE, *In tertium Decretalium librum commentaria, doctissimorum virorum quampluribus adnotationibus illustrata*, Venezia, apud Iunctas, 1581.

— *In secundum Decretalium librum commentaria, doctissimorum virorum quampluribus adnotationibus illustrata*, Venezia, apud Iunctas, 1581.

— *Summa domini Henrici Cardinali Hostiensis iuris utriusque doctoris clarissimi una cum summarijs ac adnotationibus reverendi patris domini Nicolai Superantij nec non cum Alphabetico Repertorio et cum praelectura oculis lynceis clausulatim revisa, ea iam recens excusa, fide et indagine solerti castigata: ut nihil hactenus evulgatorum in ea queat desiderari*, Lione, 1537 (rist. an. Aalen, Scientia, 1962).

EPO BOETIUS, *Heroicarum et ecclesiasticarum quaestionum libri 6, De iure sacro, vel Principiorum iuris pont. libri 3. Auctore Boetio Epone Rordabusano Frisio Comite Palatino*, Amburgo, typis Ioannis Bogardi, 1588.

ÉTIENNE DE TOURNAI, v. STEFANO TORNACENSE.

FABER (FABRI) JOHANNES, v. FAURE J.

FAGNANI PROSPERO, *Prosperi Fagnani Commentaria in primum librum Decretalium, cum disceptatione de grangiis, quae in alijs editionibus desiderabatur; ac ipso textu suis locis apte disposito*, Venezia, apud Paulum Balleonium, 1697.

FARINACCI PROSPERO, *Prosperi Farinacii Iurisconsulti romani Praxis, et theoricæ criminalis*, Lione, sumptibus Horatii Cardon, 1613-1621.

FAURE JEAN, *In quatuor Institutionum libros commentaria doctissimorum virorum adnotationibus illustrata*, Venezia, Ioannis Baptistae Somaschi, 1582.

FAVRE ANTOINE, *Rationalia in Pandectas tomus quintus. Opus novum, nec ab ullo antebac tentatum, in quo verae ac genuinae dubitandi decidendique rationes ad singulos pene versiculos adhibentur. Editio novissima a mendis expurgata*, Lione, sumptibus Philippe Borde, Laurent Arnaud et Claude Rigaud, 1654.

FEBEI FRANCESCO ANTONIO, *Institutionum iuris canonici sive primorum totius sacrae iurisprudentiae, elementorum libri quatuor*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1725.

FEIDLER CHRISTIAN, *Disputatio inauguralis juridica de aggravatione delictorum* (preside Ch.F. Richter), Jena, typis Johannis Wertheri, 1664.

FELINO MARIA SANDEI, *Commentariorum in Decretalium libros quinque pars secunda doctissimorum virorum adnotationibus, rerumque summis illustrata, atque innumeris locis, collatione ad vetustissimorum codicum fidem facta*, vol. I, Venezia, [Aurelio Pinzi], 1539.

FERRIÈRE (DE) CLAUDE-JOSEPH, *Nouvelle introduction a la pratique contenant l'explication des termes de pratiques, de droit et de coutumes avec les juridictions de France*, t. I, Parigi, chez Michelle Brunette, 1724.

FIESCHI SINIBALDO (INNOCENZO IV), v. SINIBALDO FIESCHI.

FLEURY (DU), CLAUDE, *Institutiones iuris ecclesiastici latinas redditae et cum animadversionibus J.H. Bohemer, edidit J.D. Gruber*, editio II, Francoforte-Lipsia, apud Ernest Gottlieb Crugium., 1732.

- FOIS DOMENICO, *Dei delitti e delle pene e della processura criminale*, Genova, dalla stamperia di Giacinto Bonaudo, 1816.
- FOLLERIO PIETRO, *Canonica criminalis praxis, miro ordine ac foecundissimo, in unum congesta; in qua de ordine procedendi in urbe, aliisque ecclesiasticis curiis, pertractatur; qualiterve iudices ecclesiastici, ethice, economice, et politice, se habere debeant, Marcellina nuncupata*, Venezia, [al segno della Salamandra], 1683.
- FRANCESCO ACCOLTI, *In primi, secundi, et quinti Decretalium titulos commentaria hac in editione post ipsos titulos iuxta librorum ordinem restitutos, non modo doctissimorum hominum adnotationibus hactenus impressis illustrata*, Venezia, apud Iunctas, 1581.
- FRANCESCO ZABARELLA, *Cardinalis Zabarella In librum primum Decretalium. Adiecta sunt Ioannis Thierry Lingonensis, iureconsulti clarissimi adnotamenta et breves, quas idem collegit praefixae capitulis conclusiones*, Lione, [Claude Servain], 1558.
- *Cardinalis Zabarella In librum secundum Decretalium. Adiecta sunt Ioannis Thierry Lingonensis, iureconsulti clarissimi adnotamenta et breves, quas idem collegit praefixae capitulis conclusiones*, Lione, [Claude Servain], 1558.
- FRANCHIS (DE) VINCENZO, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani a Vincentio De Franchis collectae una cum praeludis, et quaestionibus ad feudorum usum Jacobutti De Franchis Regi Consilarii quarum novissima haec veneta editio dispersa in diversis voluminibus praeclarissimos jurisconsultorum additiones Horatii Visconti, Flavii Amendolae, Joann. Aloysii Ricci, Joann. Mariae Novarii sub sua decisione dispositas continet et scholia ejusdem Amendolae ad feudorum Praeludia annotationisque Petri Roitii. Nec non observationes in singulas decisione Caroli Antonii de Luca cum novissimis Decisionibus ejusdem sacri Regii Consilii, ac Regiae Camerae Summariae, tomus primus*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1747.
- FULGONI CIRILLO, *Summa criminalis domini Cyrilli Fulgeonii in qua continentur quatuor elementa: practica, ordo iudiciarius, tractatus, et summa omnium quasi rerum et causarum criminalium, iudicum, accusatorum, reorum et testium*, Venezia, apud Ioannem Variscum, 1568.
- GALEOTTI ALBERTO, *Tractatus sive aurea margarita, seu quaestionum summula*, in Joao de Deus, *Clarissimum utriusque censurae doctorum [...] libri qui vocatur doctrina advocatorum, partium, et assessorum, in quo continentur, omnia fere quae spectant ad forum iudiciale domini Alberti Galleotti parmensis tractatus, sive aurea margarita, seu quaestionum summula, in qua omnes pene quaestiones in foro frequentatae proponuntur, et magistraliter declarantur [...] summo studio ad diligentia domini Brunone a Sole iuris utriusque doctor veneti*, Venezia, al segno della fontana, 1567.
- GALINUS GALDERICUS, *Compendium totius practicae criminalis ob memoriam studiosorum ex libro quinto sententiarum, celeberrimi Iulii Clari selectum in quo, praetermissa opinionum varietate; aurum purum doctrinae tanti iurisc. et conclusionum ab eo receptorum, candide traditur*, Milano, apud Iacobum Lantonum, 1622.
- GALLUCCI GIOVANNI BATTISTA, *Observationes ad varios auctoris titulos*, in L.M. SINISTRARI, *Formularium criminale nec non tractatus De incorrigibilium expulsiōe ab ordinibus regularibus quibus accedunt in hac editione nonnullae constitutiones, et ordinationes summorum pontificum ad materiam criminalem spectantes (Opera pars secunda)*, Roma, in domo Caroli Giannini librorum sanctitatis suae provisorii in platea Capranicensis, 1754.
- GAMBIGNONI ANGELO, v. ANGELO GAMBIGNONI.
- GANDINO ALBERTO, v. ALBERTO DA GANDINO.
- GARZADORI FRANCESCO GRAZIANO, *Compendium iuris canonici, in quo reiciuntur omnia, quae repelebantur, et quae iam abrogata fuere a Constitutionibus Rom. Pont. a Concilio Tridentino, et a Catechismo in septem parte divisum et explicatu*, Venezia, apud Georgium Angelerium, 1582.

- GASPARRI F.M., *Institutiones criminales tribus partibus distributae*, Roma, apud Simonem Occhi sub signo Italiae, 1741.
- *Institutiones iuris canonici quatuor partibus distributae*, Venezia, apud Bartholamaeum Baronchelli, 1755.
- GHIRLANDUS, v. GRILLANDI.
- GHISLIERI FRANCESCO, *De iudice Regularium tractatus*, D. Francisco Ghislerio Bononiensi auctore. *Criminalis in eo summaria praxis regularibus applicata continetur. Modus quoque processum formandi quacumque procedendi via cum suis formulis, tertia editione*, Venezia, apud Alexandrum Polum, 1622.
- GIASON DEL MAINO, *Domini Iasonis Mayni j.u. monarche preclarissima necnon utilissima commentaria super tit. de Actionibus institu. accurate castigata; cum per multis additionibus eiusdem, iurisprudentie studiosis maximam utilitatem allaturis; cumque plurium huiusce tempestatis doctorum apostillis, summarisque per dominum Baltha Seuerinum iurium lumen illustrata*, Lione, 1540.
- GIBERT JEAN PIERRE, *Corpus iuris canonici per regulas naturali ordine digestas usque temperatas, ex eodem jure, et conciliis, patribus, atque aliunde desumptas, expositi collectione delectu, in contrariis conciliatione eximium simulque indicibus ac praefationibus, notique quamplurium et exquisitis illustratum, tomus secundus*, Ginevra, apud Fratres Deville, 1735.
- GIGANTI GIROLAMO, *Tractatus de crimine laesae maiestatis insignis et elegans, summo studio ac diligentia, per Hieronymum Gigantem Forosempronensem elucubratus et ad communem studiosorum commodum, et utilitatem, nunc primum in lucem editus cum summaris, ac indice materiarum locupletissimo*, Lione, apud Sebastianum Barptolomaei Honorati, 1557.
- GILHAUSEN LUDWIG, *Ludovici Gilbauseu jurisconsulti Germanici Arbor judiciaria sive Processus iuris absolutissimu; tam civilis quam criminalis. Cum adiecta totius executivi processus materia. Addita sunt denuo criminales Constitutiones Carolinae, cum jure communi collatae notisque perquam utilibus illustratae*, Francoforte sul Meno, impensis Petri Henningii et Michaelis Demenii bibliop. Colonienium, 1662 (comprende; *Arbor judiciaria criminalis. In qua tam delictorum genera quam inquisitionum et accusationum, explicantur et continentur*, Colonia, sumptibus Petri Henningii et Michaelis Demenii, 1662).
- GIOVANNI D'ANAGNI, *Ioannis de Anania Bononiensis In primo Decretalium Decretalium lectura dilucida nusquam antebac visa, nunc ad iuris studiosorum utilitatem in lucem emissa, diligenterque emendata*, Lione, excudebat Petrus Fradin, 1553.
- *Ioannis de Anania Bononiensis In quinto Decretalium cum apostillis Decretalium lectura dilucida nusquam antebac visa, nunc ad iuris studiosorum utilitatem in lucem emissa, diligenterque emendata*, Lione, excudebat Petrus Fradin, 1553.
- *Ioannis de Anania Bononiensis In secundo et tertio Decretalium lectura dilucida nusquam antebac visa, nunc ad iuris studiosorum utilitatem in lucem emissa, diligenterque emendata*, Lione, excudebat Petrus Fradin, 1553.
- GIOVANNI D'ANDREA, *In secundum Decretalium librum Novella commentaria*, Venezia, sumptibus Hieronymi Scoti, 1581 (rist. an. Torino, Bottega d'Erasmus, 1963).
- GIOVANNI DA IMOLA, *Super secunda digesti novi commentariorum*, Lione, ex officina Gasparis Trechsel, 1547.
- GIULIANETTI ANTONIO, *Praxis criminalis superiorum, seu praelatorum regularium*, Venezia, typis Ioannis Baptistae Tramontini, 1696.
- GIULIANI GIUSEPPE, *Istituzioni di diritto criminale col commento della legislazione Gregoriana, seconda edizione riveduta e accresciuta*, vol. I, Macerata, co' tipi di Luigi Viarchi cessionario Giuseppe Cortesi, 1840.

- GIURBA MARIO, *Consilia, seu Decisiones criminales. Opus quod ecclesiae immunitatis, patriae priuilegiorum, ac totius rei criminalis tractationem, nunc primum clare pleneque complectitur*, Ginevra, sumptibus Samuelis Crispini, 1645.
- GODEFROY DENIS, *Corpus iuris civilis quo ius universum iustinianicum comprehenditur pandectis, ad florentinum archetypum expressis, Codice cum optimis quibusque editionibus collato, cum notis repetitae quintum praelectionis*, Parigi, Apud Petrum et Iacobum Chouet, 1628.
- GOERSCHEN K.H., *Exercitationem moralem de aggravatione delictorum* (preside Jo. F. Treiber), Jena, literis Johannis Wertheri, 1668.
- GOFFREDO DA TRANI, *Summa super titulis Decretalium, novissime cum repertorio et numeris principalium et emergentium quaestionum impressa*, Lione, Ioannes Moylin alias de Cambray, impensis Romani Morin, 1519 (rist. an. Aalen, Scientia, 1968).
- GOMÉZ ANTON, *Variae resolutiones juris civilis, communis et regii, tomis tribus distinctae. Quibus accesserunt eruditissimae annotationes Emanuelis Soarez a Ribeira Juris Utriusque Doctoris*, vol. III, Venezia, ex Typographia Balleoniana, 1747.
- GOTHOFREDUS DYONISIUS, v. GODEFROY DENIS.
- GOUVEA ANTON, *Lectio variarum iuris civilis libri duo, in Opera quae civilis disciplinae claustra continet et reserant*, Lione, sumptibus Irenaei Barlet, 1662.
- GRAMMATICO TOMMASO, *Decisiones quas ex causis potissimum per eum in Sacro Regio Neapolitano consilio relatis selegit ac consilia duo in materia foriudicationis quaestionesque aliquot notabiles et quotidianae, nunc denuo per auctorem ipsum diligenter recognitae ac plurimis in locis ampliatæ*, Venezia, apud haeredes Lucaeantonij Iuntae, 1551.
- *Consilia criminalia et fiscalia celeberrimi ac praestantissimi iuris vtriusque interpretis D. Thomae Grammatici patritij Neapolitani. Vota eiusdem relata in regio Collateranensi concilio, coram illustrissimis proregibus*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati [al segno della Fontana], 1555.
- GRATI GIROLAMO, *Hieronimi Grati Rponsorum. Liber primus a clarissimo iuris vtriusque doctor domini Andraea ab Exea recognitus*, Venezia, [Società dell'Aquila che si rinnova], 1585.
- GRAUNIUS CARL THOMAS, *Dissertatio inauguralis iuridica de supervacua delictorum divisione in publica et privata moribus nostris*, Jena, apud Hieronymum Greben, 1756.
- GRAVINA GIAN VINCENZO, *Institutiones canonicae nunc primum in lucem editae*, Torino, Ex Typographia Regia, 1742.
- GRECO LUIGI MICHELE, *Pratica per i governatori, parte seconda che contiene l'ordine de' giudizj criminali*, Napoli, presso Gennaro Giaccio, 1796.
- GRÉGOIRE PIERRE, *Institutionum iuris pontificii liber quartus, in Opera omnia ad ius pontificium spectantia, ab ipso paulo ante mortem recognita, duobus distincta voluminibus. Hoc priore, Partitiones totius iuris canonici continentur in quinque libros digestae, scholiis et annotationibus illustratae instar syntagmatis totius iuris ecclesiastici. Altero, Commentaria annotationes in Decretalium proemium*, vol. I, Ginevra, ex typographia Petri Chouet, 1645.
- *Syntagma iuris universi atque legum pene omnium gentium, et rerum publicarum praecipuarum, in tres partes digestum*, Lione, apud Antonium Gryphium, 1582.
- GRILLANDI PAOLO, *Tractatus de haereticis, et eorum poenis, in Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium nunc per domini Ioannis Baptistam Zilettum Venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longe diligentius accuratius ac foelicus quam unquam antea, in lucem proditum*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1563, pp. 201-213.
- GUAZZINI SEBASTIANO, *Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum, et condemnatorum super quocumque crimine*, Venezia, apud Bertanos, 1643.

GUGLIELMI VINCENZO, *Pratica criminale secondo lo stile dello stato di Toscana compilata dal dottore Vincenzo Guglielmi di Lucignano di Val di Chiana in quest'ultima edizione nuovamente corretta ed ampliata*, Siena, per Francesco Rossi stampatore del pubblico, 1775.

GUIDO DA BAISO (ARCIDIACONO), *In sextum Decretalium commentaria nonnullorum doctissimorum hominum adnotationibus illustrata*, Venezia, apud Inunctas, 1577.

HEINECCIUS, v. HEINECKE.

HEINECKE JOHANN GOTTLIEB, *Elementa iuris germanici tum veteris, tum hodierni de iure personarum, et iure rerum commoda auditoribus metodo adornata*, in *Operum ad universam iuris prudentiam philosophiam et litteras humaniores pertinentium*, vol. II, Ginevra, impensis haeredem Cramerii et fratres Philibert, 1749.

HÉRICOURT (DE) L., *Les lois ecclésiastiques de France dans leur ordre naturel et une analyse des livres du droit canonique conferés avec les usages de l'Eglise Gallicane, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée*, Parigi, chez David libraire rue et vis-a-vis la grille des Mathurins, 1756.

HOLLAND CHRISTIAN FRIEDRICH, *Publica criminalis vindicta in partem generalem et specialem divisa*, Basilea, typis et sumptibus Johannis Brandmueller, 1732.

HOTMAN FRANÇOIS, *Consilia tum in civilibus, tum in criminalibus causis exposita et parim ab antiquo veterum iurisconsultorum, partim ad forensium doctorum et pragmaticorum consuetudinem accommodata, excudebat Eustatius Vignon Atrebat*, Ginevra, 1586.

— *Novus commentarius de verbis iuris francisci hotomanni iurisconsulti antiquitatum romanarum elementis amplificatus*, Venezia, apud Nicolaum Bevilacqua, 1564.

HUBER HULRICH, *Praelectionum juris civilis tomus tres secundum Institutiones et Digesta Justiniani, accedunt Christiani Thomassii additiones et Luderi Menckenii jurisconsulti remissiones ad jus saxonicum editio novissima, quam recensuit variisque annotationibus instruxit Jodocus Leplat jurisconsulto*, t. I, Lovanio, typis Joannis Francisci van Overbeke sub signo Lampadis Aureae, 1766.

HUGUENIN LUDOVIC, *Expositio Methodica juris canonici studiis clericalibus accomodata*, Parigi, Gaume, 1867.

HUTH ADAM, *Jus canonicum ad libros V Decretalium Gregori IX explicatum et per quaestiones, ac responsa in methodum brevem, et claram redactum*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1738.

IACOPO BOTTRIGARI, *Lectura super codice*, Parigi, impensis vero Ioannis Parvi universitatis Parisiensis librarij iurati, 1516 (rist. an. Bologna, Forni, 1973 - *Opera iuridica rariora selecta cura et studio*, D. Maffei, E. Cortese, G. Rossi, XIII).

IACOPO DELL'ARENA, *Commentarij in universum ius civile*, Lione, 1541 (rist. an. Bologna, 1971 - *Opera iuridica rariora*, XVI).

IACOPO DI BELVISO (PSEUDO), *Practica iudiciaria Iac. de Bel. Visu. solemnitas et iudicibus omnibus, advocatisque et practicis cunctis nedum utilis, immo pernecessaria Practica iudiciaria in materijs criminalibus Iacobi de Bellovisu, cum additionibus celeberrimi domini Honorati Pugeti*, s.l., 1545.

INGHIRAMI F., *Storia della Toscana compilata ed in sette epoche distribuita*, t. XIII, Firenze, Poligrafica Fiesolana dai torchi dell'autore, 1844.

INNOCENZO IV, v. SINIBALDO FIESCHI.

*Institutiones divi caesarei iustiniani quibus iuris civilis elementa singulari methodo libri quatuor comprehenduntur. Cum Accursij Commentarijs, et doctissimorum virorum annotationibus omnia diligentissime purgata, et recognita. Accessit rerum, et verorum insignium index locupletissimus. Editio postrema*, Venezia, [Gaspare Bindoni, Sebastiano de' Francesci, Niccolò Bevilacqua, Damiano Zennaro], 1574.

*Instructio seu praxis criminalis pro carmelitanis disalceatis ad recta administrandam justitiam juxta sacrae canones, constitutiones ordinis, et approbatus auctores, capitulo generali anno 1698 mandante et definitorio generali approbante*, Roma, typis Ioannis Iacobi Komarek, 1701.

IOANNES DE ANANIA, v. GIOVANNI D'ANAGNI.

IOANNES MONACUS, *Glossa aurea nobis priori loco super sexto Decretalium libro addita cum additionibus Philippi Probi Biturici et in Supremo Parisiensi Senatu advocati*, Parigi, apud Ioannem Parvum, 1535 (rist. an. Aalen, 1968).

JACOBSON H.F., *Lectioe cursorias de criminum divisione in absoluta et relativa* (F.c. Schweikart, pre-side), Karl Hottmaier, 1826.

JEAN LE MOÏNE, v. IOANNES MONACUS.

JOUSSE DANIEL, *Traité de la justice criminelle de France, ou l'on examine tout ce qui concerne les crimes et les peines en général et en particulier; les juges établis pour décider les affaires criminelles; les parties publiques et privées; les accusés; les ministres de la justice criminelle; les experts, les témoins; et les autres personnes nécessaires pour l'instruction des procès-criminels; et aussi tout ce qui regarde la manière de procéder dans la poursuite des crimes*, Parigi, chez Debure Pere, Libraire, Quai des Augustins, a l'Image S. Paul, 1771.

JUAN DE TORQUEMADA, *Dominis Ioannis de Turrecremata cardinalis sancti sexti, expositio in regulam Sancti Benedicti abbatis, in Regula Sancti Benedicti cum doctissimis et püssimis commentariis Joannis de Turrecremata sanctae romanae ecclesiae cardinalis et smaracdi abbati, item de viribus illustribus ordinis Sancti Benedicti, libri quattuor [...]*, Colonia, apud Geruinum Calenium et haeredes Quentelios, 1575, pp. 35-426.

— *In Gratiani decretorum primam doctissimi commentarii. Quid vero hac postrema nostra editione praestiterimus ut longe emendatiores alijs antehac impressis in lucem prodirent*, voll. I-II, Venezia, apud haeredem Hieronymi Scoti, 1577-78.

KEMMERICH DIETRICH HERMANN, *Synopsis juris criminalis, per succinctas positiones a Dieterico Hermanno Kemmerichio in usum praelectionum academicarum potissimum pro Saxonia delineati*, Pisa, ex typographia Augustini Pizzorno, 1783.

KHAL JOHANN, *Lexicon iuridicum iuris caesarei simul, et canonici, feudalis item, civilis, criminalis, theoretici, ac practici, et schola et in foro usitatorum*, s.l., Impensis Caludii Marnii haeredum, Ioannis et Andreae marnii, et consortum, 1611.

KOCH JOHANN CHRISTOPH, *Institutiones iuris criminalis in usum auditorum scripsit*, Jena, sumptibus viduae Melchioriae, 1758.

LAGUS CONRAD, *Methodica iuris utriusque traditio. Omnem omnium titolorum, tam Pontificij, quam Caesarei iuris materia et genus, glossarum item et interpretum abstrusiora vocabula scienter et summatim explicata, postremo et iudiciarii ordinis modum, ad practicam forensis accomodatum, complectens ex ore doctissimi viri Conradi Lagi iureconsulti annotata, atque in gratiam et singularem utilitatem studiosorum, iterum excusa, et emendatius edita, una cum summarijs et scholijs Justini Gobleri Goarin, iurisconsulti*, Lione, apud haeredes Sebastiani Gryphii, 1562.

LANCELLOTTI GIOVANNI PAOLO, *Institutiones iuris canonici, quibus ius pontificium singularis methodo libri quattuor comprehenditur*, Lione, apud Gulielmum Rouillium, 1587.

— *Institutiones iuris canonici, quibus ius pontificium singulari methodo libris quattuor comprehenditur*, Venezia, impensis Marci Amadori, et socio rum, 1570.

LANFRANCO DA ORIANO, *Practica Lanfranchi. Aurea et excellens iudicibus advocatis notarijs practici-sque omnibus oppido quam necessaria iudiciaria practica*, Lione, a Iacobo Giunti in vico mercu-riali, 1534.

— *Repetitio in Clementina Saepe de verborum significatione in qua materie causarum summariarum et delegatarum et qualiter tractari debeant continentur*, in calce a Aurea et excellens iudicibus advocatis notarijs practici-sque omnibus oppido quam necessaria iudiciaria practica, Lione, a Iacobo Giunti in vico mercu-riali, in edibus Benedicti Bonnyn calcographi, 1534.



- LARREA JUAN BATTISTA, *Novarum decisionum Sacri Regii senatus granatensis, regni Castellae pars prima*, Lione, sumptibus Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1658.
- LEFEBVRE PIERRE QUENTIN, *Traité sur les matieres criminelles ecclésiastiques par Monsieur Lefebvre, chanoine de Saint-Quentin et avocat*, Parigi, chez la veuve Desaint, 1781.
- LEONE GIOVANNI FRANCESCO, *Criminalis artis anatomia pro justitiae cultoribus praecipue regularibus*, Mantova, apud Osanas, ducales typographos, 1694.
- Liber Constitutionum Clarissimum Regularium sancti Maioli papiae seu congregationis somaschae tria capita complectens* (a cura di C. PELLEGRINI c.r.s.), Roma, 1993 (Ordini e costituzioni fino al 1591, V, Costituzione del 1591, Fonti per la storia dei somaschi, 22).
- LOCATI UMBERTO, *Praxis iudiciaria inquisitorum, ex diversis eiusdem sacrae theologiae, ac I.V.D. collecta. His accesserunt quaedam Sancti Officij decreta, ac formulae quaedam eorum, que in ipso S. Officio agenda sunt*, Venezia, apud Damianum Zenarum, 1583.
- LOPEZ DE SALSEDO IGNAZIO, *Singularis et excellentissima Practica criminalis canonica excommunicationis, irregularitatis, suspensionis, degradationis, dispensationis, materiam, in utroque foro frequentissimam complectens*, Alcalá des Henares, ex officina Iusti Sanchez Crespo, 1604.
- LOPEZ GREGOR (a cura di), *Las siete partidas glosadas por el licenciado Gregorio Lopez, Setena Partida*, Salamanca, 1555 (rist. an. Madrid, 1974).
- LUGA DA PENNE, *Commentaria Luca de penna iurisconsulti clarissimi in tres posteriores libros codicis iustiniani*, Lione, apud Ioannam Iacobi Iuntae f., 1582.
- LUDOVICO PONTANO, *Consilia sive responsa clarissimi iuris utriusque doctoris D. Ludouici Pontani Romani. Quae nuperrime ope, et industria domini Horatii Mandosii [...] additionibus nonnullis aureis sunt adaucta, et ab infinitis prope mendis repurgata, atque in pristinum nitorem restituta*, Venezia, [Al segno della Fontana], 1568.
- MANSO VITTORINO, *Preclara institutio modi procedendi in causis regularium omnium*, Venezia, apud Franciscum de Franciscis Senensem, 1595.
- MANTOVA (MANTUA) BENEVIDES MARCO, *Commentariorum iuris pontificij in omnes quattuor ordinarias Decretalium partes, tomus secundus*, Padova, apud Gratosum Perchacinum, 1563.
- MARADEI FRANCESCO, *Practicae observationes civiles et criminales et mixtae auctore Francisco Maradei in quibus quaestiones in foro, et in universo iure frequentes, et valde controuersae pertractantur, et enodantur. Illustratis qui in eodem regno floruerunt. [...] his accedit famigeratus tractatus de Regia visitatione ad usum Regis Catholici domini hieronimi Caymi prairitii Mediolanensis et in supremo Italiae consilio olim regentis*, Napoli, ex typographia Felicis Mosca, 1704.
- MARANTA ROBERTO, *Speculum aureum, et lume advocatorum in practica civili nouissime recognitum, ac miro ordine, opulentissimisque additionibus in suis locis congruentibus locupletatum per Petrum Follerium a S. Seuerino. Nouis adnotationibus domini Ludouici Alpherii Cortonensis, hac nostra editione auctum*, Venezia, apud Ioannem Salis, 1621.
- MARC FRANÇOIS, *Decisiones aureae in Sacro Delphinatus Senatu iampridem discussa ac promulgata, pars I*, Lione, Compagnie des Libraires de Lyon, 1584.
- MARCUS FRANCISCUS, v. MARC FRANÇOIS.
- MARIANO SOCINI, *Admirabilia commentaria super prima parte libri quinti Decretalium Hac secunda editione ab innumeris, quibus antea repleta erant mendis, summa industria, et labore nunc denuo repurgata, et suppleta*, Parma, ex typis Seth Vioti, 1575.
- MARQUARDT DIETRICH, *Dissertationem juridico-politicam de privilegijs militum et armorum et togatorum* (Preside Peter Dietrich), Jena, apud Michaellem Meinsnerus, 1621.
- MARSILI IPPOLITO, *Consilia. In quibus omnia fere continentur quae ad reorum defensiones, hominumque a calumnijs innocentiam tuendam necessaria sunt. Hac novissima editione ita emendata*, Venezia, ad signum Seminantis [Rubini Bartolomeo], 1573.

- *Practica criminalis Domini Hippolyti de Marsiliis I.U.D. Bononiensis Averolda nuncupata iudicibus caeterisque in foro versantibus, mirum in modum utilis, ac necessaria*, Venezia, ex typographia Bartholomaei Rubini, 1574.
- *Tractatus bannitorum*, Bologna, apud Societatem typographiae Bononiensis, 1574.
- MARTA GIACOMO ANTONIO, *Tractatus de iurisdictione per, et inter iudicem ecclesiasticum et saecularem exercenda, in omni foro, et principum consistoriis versantibus, maxime necessarius*, vol. I, Avignone, apud Ioan. Baptistam Bellagambam, 1669.
- MASCARDI GIUSEPPE, *Conclusiones omnium probationum quae in utroque foro quotidie versantur [...] magis receptis Doctorum opinionibus ubique hoc asterisco notatis*, vol. I, Torino, apud Haeredes Ioannis Dominici Tarini, 1624.
- MASCHAT REMIGIUS, *Institutiones canonicae Remigii Mascht a S. Erasmo. Novissimis pontificum constitutionibus, summaris Decretalium omnium correctionibus ex posteriori iure et concilio tridentino collectis bullarum ad eisdem Concilii Decreta spectantium compendio auctae, et illustratae ab Ubaldo Giraldi a San Gaetano ex iisdem scholis piis*, vol. IV, pars II, complectens librum V. *Decretalium, editio prima florentina tusciae episcopis dicata*, Firenze, apud Hieronymum Conti, 1855.
- MASINI ELISEO, *Sacro arsenale ovvero Pratica dell'ufficio della Santa Inquisitione. Di nuouo corretto, et ampliato*, Bologna, ad istanza del Baglioni, 1665.
- MATHEU Y SANZ LORENZO, *Tractatus de re criminali sive controversiarum usufrequentium in causis criminalibus, editio IV*, Lione, Compagnie des Libraires de Lyon, 1738.
- MATTHAEUS, v. MATTHES.
- MATTHES ANTON, *Commentarius ad Lib. XLVII et XLVIII Dig. De criminibus adiecta est brevis, et succinta iuris municipalis interpretatio, editio prima florentina in sex voluminibus distributa et adnotationibus aucta Thomae Nani Jurisconsulti in Ticinensi Archigymnasio iuris criminalis antecessoris*, vol. I, Firenze, ex typographia Iosephi Pagani, 1824.
- MAZZOLINI DA PRIERIO SILVESTRO, *Summae Sylvestrinae quae summa summarum merito nuncupatur pars prima*, Venezia, apud Iunctas, 1581.
- MEDINA (DE) BARTOLOMÉ, *Breve instruzione de' confessori, come si debbe amministrare il sacramento della penitentia divisa in due libri [...] nuovamente tradotta dalla lingua spagnola nell'italiana con due tavole copiosissime e utilissime*, Venezia, Eredi Damiano Zennaro, 1660.
- MEGALI M., *Praxis criminalis canonica pro foro ecclesiastico regulari ac saeculari*, Napoli, typis Iacobi Gaffari, 1638.
- MENOCHIO GIACOMO, *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis centuriae sex*, Ginevra, sumptibus Ioannis Antonii et Samuelis de Tournes, 1672.
- MIARI (MILLARI) AURELIO AGOSTINO, *Selectorum ex libri IV Institutionum juris canonici a Lancellotto conscriptarum compendiosa explicatio*, Roma, typis, Ioannis Francisci de Buagnis, 1694.
- MIGLIORUCCI LAZZARO BENEDETTO, *Institutionum juris canonici cum explicationibus in quibus universum jus pontificum proponitur et notitia historiae ecclesiasticae passim illustratur*, lib. IV, Pisa, ex typographia Francisci Bindi impressoris archiepiscopalis, 1723.
- MILLE DE SOUVIGNY JEAN, *Practica criminalis Domini Ioannis Millei U.I.D. celeberrimi in qua tractatus de homicidio, inquisitionibus, iuditiis, notariis, praesumptionibus, probationibus, defensionibus, poenis, et poenarum mortis continentur*, Venezia, Ioannes Gryphius excudebat, 1549.
- MILLETOT BENIGNE, *Tractatus de delicto communi et casu privilegiato vel de legitima iudicum saecularium potestate in personas ecclesiasticas, s.l.*, 1612.
- MILLEUS, v. MILLE DE SOUVIGNY.

MIROGLI FILIPPO, *Istruzioni teorico-prattiche criminali*, t. II, Roma, nella stamperia di Generosa Salomoni, 1759.

MORELLI DOMENICO, *Theorico-praxis civilis, criminalis canonica ex observationibus in genuensis praxim eruta*, Roma, typis Joannis Jacobi Komarek, 1706.

MOSCATELLO GIOVANNI BERNARDINO, *Praxis criminalis de cognitione seu probatione delictorum in genere, eorumque privilegii et poenis secundum iura communia, et Regni huius Neapolitani, in Practica tum civilis Sacri Regi Consilii, Magnaeque Curiae Vicariae Criminalis nec non praxis fideiussoria ac tractatus de doctoratus dignitate, et auctoritate cum novissimi, iisque loculentis additionibus Francisci Mariae Prati patritii licciensis, advocati neapolitani*, Napoli, typis Camilli Cavalli, 1646.

MUYART DE VOUGLANS PIERRE FRANÇOIS, *Les lois criminelles de France dans leur ordre naturel*, Parigi, chez Merigot le Jeune-Crapart-Benoit Morin, 1780.

MYNSINGER JOACHIM VON FRUNDECK, *In quatuor libros, institutionum iuris civilis scholia*, Lione, apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto, 1580.

NEGRI G., *Istoria degli scrittori fiorentini la quale abbraccia intorno a due mila autori, che negli ultimi cinque secoli hanno illustrata coi loro scritti quella nazione, in qualunque materia, ed in qualunque lingua, e disciplina: con la distinta nota delle lor'opere, così manoscritte, che stampate, e degli scrittori, che di loro hanno con lode parlato o fatto menzione: opera postuma del p. Giulio Negri ferrarese della Compagnia di Gesù*, Ferrara, per Bernardino Pomatelli stampatore vescovale, 1722.

NICCOLÒ TEDESCHI, *Abbas Panormitani commentaria prima partis in secundum Decretalium librum quamplurium iurisconsultorum, qui probe busque aliquid ijs addidisse apparuerunt, adnotationibus illustrata*, tomo III, Venezia, apud Iunctas, 1591.

— *Consilia, iurisque responsa, ac quaestiones omnibus cum iudicantibus tum consulentibus aprime conducentia suo vero pristino nitore, sublatis citra prope numerum erratis magis, atque antea, restituta*, Venezia, apud Iunctas, 1591.

— *Abbas Panormitani commentaria in quartum et quintum Decretalium librum quamplurium iurisconsultorum, qui probe busque aliquid ijs addidisse apparuerunt, adnotationibus illustrata*, Venezia, apud Iunctas, 1591.

NICOLINO GIROLAMO, *De modo procedendi praxis iudiciaria in duas partes divisa in qua non solum ordo civiliter, et criminaliter procedendi, sed etiam omnia acta, quae in processu fieri debent, diffuse habentur, cum annotationibus in fine cuiuslibet actus adiectis*, Napoli, typis Caroli Porpora, et Nicolai Abri, 1700.

NORI GIULIO, *Civile del modo di fare gl'atti nelle cause del dare, e hauere per l'attore, reo, e giudice: a utilità de' novelli litiganti, e d'ogni altro che sappi leggere, con utile uniuersale: composto per Giulio Nori da San Gimignano dottore in leggi*, Siena, appresso Luca Bonetti, 1579.

— *Criminalista del modo di procedere ne gl'atti criminali, in servizio de' notari, procuratori, giudici novelli, e di ogn'altro, che sappi leggere, con utile particolare e uniuersale*, Siena, appresso Luca Bonetti, 1578.

— *Criminalista quarto, et ultimo in agumento del primo stampato l'anno 1578 continente varie formole di scritture*, Siena, appresso Luca Bonetti, 1583.

— *Criminalista secondo, continente inquisitioni, pene, et esecutioni varie di delitti; per commodo dell'accusatore, reo, e giudice. Composto per Giulio Nori da san Gimignano, dottore in leggi*, Siena, appresso Luca Bonetti, 1581.

NOVELLI GIACOMO, *Causarum criminalium novissime in lucem edita admodum utilis et necessaria, tam iudicibus maleficiorum, quam cancellariis Domini rectorum terrae firmae per dominum Iacobum de Novello*, Venezia, [al segno della fontana], 1552.

— *Practica et theorica causarum criminalium novissime in lucem edita per dominum Iacobum de Nouello*, Venezia, [al segno della fontana], 1552.

NOVELLUS IACOBUS, v. NOVELLI GIACOMO.

ODOFREDO DENARI, *Lectura super digestum novo (Praellectiones in postremum pandectarum iustinianeum tomum vulgo Digesto novo)*, Lione, excudebant Franciscus et Claudius Marchant fratres, 1552 (rist. an. Bologna, Forni, 1968 - *Opera iuridica rariora*, IV).

— *In primam Codicis partem complectentem I, I, II, IV, et V libro Praelectiones (quae lecturae appellantur)*, Lione, excudebant Franciscus et Claudius Marchant fratres, 1552 (rist. an. Bologna, 1968 - *Opera iuridica rariora*, VI).

— *Super tribus libris codicis, praelectiones (quae lecturae appellantur) cum breves tum utiles epitomis sive summarijs rerum praecipuarum capitibus praenotatae*, Lione, excudebat Franciscus et Claudius Marchant fratres, 1550.

OLDRADO DA PONTE, *Consilia aurea quidem sunt haec ac pene divina responsa: ut quibus utriusque iuris, siue ad praxim, siue ad theoriam spectent, difficilimae quaeque ambiguitates explicantur, demumque in totius Reipublicae summam gratiam determinantur*, Lione, [Eredi di Jacques Giunta], 1550.

ONDEDEI GIOVANNI VINCENZO, *Decisivarum conclusionum sive consultationum iuridicarum*, vol. II, Francoforte, typis Nicolai Hoffmanni, impensis Ioannis Iacobi Porschij, 1601.

PACIFICO DA NOVARA, *Summa confessionis intitulata pacifica conscientia*, Venezia, appresso Domenico, et Giovan Battista Guerra, fratelli, 1581.

*Pandectarum seu digestorum iuris civilis, quibus iurisprudencia ex veteribus iureconsultis desumpta, libri L continetur, tomus secundus, quod infortiatum vulgo appellant. Cum Accursij commentarijs, et doctissimorum virorum annotationibus omnia diligentissime purgata, et recognita. Accessit rerum, et verborum insignis index locupletissimus. Editio postrema*, Venezia, [Gaspere Bindoni, Niccolò Bevilacqua, Damiano Zennaro, Franceschi Sebastiano], 1574.

*Pandectarum seu digestorum iuris civilis, quibus iurisprudencia ex veteribus iureconsultis desumpta, libri L continetur, tomus tertius, quod Digestum novum vulgo appellant. Cum Accursij commentarijs, et doctissimorum virorum annotationibus omnia diligentissime purgata, et recognita. Accessit rerum, et verborum insignis index locupletissimus. Editio postrema*, Venezia, [Gaspere Bindoni, Niccolò Bevilacqua, Damiano Zennaro, Franceschi Sebastiano], 1574.

PANIMOLLE CESARE, *Fori ecclesiastici Decisiones morales, civiles, et criminales. A Caesaris Panimolle patritii Romani pars tertia posthuma cum peculiari indice rerum notabilium*, Roma, typis, et sumptibus Hieronymi Mainardi, apud theatrum Capranicense, 1727.

PAOLETTI JACOPO MARIA, *Institutiones theorico-practicae criminales*, vol. I, Firenze, typis Joseph olim Joachim Pagani, 1820.

PAOLO DI CASTRO, *In prima codicis partem commentaria cum multis tum Domini Francisci Curtii tum etiam aliorum quorundam praestantissimi virorum adnotationibus illustrata, In Pandectarum, Iustinianaeque Codicis, titulos commentaria. Francisci Curtii, aliorumque clarissimorum iurisconsultorum adnotationibus illustrata. Quibus, hac editione, in quamplures huius voluminis, quod primam Digesti Noui, non hactenus excussae, vtilis tamen, et necessariae, in calce omnium, vno volumine adiectae sunt. Avenionenses Praelectiones*, vol. VII, Venezia, apud Iunctas, 1593.

— *In prima infortiati partem commentaria*, ivi, vol. III, Venezia, apud Iunctas, 1593.

— *In primam partem Digestis veteris commentaria*, ivi, vol. I, Venezia, apud Iunctas, 1593.

*Paratitla in quinque libros Decretalium Gregorii IX*, Parigi, L.A. Thomelin bibliopolam, 1736.

PARIDE DAL POZZO, *De re militari*, in *Tractatus universi iuris extravagantes*, I, *Tractatus de dignitate et potestate saeculari*, tomo V, Venezia, 1548 (rist. an. con presentazione di M. Caravale, introduzione storica di E. Cortese e introduzione bibliografica di G. Colli), Napoli, 2005), pp. 332r.-376r.

— *Singularis tractatu in materia syndicatus [...] nuperrime in ordinem digestus, ac innumerabilibus erroribus repurgatus a Gabriele Sarayna Iurisconsulti Veronensis, in Tractatus de formatione libelli in syndicato quamplurium auctorum nempe Baldi de Perusio, Angeli de Perusio, Cataldini de Boncompagnis, Amedei Iustini, Paridis de Puteo, Augustini Dulceti qui antea sparsim vagabantur, novae vero a Domini Gabriele Sarayna iuris consulti Veronensis in unum congesti*, Venezia, 1586.

PARIS DE PUTEO, v. PARIDE DAL POZZO.

PASCUCCI CARMINE TOMMASO, *Compendium seu index ad consultationes canonicas domini Jacobi Pignatelli in quo omnia, quae ab eodem dispersim per decem tomos dicta sunt, studio et labore, editio secunda veneta*, pars I, Venezia, apud Paulum Bsalleonium, 1732.

PASQUALIGO BENEDETTO, *Della giurisprudenza criminale teorica e pratica appartenente all'uffizio di Giudice, di notaio, di avvocato sovra cadauno de' Delitti Pubblici, Priuati, Straordinari, ed Eccettuati ne' Processi ad Informazione per via d'Inquisizione*, Venezia, presso Stefano Orlandini, 1731.

PASSERINI PIETRO MARIA, *Regulare Tribunal seu Praxis formandi processus nedum in foro regularium sed etiam secularium*, Roma, sumptibus Nicolai Angeli Tinassij, 1677.

PAUCAPALEA, *Summa über das Decretum gratiani*, a cura di JOHANN F. V. SCHULTE, Giessen, 1890 (rist. an. Aalen, Scientia, 1965).

PELLEGRINO CARLO, *Praxis Vicariorum et Omnium in Utroque Foro Iusdicentium, Quatuor Partibus Comprehensa*, Venezia, apud Ioannem Baptistam Indrich, 1706.

PELLEGRINI MARCO ANTONIO, *De privilegiis et iuribus fisci libro octo*, Venezia, apud Paulum Meietum bibliopolam Patavinum, 1611.

PEREIRA DE CASTRO GABRIEL, *Tractatus de manu regia. Editio novissima, infinitis pene mendis, quibus scatebat, ad amussim expurgata*, Lione, apud Paulum Meietum bibliopolam Patavinum, 1673.

PEREZ ANTON, *Institutiones imperiales erotematibus distinctae atque ex ipsis principiis regulisque juris, passim insertis, explicatae. Ultima edito a mendis purgata*, Venezia, ex typographia balleoniana, 1741.

— *Praelectiones in duodecim libros codicis justiniani imperatoris pars altera reliquos libros continens, sive tomus secundus*, Venezia, ex typographia balleoniana, 1741.

PETROZZANI GIUSEPPE, *Iuris criminalis positiones quas publice defendeas aggreditur*, Pavia, apud Petrum Galeatium, 1786.

PETRUS PICTAVIENSIS, v. PIERRE DE POITIERS.

PIACENTINO, *Summa Institutionum, Liber quartum institutionum* (rist. an. Torino, 1973 - *Corpus glossatorum juris civilis*, a cura dell'Istituto di Storia del diritto dell'Università di Torino sotto la direzione di M.E. Viora).

PICHARDO VINUESA A., *In quatuor Institutionum imperatoris Iustiniani libros vetera recens quinta hac, sed prima Veneta editione, qui eiusdem Iustiniani accessit contextus, in duos divisa tomos renovata commentaria*, t. II, appendicis loco manuductionum iuris civilis romanorum, et Regij hispani, pro iudicibus et advocatis tyronibus ad praxim, liber singularis commodioris, Venezia, apud Bertanos, 1647.

PIEROZZI ANTONINO, v. ANTONINO PIEROZZI DA FIRENZE.

PIERRE DE POITIERS, *Summa de confessione. Compilatio praesens* (a cura di JEAN LONGERE), Turnholt, 1980.

PIETRO D'ANCHARANO, *Petri de Ancharano iurisconsulti clariss. ac pontificij iuris interpretis celeberrimi In quinque Decretalium libros facundissima commentaria, a plerisque erratis, quibus veterum typographorum incuria erant oppressa, nunc liberata, pristinoque suo, ac innato candori, qua fieri potuit diligentia, restituta*, vol. II, *Super secundo Decretalium facundissima commentaria*, Bologna, apud Societatem typographiae Bononiensis, 1581.

PIRHING HEINRICH, *Jus canonicum nova methodo explicatum promisque, et confuse positis, in ordinem doctrinae digestis*, t. V, Dillingen, formis academicis, per Joannem Federle. Prostat apud Joannem Casparum Bencard bibliopolam acad., 1677.

— *Facilis, et succinta s.s. canonum doctrina quam fusioribus tomis in sua nova methodo ius canonicum explicandi antbac tradidit adm. R.P. Enricus Pirhing, societate Iesu, S. theologiae et SS. Canonum doctor, ac horum in universi tate dilingana professor emeritus nunc ab alio eiusdem societatis presbytero in compendium redata, et publicae luci data*, Venezia, apud Nicolaum Pezzana, 1693.

PITIGIANI FRANCESCO, *Practica criminalis canonica ad modum Reverendi Patris fratris Francisci de Pitigianis Arretini ordinis minoribus Regularis observantiae Sancti Francisci provinciae Etruriae, olim Serenissimi Ferdinando Gonzagae Mantuae, Montisque Ferrati ducis Theologi, in hac secunda editione cum aliquibus additionibus praedicti authoris cura, et diligentia R.P.F. Hilarionis Sacchetti de florenti, eiusdem Instituti, et Provinciae Concionatoris Sacrae Theologiae Professoris Impressa*, Venezia, apud Ioannem Baptistam Ciottum, 1617.

PLACENTINUS (PSEUDO), *Tractatus de accusationibus publicorum iudiciorum auctore Placentino antiquissimo iuris civilis interprete, in Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iurisperitis per necessarium ac utilissimum omnium tractatum criminalium nunc per domini Ioannis Baptistam Zilettum Venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longe diligentius accuratius ac foelicus quam unquam antea, in lucem proditum*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, pp. 1-6.

POEBEO, v. FEBEL.

POGGI GUIDO ANGELO, *Elementa jurisprudentiae criminalis*, vol. I, Firenze, ex typographia Francisci Daddii, 1815.

POLANCO JUAN, *Breve directorium ad confessarii ac confitentis munus recte obeundum*, Parigi, apud Ioannes Corbonium, 1589.

PONTANO LUDOVICO, v. LUDOVICO PONTANO.

PORRO FRANCESCO BERNARDINO, *Fasciculus rerum criminalium Homeri Ilias nuce conclusa, ad usum fori mediolanensis, et communem utilitatem*, Milano, apud Ioannem Baptistam Bidellium, 1621.

PRATO FRANCESCO MARIA, *Responsa criminalia, et fiscalia, ac ad enucleationem rituum Magnae Curiae Vicariae de praesentationibus, seu liquidationibus instrumentorum in supremis Regni Neapolitani tribunalium subsellijs, arduis in casibus reddita, cum eorumdem tribunalium decisionibus*, Napoli, Roncalioli haeredum typis, apud Castaldum, 1656.

PREGITZER JOHANN ULRICH, *Exercitatio XXIX (de delictis privatis in genere)*, in *Conclusiones theoretico-practicae ad XXV poster. ff. libros in Academia Tubigensis ventilatae sub praesidio Burckhardi Bardili*, Tubingen, apud Joh. Georgium Cottam, typis Martini Rommei, 1683.

PRIORI LORENZO, *Pratica criminale secondo il dritto delle leggi della Serenissima Republica di Venetia con nota delle parti, e deliberazioni pubbliche statuite sopra ciascun delitto*, Venezia, per Girolamo Albrizzi, 1695.

QUÉTIF J., ECHARD J., *Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, notisque historicis et criticis illustrati*, Parigi, apud J.-B. Christophorum Ballard et Nicolaum Simart, 1719-21, 3 voll.

RAINALDI GIOVANNI DOMENICO, *Observationum criminalium, civilium et mixtarum*, 3 voll., Venezia, apud Paulum Balleonium, 1699.

RANIERI ARSENDI, *Lectura super Digesto novo*, Lione, 1523 (rist. an., Bologna, Forni, 1968 - *Opera iuridica rariora*, IX).

RAPOLLA FRANCESCO, *Juris criminalis libri quatuor auctore Francisco Rapolla posthuma editio novis additionibus adaucta accesserunt Juris feudalis commentaria*, Napoli, ex typographia Raymundiana, sumtibus Michaelis Guarracini, 1771.

RAYMOND DE PEÑAFORT, *Summa Sancti Raymondi de Peniafort Barcinonensis ordo praedicatorum de poenitentia, et matrimonio cum glossis Ioannis de Friburgo*, Roma, sumptibus Ioannis Tallini bibliopolae, 1603.

RAYNERIVS DE FORLIVIO, v. RANIERI ARSENDI.

RENAZZI FILIPPO MARIA, *Elementa juris criminalis. Editio tertia Romana et septima Italica recensita aucta et emendata*, vol. I, Roma, ex typographia Pii Cipicchia, 1820.

— *Storia dell'Università di Roma detta comunemente la Sapienza che contiene anche un saggio storico della letteratura romana dal principio del sec. XIII sino al declinare del sec. XVIII*, vol. III, Roma, nella stamperia Pagliarini, 1805.

RICCIO LEONARDO, *Observationes*, in CARLO ANTONIO DE ROSA, *Criminalis decretorum praxis plurimis ac recentissimis regionorum tribunalium decisionibus illustrata et in tre libros distributa, quorum tertius criminalis resolutiones*, Napoli, 1773.

RICHERI T.M., *Universa civilis et criminalis iuxta seriem institutionem ex naturali et romano jure deprompta et ad usum fori perpetuo accomodata*, editio tertia, t. XII, Lodi, Joann. Baptistae Orcesi, 1829.

RISI PAOLO, *Animadversiones ad criminalem jurisprudentiam pertinentes*, Milano, excudebat Joseph Galeatius regius typographus, 1766.

ROBERT DI FLAMBOROUGH, *Liber poenitentialis: a critical edition with introduction and notes* (a cura di J.J. FRANCIS FIRTH), Toronto, 1971.

RODRIGUEZ FERMOSSINO NICOLAS, *Tractatus primus criminalium ad titulos de accusationibus, de calumniatoribus, de simonia, ne prelati vices suas, etc. et de magistris, libri V Decretalium*, Lione, sumptibus Petri Cheualier, in via Mercatoria, 1670, tomo I.

RODRIGUEZ MANUEL, *Quaestiones regulares, et canonicae enucleatae. Sive resolutiones quaestionum regularium. Ad compendii formam ita redactae, ut verum nucleum contineant. Accesserunt plerique resolutionibus notae, retractationes, et additiones auctore F. Hieronymo Roderico Lusitano*, Lione, sumptibus Iacobi Cardon, 1630.

— *Summa de casos de consciencia con advertencias muy provechosas para confesores con un orden judicial a la postre, en la qual se resuelve lo mas ordinario de todas las materias morales compuesta por el padre fray Manuel Rodriguez Lusitano*, Barcellona, en casa de Gabriel Graells y Giraldo Dotils, 1597.

*Rogerii Summa codicis* (a cura di J.B. PALMIERI), in *Bibliotheca Iuridica Medii Aevi*, a cura di A. GAUDENZI (*Scripta anecdota glossatorum*, I), Bologna, 1880.

DELLA VALLE ROLANDINO, *Consiliorum seu mavis responsarum*, 3 voll., Pesaro, apud Hieronimum Concordiam, 1571.

ROSSI (DE) G.A., *Tractatus de potestate procuratoris et defensoris in causis criminalibus ad interpretationem § ad crimen l. penultima ff. de publicis iudiciis et § publice l. servuum quoque ff. de procuratoribus*, in *Volumen Praeclarissimum ac in primis omnibus iurisperitis pernecessarium ac utillissimum omnium tractatum criminalium nunc per domini Ioannis Baptistam Zilettum Venetum ab omnibus mendis expurgatum ac omnino correctum, et longe diligentius accuratius ac foelicus quam unquam antea, in lucem proditum*, Venezia, apud Cominum de Tridino Montisferrati, 1563, pp. 16-42.

ROUSSEAUD DE LA COMBE G., *Traité des matieres criminelles, suivant l'ordonnance du mois d'aout 1670 et les edits, déclarations du Roi, arrêts et réglemens intervenus jusqu'à présent divisé en quatre parties*, Paris, chez Nyon fils, libraire, quay des Augustins, a l'occasion, 1762.

RUBEO IOANNES ANTONIUS, v. ROSSI (DE).

RUFINUS VON BOLOGNA (MAGISTER RUFINUS), *Summa decretorum* hrsg. H. Singer, Paderborn, 1902 (rist. an. Aalen, Scientia, 1963).

- RUSCA FRANCHINO, *Specimen jurisprudentiae criminalis ad principia legis naturale*, Milano, ex regiis typis Galeatianus, 1775.
- SA MANUEL, *Aphorismi confessoriorum ex variis doctorum sententiis collecti*, Colonia, ex officina Baltazaris Belleri, 1660.
- SACCHI, VINCENZO, *Introductio ad studium utriusque iuris et Institutionum juris canonici libri quatuor, ubi de personis, rebus, judiciis civilibus, ac criminalibus quos edidit Vincentius Sacco puplicus Bononiae lector*, Bologna, typis Constantini Pisarii ad S. Michaellem prope Archigymnasium, 1713.
- SALERNO FRANCESCO, *Consiliorum sive responsarum iuris*, lib. I, Palermo, typis Petri Coppulae, 1640.
- SALICETO BARTOLOMEO, v. BARTOLOMEO DA SALICETO.
- TOMMASO D'AQUINO, *Sancti Thomae de Aquino, Summa theologiae*, Alba, 1962.
- SANFELICE GIOVANNI FRANCESCO, *Decisionum supremorum tribunalium Regni Neapolitani tomus secundus*, Napoli, ex Officina Anissoniana, 1675.
- SANTORO DA MELFI, *Practica criminalis ad sanctae administrandam iustitiam in Ordine Fratrum Minorum S. Francisci Regul. Observ. iuxta praescriptum Statutorum Generalium, ex sacris Canonibus, et probatis auctoribus compendiose collecta. Generali capitulo romano, anno MDCXXXIX probante, et mandante nunc, quia et exteris utilis apparuit per eiusdem autore P. Fr. Sanctorum de Melfi secundo revisa, et correctata*, Roma, apud Franciscum monetam, 1645.
- SARAYNA G., *Singularia omnium clarissimorum doctorum, qui hactenus de iure responderunt, omnibus iurisprudentiae studiosis penecessaria [...] secunda editio*, Lione, apud haeredes Iacobi Iuntae, 1560.
- SAVELLI MARCANTONIO, *Practica Universale estratta in compendio per alfabeto dalle principali leggi, bandi, statuti, ordini, consuetudini, massime criminali e miste che vegliano negli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana con aggiunta di varie conclusioni di ragione comune*, Firenze, nella stamperia di Vincenzo Vangelisti stampatore Arcivescouale, 1681.
- *Summa diversorum tractatum [...] editio novissima, innumeris accessionibus a Guido Antonio Sabello juris consulto et equite auctoris filio diligenter collectis, ac propriis locis, locupletata, tomus primus in quo plurime additamenta in calce apposita reperiuntur*, Venezia, apud Paulum Balleonium, 1707.
- SCANAROLI GIOVAN BATTISTA, *De visitatione carceratorum libri tres. Quibus omnia ad visitationem, patrocinium et liberationem carceratorum spectantia explanantur*, Roma, typis Reverendae Camerae Apostolicae, 1655.
- SCHILTER JOHANN, *Praxis juris romani, in foro germanico juxta ordinem edicti perpetui et Pandectarum justiniani opus theoretico practicum cum praefactione nova Christiani Thomasi [...] editio tertia emendata*, t. I, Francoforte-Lipsia, sumptibus haered. B. Matthaei Birckneri, 1713.
- SCHMALZGRUEBER FRANZ, *Judicium ecclesiasticum seu Decretalium Gregorij IX Pontifici Maximi. Brevi methodo ad discentium utilitatem expositus, in quo praecipue circa materiam huius libri secundi, quae tum in theoria, tum in Praxi occurrunt, difficultates, solvuntur, allatis etiam contra sententiam fundamentis, et horum solutionibus*, 2 voll., Ingolstadt, sumptibus Joannis Andreae De la Haye bibliopulae academici 1727.
- SEYSSSEL (DE) CLAUDE, *Claudij de Seysello Sabaudensis in 6 Digestorum partes et primam Codicis uniuersae legi et nouissimae antepositis*, Venezia, per Thomam Ballarinum Vercellensem, 1535.
- SIGNOROLO DEGLI OMODEI, *Consilia ac quaestiones domini Signoroli de Homodeis consilia, ac quaestiones, famosissimi U.L. monarchae Domini Signoroli de Homodeis, Mediolanensis, noviter enucleata ac emendata per G. Chuchalon hispanum cum nonnullis additionibus per eundem additis*, Lione, apud haeredes Iacobi Giuntae, excudebant Petrus Comper et Blasius Guido, 1549.



SIGONIO CARLO, *De antiquo iure populi romani libri undecim*, Bologna, apud Allardum Tullanum, sub signo Victorae, in vico Bellovaco, 1573.

SINIBALDO FIESCHI, *Divina Innocentii III pontificis maximi doctoris subtilissimi in quinque libros Decretalium commentaria, nec non in Decretales per eundem Innocentium editas, quae modo sunt in sexto Decretalium librum insertae et in huius operis elencho, ut cunctis pateant, adnotatae, commentaria doctissima. Nuper a Petro Vendramaeno ad veterum et recentiorum exemplarium fidem collata, et ab innumeris erroribus, repurgata; in suamque non verborum modo, sed etiam sententiarum puritatem vindicata*, Venezia, apud Bernardinum Maiorinum Parmensem, 1570.

SINISTRARI LUDOVICO MARIA, *De delictis, et poenis tractatus absolutissimus, in Opera omnia in tres partes distributa. Cum additionibus nunc primum in lucem editis*, vol. III, Roma, in domo Caroli Giannini librorum Sanctitatis suae provisoris in Platea Capranicensi, 1754.

— *De incorregibilium expulsionione ab ordinibus regularibus tractatus absolutissimus in tres partes divisus, in Opera omnia in tres partes distributa. Cum additionibus nunc primum in lucem editis*, vol. II, Roma, in domo Caroli Giannini librorum Sanctitatis suae provisoris in Platea Capranicensi, 1754.

— *Practica criminalis illustrata, hoc est, commentarii perpetui et absoluti in practicam criminalem fratrum minorum, in Opera omnia in tres partes distributa. Cum additionibus nunc primum in lucem editis*, Roma, in domo Caroli Giannini librorum Sanctitatis suae provisoris in Platea Capranicensi, 1754.

SOAREZ RIBERA EMANUEL, *additiones, in ANTON GÓMEZ, Variæ resolutiones juris civilis, communis et regii, tomis tribus distinctae. Quibus accesserunt eruditissimae annotationes Emanuelis Soarez a Ribeira Juris Utriusque Doctoris*, vol. III, Venezia, ex Typographia Balleoniana, 1747.

SOCINI BARTOLOMEO, v. BARTOLOMEO SOCINI.

SOGLIA GIUSEPPE, *Institutionum privati ecclesiastici, libri tres, editio prima*, Ancona, presso Giuseppe Aurelj, 1854.

SORGE GIUSEPPE, *Jurisprudencia forensis universis propemodum juris materias, sive civiles, sive canonicas, sive criminales, et maxime feudales, quae frequentissime ad forum deducuntur, tum ex romanorum legibus, et pontificiis, patriisque constitutionibus, tum ex melioris notae doctoribus depromptas, ac decisiones etiam recentiores complectens*, voll. VIII, IX, XI, Napoli, typis Januarii et Vincentii Mutio, 1743.

SOZZINI, v. SOCINI.

SPERELLI ALESSANDRO, *Decisiones fori ecclesiastici pars prima et altera in praecipuis, quibus praefuit tribunalibus Romae item firmatae diligentique methodo ad theoreticam, et praxim dispositae*, Venezia, apud Franciscum Babam, 2 voll., 1651.

*Statuta populi et communis florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita anno salutis MCCCXV*, Friburgi (ma Firenze), apud Michaellem Kluch, 1783.

*Statuti del Podestà dell'anno 1325*, vol. II, a cura di R. CAGGESE, Firenze, Tip. Galileiana, [poi] E. Ariani, 1921.

STEFANO TORNACENSE, *Die Summa über das Decretum Gratiani*, hrs. V. JO. FR. VON SCHULTE, Giessen, 1891 (rist. an. Aalen, Scientia, 1965).

STEPHAN VON DOORNICK, v. STEFANO TORNACENSE.

STRYK SAMUEL, *Dissertationum juridicarum francofurtensium de selecta utriusque juris materiis*, voll. I, III e XI, Firenze, apud J. Celli et F. Nuti, 1838.

*Summa Parisensis*, ed. T.P. MC LAUGHLIN (a cura di), *The Summa Parisensis on the Decretum gratiani*, Toronto, 1952.

TAEGIO BARTOLOMEO, *Tractatus varii ad criminales causas pertinentes*, Milano, apud Antonium Antonianum, 1564.

- TANCREDI DA BOLOGNA, *Ordines iudicarii*, in PILLIUS, TANCREDUS, GRATIA, *Libri de iudiciorum ordine*, a cura di F.CH. BERGMANN, Göttingen, 1842 (rist. an., Aalen, 1965).
- TAPIA CARLO, *Decisiones Sacri Neapolitani Concilii Carolo Tapia marchione Belmontis tunc regio consiliario, demum in supremo Italiae senatu et regiam cancellariam regente, ac Collaterali consiliario compilatore*, Napoli, ex typographia Aegidij Longhi, sumptibus Petri Antonii Reghae, 1629.
- TARTAGNI ALESSANDRO, v. ALESSANDRO TARTAGNI DA IMOLA.
- THEODORICUS PETRUS, v. DIETRICH PETER.
- THOMAS OF CHOBHAM, *Summa confessorum* edited by F. Broomfield, Lovanio-Parigi, Nauwelaerts, 1968.
- THOMASII CHISTIAN, *Dissertatio de abigeatu*, in *Dissertationes juridicae, varii argumenti in academia lipsiensi ab ipso publice habitae, nunc conjunctim editae, et variis emendationibus ac additionibus locupletae, una cum indice triplice*, Lipsia e Halle, typis et sumptibus Christophori Salfeldii, 1695.
- *Notae ad singulas Institutionum et Pandectarum titulos varia juris romani antiquitates inprimis usum eorum hodiernum in foris germaniae ostendentes*, Halle a.d. Saale, 1713 [rist. an. Frankfurt A.M., 2008 (Ius commune. Rechtstradition der Europäischen Länder. Legistische Literatur, 4)].
- TIRABOSCHI GIROLAMO, *Biblioteca modenese*, t. V, Modena, Societa Tipografica, 1784 (rist. an. Bologna, Forni, 1970).
- TIRABOSCO ANTONIO, *Ristretto di Practica criminale che serve per la formazione de' processi ad offesa*, Foligno, per Francesco e Giovanni Antonelli, 1702.
- TIRAQUEAU ANDRE, *De poenis legum, ac consuetudinum, statutorumque temperandis, aut etiam remittendis, et id quibus quotque est causis*, Lione, ad Salamandrae, apud Claudium Sennetonium, 1559.
- TIRAQUELLUS ANDREUS, v. TIRAQUEAU ANDRE.
- TORQUEMADA (TURRECREMATA), v. JUAN DE TORQUEMADA.
- TOSCHI DOMENICO, *Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum*, vol. III e VI, Roma, ex typographia Stephani Paulini, 1605, 1606.
- Tractatus criminum saeculi XII editionem criticam congescit Giovanni Minnucci*, Roma, 1997 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno, Studi e testi raccolti da Filippo Liotta, 2).
- ORSAIO DOMENICO, *Institutiones criminales usui etiam forensi accommodatae quatuor libris absolutae in quorum primo agatur de criminibus mere ecclesiasticis, in secundo de criminibus mere saecularibus, in tertio de criminibus mixti fori, in quarto exponuntur aliqua omnibus criminibus communia, edito tertia, quarta plus parte auctior*, Venezia, ex typographia Balleoniana, 1724.
- UBALDI BALDO, v. BALDO DEGLI UBALDI.
- UBALDI ANGELO, v. ANGELO DEGLI UBALDI.
- VALENZUELA VELASQUEZ JUAN BAPTISTA, *Consilia sive Juris responsa. Omnibus utriusque jurisperitis qui in scholis, et foro ecclesiastico, et temporali versantur adprime utilia, et bonarum artium. Editio novissima, revisa et correctae sumptibus*, Ginevra, Marci-Michaelis Bousquet et sociorum, voll. I-II, Lione 1671.
- VALLENSIS, v. DEL VAULX.
- VAN ESPEN ZEGER BERNARD, *Juris Ecclesiastici universi hodiernae disciplinae presertim Belgii, Galliae, Germaniae et vicinarum provinciarum accomodati*, in *Opera Omnia canonica in sex Partes distributa*, vol. III, Lovanio, Sumptibus Societatis, 1732.
- VERDE FRANCESCO, *Institutionum canonicarum libri quatuor in duos tomos divisi auctore Francisco Verde. Opus posthumum*, Napoli, excudebat Felix Musca, expensis Francisci Forasterii in cujus bibliotheca prostrant, 1735.

- VERMIGLIOLI G.M., *Ioannis Mariae Vermiglioli de Vermigliolis Perusini, Consilia criminalia ad defensionem in romana curia edita*, Roma, ex typographia Io. Petri Collinij, 1651.
- VIGELIUS NICOLAS, *Methodus iuris pontifici absolutissima, in quinque libros distincta: ex qua patet, in quibus ius pontificium cum iure civili consentiat, in quibus ab eo discrepet, illudue distinguat*, Basilea, ex officina Oporiniana, per Balthasarum Han, Hieronymum Gemusaeum, et Polycarpi fratris haeredes, 1577.
- VIGNOLI EMANUELE, *Praxis judiciaria criminalis in qua quid observandum, et quomodo construendi sint processus omnes criminales facillima, et brevi forma habetur. Omnibus, tam iudicibus, quam cancellariis, notariis, et aliis quibuscumque in foro versantibus, tam patronis, quam clientibus, valde utilis, et necessaria*, Pisa, sumptibus Petri Pauli Pizzorno, 1773.
- VILLALOBOS (DE) JUAN BAPTISTA, *Opiniones in iure communes, secundum alphabetis seriem collectae per excellentissimum ac celeberrimum iureconsultum dominum Ioannem Baptistam a Villalobos Toletanum collectae*, Venezia, Vincentius Luchinus bibliopola Romanus excudebat, 1561.
- VINNEN ARNOLD, *In quatuor libros institutionum imperialium commentarius academicus et forensis cum notis ad textum*, vol. II, Napoli, sumptibus Thomae Alphano, ex typographia Josephi Raymundi, 1754.
- VIVIO FRANCESCO, *Decisiones Regni Neapoletani auctore Francesco Vivio iuris consulto Aquilano et Regio Auditore sacrae Audentiae provinciae Terrae Bari, in quibus diversi casus tam civiles, quam criminales discussi, atque decisi, tum in Sacra Regia audientia terrae Bari, tum in illa Capitanatae Apuliae, et Comitatus Molisij continentur*, Venezia, ex officina Damiani Zenari, 1592.
- Vocabularium utriusque iuris una cum tractatu admodum utili de ratione studii, accessit lexicon iuris civilis, in quo varii et insignes errores Accursij notantur*, Venezia, apud Fabium, et August Zopinos, fratres, 1581.
- VON BERGER JOHANN HEINRICH, *Electa iurisprudentiae criminalis, variis consultationibus, quaesitis, responsis ac praeiudiciis illustrata*, editio II, Lipsia, sumptibus Haredem Friderici Lanckisii, 1721.
- *Oeconomia iuris ad usum hodiernum accomodati accurante filio Ch. H. Berger, Editio septima reuisa*, Lipsia, sumptibus Ioannis Friderici Iunii, 1771.
- VULPINI GIOVAN BATTISTA, *D. Ioan. Baptistae Vulpini I.U.D. cethonensis Succo ex opere criminali Prosperi Farinacii Iurisconsulti Romani celeberrimi extractus, omnibus in foro versantibus apprime utilis, et necessarius*, Lione, sumptibus Laurentii Anisson, 1663.
- Wernerii Summa Institutionum cum glossis* (a cura di G.B. PALMIERI), in *Bibliotheca iuridica Medii Aevi*, 1. Additiones (Scripta Anecdota Glossatorum), Bologna, 1914.
- WERNZ FRANZ XAVER, *Ius Decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris Decretalium*, t. VI, Prato, Ex Officina Libraria Giachetti, Filii et Socii, 1913.
- WESENBEKE MATTHIAS, *Oeconomia iuris edita*, Lipsia, curante Ernesto Voegelino, sum. Ioh. Georgii a Verdenstein, 1571.
- WEX JAKOB, *Ariadne Carolino-canonica, seu Doctrina theorico-practica sanctissimi canonum [...] privatim intra Lares proposita, et nunc publice consecrata ac distributa*, Augsburg e Dillingen, apud Joannem Casparum Bencard, 1708.
- WILLERDING JUSTUS, *Fundamenta iuris canonici in nucleo exhibita et juxta ordinem Decretalium adornata quibus differentiae iuris utriusque, civilis et canonici titulis congruis sunt adiectae cum indice materiarum*, Francoforte-Lipsia, sumptibus Ludolphi Henrici Hauensteinii, bibliopolae Hannoveriani, 1707.
- ZABARELLA FRANCESCO, v. FRANCESCO ZABARELLA.
- ZALLINGER JAKOB ANTON, *Institutiones juris ecclesiastici maxime privati ordine Decretalium, Lib. V Decretalium*, Roma, In Collegio Urbano, 1832.

ZAULI DOMENICO, *Observationes Canonicae civiles, criminales, et mixtae; tam iuri communi, et legibus universalibus, quam statutis civitatis Faventiae accomodatae*, vol. I, Roma, ex typographia reverenda camerae apostolicae, 1695.

ZEBALLOS (DE) JERONIMO, *Speculum aureum opinionum communium contra communes in quo non tantum noningentiarum et sex quaestionum practicarum, in iure canonico, civili et regio repertarum resolutiones Auctore Hieronimo de Caevallos tomi quatuor cum tractatu duplici de cognitione per viam violentiae in causis ecclesiasticis, et inter personas ecclesiasticas*, Colonia, impensis Jodoci Kalcovii bibliopolae, typis Theodori a Campo, 1664.

ZIEGLER KASPAR, *Jus canonicum notis et animadversionibus academicis ad Jobannis Pauli Lancelotti Institutiones enucleatum et, quale sit, remoto velamento publicae luci expositum*, Wittemberg, sumptibus haeredem D. Tobiae Mevii, et Elerdi Schumacheri, typis Matthaei Henckelii, acad. typogr., 1669.

ZILETTI GIOVANNI BATTISTA (a cura di), *Consiliorum seu Responsorum ad causas criminales recens editorum ex excellentiss. quibusque iureconsultis et veteribus et novis, diligentia, labore, et industria Io. Baptistae Ziletti collectorum*, Venezia, apud Bernardinum Ziletum et fratres, 1571.

ZOESII (ZOESIUS) HEINRICH, *Commentarius in ius canonicum universum sive ad decretales epistolas Gregori IX P.M.*, Colonia, sumptibus vidua Andreae Bingii, in Laureto, 1725.

ZUFFI GIOVANNI, *Institutiones criminales quibus delictorum materia, iudiciali, ac practica methodo libris quatuor comprehenditum a Ioanne Zuffio conscriptae*, Roma, typis Fabij de Falco, sumptibus Ioannis Casoni, 1667.

— *Tractatus de criminalis processus legitimatione in libros tres distinctus*, Ginevra, sumptibus Gabrielis de Tournes et filiorum, 1722.

## Bibliografia utilizzata

- AIMONE P.V., *Il processo inquisitorio: inizi e sviluppi secondo i primi decretalisti*, in *Apollinaris. Commentarius Instituti utriusque iuris*, LXVII (1994), pp. 591-634.
- ALBANESE B., *Furto (storia)*, in *EdD*, vol. XVIII, pp. 313-318.
- ALESSI G., *Giustizia penale e foro ecclesiastico. L'area italiana*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles* (a cura di B. DURAND), Lille, Publication du Centre d'Histoire Judiciaire, 2005, pp. 83-99.
- *La giustizia pubblica come "risorsa": un tentativo di riflessione storiografica*, in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, 2007, pp. 213-234.
- *Pene e "remieri" a Napoli tra Cinque e Seicento. Un aspetto singolare dell'illegalismo d'Ancien Régime*, in *Archivio storico per le province napoletane*, XV (1977), pp. 235-251.
- *Prova legale e pena: la crisi del sistema tra evo medio e moderno*, Napoli, Jovene, 1987 (Storia e diritto, 6).
- *Tra rito e norma. La legalità prima della legge*, in *QF*, 36 (2007), vol. I, pp. 43-80.
- ALLANI A., *I libri di un giurista del Cinquecento: Giovan Battista Baiardi*, in *Le Carte e la Storia, Rivista di storia delle istituzioni*, 2 (2004), pp. 149-171.
- ALONSO ROMERO M.P., *Aproximación al estudio de las penas pecuniarias en Castilla (siglos XIII-XVIII)*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, 55 (1985), pp. 9-94.
- *El proceso penal en Castilla. Siglos XIII-XVIII* (Acta Salmanticensia, Derecho, 42), Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1982.
- ALUNNO F., *Bande e amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Edizioni ETS, 2006 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 2), pp. 9-92.
- ANGIOLINI F., *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, pp. 76-116.
- *Le bande medicee tra "ordine" e "disordine"*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Seminario di studi di Somma Lombardo, 10-11 Novembre 2000, a cura di L. ANTONIELLI, C. DONATI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 9-47.
- ARD BOONE R., *War, Domination, and the Monarchy of France: Claude de Seyssel and the Language of Politics in the Renaissance*, Leiden, Brill, 2007 (Brill's Studies in Intellectual History, 156).
- ASCHERI M., *La pena di morte a Siena (sec. XIII-XV): tra normativa e prassi*, in *Bollettino senese di storia patria*, CX (2003), pp. 489-505.
- *La giustizia ecclesiastica tra storia di Siena e storia nazionale*, in *Bollettino Senese di Storia Patria*, CII (1995), pp. 543-550.

- *I consilia dei giuristi come acta giudiziari*, in *La diplomatica dei documenti giudiziari (dai placiti agli acta - secc. XII-XV)*, Atti del X congresso Internazionale, Bologna 12-15 Settembre 2001, a cura di G. NICCOLAJ, Roma, Dipartimento per i beni archivistici e librari, Direzione generale per gli archivi, 2004 (Publicazioni degli Archivi di stato, Saggi, 83), pp. 309-328.
- *Fonti per la storia della giustizia ecclesiastica a Siena*, in *Church law and the origins of western legal tradition: A tribute to Kenneth Pennington*, a cura di W. MUELLER, M. SOMMAR, Washington, Catholic University, 2006, pp. 275-288.
- ASTUTI G., *La formazione dello Stato moderno in Italia. Lezioni di storia del diritto italiano*, I, Torino, Giappichelli, 1967.
- BARGAGLI R., *Bartolomeo Sozzini giurista e politico (1436-1506)*, Milano, Giuffrè, 2000 (Quaderni di Studi Senesi, 92).
- BARILLARO D., *Società civile e società religiosa. Dalla Riforma alla restaurazione*, Milano, Giuffrè, 1978.
- BARZAI A., *Settecento monastico italiano: ordini regolari, Chiesa, società tra XVII e XVIII secolo*, in *Rivista di storia e letteratura religiosa*, XXX (1994), pp. 142-173.
- BASDEVANT-GAUDEMET B., *Héricourt du vatier Luis*, in *Dictionnaire historiques des juristes français*, pp. 406-407.
- BELLABARBA M., *La représentation des délits entre droit public et droit privé. L'infrajustice dans les criminalistes italiens de l'époque moderne (XVe-XVIIe siècles)*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine. Actes du colloque de Dijon, 5-6 Octobre 1995*, a cura di B. GARNOT, R. FRY, Lione, EUD, 1996, pp. 55-67.
- BELLOMO M., *Giuristi e inquisitori del Trecento. Ricerca su testi di Iacopo Belvisi, Taddeo Pepoli, Riccardo Malombra e Giovanni Calderini*, ora in *Medioevo edito e inedito*, vol. III, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2003 (I Libri di Erice, 20), pp. 161-174.
- *I fatti e il diritto. Tra le certezze e i dubbi dei giuristi medievali (secc. XIII-XIV)*, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2000.
- BERETTA C., *Jacopo Menocchio e la controversia giurisdizionale milanese degli anni 1596-1600*, in *Archivio Storico Lombardo*, CIII (1977), pp. 47-128.
- BERMAN H.J., *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna, Il Mulino, 1998 (trad. it. E. Vianello).
- BERNAL PALACIOS A., *Antonio Augustín y su Recollecta in iure canonico*, in *Revista Espanola de derecho canonico*, 45 (1988), pp. 487-534.
- BERTOLINO R., *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Torino, Giappichelli, 1964.
- BETTONI A., *Fama, schame punishment and metamorphoses in criminal justice (Fourteenth-Seventeenth centuries)*, in *Forum historiae iuris. Erste europäische Internetzeitschrift für Rechtsgeschichte* ([www.forhistiur.de/zitat/1003bettoni.htm](http://www.forhistiur.de/zitat/1003bettoni.htm)).
- BIROCCHI I., *Notazioni sul contratto (a proposito di un recente lavoro di G. Alpa)*, in *QF*, XIX, (1990), pp. 637-659.
- Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, Giappichelli, 2002 (Il diritto nella storia, 9).
- *Autonomia privata tra ordini e mercato: leggendo Rolandino, Domat e Portalis*, in *Tradizione civilistica e complessità del sistema. Valutazioni storiche e prospettive della parte generale del contratto*, a cura di F. MACARIO, M.N. MILETTI, Milano, Giuffrè, 2006, pp. 95-136.
- *Causa e categoria generale del contratto. Un problema dogmatico nella cultura privatistica dell'età moderna*, I, *Il Cinquecento*, Torino, Giappichelli, 1997 (Il diritto nella storia, 7).

- *La distinzione ius publicum/ius privatum nella dottrina della scuola culta* (François Connan, Hugues Doneau, Louis Charondas Le Caron), in *Ius Commune*, XXIII (1996), pp. 139-176.
- *La giustizia di tipo egemonico: qualche spunto di riflessione*, in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, EUM, 2007, pp. 179-211.
- BISCIONE G., *Statuti del Comune di Firenze nell'Archivio di Stato. Tradizione archivistica e ordinamenti*, Roma, Ministero dei beni architettonici e culturali, 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di stato, strumenti CLXXXV).
- BIZZOCCHI R., *Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento*, Bologna, Il Mulino, 1987 (Annali ISIG, Monografie, 6).
- BOARI M., *La coercizione privata nella Magna glossa: tracce tra diritto e violenza*, Milano, Giuffé, 2007 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, II serie, 127).
- BONAINI F. (a cura di), *Breve del popolo e delle campagne del Comune di Pisa corretto nel 1313 con le aggiunte degli anni 1321 e 1323 traslato di latino in volgare nel 1330 secondo il testo dell'archivio municipale*, in *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo raccolti ed illustrati per cura del professor Francesco Bonaini*, vol. II, Firenze, presso G.P. Vieusseux, 1870.
- BANTI O. (a cura di), *Brevi dei Consoli del Comune di Pisa dagli anni 1162 e 1164*, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1997.
- BORRACCINI R.M., RUSCONI R., *Libri, biblioteche e cultura degli ordini regolari nell'Italia moderna attraverso la documentazione della congregazione dell'indice*, Atti del convegno internazionale di Macerata, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006 (Studi e testi, 434).
- BOSSY J., *Aritmetica morale: sette peccati in dieci comandamenti*, in *Dalla comunità all'individuo. Per una storia sociale dei sacramenti nell'Europa moderna*, Torino, 1998 (trad. it P. Arlorio), pp. 87-116.
- BOURNAZ E., *Les temps Féodaux (fin X<sup>e</sup> fin XIII<sup>e</sup> siècle)*, in J.-L. HAROUL, J. BARBEY, E. BOURNAZ, JA. THIBAUT-PAYEN, *Histoire des institutions de l'époque franque à la Révolution*, Parigi, Presses Universitaires de France, 1997.
- BRAMBILLA E., *Alle origini del Sani'uffizio. Penitenza confessione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo*, Bologna, Il Mulino, 2000.
- BRASIELLO U., *Furto (diritto romano)*, in *Nss. Di*, vol. VII, pp. 691-693.
- BRUCKER G.A., *Ecclesiastical Courts in Fifteenth-Century Florence and Fiesole*, ora in ID., *Renaissance Florence: society, culture, and religion*, Goldbach, Keip, 1994, pp. 303-331 (Internationale Bibliothek der Wissenschaften hrsg. D. Maffei, H. Fuhrmann, 10).
- BRUGNOTTO G., *Laequitas canonica. Studio e analisi del concetto negli scritti di Enrico da Susa Cardinal Ostiense*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1999 (Tesi Gregoriana, serie di diritto canonico, 40).
- CADOPPI A., *Introduzione a Francesco Carrara, Lineamenti di pratica legislativa penale*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 11-39.
- CALASSO F., *Diritto (le basi storiche delle partizioni)*, in *EdD*, vol. XII, pp. 822-843.
- *Ius publicum e ius privatum nel diritto comune classico*, in *Annali di Storia del diritto. Rassegna internazionale*, IX (1965), pp. 59-87.
- CALISSE C., *Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del secolo XVIII*, in *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie a cura di Enrico Pessina*, vol. I, Milano, Società editrice libraria, 1909.
- CANTARELLA E., *L'omicidio d'onore: lo sviluppo della legislazione italiana attraverso due millenni*, in *La famiglia in Italia dall'antichità al XX secolo*, a cura di D.I. KERTZER, R.P. SALLER, Firenze, Le Lettere, 1995, pp. 255-272.
- CAPPELLINI P., *Privato e pubblico (diritto intermedio)*, in *EdD*, vol. XXXV, pp. 660-687.

- CARAFFA F., *Lo statuto di Subiaco del Cardinal Giovanni Torquemada (1456)*, a cura e con introduzione di FILIPPO CARAFFA, Subiaco, Tipografia Editrice S. Scolastica, 1981.
- CARBASSE J.-M., *Histoire du droit pénal et de la justice criminelle*, II édition, Paris, Presses Universitaires de France, 2006 (Droit fondamental. Collection dirigée par S. Rials).
- CARBONI A., *La notorietà del delitto nelle riforme ecclesiastiche medievali*, in *Studi Saresi*, XXVII (1957), pp. 5-55.
- CASAGRANDE C.-S. VECCHIO, *I sette vizi capitali. Storia dei peccati nel Medioevo*, Torino, Einaudi, 2000.
- *La classificazione dei peccati tra settenario e decalogo (secc. XIII-XV)*, in *Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. Rivista della società internazionale per lo studio del Medioevo Latino*, 5 (1994), pp. 331-395.
- CASSAZIONE PENALE, XLIX (Marzo 2009), n. 3, pp. 995-999.
- CAVALCA D., *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano, Giuffrè, 1978 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 66).
- CAVALLAR O., *Ledere rem publica. Il trattato de portacione armorum attribuito a Bartolo da Sassoferrato e alcune quaestiones di Martino da Fano*, in *Ius Commune*, XXV (1998), pp. 1-38.
- CAVANNA A., *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde. Ristampa*, Milano, Giuffrè, 1987 (Università di Milano. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia Diritto Medievale e Moderno, 5).
- *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, Giuffrè, 2005.
- CAVINA M., *Il sangue e l'onore. Storia del duello*, Roma-Bari, Laterza, 2005.
- *Ricerche su Agostino Berò canonista e consiliatore bolognese (1474ca-1554)*, in *Studi Senesi*, C (1988) pp. 385-440.
- CAZZETTA G., *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Milano, Giuffrè, 1999 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 53).
- CECCHINI B.M., *La commenda Cavalli (Cavalla) di Pontremoli e l'Ordine di Santo Stefano*, Atti del convegno di Pontremoli del 10 Maggio 2002, in *Quaderni Stefaniani*, XXII (2002), pp. 84-86.
- CHIFFOLEAU J., *Contra naturam. Pour une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale*, in *Micrologus*, 4 (1996), pp. 265-312.
- *La Chiesa, il segreto e l'obbedienza. La costruzione del soggetto politico nel Medioevo*, Bologna, Il Mulino, 2010 (trad. it. M. Vallerani).
- CHITTOLINI G., "Episcopalis curiae notarius". *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, Centro Italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1993, pp. 221-232.
- *Crisi e lunga durata delle istituzioni comunali in alcuni dibattiti recenti*, in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, EUM, 2007, pp. 125-144.
- *Il "privato", il "pubblico", lo Stato*, in *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia tra Medioevo ed età moderna*, a cura di G. CHITTOLINI, A. MOLHO, P. SCHIERA, Bologna, Il Mulino, 1993 (Annali ISIG Quaderno, 39), pp. 553-589.
- CLAVERO B., *Delito y pecado. Noción y escala de transgresiones*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 57-89.
- *Hispanus fiscus, persona ficta. Concepción del sujeto político en el ius commune moderno*, in *QF*, 11/12 (1982/83), vol. I, pp. 96-167.
- COHEN E., *Inquiring once more after the inquisitorial process*, in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, hrsg. v. D. WILLOWEIT, Köln, Weimar, Wien, Böhlau, 1999 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen, 1), pp. 41-59.



- CONDORELLI O., *Francesco Zabarella sull'origine della giurisdizione ecclesiastica e civile*, in *Science politique et droit public dans les facultés de droit européennes (XIII-XVIII siècle)*, a cura di J. KRYNEN, M. STOLLEIS, Frankfurt a.M., Klostermann, 2009 (Studien zur europäischen Rechtsgeschichte, 229), pp. 157-174.
- CONTE EMANUELE (a cura di), *I Maestri della Sapienza di Roma dal 1514 al 1787: i Rotuli e altre fonti*, Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo, 1991.
- CONTINI A., *Il sistema delle bande territoriali fra ordine pubblico e riforme militari nella prima età lorenese*, in *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Seminario di studi di Somma Lombardo, 10-11 Novembre 2000, a cura di L. ANTONIELLI, C. DONATI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2003, pp. 181-202.
- COOMAN G., STIPHOUT M.V., WAUTERS B. (a cura di), *Zeger-Bernard Van Espen at the crossroads of canon law, History, Theology and Church-State Relations*, Lovanio, Lat, 2003.
- CORDERO F., *Criminalia. Nascita dei sistemi penali*, Roma-Bari, Laterza, 1985.
- CORTESE E., *Fisco (diritto intermedio)*, in *EdD*, XVII, pp. 676-685.
- *Il diritto nella storia medievale*, vol. II, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1995.
- *La norma giuridica*, vol. I, Milano, Giuffrè, 1962 (*Ius nostrum*, 6).
- *Probus Philippus*, in *Dictionnaire historique de juristes français*, pp. 643-644.
- COSTA P., *Politica, diritto, società: la "storiografia civile di Mario Sbriccoli"*, in *Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Macerata, EUM, 2007, pp. 41-57.
- COZZI G., "Ordo est ordum non servare": *considerazioni sulla procedura penale di un detenuto dal Consiglio dei X*, in *Studi Storici*, 2 (1988), anno XXIX, pp. 309-320.
- *Autodifesa o difesa? Imputati e avvocati davanti al Consiglio dei Dieci*, in *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Venezia, Marsilio, 2000.
- D'ADDARIO A., *I "capitoli della militia" e la formazione di un ceto di privilegiati alla periferia del Principato mediceo fra XVI e XVII secolo*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, vol. II, Roma, Ministero per i beni architettonici e culturali, 1983, pp. 347-380.
- D'AMELIO G., *Indagini sulla transazione nella dottrina intermedia (con un'appendice sulla scuola di Napoli)*, Milano, Giuffrè, 1972 (Università di Cagliari. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, serie I, 13).
- DAHM G., *Das Strafsrecht Italiens im ausgehenden Mittelalter*, Berlino-Lipsia, Junger & Dünnhaupt, 1931.
- DANI A., *Il processo per danni dati nello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, Bologna, Monduzzi, 2006 (Archivio per la storia del Diritto Medievale e Moderno, 10).
- DANUSSO C., *La fellonia ex delicto nell'età del Commento*, in *Studio di Storia del Diritto*, III, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 201-363.
- DE CAPRARIIS V., *Propaganda e pensiero politico in Francia durante le guerre di religione*, I (1559-1572), Napoli, ESI, 1959.
- DE GIUDICI G., *Il governo ecclesiastico nella Sardegna Sabauda (1720-1761)*, Napoli, Jovene, 2007 (Pubblicazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, serie I, 76).
- DEMURO G.P., *Dolo. I. Svolgimento storico del concetto*, Milano, Giuffrè, 2007 (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Sassari).
- DE ROSA R., *Gasparri Francesco Maria*, in *DBI*, vol. LII, pp. 499-500.
- DEFLERS I., *Le droit pénal des ecclésiastiques du XVI au XVIII siècle dans le Saint-Empire Romain Germanique*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, a cura di B. DURAND, Lilla, Publication du Centre d'Histoire Judiciaire, 2005, pp. 63-81.

- DELEMEAU J., *Il peccato e la paura. L'idea di colpa in Occidente dal XIII al XVIII secolo*, Bologna, Il Mulino, 1987 (trad. it. N. Grüber).
- DEZZA ETTORE, *Accusa e inquisizione dal Diritto Comune all'età dei Codici*, vol. I, Milano, Giuffré, 1989 (Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del diritto italiano, 13).
- *Sistematica processuale e recupero del principio accusatorio nel Tractatus criminalis di Tiberio Deciani*, in *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno*, a cura di MARCO CAVINA, Udine, Forum, 2004 (Strumenti di storia del Friuli, 2), pp. 157-175.
- "Pour pouvoir bien de nostre justice". *Legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'Europa del XVI secolo*, in *Diritto penale del XXI secolo*, I (2002), pp. 159-202.
- Dictionnaire historique des juristes français (XII<sup>e</sup>-XX<sup>e</sup> siècle)*, sous la direction de Patrick Arabeyere, Jean-Louis Halérin et Jacques Krynen, Parigi, Quadrige PUF, 2007.
- DI RENZO VILLATA M.G., *Bartolomeo Cipolla criminalista. Un itinerario alla ricerca di un sistema*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*. Atti del convegno internazionale di studi, Verona, 14-16 Ottobre 2004, a cura di GIOVANNI ROSSI, Padova, Cedam, 2009 (Università degli Studi di Verona. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, 4), pp. 1-68.
- *Felino Sandei criminalista*, in *Proceedings of the Eleventh International Congress of Medieval Canon Law*, a cura di M. BELLOMO, O. CONDORELLI, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica vaticana, 2006 (*Monumenta iuris canonici*, Series C: *subsidia*, XII), pp. 307-331.
- *Egidio Bossi, un grande criminalista milanese quasi dimenticato*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerti dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano, Giuffré, 1996, pp. 365-616.
- *L'iniuria entre religion morale et droit dans les sommes de casuistique italiennes du XIV<sup>e</sup>-XVI<sup>e</sup> siècle. Quelques remarques*, in *L'offense. Du "torrent de boue" à l'offense au chef de l'État*, textes réunis par JACQUELINE HOAREAU-DODINEAU et GUILLAUME MÉTAIRE, Limoges, 2010, pp. 201-223.
- DIAZ F., *Il Granducato di Toscana: I Medici*, Torino, UTET, 1976 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, vol. XIII, p. I).
- DONATI C., *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. NUBOLA, A. TURCHINI, Bologna, Il Mulino, 1999 (Annali ISIG, Quaderni, 50), pp. 213-229.
- DONATI C., *Il "militare" nella storia moderna dal Rinascimento all'età di Napoleone*, in *Eserciti e carriere militari nell'Italia moderna*, a cura di CLAUDIO DONATI, Milano, Unicopli, 1998, pp. 2-36.
- DUMAS A., *Jurisdiction ecclésiastique (Histoire de la)*, in *DDC*, vol. VI, pp. 255-291.
- DURAND B., *Délits privilégiés et délits communs en France: conflits de compétence et batailles de procédure autour de cleric délinquant*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles*, pp. 37-61.
- EDIGATI D., *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa, Edizioni ETS, 2009 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 6).
- *L'abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana. Linee ricostruttive di una lunga e complessa riforma leopoldina (1776-1784)*, in *Studi senesi*, CXXI (2009), pp. 281-336.
- *La pace privata e suoi effetti nel processo criminale. Il caso toscano d'età moderna*, in *Annali ISIG*, XXXIV (2008), pp. 11-65.
- EDWARD P., *Wounded names: the medieval Doctrine on infamy*, in *Law in medieval life and thought*, a cura di E.B. KINGS, S.J. RIDYARD, Sewanee, 1990.
- ERDÖ P., *Storia della scienza del diritto canonico: una introduzione*, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 1999.

- ERRERA A., *Arbor actionum. Genere letterario e forma di classificazione delle azioni nella dottrina dei glossatori*, Bologna, Monduzzi, 1995 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno, Studi e testi raccolti da F. Liotta, 1).
- *Processus in causa fidei. L'evoluzione dei manuali inquisitoriali nei secc. XVI-XVIII e il manuale inedito di un inquisitore perugino*, Bologna, Monduzzi, 2007 (Archivio per la Storia del Diritto Medievale e Moderno, 4).
- *Forme letterarie e metodologie didattiche nella scuola bolognese dei glossatori civilisti: tra evoluzione ed innovazione*, in *Studi di Storia del diritto medievale e moderno*, a cura di F. LIOTTA, Bologna, Monduzzi, 1999, pp. 33-106.
- ESPOSITO A., *Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianza dalla normativa statutaria dello Stato pontificio (secc. XIII-XVI)*, in *Trasgressioni. Seduzioni, concubinato adulterio, bigamia (XVI-XVII secolo)*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, Bologna, Il Mulino, 2004 (Annali ISIG, Quaderni, 64), pp. 21-42.
- FANTAPPIÈ C., *Chiesa romana e modernità giuridica*, tomo I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, Giuffrè, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 76).
- FASANO GUARINI E., *I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca*, in *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del Cinquecento*, vol. I, Firenze, Olsckhi, 1983 (Biblioteca di Storia Toscana moderna e contemporanea, 26), pp. 241-244.
- FECI S., TORRE A., *Ordini regolari*, Bologna, Il Mulino, 2005.
- FERRAJOLI L., *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Roma-Bari, Laterza, 1991.
- FERRERI T., *La temeritas degli accusatori nelle teoriche dei giuristi del XII secolo*, Viterbo, S. ED, 2007.
- FIORELLI P., *Accusa e sistema accusatorio (diritto romano e intermedio)*, in *EdD*, vol. I, pp. 330-334.
- FOWLER-MAGERL LINDA, *Ordo iudiciorum vel ordo iudiciarius. Begriff und Literaturgattung*, Frankfurt a.M., Klostermann, 1984 (*Ius Commune Sonderhefte*, 19).
- FRAHER R., *IV Lateran's revolution and criminal procedure: the birth of inquisitio, the end of ordeals, and Innocent III's vision of ecclesiastical politics*, in *Studia in honorem eminentissimi Cardinalis Alphonsi M. Stickler*, a cura di R.I. CASTILLO LARA, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992, pp. 96-111.
- *The theoretical justification for the new criminal law of the high middle age: "Rei publice interest ne crimina remaneant impunita"*, in *The University of Illinois law review*, 1984, pp. 577-595.
- Frate Angelo Carletti osservante nel V centenario della morte (1495-1995)*, Atti del convegno del Dicembre 1996, in *Bollettino della società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo*, 118 (1998).
- FRIEDBERG E., *De finium inter ecclesiam et civitatem regendorum iudicio qui medii aevi doctores et leges statuerint*, Aalen, Scientia, Lipsia, 1861.
- FRIGO D., *Principe, giudici, giustizia: mutamenti dottrinali e vicende istituzionali fra Sei e Settecento*, in *Illuminismo e dottrine penali*, a cura di L. BERLINGUER, F. GOLAO, Milano, Giuffrè, 1990 (La Leopoldina. Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del '700 europeo, Ricerche coordinate da L. Berlinguer, 10), pp. 3-39.
- GACTO E., *Aproximación a la historia del derecho penale español*, in *Hispania. Entre derechos propios y derechos nacionales*, Atti dell'incontro di studio, Firenze-Lucca, 25-27 Maggio, 1989, a cura di BARTOLOMÉ CLAVERO, PAOLO GROSSI, FRANCISCO TOMÁS Y VALIENTE, Milano, Giuffrè, 1990 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 34/35), t. I, pp. 501-530.
- *El delito de bigamia y la inquisición española*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 131-141.

- GALLIGANI C., *L'ordine delle famiglie. I consorzi gentilizi nella Lucca del Seicento tra maggiorascato e primogenitura*, Pisa, Editore ETS, 2009 (Incontri di cultura e esperienza giuridica, 8).
- GAMBARINO P., *La repressione criminale*, in *Storia del diritto romano*, a cura di A. SCHIAVONE, II ed., Torino, Giappichelli, 2005, pp. 282-288.
- GÁMEZ M.F., *Gomez Anton*, in *Diccionario crítico de juristas españoles, portugueses y latino americanos hasta 2005*, vol. I, a cura M.J. PELÁEZ, Saragozza-Barcellona, ..., 2005, p. 383.
- GARCIA PERÉZ R.D., *Ante leyes que reyes. Cultura jurídica y constitución política en la edad moderna (Navarra, 1512-1808)*, Milano, Giuffré, 2008 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 77).
- GARGANI A., *Dal corpus delicti al tatbestand: le origini della tipicità penale*, Milano, Giuffré, 1997 (Pubblicazione della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 127).
- *L' "abuso innominato di autorità" nel pensiero di Francesco Carrara*, in *La riforma dell'abuso d'ufficio. Atti della I giornata di studio promossa dal Centro Studi Giuridici "Francesco Carrara" di Lucca*, Milano, Giuffré, 2000 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Pisa, 133), pp. 121-150.
- GARLATI GIUGNI L., *Il diabolico intreccio. Reo convinto e indizi indubitati nel commento di Bartolomeo da Saliceto: alle radici di un problema*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di ORAZIO CONDORELLI, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2004, vol. II, pp. 387-419.
- *Inseguendo la verità: processo penale e giustizia nel Ristretto della pratica criminale per lo Stato di Milano*, Milano, Giuffré, 1999 (Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano della Facoltà di Giurisprudenza di Milano, 24).
- *Reati intra moenia. Legami di sangue e diritto penale nell'opera di Domenico Moro*, in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, vol. II, Milano, Giuffré, 2003, pp. 1071-1151.
- GARNOT B., *Crimen et justice aux XVIII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles*, Parigi, PUF, 2000.
- GAUDEMET J., *Guillame Durand*, in *DBI*, vol. XLII, pp. 82-87.
- GAUVARD C., *De la difficulté d'appliquer les principes théoriques du droit pénal en France à la fin du Moyen Age*, in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts*, pp. 86-99.
- GENESTAL R., *Le privilegium fori en France du Décret de Gratien a la fin du 14. siècle*, vol. II, Parigi, Leroux, 1924.
- GERI M.P., *"Che lo dica da la su e poi sarà calato": un processo criminale fra istruzioni di cancelleria e carte d'archivio*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, LXXVII (2003), pp. 253-289.
- *L'epistolario di Giovanni Carmignani tra letture e incontri professionali e culturali*, in *Giovanni Carmignani (1768-1847). Maestro di scienze criminali e pratico del foro sulle soglie del Diritto Penale contemporaneo*, a cura di M. MONTORZI, Pisa, Edizioni ETS, 2003, pp. 273-301.
- *Merce straniera venuta d'oltremonte. Appunti su Carmignani e l'agiotaggio*, in *L'indice penale*, VII, 1 (2004), pp. 417-442.
- GHISALBERTI C., *La teoria del notorio nel diritto comune*, in *Annali di Storia del diritto*, I (1957), pp. 403-451.
- GIERKE V. O.F., *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, vol. III, Berlino, Springer, 1881.
- GIUFFRÉ V., *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli, Jovene, 1998.
- GOBRY I., *Cavalieri e pellegrini: ordini monastici e regolari nel XII secolo*, Roma, Città Nuova, 2000.
- GORIA F.A., *Fra rinnovamento e tradizione: lo Speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Milano, 2010 (Università del Piemonte Orientale. Memorie della Facoltà di giurisprudenza. Serie II, 32).
- GOURON A., *L'apport des juristes français à l'essor du droit pénal savant*, in *Die Entstehung des öffentlichen Strafrechts. Bestandsaufnahme eines europäischen Forschungsproblems*, Hrgs. D. WILLOWEIT, Köln-Wien, Weimar-Böhlhau, 1999 (Konflikt, Verbrechen una Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas, 1), pp. 345-356.

- *Zur den Ursprungen des Strafrechts: die ersten Strafrechtstraktate*, ora in *Etudes sur la diffusion des doctrines juridiques médiévales*, Londra, Variorum Reprints, 1987 (Collected studies series, 264).
- GROSSI P., *Aequitas canonica*, in *QF*, 27 (1998), pp. 379-396.
- *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, Laterza, 1995.
- *La categoria del dominio utile e gli "homines novi" del quadrivio cinquecentesco*, ora in *Il dominio e le cose*, Milano, Giuffrè, 1992 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 41).
- *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in *Annali della Facoltà Giuridica. Università di Macerata*, n.s., vol. I (1966), pp. 94-134.
- *Storia di esperienze giuridiche e tradizione romanistica (a proposito della rinnovata e definitiva "Introduzione allo studio del diritto romano" di Riccardo Orestano)*, in *QF*, XVII (1988), pp. 533-550.
- GRUNERT F., *Die Unterscheidung zwischen delictum publicum und delictum privatum in der Spanischen Spaetscholastik*, in *Herrschaftliches Strafen seit dem Hochmittelalter: Formen und Entwicklungsstufen*, a cura di H. SCHLOSSER, R. SPANDEL, D. WILLOWEIT, Köln, Böhlau, 200, pp. 21-66.
- GUIDI G., *Il governo della città e Repubblica di Firenze del primo Quattrocento*, I, *Politica e diritto pubblico*, Firenze, Olschki, 1981 (Biblioteca storica Toscana, XX).
- HAGENEDER O., *Il concetto di eresia nei giuristi dei secoli XII e XIII*, ora in *Il sole e la luna. Papato, impero e regni nella teoria e nella prassi dei secoli XII e XIII*, a cura di M. ALBERZONI, P. (trad. it. G. Ingegneri), Milano, Vita e pensiero, 2000, pp. 68-130.
- HECKEL M., *Staat und Kirche nach den Lehren der evangelischen Juristen Deutschlands in der ersten Haelfte 17. Jahrhundert*, Monaco di Baviera, Bech, 1968 (Jus ecclesiasticum, 6).
- HESPANHA A.M., *Una historia de textos*, in *Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 188-195.
- HOEHNE H., *Pilii Medicinensis Summula de reorum exceptionibus precibus et instantia*, in *Ius commune*, IX (1980), pp. 139-209.
- ISOTTON R., *Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal Diritto Comune alle Codificazioni penali*, Napoli, Jovene, 2006 (Università Cattolica "Sacro Cuore" - Milano, Istituto giuridico, Monografie e studi, 9).
- KELLY D.R., *François Hotman a revolutionary's ordeal*, Princeton, University Press, 1973.
- KELLY H.A., *Inquisitorial due process and the status of secret crimes*, in *Proceedings of the eighth international congress of medieval canon law*, a cura di S. CHODOROW, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992 (*Monumento iuris canonici*, vol. 9, serie C: *Subsidia*), pp. 407-427.
- KÉRY L., *Albertus Gandinus und das kirchliche Strafrecht*, in *Proceedings of the Eleventh International Canon Law*, Catania, 30 Luglio - 6 Agosto 2000, a cura di M. BELLOMO, O. CONDORELLI, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2006 (*Monumenta Iuris Canonici*, serie C: *Subsidia*, 12), pp. 245-261.
- *Gottesfurcht und irdische Strafe. Der Beitrag des mittelalterlichen Kirchenrechts zur Entstehung des öffentlichen Strafrecht*, Colonia-Weimar-Vienna, Böhlau, 2006 (Konflikt, Verbrechen und Sanktion in der Gesellschaft Alteuropas. Symposien und Synthesen, 10).
- KLEINHEYER G., SCHRÖDER J., *Deutsche Juristen aus fünf Jahrhunderten*, Karlsruhe-Heidelberg, C. F. Müller Juristischer Verlag, 1976.
- KRYNEN J., *Seyssel Claude de*, in *Dictionnaire Historique des Juristes français*, pp. 712-713.
- KUTTNER S., "Ecclesia de occultis non iudicat", in *Acta Congressus Iuridici Internationalis VII saeculo a Decretalibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano Promulgatis, Romae 12-17 Novembris 1934*, Roma, Instituti utriusque iuris, 1936, vol. III, pp. 227-246.

- LACCHE L., *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano, Giuffrè, 1988 (Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II serie, 55).
- *Ordo non servatus. Anomalie processuali, giustizia militare e specialia in Antico Regime*, in *Studi Storici*, 2 (1988), pp. 361-384.
- LANDI A., *La grande storia in una piccola terra. Profili giuridici della Restaurazione nel Ducato di Massa e Carrara*, in *QF*, XXXV (2006), pp. 143-224.
- *A proposito del restauro di alcuni libri antichi*, in *BSPi*, LXIX (2000), pp. 229-230.
- LANGUI A., *Crimes et délits*, in *Dictionnaire de la culture juridique sous la direction de D. ALLAND et S. RIALS*, PUF, Paris, 2003, pp. 338-340.
- *Muyart de Vouglans Pierre François*, in *Dictionnaire Historique des Juristes Français*, pp. 585-586.
- LAPRAT R., *Libertés de l'église Gallicane*, in *DDC*, vol. VI, pp. 426-525.
- LARNER C., *Crimen exceptum? The crime of witchcraft in Europe*, in C. LARNER, *Witchcraft and Religion: the politics of popular belief*, ed. A. Macfarlane, Oxford-New York, University Press, 1984, pp. 35-67.
- LATINI C., *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 2002 (Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II serie, 109).
- LECA A., *François Hotman*, in *Dictionnaire Historique des juristes française*, pp. 409-411.
- LECLERC G., *Zeger-Bernard Van Espen (1646-1728) et l'autorité ecclésiastique*, Zurigo, Pas, 1964.
- LEPSIUS S., *Public responsibility for failure to prosecute crimen? An inquiry into an umbrian case by Bartolo da Sassoferrato*, in *A Renaissance of conflicts. Visions and revisions of law and society in Italy and Spain*, a cura di J.A. MARINO, T. KUEHN, Toronto, Centre for Reformation and Renaissance studies, 2004, pp. 131-170.
- LEVELEUX-TEIXEIRA C. (a cura di), *Daniel Jousse: un juriste au temps des lumières, 1704-1781*, Limoges, Pulim, 2007.
- LO BASSO L., *Condannati alla galera nell'Italia dell'età moderna: gli esempi di Venezia e Genova, in Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, a cura di L. ANTONIELLI, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006, pp. 117-144.
- LUCCHESI M., *Ludus est crimen? Diritto, gioco, cultura umanistica nell'opera di Stefano Costa, canonista pavese del Quattrocento*, Milano, Cisalpino, 2005 (Fonti e Studi per la storia dell'Università di Pavia, 43).
- LUPANO A., *L'insegnamento e il soggiorno ferrarese del giurista Aimone Cravetta*, in "In Supreme dignitatis...". *Per la storia dell'Università di Ferrara (1391-1991)*, a cura di P. CASTELLI, Firenze, Olschki, 1995, pp. 505-524.
- MACERATINI R., *La glossa ordinaria al Decreto di Graziano e la glossa di Accursio al Codice di Giustiniano: una ricerca sullo status giuridico degli eretici*, Trento, Università degli Studi, 2003 (Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche, 39).
- MAFFEI D., MAFFEI P., *Angelo Gambiglioni giureconsulto aretino del Quattrocento*, Roma, Fondazione Mochi Onory, 1994 (Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano, 34).
- MAFFEI D., *Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del primo Cinquecento*, Frankfurt a.M., 1979 (*Ius commune Sonderhefte*, 10).
- *Profilo di Bonifacio Ammannati giurista e cardinale*, in *Genèse et débuts du grand schisme d'Occident*, Atti del convegno tenutosi ad Avignone, 25-28 Settembre 1978, a cura di J. FAVIER, Parigi, 1980, pp. 240-241.

- *Sulla fortuna dell'opera di Gouweia in Italia*, in *Frontiere d'Europa*, 5/1 (1999), pp. 5-11.
- MALAGOLI G., *Vocabolario pisano*, Firenze, Olschki, 1939.
- MANNORI M., *Il sovrano tutore: pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato dei Medici, secc. XVI-XVIII*, Milano, Giuffrè, 1994 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 45).
- MANSELLI R., *La Repubblica di Lucca*, in *Comuni e Signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria, Marche, Lucca*, Torino, UTET, 1987 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, vol. VII, t. II), pp. 610-743.
- MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, Cedam, 1990.
- MARCHETTI P., *Testis contra se. L'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'età moderna*, Milano, Giuffrè, 1994 (Università di Macerata. Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, seconda serie, 76).
- MARCHETTO G., "Primus fuit Lamech". *La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina del diritto comune*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo)*, pp. 50-94.
- MARCHISELLO P., "Alieni thori violatio": *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XVI-XVIII secolo)*.
- MARONGIU A., *Delitti (diritto intermedio)*, in *EdD*, XII, pp. 8-17.
- *Dolo (diritto intermedio)*, in *EdD*, XIII, pp. 731-738.
- MARRUCCI A., *Paoletti Jacopo Maria*, in *Dizionario di Volterra. Storia e descrizione della città, personaggi e bibliografia*, a cura di L. LAGORIO, vol. III, Pisa, Pacini, 1997, p. 1148.
- MARTUCCI R., *Tentativo (diritto intermedio)*, in *EdD*, vol. XLIV, pp. 98-117.
- MASSETTO G.P., *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*, Milano, 1985 (Università degli Studi di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 11).
- *Avvocatura fiscale e giustizia nella Lombardia spagnola. Note su un manoscritto seicentesco*, in *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, LED, 1994, pp. 289-305.
- *I reati nell'opera di Claro*, ora in *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, LED, 1994, pp. 61-227.
- *La prassi giuridica lombarda nell'opera di Giulio Claro (1525-1575)*, ora in *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 1994, pp. 11-58.
- *Aspetti della prassi penalistica lombarda nell'età delle riforme: il ruolo del Senato milanese*, ora in *Saggi di Storia del diritto penale lombardo (secc. XVI-XVIII)*, Milano, 1994, pp. 331-424.
- MATHIEU M., *Le privilège du for en matière criminelle en France à la fin du Moyen Age (XIV<sup>e</sup>-XV<sup>e</sup> siècle)*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles* (a cura di B. DURAND), Lille, Publications du Centre d'Histoire judiciaire, 2005, p. 22.
- MAYALI L., *Jurisdiction ecclésiastique et la justice en droit canonique médiéval*, in *Justice pénale et droit des clercs en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles* (a cura di B. DURAND), Lille, Publications du Centre d'Histoire judiciaire, 2005, pp. 15-29.
- MECACCI E., *Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e prassi*, Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, 2000 (Università degli studi di Siena, Dipartimento di scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali. Documenti di storia, 33).
- MECCARELLI M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano, 1998 (Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata, 93).
- *Le categorie dottrinali della procedura e l'effettività della giustizia penale nel tardo medioevo*, in *Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l'Occident à la fin du Moyen Age*, a cura di J. CHIFFOLEAU, C. GAUWARD, A. ZORZI, Roma, Ecole Française de Rome, 2007, pp. 570-580.

- *Paradigmi dell'eccezione nella parabola della modernità penale. Una prospettiva storico-giuridica*, in *Quaderni storici*, 2 (2009), pp. 493-500.
- *Statuti, potestas statuendi e arbitrium: la tipicità cittadina nel sistema giuridico medievale*, in *Gli statuti delle città: l'esempio di Ascoli nel secolo XIV. Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XII edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno*, 8-9 Maggio 1998, a cura di E. MENESTÒ, Spoleto, 1999.
- MELCHIONDA A., *Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica*, Padova, Cedam, 2000 (Università di Trento, Dipartimento di Scienze giuridiche, 31).
- MENZINGER A., *Giuristi e politica nei comuni di popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma, Viella, 2006 (*Ius nostrum*, 34).
- MIGLIORINO F., *Fama e infamia: problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania, Giannotta, 1984.
- MINNUCCI G., *Accusatio e Divisio criminum. La riflessione della penalistica delle origini e il pensiero di Alberto Gandino: una comparazione*, in *MSCG*, XXX (2/2000), pp. 291-303.
- *Alberico Gentili tra mos italicus e mos gallicus. L'imedito commentario ad legem juliam de adulteriis*, Bologna, Monduzzi, 2002 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno. Studi e testi raccolti da Filippo Liotta, 6).
- *Diritto e processo nella prima trattatistica del XII secolo: qualche riflessione*, in *Il secolo XII: la "renovatio" dell'Europa cristiana*, a cura di G. CONSTABLE ed altri, Bologna, Il Mulino, 2003 (*Annali ISIG, Quaderni*, 62), pp. 302-311.
- *Diritto penale canonico e diritto penale secolare nello Stato Pontificio durante il Pontificato di Gregorio XVI: qualche riflessione*, in *I Regolamenti penali di Papa Gregorio XVI per lo Stato Pontificio (1832)*, rist. an. a cura di AA.VV., Padova, Cedam, 2000 (Casi, fonti e studi per il diritto penale raccolti da S. Vinciguerra, serie II, 16, Le fonti), pp. XXIX-XLI.
- *Il "Tractatus criminum". Sulla genesi di un'opera di diritto e procedura penale nell'età dei glossatori*, in *ZSS, Kanonostiche Abteilung*, LXXXII (1996), pp. 52-81.
- *Sull'edizione del Tractatus criminum*, in *RSDI*, LXXVIII (2005), pp. 233-270.
- (a cura di), *Tractatus criminum saeculi XII editionem criticam congescit Giovanni Minnucci*, Roma, 1997 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno. Studi e testi raccolti da Filippo Liotta, 2).
- MONGIANO E., *"La cura e il governo de' popoli cristiani". In tema di rapporti tra giurisdizione ecclesiastica e secolare nell'età di Pio V*, in *Le carte del diritto e della fede. Atti del convegno di studi di Alessandria*, 16-16 Giugno 2006 a cura di E. Mongiano e G. M. Panizza, Alessandria, 2008 (Biblioteca della Società di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti fondata a M. E. Viora, 35), pp. 49-61.
- MONTANOS FERRÍN E., *La atroz pena del saco en el sistema del derecho común*, in *Rivista Internazionale di Diritto Comune*, 19 (2008), pp. 153-162.
- MONTAZEL L., *La répression du port d'armes prohibités en France et en Allemagne (XVI-XVIII): un cas de "rupture" entre normes et doctrine*, in *Ius commune*, XXIX (1997), pp. 41-90.
- MONTORZI M., *Diritto feudale nel Basso Medioevo. Materiali di lavoro e strumenti critici per l'esegesi della glossa ordinaria ai Libri Feudorum*, Torino, Giappichelli, 1991.
- *Dispotismo di provincia" e governo del territorio. Pontedera alla fine del '700 in due relazioni ministeriali del Vicario Luigi Comparini*, ora in *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della Giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, EDIFIR, 1997, pp. 253-288.
- *Fides in rem publica. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli, Jovene, 1984 (Storia e diritto, 12).



- *Giovanni Carmignani: Vichismo e Idéologie nella cultura giuridica post-illuministica*, ora in *Crepuscoli Granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, Edizioni ETS, 2006 (Incontri di esperienza e di cultura giuridica, 1), pp. 189-202.
- *Note di Lettura su Paolo Prodi, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, 2000, in *Storica*, 17 (2000), pp. 103-111.
- *Processi di "standardizzazione" testuale: Margaritae, gemmae, tabulae: un primo approccio di studio*, ora in *Processi istituzionali. Episodi di formalizzazione giuridica ed evenienze d'aggregazione istituzionale attorno ed oltre il feudo: saggi e documenti*, Padova, Cedam, 2005, pp. 51-69.
- MOOS (VON) P., "Occulta cordis". *Contrôle de soi et confession au Moyen Âge*, in *Mediévales*, 29 (1995-1996), pp. 117-140.
- MOREAU-DAVID J., *Ferrière Claude-Joseph*, in *Dictionnaire Historiques des Juristes français*, pp. 326-327.
- MUTHER TH., *Berger Johann Heinrich*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, vol. II, pp. 374-375.
- NAPOLI M.T., *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova, 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), pp. 377-441.
- NARDI P., *Mariano Sozzini giureconsulto senese del Quattrocento*, Milano, Giuffrè, 1974 (Quaderni di Studi senesi, 32).
- PADOA-SCHIOPPA A., *Delitto e pace privata nel pensiero dei legisti bolognesi. Brevi note*, ora in *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 209-250.
- PADOVANI T., STORTONI L., *Diritto penale e fattispecie criminose. Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- PASQUINO P., *Polizia celeste e polizia terrena: D. Reinkingk e V.L. von Seckendorff*, in *Annali ISIG*, VIII (1982), pp. 325-355.
- PASTOR (VON) L., *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. I, Roma, Desclee, 1931.
- PECORELLA C., *Cause di giustificazione, circostanze attenuanti e aggravanti del reato dalla glossa alla c.d. riforma del diritto penale*, ora in *Studi e ricerche di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 33-86.
- PEDRAZZA GORLEO C., *Syntagma iuris universi: il progetto enciclopedico-giuridico di Pierre Grégoire*, Tesi di dottorato, Università degli studi di Trento, dottorato di ricerca in Studi storici, XV ciclo (2004).
- Penale, giustizia, potere. Per ricordare Mario Sbriccoli*, a cura di L. LACCHÈ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI, Macerata, EUM, 2007.
- PERROY E., *Les cas royaux, origines et développements de la théorie aux XIII<sup>e</sup> et XIV<sup>e</sup> siècle*, Paris, J. Monnier, 1910.
- PERTILE A., *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'Impero Romano alla Codificazione*, II ed. rivieduta e corretta, vol. V (*Storia del diritto penale*), Torino, (UTET), 1892.
- PERUZZI P., *Prefazione a Antonius Matthaei, Prolegomena al commento ai libri XLVII e XLVIII, de Criminibus del Digesto*, Urbino, 1995, pp. I-X.
- PETERS E., *Crimen exceptum. The history of an idea*, in *Proceedings of the Tenth International Congress of Medieval Canon Law*, Syracuse, New York, 13-18 Agosto 1996, a cura di K. PENNINGTON, S. CHODOROW, K.H. KENDAL, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2001 (*Monumenta Iuris canonici*, Series C: *Subsidia*, 11), pp. 137-194.
- PETRONIO U., *Il Senato di Milano: istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, Milano, Giuffrè, 1972 (*Ius nostrum*, 17/1).

PEZZELLA S., *Carletti Angelo*, in *DBI*, vol. XX, pp. 136-138.

PIERI S., *Fonetica e morfologia del dialetto pisano*, in *Archivio glottologico italiano*, vol. XII (1890-1892), pp. 154-160.

PIFFERI M., *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano, Giuffrè, 2006 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 66).

— *Tiberio Deciani e le origini della "parte generale" nel diritto penale*, in *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno* (a cura di MARCO CAVINA), Udine, Forum, 2004 (*Strumenti di storia del Friuli*, 1), pp. 177-205.

PINI A.I., *Angelo Gambiglioni*, in *DBI*, vol. XII, pp. 32-34.

POVOLO C., *Retoriche giudiziarie, dimensioni del penale e prassi processuale nella Repubblica di Venezia: da Lorenzo Priori ai pratici settecenteschi*, in *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII)*, a cura di G. CHIODI, C. POVOLO, Verona, CIERRE, 2004, vol. II, pp. 19-170.

PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna, Il Mulino, 2000.

PROSDOCIMI L., *Il diritto ecclesiastico dello Stato di Milano dall'inizio della Signoria viscontea al periodo tridentino (secc. XIII-XVI)*, Milano, Edizioni de L'arte, 1941, pp. 283-324.

PROSPERI A., *Il Concilio di Trento: una introduzione*, Torino, Einaudi, 2001.

— *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino, Einaudi, 2009 (nuova ed.).

PUGLIESE G. (con la collaborazione di F. SITZIA, L. VACCA), *Istituzioni di diritto romano*, II ed., Torino, Giappichelli, 1990.

— *Figure processuali ai confini tra "iudicia privata" e "iudicia publica"*, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, Jovene, 1985, vol. I, pp. 55-81.

— *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, Jovene, 1985, vol. II, pp. 653-720.

— *Processo privato e processo pubblico*, ora in G. PUGLIESE, *Scritti giuridici scelti*, I, Napoli, Jovene, 1985, pp. 5-51.

PUT E., *Justice pénale et pouvoir disciplinaire: les eveques et le privilège du for dans le pays-Bas méridionaux, la principauté de Liège et l'Angleterre*, in *Justice pénale et droit des clerics en Europe XVI<sup>e</sup>-XVIII<sup>e</sup> siècles* (a cura di B. DURAND), Lille, Publications du centre d'Histoire judiciaires, 2005, pp. 101-112.

PUTTHER J., *Koch Johann Christoph*, in *Allgemeine Deutsche Biographie*, vol. XVI, pp. 386-387.

*Quaderni storici*, anno XL, n. 2 (2005), n. 119 a cura di S. FECI, A. TORRE.

QUAGLIONI D., *Alberto Gandino e le origini della trattatistica penale*, in *MSCG*, XXIX (1/1999), pp. 49-63.

— *La responsabilità del giudice e dell'ufficiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, ora in *"Civilis Sapientia". Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra Medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini, Maggioli, 1989, pp. 77-106.

— *La sovranità*, Roma-Bari, Laterza, 2004.

RAMOS VASQUEZ I., *La aplicación de la teoría de los delitos "mixti fori" en el derecho castellano*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. CONDORELLI, tomo V, Roma, Il Cigno Galilei Galilei, 2006, pp. 425-450.

REINHARD W., *Confessionalizzazione forzata? Prolegomeni ad una teoria dell'età confessionale*, in *Annali ISIG*, VIII (1982), pp. 13-37.

- REICHHARDT N., *Gómez Anton*, in *Juristen. Ein biographisches Lexicon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, hrsg. M. STOLLEIS, München, Bech, 1995, pp. 244-245.
- REZASCO G., *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Firenze, 1881 (rist. an. Bologna, Forni, 1966).
- RIALS A., *Église/état*, in *Dictionnaire de la culture juridique* (a cura di D. ALLAND, S. RIALS), Parigi, PUF, 2003, pp. 596-598.
- RIVERA DAMAS A., *Pensamiento político de Hostiensis. Estudio jurídico-histórico sobre las relaciones entre el Sacerdocio y el Imperio en los escritos de Enrique de Susa*, Zurigo, PAS, 1964 (*Studia et textus historiae juris canonici*, 3).
- ROGGERO F., *Un giurista nel "secolo di ferro": Giacomo Antonio Marta (1559-1629)*, in *RSDI*, LXXI (2008), pp. 301-329.
- ROMANO A., *La giurisprudenza consulente e Paolo di Castro. Alcuni Consilia inediti del ms. Venezia Biblioteca Marciana, Lat. 2324*, in *Studi in memoria di Mario E. Viora*, Roma, Fondazione Mochi Onory, 1989 (*Biblioteca della Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 30), pp. 605-619.
- ROSONI I., *Quae singula non prosunt: la teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano, Giuffrè, 1995 (Pubblicazioni della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata, 94).
- ROSSI G., *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558)*, Torino, Giappichelli, 2009.
- ROTONDI G., *Leges publicae populi romani*, Milano, Società Editrice Libreria, 1912.
- RUFFINI F., *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, Bologna, Il Mulino, 1974 (*Religione e società. Studi, testi, ricerche di diritto e storia raccolti da F.M. Broglio*, 1).
- RUSCONI R., *L'ordine dei peccati. La confessione tra Medioevo ed età moderna*, Bologna, Il Mulino, 2002.
- SALVIOLI G., *Storia del processo civile e criminale*, in P. DEL GIUDICE (a cura di), *Storia del Diritto Italiano*, III/2, Milano, 1927.
- SANTANGELO CORDANI A., *I consilia di Giovanni Pietro Biumi. Famiglia e successioni in Lombardia tra Cinque e Seicento*, in *Studi di Storia del Diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1996 (Università di Milano. Facoltà di Giurisprudenza. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 19), pp. 435-495.
- SANTARELLI U., *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1990.
- *Mercanti e società di mercanti*, Torino, Giappichelli, 1998<sup>3</sup> (*Il diritto nella storia*, 1).
- SAPORI G., *Antichi testi giuridici (secoli XV-XVIII) dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano*, con Introduzione di Giulio Vismara, Milano, Giuffrè, 1977 (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 7).
- SARTI N., *Appunti su carcere-custodia e carcere-pena nella dottrina civilistica dei secoli XII-XVI*, in *RSDI*, LIII-LIV (1980-81), pp. 67-110.
- SBRICCOLI M., *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969 (Università di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II serie, 1).
- *Crimen laesae maiestatis: il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano, Giuffrè, 1973 (*Per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2).
- (a cura di), *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, Ponte alle Grazie, 1991.

- “*Vidi communiter observari*”. *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, pp. 71-110.
- *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, 2 voll., Milano, 2009 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 88).
- *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1900)*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, I, pp. 590-670.
- *Categorie e idee per introduzione*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, p. 1303.
- *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, vol. II, pp. 1135-1149.
- *Giustizia criminale*, ora in *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 13-17.
- *Giustizia negoziata, giustizia egemonica. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, pp. 1223-1245.
- ‘*Gobernar castigando*’. *Francisco Tomás y Valiente e la storia del diritto penale moderno*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, pp. 700-701.
- *Indice parziale del libro Storia del diritto penale*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. II, pp. 1193-1221.
- *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'Età Moderna*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 155-207.
- *Legislation, justice and political power in Italian cities, 1200-1400*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 47-72.
- *Lex delictum facit. Tiberio Deciani e la criminalistica italiana nella fase cinquecentesca del penale egemonico*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 225-260.
- *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 264-269.
- *Truffa (storia)*, ora in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, vol. I, pp. 355-372.
- SCHIAPPOLI D., *Diritto penale canonico*, in *Enciclopedia del Diritto Penale Italiano*, a cura di E. PESSINA, I, Milano, Società editrice Libreria, 1905, p. 637).
- SCHLOSSER H., *Tiberio Deciani ed il suo influsso sulla penalistica tedesca*, in *Tiberio Deciani (1509-1582): alle origini del pensiero giuridico moderno* (a cura di MARCO CAVINA), Udine, Forum, 2004 (Strumenti di storia del Friuli, 1), pp. 121-137.
- SCHMOECKEL M., *Excessus notorius examinatione non indiget. Die Entstehung der Lebre der Notorietät*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di ORAZIO CONDORELLI, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2004, vol. V, pp. 133-163.
- SCHNUR R., *Die Franzosischen Juristen im Konfessionellen Bürgerkrieg des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des modernen Staates*, Berlino, Duncker und Humblot, 1962.
- SCHOEMAKER K.B., *Criminal procedure in Medieval european law. A comparison between english and roman-canonical developments after IV Lateran Council*, in *ZSS, Kanonistische Abteilungen*, LXXXV (1999), pp. 174-202.
- SCHRAGE E., *Iudex bonus vir dicitur*, in *Miscellanea D. Maffei dicata Historia, ius, studium*, vol. II, a cura di A. GARCIA Y GARCIA, P. WEIMER, Goldbach, Scientia, 1995, pp. 77-95.
- SINISI L., *Nascita e affermazione di un nuovo genere letterario. La fortuna delle Institutiones iuris canonici di Giovanni Paolo Lancellotti*, in *RSDI*, LXXVII (2004), pp. 53-95.
- *Oltre il corpus iuris canonici. Iniziative manualistiche e progetti di nuove compilazioni in età post-tridentina*, Soveria Mannelli, Rubbettino Editore, 2009 (Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, 1).

- *Un sommista ligure del primo Cinquecento: prime note su Giovanni Cagnazzo e la sua Summa Tabiena*, in *Atti della società ligure di storia patria*, n.s., XLVII (2007), pp. 91-113.
- SOFFIETTI I., *Il tractatus de iure et eius speciebus del codice D V 19 della Biblioteca nazionale di Torino*, in *RSDI*, XLVII (1979), p. 110.
- SOLIMANO S., *Paolo Risi e il processo penale (1766)*, in *Studi di Storia del Diritto*, III, Milano, Giuffrè, 2001 (Università di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni dell'Istituto di Storia del Diritto Italiano, 27), pp. 419-519.
- SORDI B., *Police/Policey. Linguaggi comuni e difformi sentieri istituzionali nel passaggio dalla polizia di Antico Regime all'amministrazione moderna*, in *QF*, 26 (1997), pp. 625-651.
- SPAGNESI E., *Agnello de Sarno e Orazio Greco, o dell'alleanza tra giudice e medico nella Napoli dell'investiganti*, in *Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale (1584-1659)*, a cura di A. PASTORE, G. ROSSI, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 286-314.
- *Tiberio Deciani*, in *DBI*, vol. XXXIII, pp. 538-542.
- STOLLEIS M., *Stato e ragion di Stato nella prima età moderna* (trad. it di S. Iovino, C. Ricca), Bologna, Il Mulino, 1998.
- (a cura di), *Juristen. Ein biographisches Lexicon von der Antike bis zum 20. Jahrhundert*, Monaco, C.H. Beck, 1995.
- STRUBBE E.-I., *Joos de Damhouder als Criminalist*, in *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, XXXVIII (1970), pp. 1-65.
- TALLON A., *La France et le Concile de Trente (1518-1563)*, Roma, Ecole Française de Rome, 1997.
- TANZINI L., *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415. Lo statuto cittadino del 1409*, Firenze, Olschki, 2004 (Biblioteca Storica Toscana, XLV).
- TARELLO G., *Storia della cultura giuridica moderna*, vol. I (*Assolutismo e codificazione del diritto*), Bologna, Il Mulino, 1976.
- THÉRY J., "Atrocitas/Enormitas". *Per una storia della categoria "crimen enorme" nel Basso Medioevo (XII-XV sec.)*, in *Quaderni Storici*, 131, n. 2 (2009), pp. 329-375.
- TOGNETTI L., *Processi informativi e atti criminali dal 1622 al 1707. Repertorio del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di San Miniato*, San Miniato, Pacini, 1994.
- TOMÁS Y VALIENTE F., *Castillo de Bobadilla (c. 1547 - c. 1605). Semblanza personal y professional de un juez del Antiguo Régimen*, in *Anuario de Historia del Derecho Espanol*, 45 (1975), pp. 224-270.
- *El Crimen y pecado contra natura, in Sexo Barroco y otras transgresiones premodernas*, Madrid, Alianza Editorial, 1990, pp. 33-55.
- TOULET M., *L'incrimination de port d'armes au bas Moyen Age*, in *Etudes d'histoire du droit médiévale en souvenir de Josette Matman*, Lione, 1988 (Mémoires de la société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 45), pp. 435-448.
- TRUSEN W., *Der Inquisitionprozess. Seine historische Grundlagen und frühen Formen*, in *ZSS, Kanonistische Abteilungen*, LXXIV (1988), pp. 163-230.
- TRUSEN W., *Die gelehrte Gerichtsbarkeit der Kirche*, in *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren Europäischen Privatrechtsgeschichte*, t. I, Monaco di Baviera, Beck, 1973, pp. 495-498.
- TURRINI M., *La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età Moderna*, Bologna, Il Mulino, 1991 (Annali ISIG, Monografie, 13).
- VALLERANI M., *Premessa*, in *Quaderni Storici*, 131, anno XLIV, n. 2 (2009), pp. 299-312.
- *Il giudice e le sue fonti. Note su inquisitio e fama nel Tractatus de maleficiis di Alberto da Gandino*, in *Rechtsgeschichte*, 14 (2009), pp. 40-61.
- *La giustizia pubblica medievale*, Bologna, 2005.

- VALSECCHI C., "quis erit iudex?". *Giurisdizione secolare ed ecclesiastica nella prassi tre-quattrocentesca. Alcune annotazioni*, in *Panta Rei. Studi dedicati a Manlio Bellomo*, a cura di O. Condorelli, t. V, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 2006, pp. 407-433.
- *Jacopo Menocchio e il giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento, Studia Borromaica. Saggi e documenti di storia religiosa e civile della prima età moderna*, 14 (2000), pp. 93-116.
- VANNI A., "fare diligente inquisitione". *Gian Pietro Carafa e le origini dei chierici regolari teatini*, Roma, Viella, 2010 (Università Roma Tre. Collana di studi e ricerche, 23).
- VECCHIO S., *Segreti e bugie. I peccata occulta*, in *Micrologus*, XIX (2006), pp. 361-405.
- VEDOVA G., *Biografia degli scrittori padovani*, vol. I, Padova, 1831.
- VENTRELLA MANCINI C., *L'elemento intenzionale nella teoria canonistica del reato*, Torino, Giappichelli, 2002.
- VENTURI F., *Briganti Tommaso (1691-1762)*, in *DBI*, vol. XIV, pp. 259-260.
- VISMARA G., *La giurisdizione dei vescovi nel mondo antico*, in *La giustizia nell'Alto Medioevo (secc. V-VII). Atti della XLII settimana di studi del Centro di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto*, Spoleto, Centro di Studi sull'Alto Medioevo, 1995, pp. 225-252.
- VOLPI G., *Acta gradum academiae pisanae*, II, 1600-1699, Pisa, Litografia dell'Università di Pisa, 1979.
- WEBER H. v., *Der Dekalog als Grundlage der Verbrechenssystematik*, in *Festschrift für Wilhelm Sauer zu seinen 70. Geburtstag*, Berlino, De Gruyter, 1949, pp. 44-70.
- ZDEKAUER L., *Gli statuti comunali del foro ecclesiastico di Siena nei secoli XIII-XIV*, in *Bollettino senese di storia patria*, anno VIII, n. 2 (1900), pp. 16-51.
- ZENDRI C., *Pierre Gregoire tra leges e mores: ricerche sulla pubblicistica francese del tardo Cinquecento*, Bologna, Monduzzi, 2007 (Archivio per la storia del diritto medievale e moderno, 11).
- ZHANG L., *I Contratti innominati nel diritto romano. Impostazioni di Labeone e di Aristone*, Milano, Giuffrè, 2007 (Università degli Studi di Roma Tor Vergata Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza - Sezione di Storia e Teoria del Diritto, 7).
- ZORDAN G., *Il diritto e la procedura criminale nel Tractatus de maleficis di Angelo Gambiglioni*, Padova, Cedam, 1976 (Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova, LXXVII), pp. 99-106.
- ZORZI A., *Conflits et pratiques infrajudiciaires dans les formations politiques italiennes du XIII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècle*, in *L'infrajudiciaire du Moyen Age à l'époque contemporaine* (Actes du colloque organisé par le Centre d'études historiques sur la criminalité et les déviances de l'Université de Bourgogne, Dijon, 5-6 octobre 1995), a cura di B. GARNOT, Dijon, EUD, 1996, pp. 19-36.
- *Ordine pubblico e amministrazione della giustizia nelle formazioni politiche Toscane tra Tre e Quattrocento*, in *Italia 1350-1450: tra crisi, trasformazione, sviluppo*, Atti del XIII convegno di studi del Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia, Pistoia, 10-13 maggio 1991, Pistoia, Centro italiano di studi di storia e d'arte di Pistoia, 1993, pp. 419-474.

## Indice dei luoghi delle fonti citati e commentati

### *Corpus iuris civilis*

l. ad ea, ff. De regulis iuris (D. 50.17.157pr.)	148
l. ariani, C. De haereticis et manichaeis et samaritis (C. 1.5. 5)	72
l. aut facta, § quantitas, ff. De poenis (D. 48.19.16.7)	199
l. certi conditio, ff. De rebus creditis si certum petetur et de condicione (D. 12.1.9)	132
l. cicero ff. De poenis (D. 48.19.39)	196
l. codicillis, § matre, et uxore ff. De legatis et fideicommissis (31.88.16)	196
l. consequens, Inst. De suspectis tutoribus vel curatoribus (Inst. 1.26.3)	63
l. de submersis, C. De naufragiis (C. 11. 5.5)	133
l. edicto, § rei capitalis, ff. De bonorum possessione (D. 37.1.13)	141
l. ea quidem C. De accusationibus et inscriptionibus (C. 9.2.7)	204
l. et licet neminem, C. Ad legem iulia repetundarum (C. 9.26.6. 1)	72
l. eum, qui iuravit § in popularibus, ff. De iureiurando (D. 12.2.30.3)	73
l. idem ff. De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris (D. 21.1.10)	140
l. infamen, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.7)	51
l. item veniunt in haereditatem § cum ..., ff. De hereditatis petit.(D. 5.3.20 (22))	132
l. iubemus, C. De privatis carceribus inhihendis (C. 9.5.1)	72
l. locatio (licitatio), § quod illicite, ff. De publicanis et vectigalibus (D. 39.4.5)	63, 67
l. manichaeos, C. De haereticis et manichaeis (C. 1.5.4)	155
l. manichaeis, C. De haereticis et manichaeis et samaritis (C. 1.5.5.1)	77
l. non omnia, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1)	31, 38, 39, 50-54, 59, 62-64, 69, 71, 83, 92
l. omnibus per civitates, C. Ad legem iuliam de vi (C. 9.12.10)	73
l. omnes, C. de delatoribus (C. 10.11.5)	67
l. perspicendum, ff. De poenis (D. 48. 19. 11)	145
§ poena, Inst. De iniuriis (Inst. 4.4.4)	143
l. praetor edixit, ff. De iniuriis et famosis libellis (D. 47.7.7 e 8)	147
l. publicorum ff. De publicis iudiciis (48.1.2)	136

l. quod ad statutum, ff. De poenis (D. 48.19.12)	108
l. quamvis adulterij (C. 9.9.19)	108
l. quamvis indubitati (C. 9.9.30)	109
l. quicumque maleficiorum, C. De maleficiis et mathematicis (C. 9.18.9)	73
l. qui non facit, ff. De diversis regulis iuris antiqui (D. 50.17.121)	172
l. quod senatusconsultum ff. de iniuriis et famosis libellis (D. 47.10.6)	77, 91
l. reos capitalium, C. De accusationibus et inscriptionibus (C. 9.2.3)	138-140
l. si quis in hoc genus, C. De episcopis et clericis (C. 1. 3.10)	77-78
l. spadonem § si cum iter, ff. De excusationibus (D. 27.1.15)	78
l. saccularii § sunt quedam ff. De extraordinis criminibus (D. 47.11.9)	93, 188
l. transigere, C. De transactionibus (C. 2. 4.18)	143
l. vulneris magnitudo, ff. De iniuriis et famosis libellis (D. 47.10.9.1)	147
Auth. <i>De defensoribus civitatum</i> , § et iudicare e § audient (Coll. III, 2 = Nov. 15)	150
gl. ad singulorum, ff. de iustitia et iure (D.1.1.2)	76
gl. Aliqua coercitio, in ff. De publicis iudiciis (D. 48.1.2)	198
gl. Athletas autem Sabinus, § qui lenocinium, D. De iis qui notatur... (D. 3.2.4)	179
gl. Annona, in ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1, circ. fin.)	38
gl. capitis poenam, in l. est et inter, Inst. De publicis iudiciis (Inst. IV. 18. 1)	137
gl. de plano, versic. Sed tamen, ff. De accusationibus et incriptionibus (D. 48.2.6)	133
gl. exigit, in Auth. Sed novo iure, post l. Si fugit, C. De servis fugitivis (C. 6. 1.3)	137
gl. ex maleficiis, ff. de privatis delictis (D. 47.1.3)	76
gl. interdictum, in l. est autem, § minor, Inst. De capitis deminutione (Inst. 1.16.1)	139
gl. In tertiam partem ad Inst. De publicis Iudicis (Inst. 4.18. 8)	150
gl. iure communi ff. de iniuriis et famosis libellis (D. 47.10.6)	77
gl. mors, ff. De publicis iudiciis (D. 48.2.1)	137
gl. nam caetera, ff. De publicis iudiciis (D. 48.2.1)	137
gl. ne facto, in l. si mora, ff. De soluto matrimonio (D. 24.3.10)	172
gl. parte, in l. de custodia, ff. de custodia et exhibitione reorum (D. 48.3.1)	162
gl. Plerunque, in Inst. De publicis iudiciis (Inst. 4. 18. 7)	32
gl. privatam (D. 47.10.6)	68
gl. publica questione, ff. de iniuriis et famosis libellis (D. 47.10.6)	68
gl. publicorum, in ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.2)	32
gl. quasi publicam, in Inst. de suspectis tutoribus vel curatoribus (Inst. 1.26.3)	74
gl. repetundarum, in ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1.1)	32
gl. sed in civili crimine, in Auth. clericus quoque, C. De episcopis et clericis (C.1.3.33)	32, 109



*Corpus iuris canonici*

gl. deficientibus, in c. nos inter X. de purgatione canonica (X. 5.33.6)	22
gl. effusione sanguinis, in c. cum illorum, X. De sententia excom. (X. 5. 29.32)	161
gl. fures, in c. Infames, C. VI, qu. I	46-48
gl. gratiam ad c. scripta, X. De collusione Detegenda (X. 5. 21.1)	47
gl. mutilatione membri, in c. cum illorum, X. De sententia excom. (X. 5. 29.32)	161
c. porro, si clericus, X. De clericis pugnantibus in duello (X. 5.14.1)	181
c. quid in omnibus, C. XXXII, qu. 7	196
c. quum in ecclesiae X. De simonia (X. 5.3.9)	173
c. tuae discretionis, X. de poenis (X. 5.37.6)	109, 149, 182
c. si quod venius, C. XXXIII, qu. 2	195

*Luoghi commentati dai giuristi*

## Agostino Berò

c. at si clerici, X. de iudiciis (X. 2.1.7)	158, 159, 162, 164, 165, 183
c. de his, X. De accusationibus (X. 5.1.6)	110
c. primum, X. de accusationibus (X. 5. 1.1)	49

## Alberico da Rosate

l. custodia, ff. de custodia reorum (D. 48.3.1)	138
l. levia, ff. de accusationibus (D. 48.2.6)	151
l. infamem, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.7)	51
l. non omnia, ff. de publicis iudiciis (D. 48. 1. 1)	38
l. publicorum, ff. de publicis iudiciis (D. 48. 1.2)	114
l. sed si ex eadem, ff. de popularibus actionibus (D. 47. 23. 3)	47
l. si servo sciente, § is qui, ff. de noxalibus actionibus (D. 9.4.2)	148
Rubr. De popularibus actionibus, ff. de privatis delictis (D. 47. 23)	64

## Alciato Andrea

l. aliud est fraus, ff. de verborum significatione (D. 50.16.131pr)	101
l. licet, ff. de verborum significatione (D. 50.16.103)	145
l. transigere, vel pacisci, C. de transactionibus, (C. 2.4.18)	146
c. cum non ab nomine (expositio altera), X. De iudiciis (X. 2.1.10)	162

## Angelo degli Ubaldi

l. ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 9. 2. 7)	27
l. levia, ff. de accusationibus et inscriptionibus (D. 48.2.6)	198
l. non solum, § si mandato meo, ff. de iniuriis et famosis libellis (D. 47.10.11)	198
l. publicorum, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.2)	137,142

## Antonio da Budrio

c. ex tenore literarum tuarum, X. de temporibus ordinationibus (X. 1.11.14)	174, 176, 177, 179
c. per inquisitionem, X. De electione et electi potestate (X. 1.6.26)	176
c. quaeris, X. De aetate et qualitate et ordine praeficendorum (X. 1.14.6)	110

## Azzone

l. ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 9. 2. 7)	31
l. reos capitalium, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 9. 2. 3)	30

## Baldo degli Ubaldi

l. cum ancillis, C. de incestis nuptis (C. 5.5.3)	157,195
l. publica, De public iudiciis (Inst. IV. 18.1)	28, 42
l. publicorum, Inst. de publicis iudiciis (Inst. 4.18.1)	59
l. si sororem, C. de his qui accusare non possunt (C. 9.1.18)	181
l. sed si hac, § praetor, ff. de in ius vocando (D. 2.4.10.12)	181, 199
l. prius est, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 1. 1)	132
rubr. C. de iure fisci (C.10.1)	35
rubr. de hiis qui accusare non possunt (C. 9. 1)	47, 50-51, 53, 60-61, 69, 70, 72
rubr. De Pace tenenda et eius violatori bus, § si rusticus (L.F. 2.27.4)	154
auth. Clericus quoque, post legem Omnes, C. de episcopis, et clericis [C. 1. 3.32 (33)]	108-109
auth. Sed novo iure, versic. Quero, post l. Si fugit, C. De fugitivis servis (C. 6.1.3)	57
c. praemitte, § pervenit ad nos, X. De testibus cogendi vel non (X. 2.21.5)	182
c. proposuit, X De appellationibus, relationibus et recusationibus (X. 2.28.29)	162

## Bartolo da Sassoferrato

l. auxilium, ff. de minoribus vigintiquinque annis (D. 4.4.37)	149
l. capitalium, § servi caesi, ff. de poenis (D. 48.19.28)	154
l. Cornelia, § si quis librum, ff. de iniurijs, et famosis libellis (D. 47.10.5)	69, 70
l. denuntiasset, § quid tamen, ff. ad legem iulia del adulteriis et stupro (D. 48.5.17(18))	167
l. licet, § si filiusfamilia, ff. de peculio (D. 15. 1.3)	172
l. inficiando, § infans, ff. de furtis (D 47.2.19)	206

l. non omnia, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1.)	50, 52, 53, 59, 62, 64, 69, 71
l. praevaricationis, § si ideo quis accusetur, ff. de praevaricatoribus (D. 47.15.3)	50
l. perspicendum, ff. de poenis (D. 48.19.11)	57
l. non omnia, versic. Respondeo, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1)	92
l. non solum, § si mandato meo, ff. de iniuriis et ... (D. 47. 10.11)	133, 149, 150, 161, 198
l. nunquam plura, ff. de privatis delictis (D. 47.2)	98
l. si familia alicuius, ff. de iurisdictione omnium iudicium (D. 2. 1. 9)	94
l. si quis in hoc, C. de episcopis et clericis (C. 1. 3. 10)	59
l. publicorum, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1. 2)	138
l. levia, ff. de accusationibus inscriptionibus (D. 48.2.6)	151
l. Praetor, § Et generaliter, ff. de vi bonorum raptorum (D. 47.8.2)	168
Auth. Sed novo iure, post l. si fugitivi, C. de servis fugitivis (C. 6.1.3)	140
rubr. Ad legem iuliam de adulteriis coercendis (D. 48.5)	167
Bartolomeo da Saliceto	
l. magisteriae, C. de iurisdictione omnium iudicum (C. 3.13.6)	201
l. quamvis, in C. ad legem iuliam de adulterii (C. 9. 9. 19)	43, 70
l. transigere, vel pacisci, C. de transactionibus (C. 2.4.18)	145
l. non ideo minus, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 9.2.5)	147
l. si miles, C. de exhibendis, et transmittendis reis (C. 9. 3.1)	203
auth. hodie, post legem patroni, C. de iudiciis (C. 3.1.12)	165
Cino a Pistoia	
l. ea quidem, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 9. 2. 7)	204-205
l. reos capitalium, C. de accusationibus et inscriptionibus (C. 9.2.3)	143
l. nemo clericus, C. de Summa Trinitate et fide Catholica (C. 1. 1.4)	168
De Azpilcueta Martin	
c. novit X. de iudiciis (X. 2.1.13)	115, 117
Dino dal Mugello	
l. levia, ff. de accusationibus et inscriptionibus (D. 48.2.6)	148, 151
Enrico da Susa	
c. cum sit generale X. de iudiciis (X. 2.2.8)	115
c. primus, X. De his, qui filios occiderunt (X. 5.10.1)	150
c. proposuit, X. de appellationibus (X. 2. 28. 24)	175

Fagnani Prospero	
c. ex tenore tuarum litterarum X. De temporibus ordinationum (X. 1.11.4)	182
c. omnipotens deus, X. de accusationibus, inquisitionibus, et ... (X. 5.1.4)	182
Felino Maria Sandei	
c. at si clerici X. de iudiciis (X. 2.1.7)	161, 183, 198
c. cum sit generale X. de foro competenti (X. 2.2.8)	114
Filippo Decio	
l. imperium, ff. de iurisdictione omnium iudicium (D. 2.1.3)	142
c. at si clerici X. de iudiciis (X. 2.1.7)	151, 152, 158
c. Quia quaesitum est, X. de officio et potestate iudici delegati (X. 1.29.1)	192
c. de quo vult Deo, X. de iudiciis (X. 2. 1. 1)	192
Francesco Accolti	
c. de his criminibus, X. De accusationibus (X. 5.1.6)	110
c. cum sit generale, X. de foro competenti (X. 2.2.8)	110
Francesco Accursio	
casus in gl. levia, ff. de accusationibus et incriptionibus (D. 48.2.6)	132
casus. in si quis, in ff. de privatis delictis (D. 47. 1. 3)	37
casus in gl. publica iudicia, Inst. De publicis iudiciis (Inst. 4. 18.1)	41
casus in l. aut facta, ff. de poenis (48.19.16)	132, 166
Francesco Zabarella	
c. qualiter et quando, X. De iudiciis (X. 2.1.17)	108
c. quaesitum, X. De temporibus ordinationum (X. 1. 11. 17)	174, 175
Giovanni da Imola	
l. publicorum, ff. de publicis iudiciis (D. 48.1.1)	143
Giovanni D'Andrea	
c. cum sit generale, X. De foro competenti (X. 2.2.8)	108
Giovanni d'anagni	
c. at si clerici X. De iudiciis (X. 2.1.7)	153
c. ex tenore tuarum literarum, X. de temporibus ordinationibus (X. 1.11.14)	174, 177
c. in tantum clamor, X. De collusione detegenda (X. 5. 22. 4)	154
c. qualiter et quando, § ad corrigendos, X. De accusationibus et inscript. (X. 5.17.1)	38, 40
c. qualiter et quando, § debet igitur, X. De accusationibus (X. 5.1.24)	144

c. cum sit generale, X. De foro competenti (X. 2.2.8)	110
c. Proposuit, X. De appellationibus (X. 2.28.29)	153
Goffredo da Trani	
X. rubr. De foro competenti, § quia rei ad iudicia vocati	107
X. rubr. De iudiciis	108
Guido da Baisio	
c. non est, 6 De consuetudine (6. 1.4.3)	47
Iacopo dell'Arena	
l. non omnia, ff. de publicis iudiciis (D. 48. 1. 1)	38
Iacopo Bottrigari	
l. cum absenti, C. De requirendis rei (C. 9.40.1)	38
l. transigere, C. de transactionibus (C. 2.4.18)	143
auth. Clericus quoque, § sed in civili, post l. Omnes, C. de episc.s et cler. (C.1.3(32) 33)	38
Ioannes Monacus (Jean Le Moine)	
c. si iudex laicus, 6 De sententia excommunicationis, suspensionis... (6 5. 11.12)	122
Luca da Penne	
l. frustra, C. de re militari (C. 12.35.7)	204
l. si vacantia, C. de bonis vacantibus et de incorporatione (C. 10.10.5)	65
Mantova Benevides Marco	
c. at si clerici X. de iudiciis (X. 2.1.7)	161
Mariano Socini	
c. veniens, X. de accusationibus (X. 5.1.15)	53, 59, 69, 143
Niccolò Tedeschi (Abbas Panormitano)	
c. at si clerici, X. de iudiciis (X. 2.1.7)	161, 170, 180
c. cum sit generale, X. de foro competenti (X. 2. 2. 8)	110, 117
c. tuae discretionis, X. de poenis (X. 5. 37. 6)	182, 149
super rub. De his qui filios occiderunt (X.5.10)	155
Odofredo Denari	
l. eorum patrimonia, C. de iure fisci (C. 9. 1. 10)	51
l. frustra, C. De re militari (C. 12.35.7)	202
l. post contractum, ff. de donationibus (D. 39.5.15)	31, 146

l. non omnia, ff. de publicis iudicijs (D.48.1.1)	31
l. Querela falsi, C. ad legem cornelianam de falsis (C. 9. 22.12)	51
l. questiones eorum, C. Ubi de criminibus agi oporteat (C. 3.15.1)	85
l. qui vetante, § Ejus est, ff. de regulis iuris (D. 50.17.102)	148
l. si miles, C. de De exbendis vel transmittendis reis (C. 9.1.3)	201
l. transigere, C. de transactionibus (C. 2.4.18)	138
l. velle non creditur, ff. de regulis iuris (D. 50. 17.4)	31
rubr. De privatis delictis, ff. de privati delictis (D. 47.1.1)	31
rubr. De publicis iudicijs, ff. De publicis iudicijs (D. 48.1)	31
Ranieri Arsendi da Forlì	
Rubr. De popularibus actionibus, in ff. de privatis delictis (D. 47. 23)	39
l. ad ea, ff. de regulis iuris (D. 50.17.157)	148
Sinibaldo Fieschi (Innocenzo IV)	
c. cum non ab nomine, X. de iudicijs (X. 2.1.10)	174
c. cum oporteat, X. De accusationibus, inquisitionibus, ... (X. 5. 1. 19)	42
c. qualiter et quando, X. De accusationibus, inquisitionibus, ... (X. 5. 1.17. 2)	142
c. scripta, X de collusione detegenda (X. 5.22.1)	44, 49
Paolo di Castro	
l. eius qui, § si cui, ff. de testamentis (D. 28.1.8)	120, 123
l. Ictus fustium, ff. de his qui notantur infamia (D. 3.2.22)	185
l. quaestiones eorum in C. Ubi de crimine agi oportet (C. 3.15.1)	68, 151
l. si mora, ff. de soluto matrimonio (D. 24.3.10)	151
Pietro d'Ancarano	
c. cum sit generale, X. De foro competenti (X. 2.2.8)	108
Seysel Claude	
l. iubere caveri, ff. de iurisdictione omnium iudicium (D. 2.1.4)	151
l. si quis id quod, ff. de iurisdictione omnium iudicum (D. 2.1.7)	192
l. si familia, ff. alicuius, ff. de iurisdictione omnium iudicium (D. 2. 1. 9)	100
l. transigere, C. de transactionibus (C. 2.4.18)	194, 144
Juan de Torquemada	
c. quia episcopus, C V, qu. 3	39
c. quod clericus, C. XI, qu. 1	109
c. illud autem animadverti, c. IX, D. XL	131
c. homo christianus, c. V, D. XL	131, 215
c. infames, C. VI, qu. I	141


Alessandro Tartagni da Imola

*add. Levia crimina a Bartolo da Sassoferrato*

171

*Fonti d'archivio*

ASFi, <i>Statuti del Comune di Firenze</i> , 16	199
ASLu, <i>Statuti del Comune di Lucca</i> , 12	153,156
ASPi, <i>Vicariato di Lari</i> , 1023	203
ASPi, <i>Ordine di Santo Stefano</i> , 1878	203
BUPi, <i>manoscritti Carrara</i> , n. 13	231







## Indice dei nomi

- Abbas Panormitanus* v. Niccolò Tedeschi  
Acuña y Vela J., 61, 86, 110, 194  
Agostino Bonfranceschi da Rimini, 47-49, 55, 73-75, 77  
Agustín A., 219,220  
Aimone P.V., 44  
Alano Anglico, 49  
Albanese B., 56  
Alberico da Rosciate, 35, 38, 47, 50, 51, 59, 64, 67, 107, 108, 110, 138, 148, 137, 149, 151, 174, 175  
Alberto da Gandino, 20, 26, 33, 35-37, 44, 51, 63, 92, 146, 210, 238  
Alberzoni M.P., 175  
Alciato A., 101, 143, 145, 146, 162  
Aldobrandini S., 158  
Alessandro Tartagni da Imola, 59, 95, 140, 143, 153, 170, 171  
Alessi G., 55, 93, 111, 114, 122, 144, 164  
Alfani N., 46-48, 54, 68, 82, 91  
Aliani A., 54  
Alland D., 23, 122  
Alonso Romero M.P., 76, 138, 164  
Alpa G., 98  
Alunno F., 203  
Ambrosini T., 103, 209, 230  
*Amedeus Iustinus*, 44  
Amendola F., 189  
Ancarani P.G., 171  
Angelo Aretino v. Angelo Gambiglioni Antelmi v. Bonifacio Antelmi  
Angelo Carletti da Chivasso, 179  
Angelo degli Ubaldi, 51, 137  
Angelo Gambiglioni da Arezzo 20, 33, 43, 47, 50, 55, 57, 60-62, 64, 67-77, 146, 162, 164, 198, 210, 237  
Angiolini F., 121, 183  
Anselmo (Anselmino) dall'Orto, 26  
Antonielli L., 144,203  
Antonino Pierozzi, 221  
Antonio da Budrio, 23, 85, 153, 155, 156, 158, 161, 201  
Ard Boone R., 100  
Arisi F., 102  
Arlorio P., 220  
Arsendi Ranieri v. Ranieri Arsendi da Forlì  
Ascheri M., 59, 112, 153  
Astaing A., 234  
Astuti G., 127, 128  
*Augustinus Dolcetus*, 100  
Azipilcueta M., 115, 117  
Azzone de' Porci, 68,30, 31, 47  
Bachoff von Echt R., 86, 144  
Baiardi G.B., 54, 112, 158, 165, 170, 171  
Baiso (da) G. v. Guido da Baiso  
Balbi Bernardo v. Bernardo Baldi da Parma  
Baldi degli Ubaldi, 28, 42, 47, 50, 51, 53, 60, 68-73, 75, 108, 108, 113, 132, 138, 140, 142, 144, 145, 147, 150, 152, 154, 162, 171, 181, 182, 188, 192, 195, 199  
Bandaccheri O., 24  
Banniza J.L., 89, 90, 95, 98, 128, 134, 161, 172, 206, 207, 208, 233  
Banniza J.P., 51, 126  
Banti O., 45  
Barbazza A., 150  
Barbey J., 229  
Barbosa A., 52,44, 92, 112, 150, 151, 166, 207  
Bardil B., 48  
Bargagli R., 153  
Barillaro D., 120  
Barontini M., 24  
Bartolo da Sassoferrato, 41, 48, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 62-66, 69-71, 77, 92, 93, 95, 98-101, 110, 129, 131, 133, 138-142, 145, 147, 149, 151-155, 158, 162, 165, 167, 168, 171, 172, 178-180, 182, 192, 196, 198, 199, 206, 237  
Bartolomé de Medina, 178  
Bartolomeo Cipolla, 45, 56, 143, 164, 167, 169, 180-182, 193, 203  
Bartolomeo da Saliceto, 42, 43, 70, 145, 147, 165, 167, 201, 203  
Bartolomeo da San Concordio, 157, 158  
Bartolomeo *de pisis* v. Bartolomeo da San Concordio

- Bartolomei Enrico v. Enrico da Susa  
 Bartolomeo Socini, 129, 131, 132, 147, 151, 153-158, 166, 171, 237  
 Barzazi A., 183  
 Basdevant-Gaudemet B., 100, 101  
 Bayo G., 106, 120  
 Beccaria C., 233, 238  
 Bellabarba M., 81, 83  
 Bellomo M., 36, 42, 99, 107, 109, 161, 204  
 Belviso v. Iacopo di Belviso  
 Berardi C.S., 65, 130, 224  
 Beretta C., 112  
 Bergmann F. Ch., 29  
 Berlinguer L., 87  
 Berman H.J., 105  
 Bernal Palacios A., 219  
 Bernardo Baldi, 164  
 Berò A., 49, 79, 110, 158, 159, 161-165, 183, 221  
 Bertachini G., 37, 72, 74, 87, 110, 168, 172, 199, 202  
 Berti P., 135, 185, 187, 188  
 Berti V., 24  
 Bertolino R., 204  
 Bettoni A., 51  
 Beyer G., 93  
 Bianchi M.A., 17, 48, 50, 60, 64, 74, 98, 100, 101, 131, 142, 146, 153, 191, 202  
 Birocchi I., 20, 36, 55, 67, 76, 77, 80, 84, 86, 88, 95, 98, 163, 183, 211, 215, 228, 237  
 Biscione G., 200  
 Biumi G.P., 203  
 Bizzocchi R., 105  
 Bloomfield F., 201  
 Boari M., 68, 54  
 Bohier (Boerius) N., 170  
 Böhmer G.L., 122, 127, 128  
 Böhmer J.H., 121, 223  
 Böhmer J.S.F., 48, 66, 89, 101, 103, 128, 138, 143, 209, 223, 233  
 Bonacossa I., 70, 165, 172  
 Bonaini F., 53  
 Boncompagni Cataldino, 44  
 Bonfini F.A., 115  
 Bonfini S., 115, 149  
*Boniconti filii domini Ioannis Andreae*, 164  
 Bonifaci Ammannati, 33  
 Bonifacio Antelmi, 20, 33-37, 42, 45, 52, 64, 71, 201  
 Bonifacio Vitalini (pseudo), 33  
 Bonifacio G., 59, 147, 168, 208  
 Bonifazi A., 48  
 Borghi C.A., 231, 237  
 Borraccini R.M., 183  
 Bossi E., 57, 94, 144, 183, 192, 211, 216  
 Bossy J., 220  
 Bournaz E., 229  
 Brambilla E., 105, 111, 121, 174, 177  
 Brasiello U., 56  
 Briganti T., 160, 164, 208  
 Brioli Maurizio, c.r.s., 184  
 Broglio F.M., 105  
 Broya F., 111  
 Bruckner G.A., 106  
 Brugiotti A., 22, 86, 87, 94, 98, 135, 138, 201, 216-218, 219, 237  
 Bruni Francesco, 170, 199  
 Brunnehan J., 51, 83, 94  
 Bugnotto G., 176  
 Cabassut J., 120, 121  
 Cadoppi A., 18  
 Caggese R., 199  
 Cagnazzo G., 179  
 Caimo G., 132  
 Calasso F., 13, 26, 67, 68, 70  
 Calderò D., 114  
 Calefati P., 166  
 Calisse C., 19  
 Calvinus v. Khal  
 Canis (Canisius) H., 222  
 Cannata Sgroi D., 185, 188, 189  
 Cantarella E., 195  
 Cantera D., 76, 132, 228  
 Cantini L., 130  
 Capecelatro D., 28  
 Cappellini P., 67  
 Carafa G.P., 183  
 Caraffa F., 186  
 Caravale M., 202  
 Caravita P., 51, 72, 87, 137, 170  
 Carbasse J.-M., 41  
 Carboni A., 204  
 Careri L., 35, 68, 73, 160, 206  
 Carleval T., 45, 86, 114-117  
 Carlo V di Spagna, 93, 130  
 Carmignani G., 18, 19, 23, 96, 231, 235-237  
 Carpzov B., 93-96, 138, 150, 164  
 Carrara F., 18, 23, 96, 104  
 Casagrande C., 220  
 Castelli P., 159  
 Castillo de Bobadilla J., 69, 75, 111, 112, 130, 148  
 Castillo Lara R.I., 44  
 Catalano G.L., 168  
 Cataldino Boncompagni v. Boncompagni Cataldino  
 Cavalca D., 153  
 Cavalcanti O., 43  
 Cavallar O., 71  
 Cavallari D., 113, 118, 120, 121, 125, 126  
 Cavallini G.B., 87  
 Cavallo P., 151, 158, 163, 172, 189, 190, 192-197

- Cavanna A., 66, 67, 106  
 Cavina M., 158, 181  
 Cazzetta G., 215  
 Cecchini B.M., 194  
 Ceramius J., 44  
 Chuchalon J., 33  
 Charondas Le Caron L., 67  
 Chiericati G., 222  
 Chiffolleau J., 43, 174, 175, 194  
 Chiodi G., 75  
 Chittolini G., 66, 67, 106  
 Chodorow C., 133, 204  
 Cino da Pistoia, 143, 168, 204, 205  
 Claro G., 19, 22, 23, 28, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 54, 55, 62, 76-79, 82, 98, 101, 102, 111, 112, 114, 115, 130, 132, 135-138, 143, 145, 147, 159, 161, 164, 165, 168, 170, 173, 189, 205, 208, 210, 211, 214, 228, 229  
 Clavero B., 54, 93, 94, 190, 191, 195  
 Cohen E., 44  
 Colao F., 87  
 Colli G., 202  
 Colombet C., 42, 52  
 Comparini L., 210  
 Concioli A., 114, 162, 169  
 Condorelli O., 36, 42, 105, 107, 109, 161, 204  
 Connan F., 67  
 Constable G., 19  
 Conte E., 114  
 Contini A., 203  
 Cooman G., 127  
 Conti G., 194  
 Cordero F., 150, 210, 214, 216  
 Cornei P.F., 143, 168  
 Corradi L., 42, 159, 162, 170  
 Cortese E., 25, 36, 38, 39, 51, 54, 122, 202  
 Corti (*Curtius*) F., 96, 157  
 Corvin van Belderen (*Corvinus*) J.A., 222  
 Cospì A.M., 93  
 Cospì O.C., 93  
 Costa P., 192  
 Cotteraeu C., 202  
 Cozzi G., 80, 164  
 Cravetta A., 158, 159  
 Cremani L., 232, 235  
 Crispolti T., 202  
 Cucchi M.A., 219  
 Cujas J., 92, 95, 97, 202, 203  
  
 Dall'Orto Anselmo v. Anselmo (*Anselmino*) dall'Orto  
 D'Amelio G., 49  
 D'addario A., 203  
 Dahm G., 211  
 Damhouder J., 42, 45, 66, 137, 144, 211  
  
 Dani A., 51  
 Danieli P.A., 223  
 Danusso C., 126  
 Daoyz E., 50, 137, 175, 189  
 De Angelis F.G., 48, 62, 103, 146  
 De Aragon P., 79, 131, 191  
 De Azevedo A., 48  
 De Bavoux G., 51, 165, 189, 208  
 De Caprariis V., 85  
 De Castejon G., 116  
 De Ceballos v. De Zeballos J.  
 De Chasseneux A., 222  
 De *Comitibus* v. Conti G.  
 Decio Filippo v. Filippo Decio  
 De Deus J., 32, 135  
 De Dicastillio J.I., 113, 114, 116, 117  
 De Enriquez J., 190  
 De Ferrière C.-J., 88, 124  
 De Flers I., 125  
 De Franchis Iacobuzio, 189  
 De Franchis V., 189  
 De Giudici G., 105, 111, 114, 125  
 De Gouvea A., 81  
 De Granada L., 178  
 De Granchi Bartolomeo v. Bartolomeo da San Concordio  
 De Héricourt L., 123, 124  
 De Luca C.A., 48, 189, 194  
 De Luca G.B., 46  
 De Miranda L., 186-189, 204  
 De Muro G.P., 150  
 De Nigris G.A., 171  
 De Rosa C.A., 62, 86, 170, 189, 209  
 De Rosa R., 119  
 De Rosellis G.B. (docente a Padova), 93, 166  
 De Rossi G.A. (*Rubeo*), 51, 94, 139  
 De Sarno A., 160  
 De Seyssel C., 100, 144, 151, 192, 194  
 De Soto D., 215  
 De Toro G.B., 45, 54, 57, 66, 147  
 De Vadis B., 139  
 De Zeballos J., 164, 182  
 Del Giudice P., 112  
 Deciani T., 18, 20, 22, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 59, 60, 75, 78, 82-86, 91, 94, 98, 99, 111, 115, 134, 136, 146, 160, 163, 172, 180, 191, 192, 201, 202, 211, 219, 228, 237  
 Degli Alberti M., 220  
 Degli Oddi S., 154, 171  
 Del Castillo Sotomayor J., 172  
 Del Vaulx A., 223  
 Delumeau J., 156, 200  
 Devoti G., 118  
 Dezza E., 35, 45, 80, 84

- Diaz F., 197  
 Diaz de Lugo J.B., 35, 48, 170, 182  
 Di Renzo Villata G., 56, 94, 144, 161, 167, 179, 180, 192, 211  
 Dietrich P., 84, 85, 87, 202, 216  
 Dino da Mugello, 138, 148, 151, 152, 163., 168  
 Domat J., 73  
 Donati C., 106, 202, 203  
 Doneau H., 51, 67, 202  
 Doujat J., 221  
 Dumas A., 105, 112  
 Durand B., 105, 122  
 Durand de Maillane P.-T., 125
- Echard J., 102, 186  
 Eckhard J.Ph., 138  
 Edigati D., 44, 105, 110, 118, 128, 165, 203, 208, 210  
 Edward P., 51  
 Emilio Paolo Papiniano, 202  
 Engau J.R., 89, 91, 138, 164, 232, 233  
 Engel L., 222  
 Enrico da Susa, 44, 48, 105, 115, 150, 174-176, 162, 175, 182  
 Epo B., 223  
 Erdö P., 177  
 Errera A., 25, 26, 106  
 Esposito A., 28  
 Etienne de Tournai v. Stefano Tornacense
- Fagnani P., 182  
 Fantappié C., 67, 219, 224  
 Farinacci P., 28, 35, 45, 48, 52, 57, 76-79, 82, 85, 94, 98, 99, 101, 103, 105, 111, 129, 130, 133-138, 144, 145, 150, 164, 166, 167-172, 174, 183, 193, 194, 204, 205  
 Fasano Guarini E., 195  
 Faure J., 28, 52, 64, 143  
 Favier J., 30  
 Favre A., 39  
 Feci S., 183  
 Feidler Ch., 130  
 Felino Maria Sandei, 114, 161, 175, 198  
 Ferrajoli L., 45  
 Ferrante *Gargiareus*, 166  
 Ferri T., 92  
 Fibig Go., 138  
 Filippo Decio, 143, 151, 153, 157, 158, 172, 192, 193, 237  
 Fiorelli P., 44  
 Fleury C., 121, 123, 223  
 Fois D., 61  
 Follerio P., 64, 66, 102, 143, 184, 189, 193  
 Fournials J.B., 227  
 Fowler-Magerl L., 28, 29
- Fraher R., 44  
 Francesco Accolti, 110  
 Francesco Accursio, 32, 37, 41, 132, 166, 175  
 Francesco Zabarella, 105, 108, 115, 174, 175, 182  
 Francis Firth J.J., 221  
 Friederg E., 112  
 Frigo D., 87  
 Johannes Fabre v. Faure J.  
 Fuhrmann H., 101  
 Fulgoni C., 82, 127, 193  
 Fumi B., 179, 180
- Gacto Hernandez E., 87, 108, 109  
 Galasso G., 153, 197  
 Galeotti A., 32  
 Galinus G., 228, 229  
 Galligani C., 112, 113, 153  
 Gallucci G.B., 131, 192  
 Gambarino P., 25  
 Gámez M.F., 72  
 Garcia Pérez R.D., 114  
 Garcia Y Garcia A., 103  
 Gargani A., 97, 98, 104, 207  
 Garlati Giugni L., 41-43, 144, 167, 195, 222, 236, 231  
 Garnot B., 50, 191  
 Gasparri F.M., 22, 49, 87, 105, 119, 209, 222  
 Gaudemet J., 32, 124, 125  
 Gaudenzi A., 26  
 Gauvard C., 43, 65  
 Genestal R., 112  
 Gentili A., 28  
 Geri M.P., 71, 122, 143, 189, 190  
 Ghisalberti C., 204, 205  
 Ghislieri F., 185, 205  
 Giannini C., 226  
 Giason del Maino, 168  
 Gibert J.P., 181, 222, 2225  
 Gierke O., 68  
 Giganti G., 139, 151, 158, 166, 194  
 Gilhausen L., 125, 149, 228  
 Giovanni Calderini, 102  
 Giovanni d'Anagni, 44, 45, 48, 109, 144, 153, 154, 174, 177  
 Giovanni d'Andrea, 107, 108, 111  
 Giovanni da Friburgo, 221  
 Giovanni da Imola, 143  
 Giovanni Teutonico, 175, 204  
 Giraldi U., 205, 225  
 Girolamo Emiliani (san), 184  
 Giuffrè V., 26  
 Giulianetti A., 188  
 Giuliani A., 124  
 Giuliani G., 19, 53, 80  
 Giulio Paolo (giurista romano), 58

- Giurba M., 207  
 Giuseppe II d'Asburgo Lorena, 93, 130  
 Gobry I., 182  
 Godefroy D., 42, 211, 221  
 Goerschen K.H., 126  
 Goffredo da Trani, 107, 108, 110, 111, 179  
 Gómez A., 52, 54, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87, 167  
 Gonzaga Ferdinando, 187  
 Gorja F.A., 100  
 Gouron A., 25, 43, 63, 133  
 Grammatico T., 164  
 Grati G., 68  
 Gratia (autore di un *ordo iudiciarius*), 29  
 Graunius Ch. Th., 84  
 Gravazio N.A., 156  
 Gravina G.V., 221  
 Graziani de Garzatori F., 221  
 Greco L.M., 208  
 Greco O., 160  
 Grégoire P., 91, 120, 130, 225, 226, 229  
 Gregorio IX (Ugolino di Anagni), 175, 221  
 Gregorio XIV (Niccolò Sfondrati), 175  
 Gregorio XVI (Bartolomeo Alberto Cappellari), 128  
 Grillandi P., 162  
 Grossi P., 25, 65, 93, 105, 176, 177, 178, 219  
 Gruber J.D., 221  
 Grüber N., 220  
 Grunert F., 72  
 Guazzini S., 111, 113-115  
 Guglielmi V., 134, 209, 210, 229, 231  
 Guidi G., 201  
 Guido da Baiso, 42  
 Guillaume Durand, 32, 33, 36, 37, 42, 44, 47  
 Giustiniano (Flavio Pietro Sabbazio Giustiniano),  
 Imperatore, 127, 175  
  
 Heckel M., 121  
 Hagedener O., 175, 182  
 Heinecke (Heineccius) J.G., 14, 86  
 Hellfeld J.A., 85  
 Hespanha A.M., 17, 20  
 Hevia Bolaños J., 109  
 Hillinger O., 51  
 Hoehne H., 31  
 Holland C.F., 233  
 Horoul J.-L., 229  
 Hoareau-Dodineau J., 181  
 Hotman F., 83-86, 166, 216  
 Huber H., 84  
 Huguenin L., 118, 224  
 Huth A., 223  
  
 Iacopo Bottrigari, 38, 106, 143, 153  
 Iacopo dell'Arena, 38  
  
 Iacopo di Belviso, 86, 102  
 Ingegneri P., 174  
 Innocenzo III (Lotario dei Segni), 37  
*Ioannes de Anania* v. Giovanni d'Anagni  
*Ioannes Monachus* v. Jean Le Moine  
 Iovino S., 102  
 Isotton R., 18, 81, 207  
  
 Jacobson H.F., 98  
 Jacopo (*Cavaliere della Dogana di Pisa*), 203  
 Jean de Fribourg, 177  
 Jean Le Moine, 122  
 Johannes Teutonicus Zemeke v. Giovanni Teutonico  
 Jousse D., 52, 88, 123, 232, 234, 238  
 Juan de Torquemada, 64, 109, 131, 145, 186, 215  
  
 Kantorowicz H., 36, 45  
 Kelly D.R., 80  
 Kelly H.A., 204  
 Kemmerich D.H., 223  
 Kendal K.H., 129  
 Kertzner D.I., 196  
 Kéry L., 29, 35  
 Khal J. (Calvinus), 44, 92, 201  
 Kings E.B., 46  
 Koch J. CH., 232, 233  
 Krynen J., 100, 105  
 Kuehn T., 65  
 Kuttner S., 175  
  
 Lacchè L., 18, 57, 135, 153, 164, 165  
 Lagus C., 225  
 Lagorio L., 19  
 Lancellotti G.P., 22, 106, 183, 219, 223  
 Landi A., 48, 208  
 Lanfranchi Muzio (*Cavaliere dell'Ordine di Santo  
 Stefano Papa e Martire*), 203  
 Lanfranco da Oriano, 71, 109  
 Laingui A., 225, 233, 237, 238  
 Laprat R., 117  
 Larner C., 129  
 Latini C., 18, 130, 136  
 Laudriani B., 152  
 Leca A., 80  
 Leclerc G., 123  
 Lefebvre P.Q., 123-124  
 Leone G.F., 184, 187  
 Leplat J., 84  
 Lepsius S., 65, 130  
 Liotta E., 25, 26, 28  
 Lo Basso L., 141  
 Locati U., 135, 184  
 Lodovico Pontano, 48, 56, 146  
 Longere J., 221

Lopez de Salsedo I., 182, 184

Lopez G., 44

Luca da Penne, 66, 201

Lucchesi M., 188

Lupano A., 159

Macario F., 93

Maceratini R., 175

Maçfairlane A., 129

Macro giurista romano, 52, 108

Maffei D., 33, 38, 39, 47, 51, 73, 81, 105, 106, 107

Maffei P., 47, 73

*Magister Rufinus* v. Rufino da Bologna

Malagoli G., 54

Malombra R. v. Riccardo Malombra

Mannori L., 211

Manselli R., 150

Manso V., 184-185

Mantova Benavides M., 159

Mantovani F., 152, 171

Maradei F., 132

Maranta R., 45, 46, 87, 164, 193

Marc F., 50, 113, 143, 171, 189, 199

Marchetti P., 18, 207

Marchetto G., 179, 193

Marchisello A., 28, 193

Mariano Socini, 48, 54, 64, 115, 143

Marino J.A., 60

Marongiu A., 81, 147

Marquardt D., 201

Marrucci A., 19

Marsili I., 35, 45, 110, 113, 151, 165, 167, 168, 189, 192, 203, 204

Marta G.A., 107, 109

Martino da Fano, 66

Martucci R., 207

Mascardi G., 172

Maschat R., 205, 225

Masini E., 208

Massetto G.P., 19, 23, 28, 30, 42, 45, 46, 48, 54, 62, 64, 76, 72, 83, 85, 111, 130, 132, 144, 153, 159, 163, 164, 211, 228

Matheu Y Sanz L., 166

Mathieu M., 116, 117

Matman J., 66

Matthes A., 27, 80-83, 85, 86, 97, 99, 102, 103, 126, 127, 135, 136, 147, 150, 152, 161, 163, 172, 191, 192, 202, 205, 206, 210, 216, 235, 236

Mayali L., 105, 106, 108

Mazzacane A., 77

Mc Laughlin T.P., 28

Mecacci E., 32

Meccarelli M., 18, 43, 66, 92 -94, 96, 134, 139, 150, 161, 163, 181

Medda T., 158

Megali M., 111, 187, 188, 209

Melchionda A., 129, 166

Mencken L., 84

Menestò E., 66

Menochio G., 35, 112, 113, 137, 143, 161, 162, 194

Menzinger S., 65, 112

Métairie G., 181

Miari v. Millari

Migliorino F., 51

Migliorucci B., 222

Miletti M.N., 98

Millari (Miari) A.A., 116, 224

Milles de Souvigny J., 20, 22, 30, 41, 42, 66, 114, 121

Milletot B., 118

Milleus (Millaeus) Ioannes v. Milles de Souvigny Jean

Minnucci G., 19, 23, 25-28, 33, 36, 37, 42, 44, 50, 55, 91, 93, 128

Mirogli F., 164

Molho A., 62

Mommsen Th., 63

Monaldo da Capodistria, 177

Mongiano E., 112

Montanos Ferrín E., 141

Montazel L., 66

Montorzi M., 19, 25, 32, 56, 61, 70, 99, 108, 158, 203, 210, 231, 237

Moreau-David J., 83

Morelli D., 106

Moro D., 165

Moscattelli G.B., 102, 146, 165, 172, 189

Muther C., 85

Mueller W., 109

Muyart de Vouglans P.F., 123, 232, 234, 238

Mylius G.H., 88

Mylius G., 80

Mysinger J., 32, 54, 68, 138

Nani T., 27

Napoli M.T., 101

Nardo P., 150

Negri G., 216

Niccolaj G., 151

Niccolò Tedeschi, 48, 110, 117, 149, 155, 161, 162, 170

Nicolino G., 203

Nori G., 230

Novario G.M., 189

Novelli G., 52, 55, 57, 64, 92, 130, 146, 150, 27, 30, 32, 39, 105, 123, 127

Nubola C., 106

Odefredo Denari, 31, 35, 42, 51, 91, 138, 146, 148, 149, 201

Oldrado da ponte, 207

Omodei Signorolo v. Signorolo degli Omodei  
 Ondedei G.V., 172  
 Orsaio D., 87, 97, 119

Pacifico da Novara, 177  
 Padoa-Schioppa A., 44  
 Padovani T., 211  
 Palmieri G.B., 24, 25  
 Panimolle C., 72, 163  
 Panizza G.M., 109  
 Paoletti J.M., 18-19, 97  
 Paolo di Castro, 92, 113, 132, 143, 146, 204  
 Paride dal Pozzo, 41, 140, 202  
*Paris a Puteo* v. Paride del Pozzo  
 Parisio P.P., 149  
 Parra V., 24  
 Pascucci C.T., 103  
 Pasqualigo B., 80, 87, 92, 134  
 Pasquino P., 121  
 Passerini P.M., 87, 102, 189, 215, 228  
 Passetti L., 24  
 Pastore A., 157  
 Paucapalea, 30  
 Pecorella C., 129, 132, 148, 166, 215, 228  
 Pedrazza Gorleo C., 229  
 Peláez J., 71  
 Pellegrini C. c.r.s., 183  
 Pellegrini M.A., 54  
 Pellegrino C., 43, 46, 47, 149, 150, 189, 206  
 Pennington K., 112, 133  
 Pepi F., 127  
 Pereira de Castro G., 106  
 Perez A., 81, 114  
 Perroy E., 229  
 Pertile A., 25, 74, 83, 95, 130  
 Peruzzi P., 210  
 Pessina E., 19, 167  
 Peters E., 129  
 Petronio U., 93, 130  
 Petrozzani G., 208  
 Petrus Pictaviensis, 221  
 Pezzati Luigi (stampatore), 19  
 Pezzella S., 178  
 Piacentino (pseudo), 27, 31  
 Piacentino, 31, 57  
 Picardi N., 120  
 Pichardo Vinuesa A., 49, 62, 64, 86, 144, 228  
 Pierate S., 179  
 Pieri S., 49  
 Pierre de Poitiers v. Petrus Pictaviensis  
 Pietro D'ancarano, 103  
 Pifferi M., 20-22, 42, 51, 59, 60, 72, 74-76, 78, 82, 83, 94, 99, 103, 113, 129, 160, 21, 213, 215  
 Pignatelli I., 104

Pihring H., 113, 225  
 Pillio da Medicina, 31  
 Pillius (autore dell' "*ordo invocato nomine*"), 30  
 Pio IV (Giovanni Angelo Medici di Marignano), 107  
 Pio V (Antonio Ghislieri), 107, 178  
 Pitigiani F., 187, 189  
 Poebeo (Febei) F.A., 223  
 Poggi G.A., 208  
 Polanco J., 177  
 Porret M., 119  
 Porro F.B., 86, 231  
 Portalis J.-É.-M., 98  
 Potter M., 225  
 Povoletto C., 70, 75, 165  
 Prato F.M., 135, 147  
 Pregitzer J.H., 44  
 Priori L., 75, 165  
 Probus P., 122  
 Prodi P., 105, 107-109, 111, 120, 125, 177  
 Prodocimi L., 106  
 Prosperi A., 105, 120  
 Pugliese G., 41  
 Put E., 123  
 Putther H., 234  
 Quaglioni D., 28, 35, 53, 158  
 Quéfif J., 102, 186  
 Ramon Vasquez I., 107, 113, 114, 117  
 Ranieri Arsendi da Forlì, 34, 145  
 Rapolla F., 41  
 Raymond de Peñafort, 68, 150, 151, 177, 179, 220, 221, 223  
 Raynaldi G.D., 107, 182, 194  
 Reichhardt N., 71  
 Reinhard W., 101  
 Reinking D., 121  
 Renazzi F.M., 18-19, 20, 52, 119, 205, 208, 217, 232, 235, 236  
 Rezasco G., 53  
 Rials S., 45, 50, 122  
 Ricca C., 101  
 Riccardo Malombra, 107  
 Riccio G.A., 189  
 Riccio L., 158, 189  
 Richeri T.M., 55, 95, 165  
 Ridyard S.J., 42  
 Risi P., 164, 209  
 Rivera Damas A., 99  
 Robert de Flamborough, 222  
 Rodriguez Ferosino N., 49, 54, 62, 66, 78, 79, 87, 96, 168  
 Rodriguez M., 189  
 Rogerio (autore della "*Summa codicis*"), 26

- Roggero F., 112  
 Roitii P., 189  
 Rolandino della Valle, 35, 191  
 Romano A., 153  
 Ronchegalli Cioldi G., 172  
*Rosellus* v. De Roselli G.B.  
 Rosoni I., 164, 205  
 Rossi G., 38, 39, 51  
 Rossi Gio., 56, 160, 167, 168, 169  
 Rotondi G., 31  
 Roumy F., 28  
 Rousseaud (Du) de la Combe G., 53, 89  
 Ruffini F., 101  
 Rufino da Bologna, 30, 41  
 Rusca F., 90, 99  
 Rusconi R., 166, 177, 178, 183
- Sa M., 178  
 Sacchetti I., 186  
 Sacchi V., 223  
 Salerno F., 47, 83  
 Saliceto v. Bartolomeo da Saliceto  
 Saller R.P., 195  
 Salvioi G., 108  
 Sanchez J.G., 44  
 Sandei F.M. v. Felino Maria Sandei  
 Sanfelice G.F., 193, 206  
 Santangelo Cordani A., 203  
 Santarelli U., 66, 48  
 Santoro da Melfi, 185, 186, 226  
 Saporì G., 33  
 Sarayna G., 44, 48, 146, 165, 203, 204  
 Sarti N., 141  
 Savelli G.A., 230  
 Savelli M., 130, 153, 169, 207, 230, 231  
 Sbriccoli M., 17, 18, 20, 21, 36, 43-45, 50, 54, 63, 65-67, 71, 74, 75, 78, 82, 84, 86, 87, 96, 99, 167-169, 183, 191, 202, 216, 228, 229, 236-238  
 Scaglioni F., 46, 66, 82  
 Scanaroli G.B., 44  
 Schiappoli D., 102  
 Schiavone A., 26  
 Schiera P., 62  
 Schlosser H., 79, 82, 228  
 Schmalzgrueber F., 224  
 Schmoeckel M., 204  
 Schnur R., 122  
 Schoemaker K.B., 19  
 Schrage E., 82  
 Schulte v. J.F., 29, 30  
 Schweikart F.C., 98  
 Scialoja V., 26  
 Scoppa N.V., 157  
 Seckendorff v. V.L., 121
- Seidel Menchi S., 28  
 Seyssel (de) C. v. Claude de Seyssel  
 Shilter J., 54  
 Sighibuldi Cino v. Cino da Pistoia  
 Signorolo degli Omodei, 144  
 Sigonio C., 83, 84  
 Sinibaldo Fieschi, 43, 44, 46, 48, 142, 174  
 Sinisi L., 22, 120, 179, 219-222, 229  
 Sinistrari L.M., 47, 48, 131, 144, 145, 152, 167, 171-173, 175, 185, 186, 189, 192, 198, 201, 213, 224, 226, 227  
 Socini M. v. Mariano Socini  
 Socini B. v. Bartolomeo Socini  
 Soarez de Ribera M., 76  
 Soffietti I., 68  
 Soglia D., 115  
 Sole B., 32, 131  
 Solimano S., 191  
 Sommar M., 108  
 Soranzo N., 182  
 Sordi B., 96  
 Sorge G., 46, 164, 208  
 Spagnesi E., 160, 215, 216  
 Sprandel R., 71  
 Sperelli A., 111, 113, 114, 139, 150, 176, 182, 193, 194  
 Stefano Tornacense, 29, 30, 106  
 Stephan v. Doornick v. Stefano Tornacense  
 Stickler A.M., 39  
 Stiphout M.V., 123  
 Stolleis M., 76, 105  
 Stortoni L., 211  
 Strubbe E.-I., 37  
 Stryk S., 94, 164, 191, 193
- Taddeo Pepoli, 107  
 Taegio B., 64, 92, 146, 163, 164, 192  
 Tallini G., 176  
 Tallon A., 117  
 Tancredi (autore di un *ordo iudicarius*), 29, 43, 164  
 Tanzini L., 205  
 Tapia C., 163  
 Tarantino D., 38  
 Tarello G., 48, 89, 129, 234, 238  
 Tedeschi Niccolò v. Niccolò Tedeschi  
 Teggio Bartolomeo v. Taegio B.  
 Théry J., 172  
 Thibaut-Payen J., 229  
 Thomas of Chobham, 221  
 Thomasius Ch., 88, 92, 93  
 Tiraboschi G., 102, 232  
 Tirabosco M.A., 231  
 Tiraqueau A., 168, 169, 171-173  
 Tiraquellus A. v. Tiraqueau  
 Tognetti L., 81



- Tomás y Valiente F., 69, 75, 93, 190, 191, 193, 236  
 Tommaso d'Aquino, 154, 155, 172  
 Tommaso Diplovataccio, 152  
 Torre A., 182, 183  
 Toschi D., 53, 72, 135, 147, 152, 169, 170, 172, 193, 203, 204, 207  
 Toulet M., 60  
 Treiber J.F., 126  
 Troisi A., 46, 66, 83  
 Trusen W., 19, 80  
 Turchini A., 101  
 Turrini M., 101, 176, 178
- Urbano VIII (Maffeo Barberini), 202
- Valenzuela Velasquez J.B., 163, 189  
 Vallerani M., 36, 44, 45, 51, 60, 133  
 Valsecchi C., 109, 113  
 Van Espen Z.B., 122, 123  
 Vanni A., 182  
 Vecchio S., 173, 221  
 Vedova G., 60  
 Vendrameno P., 178  
 Ventrella Mancini C., 150  
 Venturi F., 158  
 Verde F., 203, 223  
 Vermiglioli G.M., 111  
 Vianello E., 101  
 Vigel N., 222  
 Vignoli E., 210  
 Villalobos (de) J.B., 130, 162  
 Vinciguerra S., 128  
 Vinnen A., 46  
 Vio T., 177  
 Violante C., 106  
 Viora M.E., 30, 31, 47, 112, 153  
 Vitalini B. v. Bonifacio Vitalini (pseudo)
- Visconti O., 189  
 Vismara G., 33, 94, 105, 144  
 Vivio F., 166, 172  
 Volpi G., 216  
 Volpini G.B., 57, 58, 105, 134, 135, 193, 194  
 Von Berger Ch. H., 56, 90  
 Von Berger J.H., 56, 86, 90, 95  
 Von Moos P., 176  
 Von Pastor L., 187  
 Von Weber H., 221
- Wauters W., 127  
 Weimar P., 103  
 Wernerius (pseudo) (autore di una „*summa institutio-  
 num*”), 26  
 Wernz Fz., 225  
 Wesenbeke M., 54, 126  
 Wex J., 113, 114, 222, 224  
 Wielant F., 216, 42  
 Willerding J., 223  
 Willoweit D., 44, 76
- Zacchia P., 160  
 Zaffora F., 24  
 Zallinger J.A., 224  
 Zauli D., 162  
 Zdekauer L., 107  
 Zeballos (de) J. v. De Zeballos  
 Zendri C., 229  
 Zhang L., 98  
 Ziegler C., 223  
 Ziletti G.B., 42, 51, 93, 94, 146, 166, 170, 172, 182  
 Zoesii H., 223  
 Zordan G., 43, 61, 73  
 Zorzi A., 43, 55  
 Zuffi G., 52, 55, 86, 87, 94, 95, 97, 103, 144, 146, 164, 172, 208



Edizioni ETS

Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa

info@edizioniets.com - www.edizioniets.com

Finito di stampare nel mese di ottobre 2011